IL

CODICE DI PROCEDURA PENALE

ILLUSTRATO

DALLA

GIURISPRUDENZA DECENNALE

DELLE

CASSAZIONI PATRIE

CON

NOTE E RICHIAMI A LEGGI E REGOLAMENTI

CHE VI HANNO RIFERIMENTO

per l'Avvocato

I. MEL

SECONDA EDIZIONE

AMPLIATA, EMENDATA E RIFUSA.

« Io reputo grandemente utile l'intento « di simiglianti lavori, in quanto rimirano « ad illustrare con la fidata scorta dei « criteri sperimentali e della giureprudenza « la mente dei nuovi Codici ed il portato « pratico dei dettati legislativi, preparando « di tal guisa le desiderabili emendazioni « e riforme ».

VACCA, Proc. Gen. alla Cass. di Napoli. (*Lettera al Compilatore*).

« Nei giudizj, e massime nei penali, la questione « di forma si risolve il più di sovente in questione « di sostanza, giacchè vi sono certe forme a cui « vanno congiunte le più preziose guarentie onde « la legge intende a tutelare la innocenza contro « le insidie della calunnia, e ad assicurare la più « retta ed imparziale amministrazione della giu- « stizia. Trascurate, o neglette, coteste forme, tutto « precipita nel caos, e i giudizj diventano un giuoco « d'azzardo, tanto pericoloso all'innocente, quanto « favorevole alla impunità dei colpevoli ».

BONACCI, fu Presid. della Cass. di Torino. (*Annali di giurisprudenza*, 1869, parte 2., p. 13).

VERONA

Stabilimento Tipografico M. DAL BEN, via Stella, n. 6

1873.

ALL'ILLUSTRISSIMO SIGNOR COMMENDATORE

Avv. GIUSEPPE BORSANI

AVVOCATO GENERALE MILITARE

PRESSO IL

TRIBUNALE SUPREMO DI GUERRA E MARINA

Fu all'egida del di Lei Nome, lustro e decoro della scienza e del foro, che, con peritanza pari alla coscienza di me medesimo, io avventurava, pochi mesi or sono, alla pubblicità questo modesto Manuale, frutto di pazienza raccoglitrice di massime giurisprudenziali, augurando che, per tanto auspicio, gli volgessero propizie le sorti.

Nè l'augurio fallì; imperocchè il pubblico fatto securo dal Nome che fregiava la mia umile fatica, si compiacque rimeritarla di oneste accoglienze.

Non potrei a migliori auspiej raccomandare questa novella edizione, che pregando la S. S. Illustrissima ad averla

765591

sotto il Suo alto e indulgente patrocinio; al quale di tal guisa andrò debitore, come del compatimento ottenuto, così del favore sperato.

Con sensi di profonda reverenza e di grato animo ho l'onore di essere

Di S. S. Illustrissima

Verona, Luglio 1873.

Ossequentissimo Servitore

I. Mel

Fu detto, ma giova ripeterlo.

Questo libro non è, non dovea, non potea essere un commento dottrinale, nè un manuale scolastico di procedimento penale, come taluno avrebbe voluto o creduto che fosse.

Esso è una semplice illustrazione del Codice di procedura, fatta coi responsi delle supreme Magistrature del Regno.

Nel programma era detto, e tanto chiaramente che non potea nascere equivoco, qualmente con questa pubblicazione fosse nostro principale e modesto intendimento, mercè i sapienti dettati della patria giurisprudenza raggruppati cronologicamente a piè di ogni articolo del Codice, di coadjuvare ai funzionari dell'ordine giudiziario e agli avvocati difensori impegnati nei pubblici dibattimenti, affinchè, al sorgere di questione inattesa, concernente la retta interpretazione ed applicazione della legge di rito, fossero in grado di avvalorare all'istante i rispettivi assunti anche coll'autorità dei pronunciati delle Supreme Corti regolatrici, senza essere in tutti i casi costretti a ricorrere alle voluminose collezioni della giurisprudenza, ed a consultare gl'indici di parecchie annate, che non sempre, nè dovunque, si ha tempo e modo di poter consultare.

Ed un giornale giudiziario cittadino, completando egregiamente il nostro concetto, soggiungeva, or non è guari, che per dar vita ad un lavoro scientifico e magistrale sul Codice di procedura penale, ad un lavoro che in sè riunisca condizioni tali che dispensino dal ricorrere ai giudicati delle Supreme Corti, e risponda a tutte le esigenze dei dottrinari e dei pratici, bisogna aver la fortuna di possedere un nome che suoni a un dipresso a quello dei Borsani, dei Borsari, dei Carrara, dei Paoli, dei Pessina, o di cotali maestri e principi del pensiero giuridico italiano.

Ciò premesso e ben chiarito, ognun vede esser vano il farsi a ricercare in questo libro la soluzione dei gravi problemi che si agitano oggigiorno intorno il rito penale, come vano il volervi ricercare il portato dei principj scientifici applicati alle desiderabili riforme degli istituti giudiziarj penali. Non nostri tantas componere lites.

Il programma di questa edizione è lo stesso che informò la prima, se si eccettui che abbiamo raccolta in questo volume maggior copia di giudicati, e dei più recenti, facendo del nostro meglio per distribuirli più ordinatamente, allo scopo di render meno difficili le ricerche.

Se con ciò saremo riusciti a render la nostra fatica meno improficua pei cultori delle discipline penali, e segnatamente pei Legali di questo illustre foro Veronese da cui ci venne così larga misura d' incoraggiamenti, noi avremo conseguito un guiderdone maggiore di ogni speranza.

Verona, Luglio 1873.

Avv. I. Mel

Abbreviature (*)

di parole che più frequentemente ricorrono *nella parte illustrativa* di questo Codice

Art.	*Articolo*
Carab.	*Carabinieri*
Cass.	*Cassazione*
Cod.	*Codice*
Cod. civ.	*Codice civile*
Cod. di comm.	*Codice di commercio*
Cod. pen.	*Codice penale*
Cod. pen. mil. maritt.	*Codice penale militare marittimo*
Cod. proc. civ.	*Codice di procedura civile*
Cod. proc. pen.	*Codice di procedura penale*
Comm.	*Commentario*
Contravv.	*Contravvenzione*
Dec.	*Decisione*
Decr.	*Decreto*
D. R.	*Decreto Reale*
Delegati di P. S.	*Delegati di pubblica sicurezza*
Dibatt.	*Dibattimento*
Discrez.	*Discrezionale (Potere)*
Disp.	*Disposizioni*
Giud. Istr.	*Giudice Istruttore*
Giurisdiz.	*Giurisdizione*
Giurispr.	*Giurisprudenza*
Guardie di P. S.	*Guardie di pubblica sicurezza*
Legge di P. S.	*Legge di pubblica sicurezza*
M. P.	*Ministero Pubblico*
Ord. Giud.	*Ordinamento Giudiziario*
Pag.	*Pagina*
P. M.	*Pubblico Ministero*
P. S.	*Pubblica Sicurezza*
Potere discrez.	*Potere discrezionale*
Presid.	*Presidente*
Proc.	*Procedura*
Proc. del Re	*Procuratore del Re*
Proc. Gen.	*Procuratore generale*
R. D.	*Regio Decreto*
Regol.	*Regolamento*
Reg. Gen. Giud.	*Regolamento generale giudiziario*
Reg. Gen. Carc.	*Regolamento generale carcerario*
S. P.	*Sicurezza Pubblica*
Sent.	*Sentenza*
Stat. Fond.	*Statuto Fondamentale*
Tar. pen.	*Tariffa penale*
Trib.	*Tribunale*
Trib. Correz.	*Tribunale Correzionale*
Trib. Mil.	*Tribunale militare*
Trib. mil. maritt.	*Tribunale militare marittimo*
Trib. supr. Guerra	*Tribunale Supremo di Guerra*

(*) **Di altre abbreviature che pur si riscontrano quà e là, sempre *nella parte illustrativa* del Codice, e che sono di lettura ancor più facile, si omette il prospetto.**

Questo Codice è tale da raggiungere gli scopi che un savio legislatore si deve proporre: difendere il diritto, tutelare la sicurezza senza violentare la coscienza dei giudici, aprire l'adito a ripararne gli errori, e insieme non perpetuare le incertezze. E sebbene anche questo Codice non possa sottrarsi al giudizio che molti voti della scienza sieno rimasti insoddisfatti, sarà nondimeno giusto il notare, che il mandato del Governo non si spingeva fino alla completa redazione di legge nuova, sicchè gl'intenti pratici dovevano essere considerati come i più urgenti in questa occasione. La celerità in tutti i casi in cui non può nuocere alla giustizia, la libertà in tutti quelli in cui non sacrifica la pubblica sicurezza, lo svolgimento aperto e leale del principio accusatorio, lo svincolo da non necessarie formalità, e con tutto ciò la tutela della dignità del cittadino e la economia nei giudizi; **questi furono gl'intenti, e questi i principj che si ebbero di mira nella revisione del Codice.**

Relazione del Guardasigilli a S. M.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 2 aprile 1865, n. 2215, con cui il Governo del Re fu autorizzato ad estendere a tutto il Regno il Codice di procedura penale del 20 novembre 1859 con le modificazioni indicate nell'art. 1, n. 8 della medesima, e con quelle che avesse riconosciute necessarie a norma del successivo articolo 2;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Codice di procedura penale è approvato, ed avrà esecuzione in tutte le Provincie del Regno a cominciare dal 1.° gennaio 1866.

Art. 2.

Un esemplare del detto Codice stampato nella Tipografia Reale, firmato da Noi, e contrassegnato dal nostro Guardasigilli, servirà di originale e verrà depositato e custodito negli Archivi generali del Regno.

Art. 3.

La pubblicazione del detto Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei comuni del Regno per essere depositato nella Sala del Consiglio comunale, e tenuto ivi esposto per venti giorni almeno prima del 31 dicembre 1865, e per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 26 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei Conti
addì 27 novembre 1865
Reg. 34 Atti del Governo a c. 71
CRODARA VISCONTI.

(*Luogo del Sigillo*)
V. il Guardasigilli
CORTESE.

CORTESE.

DELLA PUBBLICAZIONE, INTERPRETAZIONE, E APPLICAZIONE DELLE LEGGI IN GENERALE

PUBBLICAZIONE

« Art. 7. *Stat. Fond.* — Il Re solo sanziona le leggi e le promulga. »

« Art. 1. *Disp. premesse al Cod. Civ.* — Le leggi promulgate » dal Re divengono obbligatorie in tutto il Regno nel decimo quinto » giorno dopo quello della loro pubblicazione, salvo che nella legge » promulgata sia altrimenti disposto.

» La pubblicazione consiste nella inserzione della legge nella » Raccolta uffiziale delle leggi e decreti, e nell'annunzio di tale inser- » zione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.* »

Questo art. lascia dietro se un'altra legge cui implicitamente si riferisce — è la legge del 23 Giugno 1854, la quale esprime la formula della promulgazione delle leggi e determina all'art. 3.° che « le leggi sono esecutorie *in virtù della promulgazione*, che n' è « fatta dal Re prima dell'apertura della sessione parlamentare im- « mediatamente successiva a quella in cui furono votate, salvo che « nella legge medesima non sia stabilito un altro termine alla pro- « mulgazione ». — Il Re non fa la legge, ma la *sanziona*, locchè è il suggello che le imprime carattere ed autorità — la *sanzione* è una prerogativa, che caratterizza la monarchia costituzionale, ed è, benchè in ordine negativo, un potere sovrano. Colla *sanzione* del Re la legge esiste intrinsecamente perfetta. Resta ch'essa abbia vita nell'esterno, e ciò si opera mediante la *promulgazione*, la quale è *l'ordine di far eseguire e pubblicare la legge. La promulgazione* deve considerarsi prerogativa regia, non però essenziale.

La *pubblicazione* è l'atto che porta la legge alla cognizione del pubblico, e la rende per tutti obbligatoria come a ciascuno personalmente intimata.

L'illustre *Borsari* nel suo Comm. al Cod. Civ. opina, che l'art. 1. del Cod. debba estendersi ai decr. e regol. fatti per la esecuzione delle leggi, salvochè non vi sia espresso il giorno della loro attuazione, attalchè essi non sieno di regola obbligatorj che nel 15.° giorno dalla loro pubblicazione. Quanto agli altri decreti, ordinamenti, risoluzioni, provvedimenti che emanano o dall'Amm.e centrale o dalle Prefetture locali, l'Astengo e il De Foresta opinano ch'entrino in vigore nel tempo in essi indicato, e non soggiacciano alla prescrizione di questo art. 1°.

Ignoranza della Legge

« Ignorantia legis non excusat » e non può utilmente invo- « carsi ». Trib. Supr. di Guerra, 19 marzo 1863. — 14 nov. 1861. 7 aprile 1864. — Tolve.

Anche *la ignoranza di diritto scusa* quando si riferisca, non già a quei principj del diritto di natura le cui nozioni generali sono nella coscienza di tutti gli uomini, nè a quelle prescrizioni meramente civili che da lungo tempo sono stabilite nel proprio paese, ma bensì riguardi statuti di lor natura nuovi, non derivanti da principj di ragione universale, ma da motivi locali e transitorj.

Appello Napoli 6 ottobre 1865. Sabella ed altro.

La *ignoranza della legge* non costituisce alcuno in buona fede, nè la qualità delle violazioni di essa può giammai essere base d'impunità. Tale impunità però devesi accordare quando queste circostanze estrinseche e speciali abbiano potuto generare una credenza abbastanza ragionevole o comune, che la legge non ricevesse applicazione in un dato caso, o fosse da interpretarsi in un modo piuttostochè in un altro. (Applicaz. al caso di pubblicazione di annuncj di estrazioni a premj di lotterie estere, in contravv. alla legge e al Regol. sulla pubblica lotteria 15 nov. 1863).

Appello Firenze, 2 luglio 1870. — *Gazzetta del Popolo.*

L'ignoranza della legge non iscusa quando cade sulla legge penale, ma sì quando cade sovra altre leggi, di modo che al dolo si sostituisca la colpa (in tema di concussione per esazione indebita non dolosa). Appello Messina 20 dicembre 1871.

S'ingannano quelli che credono che il dolo non si richiegga nelle trasgressioni materiali: il dolo consiste nella cognizione della legge che vieta quel fatto. Se il costume contrario a quello che la legge avrebbe stabilito divenne universale, è allora che sparisce il concetto del dolo, perchè si è convinti della inesistenza della legge.

(Borsari — Comm. al Cod. Civ.)

Le leggi non diventano esecutorie per virtù della sola *promulgazione* non accompagnata dalle prescritte inserzioni ed affissioni.

Cass. Milano, 24 luglio 1863. — Mondaini.

Le *leggi politiche*, di diritto pubblico di uno Stato, si estendono senza uopo di pubblicazione a tutte le provincie che vengono successivamente annesse allo Stato medesimo.

Cass. Milano, 9 aprile 1863. — Lucchi.

La *legge sui Consolati* 15 agosto 1858, qual legge politica internazionale, è operativa anche pei cittadini delle provincie annesse, benchè non sia stata nelle medesime promulgata. Quindi la Corte d'appello di Genova è competente pei crimini commessi nell'impero turco da qualsiasi regnicolo. (Legge 28 gennaio 1866 sui Consolati).

Cass. Milano, 5 marzo 1863. — Filippini.

Per regola generale di diritto le *leggi penali* non sono obbligatorie e non producono il loro effetto fuori del territorio del Regno, e in paesi dove non vennero mai pubblicate.

Questa regola soffre però eccezioni — una di queste deriva dal disposto dell' art. 6 Cod. pen. il quale estende l'applicabilità di esso Cod., ai *fatti criminosi consumati all' estero* da un regnicolo, imprimendo così al Cod. stesso, relativamente a tali fatti, la forma di uno statuto personale, e dandogli un'assoluta prevalenza sulle leggi territoriali del luogo del commesso reato ecc. (Vedi la giurispr. riferita all'art. 323 di questo Cod.) Cass. Torino, 25 marzo 1868. — Jacopino.

Leggi militari

Le *leggi penali che reggono la disciplina* seguono l'Esercito ovunque si trovi, e alla osservanza di esse sono necessariamente tenuti tutti gl'individui appartenenti alla milizia pel solo fatto della loro ascrizione. Trib. Supr. di Guerra, 12 marzo 1863. — Castelletti.

Le *leggi militari* si rendono obbligatorie per tutto l'Esercito e per tutta l'armata rispettivamente mediante uno speciale modo di pubblicazione, il quale è tutto loro proprio e particolare, e, quanto ai militari, è anzi il più adatto a raggiungere lo scopo che determinò a prescrivere per le persone estranee alla milizia le norme additate dalla legge 23 giugno 1854, e sostanzialmente consiste nel porle all'ordine del giorno per ogni corpo o frazione di corpo, nel farne seguire e rinnovare in dati tempi la lettura nelle caserme, quartieri darsene, ed arsenali; imperocchè le medesime propriamente non sono leggi territoriali, ma seguono gl'individui ad esse soggetti, i quali si trovino sotto le bandiere reali non solamente in ogni parte dello Stato, ma anche all'estero, e nei più lontani territorj.
Cass. Torino, 29 gennaio 1868. — Del Turco.

È regola di diritto nata dal supremo bisogno di mantenere l'unità nell'Esercito, che i *militari sì di terra che di mare* in qualsivoglia luogo del Regno delinquano, soggiaciono, ciascun sempre alle leggi proprie, quand'anco queste non siano state pubblicate colle forme ordinarie nel luogo del commesso reato, e ciò perchè la legge militare non può considerarsi come una legge territoriale, ma è una *legge personale* del soldato che lo regola e lo vincola finchè egli rimane ascritto sotto le reali bandiere, non solo in qualsivoglia parte del Regno, ma eziandio in esteri territorj.
Cass. Torino, 22 luglio 1868. — De-Bei.

Le *leggi penali militari*, per essere essenzialmente personali, seguono gl'individui che vi sono soggetti, in qualunque luogo si tramutino e delinquano. Trib. Supr. di Guerra, 2 gennaio 1871. — Poggi.

Retroattività Legge penale più mite, e Leggi processuali

Le *leggi concernenti le giurisdizioni o competenze*, le forme dei giudizj, l'accertamento e le prove del reato e della reità son leggi di diritto pubblico interno, che entrano in osservanza dal dì in cui il legislatore, mosso da considerazioni d'interesse pubblico e generale, abbia voluto introdurre più pronti, efficaci e sicuri mezzi di una buona amm^{e}. della giustizia, ai Trib. giurisdizionali e competenze già esistenti ed alle forme già stabilite abbia creduto dover altre sostituire. Nessun' accusato o delinquente può invocare alcun preteso diritto per lui acquisito ad esser giudicato o

troattività — gge penale — ù mite, e — Leggi — ocessuali

in altro modo o da altri giudici, nè può con fondamento plausibile pretendere che le cessate diverse norme di procedura abbiansi tuttavia per lui a seguire, perchè dal reato non nasce in chi n'è accusato alcun diritto ad esser giudicato in uno anzichè in altro modo, da uno anzichè da altro giudice; nè si potrebbe tener conto di una vana speranza o lusinga che fosse in lui al momento del perpetrato crimine di non poter esserne legalmente riconosciuto colpevole giusta la legge allora esistente ecc. Cass. Milano, 16 genn. 1863. — Ambrosetti.

Le leggi sulla competenza, secondo i principj generali di diritto e la costante giurispr. del Trib. supr. devono applicarsi ai giudizj pendenti, pei quali non abbia ancor avuto luogo alcun giudicato.
Trib. supr. di Guerra, 11 giugno 1863 — Boronio.

Le *leggi di procedura e d'istruzione* giudiziaria sono obbligatorie dalla loro pubblicazione, in quanto concernano le cause sì pendenti che avvenire — nelle leggi di procedura sono comprese anche quelle che modificano la composizione dei Tribunali.
Cass. Mil, 20 luglio, 1864, — Grandi.
Detta 26 agosto 1864. — Reggiani

» Art. 2. *Disp. premesse al Cod. Civ.* — La legge non dispone
» che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo (*).
» Art. 3. *Cod. Pen.* — Nessun reato può punirsi con pene che
» non erano pronunciate dalla legge prima che fosse commesso.
» Se la pena ch'era imposta dalla legge al tempo del commesso
» reato, e quella stabilita dalla legge posteriore, fossero diverse fra
» loro, sarà sempre applicata la pena più mite.
» Se la nuova legge cancella dalla classe dei reati un'azione consi-
» derata come reato dalla legge anteriore, cessano di diritto tutti gli
» effetti del procedimento e della condanna.

Vi sono *leggi d'ordine pubblico* per propria natura retroattive, non nel senso di offendere diritti quesiti, ma di conformare alla propria disposizione quegli effetti che per regola generale dovrebbero essere dominati dalla legge precedente; tali sono quelle di procedura. Una legge penale più mite è retroattiva, ma a vantaggio degl'imputati soltanto — e così pure una legge che aumenti le capacità, perchè favorisce la libertà e la facoltà dei diritti.
[Borsari — Comm. al Cod. Civ.]

Ogniqualvolta per effetto di quest'art. è da applicarsi la pena più mite a fatti avvenuti antecedentemente all'attivazione di questo Cod., è a considerarsi pena più mite quella ch'è tale nei rapporti dell'imputato, e non già quella che appare più mite unicamente dall'esame comparativo delle due leggi. Appello Milano 2 agosto 1860.

(*) Se le leggi potessero retroagire, diceva Toullier, non vi sarebbe più nè sicurezza nè libertà civile. È canone elementare di diritto che la legge non è obbligatoria se non dal giorno in cui può reputarsi legalmente conosciuta la promulgazione.

Retroattività Legge penale più mite, e Leggi processuali

Trattandosi di *reato commesso sotto la legge anteriore*, deve applicarsi per intero quella fra le due leggi, antica o nuova, che riesce più mite, e non già applicare l'una di esse modificata con le disposizioni dell'altra. « Si utriusque legis crimina objecta sunt, « mitior lex erit sequenda ». (L. I e XXXII. D. *de poenis*).
Cass. Palermo, 5 sett. 1862. — La Punzona.

Trattandosi di reato commesso sotto una legge anteriore, la legge (vecchia o nuova) da applicarsi, siccome la più mite, dev'esser applicata per intero senza alcun riguardo all'altra, e quindi sì nella definizione del reato che nella pena. Cass. Napoli, 7 novembre 1862. — Picirillo.

Salve le *pene più miti* portate da una delle due legislazioni, sarebbe assurdo che ad uno stesso fatto si facesse la *contemporanea applicazione di due distinte legislazioni*, sconvolgendo per simile guisa i principj ed il sistema punitivo dell'una e dell'altra. Devesi applicare la più mite nella sua interezza e con tutte le sue conseguenze [*]. Cass. Milano, 3 dicembre 1862. — Latini e Mancini.

La *retroattività* delle leggi eccezionali va sempre intesa con la salvezza degli altrui diritti quesiti sotto la legge preesistente, tranne che la nuova legge non dichiari di voler colpire anche quelli.
Appello Napoli, 18 gennajo 1864. — Majetti in causa civile.

Quando deve applicarsi la pena più mite delle due legislazioni vigenti nell'epoca del reato e del giudizio, non si possono staccare dalle due leggi le singole disposizioni più favorevoli all'accusato per unirle e creare una terza legge tutta di privilegio e d'indulgenza.
Cass. Milano, 21 maggio 1864. — Levi.

Le *leggi che modificano l'organizzazione o la composizione dei Tribunali,* o creano forme novelle d'istruzione sono obbligatorie dal giorno della loro promulgaz., e sottomettono al loro impero tutti i procedimenti non per anco terminati con un giudizio definitivo, a meno di una speciale disposizione in contrario.

Le leggi sovr'indicate, e specialmente quelle che regolano la giurisdiz. e la competenza sono d'ordine pubblico, concernono materie, relativamente alle quali non vi ponno essere diritti acquisiti a favore di privati individui, e molto meno diritti nascenti da un reato a favore del delinquente, il quale colla perpetrazione del reato non acquista alcun diritto ad essere giudicato da uno, anzichè da altro Trib. composto da maggiore o minore numero di giudici, non impone alcun obbligo di conservare o di ristabilire, al tempo in cui verrà egli ad esser poi giudicato, norme di procedura, forme di giudicio, od organizzazione di Trib. che più non si reputino convenienti ed opportune. Cass. Torino, 4 giugno 1866. — Gariboldi.

Essendo regola che, ove trattisi di punire un reato commesso

(*) L'accusato non può reclamare se non l'applicazione della pena più mite. Andar oltre e spogliare le due legislazioni delle loro disposizioni più severe per comporne una legge mista, unicamente per esso, sarebbe assurdo, non avendo egli affatto diritto a siffatto privilegio.
[Vedi pel di più Chauveau ed Helie. Teorica del Cod. Pen. a pag. 19]

troattività ege penale iù mite, e Leggi ·ocessuali

in luogo od in tempo in cui vigeva altra legge, debba applicarsi la più mite fra le due leggi, è nulla la sent. pronunciata secondo la legge vigente senza previo esame sul punto, quale delle due leggi fosse la più mite. Cass. Firenze, 27 Luglio 1867 — Degl'Innocenti.

I sommi principii del giure comune portano che nel conflitto della *legge personale*, cioè del domicilio del delinquente, e della *legge territoriale*, cioè del luogo del commesso reato, abbia la prevalenza la legge personale, quando la legge territoriale violata è legge estera, tranne il caso di far eccezione a siffatta prevalenza per ragione di mitezza, e che debba prevalere la legge territoriale violata quando anch'essa è legge nazionale.

Cass. Firenze, 6 agosto 1867. — Degl'Innocenti, e 13 aprile 1870 — Clementini.
Cass. Torino, 22 febbrajo 1872. — Garzelli.

Più mite deve certamente ritenersi quella legislaz. penale, l'applicaz. della quale riesca in definitiva più favorevole all'accusato e conduca a poterlo e doverlo riconoscere come prosciolto da ogni pena per la decorsa *prescrizione*. Se fuvvi *interruzione* dall'ultimo atto del procedimento, devesi pria stabilire se sia durata per l'intero periodo richiesto pella prescrizione dalla legge più mite. Nel caso d'incertezza, è annullabile il verdetto, onde stabilire il vero stato delle cose in ordine alla invocata prescrizione, la quale dovrebbe anche rilevarsi d'ufficio. Cass. Torino, 8 aprile 1870 — Acquacolda.

Il principio direttivo sull'applicaz. della legge più mite consacrato nell'art. 3 Còd. pen. pei reati commessi durante l'anteriore legislaz. è l'unico possibile, sì per la determinazione della qualifica del fatto, come per regolare la competenza delle Autorità chiamate a giudicarne. Cass. Firenze, 4 giugno 1872 — Zangrandi.

ERPRETAZIONE APPLICAZIONE

» Art. **3** *delle Disp. premesse al Cod. Civ.* Nell'applicare la legge
» non si può attribuirle altro senso che quello fatto palese dal proprio
» significato delle parole secondo la connessione di esse, e dalla in-
» tenzione del legislatore.

» Qualora una controversia non si possa decidere con una pre-
» cisa disposizione di legge, si avrà riguardo alle disposizioni che re-
» golano casi simili o materie analoghe; ove il caso rimanga tuttavia
» dubbio, si deciderà secondo i principii generali di diritto.

» Art. **73** *dello Stat. fond.* — La interpretazione delle leggi in
» modo per tutti obbligatorio spetta esclusivamente al potere legis-
» lativo.

(*Massime di diritto romano.*) — Non omnium, quae a majoribus constituta sunt, ratio reddi potest. [Legge 19 Dig. de leg.]

Incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula ejus proposita, judicare et respondere. [Legge 23 de leg.]

In ambigua voce legis, ea potius accipienda est significatio quæ vitio caret, praesertim cum etiam voluntas legis ex hoc colligi potest. [Leg. 18 Dig. de legib.]

In dubiis benigniora præferenda sunt.
[Leg. Semper de reg. jur.]

Interpretazione e Applicazione

Neque leges neque senatusconsulta scribi possunt ut omnes casus, qui quandoque inciderint, comprehendantur. [Leg. 9 Dig. de leg.]

L'interpretaz. delle leggi in via di massima, giusta i noti principj, è riservata al potere legislativo, e l'interpretaz. che è data dai Trib. non può avere effetto oltre ciò ch'è necessario alla decisione di ciascuna delle speciali controversie che loro vengono sottoposte. Consiglio di Stato, Torino 1 marzo 1862. – Queirolo e Finanze.

Sta negli attributi del potere giudiziario l'esame intorno alla *costituzionalità delle leggi*, dei regolamenti e delle istruzioni ministeriali.

È questo un principio affermato da scrittori autorevoli di dir. cost. (Casanova. Lezioni di Dir. Cost. pag. 29 e seg.)
Cass. Firenze, 19 agosto 1863. – Belcari,

Nel reggimento costituzionale, in cui i poteri dello Stato sono l'uno dall'altro distinti e separati, i Trib., non solo possono senza irriverenza, ma *debbono* per loro ufficio rifiutare l'applicaz. ai casi particolari delle ordinanze e dei decreti del potere esecutivo, ogniqualvolta li riconoscano contrari alla legge della quale essi Trib. sono custodi e vindici. Cass. Milano, 27 aprile 1864. — Dinner, Damiani.

Se per generale ed incontestabile principio non è ammessa una estensiva *interpretaz. della legge penale*, non è d'altronde men vero che deve questa mai sempre essere applicata secondo il suo vero spirito, quale dal contesto, dal letterale tenore della medesima e dal raffronto delle altre relative disposizioni indubbiamente si raccoglie. Cass. Milano, 2 giugno 1864. – Minelli.

Devesi respingere quella interpretaz. che, attenendosi rigorosamente alla lettera della legge, finisce col rendere la legge stessa illusoria ed ingiusta nella sua applicaz.
Cass. Milano, 15 luglio 1864. – Provana – Palleri, causa civile.

Esplicare il senso e l'applicaz. di una *convenzione diplomatica* interceduta fra due nazioni sommesse alle regole del diritto delle genti è di esclusiva competenza dei Governi contraenti, ed entra nella sfera dei rapporti diplomatici ed internazionali, sì che il potere giudiziario non può arrogarsi cotesta attribuzione senza eccesso di potere. Cass. Napoli, 19 sett. 1864. – La Gala, D'Avanzo e Papa.

Se la sola legge è obbligatoria, e perciò il giudice applica, e non può applicare altro che la legge ai singoli casi che gli son sottoposti, è evidente che sta nella natura stessa del suo ufficio l'esaminare se un atto del potere esecutivo, di cui si chiede o si contende l'applicaz., abbia o non abbia il carattere di legge, e che il giudice ha più ancora il dovere che la facoltà di farlo; nè così facendo egli mira punto a sindacare, censurare, meno ancora, annullare gli atti del potere esecutivo in via teorica e generale, ma sì e unicamente a provvedere ad un'interesse individuale, rimanendo fedele al suo ufficio di non applicare che la legge al caso

Interpretazione e applicazione

speciale, e di non far parlare che la legge nella sua decisione. Se allorquando il potere esecutivo preoccupa il campo del potere legislativo, il giudice dovesse arrestarsi alla forma e non potesse penetrare più addentro, egli non sarebbe più il ministro della legge, ma lo strumento cieco del potere esecutivo — e l'ordinamento della divisione dei poteri, perchè si equilibrino e contengano a vicenda, sarebbe distrutto.

Questa indipendenza e libertà d'esame del giudice per lo scopo accennato, non solo deriva immediatamente dallo Statuto, ma è uno dei grandi principj del diritto costituz. comune — la dottrina lo approva, lo conferma la giurisprud. ed ormai non è più argomento di controversia per nessuno. È poi così inerente alle funzioni del giudice, che anche in ordini politici ben diversi, e fin da Giustiniano, noi potremmo vederne la sanzione in quel suo precetto: *ne aliter judicet quam quod legibus proditum est.*

Cass. Milano, 7 giugno 1865. — Finanze Damerini, in causa civile.

È richiesto dal principio fondamentale della divisione dei poteri dello Stato che l'autorità giudiziale possa e debba esercitare sugli atti del potere esecutivo quella indiretta ispezione o *giurisdiz. negativa* che le impone il proprio ufficio di vindice delle leggi e tutrice dei diritti assicurati da queste ai cittadini, e debba arrestarsi a quei soli atti del potere esecutivo, i quali sieno emanati nella cerchia delle sue naturali attribuzioni nei casi e termini in cui siano ad esse particolarmente affidati dalle leggi.

Appello Torino, 23 febbraio 1866, in causa civile.

Non vale altrimenti ad indurre la diminuzione della pena inflitta al reato dalla *legge speciale* la massima di giurisprud. che nel dubbio deve seguirsi il più mite avviso (« Cajo — semper in « dubiis benigniora praeferenda sunt » — Pomponio — « quotiens « dubia interpretatio libertatis est, secundum libertatem responden- « dum est ») quando nessun ragionevole dubbio sorge nel caso, nè per date espressioni o disposiz. del legislatore, nè per argomenti di analogia. Cass. Palermo, 5 maggio 1868. — Bufalino di Moncada.

Nelle materie penali è bensì consentita la interpretaz. non meno logica che letterale, non mai però l'interpretaz. estensiva o analogica, propria solo del diritto civile. Quindi gli assiomi « non « darsi trasgressione ove non preceda una legge penale certa; le « leggi penali, e quelle che restringono il libero esercizio dei diritti, « non mai potersi estendere oltre i casi e tempi in esse espressi ».

Cass, Torino, 22 dicembre 1869. — Marcone.

L'interpretaz. delle *questioni internazionali* sfugge alla competenza dell'autorità giudiziaria, perchè gl'interessi internazionali si possono validamente tutelare soltanto dall'autorità suprema dello Stato. Corte d'Appello Napoli, 27 ottobre 1870.

Quando trattasi di legge correttoria del comune diritto, non è lecito di estenderla per via d'interpretaz. ai casi che non vennero

Interpretazione e Applicazione

in essa espressamente contemplati, e deve invece applicarsi in strettissimo modo ai soli casi che formavano il soggetto apertissimo della deroga, correzione e modificazione. Appello Roma 3 marzo 1872. — Giusti.

Violazione di legge è la negazione del suo precetto sostanziale; *falsa* applicaz. è la sconvenienza di rapporto che passa fra la legge e il fatto. La violaz. di legge può essere anche negativa, la falsa applicaz. è sempre positiva, è un vero scambio che sposta il diritto e lo colloca sovra una base arbitraria.

(Borsari, Comm. al Cod. pr. civ.)

Equità

« Placuit in omnibus rebus praecipuam esse justitiae aequitatisque, » quam stricti juris, rationem. » (Leg. placuit, Cod. de Judic.)

Equità. È questa una parola seducente — il giureconsulto disse: » *aequitatem ante oculos habere debet judex* » — l'equità è la saggia applicaz. delle leggi ai casi particolari secondo la vera filosofia, per dirittura di mente e per sano criterio illuminato e dirètto dall'approfondito spirito delle leggi. Ma essa viene a sussidio e supplemento della legge, non è distruggitrice della medesima. Bisogna mettersi in guardia contro le attrattive di una male intesa equità, chè non raramente questa parola fu abusata, e fu perciò detto « nihil periculosius et perniciosius, quam si judici cuilibet « liceat aequitatem pro arbitrio sibi fingere, et legibus illudere « praetesto hujus aequitatis ». Fu elevato a canone di sana giurispr. che non è permesso, sotto pretesto dell' equità allontanarsi dell' espresso testo della legge ed eluderne le chiare disposizioni, perchè altrimenti si aprirebbe il varco agli arbitrj e alle ingiustizie. Là dove la legge non prevede, rettamente ad essa si ricorre, perchè disgroppi gli intricati nodi; ma quando la legge parla chiaro e netto, il suo dettato vince la coscienza del giudice, che a lei deve inchinarsi. Cass. Palermo. 11 Luglio 1872. — Bonaventura.

» Art. 4 *delle Disp. premesse al Cod. Civ.* — Le leggi penali » e quelle che restringono il libero esercizio dei diritti o formano » eccezione alle regole generali o ad altre leggi, non si estendono » oltre i casi e i tempi in esse espressi. »

Come le leggi, in vista dell'utilità, circoscrivono l'oggetto del diritto, così quelle che limitano la naturale libertà, benchè interpretabili, non ricevono estensione per analogia. *Odia sunt restringenda*. Se fosse lecita un'ardita comparazione in sì grave materia, direi che le leggi penali non hanno atmosfera. Niuna effusione, irraggiamento o influenza sopra fatti somiglianti, a pretesto che se il legislatore ci avesse pensato avrebbe sancita la stessa pena. Le leggi penali non offrono analogia per altri casi. Ciò che non è identico, è fuori di esse, nessuna esemplarità può derivarne.

(Borsari — Comm. al Cod. Civ.)

·ogazione

» Art. 5 *delle Disp. premesse al Cod. Civ.* — Le leggi non
» sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa
» del legislatore, o per incompatibilità delle nuove disposizioni con le
» precedenti, o perchè la nuova legge regola l'intera materia già
» regolata dalla legge anteriore. »

Vedi la giurispr. riferita all'art. 857.

È *abrogata* la legge se interamente tolta, *derogata* se solo in parte; la *subrogatio*, nel linguaggio di Ulpiano, vale aggiungere qualche cosa alla legge precedente. L'uso permette il vocabolo *derogare* anche nel primo significato, senza improprietà. L'abrogazione *espressa* suol risultare dal carattere generale di una legislaz. che succede a un'altra. Non avviene quasi mai che l'abrogaz. della precedente sia dichiarata nella disposizione stessa.

La *incompatibilità* può essere d'ordine *politico* o *giuridico*. Esempio della prima specie lo si ebbe in quelle transizioni che accaddero nelle fasi delle annessioni, quando le varie provincie mantenevano la loro legislaz., ma partecipavano al nuovo diritto pubblico dopo la promulgaz. dello Statuto che a tutte venne esteso. Non poche di quelle leggi, penali specialmente, erano nate sotto la impressione di principj avversi in guisa a quelli che formano la base e il cardine del nuovo sistema, che, senza patente contraddizione non potevano applicarsi — erano divenute incompatibili, abrogate dalla forza dei principj. (Vedi pel di più Borsari – Comm. al Cod. Civ.)

·suetudine e ·suetudine

Da tempo remotissimo la dottrina giuridica accoglie il principio che per *contraria consuetudine*, o, anco per *dissuetudine*, si abrogano le leggi. (*Leg. De quibus causis* 31 de leg.) — Il tempo, che non diventa un elemento giuridico se non assimilandosi ad altri elementi che abbiano questa proprietà, non ha in se stesso virtù trasformatrice del diritto; ma quando al tempo si unisce una serie lunghissima di fatti che a colpi, direi ripetuti e continui, viene scalzando dalla coscienza la convinzione del diritto, nell'assiduo modificarsi dello spirito si viene naturalmente formando la idea opposta che, colorandosi di giorno in giorno e modificandosi, genera in fine una certa sicurezza dell'abolizione di una legge in cui dominava piuttosto il carattere dell'opportunità che dell'assoluta giustizia. Così, ciò che fu e doveva parere immorale, non perchè tale fosse nell'ordine naturale delle cose, ma perchè al comando del legislatore bisogna obbedire, cominciò a credersi indifferente e finalmente lecito; e quando una tale convinzione entrò ragionevole nello spirito nostro, fu costituita la buona fede, ossia la moralità dell'azione. Se la maggior efficacia di questo principio si avvera nei giudizj penali, egli è perchè la pena non si giustifica che col demerito morale che accompagna l'azione. (Borsari – Comm. al Cod. Civ.)

L'efficacia di una legge cessa non solo quando il legislatore

l'ha abrogata, ovvero quando è seguita da un'altra legge che le sia contraria, ma cessa anche quando più non esiste l'ordine di cose pel quale sia stata fatta questa legge.

Appello Roma, 7 aprile 1873 in causa civile.

Stranieri nello Stato

» Art. **11** *delle Disp. premesse al Cod. Civ.* — Le leggi penali » e di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si tro- » vano nel territorio del regno. »

È questo un principio che deriva dal gius delle genti — il riposo della società, non meno che il diritto di sovranità e d'indipendenza nello Stato esigono da parte degli stranieri che sono nel territorio la soggezione a leggi siffatte. Fra lo straniero e il sovrano dello Stato nel cui territorio egli si reca interviene una specie di patto presunto, perchè il sovrano non intende concedergli l'ingresso se non sotto condizione ch'egli osservi le leggi relative all'ordine pubblico, e il forestiero stimasi accettare una tale condizione col solo entrar che vi fa, sicchè la dimora degli stranieri, quale che sia, nell'altrui territorio li rende, quanto alle leggi di S. P., sudditi temporanei. (Casanova Dir. Int. Vol. II. pag. 354)

In questa materia non si può far concessioni. Il Cod. ha detto di volere, per quanto può, rispettare i diritti degli stranieri, come dei cittadini italiani, ma quì si ferma, e col dichiarare che *chiunque si trovi nel regno* è obbligato *alle sue leggi penali* e di *pubblica sicurezza*, compie il suo pensiero. (Borsari — Comm. al Cod. Civ.)

Vedi gli art. 5 usque 11 del Cod. Pen.

Leggi straniere

» Art. **12** *delle Disp. premesse al Cod. Civ.* — Non ostante » le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi, gli » atti e le sentenze di un paese straniero, e le private disposizioni » e convenzioni potranno derogare alle leggi proibitive del Regno » che concernano le persone, i beni o gli atti, nè alle leggi riguar- » danti in qualsiasi modo l'ordine pubblico ed il buon costume (*) ».

Tutti gli atti che racchiudono disonestà o nell'azione o nell'oggetto, condannati dal senso morale di tutti i luoghi e di tutti i popoli, sono contrari al *buon costume* e si rigettano — quelli che tendono a violare le leggi del nostro paese, a recare offesa alle nostre pubbliche libertà, alla dignità e incolumità dello Stato, sono lesivi dell'*ordine pubblico*, e non chè di essere approvati, meritano punizione. (Borsari — Comm. al Cod. Civ.)

(*) Questa disposizione è conforme alle regole che governano la sovranità e la indipendenza degli Stati estrinsecate nella formazione delle leggi proprie, e in pari tempo consacra il principio, che la morale dev'esser norma universale, obbligatoria anche pegli atti dello straniero, ove vogliasi che questi siano operativi di effetti giuridici nel nostro Stato.

Ufficio, attributi e competenza del Potere giudiziario

Vedi gli articoli 68, 69, 70, 71, 72, 73, dello Stat. Fond.

Ufficio del potere giudiziario ricondotto alla purità dei principj suoi, gli è fuor di dubbio il custodire inviolata la confinazione dei poteri pubblici, sì che i traripamenti e le invasioni si rendano impossibili, emendandole ove accadano. Codesto ufficio, che riconosce la sua più alta espressione nell'istituto della Corte di Cass. si viene esplicando non già per iniziativa di censura e di annullamento d'un qualche atto legislativo che per avventura violasse lo Statuto; imperocchè così adoperandosi s'incorrerebbe evidentemente in un eccesso di potere sotto specie di emendare l'eccesso di un altro potere: il chè se viene consentito al potere giudiziario dalla costituzione americana, repugnerebbe di certo ai principj del nostro giure costituz. Adunque l'officio si compie mercè l'insuperabile forza d'inerzia, il che vuol dire negando la sanzione giudiziaria a tal atto travagliato dal tarlo d'incostituzionalità, vuoi per vizio di forma, vuoi *ex defectu potestatis.*

Così accadrebbe, a recare un esempio, di un'Ordinanza o Reg. Decr. che per avventura imponesse un balzello non sancito dai legittimi poteri. Spetterà fuori di ogni dubitazione al potere giudiziario la valutazione dell'atto sotto il duplice aspetto e della legalità nella forma e della legittimità del potere, ond'esso emani. Se voi negate al potere giudiziario codesta facoltà, avrete annullato nella sostanza l'attuazione pratica della garentia costituzionale.

Vacca, proc. gen. presso la Cass. Nap. Prolusione 1870.

La libertà di discussione e di voto concessa ai Consigli comunali non si estende fino a legalizzare fatti o discorsi, i quali sono reati per legge, e per ciò in tal caso la cognizione che ne prendono i Trib. e il conseguente giudizio, non sono una lesione alla indipendenza del potere amministrativo, nè un eccesso di potere per parte dei Trib.

La immunità da sindacato sancita dall'art. 51 dello Stat. pei Senatori e Deputati rispetto all'operato nelle sedute del Parlamento, non porge argomento a sottrarre l'operato dei Consigli comunali alla sanzione delle leggi penali, non reggendo pei consiglieri comunali l'importanza dei motivi militanti a favore dei membri del Parlamento.

Cass. Torino 28 ottobre 1869. — De Schilli.

L'Autorità giudiziaria è competente a conoscere della legalità di un'atto amministrativo che stabilisce una tassa, e riconosciutolo illegale, deve assolvere il reclamante dal pagamento di essa, nonchè ordinare a suo favore il rimborso di quanto abbia indebitamente pagato. Peraltro non può revocare in via di massima lo stesso atto nell'interesse generale dei contribuenti; ciò appartiene all'Autorità amministrativa.

Appello di Torino 20 maggio 1872, in causa civile.

(È ormai sanzionato da una costante giurispr. il diritto dell'Autorità giudiziaria di dichiarar senza effetto un regolamento il

quale esca dai limiti tracciati dalla legge, e così, o estenda o restringa il suo disposto a casi dalla medesima espressamente o implicitamente non contemplati. Questo principio ha avuto già la sua applicaz. in varie controversie d'imposta, e così di macinato, di ricchezza mobile, di dazio consumo ecc.)

Regolamenti, Circolari, Dispacci e Istruzioni Ministeriali

» Art. 6 *dello Stat. Fond.* Il Re.... fa i decreti e regolamenti » necessarj per la esecuzione delle leggi senza sospenderne la osser- » vanza o dispensarne. »

I *Regolamenti* nati per delegazione del potere legislativo sono subordinati alle leggi che emanano da questo — la non osservanza non può importare nullità che in caso previsto dalla legge, dacchè la nullità non è fondata che sul testo di questa.

Cass. Milano, 21 marzo 1862. — Camiletti.

Mancherebbero al loro dovere, sconoscerebbero la loro autorità ed indipendenza e violerebbero la legge quei giudici, che dessero un valore o una influenza contraria al libero corso della giustizia punitiva, ad un *Dispaccio ministeriale*. Cass. Milano 25 luglio 1862. – Canzi.

I *Regolamenti* anche approvati con Decr. R., le *Istruzioni* e le *Note ministeriali* diramate per la uniforme esecuzione delle leggi non hanno forza obbligatoria in ciò che si scostano dalla retta interpretaz. delle leggi medesime.

Cass. Torino, 12 luglio 1866. – Reina – Finanze.

Le *Circolari ministeriali* anche nei Governi assoluti rappresentano l'opinione personale di un ministro, ma non mai la volontà speciale della legge, la quale sola deve imperare e dirigere il giudizio dei magistrati nella definizione dei diritti dei cittadini e dei corpi morali. Appello Napoli, 25 maggio 1866, causa civile.

La *inosservanza dei Regolamenti* non può avere alcuna influenza nell'applicaz. della legge, la cui sanzione è indipendente dai Regol. medesimi. Trib. Sup. Guerra 16 e 23 nov. 1868. – Fissore e Betti, idem 7 dicembre 1868. – Maddalone.

Le *Circolari* che l'autorità amministrativa dirama a istruzione e governo de' suoi subordinati non ponno mai assumere il carattere di atti legislativi — non può di conseguenza sussistere la violaz. di esse denunciabile in Cass.

Cass. Firenze, 19 agosto 1869 in causa civile.

(È noto come la Corte di Appello di Torino abbia giudicato che l'art. 121 del Regol. sulla ricchezza mobile non ha fondamento in legge, e che i regol. e le circolari che autorizzano atti giurisdizionali non consentiti nè dichiarati dalla legge o ad essa contrarj, non hanno carattere obbligatorio, nè valore giuridico). Vedi puranco la Dec. della Cass. Torino 30 Gennajo 1873 Rosetta.

urispru-denza

Non tam spectadum est quid Romæ factum est, quam quid fieri debeàt.
Proculo e Paolo.

Non jus ex regula sumatur, *sed* ex jure, quod est, regula fiat.

Per quanto ne sia autorevole la fonte, e se ne voglia anche supporre identico il *caso deciso* dalla Corte Suprema, esso non può basare una pratica giurisprudenza, molto meno quando appaja contraria al chiaro senso e alla ragione della legge.
Cass. Firenze, 12 luglio 1866. — Hohenlohe-Waiz.

Se la discordia, e l'anarchia della *giurispr.* è un male da lamentare ed emendare, converrà pur guardarsi dall' opposta esagerazione del disciplinare di soverchio, e, direi quasi, petrificare il libero svolgimento del pensiero giuridico, dimenticando il savio insegnamento di un grande giurista, il Vinnio « esser vita, e luce della giurispr. la incircoscritta libertà, e varietà di dottrine e di sentenze. »
Vacca Proc. Gen. alla Cass. Nap. Prolusione 1873.

La intelligenza di chi ha la missione di applicare la legge, sebbene ossequente e subordinata, non è passiva; laonde, come dice Savigny, la scienza è un elemento che concorre alla formazione del diritto. La giurispr. n'è lo splendido prodotto, è l'analisi in grande della sintesi legislativa; la giurispr. non è la scienza del diritto, ma può intitolarsi la scienza delle leggi autorevolmente manifestata.
(Borsari Comm. al Cod. Civ.)

Avvertenza.

I numeri che si veggono al margine sinistro degli articoli di questo Codice valgono a richiamare altri articoli di questo stesso Codice processuale che hanno riferimento a quelli di cui stanno a lato, e vi furono apposti senza altra indicazione, allo scopo di evitare inutili ripetizioni — a differenza delle citazioni che si scorgono nel margine destro, le quali, richiamando altre leggi o regolamenti, dovevano di necessità indicare nei singoli casi la legge o regolamento richiamato.

CODICE DI PROCEDURA PENALE

TITOLO PRELIMINARE

CAPO I.

DELLE AZIONI NASCENTI DAI REATI.

84 **1.** Ogni reato dà luogo ad una azione penale.
Può anche dar luogo ad una azione civile pel risarcimento del danno recato.

= All'azione penale corrisponde sempre un'altra azione privata, sostanzialmente indipendente, l'azione del danno patrimoniale.
L'*azione civile* non è una istituzione creata dalla proced. civ., ma è la stessa azione civile attribuita a chiunque è danneggiato da un reato, indipendentemente dalla penalità, enunciata generalmente dalla proced. pen., ma regolata, disciplinata, e condotta in un modo particolare quando si tratta di Autorità e di ufficiali del P. M. (art. 783 proc. civ.).
(Borsari – Trattato dell'azion penale e Comm. al Cod. proc. civ.)

Nel silenzio delle leggi particolari relative all'*azion penale* che ha luogo per certi determinati reati, la materia della prescrizione dell'azion penale stessa e della estinzione delle pene è regolata dalle disposizioni contenute nel tit. III, lib. I, del Cod. pen. (131 e seg. Cod. pen.)
Consiglio di Stato 30 aprile 1864 – Cattaneo.

Le disposizioni contenute nei quattro primi art. di questo Cod. sono applicabili al caso in cui l'azione civile sia stata diretta nominativamente contro il colpevole del supposto reato. Quindi non sono applicabili al caso di furto della cosa depositata, quando l'azione civile sia stata dal deponente promossa contro del depositario. Appello Genova. 24 luglio 1868 – Rossi – e R. Poste.

Tranne il caso di flagrante reato, in cui al P. M. sono attribuite le stesse facoltà che all'istruttore, il sistema della nostra proced. penale, non solo nel dib., ma in tutto il corso del processo, è fondato fra l'altro, sulla separazione dell'*azione* dall'*istruzione* (281, n. 4).
Cass. Napoli, 9 agosto 1869 – D'Autunno.

Le disposizioni del Cod. civ. relative alle obbligazioni e ai contratti, senza mai uscire dalla propria cerchia e invadere il campo riservato alla legislaz. penale, si limitano a regolare i rapporti giuridici d'indole meramente privata

nell'interesse particolare dei contraenti e dei terzi aventi diritti da esercitare, e nulla immutano, nè possono por assurda implicita deroga immutare alle sanzioni d'ordine pubblico prescritte dal Cod. pen. a repressione dei reati nell'interesse generale della società, alle quali, in tutto ciò che si attiene all'esercizio dell'azion pubblica penale per la meritata punizione, rimangono affatto estranee; e per quanto riguarda le conseguenze civili nascenti dai reati medesimi, che, principali in giudicio civile, nel penale sono meramente accessorie, e d'ordine secondario, sia pel risarcimento dei danni, sia per la restituzione delle cose depredate, rapite, estorte, rubate, truffate, o convertite indebitamente in uso proprio, le leggi penali e civili, anziche discordare fra loro ed escludersi per incompatibilità le une con le altre, sono per l'opposto in piena armonia, e si accordano insieme nello scopo stesso di rispettare e proteggere il diritto di proprietà dolosamente violato, e di obbligare a pieno risarcimento colui, pel cui fatto illecito, doloso o colposo, si è recato danno ad altri (72 Cod. pen.) Cass. Torino, 14 marzo 1872 — Basisin.

La prescrizione dell'azione penale trae seco la prescrizione dell'azion civile pei danni nascenti da reato. Nè è necessario che la prescrizione dell'azion penale sia stata pronunciata dal giudice penale. La minore età della parte lesa non sospendendo il corso della prescrizione dell'azion penale, non sospende nemmeno quello della prescrizione dell'azion civile. Cass. Torino 7 giugno 1872.

2. L'azione penale è essenzialmente pubblica.

Essa si esercita dagli uffiziali del Pubblico Ministero presso le Corti d'appello e d'assise, i Tribunali e i pretori.

È esercitata d'uffizio in tutti i casi nei quali l'istanza della parte danneggiata od offesa non è necessaria a promuoverla.

= Casi, nei quali l'istanza della parte danneggiata od offesa è necessaria a promuovere l'azione penale, sono quelli comtemplati dagli art. 398, 399, 400, 403, 420, 482, 483, 484, 485, 487, 498, 500, 515, 550, 586, 686 e 687, del Cod. pen.; questi due ultimi in relazione all'art. 330 di questo Cod. proc.

E non vi è azion penale, nè esercitata d'uffizio, nè sopra istanza di parte nei casi raffigurati nell'art. 635 Cod. pen. relativo alle sottrazioni domestiche.

Sull'azion penale in materia di reati di stampa, vedi la giurispr. riferita all'art. 9, n. 6.

Nulla è la sentenza condennatoria per reato di *furto fra consanguinei od affini collaterali* fino al quarto grado inclusivo, sopra azione promossa d'ufficio dal P. M. e deve cassarsi senza rinvio.
Cass. Firenze, 21 giugno 1865. — Leonelli.

Nei delitti privati l'azion penale non resta abolita per la morte dell'offeso quando sia già stata da lui promossa; essa passa nei suoi aventi causa che ponno proseguirne lo esperimento. Cass. Firenze, 27 agosto 1866. — Romagnini.

Nei reati d'azione pubblica, il M. P. essendo parte nel giudizio penale in confronto dell'accusato, la eguaglianza dei mezzi giuridici fra ambedue le parti, tranne in ciò che la legge abbia specialmente introdotto in favore dell'accusato, è una necessità inerente all'indole propria nel giudizio.
Cass. Torino, 20 dicembre 1866. — Menchi.

Ogni qualvolta pei generali principj della vigente legislaz. l'azione per la persecuzione dei reati è stata dichiarata essenzialmente pubblica, ed esclusivamente appartenente agli ufficiali del P. M., l'azion penale sorge, ed è esercibile fino dal momento in cui il reato è stato commesso, comunque per varie contingenze possa accadere che per qualche tratto di tempo esso rimanga occulto alla pubblica giustizia. Cass. Firenze, 27 agosto 1867. — Amadori.

(117) Se procedendosi per reato di azione pubblica si procede altresì contemporaneamente per altro reato di azione privata al primo connesso dietro la querela che la parte offesa ne avea porto, ove più tardi la querela sia stata

ritirata e sia in conseguenza venuto meno il procedimento per il reato di azione privata, non ponno i fatti, che questo reato costituivano, essere ritenuti come circostanza aggravante del reato di azione pubblica pel quale si procede.
Cass. Torino, 14 settembre 1869 — Lazzarone.

Si è posto in suspicione il P. M. quanto all'esercizio dell'*azion pubblica* nel promuovere la repressione giuridica degli atti che offendono l'ordine sociale, affermandosi stare in contrasto con le garantie di civile libertà questo smisurato potere confidato all' agente del M. P., il che importa lasciare balìa alla potestà suprema d'imporre o l'azione o il silenzio al suo rappresentante. Si tien preferibile da taluno il sistema inglese che abbandona all' arbitrio dell'offeso il chiedere o rimettere la punizione del colpevole.

A veder nostro i dubbi e gli appunti in tal torno si combattono e si confutano senza sforzo.

Egli è un vero consentito oramai dalla scienza penale, che il concetto dell'*azion pubblica*, rispetto alla giustizia investigatrice dei reati, risponde egregiamente al fondamento razionale del diritto di punire, e provvede in uno alla difesa sociale, con tutta la potenza della collettività impersonata nel rappresentante del M. P. Se a compiere l'altissima funzione voi non circondate di una gran forza impulsiva l'agente del M. P., avrete sfibrato ogni vigore e potere d' iniziativa, e per fermo il successo verrà meno, ove difetti unità d'indirizzo e prontezza d'azione. *Vacca* Proc. Gen. alla Cass. Napoli Prolusione 1870.

Nel caso di azione per ingiurie, esiste nel senso della legge la querela, ogniqualvolta la persona lesa richiama una riparazione provocando innanzi ai tribunali l'esercizio dell'azione pubblica. Nei casi nei quali la legge non permetta al M. P. di procedere se non sopra istanza della persona diffamata od ingiuriata, spetta ai magistrati investiti della causa il vedere se l'esercizio dell' azion pubblica sia stato sufficientemente provocato. Cessa poi ogni motivo di richiamo se il P. M. ebbe indi egli stesso a specificare l' espressioni riputate ingiuriose nell'atto di citazione. (art. 99. e 104 di questo Cod. — 586 Cod. pen. — e 57 della legge sulla stampa.) Cass. Torino, 5 maggio 1870 — Mellini.

Sulla responsabilità del gerente di un giornale vedi all'art. 9 n. 6 la sent. *24 maggio 1872* Cattani ed altri, dell'Appello di Parma.

È regola generale e d'ordine pubblico che l'azione pubblica può esercitarsi senza l'istanza delle parti lese; le eccezioni a questo principio risultanti dalla legge non devono estendersi a casi diversi da quelli pei quali furono formalmente stabilite, ed il loro effetto non deve andare oltre i limiti fissati dalla legge medesima.

Quindi, quando l'azione pubblica fu posta in moto e promossa in forza della querela alla quale era subordinata, quest'azione si esercita in tutta la sua indipendenza, e non può arrestarsi per la desistenza del querelante, o per le transazioni passate tra lui e l'imputato. (Applicaz. al caso di querela per reato di libidine contro natura). Cass. Torino, 5 febbraio 1873 — Bustarelli.

5
549

3. L'azione civile appartiene al danneggiato ed a chi lo rappresenta. Essa può esercitarsi contro gli autori, gli agenti principali ed i complici del reato, contro le persone che la legge ne rende civilmente responsabili, e contro i loro rispettivi eredi.

= Veggansi gli art. 1151 *usque* 1156 del Cod. civ. riportati testualmente all'art. 549, circa le *persone civilmente responsabili*.

Nessuna disposizione legislativa subordina l'esercizio dell'*azione pubblica* per il crimine di bancarotta fraudolenta all'azione civile dei creditori, od alla dichiarazione di fallimento. Ove ciò fosse, la repressione di questo grave crimine, ch'è di si dannosa influenza al commercio, si farebbe dipendere dalle esitanze e dagl'interessi delle parti, o da altre circostanze eventuali, e potrebbe bastare ad assicurare la impunità la sola connivenza fra i creditori e il debitore. Cass. Milano, 18 ottobre 1862 — Ravaglia.

I principj cardinali regolatori della imputabilità e responsabilità penale esigono, secondo naturale giustizia, che nessuno possa essere tenuto, in capo proprio, del fatto altrui per azione penale, ma soltanto del proprio — *delicta suos tenent auctores — alieni delicti poenam nemo sentiat — noxa caput sequitur* — È giusto e ragionevole che ciascuno sia obbligato non solo pel danno che cagiona col fatto proprio, ma eziandio per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali deve civilmente rispondere (1153 Cod. civ. — 674 Cod pen. —). Non si può spiegare azione penale esclusivamente contro il committente pel fatto del suo commesso (Applicaz. in caso di pascolo abusivo).
Cass. Torino, 26 gennajo 1872 — Boni.

31, 109, 277, 562. **4.** L'azione civile si può esercitare innanzi allo stesso giudice e nel tempo stesso dell'esercizio dell'azione penale; salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.

Può esercitarsi anche separatamente avanti il giudice civile; in questo caso però l'esercizio ne è sospeso finchè siasi pronunziato definitivamente sull'azione penale intentata prima dell'azione civile o durante l'azione di essa. 308 Pr. civ.

= L'azione civile pel risarcimento del danno sofferto in conseguenza di un fatto delittuoso è subordinata al previo giudizio penale, solo in quanto essa abbia unicamente per base questo fatto considerato da per sè, disgiuntamente da altra causa produttiva di responsabilità e di vincolo contrattuale fra le parti.

Quindi il viandante che intende di agire in via civile contro l'albergatore pei suoi effetti rubati, non ha d'uopo d'aspettare l'esito del processo penale, giacchè la responsabilità dell'albergatore ha il suo fondamento nel contratto di deposito, che si ritiene intervenuto fra lui e il viandante.
Cass. Milano, 8 maggio 1862 — Badini ed altri.

I giudici avanti i quali vien proposto in via civile l'indennizzo di danni recati con fatti che diedero luogo a procedimento penale ponno consultar gli atti di quel procedimento per desumere la prova del fatto e del modo in cui avvenne.
Cass. Milano, 22 giugno 1864. — Brajda-Morena.

La pendenza del giudizio penale intorno alla ricerca dell'autore di un incendio non è d'ostacolo allo sperimento dell'azione civile, contestata da colui che ne soffrì il danno, per ottenere la corrispondente rivalsa, quando il giudice del merito venne accertato della niuna prova sulla esistenza del reato.
Cass. Palermo, 10 luglio 1866 — Pirandelli — Genio militare.

Il Trib. competente a giudicare sull'azione penale proposta dal P. M. lo è pure a pronunciare contemporaneamente sull'azione civile proposta dall'offeso pel risarcimento dei danni, sia che condanni, sia che assolva l'imputato, o dichiari non esser luogo a procedimento.
Cass. Torino, 25 agosto 1866 — Fasola ed altri.

569-574. Quando la liquidazione del danno non possa farsi nel giudizio penale, devesi procedere avanti la sezione civile della Corte o del Tribunale, ovvero avanti al pretore che pronunciò sull'azione penale. E ciò, tanto pei giudizj contumaciali, quanto pei contradditorj. L'autorità competente per la liquidazione dei danni è competente altresì a conoscere della validità di un sequestro conservativo eseguito per guarentia dei danni da liquidarsi. — Non si può esigere cauzione dalla parte civile sull'incominciare del giudizio diretto alla liquidazione del danno nei giudizj contumaciali. — Il colpevole di un reato, come civilmente responsale, è tenuto a risarcire non solo i danni che erano *prevedibili*, ma tutti quelli che realmente il reato abbia *cagionato*, fossero stati pure non prevedibili. — Fra i danni di cui la parte lesa da un reato ha diritto di ottenere risarcimento, vengono le spese di viaggi e permanenza fuori domicilio, opere d'avvocato necessarie alla ricerca delle prove.
Appello Napoli, 12 febbrajo 1868 — Guida — Pellegrini. Vedi art. 1151, 1152, 1228, 1229 Cod. civ., e 927 e 941 Cod. proc. civ.

Colui che in giudizio penale fu assolto dalla imputazione di libello famoso,

non ha azione contro il querelante pel risarcimento dei danni e interessi, se questi nella querela non lo accusò direttamente come autore del reato, ma si limitò ad esternare sospetti avvalorati dalla pubblica voce e da altre circostanze. Appello Torino, 22 febbrajo 1869 — Viola — Moretto.

L'azione civile pel risarcimento dei danni che la legge permette di esercitare nel tempo stesso dell'esercizio dell'azione penale, e innanzi allo stesso giudice, è quella che nasce direttamente dal fatto incriminato formante oggetto della promossa azione penale, e non quella che dipende dalla risoluzione di questione sopra elementi, che, tolto il carattere di reato al fatto imputato, divengono materia esclusivamente civile, e come tale estranea alla giurisdizione primitiva. Quindi nel caso che siasi dichiarato non farsi luogo a procedimento con sentenza proferita in merito a denuncia di un reato di truffa o di tentata truffa, il quale si faceva consistere nel fatto di avere l'imputato domandato giudizialmente il pagamento di una somma risultante da una scrittura *simulata*, non si può nella sentenza stessa pronunciare anche la nullità della detta scrittura per vizio di simulazione. (4, 100, 569, 570, 571).
Cass. Torino, 1. dicembre 1870 — Fannetti.

Il verdetto negativo dei giurati sull'accusa di falso non è ostacolo a produrre l' incidente di falso dinanzi al Magistrato civile. 308-317 Pr. civ.
Cass. Napoli, 5 maggio 1871 — Lo Schiavo — Pittimada.

Il giudicato penale sull'accusa di sottrazione e falsità del testamento non esercita influenza nel giudizio civile per nullità nascente da vizio di forma.
Cass. Napoli 18 febbrajo 1873 in causa civile.

Vedi giurispr. riferita all' art. 109, 110 e seg.

---

5. Se l'imputato muore prima di essere giudicato definitivamente, l'azione civile si esercita contro gli eredi del medesimo innanzi al giudice civile. 3.

6. La parte danneggiata od offesa non potrà più esercitare l'azione civile pei danni sofferti, quando con sentenza divenuta irrevocabile si sarà dichiarato non farsi luogo a procedimento, perchè consti non essere avvenuto il fatto che formò l'oggetto dell'imputazione, o l'imputato sarà stato assoluto, perchè risulti non aver egli commesso il reato, nè avervi avuto parte.

= « È proprio del Cod. di proc. aprire l'adito ad un tempo all'azione penale e alla civile. Il cessato Cod. alterava violentemente il principio di « siffatta connessione, ordinando che l' azione civile andasse estinta insieme « colla penale, anche quando fosse venuta meno per *prescrizione*, mentre è « ben noto che le ragioni per le quali si ammette la prescrizione nel diritto « penale sono d'indole essenzialmente diversa da quelle concernenti la prescrizione civile. La distinzione che or venne introdotta nel nuovo Cod. è « certo più equa — l'azione civile non andrà estinta insieme con la penale « se non quando il processo penale abbia accertato che il fatto da cui si deduceva non è avvenuto, o che l'imputato non ne fu autore nè complice ».
Relazione del Guardasigilli a S. M.

La responsabilità civile essendo distinta dalla penale, può essere condannato al risarcimento dei danni quel padrone il quale abbia incaricato un servo di vegliare sulle proprietà, dandogli un fucile in mano carico, dal cui sparo derivò un ferimento. Tale condanna può aver luogo quantunque nel vertito giudizio penale il padrone, imputato di ferimento per mandato, sia stato assolto. Appello Torino, 17 maggio 1866.

La sent. penale che per difetto di prove assolve l'imputato di vendita dolosa d'oggetti di provenienza furtiva, non è d'ostacolo allo sperimento contro di costui dell'azione dei danni per parte del derubato. Nè il derubato può essere obbligato in tale giudizio a fornire la prova del dolo del convenuto, bensì questi è tenuto a provare l'opposta sua innocenza (1151-1152 Cod. civ.).
Cass. Napoli, 19 ottobre 1870 — Novelli — Apuzzo.

352, 695
2.

7. Nei casi in cui l'azione penale non può esercitarsi che ad istanza della parte offesa, non può questa, dopo scelta l'azione civile avanti il giudice competente, promuovere il giudizio penale.

317
Pr. civ.

Ove si tratti di reato per il cui Pubblico Ministero ha diritto di esercitare d'uffizio l'azione penale, la parte offesa, che avrà intentato giudizio avanti il giudice civile pel risarcimento dei danni, non potrà più costituirsi parte civile nel giudizio penale.

586
Cod. pen.

= **317** *Proc. civ.* « La parte che ha proposta querela di falso in via ci-
» vile *può sempre* proporla in via penale. In questo caso il giudizio civile è
» sospeso, salvo quanto è stabilito nel capoverso dell'art. 308 ».

Si questiona se vi abbia momento del processo nel quale non sia lecito convolare al giudizio penale. Ma se si consideri 1. che colui contro il quale è prodotto il documento ch'egli attacca di falso *non ha scelto* a sua volontà e grado la *via civile*, ma ha dovuto battere il documento in sede civile perchè ivi è stato prodotto, 2. che non si tratta di *azione penale non esercibile che ad istanza della parte offesa*, la questione è presto risoluta. In questo caso la parte privata offesa o danneggiata dal falso non fa che dare in mano al P. M. dei materiali per promuovere l'azione — il diritto, la convenienza, la opportunità di promuoverla è di competenza dello stesso M. P.

(Borsari Comm. al Cod. Proc. civ.)

La regola sancita in quest'art. cessando quando la parte offesa abbia portato per errore la sua domanda contro l'imputato davanti un giudice civile incompetente, spetta al giudice penale decidere se il giudice stato adito fosse competente, o non. Cass. Torino, 3 marzo 1866 — Gosso.

All'art 2 sono riferiti i casi nei quali l'azione penale non può esercitarsi che ad istanza della parte offesa.

8. La rinunzia all'azione civile non può impedire nè sospendere l'esercizio dell'azione pubblica.

CAPO II.

DELLA COMPETENZA.

Premesse all'art. 9.

« La riforma sulla competenza combinata con quella sulla misura delle
« pene in molti casi preveduti dal Cod pen. è la più essenziale del Cod.,
« quella da cui devesi attendere i maggiori effetti nella celerità e nella eco-
« nomia pei giudizj, mentre poi offrirà ai magistrati un campo sufficiente-
« mente vasto perchè possano acquistare un'autorità ed influenza più grande,
« e rendersi idonei all'esercizio delle funzioni più ardue nei Trib. (Pretori) ».

Relazione del Guardasigilli a S. M.

In seguito all'abolizione dei Trib. speciali del contenzioso amministrativo fattasi con legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato *E*, tutte le controversie in materia civile e penale sono devolute alla giurisdiz. ordinaria od amministrativa. — Alla ordinaria tutte le cause per contravv. e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, benchè interessata la pubblica Amministrazione.

[Giu]risdizione e [co]mpetenza

« Gli art. 68, 69, 70 e 71 dello Stat. fond. determinano: che la giustizia
« emana dal Re, viene amministrata in suo nome dai giudici ch'Egli istituisce, i
« quali sono inamovibili dopo tre anni di esercizio — che i magistrati, trib.
« e giudici esistenti all'epoca della promulgaz. dello Stat. sono conservati, e

Giurisdizione Militare alla milizia non van soggette alla competenza militare per la cognizione del reato stesso. Cass. Napoli, 19 febbrajo 1864 — Bonalda.

L'imputato di diserzione con uso di falso passaporto è giudicabile dal Trib. ordinario. Cass. Milano, 2 aprile 1864 — Cerioni e Forconi.

Un militare che in tempo di pace incaricato dai superiori di una esplorazione, fuori e contro l'ordine ricevuto, ferisce un individuo nel supposto che sia un malfattore, commette un reato punibile secondo il diritto penale comune. Cass. Palermo, 27 marzo 1865 — Durante.

Tutti per regola generale, senza distinzione e privilegio di persona, van sottoposti alle stesse giurisdiz. ed alle stesse forme di giudizj, tranne se si tratti di reati pei quali è provveduto in modo speciale dalle leggi militari e marittime. La competenza militare è una eccezione di necessaria severità, non di favore; la quale non può invocarsi a maniera di privilegio personale o di prerogativa di corpo, o di ceto, ma riguarda puramente *la materia del fatto criminoso*. Nel dubbio della estensione ed applicazione della legge, deve prevalere la regola alla eccezione, e rimanersi quindi nei termini del diritto comune e della giurisdiz. ordinaria. Cass. Napoli, 31 marzo 1865 — Lubrano.

È principio costituzionale del Regno che niuno può esser distolto da' suoi giudici naturali, nè potranno esser creati Trib. o Commissioni straordinarie (71 Stat.) Svolgimento di questo principio è la legge organica dell'Ord. giud. in cui son determinate le Autorità che hanno la missione di render giustizia nelle cause civili e penali, ad eccezione dei reati militari (art. 1, Ord. giud.). La giurisdiz. pei reati militari non è costituita come privilegio di persone, essendo i militari eguali a tutti gli altri cittadini innanzi la legge, ma per la speciale condizione e i particolari doveri in cui, a differenza degli altri cittadini, si trovano coloro cui è affidato il vessillo nazionale, le quali condizioni e doveri essendo diversi nello stato di pace, che nello stato di guerra, diverse disposizioni hanno dovuto sancirsi. Nello stato di pace il militare è soggetto alla giurisdiz. mil. pei soli reati militari — per gli ordinarj, al pari di ogni altro individuo è soggetto alla giurisdiz. ordinaria (art. 1, 302 e 317 Cod. mil.). Cessata una legge dalla quale la competenza di certi reati era avulsa dai Trib. ordinari e devoluta ai militari (la legge Pica sul brigantaggio) cessa eziandio in questi ultimi la competenza a conoscere dei reati stessi per i quali il processo sia già stato iniziato, e verta in sede superiore di giudizio.
Cass. Napoli, 12 gennajo 1866 — Perotti e Soldi.

Il reato di *eccesso della pubblica forza*, commesso da un militare non è di competenza dei Trib. mil., se non quando sia avvenuto in tempo di guerra, ovvero contro un superiore e per insubordinazione, o finalmente, quando l'ordine da eseguirsi abbia per sua natura influito sul fatto incriminato. Perciò se un militare di nottetempo trovandosi in fazione qual sentinella, ferisce od uccide taluno, anche militare, senza conoscerlo, o scaricando contro lui il fucile per non aver egli risposto alle sue intimazioni, dev'esser giudicato dai Trib. ordinari secondo il Cod. pen. comune. (156, 237 Cod. pen. mil. 1859).
Cass. Palermo, 22 settembre 1868 — Locci.

L'art. 237 Cod. pen. mil. abbraccia nella sua generalità tanto l'omicidio *volontario*, e l'omicidio che, sebbene *non volontario* determinatamente, sia una conseguenza diretta ed imputabile del modo d'agire dell'agente della pubblica forza nell'esercizio di essa, quanto l'omicidio *colposò* che, sempre nell'esercizio della forza pubblica, sia l'effetto di un eccesso nell'esercizio di un ordine o di una consegna.

L'omicidio, sebbene involontario o colposo, commesso nel concorso delle condizioni prevedute dagli art. 156, 154 e 237 Cod. pen. mil., cioè sia l'effetto di abuso d'armi in servizio e di un eccesso nella esecuzione di un ordine o di una consegna, costituisce pur sempre un reato militare di competenza dei Trib. militari. Trib. Supremo Guerra, 30 novembre 1868 — Manica.

Le persone estranee alla milizia che in tempo di guerra ponno esser soggette alla giurisdiz. mil., cessata la guerra, se non fu iniziato processo, debbono essere giudicate dai Trib. ordinari pei reati da loro commessi in tempo di guerra; ad esse non è applicabile l'art 302 C. P. M.
Trib. Supr. Guerra, 7 dicembre 1868 — Labate e Tripoli.

(26. 316, 317 Cod. Pen. Mil. cessato, corrispondenti agli art. 337 e 338 del

vigente). Se un'accusa in confronto di militari e di borghesi è per ragione di connessità devoluta ai Trib. ordinari, ed emanò ordinanza del giudice istruttore di non farsi luogo pel reato contestato ai borghesi, sussistendo tuttavia un reato militare, questa giurisdiz. è sola competente.

Cass. Firenze, 7 agosto 1869 — Massimini.

Se per un reato previsto dal Cod. pen. comune e dal Cod. pen. per l'Es., furono arrestate più persone militari e non militari, venendo i non militari dimessi dal carcere dalla Sezione d'accusa, i militari, non seguono più la competenza ordinaria, ma sono soggetti ai Trib. a loro speciali.

Trib. Supr. di Guerra, 16 agosto 1870 — Pernice e Barsanti.

Carabinieri

Vedi art. 342 Cod. Pen. per l'Es.º e 305 Cod. pen. com.

Il militare che commette un reato comune è sottoposto ai giudizj ordinarj al pari di tutti i cittadini, essendo egli cittadino ad un tempo. Il reato e la giurisdiz. militare non sono che mere eccezioni rigorosamente circoscritte a quei fatti criminosi e speciali che offendono l'ordine, la disciplina ed il servizio della milizia. Salve queste limitate eccezioni, i reati dei militari rimangono nel dominio del diritto comune. È l'indole del fatto, oltre la qualità del delinquente, che costituisce il reato militare, a cui soltanto si estende la giurisdiz. eccezionale. L'art. 170 del Cod. pen. per l'Es. prevede il caso di taluni determinati reati commessi dal militare nella esecuzione di un ordine o di una consegna speciale proveniente dall'Autorità militare. Ma quando il reato viene commesso in esecuzione di un servizio richiesto dall'Autorità civile politica, allora la regola a seguire è quella segnata dall'alinea dell'art. 342. Se l'art. 170 fosse applicabile in tutti i casi indistintamente, il suo dettato verrebbe in collisione col citato art. 342 (Applicaz. al caso di Carabinieri che in perlustrazione esplosero armi da fuoco, uccidendo una persona supposta autrice di grassazione).

Cass. Palermo, 21 maggio 1872 — Berri e Francinetti.

Sono colpevoli del reato di falso i *Carabinieri* che per conseguire un maggior premio fanno risultare da appositi verbali di aver arrestati più renitenti alla leva in tempi e luoghi diversi, mentre li arrestarono in una sola operazione. Questo maggior premio tornando a danno dell'Amm.e mil., sono competenti i Trib. Mil. a giudicare i Carabinieri che commisero tal falso.

Trib. Supr. Guerra, 6 maggio 1872 — Lecardi ed altri.

Giurisdizione militare marittima

12, 857. Il reato commesso da un individuo dell'equipaggio su altro dell'equipaggio stesso a bordo d'una nave mercantile nazionale nel porto straniero, è soggetto alla giurisdiz. dell'Autorità del paese al quale la nave appartiene.

Cass. Milano, 30 Novembre 1864 — Paez.

Commesso da un *militare di marina* un reato, che, a termini della legislaz. vigente, era di competenza dei Trib. ordinari, ed avendo il delinquente cessato di appartenere alla milizia sotto la medesima legislaz., esso militare non può essere assoggettato alla competenza del Trib. marittimo per ciò solo che la legge posteriore attribuisce la cognizione del reato ai Trib. marittimi.

Trib. supr. Guerra, 16 maggio 1870 — Palma.

A mente dell'art. 336 del Cod. pen. marittimo, il Trib. mil. marittimo è competente a giudicare i *servi di pena*, ma non è competente a giudicarli per evasione dal bagno.

Trib. Guerra, 10 ott. 1870 — Del Mastro.

Guardie di S. P.

La particella **e** usata nell'art. 14, n. 2, della legge 20 marzo 1865 sulla P. S., ha forza disgiuntiva al pari della particella **o**.

In conseguenza, le *Guardie di P. S.* pel reato d'insubordinazione vanno soggette alla competenza militare, sia che tal reato sia commesso con vie di fatto, sia che si commetta soltanto con minacce.

Trib. supr. Guerra, 24 aprile 1871 — Fantasini.

Guardie Doganali

Le *Guardie doganali* non mobilizzate non hanno qualità di *militari*, e perciò competenti a conoscere dei loro reati, se comuni, sono i Trib. ordinari, se infrazioni a leggi o regolamenti disciplinari (come la diserzione semplice), il consiglio di disciplina del relativo corpo; solo per eccezione lasciandosi ai Trib. mil. la competenza in alcuni casi speciali dalla legge designati, come il reato per abuso d'armi. (Vedi la legge 13 maggio 1862 e il Regol. organico 13 novembre 1862).

Cass. Firenze, 3 aprile 1869 — Miani.

A termini dell'art. 40 del Regol. 13 novembre 1862, le *Guardie doganali*

possono bensì far uso delle armi per la necessaria loro difesa, ma se eccedono in questa, vanno soggette alla pena stabilita dall'art. 257 del Cod. pen. per l'Esercito. Trib. supr. di Guerra, 19 dicembre 1870 — Orlando.

L'assimilazione delle guardie doganali ai militari è limitata ai casi previsti dagli art. 11 e 13 della legge 13 maggio 1862. Quindi il reato d'insubordinazione commesso da una guardia verso di un superiore ufficiale, e accompagnato da vie di fatto importanti tentativo di omicidio, è reato criminale comune, di competenza perciò dell'Autorità giudiziaria ordinaria.
Cass. Torino, 26 ottobre 1872 — Crippa.

Non sorge l'abuso d'armi, nè la competenza dei Trib. mil. dal fatto delle guardie doganali, le quali, a vendetta privata, sotto pretesto di contrabbando abbiano inveito contro cittadini con percosse o violenze. Ove l'abuso d'armi e la competenza dei Trib. mil. sieno dubbie, deve sempre prevalere la regola del diritto comune, e il principio scritto nell'art. 71 dello Statuto, onde attribuire di preferenza la cognizione ai Trib. ordinari (art. 13 legge 13 maggio 1862).
Cass. Firenze, 15 febbrajo 1873 — Casadei.

Guardie daziarie

La legge non pareggia assolutamente tra loro le guardie daziarie e le doganali. Sono quindi di competenza ordinaria e non militare i reati d'abuso d'armi commessi dalle Guardie daziarie, tanto più se queste sono al servizio dei Comuni e degli appaltatori (art. 13, legge 13 maggio 1862 sull'Ord. delle Guardie doganali e 17 della legge 3 luglio 1864 sul Dazio consumo).
Cass. Torino, 13 agosto 1868 — Mazzini.

46, 440, 640, n. 2, 781.

9. Appartiene alla Corte d'assise, coll'intervento dei giurati, la cognizione:

1. Dei reati contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato, e di provocazione a commetterli, anche avvenuta col mezzo della stampa, salvo che il Senato fosse stato costituito in alta Corte di giustizia ai termini dell'articolo 36 dello Statuto;

516.

2. Di tutti i crimini che le sentenze d'accusa avranno loro rinviati;

3. Degli attentati all'esercizio dei diritti politici preveduti negli articoli 190, 191, 192, 193 del Codice penale e della provocazione a tali attentati;

4. Degli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle loro funzioni, preveduti negli articoli 268 e 269 del Codice penale;

5. Del reato preveduto nell'articolo 471 del Codice penale;

252, 453, 498.

6. Dei reati di stampa preveduti negli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 della legge 26 marzo 1848, e negli articoli corrispondenti delle leggi sulla stampa, pubblicate nelle provincie napoletane e siciliane.

56 Legge di P. S.

Art. 9 n. 1.

I principj regolatori delle giurisdiz. nei giudizj civili mal si vorrebbero estendere ai giudizj penali. La diversità delle materie produce norme diverse sì per la competenza che per la procedura.

In materia penale il titolo del reato ragguagliato alla pena di cui sarebbe punibile determina la competenza. Questo principio non subisce eccezioni, nè pei reati previsti dal Cod. comune, nè per quelli previsti da leggi speciali, tranne i pochi casi di delitti per altissime ragioni devoluti alla giurisdiz. della Corte d'assise, di cui in questo articolo. Cass. Napoli, 29 maggio 1868. — La Cecilia.

La pienezza del potere punitivo risiede nella giurisdiz. pei crimini. Questa può conoscere anco dei reati, che, in conseguenza della pubblica discussione, perdano le apparenze di crimini, ed appartengano, avuto riguardo al loro titolo, a minore giurisdiz. Non così viceversa (art. 516).
Cass. Palermo, 25 luglio 1868. — Camilleri.

È principio riconosciuto dalla giurispr. e conforme al vero concetto della legge che le Corti d'assise, sia per la natura della loro istituzione, sia per l'indole e l'entità delle proprie funzioni ed attribuzioni, sia pel grado di giurisdiz. di cui sono investite, sia per la qualità dei funzionarj dai quali son presiedute e governate, non appartengono per nulla, e non ponno appartenere, al Trib. Correz. del luogo ove son tenute le Assise, ma hanno invece attinenza colla Corte d'Appello di cui sono a ritenersi come una specie di emanazione, e nel cui distretto si trovano situati i Circoli ad esse rispettivamente assegnati. Cass. Torino, 8 gennaio 1873 — Lercari e Ferrogiuro.

Reati politici

830. Sono *reati politici* i crimini o delitti esclusivamente diretti contro l'ordine politico, tendenti a distruggerlo, cangiarlo o turbarlo. A qualificare un reato come politico non basta che sia compreso fra i reati pubblici e sia commesso contro l'ordine pubblico, o che lo Stato ne sia il soggetto passivo; essendo necessario ancora che la sua criminalità dipenda unicamente e precipuamente dal suo carattere politico. Quando nello stesso fatto si ha una duplice violazione di diritti e interessi politici e non politici, il medesimo può considerarsi come reato politico se la colpabilità più grave è la politica, e per questo lato è più grave l'interesse della repressione. I fatti particolari aventi una propria ordinaria criminalità avvenuti in relazione ad un reato più generale munito di carattere politico, quando siano stati assolutamente necessarj per conseguire il fine stabilito, anch'essi ponno considerarsi come reati politici. Quando non ricorra questa necessità e domini in essi la passione personale rientrano nella specie dei reati comuni, e come tali debbono assoggettarsi alle norme ordinarie.

Non è quindi compreso nell'*amnistia* 14 novembre 1870 quel custode di Trib. che in occasione dei fatti di Palermo del settembre 1866, si appropriò oggetti di valore esistenti negli uffícj. Cass. Palermo, 3 marzo 1870 — Buscemi.

Art. 9 n. 6 Reati stampa

Nei *reati di stampa* la *prescrizione* è incorsa se fra la notificazione dell'atto di accusa e il giorno della ordinanza con cui fu fissata la pubblica discussione, sian decorsi tre mesi senzachè nell'intervallo siavi stato un atto capace d'interromperla. La interrompono quegli atti soltanto che abbiano per oggetto di spiegare, fomentare e spingere la promossa azione penale. Tale non sarebbe un'Ord.a Presidenziale che commettesse alla cancelleria di comunicare gli atti processuali al difensore dell'imputato.

Cass. Milano, 19 febbraio 1862 — *Eco delle Romagne*.
Cass. Firenze, 25 marzo 1864. — Ottonelli gerente del giornale *Firenze*.

L'art. 47 della legge sulla stampa ravvisa sempre come complice il gerente, ma per ciò non si può immutare la teoria della responsabilità del gerente posta nello stesso articolo.

Nella legge sulla stampa non vi ha disposizione che deroghi alle regole generali sancite circa gli autori, coautori e complici.

La prescrizione all'art. 12 della stessa legge è limitata al caso in cui nei tre primi mesi non vi sia stato atto di procedura.

Cass. Milano, 19 febbraio 1862. — Peli gerente dell'*Eco delle Romagne*.

Avendo il legislatore espressamente indicati nell'ultimo numero dell'art. 9 i *reati di stampa* costituenti una classe di reati *sui generis* e regolati da legge speciale, devesi dedurre che nei primi cinque numeri dell'art. stesso intese riferirsi ai reati comuni, ammettendo fra gli uni e gli altri quella distinzione che sorge dal diverso loro carattere e dalla diversità di leggi dirette alla loro repressione. Quindi appartengono alla cognizione dei Trib. di Circondario i reati previsti dall'art. 13 dell'editto 26 marzo 1848.

Secondo le regole generali di procedura la giurisdiz. dei Trib. di Circondario in simili reati vien determinata dal luogo ov'è seguita la pubblicaz. dello scritto incriminato, e non già dal luogo di residenza di coloro che vi appajono sottoscritti, o da quello ove lo scritto stesso fu compilato.

Se alcuno degli imputati soscrittori dello scritto incriminato è *deputato*, il difetto di autorizzazione della Camera elettiva per procedere contro di lui non impedisce il corso all'azione penale diretta contro gli altri imputati.

Appello Torino, 1 luglio 1862. — Campanella ed altri.

Art. 9 n. 6 Reati di stampa

Le disposizioni del diritto comune non derogano alle leggi particolari relative alla *prescrizione* delle azioni che avrebbero luogo per certi determinati reati; quindi non derogano alla legge sulla *stampa* pei reati da questa previsti e puniti. Non corre la prescrizione dell'azione penale in pendenza del giudizio di cassazione. Cass. Napoli, 23 settembre 1864. — Avitabile.

Le *sanzioni penali* comminate dalla legge sulla stampa a tutela del pubblico buon costume si estendono anche agli stampati, alle incisioni, alle litografie ed altri oggetti introdotti dall'estero (56 legge di P. S.)
Cass. Milano, 3 ottobre 1864. — Tarè.

Se una stessa pubblicazione diè luogo a due differenti reati di stampa commessi da due persone in due luoghi diversi, posti sotto giurisdiz. distinte, ambidue i Trib. sono *competenti* a conoscere del reato commesso nel rispettivo circolo giurisdizionale. Cass. Firenze, 7 genn. 1869. — Sacco e Bernardello.

L'azione penale per reato di stampa commesso mediante una pubblicazione periodica non si può spiegare che contro il *gerente*, e contro *l'autore* dell'articolo incriminato nel solo caso che lo abbia sottoscritto.

In caso diverso, per quanto possa essere, e sia altrimenti conosciuto, l'autore dell'articolo incriminato di una pubblicazione periodica, sfugge a qualunque procedimento.

Contro il *direttore* di un giornale può per altro essere spiegata l'azione penale per complicità nel reato commesso mediante il giornale stesso secondo le sanzioni del Cod. pen. comune, ogni qualvolta consti del dolo da esso usato.
Cass. Torino, 7 aprile 1869. — Brocchiero Calani.

In materia di *stampa* le semplici *contravvenzioni* si distinguono dai delitti in ciò, che le contravv. rappresentano la inosservanza o la violazione delle cautele e discipline stabilite allo scopo di prevenire o reprimere più sicuramente e presto i veri delitti, che consistono negli attentati commessi colla stampa contro l'altrui diritto pubblico o privato.

A fondare la responsabilità penale delle semplici contravv. di stampa basta la prova del fatto materiale positivo, o negativo, contro la legge, salva all'incolpato la prova dei fatti che escludano l'imputabilità morale dell'azione, o dimostrino una forza maggiore che rese impossibile l'adempimento della legge. Per ciò in tali contravv., non si ammettono altre giustificazioni (e così anche per quella di chè all'art. 42 della legge sulla stampa) o scuse, tratte da supposta buona fede, da errore, dimenticanza, difetto d'interesse e simili.
Cass. Torino, 11 settembre 1869. — Bignami.

Messa in sodo la esistenza del fatto punibile, si può procedere tanto contro il colpevole principale, che contro il complice, e quindi anche contro il solo gerente del giornale, quand'anche l'autore sia conosciuto dell'articolo incriminato. Cass. Torino, 7 ottobre 1869. Camusso.

Vedi la Dec. della Cass. Torino 5 maggio 1870 Mellini, riferita all'art. 99.

La legge sulla stampa, essendo legge di eccezione, ha bisogno di appoggiarsi, e si appoggia diffatti in molti punti. al diritto comune, cui devesi presumere ch'essa abbia derogato e deroghi il meno possibile.

Perciò in ordine a quei reati che sono contemplati dall'editto sulla stampa, che al tempo medesimo trovano un perfetto riscontro e una identica denominazione nel Cod. pen. comune la *penalità* deve desumersi dalla legge più recente, siccome quella che deroga all'anteriore. Così nella specie il delitto di diffamazione o libello famoso commesso a mezzo di stampati, non deve punirsi secondo l'art. 27 dell'editto sulla stampa col carcere e colla multa congiuntamente, ma invece con una sola di queste pene disgiuntamente, giusta l'art 584 Cod. pen. Cass. Torino, 6 luglio 1870. — P. M. ric.

La legge territoriale sulla stampa vigente nell'Impero Turco potrebbe applicarsi agl'italiani colà dimoranti per tutto ciò che si riferisce alle norme disciplinari o di polizia per l'esercizio della stampa interessanti persone italiane nei loro privati rapporti, come sarebbe il reato di diffamazione.
Cass. Torino, 13 dicembre 1870. — Finzi.

La prescrizione dell'azione penale pel reato di libello famoso commesso col mezzo della *stampa* è regolata dall'art. 12, a questa relativo, non già dall'art. 139 Cod. pen., e quindi, a termini di quell'art. stesso, si compie in tre mesi.
Cass. Napoli, 8 novembre 1871.
Detta 8 settembre 1872.

Art. 9 n. 6
Reati
stampa

La contravv. all'art. 44 della legge sulla stampa per la illegittima ricusa del gerente d'inserire nel giornale una data risposta. è di azione privata.
Cass. Napoli, 9 febbraio 1872. — Tarantino.

Il gerente di un giornale, avendo la rappresentanza passiva di questo nei rapporti civili e penali, è conforme a giustizia che tenga la rappresentanza attiva negli ora indicati due rapporti a fronte di chiunque per domandare la riparazione del danno o dell'offesa che al giornale potesse essere stata fatta anche in tempo anteriore al giorno in cui egli ne assunse la gerenza (In senso conforme decise anche la Corte di Modena nella causa dei giornali « Il *Difensore* e *l'Unitario* ») Il principio di ragione penale, che chi commette un reato dev'essere punito ove venga scoperto, regge anche in ordine ai reati commessi mediante la stampa.

Quindi, per ciò che l'art. 47 dell'Editto sulla stampa dichiara punibile l'autore che abbia *soscritto* un'articolo incriminato, non consegue che non si possa fare indagini per iscoprire l'autore di un'articolo non firmato. Lo spirito e la lettera della citata disposizione inducono a ritenere che si possa fare una tale indagine.

Il gerente di un giornale dev'esser sempre condannato per gli articoli incriminati, come complice, se si conosce l'autore dell'articolo, come agente principale a senso dell'art. 37 dell'Editto, nel caso contrario; nè in quest'ultimo caso può lagnarsi se fu punito sol come complice.
Appello Parma, 24 maggio 1872. — Cattani ed altri.

La *prescrizione* dell'azion penale pei reati di stampa, circoscritta dall'art. 12 dell'Editto 26 marzo 1848 al breve periodo di soli 3 mesi, può essere interrotta da *qualunque atto del processo* a senso dell'art. 140 Cod. pen.

Sono atti del processo, e quindi interruttivi della prescrizione dell'azion penale, la requisitoria del P. M. fatta ad una pretura per la conferma della querela, l'atto di tale conferma, la requisitoria del P. M. per la fissazione dell'udienza e per la citazione dell'imputato, il decreto presidenziale che accoglie tale requisitoria. Appello Parma, 3 agosto 1872. — Cattani ed altri.

Per l'imputabilità del reato di stampa occorre l'offesa pubblica, e quindi fa d'uopo che alla stampa del libro sia susseguita la sua pubblicazione. L'azione penale nasce invero colla consegna di una copia al P. M , ma questa è da farsi al momento della pubblicazione. La detta azione quindi nasce fin d'allora, solo in quanto il momento della consegna di una copia al P. M. andrebbe ad immedesimarsi con quello della pubblicazione. Il P. M. è posto con ciò nella condizione di scoprire il soggetto del reato che fosse contenuto nello stampato, e d'impedirne la diffusione con un pronto sequestro. Ma da ciò scaturisce anche che la consegna della copia al P. M. fa soltanto *presumere* la pubblicazione, e che sia ammessibile una prova in contrario. (Cass. di Torino 1. sett. 1870). Appello Brescia, 7 dicembre 1872. — Vescovo di C.

Sull'azion penale per ingiurie mediante la stampa verso il P. M. Vedi Dec. Cass. Firenze 18 genn. 1873 Celli, riferita all'art. 42 n. 1.

---

96. **10**. Appartiene ai Tribunali correzionali la cognizione dei delitti non compresi negli articoli 9 e 11.

71, 252, 621, 330. **11**. Appartiene ai pretori la cognizione:

1. Dei delitti punibili con pena del carcere, del confino o dell'esilio locale non eccedente tre mesi di durata, o con multa sola od accompagnata con le dette pene corporali, la quale non ecceda lire trecento, senza distinzione se alle stesse pene principali vadano, o non, per legge congiunte pene accessorie, le quali si applicano dal pretore qualunque ne sia la durata.

Sono eccettuati i delitti preveduti dall'articolo 9 e tutti i reati di stampa.

2. Delle contravvenzioni punibili con pene di polizia.

= In forza dell'art. 3 del progetto di legge approvato dal Senato del Regno nella seduta del 10 Febbrajo 1873 e che dovrebbe andar in vigore col 1. Gennajo 1874 (semprechè la Camera dei Deputati lo discuta in tempo ed approvi senz'altre modificazioni), a questo art. 11 verrebbe sostituito il seguente:

« Art. 11. Appartiene ai pretori la cognizione:

« 1.° Delle contravvenzioni punibili con pene di polizia;

« 2.° Dei delitti e delle trasgressioni punibili con pena del carcere, del « confino o dell'esilio locale non eccedente sei mesi di durata, o con la multa, « sola od accompagnata con le dette pene corporali, la quale non ecceda lire « cinquecento, senza distinzione se alle stesse pene vadano, o no, per legge « congiunte pene accessorie, le quali si applicano dal pretore, qualunque ne « sia la durata.

« Sono eccettuati tutti i reati di stampa e i delitti preveduti dall'art. 9; « i delitti commessi da pubblici ufficiali, o a danno di essi, nello esercizio, o « a causa dell'esercizio delle loro funzioni; le contravvenzioni alle leggi sulle « privative e le imposte dirette o indirette, e i reati pei quali, in forza del- « l'articolo 440, sia dalla Sezione d'accusa ordinato il rinvio ai tribunali cor- « rezionali ».

La competenza dei pretori, estesa non solamente a un certo numero di reati, ma in genere ai delitti punibili col carcere, col confine, o coll'esilio locale fino a tre mesi, o con una multa fino a L. 300, esclusi però i reati di stampa, ha dovuto essere logicamente ammessa eziandio per la irrogazione di pene accessorie, di qualsiasi durata; poichè diversamente quella prima riforma, nella più parte dei casi, come in quelli concernenti gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti e simili, si sarebbe ridotta a lettera morta. Tenuto conto però, non tanto della durata, quanto della intrinseca importanza della pena della sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizj con cui si reca sì vitale restrizione ai diritti civili, non parve conveniente sottrarla alla competenza dei giudizj collegiali, seguendo lo spirito generale della legislazione del Regno.

Relazione del Guardasigilli a S. M.

I Trib. correz. sono soli competenti a infliggere le multe per *contravv. alle leggi daziarie*, rimanendo limitata la giurisdiz. dei giudici di mandamento (pretori) alle sole contravv. punibili con pene di polizia (applicaz. del Cod. proced. 1859). Cass. Napoli, 15 febbraio 1866. — Gabelle — e Pansini.

Le contravv. alla legge speciale 21 settembre 1862 sul bollo delle *carte da giuoco* non appartengono in Toscana alla competenza dei pretori, ma dei Trib. correzionali. Cass. Firenze, 22 dicembre 1866. — Venturini.

È competente il pretore a conoscere e giudicare della contravv. alla legge del bollo delle carte da giuoco 21 sett. 1862.

Cass. Napoli, 30 maggio 1870. — Rosati.

È certo per accolta e acconsentita giurispr., che allora quando l'estremo limite di una pena che può venire applicata ed inflitta ecceda la competenza del pretore o del Trib. dinnanzi a cui sia stata deferita la cognizione del reato dedotto in accusa, tanto l'uno che l'altro divengono incompetenti a conoscere del suo merito, sebbene la inquisizione non riguardi che un delitto od una contravv. che sia di rispettiva loro competenza, spettando esclusivamente al Magistrato, che può coll'applicazione della pena raggiungere quell'estremo limite, di riconoscere quale sia il calcolo nel quale debbano esser tenute le circostanze che accompagnarono il reato, e quale sia la maggior o minor pena che in tale concorrenza debba essere inflitta.

Cass. Palermo, 25 febbrajo 1868. — Stazzoni.

Spetta ai pretori conoscere sulla sussistenza o meno della *oziosità e vagabondaggio* a carico di persone minori degli anni sedici per l'applicazione ad esse del ricovero forzato, di cui all'art. 441 del Cod. pen.

Cass. Torino, 27 novembre 1866. — Bottini.

Tanto nel caso di prima che di seconda recidiva nel reato di oziosità e vagabondaggio, è competente a giudicarne, non il pretore, ma il Trib. correz. (435, 437, 438 Cod. pen. e 71 legge sulla S. P.

Cass. Palermo, 10 agosto 1871. — Cannao.

La trasgressione dell'ammonizione, commessa altrimenti che col non far constare di essersi dato a stabile lavoro, o col trasferire l'abitazione senza previa partecipazione all'Autorità (art. 71 Legge sulla P. S.) è punibile con tre mesi di carcere, e quindi è di competenza del pretore.
Cass. Torino, 13 novembre 1872. — Ledda.

Quando la pena per effetto della recidiva debba oltrepassare i tre mesi di carcere, la cognizione della causa non è di competenza del pretore, ma del Trib. correzionali.
Cass. Torino, 4 gennaio 1872.

252. Nella concorrenza di più reati non c'è dubbio che il *pretore*, come può in tante successive sentenze pronunciare più volte la pena di 3 mesi di carcere contro la stessa persona che si renda successivamente colpevole di più reati di sua competenza, così può anche in una sola sentenza applicare più pene, le quali sommate eccedano i 3 mesi di carcere, quando i diversi reati di sua competenza siano dedotti in un solo giudizio. Non così però quando l'oltrepasso dei 3 mesi di carcere sia effetto della *recidiva*. Nè può trarsi argomento in contrario, dall'art. 346, perchè la eccezione in esso sancita conferma la regola in contrario, pel noto principio «*ubi voluit dixit* ecc.»
Cass. Torino, 4 gennaio 1872. — Rastelletti.

I pretori sono incompetenti a conoscere delle cause che interessano le finanze dello Stato.
Cass. Firenze, 26 Marzo 1872. — Ambrosi.

Nei reati contemplati da leggi speciali non ha luogo diminuzione di pena per circostanze attenuanti se dalle leggi stesse non siano richiamati gli art. 683 e 684 del Cod. pen. Conseguentemente non ha luogo nelle contravv. previste dalla legge 15 giugno 1865 N. 2397 sulle privative dei sali e dei tabacchi. (330)

I pretori non sono mai competenti a conoscere di tali contravvenzioni.
Cass. Firenze, 6 aprile 1872.

Il furto campestre, anche sopra cose dello Stato, quando non ecceda l'importo di L. 20, è sempre punibile con pene di polizia, e quindi è di competenza del pretore.
Appello Venezia 10 aprile 1873.

I fatti che leggi speciali puniscono con pene correz., benchè quanto alla competenza ed alla forma di procedere siano a considerarsi quali delitti, tuttavia rimangono veri e propri reati non intenzionali, nei quali perciò basta constatare il fatto materiale dell'avvenuta trasgressione, senza bisogno che vi concorra il dolo (applicaz. al caso di smercio senza licenza di polveri piriche).
Cass. Torino 5 dicembre 1872 — Bellardi.

Anche i reati di diffamaz. e ingiurie pubbliche (570, 571, e 572 Cod. pen.) quando commessi con uno dei mezzi di cui all'art. 1 del R. Editto 26 Marzo 1848 sulla stampa, rivestono i caratteri di reati di stampa e sono quindi esclusi dalla competenza pretoria.
Cass. Torino. 27 Marzo 1873, — Albarelli.
(In senso conforme Cass. Torino 19 novembre 1866 — Cagosso.)

Per le *contravv.* in materia di tasse e di bollo vedi il R. Decr. 14 luglio 1866 n. 3122, e 18 agosto 1866 n. 3186.

205, 396, 516.

12. Nel determinare la competenza si avrà riguardo al titolo e non alle circostanze del reato, quand'anche per queste l'imputato non dovesse soggiacere a pena, o si potesse far luogo al passaggio da una pena superiore ad altra di genere inferiore; salve le speciali disposizioni degli articoli 252 e 440.

= Il reato qualificato dalla legge come delitto non diventa contravv. per ciò solo che, in vista di circostanze attenuanti, il Trib. abbia applicato al suo autore una semplice pena di polizia.
Cass. Palermo, 7 maggio 1863. — Uccellatore.

Ove il titolo del reato non si presenti bastantemente chiaro, ma sorga un dubbio assai fondato che sia di tal natura da appartenere in ragione della sua penalità alla competenza maggiore, anzichè alla minore, miglior partito nel dubbio si è quello di ritenere la competenza maggiore
Cass. Firenze, 13 luglio 1864. — Gherardi.

Quand' anche la pena inflitta nel caso all'imputato non ecceda quella di tre mesi di carcere, ove il *titolo* del reato sia di crimine, non è applicabile ad esso l'amnistia accordata dal R. D. 22 aprile 1868 — Vedi art. 826 e 832. (Le altre Cassazioni sono discordi). Cass. Palermo 29 settembre 1868 — Duca.

La qualità del reato è sempre stabilita dalla pena più grave.
Cass. Torino, 23 maggio 1868. — Bazzana.

Il titolo del reato ragguagliato alla pena di cui sarebbe punibile determina la competenza. Cass. Napoli, 29 maggio 1868. —La Cecilia.

La *recidiva* essendo circostanza subiettiva aggravante bensì il reato e la pena nel recidivo, ma non cangiando l'indole di quello ne di questa, la pena rimane della stessa specie inflitta al primo reato, salvo che l'aumento voluto dalla recidiva riesca impossibile senza passare a pena di genere superiore; e la competenza a giudicarne rimane nello stesso giudice ch'era competente pel primo reato. Cass. Palermo, 13 febbraio 1868. — Danile.

Per costante giurispr. è principio inconcusso, che il *titolo* di un reato non trasnatura per le circostanze *attenuanti* in genere, o per quelle dell'età, le quali sono ben diverse dalle *scusanti* propriamente dette, inerenti al fatto e capaci di cambiarne sostanzialmente il carattere Le attenuanti rendono punibili con pene minori il colpevole più per un sentimento di umanità che di giustizia, quindi non ponno mutare il titolo del reato dalla sua prima figura.
Cass. Palermo, 30 maggio 1868. — Polia.

Quando un reato che naturalmente soggiacerebbe a pena criminale può, secondo le circostanze, venir punito con sola pena correzionale, od anche di polizia, la maggior pena determina la competenza, la quale per ciò è la criminale, finche in seguito alla discussione non sia chiarito e ritenuto che il procedimento debba passarsi al Trib. inferiore.
Cass. Palermo, 30 marzo e 22 settembre 1868, nelle cause Adolfo, Santagata e Locci.

Quest' art. è stato scritto per determinare la competenza nel periodo istruttorio, anzi nel principio della istruzione, non per definire il reato; ed è ragionevole che durante la istruzione si abbia riguardo al titolo del reato, e non alle sue circostanze dubbie ancora e mutevoli, ed è anco ragionevole che finita la istruzione, la Sezione d'accusa *possa*, e non *debba*, tener conto di quelle circostanze per rinviare la causa avanti al Trib., perchè fino al dib. ed al giudizio ponno presentarsi sotto diverso aspetto, e l'indole vera e legale del fatto non è ancora dichiarata. Cass. Napoli, 5 giugno 1868. — Oliva.

395-436. Quando un reato punibile in via ordinaria col carcere, può, per circostanze aggravanti, essere punito colla reclusione, i principj di legge conducono a ritenere che non sia il caso della competenza correzionale ma della criminale.

(*Motivi* — Diverso è il principio che regola le giurisdizioni, diverso è quello che concerne la latitudine data al magistrato, nell' applicazione delle pene. Le giurisdiz. vanno regolate sul titolo del reato. Ma la facoltà di applicare una pena correzionale piuttosto che la criminale, quando questa facoltà è attribuita dalla legge per un determinato reato, costituisce un'esercizio della giurisdiz., non il punto di partenza per istabilirla; e per fermo, la competenza si svolge tanto nello assolvere che nel condannare, e tanto nel condannare con maggior rigore, quanto con mitezza e benignità. Solo il giudice, a cui spetta la giurisdiz., può vedere se, essendo a sua scelta una pena più grave ed una più lieve, debba applicar l'una piuttosto che l'altra, o viceversa. Se si volesse contraddire alla verità di questi criterj, ne deriverebbe lo sconcio che per dichiarare la competenza a procedere per un reato, si comincerebbe dallo stabilire la pena effettiva con cui dev'essere retribuito, vale a dire, che per la definizione della competenza si andrebbe difilato a misurare la quantità della pena, ciò ch'è atto compitore della giurisdiz., anzi è il termine massimo in cui essa s'indentra ed estingue).
Cass. Napoli, 27 giugno 1866, 30 gennaio e 7 luglio 1871.
Cass. Palermo, 7 giugno 1866 e 12 novembre 1868.

— (Contrariamente decideva la Sezione d'accusa presso la Corte d'appello di Brescia, come da Sent. 30 aprile 1868 Balduzzi —)

Vedi la Dec. della Cass. di Napoli 5 agosto 1870 Barba, riferita all'art. 353.

13. Nel concorso di pene di diverso genere, applicabili al medesimo reato, la competenza sarà regolata dal genere di pena superiore.

= Vedi giurispr. riferita all'art. 353.

20 21 **14.** La competenza è altresì determinata dal luogo del commesso reato, o da quello della dimora dell'imputato, o da quello dove ne sia seguito l'arresto; salve le eccezioni stabilite dal presente codice o da altre leggi.

29 **15.** Il giudice del luogo del commesso reato è però preferito ad ogni altro giudice, sì nell'istruire che nel giudicare.

Gli atti e le informazioni cui si fosse proceduto da altri giudici o da altri uffiziali di polizia giudiziaria, i corpi del reato, e l'imputato se fosse in arresto, saranno rimessi al giudice del luogo del commesso reato, quand'anche non siano stati richiesti.

= Sebbene per regola generale il luogo ove si fa uso di una falsa scrittura privata sia quello che determina la competenza a procedere, nondimeno, se la scrittura arrechi data certa del luogo dove fu consumata, è questo luogo che stabilisce la competenza. Cass. Napoli, 11 aprile 1864 – imputato Napoli.

L'annullamento puro e semplice degli atti e della sentenza definitiva spoglia la Corte o il Trib. che proferì la sentenza annullata d'ogni giurisdiz. *sulla causa e su tutte le sue pertinenze* senza riguardo a persona; e perciò non solo l'accusato che soggiacque al giudizio, poi stato cassato, ma ancora i correi ed i complici sopravvenuti dopo la cassazione passano sotto la giurisdiz. della *Corte o Trib. di rinvio.* La parola *causa* significa l'affare e la lite « *causa est de qua agitur* » *in causa jus esse positum* (Cornelio Frontone e Alfano.) La Corte la cui sentenza fu annullata interamente (*causa cadit*) perde la cognizione della causa, il diritto di più giudicarla, (*rem amittit*) — alla causa appartiene tutto quanto n'è appendice o conseguenza, accessione o provenienza.

Una volta costituita e fermata la potestà di giudicare presso un Trib. si assoda e si abbarbica; e quand'anche da principio non fosse il giudice naturale, gli è conservata fino al finale esito dell'affare, chè la ragion politica e morale non consentono che la competenza balzi saltelloni da uno in altro Trib. con inconsiderata leggerezza, donde ne conseguirebbe il dispregio dell'autorità dei Magistrati. Laddove la giurisdiz. sia stata per qualunque legittima causa trasferita in altra Autorità giudiziaria, la competenza ritorna ad adagiarsi nella massima giuridica che « ove una volta fu posato o radicato il giudizio, ivi deve aver termine » purchè il giudice rimanga competente, e non ne sia legittimamente spogliato. È proprietà della giurisdiz. che tenda all'unità. Cass. Palermo, 25 aprile 1868. — D'Angelo.

Quando si riconobbe col fatto la competenza d'una Corte d'assise che pur non sarebbe stata la personale per ragion di domicilio, non puossi più ricorrere in Cass. per motivo d'incompetenza.

La *Corte di rinvio*, designata dalla Cass. dietro annullamento d'una sentenza, è competente a giudicare non solamente nell'interesse di colui, dietro il cui ricorso venne l'annullamento, ma anche nell'interesse dei coimputati che non abbiano ricorso, ed altresì per le cause connesse colla causa principale. (457 469-673). Cass. Palermo, 4 giugno 1868 — Arrigo e Pubb. Min. ric.

Quando la Cass. annullando la sentenza di una Corte d'assise per un complice, abbia rinviato la causa ad altra Corte, questa per connessione di causa diventa pur competente a conoscere quella dell'autore principale. (673)
Cass. Palermo, 14 dicembre 1868. — Tutto il mondo.

Il falso giuramento, al pari della falsa testimonianza e calunnia, appartiene alla classe dei reati sociali. I reati sociali sono formali, i quali cioè si consu-

mano colla sola azione del colpevole senza che abbiano bisogno di un evento successivo. Perciò se taluno giuri il falso avanti il Trib. delegato, il reato s'intende consumato nel luogo del prestato giuramento, non in quello ove ha sede il Trib. delegante. Cass. Torino, 7 luglio 1870 = Piacentini

La consegna fatta al M. P. della prima copia di un giornale od altro scritto periodico, in esecuzione del disposto dell'art. 42 Editto sulla stampa, fonda la presunzione che lo stampato sia stato contemporaneamente diffuso nel pubblico. Una tale presunzione può essere esclusa con una prova contraria, la quale giustifichi che la pubblicazione effettiva non sia seguita. Il luogo della detta consegna della prima copia dello stampato periodico, costituisce il luogo in cui fu commesso il reato di stampa. (Diversamente fu giudicato per gli stampati non periodici dalla Cass. Nap.) Cass. Torino, 1 settembre 1870 = Ferrari.

La legge consolare 28 gennaio 1866, la quale derogando alle regole generali e di diritto comune stabilite da questo Cod., dispose che i crimini commessi dagl' italiani in Egitto o nelle altre parti delle spiaggie d'Africa siano giudicati dalla Corte di Ancona, è una legge puramente *giurisdizionale* e *non penale*.

Con l'art. 111 della stessa, che stabilisce che gl'italiani delinquenti in Egitto saranno giudicati secondo le leggi dello Stato, il legislatore non ebbe altro intendimento, tranne quello di escludere l'applicaz. della legge straniera, concedendo agl'italiani, tanto per la giurisdiz. quanto per la definizione dei reati e per la penalità, di essere giudicati secondo le leggi vigenti nel Regno d'Italia. I sommi principii del giure comune portano che nel conflitto della *legge penale personale* (cioè del domicilio del delinquente) e della *legge territoriale* (luogo del commesso reato) abbia la prevalenza la legge personale, quando la legge territoriale violata è legge estera; tranne il caso di fare eccezione a siffatta prevalenza per ragione di mitezza, e che debba prevalere la legge territoriale violata quando anch' essa è legge nazionale. (In senso conforme decise la Cass. Firenze 6 agosto 1867, degl'Innocenti, e 13 aprile 1870 Clementini). Quindi nel caso di un toscano che abbia commesso un crimine in Egitto, devesi applicare dalla Corte di Ancona la *legge penale del domicilio* del delinquente, e ciò anche pel disposto dell, art, 4, Cod. pen. toscano — mentre nel caso di reato commesso in Italia da un italiano, in provincia retta da legge penale diversa da quella vigente nel luogo di sua origine, devesi applicare incondizionatamente la legge territoriale (art. 6, Cod. pen.) Cass. Torino 22 febbrajo 1872 — Garzelli.

Il reato di contravv, all'ammonizione si consuma colla disobbedienza all'avuta ingiunzione, e cioè col non assumere stabile occupazione o coll'allontanarsi dal luogo della prescritta dimora.

Conseguentemente tale reato si consuma, non già nel luogo ove è colto il contravventore, ma bensì in quello della dimora di lui, e quindi la competenza a conoscerne appartiene al giudice di quest'ultimo luogo.

Cass. Firenze, 21 marzo 1872.

---

29 **16**. Se il luogo del commesso reato non è conosciuto, il giudice del luogo ove seguì l'arresto sarà preferito a quello della dimora dell'imputato, salvochè quest'ultimo giudice avesse già rilasciato mandato di cattura o di comparizione.

17. Se il reato è stato cominciato in un luogo e consumato in un altro, la cognizione apparterrà al giudice del luogo del reato consumato.

= Il reato d'ingiurie per mezzo di lettera si compie nel luogo ove si effettua la reale consegna della lettera: competente a conoscere di esso è pertanto il giudice del luogo stesso: ma se l'imputato, essendo citato dinnanzi al giudice del luogo, ove la lettera fu scritta, nulla eccepisce in riguardo alla incompetenza; se, condannato, si appella al Trib. senza pur far cenno di tale eccezione, se poi la oppone vagamente e genericamente all'udienza, se infine il Trib. ha giurisdiz. tanto sul luogo ove la lettera fu scritta, quanto su quello ove

fu recapitata, vana è la querela contro la sent. che, respinta (sia pure per erronei motivi) la eccezione, conferma quella del primo giudice.
Cass. Milano, 26 gennaio 1865. — Lai.

Se un medico rilascia un falso certificato di malattia a chi, essendo citato come teste innanzi l'autorità giudiziaria lo produce per esimersene,. competente a conoscere di entrambi i fatti è il giudice del luogo ove avvenne la produzione del documento, come quello in cui il reato è stato consumato — nè a togliergli tale competenza basterebbe la presentazione che del documento si fosse fatta precedentemente per la legalizzazione all'Autorità comunale di un luogo diverso. Cass. Firenze, 26 febbraio 1873. — Caccavari e Marinaro.

18. Se il reato è stato commesso sul confine di due giurisdizioni, avrà luogo la prevenzione.

La prevenzione rimane stabilita dall' esecuzione del mandato di cattura, o dalla notificazione del mandato di comparizione.

= Questo art. non vieta che, trattandosi di designare la Corte che giudichi reati commessi nelle giurisdiz. di diverse Corti d'appello, atteso il cumulo d'affari a giudicarsi dalla Corte di prevenzione, la designazione abbia a cadere sull'altra Corte per la maggior celerità nella spedizione della causa.
Cass. Milano, 17 febbraio 1865. — Carenzio.

22-24, 433

19. Se una persona è imputata di uno o più crimini commessi nel distretto di una Corte, e di uno o più delitti commessi, o nel medesimo distretto, o in quello di un'altra Corte, e se questi delitti sono connessi coi crimini, la cognizione di tali delitti appartiene alla Corte nel cui distretto furono commessi i crimini.

La stessa norma è applicabile nel caso che trattisi di persona imputata di due o più delitti tra loro connessi, de' quali gli uni siano di competenza delle Corti d'assise, e gli altri di competenza dei Tribunali correzionali, o dei pretori.

La Corte conoscerà inoltre delle contravvenzioni connesse o coi crimini o coi delitti sopra indicati.

In questi casi si procederà pei delitti e per le contravvenzioni nel modo stesso che pei crimini.

= Per rettamente decidere se molteplici atti criminosi dello stesso delinquente costituiscano un solo ed unico reato, ovvero tanti reati distinti, occorre indagare se quegli atti siano la manifestazione di un'unica e sola risoluzione criminosa, o di risoluzioni molteplici e speciali.

L'indagine, se molteplici atti criminosi dello stesso delinquente costituiscano un solo ed unico reato, ovvero tanti reati distinti e separati, sebbene si riferisca ad un fatto morale, ossia alla parte subbiettiva del reato, essa però non esce dalla sfera di quelle ricerche che sono sottratte alla censura del Trib. Supremo. Trib. supr. Guerra, 31 luglio 1871. — Motta.

Un reato per sè stante, che abbia servito di mezzo ad altro reato, può in questo confondersi ed identificarsi sotto il rapporto penale, allora soltanto che ne formi un'aggravante, o costituisca con esso un nuovo titolo di delitto.
Trib. supr. Guerra, 1 maggio 1871. — De-Matteis.

45, 433, 473, 474

20. Qualora più persone siano imputate di reati tra loro connessi, di cui gli uni siano di competenza della Corte d' assise, e gli altri di competenza del Tribunale o del pretore, saranno giudicate tutte dalla Corte d'assise giusta le norme stabilite dall' articolo precedente.

La sezione d'accusa potrà tuttavia, se per la natura od il numero dei reati, pel numero degli imputati, o per altre circostanze lo stimi conveniente, rinviare gl'imputati soltanto di reati di competenza del Tribunale o del pretore al giudizio di questi. Tale rinvio sarà sempre ordinato, allorchè nessuno degli imputati di reato di competenza della Corte di assise si trovi presente in giudizio.

45 **21**. Vi ha connessione fra i reati:

1. Quando sono stati commessi nello stesso tempo da più persone riunite, o da diverse persone, ma per effetto di previo concerto tra di esse, ancorchè in tempi e luoghi diversi;

2. Quando gli uni furono commessi per procurarsi i mezzi di commettere gli altri, o per facilitarne o consumarne l'esecuzione od assicurarne l'impunità.

= La connessità voluta dall'art. 317 Cod. pen. mil. per togliere ai Trib. ordinarj la cognizione di reati affatto speciali, consister deve in un rapporto o nesso tale per cui l'interesse della difesa e della giustizia consigli il cumulativo giudizio d'entrambi i reati, non si possa discutere e pronunciare separatamente sull'uno senza venir meno a giudicare sulla sussistenza dell'altro, l'uno direttamente inserva a comprovare, a qualificare, od aggravare l'altro, oppure nel disgiungerli vi sia pericolo d'una possibile contrarietà di giudicati.
Cass. Milano, 18 marzo 1861 — Tarenzi.

La connessità richiesta dalla legge non è, nè potrebbe essere, quella che unicamente si riscontra nella simultaneità del tempo in cui i diversi reati sieno stati commessi, ovvero nella convergenza dello intento dell'agente a raggiungere uno scopo delittuoso, ma deve consistere nella correlazione necessaria, non volontaria soltanto od accidentale, dei reati, e nella promiscuità dei mezzi usati alla loro consumazione, d'onde sorgerebbe la impossibilità per giudici di ordini e giurisdizioni diverse di scindere ed apprezzare separatamente il complesso dei fatti e circostanze comuni a due o più reati di competenze egualmente diverse. Trib. supr. Guerra 28 novembre 1861 — Romano.

Allora solo può dirsi esservi nesso di due o più reati che gli uni e gli altri siensi commessi dalla stessa persona, che si verifichi quella specie di connessione che rende l'uno circostanza e qualità dell'altro, che tra l'uno e l'altro siavi un nesso non fisico e materiale, ma nel proposito del delinquente.
Cass. Milano, 19 dicembre 1862 — Ruffini.

Esiste *connessità* di reati fra la ritenzione ed il porto d'armi, la ritenzione delle cartucce e della polvere e l'oziosità, coll'associazione di malfattori, perchè armi e munizioni, presumibilmente, servivano a consumazione di reati commessi in associazione, e questa era mezzo a vivere in ozio, come l'oziosità a mantenersi nell'associazione. Cass. Milano, 31 marzo 1864. — Archetti.

Vi ha essenziale differenza fra reati la cui perpetrazione dipende l'uno dall'altro, e la *connessità* ch'è dichiarata testualmente dalla legge. Non basta la dipendenza a stabilire la connessità; essa può giovar solo a stabilire quale dei due reati debba pel primo essere giudicato.
Cass. Milano, 2 aprile 1864 — Bonoldi e Carrara.

Il tentativo d'evasione dal carcere commesso in comune da diversi militari riuniti nello stesso carcere, costituisce non già una serie di reati distinti e *connessi*, ma un fatto unico ed un unico reato, in cui i molti individui sono complici. Cass. Milano, 14 maggio 1864 — P. M. ric.

Si hanno *due reati distinti*, non un reato continuato, allorche sono varj fra loro il tempo, il luogo, l'indole, la pena: allorche il primo fu commesso da un agente, il secondo dallo stesso agente e da complici: nè importa che il secondo sia stato compiuto allo scopo di escludere l'anteriore.

Costituiscono unico delitto continuato quei fatti criminosi commessi nello stesso contesto, d'azione od anche in tempi diversi con atti esecutivi informati dalla stessa dolosa intenzione. Cass. Milano, 30 giugno 1865 — Montanari.

Devesi distinguere quella connessione, la quale per opera e per singolare disposiz. della legge, produce unità di reato e di pena — tali sono i casi previsti dagli art. 196, 303, 492, 593 del Cod. pen. — dalla semplice connessione di fatto che emerge quando alcuni reati furono commessi per procurarsi i mezzi di commettere gli altri, per facilitarne o consumarne la esecuzione; la quale connessità, in forza delle regole e dei principj generali, lascia sussistere le diverse imputazioni ed i diversi reati, e quindi l'applicabilità delle pene dal Cod. statuite in contemplazione di cadauno di essi. (Il falso e la truffa son due reati distinti).

Cass. Torino, 14 marzo 1867 — Federighi.

Non può addursi in Cass., quando non fu addotta nei precedenti giudizj, l'obbiezione « che non fossevi connessità di fatti e non potessero quindi condannarsi più imputati colla stessa sentenza ».

Cass. Firenze, 27 marzo 1867 — Pucci.

La *connessità* produce di massima questo effetto, per cui il giudice, regolarmente investito del fatto principale, diventa egualmente competente per pronunciare sui fatti accessori ascritti ai complici, e sui reati connessi, ancorchè non sia stato chiamato a sentenziare di questi fatti o reati senza la circostanza della connessità. Cass. Palermo, 25 aprile 1868 — D'Angelo.

(Vedi in un caso speciale di connessione la Dec. della Cass. Firenze, 26 febbraio 1868, Sorani, riferita all'art. 34, nonchè la sent. 24 maggio 1872 dell'Appello di Parma riferita all'art. 371)

---

24 **22.** Qualora, nel caso indicato nell'articolo 19, la stessa persona sia pur anche imputata di contravvenzioni, e di delitti diversi da quelli ivi indicati, il giudizio ne rimarrà sospeso finchè la Corte abbia statuito sopra i reati che sono col suddetto articolo 19 attribuiti alla sua cognizione.

23. Se la Corte condannerà ad una delle pene criminali contemplate nei cinque primi numeri dell'articolo 13 del Codice penale, colla medesima sentenza dichiarerà rimanere assorbite nella pena applicata tutte le pene corporali in cui il condannato potrà essere incorso per delitti o contravvenzioni preveduti nell'articolo precedente.

L'assorbimento delle pene correzionali e di polizia avrà luogo eziandio in tutti quei casi, in cui è fatta facoltà al giudice di applicare o una pena corporale o una pena pecuniaria.

= Le pene menzionate in quest'art. sono la morte — i lavori forzati a vita — i lavori forzati a tempo — la reclusione e la relegazione.

---

24. Se la Sezione di accusa dichiara che non vi è luogo all'accusa pel crimine o pei delitti di competenza delle Corti d'assise, rimanderà colla stessa sentenza le cause per delitti e contravvenzioni indicate negli articoli 19 e 22, al Tribunale o al giudice a cui appartiene di conoscerne secondo le regole stabilite in questo capo.

Lo stesso si osserverà quanto ai delitti ed alle contravvenzioni prevedute dall'articolo 22, qualora la Corte, pronunciando sull'accusa, dichiari non essere stato luogo a procedimento, od assolva l'accusato, oppure lo condanni alla pena criminale indicata nel n. 6 dell'articolo 13 del Codice penale, o soltanto ad una pena correzionale o di polizia.

= La pena criminale portata dal n. 6 dell'art. 13 Cod. pen, è la *interdizione dai pubblici uffizi.*

25. Quando si trattasse di delitti o di contravvenzioni che importano insieme una pena pecuniaria ed una pena corporale, e questa fosse stata assorbita in virtù della sentenza della Corte, il Tribunale od il giudice dovrà tuttavia procedere e pronunziare in quanto riguarda la pena pecuniaria.

= Per dichiarare *assorbite* nella pena *criminale* inflitta le pene corporali in cui il condannato potrebbe essere incorso per i delitti e contravv. di cui era pure accusato, nel caso di delitti e contravv. *non connessi* col crimine, e pei quali era rimasto sospeso il giudizio, non è necessario che preceda la cognizione sulla prova dei medesimi, nè in *genere*, nè in *specie* a carico del condannato per crimine. — Se la Corte la quale statuì sull'accusa di *crimine* ed inflisse al condannato una pena *criminale*, abbia omesso di dichiarare lo assorbimento senza che alcuna delle parti abbia reclamato contro la medesima nel termine stabilito dalla legge, spetta alla Camera di Consiglio dichiarare non farsi luogo ad ulteriore procedimento per i delitti o le contravv. per cui si era lasciato sospeso il giudizio. (250) Cass. Torino, 20 marzo 1867 — Pub. Min. ric.

26. Se la stessa persona è imputata di più crimini commessi nella giurisdizione di Corti diverse, la cognizione apparterrà alla Corte nel cui distretto il crimine più grave, o, in difetto, il maggior nnmero di crimini fu commesso. 117 Cod. P.

Se i crimini sono della stessa gravezza ed in egual numero, o se nell'interesse della giustizia, o per riguardo ad altre circostanze, fosse più conveniente di deviare dalle norme sovra prescritte, gli uffiziali del Pubblico Ministero presso le rispettive Corti trasmetteranno gli atti e documenti col loro avviso alla Corte di cassazione, la quale designerà la Corte che dovrà conoscerne.

Ove si tratti di persona imputata di due o più crimini, gli uni di competenza ordinaria e gli altri di competenza speciale per ragione di materia o di persona, la Corte ed il Tribunale speciale procederanno distintamente al giudizio pei crimini di loro rispettiva competenza, osservate per l'applicazione delle pene le norme stabilite da leggi speciali, od in difetto, dall'articolo 117 del Codice penale. Ove non sia per legge stabilito l'ordine di precedenza dei rispettivi giudizii, esso sarà determinato dalla Corte di cassazione, a cui gli uffiziali del Pubblico Ministero dovranno trasmettere gli atti e documenti col loro parere. 430

= (*alinea* 2.°) — Vedi le norme riportate all'art. 9.

Fra le *norme stabilite da leggi speciali,* vanno annoverate quelle contenute:

a. Negli art. 46, 337, 338, 339, 340, 341 e 342 del Cod. pen. per l'Eserc.;
b. Negli art. 47, 384, 387, 388, 389, 390 del Cod. pen. mil. marittimo.

Quest'art. non vieta che, trattandosi di designar la Corte che giudichi reati commessi nelle giurisdiz. di diverse Corti d'Appello, atteso il cumulo di affari a giudicarsi dalla Corte di prevenzione, la designazione abbia a cadere sull'altra Corte per la maggior celerità nella spedizione della causa (Cod. 1859).
Cass. Milano, 17 febbrajo 1865 — Carenzio.

Se per un reato previsto dal Cod. pen. comune e dal Cod. pen. mil., furono arrestate più persone militari e non militari, venendo questi dimessi dal carcere dalla Sezione d'accusa, i militari non seguono più la competenza ordinaria, ma sono soggetti ai Trib. loro speciali. Essendo rimaste sconosciute le persone che presero parte ad un reato assieme a militari, questi, se il reato è previsto dal Cod. per l'Eserc., sono soggetti alla giurisdiz. militare.
Trib. supr. Guerra 16 agosto 1870 — Pernice e Barsanti.

Il militare imputato di più reati, di cui alcuni di competenza militare ed altri di competenza ordinaria, perchè commessi di complicità con un borghese, venendo assolto insieme al borghese dall'Autorità ordinaria pel reato a loro in comune ascritto, deve render conto dei reati militari, ad esso particolarmente addebitati, davanti i Trib. militari.
Trib. supr. Guerra, 14 novembre 1870 — Uggini.

Rinviato un imputato di due reati, l'uno militare e l'altro comune, al Trib. ordinario per essere giudicato del reato comune, dopo il giudicio del Trib. ordinario, il Trib. mil. deve giudicare l'altro reato, e non può ritenersi incompetente sulla pretesa che fra i due reati vi esistesse *connessità*.
Trib. supr. Guerra, 17 gennajo 1870. — Balbo.

La guardia doganale che ferisce un borghese, e, rimproverata dal suo superiore, si renda a questo insubordinata, commette due distinti reati che non hanno connessità fra di loro, cioè il reato di ferimento, di competenza ordinaria, ed insubordinazione, di competenza militare.

É nulla la sentenza del Trib. militare che rinviò, in tal caso, l'imputato davanti al Trib. ordinario per essere giudicato di amendue i reati.
Trib. supr. Guerra, 12 giugno 1872 — Ratti.

L'art. 71 dello Statuto che vieta l'istituzione di Commissioni straordinarie, non si oppone alle giurisdizioni ordinarie emananti dal diritto comune, da giuridici principj, dalle disposizioni della legge comune qual'è questo Cod., il quale non riconosce per giudici naturali ed ordinari i soli giudici territoriali, ma tutti quelli sortiti dalle diverse cause attributive di giurisdizione ordinaria; ed infatti giammai fu ritenuto che neppure le stesse giurisdizioni speciali fossero condannate dallo Statuto. Le regole di competenza tracciate negli art. 20 e seg. valgono non solo rispetto all'accusato principale, ma anche rispetto ai coautori, agenti principali e complici (Vedi pel di più all'art. 45).
Cass. Palermo, 16 agosto 1872 — Manitta.

---

27. Se la stessa persona è imputata di uno o più delitti di competenza dei Tribunali correzionali, commessi nel distretto di un Tribunale, e di uno o più reati, di competenza dei pretori, connessi e seguiti nello stesso distretto o in quello di altro Tribunale, la cognizione di questi appartiene a quel Tribunale nel cui distretto sono stati commessi i reati più gravi.

In tal caso la procedura per tutti i reati sarà quella prescritta pei delitti di competenza dei Tribunali correzionali.

28. Se la stessa persona è imputata di più delitti di competenza dei Tribunali correzionali commessi nel distretto di Tribunali dipendenti da Corti diverse, la competenza del Tribunale che ne debba conoscere sarà determinata secondo le regole stabilite nella prima parte e nel primo alinea dell'articolo 26.

Tuttavia, se nei casi preveduti dall'alinea primo del detto articolo i delitti sono stati commessi nel distretto di più Tribunali dipendenti dalla medesima Corte, spetterà a questa di designare il Tribunale che ne debba conoscere.

Le disposizioni del secondo alinea dell'articolo 26 sono applicabili anche ai delitti.

36, 62, 98, 104, 186, 695.

29. Qualunque giudice può ricevere querele o denuncie, ed assumere informazioni sopra ogni reato: quelle però ricevute od assunte da giudici diversi da quelli di cui è menzione nell'articolo 15 e seguenti del presente Capo, dovranno trasmettersi al giudice competente.

= Vuol esser qualificata *denuncia* giuridica, tanto quella portata alle Autorità dell'ordine giudiziario, quanto quella data a qualsiasi altra Autorità, sì che debba egualmente partorire effetti giuridici e servire di base alla istruzione per crimini. E deve pur tale ritenersi quella che intervenga in una istruzione già cominciata, e quella per la quale abbia inizio una istruzione penale. Una denuncia non è calunniosa se non fu spontanea, perchè richiesta da un Ufficiale di polizia giudiziaria, o da un Giudice istruttore (98).
Cass. Napoli, 3 febbraio 1864 — Vernieri.

---

708 740

30. In caso d'urgenza il giudice può fare anche fuori del suo distretto quegli atti che saranno necessari, dandone però avviso al giudice del luogo ove si trasferisce prima di procedervi, od immediatamente dopo che vi avrà proceduto.

308 Proc.

31. Quando nel corso di un giudizio civile insorga ragionevole argomento dell'esistenza di un reato di azione pubblica, il giudice dovrà informarne il Pubblico Ministero, il quale promuoverà, ove occorra, l'azione penale a termini della legge.

La causa civile sarà sospesa, se la cognizione del reato influisce sulla decisione della medesima; salvo quanto viene stabilito da disposizioni speciali.

= « *Art. 308, Cod. proc. civ.*: Quando risultino dal procedimento indizi « sufficienti di falso, se gli autori o complici siano viventi, e l'azione penale « non sia estinta, l'Autorità giudiziaria ordina che si proceda a norma del « Cod. di proc. pen., rilasciando, se ne sia il caso, mandato di cattura.

« Per effetto di questa sent. la causa civile è sospesa sino a che siasi « pronunziato definitivamente nel giudizio penale, salvo che l'Autorità giudi- « ziaria creda che la causa, o alcun capo di essa possa essere deciso indipen- « dentemente dal documento impugnato ».

Il legislatore è mosso da un interesse generale a unificare fino a un certo punto e armonizzare le giurisdizioni. Contro il Chauveau, che propugna il principio della indipendenza delle giurisdizioni, stanno il Boncenne e il Dalloz, e il nostro Borsari che accettano come un principio unitario e informatore del diritto, la reciproca influenza delle giurisdizioni.

L'effetto che il giudicato penale sarà per produrre nel giudizio di falso incidente civile sarà questo, che, la giurisdiz. civile sospesa, aspetterà la pronuncia definitiva della penale sull'oggetto che l'avrà occupata fino allora, sull'identico oggetto che un'altro giorno ricomparirà, o potrà ricomparire, non più nello stato di dubbio, ma risoluto, definito, in tutto lo splendore della verità. Questo istituto è tutt'altro che una novità — non ce ne ha forse altro più originale, come non vi ha alcuna legge di procedura che abbia radici più profonde nella essenzialità delle cose e nei grandi principj regolatori delle giurisdizioni. (art. 308 proc. civ. commentato dal Borsari).

= Per le contravv. riguardanti gli atti e i registri sullo stato civile, vedi gli art. 404, e 405, Cod. civ. — gli art. 343, 520 e 521 del Cod. pen., e il R. D. 30 dicembre 1865, n. 2721 concernente l'applicazione delle pene, di cui al citato art. 404 Cod. civ.

Qualora il fatto la cui imputazione ha dato luogo a querela di diffamaz. o libello famoso costituisca un reato contemplato dalla legge, e il querelante sia sottoposto a processo davanti un altro Trib. pel fatto stesso, si deve sospendere il giudizio di diffamaz., finchè sia conosciuto l'esito dell'altro giudizio pendente. Nef è di ostacolo all'applicaz. di questo principio per parte dei Trib. toscani, la mancanza nel Cod. toscano di una disposiz. corrispondente a quella dell'art. 576 Cod. sardo, che lo sancisce espressamente. È nulla la sentenza proferta in contraddizione di codesto principio.

Cass. Firenze, 20 marzo 1870 — Giornale *La Riforma*.

Dedotto il falso contro un'istromento in cui sono riportate dichiarazioni contenute in altri documenti, sono questi implicitamente compresi nella querela del falso civile e nelle relative procedure d'istruzione.

Cass. Napoli, 23 maggio 1872.

---

32. Nei reati di soppressione di stato l'azione penale non può promuoversi che dopo la sentenza definitiva del giudice civile sulla questione di stato. 343 Cod. pen. 405 Cod. civ.

33. Ove contro l'azione penale si proponessero eccezioni di diritto civile concernenti la proprietà od altro diritto reale, le quali se sussistessero, escluderebbero il reato, il giudice, trovando in esse qualche apparenza di fondamento, potrà sospendere il giudizio e rimettere la cognizione del merito delle dette eccezioni al giudice competente, fissando un termine all'imputato per procurarne la risoluzione. 848

= Sulla competenza del giudice penale circa l'eccezioni pregiudiziali civili troviamo nel Giornale *La Legge* 1872 N. 1 il seguente brano, spicchiato dal Commento al Cod. di proc. pen. a cui attendono gl'illustri criminalisti G. Borsani e L. Casorati:

« Se, a sostegno della pregiudiziale escludente il reato, il prevenuto pro-
« dusse, per esempio, delle scritture pertinenti al soggetto, suscettibili di va-
« lutazioni diverse; se addusse dei recapiti costituenti un principio di prova,
« se provocò delle perizie o testimonianze concrete ed ammessibili, non esibite
« per evidente artifizio e simulazione; se, per dir breve, il giudice penale rico-
« nosce esservi effettivamente di mezzo una questione di diritto civile, può
« rinviarne la cognizione al giudice civile e può anche conoscerne egli stesso
« ove gli sembri facilmente risolubile col rito penale. — Se al contrario l'im-
« putato si limita ad affermare la esistenza di una controversia civile, od esi-
« bisce titoli o prove inconcludenti; se, anche ammessa per fondata la eccezione,
« il reato non resterebbe escluso, se insomma si ravvisa che la eccezione non
« mira che a frustrare l'esercizio dell'azione penale, allora il giudice, ben lungi
« di rinviare le parti alla giurisdiz. civile, o di occuparsene egli stesso, re-
« spinge l'eccezione pregiudiziale siccome improponibile e dà corso al proce-
« dimento di legge in ordine al reato. Per tal guisa è conciliato il libero ed
« indipendente esercizio delle due giurisdiz., procurando che, invece di osteg-
« giarsi, si prestino vicendevole sussidio, e scansando il pericolo che per arte
« maligna o per temerità sia spostato l'ordine delle competenze. »

Quando in un giudizio penale si proponga, come questione *pregiudiziale*, alcuna eccezione d'indole civile, il magistrato deve limitarsi ad esaminare la verosimiglianza della stessa, e la sua intima connessione col giudizio penale, non può arrogarsi la giurisdiz. competente al magistrato civile e decidere definitivamente la questione. Cass. Napoli, 27 gennajo 1865 — Pecorelli.

Non basta proporre una eccezione di proprietà evidentemente capricciosa ed infondata perchè si soprasseda al giudizio.

Cass. Milano, 3 febbrajo 1865. — Riva.

Il giudice deve sospendere l'azion penale se si propongono contro la stessa eccezioni puramente civili riflettenti la proprietà, e rimettere al giudice competente la cognizione del merito di dette eccezioni allor soltanto quando trovi che le medesime hanno qualche apparenza di fondamento. E questo mancherebbe, se fosse dimostrato essere già state respinte dette eccezioni con sentenze passate in giudicato ed eseguite. Cass. Torino, 22 maggio 1866. — Bajetto.

La sospensione del processo per rimetterlo al giudice civile in forza di civile eccezione sta nel prudente arbitrio del giudice penale a seconda dell'apparente fondamento di siffatta eccezione; perciò non è censurabile se, dietro querela del conduttore del fondo per guasti apportatigli, il giudice condanna l'imputato senza riguardo alla eccezione che il fondo appartenga ad altri in proprietà. Cass. Palermo, 7 giugno 1866 — Falconara.

La supposizione dolosa di un parto, o la dolosa sostituzione d'infante ad infante, ha il carattere principale e costitutivo del reato congenere di soppressione dello stato civile, tendendo a crearne uno fittizio o ad immutarlo. È dunque indispensabile all'apertura del giudizio penale il previo giudizio civile, e, malgrado la sentenza della Sezione di accusa, può la Corte di assise sollevare d'ufficio tale questione. Così l'imputato può proporla in qualunque stadio del giudizio penale. In tali casi deve, pendente il giudizio, cessare l'arresto. Cass. Napoli, 17 luglio 1867 — Aniello.

L'esame della validità o nullità di un atto o contratto arguito di falso, non è interdetto al giudice penale pel principio generale, che il giudice dell'azione è il giudice dell'eccezione; e n'è prova quest'art. che non dà obbligo, ma lascia in facoltà del giudice rimandare al magistrato civile la risoluzione di eccezioni di diritto civile. (848)
Cass. Napoli, 12 dicembre 1870 — Cardamone.

Quest'art. il quale autorizza il giudice penale a sospendere il suo giudizio sino a tanto che non sia stata risolta una eccezione di diritto civile concernente la proprietà od altro diritto reale, non può esser esteso al caso d'altre eccezioni. Quindi applica falsamente il detto art., il pretore che investito della cognizione d'una causa di contravv. alle leggi sul dazio consumo, si astiene dal giudicare dell'eccezione desunta dal disposto dell'art. 5 della legge 11 agosto 1870, secondo cui le società degli operai, per le carni che macellano e distribuiscono ai soci pel consumo nelle rispettive case, sono esenti dalla tassa di dazio consumo. A nulla monta che i verbali di contravv. relativi presentino qualche irregolarità, se gl'imputati ammettano esplicitamente la contravv. stessa.
Cass. Torino, 11 agosto 1871 — Bertinetti.

È puramente facoltativo nel giudizio penale il rinvio al magistrato civile ne'casi in cui può aver luogo. Cass, Napoli, 13 marzo 1872.

Il termine che a norma dell'art. 33 il giudice penale assegna all'imputato per *procurare la risoluzione* dal giudice civile delle eccezioni di diritto civile da lui opposte, s'intende fissato perchè l'imputato compia da parte sua ciò ch'è necessario per far sì che la eccezione venga decisa, ma non perchè entro di esso emani la decisione. Epperò il magistrato penale non può riprendere il giudizio per ciò solo che quel termine sia trascorso, ma deve aspettare che sia emanata la sentenza del giudice civile.
Cass. Torino, 25 aprile 1872 — Saglio ed altri.

---

34. Pei crimini o delitti, i quali a termini degli articoli 5, 6. 7, 8 e 9 del Codice penale sono punibili nel Regno, il luogo del domicilio o quello dell'arresto o della consegna dell'imputato determina la competenza, e si fa luogo alla prevenzione.

Potrà tuttavia la Corte di cassazione, sulla domanda del Pubblico Ministero o delle altre parti, rimettere la cognizione dell'affare alla Corte o al Tribunale più vicino al luogo dove i crimini o delitti saranno stati commessi.

= In materia di punizione di reati il foro competente, giusta l'avviso degli

scrittori di diritto pubblico criminale, è nel luogo ove quelli sono stati commessi. Il danno e lo scandalo pubblico e il pregiudizio privato che cagiona il misfatto, e la facilità di raccogliere le prove sono il fondamento di tal giurisdiz. È giusto che il delinquente sia colpito da quelle leggi medesime che ha violate — è giusto che la parte offesa sia fatta indenne e vendicata nel luogo stesso ove ha ricevuto il torto. Nè poi rileva che cittadino o straniero sia quegli cui è stata inferita la ingiuria. Lo straniero turba egualmente la P. S., sia che sul capo dei nazionali del luogo, sia che sovra altri forestieri faccia ricadere il danno del suo delitto. I magistrati del luogo sono i giudici del delitto, senza alcuna distinzione della qualità delle persone offese — ai Trib. forestieri non rimane altro uffizio se non quello di discutere la giustizia e regolarità di tali giudizj. [Casanova, Dir. Intern. Vol. II pag. 355]

Pei reati contro la S. P. dello Stato, commessi in territorio estero e da nazionali e da stranieri, l'azione penale va esercitata nel Regno e secondo le leggi del Regno. Per somiglianti crimini, punibili nel Regno, la competenza va determinata dal luogo del domicilio o da quello dell'arresto o della consegna dell'imputato, e si fa luogo alla prevenzione. L'arresto operato dalla Autorità amministrativa, senza la menoma ingerenza della giudiziaria, non può stabilire prevenzione. Cass. Napoli, 1. aprile 1864 — Mendico.

Il nazionale che ha commesso un reato all'estero non può lagnarsi se vien sottoposto a processo dal giudice del suo domicilio, anzichè da quello del luogo in cui fu arrestato. Cass. Napoli, 9 maggio 1864 — De Sanctis.

Stante la corresponsabilità d'ogni colpevole di un reato individuo, se un furto violento fu commesso anche a danno di un cittadino dello Stato in Toscana, malgrado che tutti gli altri danneggiati sieno esteri, e questi sieno stati derubati e danneggiati d'altri oggetti e in altro modo che non il regnicolo, e quando pure il *reato* siasi *commesso fuori dello Stato*, sono competenti i Trib. del Regno a giudicarne. Sono pure competenti i Trib. dello Stato se taluno degli imputati di tal furto od altro reato commesso fuori di Stato, anche da tutti esteri, sia stato arrestato nello Stato. Perciò, e stante la connessione col rubamento, anche l'acquisto doloso di oggetti perduti o rubati fuori di Stato, e ad esteri, nell'atto stesso che derubavasi con esso loro un cittadino dello Stato, benchè d'altri oggetti non caduti poscia in tale acquisto, soggiace alla competenza stessa dei Trib. del Regno. (14, 21)
Cass. Firenze, 26 febbrajo 1868 — Sorani.

La giurisdiz. del Trib. consolare italiano in Costantinopoli, a conoscere di un reato di azione privata, imputato da un italiano verso un altro italiano colà dimoranti, è espressamente determinata dall'art. 111 della legge 28 gennajo 1866, nonchè dall'art. 8 del Trattato internaz. 25 ottobre 1853, stipulatosi fra la Turchia e la Sardegna, e confermato ed esteso al Regno d'Italia col trattato 10 luglio 1861, mandato eseguirsi col R. Decr. 29 dicembre 1861, n. 405.

La legge territoriale sulla stampa vigente nell'impero Turco, potrebbe applicarsi agli italiani colà dimoranti per tutto ciò che si riferisce alle norme disciplinari o di polizia per l'esercizio della stampa, interessanti persone italiane nei loro privati rapporti, come sarebbe il reato di diffamazione.
Cass. Torino, 13 dicembre 1870 — Finzi.

856. La legge consolare 28 genn. 1866, la quale, derogando alle regole generali e di diritto comune stabilite da questo Cod., dispose che i crimini commessi dagli italiani in Egitto o nelle altre parti delle spiaggie d'Africa, siano giudicati dalla Corte di Ancona, è una legge puramente *giurisdizionale* e non *penale* (Vedi per le illazioni questa stessa Dec. riferita più in disteso agli art. 14 e 15). Cass. Torino, 22 febbrajo 1872 — Garzelli.

---

853 e seg.

35. La Corte o il Tribunale competente per conoscere dei reati menzionati nell'articolo precedente potrà valersi degli atti fatti all'estero.

Tali atti potranno altresì servire a determinare il risarcimento dovuto alla parte danneggiata riguardo ai reati commessi in estero territorio che non siano punibili nel Regno.

= Le disposizioni processuali che riguardano gli atti giudiziari da eseguirsi all'estero non vanno applicate agli atti che le Autorità estere forniscono alle nazionali in rapporto a processi pendenti in amendue gli Stati.

Non viola la legge la Corte che al dib. respinge una istanza della difesa tendente ad ottenere che le notizie ricavate dagli atti giudiziari esteri si completino mediante domande di altri atti o consegna di accusati che risposero in altri Stati di reati commessi in unione ai giudicabili dello Stato.

Cass. Torino, 30 aprile 1866. — Brigenti.

29, 98, 104.

36. Qualunque giudice che riceverà una querela o denuncia per un reato commesso in estero territorio, e per cui si fa luogo a procedere nel Regno, dovrà darne avviso al procuratore del Re, il quale ne informerà il procuratore generale da cui dipende.

DISPOSIZIONE PARTICOLARE

Della competenza e del procedimento per i reati imputabili ai giudici ed ai funzionari del Ministero Pubblico.

37. Le contravvenzioni commesse da un pretore o vice-pretore, dall'uditore o dal vice-pretore incaricato di esercitare le funzioni del Pubblico Ministero presso la Pretura, nel territorio in cui esercitano la loro giurisdizione od uffizio, sono giudicate inappellabilmente dal Tribunale correzionale da cui dipendono.

Lo stesso ha luogo per qualunque altro reato che sarebbe di competenza del pretore.

Trattandosi di giudicare un membro di un Tribunale correzionale o del Ministero Pubblico presso lo stesso Tribunale per reati di competenza del medesimo, o a lui deferiti in via di appellazione, la Corte d'appello designa un altro Tribunale del proprio distretto.

Per giudicare un membro di una Corte d'appello o del Pubblico Ministero, che esercita le funzioni presso la medesima, pei reati ad essa deferiti in via di appellazione, la Corte di cassazione designa un'altra Corte.

Veggansi gli art. da 204 a 212 della legge sull'Ord. giud. 6 dicembre 1865, n. 2626.

(430.) Quando avesse a giudicarsi per delitto un giudice od un membro del P. M. presso un Trib. di circond., la designazione del novello Trib. che deve procedere, è di competenza della Sezione penale o promiscua della Corte di appello, e non della Sezione d'accusa (204 e seg. legge organica).

Appello Napoli, 11 dicembre 1862 — N. N. Sost. Proc. del Re.

Sulla responsabilità civile del P. M. vedi art. 783 e seg. Cod. proc. civ., e quanto viene riferito in nota all'art. 549 di questo Cod. sulle persone civilmente responsabili. Vedi pure giurispr. riferita all'art. 766.

LIBRO I.

DELL'ISTRUZIONE PREPARATORIA

TITOLO I.

DEGLI UFFIZIALI DEL PUBBLICO MINISTERO E DELLE LORO FUNZIONI.

CAPO I.

DEL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO

55, 87, 452, 481, 482, 483, 484, 485, 548, 553, 601, 660, 650, 713, 688, 728, 830.

38. Il procuratore generale, indipendentemente dalle funzioni che gli sono attribuite dal presente Codice per ciò che concerne l'esercizio dell'azione penale, veglierà nel distretto della sua giurisdizione al mantenimento dell'ordine in tutti i Tribunali.

146, Ord. giud. 348, Reg. gen. giud.

= L'istituzione del. **P. M.** sembra necessaria alla sicurezza sociale. Ove si volesse abolirlo, bisognerebbe tornare all'accusa popolare; ma se questa fu tollerabile ne' primi tempi della romana repubblica, quando erano rigidi i costumi, divenne sotto il Governo imperiale il seme di scellerate calunnie ed infami delazioni.

Contro l'istituzione del P. M. si mosse ultimamente un'aspra guerra in Italia; perocchè l'art. 129 dell'Ord. giud. dichiara che il P. M. rappresenta il potere esecutivo. Quindi si dice: esso non è libero, esso deve eseguire gli ordini del potere esecutivo e non gl'impulsi della sua coscienza.

Nel 1804, in seno del Consiglio di Stato, Napoleone pose la questione se il P. M., il quale ha ricevuto l'ordine d'iniziare una procedura, sia legato da quest'ordine in tutto il corso dell'istruzione, ed in conseguenza sia tenuto di concludere all'udienza in conformità della procedura iniziata. Dopo una lunga discussione, in cui presero parte lo stesso Imperatore, il gran giudice ed i signori Regnaud e Treilhard, si concluse che il Proc. Gen. è obbligato di conformarsi agli ordini che riceve d'iniziare una procedura; *ma dopo di ciò egli diviene l'uomo della giustizia, e gli ordini superiori non regolano le sue conclusioni.*

Ma in uno Stato libero sarebbe tenuto il P. M. ad ubbidire al potere esecutivo, il quale gli ordinasse di promuovere una persecuzione ingiusta, illegale, persuaso fin dal principio di non poterla sostenere al cospetto della magistratura giudicante? Dovrebbe farsi il P. M. istromento di una vendetta politica perchè così piacerebbe al potere? Io non saprei pensarlo Ne' Governi costituz. il potere esecutivo non è sovrano; esso è soggetto alla sovranità della legge, ch'è l' opera collettiva dei tre poteri. Il potere esecutivo può unicamente emanare ordinanze e decreti per la esecuzione della legge giusta l'art. 69 dello Statuto; e però, ove le ordinanze ed i decreti del potere esecutivo trapassino i termini delle leggi, il P. M., ch'è la sentinella vigile della giustizia, ha il dovere indeclinabile di dimandare che si opponga ad essi quella forza d'inerzia che li rende inefficaci. Il P. M., secondo il mio modo di vedere, rappresenta il potere legale e non già il potere arbitrario.

Conforti, Proc. Gen. alla Cass. di Firenze. Prolusione 1870.

Art. 38. « Vi ha chi condanna a priori l'*istituto del M. P.* a cagione del carattere « che riveste, di agente del potere esecutivo, nel qual carattere si vuol ve« dere proprio una minaccia ed un pericolo alla indipendenza del potere « giudiziario.

« Sono scrupoli ed ubbie codeste, che ci pajono per vero esagerate, e « poco giustificabili. Il M. P. guardato nella espressione del suo vero con« cetto, assume l'elevato carattere di rappresentante della legge e della so« cietà. Che se poi raccoglie in sè ad un tempo il carattere di agente del potere « esecutivo, piaccia considerare due cose; 1.º che, nei Governi ordinati a libertà « le ragioni e gl'interessi della società s'identificano e si confondono cogl'interessi « del Capo dello Stato, e del potere esecutivo che il rappresenta; 2.º che, nel « meccanismo costituz. dei grandi poteri politici, il rapporto, ed il legame tra « il potere esecutivo ed il potere giudiziario tiene alle condizioni normali di « esistenza, e di svolgimento reciproco; imperocchè mal si concepirebbe l'in« differenza e l'incompetenza del potere esecutivo a vegliare, la mercè di « organi suoi, alla osservanza più o men rigorosa delle leggi e dei regol., alla « custodia inviolata della disciplina giudiziaria, alle prevaricazioni ed abusi, « che per avventura si vengano insinuando nell'Amm. giudiziaria ».

Vacca Proc. Gen. alla Cass. Napoli, Prolusione 1870.

Non esiste in Inghilterra l'istituzione del P M., nè in materia civile, nè in materia penale. Se può seriamente discutersi sull'utilità di quest'istituzione per il rito civile, io credo (e se erro sarò scusato, avendo l'onore di dirigere un uffizio di P. M. e di toccar con mano gl'immensi vantaggi che quest'istituzione reca alla giustizia penale, e con essa alla società) che per contro non si possa seriamente immaginare, specialmente nei nostri paesi, un servizio di giustizia penale senza l'azione del P. M. « In Inghilterra la maggioranza degli statisti e dei legali si pronuncia per questo sistema, ma finora non si è tradotto in pratica, precisamente perchè l'opinione pubblica non si è peranco unanimemente dichiarata in quel senso, e ci vorrà forse ancora del bello e del buono prima che questa riforma venga attuata; ma quando lo sarà, nessuno davvero muoverà lamento, nè si penserà più a disfare domani ciò che si sarà edificato oggi, appunto perchè in Inghilterra le leggi si fanno con la massima circospezione e con tutta la ponderatezza possibile e soltanto per impulso della opinione pubblica.

De Foresta Proc. Gen. Ancona — Appunti sull'Inghilterra.

« Il P. M. ha oppositori tanto tenaci ed avversi quanto sono entusiasti i « suoi ammiratori.

« Io comprendo il P. M., lo apprezzo col più profondo convincimento « dell'animo mio, ma non lo discuto. Esso é figlio delle proprie opere; e se « non mi inganna l'amore che gli porto, parmi che possa attendere egli pure « il giudizio di quegli uomini savii che sanno apprezzare le istituzioni dai « frutti che hanno recato alla scienza ed alla civiltà.

« In due provincie d'Italia fra loro estreme, io veggo sorgere questa « istituzione appena si vennero nettamente delineando i limiti del potere giu« diziario; la veggo sopravvivere rispettata, in mezzo alle agitazioni dei tempi « ed ai mutamenti delle leggi, fino ai nostri giorni. Scorro i nomi dei giure« consulti che segnarono più profonde le tracce della sua esistenza, e vi trovo « i più dotti scrittori, i più eminenti uomini di Stato, i più arditi riformatori, « maestri della scienza, nei Trib., nei Parlamenti.

« Noi terremo fisso lo sguardo in questi grandi; e lo terremo fisso in « voi. E quando avremo potuto dimostrare che, magistrati come voi, non « abbiamo fini diversi da quelli che la legge ha confidato a voi stessi; quando « la calma e la imparzialità della nostra parola e la moderazione della nostra « condotta ci avrà acquistato quell'autorità che è indispensabile all'esercizio « del nostro ministero; quando si vegga che la nostra voce è sempre la prima « a levarsi a tutela del diritto ed a difesa dell'innocenza; quando insomma « sia fatto palese che il nostro non è soltanto il ministero dell'accusa, ma un « vero sacerdozio della giustizia, noi avremo vinta la nostra causa ».

Costa Proc. Gen. Venezia. — Discorso inaugurale.

« Uscito generalmente dalla Magistratura, e potendo ad ogni momento « rientrarvi, il M. P. non può avere altro scopo di questa, nè avere inte-

Art. 88. « resse di attentare alla dignità ed indipendenza della stessa come da alcuni « si è temuto. E fosse pure, la legge attuale non gliene offrirebbe i mezzi...... « La istituzione del M. P. è un elemento pressochè necessario dei Governi « costituz. Senza di esso il potere esecutivo, a cui spetta la esecuzione della « legge, non avrebbe mezzo per invigilarne e richiederne la osservanza nei « casi speciali nei quali la sua applicaz. può venire in contesa. L'Ortolan nel « suo dotto trattato sul M. P. così si esprime: — L'institution d'un M. P. « appartient essentiellement à la nature des Gouvernements représentatifs. « Elle n'est, en effet, que le développement de cette idée, que les intérêts de « toutes les parties qui constituent la société, doivent être représentés dans l'orga- « nisation de l'ordre social — .... Fu più volte osservato che l'art. 129 della legge « sull'Ord. Giud. non delinei esattamente il carattere complesso del P. M. e sia « meritevole di qualche modificazione. Non può mettersi in dubbio che il M. P. « sia il rappresentante e l'agente immediato del Governo; epperò egli è po- « sto sotto la direzione del guardasigilli, il quale col suo mezzo esercita l'alta « vigilanza sull'amm. della giustizia, di cui egli risponde verso il Re e la « Nazione. *Ma la dipendenza del M. P. non si estende oltre il confine della « legge che è chiamato ad eseguire, non va oltre l'avviamento delle proce- « dure, e nell'esplicamento della sua azione a lui resta sempre la coscienza « di giudice e il dovere di magistrato*......... L'aggiunta dunque proposta « all'art. 129, *per la esecuzione della legge*, ha il fine di far risortire più spic- « cata la natura del P. M., e di dimostrare ch'esso rappresenta sì il potere « esecutivo, ma *alto scopo di attendere alla esecuzione della legge e di far « trionfare la legalità e la giustizia* ».

Relaz. del Guardasigilli al Senato per modif. agli art. 129 e 137 della legge sull'Ord. Giud.

« L'istituto del M. P. che ai tempi odierni procacciossi il suffragio e il « plauso dei giuristi e pubblicisti più autorevoli, nell'Italia nostra non incon- « tra oggidì unanimità di adesioni e di simpatie. Questo intenderà di leggieri « chi consideri la varietà di tradizioni e di consuetudini delle diverse parti « d'Italia, dove più, dove meno, è naturalizzato e tenuto in pregio l'istituto « del M. P., se togli l'Italia del mezzodì, in che apparisce radicato ed antico « il culto di una istituzione illustrata colà da nobili tradizioni. Si aspettino « dunque tempi più riposati e calmi, in che si potrà meglio e più avvisata- « mente por mano a questa, come ad altre radicali riforme, cui non basta di « presente nè il tempo, nè la opportunità del discutere, nè la fiducia di un « compiuto e irreprensibile assetto ».

Relaz. della Commissione del Senato. (*)

GIURISPRUDENZA.

Non può porsi in dubbio la legittima rappresentanza del P. M. nel funzionario che sia bensì promosso ad altro ufficio, ma non abbia ancora cessato in fatto dalle sue prime funzioni, autorizzato anche a ciò dal Ministero e non surrogato da altri, così esigendo la imperiosa necessità del pubblico servizio.

Cass. Milano, 25 luglio 1862. — Canzi.

Il magistrato e specialmente il P. M. custode della legge, non deve aver di mira che la esatta esecuzione di essa, a parte ogni considerazione personale. E quando per avventura in qualche atto del suo Ministero possa essere incorso in errore e sia a tempo di ripararlo, è nell'obbligo di curarne l'emenda, comunque contro il proprio operato. Il correggere l'errore commesso

(*) Malgrado questi autorevoli giudizj sulla necessità del P. M. in uno Stato retto a forme costituzionali, può dirsi, che i tempi non volgano propizj a questa istituzione, che pur va prestando segnalati servigj alla causa della retta amm. della giustizia penale. Basti accennare alla Monografia del Carcano, e ai discorsi recentemente pronunciati in Senato dagli on. Musio e Borgatti. Una energica difesa dell'istituto del P. M. fu di recente pronunciata a Milano da quell'egregio Procuratore del Re cav. De Vecchi, alla quale, non alle considerazioni di cui l'accompagna il Mon. dei Trib., (17 maggio 1873 n. 21) rimandiamo il lettore.

a danno della legge e dello interesse sociale è un fatto d'ordine assai superiore a quello dei riguardi personali. Cass. Napoli, 11 gennaio 1865 — Bitlwiller.

La unità e indivisibilità del P. M. derivante dall'essere i di lui ufficiali tutti membri dello stesso Corpo, tutti rappresentanti un principio comune, e tutti obbedienti allo stesso impulso, non permette ad essi di scambiarsi l'un l'altro, e l'un per l'altro arbitrariamente sostituirsi senza distinzione di misura o grado gerarchico, giacchè la legge ha marcatamente segnate e scolpite le loro rispettive attribuzioni.
Cass. Firenze, 27 dicembre 1866. — P. M. ric. causa Gaggioli.

Uno dei più interessanti elementi organici delle magistrature giudiziarie è il P. M., alle cui vaste attribuzioni sono affidati, sì in ordine alle Corti criminali che ai Trib. civ., svariati e molteplici uffizi; il P. M. è istituito ai servizj della giustizia deliberante, e per quanto possa anche esercitare funzioni speciali e sue proprie, tutte però si coordinano al fine essenziale e comune di bene amministrare la giustizia.
Cass. Torino, 18 aprile 1868, in causa relativa alle spese di primo stabilimento degli ufficj del P. M.

La disposizione generalissima dell'art. 101 non esclude i ministri, anzi ve li comprende, e sarebbe impossibile che non ve li comprendesse. A capo del P. M. è il ministro di grazia e giustizia, organo legale fra il Re da cui deriva l'azione pubblica, e gli ufficiali pubblici destinati a rappresentarla ed esercitarla. Cass. Napoli, 5 agosto 1868 — Spagnolo.

Il P. M. costituisce un ente collettivo ed esercita le attribuzioni ad esso deferite dalla legge, senzachè all'esercizio delle medesime arrechi impedimento la opinione individuale che in senso contrario sia stata per avventura emessa da alcuno degli ufficiali che lo compongono.
Cass. Firenze. 3 maggio 1869 — Faccola.

È illegale l'udienza di un Trib. di circond. se il P. M. vi è rappresentato da un uditore. Cass. Torino, 15 settembre 1869 — in causa civile.

---

57 **39.** Gli uffiziali di polizia giudiziaria sono sottoposti alla di lui sorveglianza.

Quando riconoscesse in essi qualche mancanza o negligenza, dovrà renderneli avvertiti. Quest'avvertimento sarà da lui notato in apposito registro.

40. In caso di recidiva del funzionario, il procuratore generale provvederà, quanto ai giudici, nel modo determinato dalla legge sull'ordinamento giudiziario; e quanto agli altri ufficiali di polizia giudiziaria, ne farà relazione al ministro di grazia e giustizia, perchè dia gli opportuni provvedimenti. da 213 a [illegible] Ord. g[illegible]

Vi è recidiva allorchè il funzionario sarà nuovamente incorso in qualche mancanza o negligenza prima che sia trascorso un anno dal giorno dell'avvertimento.

29, 695. **41.** Il procuratore generale riceve le denuncie e le querele che gli vengono indirizzate direttamente dalla Corte o da un funzionario pubblico. Può ricevere quelle di qualsiasi altra persona.

Ne tiene registro e le trasmette al procuratore del Re.

= Il Proc. Gen. che non ha dato corso alle querele presentate contro gli autori di un arresto illegale arbitrario, è reo di denegata giustizia.
(Cass. Palermo 21 giugno 1862 nella causa di Gaetano Meli già Proc. Gen. di quella Gran Corte criminale, il quale per 15 mesi non diede corso a querela di tal dott. Raffaele stato arrestato e deportato nel gennaio 1861.)

CAPO II.

DEL PROCURATORE DEL RE PRESSO I TRIBUNALI.

7, 82, 101, 26, 27, 328, 452, 48, 591, 601, 60, 682, 695, 37, 779, 780, 37, 788, 804, 09, 816, 829, 37.

42. Il procuratore del Re è tenuto nel distretto del Tribunale presso cui esercita le sue funzioni:

139, 144, 151, Ord. giud. 315, Cod. Proc. Civ.

1. Di promuovere e proseguire le azioni penali derivanti da crimini o delitti colle norme prescritte dal presente Codice;

2. Di vegliare e richiedere che siano osservate le leggi e le regole di procedura, che sia mantenuto l'ordine delle competenze e che siano spedite sollecitamente le cause;

3. Di fare eseguire le ordinanze delle Corti, dei Tribunali e dei giudici istruttori nella formazione dei processi;

4. D' informare il procuratore generale di tutti i crimini e delitti commessi nel distretto del Tribunale.

315 Reg. Gen. Giud.

Egli dovrà fare le sue istanze o richieste per mezzo di conclusioni motivate.

= Oltre le mansioni affidate da questo art. al P. M., altre e svariate gliene derivano da leggi e regol. speciali.

Gli art. da 139 a 151 della legge sull'Ord. giud. determinano le sue attribuzioni.

Nelle materie civili il P. M. dà il suo parere, o procede per via di azione, o interviene colla sua parola e conchiusioni nei casi di cui agli art. 21, 26, 67, 75, 87, 91, 98, 104, 112, 114, 129, 200, 216, 217, 223, 226, 233, 235, 237, 238, 255, 257, 271, 272, 326, 338, 339, 342, 349, 359, 365, 366, 383, 391, 392, 404 e 405 del Cod. civile, in relazione cogli art. 141, 142, 143, 144, 146, 316, 318, 346, 347, 505, 836, 840, 842, 843, 844, 845. 849, 876, 881, 915, 942, 945, 947, 949, 304, 315, 838, 840, e 519 del cod. di proc. civ.

Il P. M. interviene alle Commissioni sanitarie, assiste alla vendita dei beni dell'asse ecclesiastico, ha la revisione degli stampati, la ispezione periodica agli atti dello stato civile ecc. Gli art. 52 della legge di P. S. e 68 del relativo regol. riservano al P. M. la facoltà di autorizzare lo smercio delle sentenze, resoconti di dibattimenti ed altri atti di procedura criminale.

Si veggano gli art. del Cod. di proc. pen. riportati in margine a sinistra di questo stesso art. 42.

Col fare dei pretori dei giudici delegati *per legge* (77) ad agire, non si è voluto nuocere al principio di demandare l'azione penale al P. M. stante l'obbligo che ha il pretore d'informarlo dei reati, e il diritto che per conseguenza ha il Proc. del Re di far che proceda direttamente il giudice istruttore.

Relazione del Guardasigilli a S. M.

281 n. 10, 485 e 493. Col *recesso* dichiarato dal P. M. specialmente quando il processo si trovi nello stadio di accusa, non rimane estinta l'azione penale, e quindi non ostante tale recesso, la causa dev'esser proseguita con la prolazione del giudizio da emettersi dietro le risultanze del dibatt. Il recesso altro non importa che la manifestazione dell'apprezzamento che il P. M. fa delle risultanze del pubblico dibatt. e non vincola il giudizio dei giurati o della Corte, lascia integri e sussistenti gli effetti della sentenza d'accusa, i quali non ponno essere modificati od estinti che dal verdetto circa la colpabilità. Se al P. M. è affidato l'esercizio dell'azion penale, esso però non n'è il padrone, e molto meno quando il processo è in istadio d'accusa, la quale solo per parte di chi è investito del potere giudicante può essere definita.

Cass. Milano, 21 novembre 1862 — Marconi.

A promuovere l'azione penale per ingiurie commesse a mezzo della stampa a carico del P. M. in relazione all'esercizio delle sue funzioni, non devesi richiedere una deliberaz. della Corte o del Trib. cui il P. M. è addetto, imperocchè sotto il nome di Magistrati, Trib. o Corpi costituiti (art. 56 legge sulla stampa) s'intende unicamente il collegio dei giudici che li compongono, e non anche i rappresentanti del P. M., i quali, a questo effetto, non fanno parte della Corte o del Trib. (9 n. 6) Cass. Firenze, 18 gennajo 1873 — Celli.

Circa il recesso dall'accusa per parte del P. M. vedi la giurispr. riferita agli art. 416 e 440 — e, quanto all'istituto del P. M., vedi giurispr. e note all'art. 38.

29, 77, 101.

43. Quando perverranno al procuratore del Re denuncie, querele, verbali, rapporti o notizie di un reato che interessi il suo ministero, farà senza ritardo al giudice istruttore le opportune istanze per l'accertamento del fatto e la scoperta degli autori e dei complici, a meno che non sia il caso di richiedere la *citazione diretta*, a tenore del 2. alinea dell'articolo 371, nel qual caso potrà procedere, anche direttamente, a quelle preliminari informazioni che stimasse opportune.

Se il reato è stato commesso in altro distretto, trasmetterà le carte ed ogni altro oggetto [*] al procuratore del Re di quel distretto, somministrandogli tutte le cognizioni che crederà utili alla dilucidazione del fatto, e mettendo a di lui disposizione gli individui che fossero arrestati.

= È grave errore ritenere che una denuncia, la quale riveli un reato, scritta al guardasigilli non possa menare a procedimento penale. Il P. M. rappresenta il potere esecutivo presso il potere giudiziario. A capo di esso sta il guardasigilli, organo tra il Re da cui deriva l'azione pubblica e gli ufficiali pubblici destinati a rappresentarla ed esercitarla. (Vedi art. 101 di questo Cod.) Cass. Napoli, 5 agosto 1868. — Spagnuolo.

79, 613.

44. Se verrà presentato al procuratore del Re qualche individuo arrestato per reato che interessi il suo ministero, esaminerà prontamente i documenti e gli atti che gli saranno consegnati, e farà quelle istanze che crederà convenienti.

605. — 346. 38… e seg. Reg. gen.

I corpi del reato e gli oggetti sequestrati [**] saranno depositati presso la cancelleria del Tribunale, e l'imputato sarà posto in carcere a titolo di custodia.

20, 21, 433, 473, 474, 812.

45. Quando uno stesso individuo è imputato di più reati, oppure più individui sono complici di uno stesso reato, o di reati diversi che abbiano connessione fra loro, il procuratore del Re dovrà procurare che l'istruzione si compia quanto a tutti gli imputati anche non presenti, e per tutti i reati loro ascritti, acciò vi si possa provvedere con una sola sentenza, salvo che per l'eccessivo loro numero, o per non prolungare troppo la detenzione provvisoria degli arrestati, o per altre gravi considerazioni, ravvisasse opportuno provvedere separatamente, e salvo il disposto dall'articolo 20.

318 Reg. Gen. Giu…

---

[*] Per la trasmissione dei corpi di reato ed atti giudiziarj a mezzo postale o dei R. Carab., vedi le disposizioni riferite all'art. 54.

[**] Quanto al sequestro delle lettere affidate alla Posta vedi note all'art. 150.

= **Rettamente è ricusata l'unione di due cause quando per tempo, per persona, e per circostanza sono distinte, quando l'una è già chiamata in spedizione, quando tardiva querela è opposta per altro reato, abbenchè congenere, quando si tratta solo di correlazione, non di vera connessità, quando con una querela l'imputato vuol ritardar il corso del giudizio contro di lui già incamminato.**
Cass. Milano 31 Marzo 1864 — Türr e Krivascy.

Nessuna legge impone assoluta separazione degli atti e delle istanze fra imputati contumaci e presenti. L'unione delle cause in fatti connessi fra di loro e dipendenti l'uno dall'altro è conforme alla economia, al buon ordine dei giudizj, ed alla pratica in vigore nelle altre Corti e Tribunali.
Trib. supr. Guerra, 19 marzo 1863 — Di Pietro.

Non può impugnarsi una Ord. della Sezione di accusa colla quale si pronuncia l'unione dei processi, se non venne dichiarato di provvedersi contro essa in Cassazione nei termini prescritti. Il giudizio sull'esistenza del titolo di connessità per cui furono uniti i processi è incensurabile in Cassazione (Cod. 1859).
Cass. Milano, 26 maggio 1865.

Non può addursi in Cassazione, quando non fu addotta nei precedenti giudizj, la obbiezione « che non fossevi connessità di fatti e non potessero quindi condannarsi più imputati colla stessa sentenza ».
Cass. Firenze, 27 marzo 1867. — Pucci.

Vedi la Sent. 24 maggio 1872 dell'Appello di Parma riferita all'art. 371.

L'unità d'istruzione e di giudizio è consigliata dall'interesse della giustizia risultante dalla più pronta spedizione dei giudizj, dalla maggior luce che le diverse procedure ponno a vicenda spandere l'una sull'altra e mutuarsi per decidere del valore delle prove della moralità delle azioni, e per proporzionare le pene; nonchè da un principio di umanità onde non si prolunghino le angosce, e le noje di un imputato soggettandolo a diversi e ripetuti giudizj. È perciò che il legislatore, senza peraltro prescrivère in un modo assoluto e indeclinabile la riunione dei diversi processi, che si costituiscono o sono istruiti contro uno stesso individuo per diversi reati, ha stabilito per regola generale la massima, riconosciuta equa da tutte le legislazioni, di riunire sotto la stessa giurisdiz. e decidere in un sol giudizio tutte le cause pendenti contro lo stesso soggetto, specialmente se pronte a spedizione, eccettochè altrimenti richiedano speciali circostanze per gravi considerazioni. Questo art. contiene la massima generale, a cui però vi hanno eccezioni nella legge (474-19 e seg. sino a 28).
Cass. Palermo, 16 agosto 1872 — Manitta.

Vedi pure, sulla *connessione*, la giurispr. riferita agli art. 473 e 474.

64, 73, 83, 142, 807.

46. Nei casi di flagrante reato, che importi pena del carcere eccedente tre mesi od altra pena maggiore, il procuratore del Re potrà immediatamente trasportarsi sul luogo del reato, ed ivi procederà a tutte le operazioni ed a tutti gli atti occorrenti per assicurare ed accertare il corpo e le tracce del reato, (*) e per ricevere le dichiarazioni delle persone che siansi trovate presenti al fatto o possano somministrare utili schiarimenti intorno allo stesso, usando a tal fine delle stesse facoltà che sono dal presente Codice attribuite al giudice istruttore.

151 Ord. giud.

48, 51, 68, 79, 627.

(*) Giusta il disposto di quest'art. combinato con quello degli art. 47, 52 e 55, sembra che il Proc. del Re abbia pure la facoltà e il dovere, ove il creda, di assicurare esso stesso il corpo del reato.

Un notevole articolo leggesi al riguardo sul *Mon. Giud.* di Venezia 10 Aprile 1873 N. 15, al quale rimandiamo il lettore, a proposito del sequestro, personalmente operato a Venezia da quell'egregio Proc. del Re Cav. Torti, di un libello diffamatorio.

Nei casi suddetti l'imputato che sia arrestato per un delitto di competenza del Tribunale correzionale, eccettuati i reati politici e i reati di stampa, sarà immediatamente presentato al procuratore del Re, il quale dopo averlo interrogato, lo farà, se vi ha luogo, tradurre subito al cospetto del Tribunale qualora siavi udienza; e in caso contrario potrà ordinarne la custodia, facendolo al tempo istesso citare per l'udienza del giorno successivo, al quale effetto il Tribunale sarà appositamente convocato.

9
197
326 Reg. gen. giud.

Il procuratore del Re farà contemporaneamente citare, anche verbalmente, da qualunque agente della forza pubblica o della pubblica sicurezza, i testimoni che crederà necessari, i quali, se non compariscono, saranno soggetti alle sanzioni penali contenute nel libro II, capo III, paragrafo 2 del presente Codice.

291 e seg.

Se l'imputato lo chiede, il Tribunale gli accorderà un termine di tre giorni per preparare la sua difesa; e tanto in questo caso, quanto nell' altro che il Tribunale rimandasse la causa ad altra udienza, potrà ordinare che l' imputato sia messo provvisoriamente in libertà, con o senza cauzione.

783

= Nei Trib. la sollecitudine dei processi dovea essere necessariamente temperata da maggiori guarentigie circa il modo di condurli e definirli. Al procedimento sommario pei casi di flagrante reato correzionale da decidersi quasi nell'atto stesso in cui questo è avvenuto, e perciò senza le ordinarie formalità, che l' indole stessa della flagranza rendeva superflue, ed al già usato procedimento per citazione diretta, pel quale furono tuttavia introdotte alcune norme dove poteano esser necessarie, tien dietro il procedimento ordinario o formale, che con più studiata diligenza e circospezione investiga il vero e ne chiarisce la natura. Relazione del Guardasigilli a S. M.

Veggasi l'art. 635 Cod. pen. riguardante le sottrazioni domestiche, per le quali non ha luogo l'azione penale, e l'art. 807 di questo per la flagranza di coloro contro i quali non si può procedere senza l'autorizzazione Sovrana.

La *prescrizione* non corre a beneficio di colui che, dando un altro nome anzichè il proprio, all'Autorità che lo colse in *flagrante reato*, ne travia le indagini, ed ottiene che il processo si formi e si compia contro un nome inesistente. In tal caso il M. P. non può essere arguito di trascuranza, nè il mendacio deve giovare. Cass, Firenze, 7 gennaio 1865 — Mariottini.

Il giudice del merito è incensurabile allorchè dichiara in date circostanze esistere o meno *flagranza di reato* — ma erra se *a priori* vuol decidere che la flagranza cessi sempre in un dato termine, per esempio 24 ore dopo commesso il reato. Cass. Milano, 4 luglio 1865 — P. M. ric.

47. È flagrante reato il crimine o delitto che si commette attualmente, o che è stato poco prima commesso.

Sono riputati flagrante reato il caso in cui l' imputato viene inseguito dalla parte offesa o dal pubblico clamore, e il caso in cui sia stato sorpreso con effetti, armi, stromenti, carte od altri oggetti valevoli a farnelo presumere autore o complice, purchè in questi casi ciò sia in tempo prossimo al reato.

= La durata più o meno lunga dello stato di *flagrante reato* dipende da molte variabilissime circostanze, e perciò il legislatore saviamente ha fatto a

non circoscriverla entro limiti fissi e immutabili. Erra il giudice del merito se *a priori* vuol decidere che la flagranza cessi sempre in un dato termine, per es. 24 ore dopo commesso il reato. Cass. Milano. 14 luglio 1865 – P. M. ric.

---

48. Le attribuzioni impartite al procuratore del Re dalla prima parte dell'articolo 46 avranno luogo anche fuori dei casi di flagrante reato, qualora si tratti di crimine o delitto commesso nell'interno di una casa, e il capo della famiglia richiegga il procuratore del Re per accertarlo.

287

635 Cod. pen.

49. Il procuratore del Re nel trasferirsi sul luogo del reato ne darà avviso al giudice istruttore, salvo i casi di *citazione diretta* e salvo il disposto dell'articolo 46: ma, senza attendere il giudice, procederà come è sovra prescritto.

46, 79.

Giunto che sia sul luogo il giudice istruttore, a lui spetterà di fare gli atti occorrenti a norma delle sue attribuzioni.

50. Nei casi preveduti negli articoli 46, 47 e 48 il procuratore del Re può ordinare l'arresto delle persone contro le quali concorrano gravi indizi, o che abbiano fatto tentativo o suscitato grave sospetto di fuga, o siano fra quelle indicate nella prima parte dell'articolo 206.

51. L'arrestato sarà immediatamente condotto avanti il procuratore del Re, da cui ne fu ordinato l'arresto.

Il procuratore del Re lo interroga, assume le informazioni più urgenti, e deve, al più tardi entro le ventiquattro ore, rimettere l'arrestato al giudice istruttore, salvi i casi di *citazione diretta* e salve le disposizioni dell'articolo 46: se però nell' intervallo egli avrà riconosciuto dagli interrogatorii fatti, o dalle informazioni assunte, che vi sia luogo al rilascio, dovrà immediatamente ordinarlo.

Non potrà far prestare giuramento ai testimoni: riceverà quello dei periti.

52. Alla compilazione degli atti, a cui procede il procuratore del Re, deve intervenire il suo segretario od il cancelliere del Tribunale; ed in mancanza od impedimento di questi, un uffiziale di pubblica sicurezza, o un notajo, o un candidato notajo, od un commesso o scrivano giurato di cancelleria o segreteria, od un consigliere comunale, o due testimoni. Qualora i testimoni non si potessero rinvenire senza ritardo, si potrà procedere dal procuratore del Re anche senza di essi, fattane menzione nel processo verbale.

53. Se giunto sul luogo del reato, il procuratore del Re trova che gli atti a cui si deve procedere furono già iniziati da uffiziali subalterni di polizia giudiziaria, egli può riassumerli e proseguirli, o commetterne a quelli la continuazione. Potrà pure commetterne loro l'esecuzione, quand' anche non avessero prima del suo arrivo proceduto ad alcun atto.

17 e 18, Legge S. P.

54. I processi verbali e gli atti come sovra compilati, coi corpi di reato, documenti ed oggetti posti sotto sequestro, debbono

dal procuratore del Re essere tosto trasmessi (**) al giudice istruttore colle sue requisitorie; salvi però sempre i casi della *citazione diretta*, e quelli previsti dall'articolo 46.

55 Gli atti, ai quali i procuratori del Re sono autorizzati dalle precedenti disposizioni possono essere eseguiti dal procuratore generale da cui dipendono, semprechè egli lo stimi conveniente, uniformandosi al tenore delle disposizioni stesse.

38

(**) **54. Sulla trasmissione degli atti e dei corpi di reato,** sia a mezzo postale, sia col mezzo dei R. Carab. giova riportare quanto appresso. Il Regol. per l'esecuzione della legge 5 maggio 1862, sulla riforma postale, contiene le seguenti disposizioni:

Art. 3 n. 3. Non costituisce infrazione alla privativa postale il trasporto e la distribuzione di carte processuali, purchè sieno poste sotto fascia, e non sieno accompagnate da lettera o scritto che abbia il carattere di corrispondenza epistolare.

Art. 22. Gli ufficiali di posta devono raccomandare d'ufficio le lettere di servizio consegnate all'ufficio postale, per le quali ne venisse fatta speciale domanda in iscritto dall'Autorità mittente.

Art. 23. Queste lettere ponno essere presentate chiuse o sotto fascia secondo le condizioni di franchigia accordate all'Autorità mittente. In quelle sotto fascia non si ponno inchiudere carte nè oggetti di valore.

Art. 26. Sono lettere assicurate quelle che contengono carta monetata o titoli di credito. L'Amministrazione delle Poste è mallevadrice del valore assicurato, salvo forza maggiore.

Art. 28. Il limite delle somme che si ponno assicurare é fissato per le Direzioni fra di loro a lire 3000; per gli Uffici primari tra di loro e verso le Direzioni a lire 1500.

Art. 16. In eccezione al disposto dell'art. 6 del regio decreto possono essere trasportati in franchigia:

. . . .

n. 3. Gli stampati, le leggi, i regi decreti, i regolamenti, le istruzioni, gli ordini e le pubblicazioni di ogni specie, relativi al pubblico servizio, consegnati sotto fascia a un Ufficio postale;

n. 4. I registri relativi al pubblico servizio, purchè sotto fascia e non coperti di cartone, od altra materia di difficile piegatura;

n. 5. I corpi di delitto, dei quali sia urgente l'invio per la Posta nell'interesse della giustizia, e qualora ne venga fatta domanda in iscritto dall'Autorità competente;

n. 7. I piccoli gruppi o pacchi spediti dal Ministero di grazia e giustizia ai funzionari dell'ordine giudiziario, o viceversa, e contenenti somme od oggetti che provengono da successioni, quando ne venga fatta domanda in iscritto.

Art. 17. La spedizione degli oggetti tutti, di cui sopra, ha luogo allora soltanto che questi siano nei limiti di volume e peso proporzionati ai mezzi di cui dispone l'Ufficio postale.

Vedi l'art. 130 della tariffa penale approvata col Reg. Dec. 23 dicembre 1865, dove è indicato di trasmettere col mezzo dei R. Carab. i corpi di reato ed altri oggetti aventi relazione col reato.

Art. 151 *del Regol. gen. del Corpo dei R. Carab.* = I Carabinieri Reali non ponno essere distratti dalle loro funzioni per portar i dispacci delle Autorità; nondimeno nei casi di somma urgenza, e dove non essendovi altro mezzo di spedire tali dispacci, potesse un ritardo cagionare danno al servizio, debbono essi annuire a tali richieste che fossero loro fatte dalle Autorità superiori della Provincia.

*L'*art. 294 dello stesso Regol. dice che si deve far menzione sull'ordine di traduzione dei detenuti «di tutte le carte e *corpi di delitto* relativi al tradotto» quali oggetti, come le richieste o mandati, devono sempre accompagnarlo, ed essere consegnati di stazione in stazione fino all'Autorità cui sono diretti e presentati.

TITOLO II.

DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA E DEGLI UFFIZIALI CHE LA ESERCITANO.

56. La polizia giudiziaria ha per oggetto di ricercare i reati d'ogni genere, di raccoglierne le prove e fornire all'Autorità giudiziaria tutte le indicazioni che possano condurre allo scoprimento degli autori, degli agenti principali e dei complici.

313 Reg. Gen. Giud.

= Ogni civil comunanza, qualunque sia il suo grado di civiltà ha bisogno di bassi ed alti ufficiali che veglino alla custodia e reintegrazione dell'ordine. I romani ebbero una miriade di ufficiali di polizia giudiziaria, di cui segnatamente si favella nel Codice e nelle novelle giustinianee. I principali furono i *Curiosi*, gl'*Irenarchi*, gli *Afopliti*, i *Lisannarchi*, i *Biocoliti*, destinati come lo esprime la significanza delle parole stesse, ad investigar le orme dei reati, a mantener la pace, a proibire l'asportazione delle armi, a custodir le sponde, a reprimere le violenze. Costoro rivelavano i vestigj dei delitti *(indicia criminis)* e compilavano gli analoghi processi verbali *(elogia)* — nè venivano molestati per l'adempimento dei loro doveri, tranne i casi di dolo e collusione. Procedendosi diversamente si spargerebbe l'allarme, e di poi lo scoraggiamento nella svariata moltitudine degli ufficiali di polizia giudiziaria e direttori di pubbliche amministrazioni, temendo essi ad ogni passo di essere travolti in un giudizio di danni-interessi.

Cass. Napoli, 3 agosto 1872 — Maglione e Dir. Poste.

101, 788, 263.

57. Essa viene esercitata sotto la direzione e dipendenza del procuratore generale presso la Corte d'appello, e del procuratore del Re presso il Tribunale correzionale, nel quale esercitano le loro funzioni:

58 e 71

1. Dalle guardie campestri e dagli agenti di pubblica sicurezza;

62-71

2. Dagli uffiziali e bassi-uffiziali dei carabinieri reali, (*) dai

(*) L'Arma dei R. Carabinieri è veramente benemerita della patria per gli eminenti servigj che con singolare abnegazione va prestando nell'interesse dell'ordine pubblico e della difesa sociale. Può dirsi che, dalla Dinastia in fuori, veruna istituzione dello Stato sia giunta a radicarsi nell'affetto e nella stima universale tanto quanto questa nobilissima parte dell'Esercito, la cui organizzazione vigorosa e robusta è dovuta, oltrechè a quei Valentuomini che ne furono ognora a capo, al Regol. organico 16 ottobre 1822 e alle altre normali successivamente emanate. Quel Regol., benchè vogliasi non armonizzi più in tutte le sue parti colle mutate condizioni politiche dello Stato, è però un tal complesso di precetti disciplinari e morali così previdenti, severi, appropriati all'indole e alla missione di questo Corpo da render ragione del perchè questo, attraverso il volger di tanti anni e le mutazioni politiche e i fortunosi eventi degli ultimi tempi, abbia potuto conservare quel forte tipo primitivo che conferisce tanta parte al prestigio ond'è circondata la istituzione. Benchè il precetto della sapienza romana (L. 2. Dig. De constit. princ.) « *in rebus novis constituendis evidens debet esse utilitas ut recedatur ab eo jure quod diu bonum et æquum visum est* » non possa forse attagliarsi al caso, noi facciamo voti affinchè s'immuti il men ch'è possibile nell'ordinamento di quest' Arma, che rende servigj superiori ad ogni elogio. Dovunque vi è un pericolo da affrontare, un diritto da proteggere, una buona azione da compiere, una virtù da esercitare, una vita da spendere nobilmente, ivi si è certi d'incontrare il Carabiniere Reale.

E ciò tanto più volontieri constatiamo anche in questo luogo e colla sicurezza di essere creduti, giacchè da molti anni lo andiamo proclamando e in pubblico e in privato, ben certi che l'amicizia di cui ci onorano non pochi distintissimi ufficiali di quell'Arma non fa punto velo ai giudizj nostri.

delegati ed applicati di pubblica sicurezza, dai sindaci o da chi ne fa le veci;

Osservati da ciascuno i limiti delle sue attribuzioni, e senza pregiudizio della subordinazione dovuta ai suoi superiori, il tutto a norma degli speciali regolamenti;

77. 3. Dai pretori; 36 Or.

29-79. 4. Dai giudici istruttori.

Gli uffiziali di polizia giudiziaria menzionati nei n. 2, 3 e 4 avranno nell'esercizio delle loro funzioni il diritto di richiedere direttamente la forza pubblica.

= « Gli *speciali regolamenti* concernenti la subordinazione gerarchica sa-« rebbero: per i R. Carabinieri, quello di disciplina militare che governa l'Eser-« cito (art 3, 4 e 5), e quello generale del Corpo dei R. Carabinieri 16 ottobre « 1822, che sta per essere sostituito da altro allo studio — le Regie Patenti 12 « ottobre 1822 in cui è stabilita la progressione gerarchica dei componenti « l'Arma.

« E per il personale della pubblica sicurezza veggansi gli art. 1 e 10 della « legge 20 marzo 1865 sulla P. S., e le tabelle 1 e 2 annesse alla stessa, « nonchè il Regol. approvato con R. D. 18 maggio 1865, n. 2336.

« *Art. 97 e 103 della legge comunale e provinciale.* — Il Sindaco è capo « dell'Amministrazione comunale ed *ufficiale del Governo*. In quest'ultima qua-« lità è incaricato sotto la direzione delle Autorità superiori:

« . . . .

« 3. Di provvedere agli atti che nello *interesse della pubblica sicurezza* « e dell'igiene pubblica gli sono attribuiti o commessi in virtù delle leggi e « dei regolamenti.

« 4. D'invigilare a tutto ciò che possa interessare *l'ordine pubblico*.

« 6. D'informare le Autorità superiori di qualunque evento interessante « *l'ordine pubblico*.

« I consiglieri comunali che surrogano il Sindaco saranno essi pure riguar-« dati quali *ufficiali del Governo* ».

Presso noi invalse sempre il principio essere *uno* il P. M. in tutto il corso del giudizio, comunque da individui diversi rappresentato, tal che sarebbe assurdo negare al Capo di questa magistratura il diritto e l'attribuzione che si concede a chi lo rappresenti innanzi un Collegio inferiore. Lo spirito che informa il Cod. che ora ci governa (quello del 1859) renderebbe più grave l'assurdo, giacchè l'azion giudiziaria, dacchè nasce, è sotto la direzione e dipendenza del Proc. Gen. (57) il quale mancherebbe di ogni mezzo di direzione, e si sottrarrebbero ad ogni dipendenza i suoi subordinati, quando a lui si negasse il diritto di opposizione alle ordinanze del Giud. Istr. per libertà provvisoria (250 Cod. del 1859). Cass. Napoli, 17 febbraio 1864. – P. M. ric.

Un applicato di P. S. viene considerato quale *pubblico ufficiale* dell'ordine amministrativo. Cass. Palermo, 1 giugno 1865 – Buonacasa.

Per gli art. 104 e 146 della legge comunale, i *Sindaci* non solo ponno, ma debbono provvedere per tutto ciò che riguarda la sicurezza ed igiene pubblica, ed i *contravventori* ai loro ordini vanno soggetti alle pene di polizia sancite dal Cod. pen. Cass. Torino, 31 luglio 1866. — Nasoni.

Se il vice pretore ebbe a fare le veci del pretore, si presume che sia avvenuto per impedimento di quest'ultimo (36 Ord. giud.)

Cass. Napoli, 29 marzo 1870. – Biscaglia.

È un impedimento frapposto alla esecuzione degli atti ed ordini dell'Autorità governativa ed amministrativa (253 Cod. pen.) l'attentato diretto a forzare la dimissione del Sindaco e degl'Impiegati comunali.

L'art. 28 della legge di S. P., in quanto prescrive la triplice intimazione e i rulli di tamburo o gli squilli di tromba prima di adoperare la forza per sciogliere una riunione sediziosa, non può invocarsi dagl'imputati di ribellione (253 Cod. pen.) i quali non siensi ritirati alla prima intimazione loro fatta.

Cass. Torino, 13 febbraio 1873 — Maggi ed altri.

Vedi la giurispr. riferita all'art. 58 (*Agenti di P. S.*) all'art. 62 (*Delegati di P. S., Carabinieri e Sindaci*) all'art. 65 (*Depositari della forza pubblica Ufficiali pubblici*) all'art. 101 (*Ufficiali pubblici*).

CAPO I.

DELLE GUARDIE CAMPESTRI E DEGLI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA.

261, Cod. pen.

58. Le guardie campestri considerate come uffiziali di polizia giudiziaria sono incaricate, ciascuna nel distretto assegnatole, di ricercare ed accertare i delitti e le contravvenzioni che avranno recato danno alle proprietà rurali.

330

Gli agenti di pubblica sicurezza dovranno ricercare ed accertare le contravvenzioni di azione pubblica, ed accertare quelle di azione privata che siano state denunciate dalla parte offesa o danneggiata.

= *Agenti di pubblica sicurezza* sono per l'art. 6 della legge sulla P. S. i Carabinieri R., le guardie di P. S., le guardie forestali, municipali o campestri. Ponno essere dichiarate tali le guardie doganali, daziarie, telegrafiche, ferroviarie e i cantonieri che abbiano prestato giuramento. I rapporti intorno a tutto ciò che concerne la P. S. dovranno dagli agenti essere rimessi agli ufficiali di P. S., *oltre quanto ad essi impongono le leggi sulla procedura penale*.

L'art. 9 della detta legge fa obbligo agli ufficiali ed agenti di P. S. di vegliare alla osservanza delle leggi, e al mantenimento dell'ordine pubblico, e specialmente a prevenire i reati.

L'art. 6 del Regol. per la esecuzione della stessa legge stabilisce «che la « qualità di ufficiale di P. S. attribuita al Sindaco o a chi ne fa le veci, fa sì « ch'esso debba uniformarsi alle prescrizioni che riguardano gli ufficiali di « P. S. ».

A costituire l'agente della forza pubblica nell'esercizio delle sue funzioni non si guarda a divisa o distintivo, ma alla sua qualità non contraddetta.

Cass. Milano, 26 marzo 1862. — Sozzi.

Fra gli agenti della forza pubblica, di cui parla l'art. 100 della legge 4 marzo 1848, si comprendono tutti coloro che sono appositamente incaricati di eseguire i servizi dipendenti dall'Autorità comunale, uscieri, guardie, commessi e simili.

Cass. Milano, 5 luglio 1865 — Lupini.

Le guardie di S. P. rivestono indubbiamente il carattere di forza pubblica e di agenti della polizia giudiziaria, sono sempre in uno stato permanente di sorveglianza per la esecuzione delle leggi dirette a prevenire i disordini sociali, a proteggere i cittadini nella persona e nelle cose, e sono gl'istromenti onde l'Autorità giudiziaria si serve per ricercare i reati d'ogni genere, per raccoglierne le prove, e per fornire alle Autorità tutte le indicazioni che ponno condurre allo scoprimento dei delinquenti. Quindi tutti gli atti nei quali si risolve e concreta l'esercizio del loro ministero portano seco, fino a prova

contraria, la presunzione della loro legittimità e si hanno a giudicare come avvenuti per la esecuzione delle leggi, o come la emanazione degli ordini partiti dalla pubblica Autorità. Cass. Torino, 7 dicembre 1866 — Tappero ed altri.

Le guardie di P. S. trovandosi in uno stato permanente di sorveglianza per la esecuzione delle leggi dirette a prevenire i disordini e proteggere i cittadini nelle persone e nelle cose, i loro atti portano seco, fino a prova contraria, la presunzione della loro legittimità.
Appello Milano, 2 marzo 1872 — *Secolo* — Cossa

---

59. Gli uffiziali suddetti stenderanno verbale, nel quale enunceranno la natura del fatto colle sue circostanze, e specialmente quelle di tempo e di luogo, le prove o gl' indizi a carico de' presunti colpevoli, le interrogazioni fatte ai medesimi e le loro risposte.

Terranno dietro agli oggetti del reato od a quelli che hanno servito a commetterlo, e li porranno sotto sequestro (*). Nondimeno è loro vietato, anche in caso di perquisizioni, d'introdursi nelle case, officine, fabbricati, corti adiacenti, o recinti, senza essere accompagnati da alcuno degli uffiziali menzionati nel Capo seguente.

I verbali saranno sottoscritti dagli uffiziali che li avranno distesi e dalle persone intervenute nell'atto.

= Intorno ai processi verbali di cui è menzione in questo art. vedi la Dec. 14 luglio 1865 Cass. Milano, riferita all'art. 62.

---

60. Gli uffiziali suddetti arresteranno e tradurranno avanti il pretore qualunque individuo che essi avranno sorpreso in flagrante reato o che sarà denunciato per clamore pubblico, allorchè il reato importi la pena del carcere per un termine maggiore di tre mesi od altra pena più grave, ovvero trattisi delle persone menzionate nella prima parte dell'articolo 206 ed il reato sia punibile col carcere. Il pretore trasmetterà immediatamente al procuratore del Re il rapporto prescritto nel 2. alinea dell'articolo 68.

Potranno richiedere l'aiuto della forza pubblica dal sindaco o vice-sindaco del luogo, il quale non potrà ricusarla.

= « *Art.* 26 *Stat. Fond.* — La libertà individuale è guarentita. Niuno « può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla « legge e nelle forme ch'essa prescrive. »

La libertà individuale, osserva *Dupin*, è la libertà del corpo, il diritto di disporre della propria persona senza poterne essere impedito dalla forza o da qualunque Autorità, meno nei casi dalla legge stabiliti.

Il *Casanova* (Trattato di Dir. Cost.) pone la questione, se il cittadino, sulla cui persona si tenta o si consuma un arresto illegale, sia in diritto di resistere anche usando la forza ? In Inghilterra, paese ove meglio che in altro si intende la libertà, una costante giurisprudenza ha stabilito che ogni cittadino può difendere in qualunque modo la sua libertà individuale, ed anche quella dei suoi concittadini, contro il Pubblico Ufficiale che viola le leggi nel procedere ad un arresto. Quindi il diritto in ogni inglese di portar armi. Il Trib. denominato *Banco della Regina* giudicò che quando un cittadino viene arrestato illegalmente si fa ingiuria a tutti i cittadini d'Inghilterra, e alla Carta, e tutti possono ripulsarla.

(*) Quanto al sequestro delle lettere affidate alla Posta, vedi note all'art. 150.

Art. 60

In Francia su questo punto nacquero tre opinioni. L'una consacra il principio dell'obbedienza passiva per parte del cittadino, e ammette una presunzione di legalità in favore dell'arresto; cosicchè non sia permesso all'arrestato di resistere senza rendersi colpevole di ribellione, salvo poi a far punire il pubblico Uffiziale qualora si venisse a conoscere che avesse irregolarmente agito. Questa è la dottrina che la Cassazione professò dal 1820 fino al 1837 e che in seguito abbandonò. Una seconda opinione, di cui sono antesignani i Chauveau ed Helie distingue: ogniqualvolta, dicono questi scrittori, il pubblico Ufficiale agisce nell' esercizio delle proprie funzioni, quando egli è munito di un titolo esecutorio, la irregolarità di cui fossero viziati, sia i di lui atti, sia il titolo stesso, non può legittimare una resistenza attiva, imperocchè la esecuzione, almeno provvisoria, è al titolo dovuta; ma la presunzione di legalità non assiste più gli atti del pubblico Ufficiale dove ei commetta un eccesso di potere, o si verifichi la evidente violazione di un diritto; tale sarebbe il caso in cui un agente pretendesse arrestare un cittadino senza mandato di giudice, e senza la circostanza di *delitto flagrante*, ovvero un usciere volesse fare un sequestro senza la sentenza di condanna.

In questi, si soggiunge, ed in altri consimili casi, il pubblico Uffiziale non saprebbe più essere protetto dalla sua qualità, perchè opera oltre i limiti dei suoi doveri; egli non può invocare il titolo in virtù del quale procede, perchè nol presenta, oppure questo titolo incontra un legale ostacolo nella sua istantanea esecuzione, e la presunzione non istà più a suo favore, perchè la illegalità è patente ed assume il carattere di un delitto. Infine una terza opinione autorizza la resistenza attiva del cittadino illegalmente arrestato, qualunque sia la causa da cui proviene la illegalità. Così insegnano Hello, e Berriat Saint-Prix, e così pure il Casanova.

Contro quest' ultima dottrina, che, se venisse applicata, scalzerebbe ogni principio di autorità mettendo l'agente della forza pubblica nella ben difficile condizione di adempiere al suo dovere, sta la giurispr. riferita quì appresso. La presunzione di legittimità assiste sempre l'Ufficiale pubblico che opera in esecuzione delle leggi, ed è dovere del cittadino di uniformarsi alle ingiunzioni di esso, semprechè non implichino una manifesta, solenne, grave e irreparabile ingiustizia o violazione di legge.

Nel dubbio sulla legalità, o meno, dell' atto dell'Ufficiale pubblico, deve sempre prevalere la presunzione affermativa, e quindi la obbedienza del cittadino è doverosa. Ciò sosteniamo malgrado il Mameli già Ministro della Istr. Pubbl. abbia approvata la dottrina del Casanova (Trattato *Dir. Cost.* a pag. 59) e malgrado l'Appello di Genova (Sent. 14 febbrajo 1851) abbia dichiarato non costituire reato di ribellione la resistenza opposta ad arresto illegale.

---

229 e seg. Cod. Pen.

Se l'ufficiale pubblico eccede i suoi poteri nell'arresto d'una persona, questa ha diritto a farnelo punire, ma non a reagire; un principio opposto renderebbe il privato giudice dell'atto del funzionario, autorizzerebbe la guerra civile.
Cass. Napoli, 15 luglio 1868 — Sivolella.

Un solo individuo armato, a mente dell'art. 111, può costituire la *forza armata*.
Trib. supr. di guerra, 15 marzo 1869 — Ronzini.

L'Arma dei Carab., e per le leggi proprie del suo istituto e per altre leggi generali (1, 9, Legge P. S., 57, 62, 64 e 65 di questo Cod.) nonchè per i principj di una costante giurispr., è considerata ne' suoi atti in uno stato di permanente vigilanza pel mantenimento dell' ordine pubblico, per l' osservanza delle leggi e regol. di pubblica tranquillità e sicurezza, e per rimuoverne le cagioni perturbatrici.

All'invito dei depositari della forza pubblica le persone adunate in assembramento minaccioso e provocante sono senz' altro obbligate di separarsi, com'è precettivamente ordinato dall'art. 27 della legge di S. P. Se non ottemperano, i Carab. sono nel diritto di procedere alle legali intimazioni da farsi col precedente squillo di tromba e rullo di tamburro, ove ciò sia nel caso possibile — e gli assembrati hanno vieppiù stringente l' obbligo di sciogliere l'attruppamento e separarsi. — E se invece rispondono con lo scagliare sassi e vetri contro i Carab., si rendono responsali del reato di ribellione.
Cass. Torino, 26 agosto 1869 — Ceriana ed altri.

A costituire il reato previsto dall'art. 199 Cod. Pen. non esige la legge, all'infuori della specie di violenza fisica o morale insita nel sequestro o nella detenzione, che siensi impiegate vie di fatto o violenze; nè son circostanze valevoli a tor di mezzo il detto reato, nè la *brevità del tempo* in cui sia taluno rimasto privo della sua libertà, nè tampoco la *qualità del luogo*, da cui il paziente abbia potuto per avventura chiamar soccorso di estranei per ottenere la sua liberazione. Cass. Torino, 30 novembre 1870 — Mandrile.

Quando persone colte in *flagrante reato* di disturbare la quiete pubblica con clamori, schiammazzi ecc. in ore notturne, benchè invitate dagli *agenti della pubblica forza* a smettere, si rifiutino di obbedire o persistano nel loro contegno, non altro resta agli agenti stessi, per far cessare la violazione della legge, che di procedere all'arresto dei colpevoli. Epperò l'art. 96 del Regol. per l'esecuzione della legge di P. S. che dispone appunto poter in tal caso gli agenti procedere all'*arresto*, tutt'altro che peccare d'incostituzionalità per pretesa esorbitanza del disposto dell'art. 85 della legge suddetta, non è che lo svolgimento naturale e logico di questo art. stesso.
Cass. Torino. 17 maggio 1872 — Tavacchi.

L'art. 206 Cod. pen. toscano è stato implicitamente abrogato dall'art. 32 dello Stat. Fond. e dagli art. 26, 27, 28, 29, e 114 Legge di P. S. 20 marzo 1865.

Laonde, anco in Toscana la radunata popolare non assume carattere criminoso se non quando gli assembrati ricusino di sciogliersi al seguito di tre distinte formali intimazioni. Appello Lucca 17 aprile 1873 — Carpita ed altri.

Vedi per la *flagranza* la giurispr. riferita all'art. 47.

---

61. Entro due giorni al più tardi, a contare da quello in cui si sarà accertato il reato, i verbali e gli oggetti sequestrati saranno rispettivamente trasmessi al pretore od al procuratore del Re, secondo che si tratti di contravvenzione o di delitto di competenza del primo, ovvero di delitto di competenza superiore, o di crimine. 15 Tar.

Il pretore ordinerà, senza ritardo, che i verbali, le denuncie e le querele sieno comunicati per mezzo della cancelleria a chi fa presso di lui le parti del Pubblico Ministero. 2 e 22(

CAPO II.

DEI DELEGATI ED APPLICATI DI PUBBLICA SICUREZZA, DEGLI UFFIZIALI E BASSI-UFFIZIALI DE' CARABINIERI REALI, DEI SINDACI E DI QUELLI CHE NE FANNO LE VECI.

62. I delegati ed applicati di pubblica sicurezza, gli uffiziali e bassi uffiziali de' carabinieri reali, i sindaci o chi ne fa le veci, sono tenuti di prendere notizia di qualunque crimine, delitto, e contravvenzione commessi nei luoghi ove esercitano le loro funzioni, quando si tratti di reati di azione pubblica. Essi riceveranno anche le querele e denuncie a' detti reati relative, ed altresì le querele per reati di azione privata. 70, 330. 29, 695. 18 Le

Dovranno porgere senza ritardo al pretore le notizie acquistate, non che le denuncie e querele ricevute, e, se si tratterà di crimine o delitto di competenza del Tribunale correzionale o della Corte d'assise, darne avviso al procuratore del Re.

= Gli art. 269 fino a 274 del Regol. generale del Corpo dei R. Carabinieri tracciano i doveri dell'Arma per l'inseguimento dei trasgressori delle leggi e per le perquisizioni. — E gli art. da 233 a 274 dello stesso Regol. indicano i doveri dell'Arma stessa nella esecuzione del servizio ordinario e straordinario.

Gli art. 97 e 103 n. 3 e 6 della legge comunale e provinciale fanno obbligo al *Sindaco*, o a chi ne fa le veci, di provvedere agli atti che interessano la pubblica sicurezza, e d'informare le Autorità superiori di qualunque evento interessante l'ordine pubblico.

» Art. 4 della legge sulla S. P. — Nei Comuni ove non sia un ufficiale di P. S., il *Sindaco*, o chi ne fa le veci, ne esercita le attribuzioni sotto la direzione del prefetto o del sotto prefetto.»

I R. Carabinieri *in divisa* debbonsi sempre considerare nell'esercizio delle loro funzioni.
Cass. Sarda, 25 giugno 1856 — Conforti.

Processi verbali — 123 Cod. pen. per l'Eserc. e 144 Cod. pen. mil. marittimo

Per generale principio, in tutti i casi di crimini o delitti comuni, i processi verbali non costituiscono un titolo essenziale, non ne sono la base necessaria, non offrono se non riscontri, indicazioni, o prove a sostegno della azione, sussistenti fino a prova contraria: la mancanza assoluta, la insufficienza, la irregolarità, od anche la nullità dei medesimi può toglier bensì al convincimento dei giudici uno de' suoi elementi, ma non preclude la via al procedimento. Perciò, qualunque sia la irregolarità o illegalità della perquisizione, e la conseguente nullità del verbale relativo, non vien meno nel verbale stesso il carattere d'informativa, denuncia, o rapporto di un commesso reato comune, non cessa e non vien meno nel P. M. e nel Giud. Istr. il diritto e il dovere di procedere a termini di legge ecc.
Cass. Milano, 14 luglio 1865 — P. M. ric.

Il diritto di eseguire un atto risulta dal carattere attribuito dalla legge o dal Sovrano al funzionario che lo esercita, e non dalle *marche distintive* delle sue attribuzioni (Applicaz. al caso di agenti della forza pubblica che, vestiti alla borghese, incontrino resistenza od attacco nell'esercizio delle loro funzioni). La mancanza delle *insegne* nei detti agenti costituisce una presunzione d'ignoranza della loro qualità in favore del prevenuto di ribellione — ma questa presunzione può esser combattuta da prove e presunzioni contrarie.
Cass. Palermo, 14 settembre 1865. — Maimone.

Il delegato di P. S. è un pubblico ufficiale dell'ordine giudiziario ed amministrativo ad un tempo.
Cass. Torino, 30 aprile 1866 — P. M. ric.

I R. Carabinieri istituiti per invigilare alla sicurezza ed ordine pubblico, come pure alla osservanza delle leggi sono considerati come in *servizio permanente* e nel continuo esercizio delle loro funzioni.
Cass. Palermo, 27 giugno 1870. — Velardi.

(Il Trib. supr. Guerra con Sent. 26 marzo 1863 Cacciari fermò lo stesso principio).

Vedi la Dec. Cass. Torino 26 agosto 1869 Ceriana riferita all'art. 60.

---

(101). La denuncia presentata da un Sindaco comunale per oltraggio da lui patito nell'esercizio delle sue funzioni o per causa di esse è un atto dipendente dal suo ufficio di Sindaco — quindi le ferite infertegli in vendetta di quella denuncia cadono sotto la sanzione dell'art. 264 Cod. pen.
Cass. Torino, 27 novembre 1872 — Brunazzi.

---

121 **63.** Allorchè un crimine o delitto avrà lasciate traccie apparenti e vi sia pericolo che si disperdano, gli uffiziali suddetti

dovranno senza ritardo accertarle, anche per mezzo di periti, se occorre. Essi provvederanno alla conservazione delle medesime e de' corpi del reato sino all'arrivo del giudice istruttore, o del procuratore del Re, o del pretore.

Se non vi sarà pericolo nel ritardo, si limiteranno a prendere le cautele opportune, acciocchè le traccie del reato non si disperdano e lo stato delle cose non sia punto variato.

= Basta l'opera di un solo perito quando non trattisi di speciali cognizioni, ma di constatare semplicemente lo stato dei luoghi e le traccie reali e permanenti lasciate dal delinquente. Cass. Milano, 15 febbrajo 1865 — Boi.

186
60

64. Nel caso di flagrante reato, che importi pena del carcere eccedente tre mesi o pena maggiore, i suddetti uffiziali ordineranno l'arresto degli imputati, ed a tal effetto richiederanno l'aiuto della pubblica forza.

199 C...

L'arresto degli imputati sarà da loro ordinato anche quando il flagrante reato sia punibile colla pena del carcere non eccedente tre mesi, se gli imputati sono nel novero delle persone menzionate nella prima parte dell'articolo 206.

Essi raccoglieranno le prove che potranno essere sull'istante somministrate relativamente ai fatti più importanti; e, qualora vi sia pericolo nell'indugio, procederanno a perquisizione nel domicilio degli imputati, o di ogni altra persona sospetta di connivenza.

142

= Non è necessario che vi sia *flagrante reato* perchè il Delegato di P. S. sia autorizzato a far perquisizioni, basta che vi sia pericolo nell'indugio. La durata più o meno lunga dello stato di flagrante reato dipende da molte variabilissime circostanze. Il legislatore per ciò non l'ha circoscritta entro limiti fissi ed invariabili — lo spazio di 24 ore può riuscir talora soverchio, talora scarso. Cass. Milano, 14 luglio 1865 — P. M. ric.

È legale una perquisizione domiciliare verificata col solo intervento di un Brigadiere dei R. Carab. (art. 6 Legge di P. S.) Cass. Firenze, 11 aprile 1872 — Costa.

Vedi la Dec. Cass. Torino, 17 maggio 1872 Tavacchi, riferita all'art. 60, concernente gli arresti di persone colte in flagrante reato.

47
68

65. Ogni depositario della forza pubblica sarà tenuto di arrestare, anche senza ordine, qualunque individuo côlto in flagrante reato. Ogni altra persona è autorizzata a fare tale arresto.

19... e
Cod. p.
17 e 18 Le...

= « *Art. 261 Cod. pen.* Sotto le denominazioni di *agenti o di depositari* « *della forza pubblica* vengono pure i preposti delle dogane o gabelle, gli « agenti di P. S., le guardie municipali e le guardie campestri o forestali, « anche quando siano legittimamente richiesti fuori dell'esercizio ordinario « delle loro funzioni ».

Sono ufficiali pubblici quelli annoverati nell'art. 57 di questo Cod. e gli uscieri giudiziarj.

Agli effetti dell'art. 257 del Cod. pen., la Cass. di Torino (23 aprile 1870, Lavazzuti) sentenziò che le *guardie daziarie* non si ponno pareggiare agli agenti in detto art. contemplati.

Con altre leggi speciali viene attribuita la qualità di ufficiali pubblici ad altre categorie di funzionari governativi o comunali.

La parola *pubblici ufficiali* deve prendersi nel più esteso significato. perchè la legge non distingue le diverse classi dei pubblici ufficiali, qualunque sia il loro rango nella gerarchia amministrativa — comprende non solo i funzionari che esercitano in nome dello Stato un'autorità pubblica, ma anche gli agenti di una pubblica Amministrazione. L'ufficio di amministrare è proprio di tutti i Dicasteri, ai quali la legge ne ha demandata la cura.

Cass. Milano. 15 maggio 1862 — Boselli.
» » 14 dicembre 1864 — Nicoli.

Sono pubblici ufficiali tutti coloro ai quali a norma di legge, è demandato l'esercizio di pubbliche funzioni. L'Amm. pubblica, nel più largo significato, è il complesso di tutti quei poteri, pei quali si provvede al reggimento dello Stato, in virtù ed in esecuzione delle leggi. Sebbene il potere esecutivo sia fonte, generalmente parlando, d'ogni autorità amministrativa, ciò per altro non toglie che in qualche caso d'eccezione l'autorità di certe funzioni amministrative proceda da suffragi del popolo radunato in comizj. I consiglieri comunali e provinciali e i membri delle Camere di commercio sono nominati per voto degli elettori, e nessuno può negare che i Consigli comunali e provinciali e le Camere di commercio esercitino funzioni amministrative.

Il presidente dell'ufficio o della sezione elettorale ha il carattere di *pubblico ufficiale dell'ordine amministrativo.*

Cass. Torino, 22 maggio 1872 — Zoncada.

(Applicazioni a casi speciali dell'esposto principio sono le seguenti:

Le *guardie di P. S.* nell'esercizio delle loro funzioni hanno la qualità di pubblici ufficiali. Cass. Torino, 30 dicembre 1865 — Fasi.

Il *delegato di P. S.* è pubblico ufficiale dell'ordine amministrativo.

Cass. Torino, 30 aprile 1866 — Renzi.

I *parroci* per gli atti dello stato civile e i *segretari comunali* sono pubblici ufficiali.

L'*esattore fondiario* è pubblico ufficiale perchè esercita un pubblico ufficio secondo i regol. e le leggi dello Stato.

Cass. Napoli, 13 dicembre 1869 — Gentile.

Gli *agenti degli appaltatori del Dazio Consumo* sono ufficiali pubblici.

Cass. Torino, 11 maggio 1870 — Panzi.

(Motivo:) « Attesochè a termini del combinato disposto degli art. 16, 17 « e 25 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, e 121, 124 del regol. approvato con « R. D. 25 novembre 1866 per la riscossione dei dazi di consumo, il Governo « può fare appalti. In questo caso gli appaltatori subentrano nei diritti e negli « obblighi del Governo verso i contribuenti, e le facoltà dei loro agenti sono « equiparate a quelle degli agenti governativi, intendendosi all'uopo sostituite « le autorità ed agenti daziarii alle autorità ed agenti doganali, e gli agenti « degli appaltatori equiparati agli agenti governativi ».)

Se l'ufficiale pubblico eccede i suoi poteri nell'arresto di una persona, questa ha diritto a farnelo punire, ma non a reagire. Un principio opposto renderebbe il privato giudice dell'atto del funzionario, autorizzerebbe la guerra civile. Cass. Napoli, 13 luglio 1868 — Sivolella (in tema di ribellione).

Quando il pubblico funzionario agisca fuori dei limiti dei suoi poteri e violi esso stesso la legge dei privati, non sono applicabili le disposizioni degli art. 257 e seguenti del Cod. pen. Cass. Napoli, 10 luglio 1872.

Per la *flagranza*, Vedi giurispr. riferita all'art. 47.

186
206

66. I predetti uffiziali dovranno parimente ordinare e far eseguire l'arresto degli *oziosi*, *vagabondi*, *mendicanti*, *e delle altre persone sospette* menzionate nel capo III, titolo VIII, libro II del Codice penale, semprechè sovr'esse cada qualche indizio che abbiano commesso il reato.

agli art. 435 e seg. Cod. pen.

330. **67.** In tutte le loro operazioni gli uffiziali suddetti faranno intervenire due testimoni, uniformandosi inoltre a ciò che è prescritto dai regolamenti particolari che li riguardano: qualora non possano procurarsi immediatamente i testimoni procederanno senza la loro assistenza.

I sindaci saranno inoltre assistiti dal segretario del Comune, o da qualsiasi altra persona capace di stendere un verbale, sempre quando l'intervento dell'uno o dell'altra potrà conciliarsi colla celerità che esigono le operazioni.

Il verbale sarà sottoscritto dai detti uffiziali appiè di ciascuna pagina, e sarà pure in fine sottoscritto da essi e da tutti gli intervenuti nell'atto.

Sarà cura dei detti uffiziali di descrivere distintamente gli oggetti da essi sequestrati, di sigillarli ed indicare il numero dei sigilli e il loro impronto.

46. Non potranno far prestare giuramento ai testimoni, ai periti, o ad altre persone intervenute negli atti a cui procederanno.

= Per la regolarità delle visite operate dall'Autorità di polizia locale, non è necessario ed assolutamente indispensabile la presenza di due testi.
Cass. Milano, 15 febbraio 1865 — Boj.

La presenza di due testi alla compilazione dei verbali degli ufficiali di P. S. non è richiesta sotto pena di nullità, essendo anzi permesso che se ne possa far senza quando non si possa procurare immediatamente la loro presenza.
Cass. Firenze, 11 gennajo 1873 — Cecchetto.

Vedi, circa i *Verbali* da erigersi, la Dec. Cass. Milano, 14 Luglio 1865, riferita all'art. 62.

68. La persona arrestata sarà immediatamente condotta avanti l'uffiziale che ne avrà ordinato l'arresto, al quale si consegneranno
231. nel tempo stesso il verbale e gli oggetti sequestrati (*).

Questo uffiziale la farà tosto tradurre avanti il pretore od avanti il procuratore del Re o il giudice istruttore, se l'arresto è stato fatto nel luogo di residenza di questi ultimi.

Se la persona arrestata è tradotta avanti il pretore, questi ne informerà tosto il procuratore del Re, trasmettendogli un rapporto
60. sommario sulla causa che ha determinato l'arresto e sulle circostanze relative.

Nel caso preveduto nell'articolo 65, la traduzione della persona arrestata senza ordine si farà nella stessa conformità.

69. Se, dopo essersi adempiuto ciò che è prescritto dall'arti-
76. colo precedente, venissero a notizia di detti uffiziali prove od indizi riguardanti le circostanze del reato o gli autori gli agenti principali o i complici, essi ne daranno immediatamente avviso alle autorità giudiziarie sopraindicate, senza soprassedere però agli atti necessari per la conservazione delle prove.

70. Nei comuni nei quali vi sono più delegati od applicati di

---

(*) Per la trasmissione degli atti e corpi di reato, sia a mezzo postale, sia mediante i R. Carabinieri, vedi le disposizioni riferite all'art. 54.

pubblica sicurezza, se qualcheduno di essi si trova assente od impedito, gli altri sono tenuti di farne le veci; nè possono ricusare di compiere le funzioni del loro ministero, o ritardare gli atti richiesti, sotto pretesto che essi non sono i più vicini al delegato od applicato impedito, ovvero che l'impedimento non è legittimo o non è provato.

305
Cod. pen.

= Il disposto di quest'art. richiama quello degli art. 342 del Cod. pen. mil. e 391 del Cod. pen. mil. marittimo, nei quali si contempla il caso che Carabinieri, militari, od individui di marina, si rifiutino a prestar un servizio richiesto dall'Autorità civile.

CAPO III.

DEI PRETORI.

l, 60, 3, 79, 2, 330, 5, 757.

71. I pretori dovranno, pei reati di azione pubblica che seguissero nella loro giurisdizione, procedere in conformità del disposto dagli articoli 62 prima parte, 63, 64, 66 e 67 secondo e terzo alinea.

In caso di concorrenza del pretore cogli altri uffiziali accennati nei numeri 1 e 2 dell'articolo 57, questi ultimi si asterranno dal procedere ulteriormente, e rimetteranno gli atti già fatti, gli arrestati ed i corpi del reato, a disposizione del pretore.

Il pretore procederà con l'assistenza del cancelliere: farà prestare giuramento ai periti che saranno da lui richiesti: farà pure prestare giuramento ai testimoni, se occorrano i casi preveduti dagli articoli 126, 128, 175 e 242.

= Fra le importantissime funzioni dei pretori sono principali quelle che loro derivano: dall'essere presidi dei consigli di famiglia — o vigili custodi della regolarità degli uffici dello stato civile — o ufficiali di polizia giudiziaria e sussidiari del P. M. in tutto ciò che alla polizia giudiziaria si attiene — o delegati per legge alle preliminari istruzioni dei processi per crimini e pei delitti che superano la loro competenza — o delegati dall'ufficio d'istruzione a completare le istruttorie già iniziate — o delegati per legge alla istruzione dei processi militari in que' luoghi dove non siede un Trib. militare, tutte le volte che l'ufficiale istruttore non creda di trasferirsi sul luogo per istruire.

La collaborazione dei *pretori* in materia penale (ferma stante l'azione accentrata dei giudici istruttori, e l'attivo controllo del P. M.) viene ad assumere un duplice carattere a seconda del duplice ufficio che la legge assegna ai pretori, quello d'incombere all'assunzione degli atti primordiali per i reati commessi nel raggio di loro giurisdiz., e quello di ufficiali di polizia giudiziaria, dipendentemente dalle effettive delegazioni del giudice istruttore, e dalle richieste del P. M, a predisposizione della diretta citazione degli imputati al giudizio. Proc. gen. Milano.

79.

72. Se gli atti a cui si fosse già proceduto da altri uffiziali fossero difettivi od irregolari, il pretore dovrà rinnovarli o rettificarli in tutto od in parte, se è possibile; altrimenti, raccoglierà tutti i mezzi di prova atti a supplirvi.

delegati ed applicati di pubblica sicurezza, dai sindaci o da chi ne fa le veci;

Osservati da ciascuno i limiti delle sue attribuzioni, e senza pregiudizio della subordinazione dovuta ai suoi superiori, il tutto a norma degli speciali regolamenti;

77. 3. Dai pretori; 36 Ord. g.

29-79. 4. Dai giudici istruttori.

Gli uffiziali di polizia giudiziaria menzionati nei n. 2, 3 e 4 avranno nell'esercizio delle loro funzioni il diritto di richiedere direttamente la forza pubblica.

= « Gli *speciali regolamenti* concernenti la subordinazione gerarchica sa-« rebbero: per i R. Carabinieri, quello di disciplina militare che governa l'Eser-« cito (art 3, 4 e 5), e quello generale del Corpo dei R. Carabinieri 16 ottobre « 1822, che sta per essere sostituito da altro allo studio — le Regie Patenti 12 « ottobre 1822 in cui è stabilita la progressione gerarchica dei componenti « l'Arma.

« E per il personale della pubblica sicurezza veggansi gli art. 1 e 10 della « legge 20 marzo 1865 sulla P. S., e le tabelle 1 e 2 annesse alla stessa, « nonchè il Regol. approvato con R. D. 18 maggio 1865, n. 2336.

« *Art. 97 e 103 della legge comunale e provinciale.* — Il Sindaco è capo « dell'Amministrazione comunale ed *ufficiale del Governo*. In quest'ultima qua-« lità è incaricato sotto la direzione delle Autorità superiori:

« . . . .

« 3. Di provvedere agli atti che nello *interesse della pubblica sicurezza* « e dell'igiene pubblica gli sono attribuiti o commessi in virtù delle leggi e « dei regolamenti.

« 4. D'invigilare a tutto ciò che possa interessare l'*ordine pubblico.*

« 6. D'informare le Autorità superiori di qualunque evento interessante « l'*ordine pubblico.*

« I consiglieri comunali che surrogano il Sindaco saranno essi pure riguar-« dati quali *ufficiali del Governo* ».

Presso noi invalse sempre il principio essere *uno* il P. M. in tutto il corso del giudizio, comunque da individui diversi rappresentato, tal che sarebbe assurdo negare al Capo di questa magistratura il diritto e l'attribuzione che si concede a chi lo rappresenti innanzi un Collegio inferiore. Lo spirito che informa il Cod. che ora ci governa (quello del 1859) renderebbe più grave l'assurdo, giacchè l'azion giudiziaria, dacchè nasce, è sotto la direzione e dipendenza del Proc. Gen. (57) il quale mancherebbe di ogni mezzo di direzione, e si sottrarrebbero ad ogni dipendenza i suoi subordinati, quando a lui si negasse il diritto di opposizione alle ordinanze del Giud. Istr. per libertà provvisoria (250 Cod. del 1859). Cass. Napoli, 17 febbraio 1864. — P. M. ric.

Un applicato di P. S. viene considerato quale *pubblico ufficiale* dell'ordine amministrativo. Cass. Palermo, 1 giugno 1865 — Buonacasa.

Per gli art. 104 e 146 della legge comunale, i *Sindaci* non solo ponno, ma debbono provvedere per tutto ciò che riguarda la sicurezza ed igiene pubblica, ed i *contravventori* ai loro ordini vanno soggetti alle pene di polizia sancite dal Cod. pen. Cass. Torino, 31 luglio 1866. — Nasoni.

Se il vice pretore ebbe a fare le veci del pretore, si presume che sia avvenuto per impedimento di quest'ultimo (36 Ord. giud.)
Cass. Napoli, 29 marzo 1870. — Biscaglia.

È un impedimento frapposto alla esecuzione degli atti ed ordini dell'Autorità governativa ed amministrativa (253 Cod. pen.) l'attentato diretto a forzare la dimissione del Sindaco e degl'Impiegati comunali.

L'art. 28 della legge di S. P., in quanto prescrive la triplice intimazione e i rulli di tamburo o gli squilli di tromba prima di adoperare la forza per sciogliere una riunione sediziosa, non può invocarsi dagl'imputati di ribellione (253 Cod. pen.) i quali non siensi ritirati alla prima intimazione loro fatta.
Cass. Torino, 13 febbraio 1873 — Maggi ed altri.

Vedi la giurispr. riferita all'art. 58 (*Agenti di P. S.*) all'art. 62 (*Delegati di P. S., Carabinieri e Sindaci*) all'art. 65 (*Depositari della forza pubblica Ufficiali pubblici*) all'art. 101 (*Ufficiali pubblici*).

CAPO I.

DELLE GUARDIE CAMPESTRI E DEGLI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA.

261, Cod. pen.

58. Le guardie campestri considerate come uffiziali di polizia giudiziaria sono incaricate, ciascuna nel distretto assegnatole, di ricercare ed accertare i delitti e le contravvenzioni che avranno recato danno alle proprietà rurali.

330

Gli agenti di pubblica sicurezza dovranno ricercare ed accertare le contravvenzioni di azione pubblica, ed accertare quelle di azione privata che siano state denunciate dalla parte offesa o danneggiata.

== *Agenti di pubblica sicurezza* sono per l'art. 6 della legge sulla P. S. i Carabinieri R., le guardie di P. S., le guardie forestali, municipali o campestri. Ponno essere dichiarate tali le guardie doganali, daziarie, telegrafiche, ferroviarie e i cantonieri che abbiano prestato giuramento. I rapporti intorno a tutto ciò che concerne la P. S. dovranno dagli agenti essere rimessi agli ufficiali di P. S., *oltre quanto ad essi impongono le leggi sulla procedura penale*.

L'art. 9 della detta legge fa obbligo agli ufficiali ed agenti di P. S. di vegliare alla osservanza delle leggi, e al mantenimento dell'ordine pubblico, e specialmente a prevenire i reati.

L'art. 6 del Regol. per la esecuzione della stessa legge stabilisce « che la « qualità di ufficiale di P. S. attribuita al Sindaco o a chi ne fa le veci, fa sì « ch'esso debba uniformarsi alle prescrizioni che riguardano gli ufficiali di « P. S. ».

A costituire l'agente della forza pubblica nell'esercizio delle sue funzioni non si guarda a divisa o distintivo, ma alla sua qualità non contraddetta.
Cass. Milano, 26 marzo 1862. — Sozzi.

Fra gli agenti della forza pubblica, di cui parla l'art. 100 della legge 4 marzo 1848, si comprendono tutti coloro che sono appositamente incaricati di eseguire i servizi dipendenti dall'Autorità comunale, uscieri, guardie, commessi e simili.
Cass. Milano, 5 luglio 1865 — Lupini.

Le guardie di S. P. rivestono indubbiamente il carattere di forza pubblica e di agenti della polizia giudiziaria, sono sempre in uno stato permanente di sorveglianza per la esecuzione delle leggi dirette a prevenire i disordini sociali, a proteggere i cittadini nella persona e nelle cose, e sono gl'istromenti onde l'Autorità giudiziaria si serve per ricercare i reati d'ogni genere, per raccoglierne le prove, e per fornire alle Autorità tutte le indicazioni che ponno condurre allo scoprimento dei delinquenti. Quindi tutti gli atti nei quali si risolve e concreta l'esercizio del loro ministero portano seco, fino a prova

CAPO IV.

DEL GIUDICE ISTRUTTORE

46, 72, 84, 121, 233, 627, 740, 783, 161, 819-820, 822.

79. Le disposizioni degli articoli 71, 72, 73 prima parte e 74, relative alle attribuzioni dei pretori come uffiziali di polizia giudiziaria, sono comuni al giudice istruttore per quei reati che si commettessero nel luogo di sua residenza.

In caso di concorrenza del giudice istruttore con qualsiasi altro uffiziale di polizia giudiziaria, spetterà al giudice istruttore di procedere agli atti attribuiti alla polizia giudiziaria, con facoltà di rifare quelli cui si fosse già proceduto da altri uffiziali, semprechè li credesse difettivi o irregolari.

= Il *Giud. Istr.*, o chi ne fa le veci, come ufficiale di polizia giudiziaria agisce sotto la direzione e dipendenza del P. M. ch' è quanto dire del pubblico accusatore — e poichè vi ha assoluta incompatibilità d'ufficio fra l'accusatore e il giudice decidente, uopo è che questa stessa incompatibilità si comunichi a chiunque ebbe con esso lui parte effettiva nella compilazione della processuale istruttoria.

Rapporto ai *giudici dell'accusa*, la incompatibilità nasce da ciò, che la legge per maggior garanzia dei diritti dell' imputato e della sociale difesa volle affatto distinti e separati il giudizio d' accusa e quello di assoluzione o di condanna, la qual distinzione e separazione si eluderebbe e tornerebbe a nulla, ove si ammettesse una promiscuità d' ufficio fra giudici dell' accusa e quelli che in definitiva devono decidere della sorte dell' accusato.

Nulla di ciò si verifica rispetto alla *Camera di Consiglio*, la quale non è, e la legge non volle farne, un surrogato del Giud. Istr., e tanto meno una specie di Commissione istruente. La sua giurisdiz. è bensì paralella, ma al tutto separata e indipendente da quella del Giud. Istr., e vieppiù indipendente ancora dal P. M.; se non chè rapporto all' Istruttore, considerato quale agente della polizia giudiziaria, la Camera di consiglio esercita anzi un potere moderatore e tutelare dei diritti dell' imputato, o a meglio dire, dell'imparziale interesse della verità e della giustizia.

Finalmente quanto alla pronuncia dell'accusa, è questa una prerogativa tutta propria, indipendente, incomunicabile della *Sezione di accusa della Corte*, a ciò dalla legge espressamente destinata, cui pertanto la Camera di consiglio rimane di necessità affatto estranea. Cass. Torino 5 giugno 1868 — Sandoli.

Il Giud. Istr. può esser sentito come teste. Vedi la giurispr. riferita all'art. 479, e segnatamente la Dec. della Cass. Firenze, 6 agosto 1870 — Biliazzi.

80. Il giudice istruttore, avendo notizie della presenza nel luogo della sua residenza di qualche persona imputata di un reato di azione pubblica commesso fuori del suo distretto, dovrà assumere le informazioni relative alle stesso reato e procedere agli atti d'istruzione occorrenti nel suo distretto, trasmettendone il risultato al giudice competente.

CAPO V.

DEGLI ATTI D'ISTRUZIONE

Disposizioni generali.

29, 79, 149, 169, 854.

81. La istruzione dei processi per crimini e per delitti di competenza del Tribunale correzionale appartiene al giudice istruttore.

Egli potrà delegare i pretori del suo distretto, sia che abbia esso iniziata la istruzione. sia che questa sia stata incominciata dal pretore. In questo ultimo caso però egli dovrà, durante il termine stabilito dall'articolo 75, o delegare, od avocare a sè il proseguimento dell' istruzione.

Nel luogo però di sua residenza non potrà valersi della facoltà di delegare se non in caso di legittimo suo impedimento.

Potrà richiedere, per gli atti da farsi fuori del distretto, il giudice istruttore presso il Tribunale nella cui giurisdizione deve procedersi.

Nei casi sovraccennati l'istruttore trasmetterà al giudice delegato o richiesto le note ed istruzioni necessarie, riguardanti i fatti sui quali i testimoni dovranno deporre o che dovranno essere altrimenti accertati.

466, 711, 727.

Il giudice richiesto o delegato trasmetterà, chiusi e sigillati, gli atti ai quali avrà proceduto. (*)

= Il procuratore del Re ha il diritto di far che proceda direttamente il Giud. Istr. Relazione del Guadasigilli a S. M.

(231). Un Giud. Istr. diverso da quello della causa, a cui da quest' ultimo viene commesso un interrogatorio, essendo un mero esecutore, non può accogliere alcuna eccezione dell' incolpato, che mirasse allo scopo di sospenderne la esecuzione. La eccezione della prescrizione deve affacciarsi giudicialmente, e presentare, per essere accolta, una base di fatto che non sia controversa. Cass. Firenze. 27 settembre 1865 — Guerrazzi.

Cosa debba intendersi per *processo*, vedi la Dec. della Cass. Palermo, 22 marzo 1866, Piscitelli riferita all' art. 246; per *atti di procedura*, la Dec. della Cass. Milano, 13 maggio 1864, Lanzavecchia, riferita all' art. 318; per *atti di giurisdizione*, l'art. 745.

710, 851.

82. In tutti gli atti d'istruzione il giudice istruttore sarà assistito dal cancelliere; il procuratore del Re potrà intervenirvi ove lo creda conveniente.

Nel caso di mancanza o di impedimento del cancelliere o dei suoi sostituti, il giudice istruttore potrà farsi assistere da un notajo o da un candidato notajo, o da un commesso o scrivano della cancelleria, previo giuramento che gli farà prestare di eseguire con

(*) Vegganși le disposizioni riferite all'art. 54 circa la trasmissione degli atti e corpi di reato.

lealtà le sue incombenze e di osservare il segreto sugli atti nei quali intervenisse.

= È nullo il dibattimento se il verbale fu compilato da uno *scrivano* di cancelleria, che non si provi rivestire la qualità di alunno, che abbia subito il relativo esame d'idoneità, nè che sia notajo esercente.

E ciò quantunque egli abbia previamente prestato giuramento (art. 153 e 159 Ord. Giud.)

L'art. 82, ove si ammette anco lo *scrivano* di cancelleria, non si riferisce che all'istruttoria, nè può estendersi anche al verbale di dibattimento.

Cass. Torino, 24 luglio 1871 — Borgo.

---

46. **83.** Nei casi urgenti o gravi, o quando altre particolari circostanze lo esigano, il giudice istruttore dovrà trasferirsi sui luoghi per procedere agli atti che crederà opportuni; egli richiederà in tali casi la presenza del procuratore del Re, senza però ritardare le sue operazioni.

Terminati i detti atti, se il procuratore del Re non vi ha assistito, gliene darà comunicazione.

79, 197, 233, 801, 121, 161. **84.** Il giudice istruttore esaminerà, senza ritardo, le denuncie, le querele, i verbali ed altri documenti che gli fossero stati comunicati dal procuratore del Re colle sue conclusioni, e procederà agli atti richiesti.

Egli dovrà inoltre raccogliere tutti i mezzi di prova che gli si presenteranno nel corso dell'istruzione e fare tutte quelle indagini che possono condurre alla manifestazione della verità.

Se vi è parte civile in causa, egli dovrà procedere ad ogni atto d'istruzione necessario che questa avrà richiesto all'oggetto di stabilire il montare dei danni da lei sofferti. Dovrà anche accertarlo d'uffizio allorchè potrà influire sull'applicazione della pena.

44, 73, 157, 173. **85.** Il giudice istruttore interroga le persone che debbono essere sentite nel corso dell'istruzione.

Sono vietate le domande suggestive (*)

È in facoltà della persona sentita di dettare ella stessa le sue risposte.

Le risposte saranno enunciate in persona prima; e tanto le domande che le risposte si scriveranno senza abbreviazione dal cancelliere.

= Il Giud. Istr. non ha obbligo assoluto di esaminare tutte le persone che gli sono indicate dal querelante, ma sol quelle che fra esse crede opportune per la scoperta della verità. L'obbligo di esso giudice d'indicare il motivo

---

(*) Essendo per quest'art. vietate le *domande suggestive* (da farsi non soltanto all'imputato, ma a qualunque persona da sentirsi nel corso della istruzione), son anche divietati tutti i mezzi immorali ed inonesti pei quali ottenersi rivelazioni e deposizioni a sorpresa e a tradimento. Così le confessioni stragiudiziali ottenute mediante *condetenuti* vogliono avere come divietate, benchè questo Codice non lo indichi espressamente. Tal'è l'opinione del Prof. Tolomei, il quale a corroborarla maggiormente trae argomento dalle precedenti leggi austriache, leopoldine, pontificie e borboniche, le quali nominativamente escludevano siffatti mezzi di prova.

Il Carrara sostenne la *perseveranza obbligatoria* delle leggi toscane al riguardo — ma la Cass. Fiorentina (3 aprile 1872 Rosellini) non accolse il propugnato principio.

per cui non crede opportuno di chiamar ad esame una persona espressamente indicata dal querelante. non costituisce una forma essenziale, e quindi l'inadempimento non induce nullità. Cass. Firenze, 18 marzo 1871.

95, 157. **86.** L'atto sarà letto dal cancelliere a chiara ed intelligibile voce, e sottoscritto dalla persona sentita, dopo che avrà dichiarato di persistere nelle sue risposte. Sarà egualmente firmato dall'istruttore, dall'uffiziale del Pubblico Ministero, qualora siavi intervenuto, e dal cancelliere. Si farà del tutto menzione nell'atto.

Se la persona sentita non sa scrivere, dovrà sottosegnare: qualora non voglia o non possa sottoscrivere o sottosegnare, ne sarà fatta menzione nell'atto.

Sarà inoltre sottoscritto dagli uffiziali sovrindicati ciascun foglio degli atti originali d'istruzione.

95 **87.** Se, prima delle sottoscrizioni di un atto, occorresse qualche variazione od addizione, queste si faranno con postille in fine dello stesso atto, e sarà data di esse lettura prima delle sottoscrizioni.

325 Se dopo le sottoscrizioni, ma prima che siasi proceduto ad altri atti, occorressero nuove variazioni, se ne farà menzione con altre postille che saranno pure sottoscritte come sopra, dopo datane lettura.

95, 325. **88.** Non potranno farsi interlinee, nè abrasioni. Se occorrerà di fare cancellature, queste si faranno in modo che si possano distintamente leggere le parole cancellate. Non si potrà nemmeno lasciare alcun vacuo che non sia lineato.

Prima delle sottoscrizioni si farà sempre menzione del numero delle cancellature e delle postille: le une e le altre saranno approvate.

= Le disposizioni di questi art. 87 e 88 si applicano anche allo scritto contenente la dichiarazione dei giurati, e quindi, ove la loro inosservanza lasci luogo a qualche dubbio sul vero tenore di essa, deve annullarsi il processo. Cass. Palermo, 9 maggio 1865 — Lisciandra

Le norme sancite in questi art. 87 e 88 non sono limitate ai soli atti di istruzione scritta, ma contengono una disposizione generale obbligatoria in tutti gli atti redatti in iscritto, di qualunque genere ed in qualunque stadio si compiano nel procedimento penale, siccome quelle che virtualmente dimanano da tutte le prescrizioni relative alla forma ed alla redazione di tutti gli atti penali. La mancanza di approvazione alle postille che vengano scritte nelle interlinee di una questione ai giurati, se non necessarie nè sostanziali, non porta altro effetto che quello che si considerino come non vergate, nè pregiudica alla validità dell'atto, inducendo soltanto una evidente irregolarità.
Cass. Palermo, 8 luglio 1869 — Guarrino ed altri.
detta 6 sett. 1869 — Purpuro ed altri.

95 **89.** Ogni atto che non siasi potuto compiere o stendere in un solo contesto, o nella stessa seduta, si chiuderà colle dovute sottoscrizioni, per esser indi ripigliato in altra seduta, senza che si possano enunciare sotto la stessa data cose fatte o dette in diversi tempi.

82, 587. **90.** Gli atti d'istruzione potranno farsi in qualunque giorno anche festivo. 342 Reg. gen. giud.

91. Se alcuno degli uffiziali intervenuti nell'atto non intende la lingua o l'idioma della persona chiamata ad esame, o se questa non conosce la lingua nella quale si stende l'atto, si prenderà un interprete al quale si farà prestare giuramento di fedelmente spiegare all'esaminando le domande, di riferirne parimente le risposte, e di non rivelare il segreto.

238.

Ove occorra di prendere un interprete del detto interprete, gli si farà pure prestare il medesimo giuramento.

Si farà del tutto menzione nel verbale.

L'interprete dovrà avere compiuto il diciottesimo anno, nè potrà mai essere scelto fra gli uffiziali intervenuti nell'atto, nè fra i giudici e testimoni della causa.

94.

= La disposizione di legge la quale vieta che venga adoperato come interprete nella stessa causa colui che vi fu chiamato come teste non si estende al caso di colui che in tale qualità sia stato sentito solo nella istruzione scritta, ma non nel dibatt., e quindi siasi adoperato come interprete per fatti sopravvenuti.

Ad ogni modo questa non sarebbe che una nullità avvenuta nel corso d'istruzione, sempre sanabile col silenzio delle parti, dopo i 5 giorni, secondo l'art. 457 di questo Cod. Non è invece vietato di sentire come teste colui che nella stessa causa fu adoperato come interprete.

Cass. Napoli, 14 dicembre 1868 — Marino.

L'adibire l'interprete è una necessità imposta dalla legge si nel caso di esame di sordo-muto che non sappia scrivere, come in quelli nei quali deve intendersi persona che non intende la lingua o l'idioma che comunemente si parla, o di cui non s'intende la lingua ch'essa parla.

Cass. Palermo, 6 settembre 1869 — Blanda.

92. Se chi dovrà essere sentito è sordo muto e non sa scrivere, l'istruttore nominerà per interprete, nel modo sopra prescritto, una persona fra le più abituate a trattare con esso.

94, 238.

Nel caso in cui il sordo-muto sappia scrivere, il cancelliere metterà in iscritto le domande ed osservazioni che saranno fatte dall'istruttore. Queste saranno presentate al sordo-muto, che risponderà egualmente per iscritto. Le domande e le risposte saranno unite al verbale.

Lo stesso si osserverà nel caso in cui si tratti di sentire un individuo che fosse soltanto o sordo o muto.

= (299). I *sordo-muti* ponno esser ammessi a rendere testimonianza nelle cause penali sui fatti dei quali abbiano potuto aver conoscenza. Se la deposizione del sordo-muto che sa leggere e scrivere può esser giurata, lo stesso non è a dirsi del sordo muto illetterato (*Motivi*). In diritto non è a porsi in dubbio che siano ammessi a render testimonianza — resta a vedersi se gli analfabeti possano giurare. — Essendo testimoni come gli altri, parrebbe che sì, onde offrire quelle garanzie che la legge esige. Ma la questione si presenta sotto altro aspetto. La prestazione del giuramento imprime ai detti del teste il carattere della verità, da essa deriva un tal qual vincolo religioso che obbliga per coscienza a non contraddire la verità, e a guardarsi dallo spergiuro. Da ciò segue che per ammettere un teste al giuramento deve lo stesso esser capace di pronunciare la formula del giuramento (297) se non nella lingua volgare, almeno nell'idioma da lui parlato e per mezzo dell'interprete

deve esser suscettibile dell'ammonizione (299) capir la importanza del giuramento, della formalità de'la positura della mano sull'Evangelo, capir cosa questo sia, comprendere le pene della falsa testimonianza e reticenza. Quindi la questione se i sordo-muti possano giurare si risolve in questione di capacità. Per quelli che san leggere e scrivere ha provvisto la legge coll'art. 92, ma non può dirsi lo stesso per gl'illetterati, i cui pensieri si fan manifesti mercè la traduzione più o meno esatta d'un interprete, il quale non è presumibile che possa infondere, coll'aiuto di semplici segni, all'idiota la necessaria percezione di materia d'intelligenza non comune, e cavarne per segni la certezza di essere stato ben capito.

La legge ha indicato, è vero, i casi d'incapacità morale a render testimonianza giurata o non giurata, ma nulla ha detto delle incapacità fisiche dipendenti da cause naturali e accidentali. Di queste ha lasciato l'apprezzamento alla prudenza e sagacia del presidente.

Il mentecatto, l'imbecille, il fatuo non sono dalla legge esclusi dal numero delle persone che ponno esser chiamate a far testimonianza, però li esclude il buon senso, la esperienza, la loro condizione fisica che per imperfezione naturale li rende incapaci di raziocinare. Il *sordo-muto* non è da paragonarsi a costoro perchè non manca delle facoltà intellettuali. ma chi può misurare e definire il grado dello sviluppo delle forze intellettuali di un uomo che non parla, non ode, cresciuto nello stato d'ignoranza, quando si tratta di chiamarlo all'adempimento di formalità giuridiche, ch'esigono tutta l'attitudine di una mente che apprenda col mezzo dei sensi, pensi e ragioni? L'art. 340 del Cod. civ. li dichiara, giunti all'età maggiore, inabilitati di diritto.

Cass. Palermo, 16 novembre 1868. — Deluca.

L'omissione d'indagare se il sordo-muto sapesse scrivere importa nullità, giacchè da tale circostanza dipende il modo da usarsi nell'esame dello stesso. e l'evitazione del pericoloso mezzo dell'interprete. Le norme precettive di questi art. benchè collocate nella parte che riguarda la istruttoria preliminare, debbono *a fortiori* osservarsi anche nella istruttoria avanti i giudici del merito, molto più perchè richiamate dall'art. 281 n. 6; e perchè l'art. 282 commina la nullità alla inosservanza delle stesse.

Cass. Torino, 28 novembre 1868 — Coppo.

Il dare il giuramento all'interprete di un teste sordo-muto non è nel potere discrezionale del Presid., ma è invece imposto dalla legge a pena di nullità del procedimento. Cass. Palermo 6 settembre 1869 — Blanda.

---

94 **93.** I verbali menzionati nei due articoli precedenti saranno sottoscritti dagli interpreti.

94. Le formalità prescritte dagli articoli 91, 92 e 93 si osserveranno a pena di nullità dell'atto.

95. I cancellieri incorreranno in un'ammenda di lire venticinque per ogni contravvenzione agli articoli 86, 87, 88 e 89.

96. È proibito agli uffiziali, che intervengono negli atti d'istruzione, di rivelarne il contenuto: sotto pena della sospensione dalle loro funzioni, la quale potrà estendersi ad un anno, ed anche della destituzione, secondo i casi. 213 Ord. Giud. 52 Legge S. P.

= Nelle materie penali gli atti e documenti del processo scritto appartenenti alla istruzione preparatoria sono formati e destinati al solo ed unico scopo di preparare la istituzione del giudizio penale col ricercare e raccogliere in modo riservato gli elementi che possono determinare la successiva apertura del giudizio stesso e della pubblica sua istruzione. Perciò tali atti e documenti, avendo un carattere del tutto speciale ed una *destinazione* affatto propria ed *esclusiva*, non possono e non debbono di regola servire ad altro uso, ed in massima generale non può spettare al privato ragione alcuna sui medesimi (Vedi pel di più questa stessa Dec. riferita all'art. 583).

Cass. Torino, 13 settembre 1872 P. M. ric. in causa Magnalbò.

97. In tutti i casi in cui il giudice istruttore non fosse d'avviso di secondare le richieste del procuratore del Re, pronuncierà ordinanza; salva opposizione avanti la sezione d'accusa nel termine e secondo le forme stabilite dall'articolo 261; e gli atti saranno trasmessi al procuratore generale in conformità dell'articolo 255. L'opposizione non sarà però notificata all'imputato nè alla parte civile.

Sulla relazione che verrà fatta dal procuratore generale entro cinque giorni dal ricevimento degli atti, la sezione d'accusa pronunzierà, al più tardi, nei cinque giorni successivi.

L'opposizione non potrà impedire o ritardare l'esecuzione dell'ordinanza impugnata, nè il corso dell'istruzione.

SEZIONE I.

Delle denuncie, dei rapporti e delle dichiarazioni.

29, 108, 186, 512.

98. Ogni persona che si sarà trovata presente ad un reato d'azione pubblica, o che ne avrà in altro modo avuto cognizione, potrà denunciarlo al procuratore del Re o ad un ufficiale di polizia giudiziaria del luogo del reato, della dimora dell'imputato, o del luogo dove egli potesse essere trovato.

= Nessuna legge vieta agli offesi e danneggiati di denunciare i reati contro loro commessi ancorchè ne sieno autori o complici persone congiunte con essi in parentelà. Perciò come *denuncianti* possono essere anche sentiti. Cass. Milano, 21 marzo 1861 — Cotra.

104. Il carattere distintivo della *denuncia* o *querela* si ha nella provocazione dell'azione della giustizia, nella manifestazione ad essa di fatti non conosciuti, nelle istigazioni segrete che danno impulso all'azione anzidetta. Appello Parma, 18 novembre 1864 — Ronchini.

L'impiegato, denunciante alla sua superiorità il reato sofferto nell'esercizio delle sue funzioni, non è parificabile al querelante privato; quindi dev'essere considerato qual teste ordinario e non dev'essere escluso dal giuramento. Cass. Firenze, 9 luglio 1872.

Pei principj della scienza e pei dettati della giurispr. si hanno per denuncianti non quelli che *incidentemente* narrano ad un'agente della forza pubblica un fatto criminoso in lor danno commesso, ma quelli invece che *sponte* e deliberatamente, *consulto et data opera*, lo riportano nell'intendimento di darne cognizione alla giustizia. Il fatto dunque di alcune persone che consegnano ad un ufficiale di polizia giudiziaria, che procede alle opportune investigazioni per la scoperta del reato di falsificaz. di monete talune di queste, false, non costituisce di tali persone altrettanti denuncianti, e perciò devono intendersi, se assunte come testi, con giuramento. Cass. Firenze, 5 marzo 1873 — Scaramella.

Vedi all'art. 289 brano di Circ. del Proc. Gen. presso la Cass. Fiorentina circa la necessità di ben fissare nella istruzione e nel giudizio la qualità di denunciante personalmente interessato nel fatto, agli effetti della prestazione del giuramento.

99. Il denunciante esporrà con chiarezza il fatto colle sue circostanze, e darà, per quanto sia possibile, le indicazioni proprie ad accertare il reato, a determinarne la natura, ed a farne conoscere gli autori, gli agenti principali ed i complici.

380 Cod. Pe

= **Non è denunciante chi querelandosi per un fatto, accenni vagamente, e nello scopo di avvalorare le proprie asserzioni, che il querelato si è reso colpevole di altro reato a cui egli è estraneo.**

Cass. Milano, 15 luglio 1864 — Tutone.

La disposizione dell'art. 275 (289) è limitata a coloro che spontaneamente porgono querela o denuncia del fatto nel quale hanno un'interesse personale, ma non ne segue che basti lo avere tale interesse, perchè la persona esaminata come teste abbia da equipararsi al querelante o denunciante.

Cass. Milano, 17 novembre 1864 — Protto.

(108). Quando il supposto fatto (calunnia) dalla denuncia rivelato costituisca un crimine o un delitto d'azione pubblica, le irregolarità che in quella si riscontrano, e l'incompetenza del magistrato cui fu presentata restano sanate dalla procedura che vi fe' seguito, a differenza dei reati di azione privata, nei quali dovendo l'azione penale esplicarsi soltanto dietro querela della parte offesa, vuol esser questa regolare sotto tutti gli aspetti essenziali (375 Cod. pen.)

Cass. Napoli, 5 agosto 1868 — Spagnuolo.

Nel caso d'azione per ingiurie, esiste nel senso della legge la querela, ogniqualvolta la persona lesa richiama una riparazione provocando innanzi ai Trib. l'esercizio dell'azione pubblica. (art. 586 Cod. pen.) Nè occorre la specificazione dei fatti, giacchè questa dall'art. 99 Cod. proc. pen. è richiesta solo per le vere denuncie, e non per le querele che formano oggetto degli art. 104 e seguenti; e quanto all'art. 57 della legge sulla stampa, le formalità della specificazione ed articolazione dei fatti non sono richieste che nel caso in cui sia la querela stessa della parte lesa che servir debba, e serva di fondamento, allo esercizio dell'azione pubblica. Laonde nei casi nei quali la legge non permetta al P. M. di procedere, se non sopra istanza della persona diffamata od ingiuriata, spetta ai magistrati investiti della causa il vedere se l'esercizio dell'azion pubblica sia stato sufficientemente provocato. Cessa poi ogni motivo di richiamo se il P. M. ebbe indi egli stesso a specificare le espressioni riputate ingiuriose nell'atto di citazione. Cass. Torino, 5 maggio 1870 — Mellini.

Vedi la sent. dell'Appello di Brescia 27 aprile 1872 - Raineri, riferita all'art. 108.

100. La denuncia potrà farsi verbalmente o per iscritto, ed anche per mezzo di procuratore speciale.

La denuncia fatta verbalmente sarà immediatamente ridotta in iscritto dall'uffiziale che la riceve. Il relativo verbale sarà, previa lettura, sottoscritto da lui e dal denunciante; se questi non sa scrivere, farà il suo segno; se non vuole o non può nè sottoscrivere nè segnare, ne sarà fatta menzione.

La denuncia fatta per iscritto sarà sempre sottoscritta dal denunciante.

In caso di denuncia fatta da un procuratore speciale, la procura dovrà enunziare il fatto e le circostanze menzionate nell'articolo precedente: sarà spedita in brevetto, e annessa alla denuncia.

= Colui che fece all'Autorità giudiziaria verbale *denuncia* di un reato apponendolo a persona ch'ei sapeva innocente è punibile per calunnia, quantunque l'ufficiale che ricevè la denunzia, ridottala in iscritto, abbia omesso di firmarla. Non è necessario che nella querela o denuncia sieno state adempite le formalità per tali atti prescritte (non a pena di nullità) negli art. 99, 100 e 108 (del 1859). Queste massime debbono con maggiore sicurezza seguirsi nel caso in cui il reato denunciato sia d'azione pubblica.

Appello Parma, 25 novembre 1864 — Ferrari.

Sebbene pei combinati art. 99, 100 e 108 si richieda che la procura debba enunciare il fatto che si vuol querelare, colle sue circostanze, tuttavia tali indicazioni non sono prescritte a pena di nullità (Vedi pel di più all'art. 108).

Appello Brescia. 27 aprile 1872 — Raineri.

43, 65, 512.

9, 17, 18 Legge P e 313 R. Gen. Giud.

101. Ogni autorità ed ogni uffiziale pubblico, che nell' esercizio delle sue funzioni acquisterà notizia di un crimine o di un delitto di azione pubblica, sarà tenuto di farne rapporto e di trasmettere gli atti ed i documenti relativi al procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione il crimine o delitto sarà stato commesso, o l' imputato avesse la sua dimora, o potesse essere trovato.

= Il titolo di pubblico ufficiale, comprende non solo le *autorità pubbliche* nelle quali risiede il potere di ordinare e comandare, ma anche gli *agenti della forza pubblica* nei quali risiede il potere di eseguire gli ordini da quelle autorità ricevuti; e quindi benchè impropriamente, può qualificarsi per ufficiale pubblico anche il tamburro(!) della guardia nazionale quando è in servizio, come portatore degli ordini superiori.

Cass. Firenze. 29 gennaio 1862 — Giacomelli.

Sono *ufficiali pubblici* tutti quelli che direttamente od indirettamente sono rivestiti di un pubblico ufficio, e la cui corruzione può compromettere gli interessi dell'amministrazione loro affidata.

Cass. Milano 15 maggio 1862 — Boschi.

La parola *pubblici ufficiali* deve prendersi nel più esteso significato, perchè la legge non distingue le diverse classi di pubblici ufficiali, qualunque sia il loro rango nella gerarchia amministrativa; comprende non solo i funzionari che esercitano in nome dello Stato un'autorità pubblica, ma anche gli agenti di una pubblica amministraz. L'ufficio di amministrare è proprio di tutti i dicasteri, ai quali la legge ne ha demandata la cura.

Cass. Milano, 14 dicembre 1864 — Nicoli.

Le parole nell'*esercizio delle sue funzioni* devono essere intese nel senso più largo, ed è atta tal formula a comprendere tutte le circostanze nelle quali le funzioni di cui un pubblico rappresentante è incaricato vengano da lui esercitate, sia competentemente che incompetentemente, salvo poi a dovere egli rispondere del buono o cattivo uso fatto del potere pubblico che gli era affidato.

Cass. Torino, 30 aprile 1866 — Renzi.

Un applicato di P. S. viene considerato quale *pubblico ufficiale* dell'ordine amministrativo. Cass. Palermo, 1 giugno 1865 — Buonacasa.

Le guardie di P. S., nell'esercizio delle loro funzioni hanno la qualità di pubblici ufficiali. Cass. Torino, 30 dicembre 1866. — Fazi.

Questa disposizione generalissima non esclude i *ministri*, anzi ve li comprende, e sarebbe impossibile che non ne li comprendesse. A capo del P. M. è il ministro di grazia e giustizia, organo legale fra il Re da cui deriva l'azione pubblica e gli ufficiali pubblici destinati a rappresentarla ed esercitarla. Quando il denunciante rivela un reato di azione pubblica provoca implicitamente ed inevitabilmente un procedimento penale, perchè l'autorità cui si rivolge, qualunque essa sia, non può non trasmettere al Proc. del Re la sua denuncia perchè accerti il reato e raccolga le prove. La intenzione del denunciante, anzichè nella forma del ricorso, devesi ricercare nel contenuto del suo atto.

Cass. Napoli, 5 agosto 1868. — Spagnuolo.

Il militare che per cagion d'ufficio suo fa un rapporto, non può ritenersi come denunciante o querelante nel senso della legge; esso conserva la qualità di teste, ed è nullo il dibatt. se viene sentito senza giuramento.

Trib. supr. Guerra, 5 settembre 1870 — De Amici.
Lo stesso 14 novembre 1870 — Monti.

I termini e lo spirito dell'art. 175 del Cod. pen. per l'Eserc. dimostrano che esso art. non accenna soltanto a querele o denuncie giudiziarie. ma comprende qualunque scritto anonimo o firmato con vero o finto nome, e qualunque dichiarazione fatta col disegno di nuocere alla persona che viene denunciata come colpevole di reato.

Quindi è reo di calunnia il militare che col disegno di nuocere scrive al comandante che il suo collega è colpevole di un determinato furto.

Tutti i pubblici funzionari hanno l'obbligo di fare rapporto al Proc. del Re dei crimini e dei delitti d'azione pubblica di cui abbiano acquistato notizia.

Trib. supr. Guerra, 24 luglio 1871 — Janin.

Gl' Impiegati dell'*Amm. postale* sono pubblici depositari delle lettere e valori che in ragione del proprio uffizio sono incaricati di spedire e di consegnare.

Gl'*inservienti postali* in quelle operazioni colle quali concorrono alla spedizione e distribuzione delle lettere e dei valori consegnati alla posta, si devono considerare come coadjutori degl'Impiegati dell'Amm. postale, e come Agenti o Commessi del Governo. Cass. Torino, 26 giugno 1872 — Barbetta.

L'impiegato denunciante alla sua superiorità il reato sofferto nell'esercizio delle sue funzioni non è parificabile al querelante privato — quindi dev'essere considerato qual teste ordinario, e non dev'essere escluso dal giuramento.
Cass. Firenze, 9 luglio 1872.

Gli agenti degli appaltatori del *dazio consumo* sono ufficiali pubblici.
Cass. Torino, 11 maggio 1870 — Panzi.

Gli *Appaltatori* o *Arrendieri* del dazio consumo hanno coi cittadini rapporti puramente privati e non ponno considerarsi quali pubblici Ufficiali come gli esattori pubblici; gli abusi da essi commessi nell'esercizio delle loro funzioni non ponno mai costituire concussione. — Opposti principj devono accogliersi riguardo le *guardie daziarie*. Cass. Palermo, 5 Ottobre 1872 — Sberna.

Vedi la sent. dell'Appello di Parma 7 giugno 1872 riferita all'art. 570, circa la responsabilità degli Uffiziali pubblici che per colpa, imprudenza, leggerezza, ignoranza ecc. arrecarono danno altrui.

---

102. I medici, chirurghi ed altri uffiziali di sanità notificheranno entro le 24 ore, e nei casi di grave pericolo, immediatamente, il venefizio, i ferimenti od altra offesa corporale qualunque, per cui abbiano prestato i soccorsi dell'arte, al giudice incaricato dell'istruzione od a qualunque altro uffiziale di polizia giudiziaria del luogo ove si trova la persona offesa, od in loro mancanza, all'uffiziale di polizia giudiziaria più vicino; sotto le pene stabilite nell'articolo 308 del Codice penale.

Nella dichiarazione si indicherà il luogo ove trovasi l'offeso, e, per quanto sarà possibile, il nome, cognome, e tutte le altre circostanze espresse nell'articolo 131 del presente codice.

Ove la suddetta dichiarazione non possa essere fatta subito con giuramento, il dichiarante dovrà prestarlo al più presto possibile davanti l'istruttore od il pretore.

103. Qualora più medici o chirurghi abbiano avuta la cura di una stessa persona, saranno tutti egualmente tenuti di fare la dichiarazione di cui nell'articolo precedente.

SEZIONE II.

Delle querele e controquerele.

29, 108, 186, 512, 718, 695 e seg.

104. Ogni persona che si pretenderà offesa o danneggiata da un reato potrà portarne querela avanti l'autorità alla quale può farsene la denuncia.

380 Cod. pen.

105. Possono anche portare querela il marito per la moglie, l'ascendente pei discendenti minori sottoposti alla sua podestà, il tutore ed il protutore per chi è soggetto a tutela; salvo il disposto dagli articoli 482 e 483 del Codice penale.

399, 353.

Art. 105 = Quest'art. 104 nell'attribuire diritto ad ogni persona che si pretende offesa o danneggiata da un reato, di portarne querela, non prescrive punto che la persona stessa dichiari se intenda querelarsi di un reato d'azione pubblica o di azione privata. Viola quindi la legge la sent. che ritiene mancare la querela per un reato di azione privata, perchè i fatti esposti dal querelante accennassero in origine a reato di azione pubblica.

La donna maritata, per dar querela non ha bisogno dell'autorizzaz. maritale. L'autorizzaz. maritale a costituirsi parte civile, data prima che sia terminato il dibatt., ratifica e convalida la precedente costituzione fattasi dalla moglie.
Cass. Milano, 21 giugno 1865 — Muzzarelli.

I corpi morali che hanno legale esistenza e civile rappresentanza ponno produr querela per mezzo di mandato. Cass. Firenze, 27 agosto 1866 — Romagnini.

(109) I *minori*, siano soggetti a patria o tutoria potestà, o trovinsi fra gli esposti, non hanno d'uopo di veruna autorizzaz. per produr querela contro chi commetta a loro danno un reato. Questa è disposizione generale che abbraccia qualsiasi persona si creda offesa o danneggiata, senza alcuna eccezione. La distinzione fra persone *sui juris*, e quelle soggette all'altrui potestà è arbitraria, perchè contraria alla chiara volontà del legislatore, il quale volle accordare alle persone soggette all'altrui potestà una maggior garanzia e più ampia ed estesa protezione; ma con ciò non volle dichiararle incapaci. Fu provvida statuizione allargare la cerchia dei protettori e vendicatori di queste deboli persone, ma il beneficio si rivolgerebbe in loro danno se, rese esse incapaci d'esercitarlo, il loro diritto fosse stato interamente trasferito in coloro sotto la cui potestà vivevano o dovevano trovarsi. Vi sono gli esposti, vi sono gli orfani « Propter utilitatem eorum benignior juris interpretatio facta est ».
Cass. Palermo, 23 gennaio 1868 — P. M. ric.

La querela, essendo un diritto naturale di difesa, può essere presentata da *ogni persona* che si pretenda offesa o danneggiata da un reato, è un diritto eminentemente personale che non va soggetto a condizioni di età o di sesso; ciò si trae da quest'art., ciò dal ravvicinamento fra lo stesso e l'alinea dell'art. 109, il quale vieta solo che le persone che non abbiano l'amministraz. dei loro beni si costituiscano parte civile, qualora non sieno autorizzate nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili. Dunque senza quelle formalità i minori non possono costituirsi parte civile, ma ben ponno querelarsi. Nei reati nei quali l'azion penale non può esercitarsi senza istanza della parte, il M. P. non può iniziare e proseguire il procedimento da sè, e senza esservi spinto dalla persona lesa; ma quando costei si è querelata ed ha dato impulso e movimento all'azion pubblica, questa segue libera il suo cammino finchè non sopraggiunga la desistenza che la arresti. La denuncia della persona offesa, di sua natura non è che una querela — la *istanza di punizione* non esiste più per le attuali leggi, la querela la assorbe, la comprende ecc.
Cass. Napoli, 28 novembre 1868 — Acerenza.

La unicità di persona tra il padre di famiglia ed il figlio è una mera finzione legale, che può essere fonte di alcuni giuridici effetti nelle materie civili, ma che non può utilmente invocarsi nelle materie penali (in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.) Cass. Firenze, 12 giugno 1869 — Fabbroni.

Il militare superiore, che per ragione del suo ufficio ha fatto un rapporto intorno al reato commesso, non è per questo da qualificarsi come denunciante nel senso della legge, e può quindi essere sentito come teste con giuramento.
Trib. supr. Guerra, 21 febbrajo 1870 — Janiello.

Il Capo delle guardie di P. S. ha, come tale, qualità per chiedere la riparazione d'ingiurie dirette al loro Corpo, senza che siavi bisogno di querela da parte dei singoli individui componenti il Corpo medesimo. (La stessa massima fu sancita dalla Corte di Parma rispetto all'Arma dei R. Carab.)
Cass. Torino, 1 settembre 1870 — Ferrari.

Il marito, l'ascendente, il tutore e il protutore nel portar querela rispettivamente per la moglie, il discendente, o il pupillo, non agiscono come semplici mandatari di queste persone, ma fanno valere un diritto proprio, il cui esercizio non è subordinato alla volontà delle persone medesime.
Cass. Torino, 23 novembre 1870 — Marucchi.

(In questa decisione è pur sancito implicitamente il principio che il marito è il *solo giudice* competente della convenienza di esercitare per la moglie il diritto di querela.)

(253.399) Il padre, come legittimo rappresentante del suo figlio minore d'età, ha veste per interporre appello da una sent. di condanna pronunciata in giudizio penale contro il figlio medesimo (Cod. civ. art. 220 e 224).

Cass. Torino, 7 dicembre 1870 – Tosini.

Il Corpo delle guardie di P. S. non è un Corpo morale cui convenga la denominazione di Corpo costituito deliberante a sensi dell'art. 56 legge sulla stampa, ma un aggregato d'individui, che per lo scopo e l'indole della sua costituzione, è disciplinarmente subordinato al Capo dell'Amm. della S. P. e dallo stesso legalmente rappresentato. Quindi trattandosi di offesa recata col mezzo della stampa al Corpo di dette guardie, o ad una Sezione di esso presa collettivamente, la querela sporta dal Questore nella sua qualità di Capo del Corpo o della Sezione può servire di base legale al relativo procedimento.

Cass. Torino, 7 ottobre 1871 – Buri gerente della *Gazzetta di Milano*.
Appello Milano, 2 marzo 1871 – Giornale *Il Secolo*, e questore Cossa.

(692 Cod. Pen.) Non si richiede querela per ispiegar l'azione penale, sia contro genitori o tutori che affidano per mercede giovani minori di età a persone che li conducano all'estero per trarne lucro, sia contro le dette persone. (Legge Parmense 27 ottobre 1852 = e art. 2, e 857 di questo. Vedi legge Guerzoni in corso di discussione al Parlamento.)

Appello Parma, 18 gennaio 1872 — Basini ed altri.

Il Corpo delle guardie delle Caccie Reali, ricostituito nel 1861 con Regol. approvato da S. M. il Re e militarmente ordinato, è un vero Corpo morale, legalmente rappresentato in giudizio dai suoi Capi, i quali ponno quindi farsi querelanti per le offese ad esso recate (art. 56 Editto 26 marzo 1848 sulla stampa).

Cass. Torino 6 giugno 1872 – Processo del Tombolo.

Il minore, per le offese del quale portò querela il padre, non può dirsi querelante; epperò dev'essere assunto in esame qual testimonio, previo giuramento. Le offese fatte ai figli minori, e sopratutto quelle che intaccano l'onore, ricadono direttamente anche sopra i genitori, *spectat enim ad nos injuria quae in his fit, qui vel potestati nostrae, vel affectui subjecti sint*; onde per siffatti reati i genitori possono querelare anche per conto proprio e in loro nome.

Appello Parma, 11 Luglio 1872 — Ortalli.

Il diritto di proporre querela penale non è subordinato allo stato della persona offesa o danneggiata. Quindi la querela proposta da un minore è regolare e produttiva di effetti giuridici.

Cass. Torino, 5 febbraio 1873 — Bastarelli.

Vedi la Dec. Cass. Torino, 5 maggio 1870 Mellini, riferita all'art. 99, e Vedi pure all'art. 289, brano di Circ. del Proc. Gen. della Cass. Firenze circa la necessità di ben fissare nella istruzione e nelle richieste di citazione la qualità di querelante, agli effetti della prestazione del giuramento in giudizio.

---

108 **106.** L'imputato contro cui siasi rilasciato mandato di cattura, non potrà controquerelarsi se non si costituisce in carcere, salvo che abbia ottenuta la libertà provvisoria.

108 **107.** Se si tratta di reati per cui siasi di già rilasciato mandato di comparizione, la controquerela non sarà ammessa se l'imputato non si presenta per essere sentito nelle sue risposte.

108. Le disposizioni contenute negli articoli 99 e 100 sono comuni alle querele e controquerele, senza pregiudizio di quanto è stabilito dagli articoli 106 e 107.

= Non è violato l'art. 57 della *legge sulla stampa* tuttavolta che nella *querela* dell'offeso, o *nella requisitoria* del P. M. siasi indicato il numero del giornale periodico, l'articolo del quale si tratta, i brani principali che costituiscono il soggetto su cui si aggira la incolpazione, e ciò in modo atto a porre l'imputato in grado di difendersi.

Cass. Milano, 25 maggio 1864 – Piazzi.

Sebbene pei combinati art. 99, 100 e 108 si richieda che la procura debba enunciare il fatto che si vuol querelare, colle sue circostanze, tuttavia tali indicazioni non sono prescritte a pena di nullità. La detta disposizione di legge non ha altro scopo che quello di accertare che la querela è stata voluta dalla parte danneggiata; ed il difetto materiale può essere supplito, nelle preindicate indicazioni, con elementi che facciano indubbiamente constare che la querela venne prodotta per espresso volere della parte lesa.
Appello Brescia, 27 aprile 1872 — Raineri.

Circa ai requisiti della *querela* in materia di stampa, vedi le sent. 26 febbraio e 12 marzo 1864 delle Corti d'appello di Genova e Milano, riferite agli art. 372 e 373, nonchè la Dec. Cass. Torino 5 maggio 1870 Mellini riferita all'art. 99.

4, 562. 573, 697, 692, 706, 718, 277.

109. Ogni persona offesa o danneggiata da un reato può costituirsi parte civile nel giudizio penale, benchè non abbia portato querela.

Le persone che non hanno la libera amministrazione dei loro beni non possono costituirsi parte civile se non sono autorizzate nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili.

= Anche chi non è querelante può costituirsi parte civile nel giudizio penale.
Cass. Napoli, 27 maggio 1864 — Scornavacca

Il tutore non querelante si può costituire parte civile in causa di crimine senza il bisogno dell' autorizzazione famigliare.
Assise Catania, 25 novembre 1864 — Arena

Nessun obbligo contrae il semplice querelante, tranne quello di esporre la verità. Altrimenti è di chi si costituisce parte civile, i cui carichi sono gravi — i querelanti non sono considerati parti civili se non quando lo dichiarano formalmente.
Cass. Palermo. 23 gennaio 1868 — P. M. ric.

La donna maritata, non legalmente separata, non può costituirsi parte civile in giudizio penale contro il proprio marito, senza l'autorizzaz. del Trib.; e il Trib. penale non è competente ad autorizzarla (136 Cod. civ. e 799 Proc. civ.)
Appello Torino. 9 maggio 1868 — M. S.

Anche un Corpo morale può costituirsi *parte civile*, potendo risultare offeso o danneggiato, al pari d'ogni altro cittadino, da un reato.

La contravv. a un regol. municipale può benissimo costituire un' offesa al Municipio ed un danno al Comune in esso personificato.

Se alcuno abbia interesse a costituirsi parte civile è criterio di fatto non soggetto a Cassazione. Se la Giunta abbia autorizzato il sindaco a costituirsi parte civile in un giudizio penale, quando non trattavasi di azione su beni stabili, dee ritenersi, sino a prova contraria, che ciò abbia fatto a termini di legge per avere scorto un'urgenza in tale provvedimento.
Cass. Firenze, 7 luglio 1869. — Cironi.

Il Sindaco per costituirsi parte civile in giudizio penale non deve allegare agli atti l'autorizzaz. conferitagli dalla Giunta, perchè si presume gli sia stata accordata.
Cass. Napoli, 29 marzo 1870 — Bisceglia.

Non può esser ammesso a giurare chi si è costituito parte civile, quand'anche non abbia previamente sporta querela (289).
Cass. Napoli 6 aprile 1872.

Le prove che la parte civile adduce in giudizio non debbono tenersi ristrette a constatare il danno da essa lamentato; tali prove ponno esser rivolte a stabilire il reato e l'autore del medesimo. La parte civile può rimanere con tale qualità in giudizio, sebbene abbia limitato le sue conclusioni a chiedere una sola riparazione morale.
Appello Parma, 3 agosto 1872 — Cattani ed altri.

112
372

110. La persona offesa o danneggiata non sarà riputata parte civile se non lo dichiara formalmente o nella querela, o con altro atto ricevuto nella cancelleria del pretore, o del Tribunale, o della Corte dove si fa l'istruzione o dove pende il giudizio.

Essa potrà costituirsi parte civile in qualunque stato della causa, prima però che sia terminato il pubblico dibattimento; e non vi sarà più ammessa nel giudizio d'appello. La dichiarazione e le conclusioni della parte civile, che avessero preceduto il pubblico dibattimento, dovranno sempre essere notificate al Pubblico Ministero ed all'imputato od accusato.

2
550

Quando trattasi di reati di azione privata pei quali ha luogo la *citazione diretta* dell'imputato, la dichiarazione dovrà farsi contemporaneamente alla querela, od almeno prima che siasi rilasciata l'ordinanza di citazione; e sarà notificata.

= È regolare la querela fatta dal procuratore speciale colla dichiarazione in essa di costituirsi parte civile colla istanza per la determinazione della somma a depositarsi, colla riserva di produrre testimoni, e colla richiesta di citazione all'imputato: se il Presid. del Trib., accolta l'istanza, fissato il deposito e questo eseguito, rilascia l'ordine di citazione, e la querela è coll'ordine notificata all'imputato, legittima riesce la costituzione di parte civile, quando anche all'udienza possa mancare di poi la sua rappresentanza per mezzo di causidico. Tale mancanza di rappresentanza non induce nullità degli atti precedenti di querela, di costituzione di parte civile e di citazione; al più si può pronunciare in contumacia della parte civile, non privarla del beneficio dell'opposizione. Cass. Milano, 19 febbraio 1864 — Mattei e Cocchi.

Erronea è la differenza che per argomento dell'art. 586 Cod. pen. si vorrebbe propugnare fra *querela* ed *istanza*, la quale è necessaria conseguenza e complemento della prima in chi si duole del danno patito, ed invoca (*insta*) l'ausilio della legge tutrice dei diritti dell'offeso; e l'azione privata eccita, non sorregge quella del P. M., che procede libero ed indipendente dalle istanze delle parti, solo in quanto la desistenza non ne arresti e non ne perima il corso (120). Cass. Milano, 21 giugno 1865 — Muzzarelli e Tassinari.

Il querelante che al tempo della emanazione della sentenza non si è ancora costituito parte civile non ha veste per ricorrere in Cass. contro la sent. stessa, quand'anche posteriormente si costituisca parte civile all'oggetto di ricorrere in Cassazione. Cass. Torino, 19 maggio 1866 — Giannini.

La disposizione dell'ultimo alinea di quest'art. va intesa restrittivamente, e perciò non può riferirsi a un'ordinanza di citazione rimasta senza effetto, cioè senza la discussione della causa. Cass. Torino, 26 maggio 1869 — Forni.

L'annullamento pronunciato in appello della sent. e del dibatt. di prima istanza non importa anche quello della costituzione, in questo seguita, della parte civile. Cass. Torino, 5 maggio 1870 — Mellini.

Il silenzio dell'accusato e della difesa sana le irregolarità della costituzione della parte civile, o della sua udizione al dibatt. Lo stesso silenzio rende inammessibile il ricorso che impugni certi dati di fatto ritenuti nelle questioni ai giurati. Cass. Napoli, 10 maggio 1872 — Mucci.

Anche quando trattasi di reato di azione privata pel quale ha luogo la *citazione diretta*, la parte offesa può costituirsi parte civile in qualunque stato della causa, qualora la citazione sia stata intimata all'imputato, non sulla richiesta dell'offeso, ma sì del P. M., il quale facendo sua la querela a lui pòrta, abbia esercitato l'azione penale. Appello Parma. 24 maggio 1872 — Cattani ed altri.

(In senso conforme decisero la Cass. di Firenze, 27 agosto 1866 Romagnani, l'Appello di Cagliari, ed anche la Cass. di Torino).

Vedi la Dec. Cass. Nap. 2 agosto 1872 Orlando e Ferrajoli riferita all'art. 486.

L'eccezione della irregolarità o illegittimità della costituzione di parte civile deve elevarsi *in limine judicii*, e non può quindi opporsi per la prima volta in Cass. La irregolarità dell'intervento della parte civile nel giudizio penale non può recare alcun pregiudizio all'azion penale, nè viziare di nullità il giudizio criminale, poichè questo, nonostante la irregolarità medesima, resta sempre fermo e saldo. Cass. Palermo, 26 ottobre 1872 — Guarneri.

Dalla facoltà accordata all'offeso o danneggiato di costituirsi parte civile in qualunque stato della causa sino a che non sia terminato il pubblico dibatt. non ne consegue ch'egli possa valersi in qualunque tempo di tutti i diritti accordati in massima generale alla parte civile, e quindi eziandio di quelli il cui esercizio è regolato e circoscritto con disposizioni speciali e sottoposto a determinate condizioni, com'è il diritto di presentare la lista dei testi da esaminarsi all'udienza (112). Cass. Torino, 20 novembre 1872 — Bertolani.

111. Chi si costituisce parte civile, se non è domiciliato nel luogo dove si fa l'istruzione o dove pende il giudizio, è tenuto di eleggervi domicilio con atto da riceversi nella cancelleria.

Altrimenti la parte civile non potrà opporre il difetto di notificazione contro gli atti che avrebbero dovuto esserle notificati a termini della legge.

= Se nella querela per diffamazione presentata al Proc. del Re il querelante *dichiara di volersi costituire parte civile riservandosi di passarne l'atto relativo*, e lo stesso dì interrogato dal Giud. Istr. riconosce e conferma in ogni sua parte la sporta querela, tale sua dichiarazione importa una valida costituzione di parte civile, quand'anche non susseguita in tempo debito dalla elezione di domicilio e dal deposito, di cui in questi articoli (565).
Cass. Torino, 7 ottobre 1869 — Camosso.

569
571

112. Entro il termine di cinque giorni, a contare dalla dichiarazione di cui nell'articolo 110, la parte civile somministrerà tutti i mezzi di prova atti a chiarire il fatto ed accertare i danni. Essa potrà farlo col mezzo di semplici memorie presentate alla cancelleria.

= La parte civile deve somministrare gli elementi necessari per determinare la quantità dei danni. In argomento però di diffamazione, essendo il più delle volte pressochè impossibile addurne precise prove, deve ritenersi che sussistendo l'offesa, una denigrazione nella pubblica opinione sia dannosa al diffamato, e che constando così di un danno in massima, quantunque si tratti di danni morali, sia in qualche modo valutabile il danno sulla base di elementi sufficientemente attendibili a seconda dei casi, tanto più che nell'art. 112 è detto, che la parte civile potrà chiarire il fatto ed accertare i danni anche col mezzo di semplici memorie presentate alla Segreteria.
Appello Milano, 2 marzo 1872 — *Secolo* — Cossa.

Però con Dec. 24 agosto 1870 la Cass. Torino ritenne non potersi aggiudicare danni alla parte civile, la quale non abbia allegato nessun danno sofferto nelle sue sostanze o nella sua persona, nè somministrati mezzi per accertarne l'ammontare. *(Monitore Trib. 1872, pag. 308).*

Per l'aggiudicazione di danni non dimandati, nè accertati, vedi la Dec. Cass. Torino, 24 agosto 1870, Bandini, riferita agli art. 569 e 571.

113. La parte civile può rivocare la sua dichiarazione in qualunque stato di causa sino alla sentenza. La revoca sarà notificata

al Pubblico Ministero ed all'imputato; la parte civile non sarà soggetta ad alcuna spesa fatta dopo tale notificazione.

= Se davanti le Preture, in reati d'azione pubblica o privata, il querelante si costituì parte civile, ed all'udienza rinunciò espressamente a siffatta qualità, tale rinuncia importa legale recesso; nè a renderla inefficace può giovare la dichiarazione d'incompetenza del pretore a statuire sul merito del reato. Se quindi per la dichiarata incompetenza del pretore, la causa venne portata a discussione in primo grado avanti il Trib., lo stesso querelante non può più rivestire la qualità di parte civile, cui espressamente rinunciava.
Trib. Cagliari, 2 dicembre 1870.

114. Se nell'atto di rivocazione la parte civile avrà fatta espressa riserva pei danni, potrà farne la domanda in giudizio civile: in difetto di riserva, perderà ogni diritto a tale riguardo, e non potrà più ripetere le spese che avesse fatte. 573

= La sentenza pronunciata in giudizio penale non produce gli effetti della cosa giudicata nel giudizio civile pel risarcimento dei danni se l'offeso, quantunque costituitosi parte civile, non abbia nel giudizio penale stesso prese conclusioni pei danni, e siasi solo riservato di far valere le sue ragioni in altra sede di giudizio (277). Appello Casale. 9 giugno 1868 — Solia.

115. Se l'intervento della parte civile ha cagionato danni o spese all'imputato, la revoca di cui nell'articolo precedente non gli toglierà il diritto di ripeterli.

116. Nei reati nei quali l'azione penale non può esercitarsi senza istanza della parte, può questa desistere dalla sua querela. 2. 119, 564, 570.

L'uffiziale che ha ricevuto la querela deve avvertire la parte offesa del diritto che le compete di desistere.

117. La desistenza si farà nelle stesse forme della querela e davanti gli stessi uffiziali autorizzati a riceverla. 603

La desistenza dalla querela può aver luogo in qualunque stato di causa, ed anco all'aprirsi del pubblico dibattimento, o nel primo giudizio, od eziandio nel giudizio d'appello; salva la disposizione dell'articolo 487 del Codice penale. 562

La desistenza arresta l'azione penale, coll'obbligo in chi desiste di pagare le spese occorse. L'ordinanza o la sentenza, con cui, attesa la desistenza, si dichiarerà non essere luogo a procedimento, porterà la condanna di chi ha desistito al pagamento delle dette spese.

= La condizione apposta dal querelante alla desistenza, che gli siano pagate le spese, nulla ha di contrario alla legge; se la controparte non accetta la condizione, la desistenza rimane senza effetto e la si ha come non avvenuta. Cass. Milano, 6 giugno 1862 — Pompini.

Nei reati d'azione privata la desistenza dalla querela è inefficace a scolpare il reo qualora sopraggiunga dopo che il giudizio fu esaurito e proferita la condanna, ammenochè non si tratti d'adulterio.
Cass. Napoli, 13 gennaio 1864 — Tommasello.

L'avvertenza da farsi dal Giud. Istr. al querelante sulla facoltà di desistere dalla querela, avendo per iscopo di far conoscere all'offeso che il giudizio, come non potè cominciare, così non potrebbe continuare se non per effetto

Art. 117 della sola e persistente sua volontà, è superflua ove si tratti di un'azione da non potersi bensì proporre se non in base della querela della parte lesa, ma che una volta proposta entra nel dominio del P. M., per modo ch'egli ha il diritto di proseguirla, ancorchè piacesse all'offeso di desistere e ritirarsi dal giudicio. Cass. Torino, 21 aprile 1866 — Palma.

(105). La querela nei reati di azione privata può esser data e ritirata da chi abbia la legittima rappresentanza della persona offesa senz'uopo di speciale autorizzazione. — Se la querela del rappresentante importasse l'acquisto al rappresentato di un valore consistente in quello e quanto fosse dovuto pel risarcimento, tale acquisto non sarebbe che condizionato alla mancanza di successiva rinuncia all'azione intentata e perciò non potrebbe dirsi positivo ed assoluto, ma fin dal suo nascere soggetto a svanire per la sola volontà di chi intendeva darvi esistenza. — Ove potesse pure dividersi, nella rinunzia senza riserva, l'azione penale dalla civile, per poi conoscere se il rappresentante aveva potestà di emetterla rispetto a quest'ultima, ciò non influirebbe punto sulla prima; la quale s'intenderebbe sempre cessata.

Motivi: La facoltà di desistere dalla querela è implicita ed inerente al diritto di querelarsi. Il legislatore italiano accarezzò cotanto questa idea, che a qualunque ufficiale della polizia giudiziaria che riceve una querela impose il precetto dell'avvertimento del potere di desistere da farsi al querelante. — Sotto il nome di *parte* non solo accennasi ai querelanti i quali esercitano un diritto proprio per un'offesa personale, ma ancor a quelli che porgono querela a nome dei loro rappresentati, e la legge non fece eccezione o limitazione alcuna — pari per tutti i querelanti la facoltà di desistere, pari la forma. — La legge, considerando che dei reati nei quali senza istanza di parte non si procede è tale la natura che non sia necessario l'intervento ed il concorso del P. M. rappresentante la società, e che siavi effettiva utilità lasciarne l'azione all'arbitrio della parte offesa, volle che alla stessa parte si abbandonasse l'apprezzamento della convenienza o disconvenienza di portar querela, non meno che di desistere dalla querela formata. Nè si opponga che se era in facoltà della parte di non fare istanza per la punizione del colpevole, fatta però istanza e promossa la querela, è esaurita la sua funzione, e il suo diritto, il P. M. resta interamente investito dell'azione, nè deve dipendere dall'altrui talento lo spogliarlo senza suo fatto della stessa azione, che per mezzo della querela della parte è diventata sua in potenza ed atto; giacchè il legislatore nel bellamente coordinare lo istituto della querela ed il procedimento nei reati del genere di quelli di cui si parla, distinse l'azion penale dall'esercizio della medesima, e dispose che quella fosse inspirata, posta in movimento e conservata dalla querela della parte, cosicchè essendo la querela la causa animatrice, motrice e conservatrice dell'azion penale, cessando la causa col desistimento, resta paralizzata l'azione. Imperocchè l'azion penale resta sempre in cotali reati nel dominio della parte privata; il P. M. non ne viene mai investito, ma solo è investito dell'esercizio della medesima, che gli spetta in tutti i casi. In questo dualismo i diritti della parte offesa e del P. M. rimangono distinti e separati; il diritto della parte offesa è libertà ed indipendenza nel promuovere l'azione penale, libertà ed indipendenza nell'arrestarla e paralizzarla. Il legislatore sapeva che fra le persone che potevano portar querela erano quelle menzionate nell'art. 105, conosceva il disposto dell'art. 224, non meno che il disposto dell'art. 296 Cod. civile. Eppure non se ne diede pensiero, tracciò regole generali ed eguali per tutti i querelanti, accordò a tutti senza distinzione la facoltà di desistere, sollevò il pensiero a più alti concetti, ebbe presenti interessi morali di più elevata sfera, fu mosso da ragioni prevalenti a quelle del pagamento delle spese e della rinuncia al risarcimento dei danni, pensò che gl'interessi morali che vengono in lotta mal ponno essere commensurati colle ragioni economiche individuali ecc.

Cass. Palermo, 30 marzo 1868 — Di Dio Cariota e P. M. ric.

Il giudice, quando trattasi di un fatto che non può dar luogo che ad un'azione privata, al punto in cui tale azione si arresta per l'abbandono fattone dalla parte lesa, deve arrestarsi anch'esso, nè può proceder oltre, impadronirsi dell'azione stata abbandonata da quegli che solo potea proporla, e

scambiando l'azione *privata* in azione *pubblica* colpire con pena l'accusato per un fatto che per l'avvenuta desistenza deve aversi come se mai avesse esistito. Non si può ammettere che sia lecito eludere, procedendo per indiretta via il disposto della legge, facendo in modo indiretto ciò che *direttamente* è vietato. Se dunque il giudice in tema di azione privata non può dopo che vi fu desistenza del querelante infliggere alcuna pena all'accusato pel fatto che diè moto all'azione, non dev'essergli lecito di giungere allo stesso risultato in modo indiretto, e mentre dichiara cessato il processo relativo al reato di azione *privata*, trovar modo di far pesare in altra guisa sull'accusato le conseguenze di tale reato. Cass. Torino, 14 settembre 1869 — Lazzarone.

La remissione che il conjuge fa all'altro conjuge convinto del reato di adulterio a termini dell'art. 487 Cod. pen. è operativa a favore del complice anche nel periodo di discussione del ricorso in Cass. — Ma passata in giudicato la sentenza di condanna, la rinunzia agli effetti di questa per parte del conjuge che ha querelato non vale che a favore dell'altro conjuge, e non anche del complice (603). Cass. Napoli, 30 settembre 1870 — Cutri.

Il diritto di proporre querela penale non è subordinato allo stato della persona offesa o danneggiata. Quindi la querela proposta da persona minore di età è regolare e produttiva di effetti giuridici (2, 104, 105, 109).

L'azione pubblica quando fu posta in moto o promossa in forza della querela alla quale era subordinata, si esercita in tutta la sua indipendenza, e non può arrestarsi per la desistenza del querelante o le transazioni passate fra lui e l'imputato.

(Applicaz. di questa regola al caso di querela per reato di libidine contro natura). Cass. Torino, 5 febbraio 1873 — Bustarelli.

Per i casi nei quali l'azion penale non può esercitarsi senza istanza di parte veggasi la nota all'art. 2.

Vedi Dec. Cass. Torino 14 giugno 1872, Bonavino e Treves, riferita all'art. 352.

---

118. Chi ha desistito da una querela non può più rinnovarla, e perde il diritto di esercitare l'azione civile quando nell'atto della desistenza non ne abbia fatto espressa riserva.

119. Se i reati contemplati nell'articolo 116 sono stati commessi da più individui, la desistenza fatta in favore di uno di essi gioverà anche agli altri.

120. In qualunque stato della causa, ove i giudici riconoscano che il reato per cui si procede è del novero di quelli pei quali non si può procedere che sulla domanda della parte privata, e questa domanda non siasi fatta, o la parte ne abbia desistito, essi dichiareranno non essere luogo a procedimento.

SEZIONE III.

Del modo di accertare il corpo del reato.

63, 141, 174, 161, 233.

121. Nei reati che hanno lasciate traccie permanenti, il giudice incaricato dell' istruzione dovrà accertarle coll' ispezione dei luoghi, formerà verbale di tutto ciò che può avere relazione all'esi-

stenza ed alla natura del fatto, ed assicurerà gli oggetti che possono servire tanto a carico che a discarico dell'imputato (*).

= L'accertamento del reato che abbia lasciate traccie permanenti, nonchè la dichiarazione dell'entità del danno recato sono atti che appartengono all'istruzione scritta; quindi se non sono stati attaccati con domanda di annullamento nel termine dell'art. 445 (457) non ponno più formar materia di ricorso in Cassazione. Cass. Milano, 5 gennaio 1865 — Muroni.

Basta l'opera di un solo perito, quando non trattisi di speciali cognizioni, ma di constatare semplicemente lo stato dei luoghi e le traccie reali e permanenti lasciate dal delinquente. Cass. Milano, 15 febbraio 1865 — Boi.

140, 695. — Questi art. porgono norme generali per istabilire l'ingenere del reato e non prescrivono punto modi esclusivi a quello scopo — e perciò ove trattisi di falso istrumentale a mezzo di note, sottrazione di registri od avulsione di carte da questi, quand'anche non siasi proceduto ad *espunzione* di partite prima di ritenere sussistente il reato, ciò non costituisce nullità. Svariate e mutabili sono le contingenze dei fatti, e la legge non può dare che norme generali e criteri dimostrativi.
Cass. Firenze, 23 novembre 1867 — Falconieri.

Lo stato dei luoghi in cui fu commesso il delitto può delinearsi ai giurati non solo con piante e disegni, ma con ogni altro mezzo di prova ammesso dalla legge. Cass. Firenze, 5 giugno 1872 — Caron.

---

122. Nell'atto della visita de' luoghi il giudice può esaminare tutte le persone che possono dare schiarimenti sopra il reato, i suoi autori, gli agenti principali ed i complici.

123. Potrà anche proibire a chicchessia di uscire dalla casa o di allontanarsi dal luogo prima che sia chiuso il verbale. [142, 627.]

Qualunque contravventore a quest'ordine potrà essere arrestato, ed in mancanza di legittima scusa sarà condannato dal giudice che procede, sentito il Pubblico Ministero, alla pena degli arresti o ad una ammenda non minore di lire dieci.

Ove il contravventore non sia stato arrestato, potrà tuttavia essere condannato alla pena sovra indicata, tanto in contradditorio, quanto in contumacia se non comparisce dopo essere stato citato.

Nell'uno e nell'altro caso non si farà luogo ad appello od opposizione.

124. Se nell'atto della visita si troveranno armi, stromenti, od altri oggetti, che possano aver servito od essere stati destinati a commettere il reato, od apparisca esserne stati il prodotto, saranno posti sotto sequestro (**), egualmente che le carte ed ogni altro documento che potrà esser utile allo scoprimento della verità; ed avrà luogo quanto viene prescritto dagli articoli 145 a 149 inclusivamente. [142, 695.]

125. Se trattasi di omicidio, o di altro caso di morte di cui sia ignota la causa, si dovrà procedere prima della inumazione alla visita con intervento di periti, ed, ove sia duopo, alla sezione del [134, 159.] [522 Cod. Pen.]

(*) Sulla custodia dei sigilli, animali, od altri oggetti sequestrati che possono servire all'istruzione dei procedimenti, vedi gli art. 102, 103, 104 e 105 della Tariffa penale approvata col R. D. 23 dicembre 1865.

(**) Quanto al sequestro delle lettere affidate alla Posta, vedi note all'art. 150.

cadavere, ordinatone il dissotterramento colle dovute cautele, quando già fosse sepolto. (*)

= Incorrono nella contravv. di cui all'art. 385 Cod. civ. solo coloro i quali eseguiscono la inumazione o ne danno gli ordini e le disposizioni per eseguirla, essendo consci che l'autorizzaz. manca, o non accertandosi che esista quando ciò loro incombe. Non esiste legge la quale imponga ai parroci, o chi per essi, di doversi accertare che esista l'autorizzaz. della sepoltura prima di procedere agli atti funerali. Appello Torino, 30 ottobre 1866 — Genta.

I funzionari pubblici ed anche i privati incaricati di un pubblico servizio, quando certificano scientemente e contro verità di aver fatto quello che dalla legge è prescritto per la validità dei loro atti, abusano della fiducia pubblica, e per non retta e disonesta intenzione commettono un fatto delittuoso. Quel *medico* che attesta della morte avvenuta di taluno senza aver eseguita la visita necroscopica a cui era destinato per incarico assunto, è imputabile di falsità a' sensi dell'art. 363 Cod. pen. Cass. Torino, 13 luglio 1870 — Ferrarini.

Quando non sia possibile constatare l'ingenere di un omicidio mediante l'ispezione del cadavere dell'ucciso, può ricorrersi alla prova suppletiva di cui agli art. 128 e 129 — e il verdetto dei giurati il quale abbia affermata la esistenza dell'omicidio è a ritenersi che abbia affermata la sufficienza di queste prove stesse, sull'apprezzamento delle quali non può opporsi ricorso in Cassazione. Cass. Palermo, 9 gennaio 1871 — Mendola.

---

134 — **126**. Prima di passare alla sezione del cadavere, lo si descriverà esattamente, e se ne accerterà l'identità, per mezzo di verbale, coll'esame di persone che abbiano conosciuto il defunto.

71, 172. — I testimoni nell'atto di ricognizione presteranno giuramento in conformità degli articoli 297 e 299.

127. Se il cadavere non fosse conosciuto da alcuno, se ne descriveranno tutti i connotati o segni particolari; si descriveranno pure e si assicureranno le sue vestimenta ed ogni altro oggetto trovato sopra di lui; e se lo stato del cadavere lo permette, si farà trasportare in un luogo pubblico e frequentato, ove starà esposto almeno per ore ventiquattro all'oggetto di ottenerne il riconoscimento.

172. — **128**. Qualora non sia stato possibile di procedere alla ricognizione del cadavere e delle ferite, come avviene allorquando il cadavere è in istato di corruzione, vi si supplirà colle dichiarazioni di testimoni che, avendolo precedentemente veduto, ne abbiano osservate le ferite che avesse riportate.

Questi testimoni, da sentirsi con giuramento, esprimeranno in

---

(*) L'art. 389 del Cod. civ. vieta la sepoltura del cadavere nel caso di sospettata morte violenta prima che l'ufficiale di polizia giudiziaria assistito da un medico non abbia proceduto agl'incumbenti del suo istituto.

Gli art. 517 e 518 Cod. pen. sanciscono le penalità relative.

Vedi l'art. 117 del R. D. 15 nov. 1865, sull'Ordinamento dello Stato Civile, nonchè l'art. 93 della legge sulla P. S.

Circa le spese per dissotterramento e trasporto di cadaveri e per altre operazioni ordinate dalle Autorità giudiziarie, ed aventi per iscopo la ricerca, la prova e la punizione dei crimini e delitti e delle contravv., comprese le spese di fotografie e stampa per avvisi al pubblico onde facilitare la ricognizione di un imputato o di un cadavere, vedi gli art. 106, 107 e 108 della Tariffa penale approvata col R. D. 23 dicembre 1865.

qual parte del corpo le ferite esistessero, indicheranno le armi colle quali giudicano che sieno state fatte, e diranno se siano d'avviso che tali ferite abbiano cagionata la morte. 171.

129. Nel caso che il cadavere non sia stato trovato, il giudice accerterà l'esistenza precedente della persona, il tempo dopo il quale non siasene più avuta notizia, ed il modo con cui il cadavere ha potuto essere trafugato o distrutto. Egli raccoglierà inoltre tutti i mezzi di prova atti a supplire alla verificazione del corpo del reato. 141, 689. — 391 Cod.

130. I periti daranno il loro giudizio sulla causa della morte, spiegando con quali mezzi ed in quale tempo più o meno prossimo possa essere avvenuta, e se in conseguenza delle lesioni rilevate, o prima di esse, o pel concorso di cause alle medesime preesistenti, o sopravvenute, od anche estranee al fatto delittuoso.

Ove la perizia non si estenda a tutte le circostanze importanti per la decisione, il giudice porrà su di esse speciali domande ai periti.

131. Se si tratterà di persona ferita o percossa, il giudice assistito da periti descriverà le ferite, lacerazioni e contusioni, e ne indicherà la località, la lunghezza, la larghezza, la profondità. Egli farà successivamente spiegare dai periti se le ferite siano o non mortali o pericolose, se siano state fatte con armi da fuoco, o con armi da punta o taglio o contundenti, od in altro modo. I periti specificheranno inoltre il tempo in cui presumono che le ferite siano state fatte, e quello in cui possono essere sanabili. 102. — 537 e seg. Cod. pen.

Se si tratterà di malattia per causa ignota o sospetta, il giudice ne farà spiegare la natura o la causa presunta, e fra qual termine possa essere guaribile.

132. Se i periti non possono dare il loro giudizio immediatamente, dovranno darlo nel termine che la qualità delle percosse, delle ferite, o della malattia sarà per richiedere.

133. Se il pericolo enunciato nel primo giudizio cessa o cresce, il perito ne darà avviso al giudice, e si procederà ad una nuova relazione. Lo stesso avrà luogo se il fatto imputato risulta accompagnato o seguito da alcuna delle circostanze aggravanti indicate negli articoli 538, 539 e 544 n. 1. e 2. del Codice penale.

134. Se la persona percossa o ferita o che abbia sofferto altre violenze venisse a morire, i chirurghi o medici chiamati alla cura dovranno darne immediatamente avviso al giudice. Questi procederà coll'assistenza di essi, o di altri periti, a termini degli articoli 125 e 126, ed avrà cura di far indicare distintamente dai periti le ferite, percosse o violenze, alle quali credono che si possa attribuire la morte, come pure ogni altra circostanza in detti articoli menzionata. — 308 Cod. pen.

135. Quando siavi sospetto d'infanticidio, i periti dichiareranno altresì se il bambino sia nato vivo, e se fosse in istato di vivere fuori dell'alvo materno. — 525 Cod. pen.

A provare che un infante sia nato *vivo e vitale* non basta lo estratto dei registri parrocchiali, in cui dicendosi che fu estratto vivo dal seno della madre defunta, non si faccia che esprimere una mera credenza ch' ei fosse vivo, non si esprima alcun fatto a cui quella credenza si appoggi, e si soggiunga che fu battezzato *sotto condizione*, e che morì poco dopo.
Appello Torino, 20 dicembre 1869 — Cristoforo Aglietto, causa civile.

136. Presentandosi sospetto di venefizio, si faranno pure intervenire alla verificazione del fatto due chimici. L'analisi dei veleni potrà per altro essere fatta anche dai chimici soli, in locale a ciò specialmente adatto.

524 Cod. pen.

137. Se si tratta di furto o di altro reato commesso con rottura, sforzamento, o scalata, il giudice dovrà descriverne le vestigia ed i segni, e fare spiegare dai periti in qual modo, con quali stromenti o mezzi, e da qual tempo giudichino che il reato sia stato verosimilmente commesso.

141

610, 617, 618 e 619, Cod. pen.

Questi art. 121, 137 e 141 non contengono norme prescrittive, ma semplicemente direttive. Cass. Milano. 31 marzo 1865 — De Amici.

138. Nelle grassazioni, estorsioni, rapine, furti o simili reati, si dovrà inoltre verificare la preesistenza e la successiva mancanza delle cose rubate o sottratte: in difetto si dovrà verificare se il querelante sia persona degna di fede, se avuto riguardo al suo stato abbia verosimilmente potuto ritenere presso di sè le cose rubate o sottratte, e se abbia fatto qualche doglianza o ricerca subito dopo il reato, o dopo averne avuta notizia.

596, 601, 604, 605, 622 Cod. pen.

= Sebbene la legge processuale stabilisca alcune norme per accertare la preesistenza e la successiva mancanza delle cose rubate, tuttavia il giudice può attingere la sua convinzione ad ogni maniera di prove, senza che la violazione di tale art. possa dar luogo a nullità, nè la Corte di Cass. possa censurarlo.
Cass. Torino 27 marzo 1867 — Casentini.

139. Nei casi d'incendio appiccato, i periti enuncieranno il modo, il luogo, il tempo in cui fu appiccato, la qualità della materia incendiaria adoperata, e le circostanze per le quali si potesse prevedere un pericolo maggiore o minore per la vita di persone o per la proprietà, o il fuoco scoppiando avesse potuto facilmente dilatarsi; e quando il fuoco sia realmente scoppiato, si rileverà il montare del danno derivatone.

650 Cod. pen.

140. In tutti i crimini o delitti mediante i quali fu cagionato un danno o pericolo ai beni in modo diverso da quelli sovra menzionati, il giudice dovrà accertare la qualità della forza od astuzia impiegata, i mezzi o stromenti adoperati, l'entità del danno recato o che si volle recare, oppure la gravità del pericolo per la proprietà, od anche per la vita, la salute e la sicurezza corporale delle persone.

141. Se il reato non ha lasciato traccie permanenti, o se queste hanno cessato di esistere, il giudice raccoglierà tutte le prove

800

relative alla natura e circostanze del fatto; verificherà inoltre, nel secondo caso, i motivi ed i mezzi della disparizione delle traccie, e prenderà tutte le informazioni atte ad accertare il reato.

= Questi art. 121, 137 e 141 non contengono norme prescrittive ma semplicemente direttive. Cass. Milano, 31 marzo 1865 — De Amici.

La qualifica della rottura nel furto, oltrechè mediante perizia, può provarsi mediante altri mezzi, come le dichiarazioni del querelante derubato, o le deposizioni di testi. (Vedi pel di più questa stessa Dec. all'art. 395.) Cass. Firenze. 29 maggio 1872. — Faustini.

SEZIONE IV.

Delle visite domiciliari e delle perquisizioni.

59, 64, 194, 708.

142. Il giudice incaricato dell'istruzione, sulla istanza del Pubblico Ministero, od anche d'ufficio, potrà procedere a perquisizioni sia nell'abitazione o domicilio dell' imputato, sia in qualunque altro luogo o domicilio, quando esistano gravi indizi che vi si possano trovare oggetti utili allo scoprimento della verità.

613 Cod. p.

Non si potrà procedere a perquisizioni dal primo ottobre sino al trentuno marzo prima delle ore sette del mattino e dopo le cinque della sera, nè dal primo aprile al trenta settembre prima delle ore cinque del mattino e dopo le ore otto di sera.

Questo divieto non ha luogo quando vi sia pericolo imminente nel ritardo; e si farà ciò risultare dagli atti del processo,

Le disposizioni degli articoli 123 e 124 sono comuni alle visite domiciliari ed alle perquisizioni. (*)

= L'associazione di malfattori è reato di continua flagranza, pel cui procedimento si ponno attuare le perquisizioni immediate al domicilio degl'imputati o dei conniventi anche senza loro presenza o rappresentanza.

La ritenzione delle armi non è una circostanza dell'associazione di malfattori — è reato speciale. Cass. Milano, 31 marzo 1864 — Archetti.

Il giuramento dei testi non essendo per leggo richiesto se non negli atti di ricognizione, in un atto di perquisizione domiciliare e di sequestro non é necessario (144) Cass. Napoli, 27 maggio 1864 — Scornavacca.

(*) Vedi l'art. 132 del Regol. generale del Corpo dei R. Carab. per le perquisizioni domiciliari che si trovassero nel caso di dover fare i R. Carab. — nonchè gli art. da 269 a 274 dello stesso Regol. relativi all'inseguimento dei trasgressori della legge, e alle perquisizioni.

Vedi gli art. 44, 99 e 108 della legge sulla P. S. relativi alle visite, ispezioni e perquisizioni domiciliari a cui sono facoltizzati il giudice e gli ufficiali di P. S. nei casi di persone sospette di furti, o di cose provenienti da furti campestri, o di esercenti che alloggino persone non iscritte sul registro da esibirsi alla pubblica sicurezza.

Vedi gli art. 361, 362, 363 e 364 del Cod. pen. per l'Esercito per le perquisizioni da operarsi in luoghi o stabilimenti militari, civili, o marittimi.
Vedi gli art. 407, 408, 409, e 410 del cod. pen. mil. marittimo sullo stesso argomento.

Sono vietate le perquisizioni dopo le ore 5 pomeridiane nelle case private, non nei locali aperti a pubblico spaccio di vino.
Cass. Milano, 29 marzo 1865 — Tommasini

Non è necessario che vi sia *flagrante reato* perchè il Delegato di P. S. sia autorizzato a fare perquisizioni — basta che vi sia pericolo nell'indugio. La durata più o meno lunga dello stato di flagrante reato dipende da molte variabilissime circostanze — il legislatore perciò non l'ha circoscritta entro limiti fissi ed immutabili — lo spazio di 24 ore può riuscir talora soverchio, talora scarso. (64,46).
Cass. Milano. 14 luglio 1865 — P. M. ric.

È legale una perquisizione domiciliare verificata col solo intervento di un Brigadiere dei R. Carabinieri (art. 6 legge di P. S.).
Cass. Firenze. 11 aprile 1872 — Costa.

---

143. Se l'imputato nella cui abitazione o domicilio si fa la perquisizione è presente, od è in istato d'arresto, egli potrà assistervi, o indicare una persona per rappresentarlo.

Se la perquisizione dovrà farsi in altre case che quella dell'imputato, il giudice chiamerà ad assistervi il padrone od il guardiano, se vi si trova; in difetto, chiamerà due parenti, o vicini; ed in loro mancanza potrà egualmente procedere alla perquisizione.

144. Alloraquando per meglio guarentire le operazioni della visita siasi addivenuto all'apposizione dei sigilli, il giudice prima di levarli dovrà riconoscerne l'identità e l'integrità, e quindi farà lo spoglio delle carte e degli altri oggetti posti sotto sigillo, e metterà sotto sequestro (*) quelli che giudicherà utili all'istruzione. — 291 Cod. pen.

Le carte sequestrate saranno successivamente numerate e sottoscritte in margine di ciascun foglio dal giudice, dall'uffiziale del Pubblico Ministero e dal cancelliere, e poste all'uopo sotto invoglio. — 696.

Se alle carte non si potrà apporre altra scrittura, il giudice vi unirà una carta bianca, improntando nel luogo dell'unione il suo sigillo, e descrivendone l'impronto: la detta carta sarà sottoscritta come sopra.

145. Gli oggetti sequestrati saranno presentati all'imputato, ove questi sia presente, perchè li riconosca e vi apponga la sua sottoscrizione od il suo segno quando ne sieno suscettivi: in difetto sarà ad essi unita una striscia di carta che verrà sigillata nel modo espresso nell'articolo precedente, invitando l'imputato a sottoscriverla o segnarla: se l'imputato non sa o non vuole apporre la sottoscrizione od il segno, ne sarà fatta menzione nel verbale. — 81 n. 7. 124.

146. Il giudice potrà far mettere gli oggetti sequestrati in un vaso, od in un sacco, od in una cassa, o farli chiudere in una camera, alla presenza delle persone intervenute nell'atto.

La tela o la carta inserviente d'involto, la bocca del sacco o vaso, il coperchio della cassa, o la porta della camera, come anche la serratura ordinaria, saranno assicurati con striscie di carta o tela e quindi sigillati. — 291 Cod. pen.

Gl'intervenuti all'atto apporranno le loro sottoscrizioni sulle strisce di carta.

(*) Quanto al sequestro delle lettere affidate alla Posta, vedi note all'art. 150.

147. Tutti gli oggetti suddetti, dopo essere stati descritti dal cancelliere in un elenco che si unirà alle informazioni, saranno trasportati alla cancelleria se sono trasportabili; in difetto si daranno le opportune disposizioni per assicurarne la conservazione.

346, 3.. Reg. gen.

Il cancelliere, se gli oggetti sono depositati nella cancelleria, e negli altri casi il depositario o custode, saranno responsabili della loro conservazione.

148. Se alcuni dei detti oggetti possono alterarsi o corrompersi, si procederà alla perizia ed agli altri atti opportuni. Saranno quindi restituiti o venduti in conformità del titolo VII del libro II del presente Codice, e si riterranno soltanto quelli che possono conservarsi e che sono necessari per l'istruzione.

cioè degli art. 605 e seg.

606

Di tutto si stenderà verbale.

149. Qualora le carte od altri oggetti esistessero fuori del distretto del Tribunale, l'istruttore si prevarrà della facoltà accordata dall'articolo 81.

150. Se occorresse procedere a sequestri di lettere o pieghi negli uffizi di posta, si osserveranno le particolari disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore sull'amministrazione delle poste.

237, 29.. Cod. pen.

In relazione agli articoli 44, 54, 59, 67, 71, 79, 121, 124, 144 e 149 di questo Cod. riportiamo le seguenti disposizioni:

« *Art. 27 della legge postale.* Il segreto delle lettere è inviolabile. Il Go-
« verno e i funzionari da lui dipendenti ne sono responsabili, e vigilano rigo-
« rosamente perchè non siano aperte da alcuno, nè venga presa in alcun modo
« cognizione del loro contenuto.

« *Art. 31 della stessa.* Le lettere affidate alla Posta non sono soggette al
« sequestro che nei casi seguenti:

a) Quando il destinatario sia morto e ne sia fatta istanza da uno degli
« eredi o altri interessati;

b) Quando il destinatario sia fallito e ne sia fatta istanza da uno degli
« aventi diritto;

c) Quando ne sia fatta *richiesta dall'autorità giudiziaria in seguito di*
« *una azione penale.*

« In tutti i suddetti casi le lettere sequestrate non potranno consegnarsi che
« alle persone indicate dall'Autorità giudiziaria competente. »

« *Art. 237 Codice penale.* L'Impiegato delle R. Poste, il quale, *senza*
« *speciale autorizzazione della legge*, apre o lascia aprire qualche lettera o
« piego consegnati alla posta, o lascia in qualunque modo prendere cognizione
« del loro contenuto, sarà punito colla pena del carcere non minore di sei
« mesi, estensibile ad anni due, ed in caso di soppressione della lettera o
« piego, colla pena del carcere per anni due.

« Alla pena del carcere verrà sempre aggiunta la sospensione dall'impiego.

« In nessun caso potrà servire di scusa un ordine superiore. »

---

151. Nel caso in cui un agente della forza pubblica, un depositario, o un ritentore qualunque presentasse ad un uffiziale di polizia giudiziaria effetti, stromenti, od altri oggetti che abbiano relazione col reato, se ne formerà verbale, nel quale si descriveranno con esattezza il numero, la qualità e la forma dei detti oggetti; e quindi saranno essi depositati nella cancelleria del Tribunale presso cui si fa l'istruzione, e si prenderanno all'uopo le cautele conservatorie accennate negli articoli 144, 145, 146, 147 e 148.

SEZIONE V.

Delle perizie.

, 298,), 699, , 709, 285.

152. In tutti i casi nei quali per la disamina di una persona o di un oggetto si richiedono speciali cognizioni od abilità, vi si procederà coll'intervento di periti, di regola in numero non minore di due.

305 e seg. Cod. pen.

Essendovi pericolo nel ritardo, o trattandosi di un caso di poca importanza, basta l'intervento anche di un solo perito.

25, 374 Cod. pen.

153. Coloro, che in un processo penale non possono sentirsi come testimoni, non possono assumersi in esso nemmeno come periti.

= Per le perizie nei casi di falsità, vedi gli art. 700 e seguenti. Sugli onorari e le vacazioni dei medici chirurghi, veterinari, flebotomi, levatrici, periti interpreti e traduttori, vedi gli art. da 18 a 39 della tariffa penale, approvata con R. D. 23 dicembre 1865.

« *Art.* 270 *Cod. proc. civ.* L'avviso dei periti non vincola l'Autorità giudi-
« ziaria la quale deve pronunciare secondo la propria convinzione. »

E la Cass. di Torino (31 luglio 1866 in causa civile,) aggiunge « essere
« errore il dire che il giudice debba conformare la sua convinzione a quella
« degli esperti, e che il detto dei medesimi faccia prova provata. »

Le perizie servono ad illuminare, non mai a legare il voto del magistrato.
Cass. Torino, 13 luglio 1869 in causa civile.

Sebbene per l'esame a farsi si chieggano speciali cognizioni e abilità, se vi ha pericolo di ritardo, basta *un solo perito*. Basta rammentargli il *giuramento* preso nella istruzione preparatoria; però non nasce nullità da che siagli deferto di nuovo il giuramento al dibattimento. (298.310)
Cass. Milano, 23 aprile 1862. — Bisi.

Non è prescritto, a pena di nullità, che i periti nei giudizi penali siano in numero maggiore di due. Se nel primo e secondo giudizio nulla fu dedotto sull'essere il numero dei periti ristretto a due, non può tal mezzo dedursi la prima volta in Cassazione. Cass. Milano, 29 gennaio 1864 — Ceci.

Benchè sia desiderabile che in vista della gravezza ed importanza del caso la disamina del cadavere di un infante fosse eseguita coll'opera di più periti a sensi dell'art. 152, ciò non ostante non vi sarebbe nullità, se la sentenza della Camera d'accusa fosse basata sulla perizia fatta da un solo esperto, ancorchè non vi fosse pericolo di ritardarla.
Cass. Torino, 29 maggio 1866 — Ambrosini

Non è nulla la perizia calligrafica, per ciò solo che l'Istruttore presso il Trib. mil. non l'abbia fatta eseguire dai periti calligrafi inscritti nell'*albo* esistente nei Trib. ordinari. Trib. supr. Guerra 12 dicembre 1870 — Molignano.

Vedi la giurispr. riferita all'art. 285 e seguenti, nonchè all'art. 310.

154. I periti saranno citati nella forma prescritta pei testimoni: e prima di cominciare le loro operazioni presteranno giuramento nella forma prescritta dagli articoli 298 e 299.

703

In difetto di prestazione di giuramento la perizia è nulla.

Nessun motivo di nullità contro gli atti d'istruttoria può proporsi in Cass. dopo il termine prefisso dall'art. 457. (Il motivo si voleva dedurlo da ciò che i periti fisici chiamati ad eseguire verificazioni sul cadavere dell'ucciso, e i

testi adibiti per la di lui ricognizione non furono prima cerziorati dal Giud. Istr. sulla importanza del giuramento, la formola del quale era stampata, anzichè manoscritta, sui relativi verbali. (298,299)
Cass. Firenze, 3 febbraio 1868 — Franchini.

---

155. Il giudice farà ai periti quelle domande che crederà del caso, e loro darà, ove occorra, le direzioni convenienti o per iscritto o verbalmente; e ne sarà fatta menzione.

I periti faranno quindi tutte le operazioni e gli sperimenti che la loro professione od arte suggerisce, indicando i fatti e le circostanze sulle quali avranno fondato il loro giudizio.

Ove siano intervenuti due periti, e questi siano discordi, il giudice ne chiamerà sul luogo uno o più in numero dispari. Le operazioni saranno rinnovate in presenza di questi ultimi; se le operazioni non si possono ripetere, ne sarà loro comunicato il risultato dai primi periti; e, dopo gli scambievoli schiarimenti, emetteranno tutti il loro giudizio motivato.

156. Le persone e gli oggetti sui quali cade l'ispezione saranno visitati dai periti in presenza del giudice, tranne i casi in cui per riguardi di moralità e di decenza, questi stimasse opportuno di ritirarsi. In tali casi si provvederà acciò sia guarentita la credibilità delle operazioni da farsi dai periti, e si accorderà loro un termine a presentare la relazione. 699.

D'ogni cosa sarà fatta menzionè nel verbale.

157. Ogni relazione si farà verbalmente o per iscritto: se verbale sarà immediatamente ridotta in iscritto nel modo indicato dall'articolo 85.

Nei casi suddetti si osserveranno le disposizioni degli articoli 86 e seguenti del capo V, titolo II del presente libro.

Le carte o scritture, che avranno fatto l'oggetto della perizia saranno inoltre sottoscritte o sottosegnate dai periti e vidimate dal giudice.

158. Il giudice potrà nel corso dell'istruzione richiedere dai periti ulteriori schiarimenti sulla loro relazione, e sopra tutto ciò che egli crederà utile a maggiore dilucidazione della loro opinione.

159. I periti che ricuseranno, senza giusti motivi, di prestare la loro opera e di dare il loro giudizio, incorreranno nelle pene portate dall'articolo 307 del Codice penale. Il giudice stenderà verbale del rifiuto, e lo comunicherà al procuratore del Re per quelle istanze che giudicherà convenienti. 288. 342 C. per l'Es. 391 C. mil.

= La disposizione penale dell'art. 307 deve ritenersi applicabile soltanto nel caso di richiesta procedente da pubblica autorità nell'interesse dell'amministraz. della giustizia, non anche in quello che la richiesta proceda da un privato nel di lui individuale interesse. Quindi non può applicarsi al *medico* che si rifiuti di prestare, a richiesta d'un privato l'opera sua a persone inferme. Nè tale applicazione potrebbe farsi in forza di convenzione stipulata fra il medico ed il comune, e del regolamento municipale relativo al servizio sanitario, mentre in forza di questo, tutto al più potrebbe il medico condotto essere responsabile di contravv. a sensi dell'art. 146 e seg. della legge comunale e provinciale. (307 *Cod. pen.*)
Cass. Torino, 24 luglio 1871 — Bonfigli.

Circa i periti che certificassero falsamente di aver fatto quanto è loro commesso, vedi la Dec. della Cass. Torino, 13 luglio 1870, Ferrarini, riferita all'art. 125.

SEZIONE VI.

Dell'esame dei testimoni.

§ 1.

Regole generali.

99, 108, 301.

160. Il giudice incaricato dell'istruzione esaminerà le persone che saranno state indicate dal denunciante, dal querelante, dal Pubblico Ministero, od altrimenti, come informate del fatto per cui si procede.

Se qualche testimone espressamente indicato al giudice non sarà stato sentito, se ne enuncierà il motivo.

= Il Giud. Istr. non ha l'obbligo assoluto di esaminare tutte le persone che gli sono indicate dal querelante, ma solo quelle che fra queste crede opportune per la scoperta della verità. L'obbligo del Giud. Istr. d'indicare il motivo per cui non crede opportuno di chiamare ad esame una persona espressamente indicata dal querelante, non costituisce una forma essenziale, e quindi l'inadempimento non induce nullità. (85) Cass. Firenze, 18 marzo 1871.

Sulla capacità dei testimoni e periti vedi la giurispr. riferita all'art. 285 e seguenti.

84, 121. 480. 385.

161. Il giudice dovrà ricercare le prove tanto a carico che a discarico.

Il numero dei testimoni sì a carico che a discarico non è limitato; ma si esamineranno soltanto quelli che possono essere necessari (*) per accertare il reato, i suoi autori, gli agenti principali ed i complici e le relative circostanze.

327 Reg. gen. giud.

Se è obbligo del giudice di ricercar le prove tanto a carico che a discarico dell'imputato, è però necessario che le dette prove a discarico siano esibite dall'imputato, almeno nel silenzio degli atti processuali in argomento, e siano riconosciute dal giudice concludenti.

Cass. Firenze, 7 dicembre 1872 — Mioni.

285 e seg. 723 e seg. 730.

162. Niuno può ricusarsi di deporre avanti il giudice istruttore, ad eccezione di coloro che ai termini del presente codice non possono essere chiamati nè obbligati a deporre nel pubblico dibat-

306 Cod. pen.

(*) Il prof. Tolomei, mirando ad infirmare la forza probatoria delle confessioni ottenute dall'imputato a mezzo di condetenuti che le rivelano al Giudice, trae argomento da che in quest'articolo è detto che i testi da esaminarsi debbano essere *necessari ad accertare il reato* per conchiudere che la deposizione di un testimone, anche irrefragabile, la quale accerti soltanto una rivelazione stragiudiziale non può dare legale fondamento ad un'accusa, e molto meno ad una condanna. Vedi la monografia inserita nell'*Eco Trib.*, 17 novembre 1872, N. 2487.

timento; questi, ove siano citati, verranno avvertiti della facoltà loro spettante di astenersi dal deporre, e ne sarà fatta menzione nell' atto.

= L'avvertimento che giusta l'art. 162 deve farsi dal Giud. Istr. alle persone che non ponno essere astrette a deporre nel pubblico dibatt., non è prescritto a pena di nullità. E perciò è di niun effetto la mancanza di indicazione negli atti dell'adempimento del medesimo (286)
Cass. Firenze, 8 febbraio 1871 — Poli ed altri.

La Circ. Min. n. 355 del 15 settembre 1871 del Guardasigilli inculca al P. M. di avvisare il Comandante di distretto od i Carabinieri quando un teste militare sia licenziato. *Giornale militare* 1871, n. 62.

Riguardo agli *Ecclesiastici da esaminarsi.* provvede l'art. 730 di questo Codice.

§ 2.

Del modo di citare i testimoni.

479, 729. 167, — 331 Reg. gen. giud.

163. I testimoni saranno citati con cedola avanti il giudice incaricato dell' istruzione.

La cedola indicherà:

Il giudice avanti il quale il testimone dee presentarsi;

Il nome, cognome, la residenza o il domicilio, o la dimora del testimone;

Il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione;

La pena che si incorre per difetto di comparizione;

La cedola sarà sottoscritta dal giudice che l'ha rilasciata e dal cancelliere.

= « *Art. 333 Reg. gen. giud.* — Se occorra di citare quali testimoni, o « di chiamare in giudizio, quali imputati non carcerati, carabinieri reali, altri « militari in attività di servizio, preposti delle gabelle, o impiegati di qua- « lunque Amministrazione dello Stato, l'Autorità giudiziaria, salvo il caso « previsto dall'art. 479 del Cod. di proced. penale, deve darne preventivo « avviso ai rispettivi capi acciò diano le occorrenti disposizioni per la loro « comparizione, e acciocchè la loro assenza dal posto od ufficio cui sono ad- « detti non pregiudichi il servizio ad essi affidato. »

Per l'esame di testimoni che si trovino all'*estero*, per gli atti d'istruzione da delegare ad autorità giudiziarie estere, per l'arresto o estradizione di un imputato che si trovi all'estero, vedi l'art. 853.

Per le indennità dovute ai testi, vedi gli art. 6 *usque* 17 della Tariffa penale, approvata con R. D. 23 dicembre 1865.

164. La cedola sarà intimata, a richiesta del Pubblico Ministero da un usciere, il quale dovrà farne tante copie quanti sono i testimoni da citarsi.

In ciascuna di dette copie sarà indicato un solo testimone.

La cedola sará consegnata al testimone iu persona; quando non si possa consegnare alla persona, sarà consegnata alla sua residenza; se la residenza non sia conosciuta, si consegnerá al suo domicilio, in difetto, alla sua dimora. Se l'usciere non trova nella residenza o nel domicilio o nella dimora nè il testimone, nè alcuno de' suoi

congiunti o domestici, egli la consegnerà ad uno dei suoi vicini, ed in loro mancanza, od in caso di rifiuto, al sindaco del Comune, od a chi ne fa le veci, il quale apporrà il *visto* all'originale. L'usciere indicherà nella copia della cedola la persona a cui fu quella consegnata ed il giorno in cui la citazione è seguita, ed apporrà la sua sottoscrizione appiè del certificato che ne sarà steso,

332
Reg. gen. giud.

= *Art. 16 del Codice civile.* « Il *domicilio* civile di una persona è nel « luogo in cui essa ha la sede principale dei propri affari ed interessi. La « *residenza* è nel luogo in cui la persona ha la *dimora abituale.* »
L'art. 332 del Reg. gen. giud. fa obbligo all'usciere d'indicare nell'originale *anche l'ora* della fatta notificazione.

La irreperibilità di un teste, dichiarata non già per essere ignota la sua dimora, ma per essersene fatta ricerca, errando sul nome del paese, in luoghi ben diversi da quelli della residenza, dimora o domicilio di lui, non è ragione che abiliti il Presid. a far dar lettura del deposto scritto. Perciò, se questa avvenne, è nullo il dibatt. Cass. Torino, 22 gennaio 1868 — Bue.

Sulla *irreperibilità* e *ignota dimora* del testimonio, vedi pure all'art. 311

165. Eseguita la citazione, l'usciere ne stenderà l'atto appiè della cedola originale od in foglio a parte nel modo che segue:

190.

1. Designerà i testimoni, ed indicherà in qual modo sieno stati citati;
2. Quanto ai testimoni che non sono stati citati personalmente, indicherà se trovansi nel Comune od altrove; in quest'ultimo caso si farà rilasciare dal sindaco, o da chi ne fa le veci, un'attestazione che indichi la dimora dei testimoni, o dichiari che il luogo n'è ignoto;
3. In caso di morte di alcuno dei testimoni, dovrà farsene rilasciare attestazione dal sindaco;
4. Sottoscriverà la relazione ed unirà alla medesima le attestazioni suddette.

332
Reg. gen. giud.

Egli formerà un solo atto di tutte le citazioni eseguite nello stesso giorno.

166. La cedola originale di citazione, la relazione, e le carte accennate nell'articolo precedente saranno unite al processo.

167. I testimoni che si trovano nel luogo ove si fa l'istruzione, potranno essere chiamati a deporre anche mediante avviso del giudice e senza le formalità della citazione.

16∞

168. I testimoni presentati dal denunciante, dal Pubblico Ministero, e dalla parte civile, saranno sentiti anche non citati, come altresì quelli che sono comparsi volontariamente.

Tanto in questo caso, come in quello preveduto nell'articolo precedente, sarà fatta menzione nel verbale d'esame del motivo della non seguita citazione.

178
294

169. Ogni qual volta risulterà, per mezzo di un certificato di un uffiziale di sanità, od altrimenti, che qualche testimone si trovi

per causa di malattia nell'impossibilità di comparire, il giudice si trasporterà alla sua dimora per ricevere la sua deposizione, a meno che egli preferisca di delegare o richiedere in conformità dell'articolo 81.

296, 526, 853.

170. Dovendosi esaminare un testimone sottoposto a processo, o condannato per un crimine o delitto, gli sarà offerto, ove ne sia il caso, un salvocondotto nella cedola stessa di citazione.

Il salvocondotto sarà accordato dalla Corte o dal Tribunale che ha conosciuto, od a cui spetta di conoscere del detto reato; salvo il disposto dell'articolo 296.

Se contro il testimone è stato rilasciato mandato d'arresto per debiti, gli verrà accordato un salvocondotto dall'istruttore.

Ogni salvocondotto prefiggerà il tempo necessario al testimone pel viaggio ed il soggiorno, durante il qual tempo egli non potrà essere arrestato; e, ove lo si ravvisi conveniente, fisserà pure la strada che avrà da percorrere.

In tutti i casi sarà sentito il Pubblico Ministero.

§ 3.

Del modo di esaminare i testimoni.

171. I testimoni saranno esaminati separatamente l'uno dall'altro; e prima del loro esame presenteranno, qualora siano stati citati, la copia della cedola che loro sarà stata consegnata.

299, 853, e 854.

172. Fuori dei casi previsti negli articoli 126, 128, 175 e 242, i testimoni saranno sentiti senza giuramento.

479.

In tutti i casi, prima di ricevere le loro deposizioni, il giudice istruttore rammenterà loro l'obbligo che hanno e come uomini e come cittadini di dire tutta la verità, e non altro che la verità, sui fatti che sono chiamati a deporre; e rammenterà pure le pene stabilite contro i testimoni falsi o reticenti dagli articoli 365, 366, 369, 376 del Codice penale.

Indi li interrogherà sul loro nome, cognome, soprannome, sul nome del loro padre, sulla loro età, patria, domicilio, stato, professione, sul valore dei loro beni, ed anche se sieno parenti, affini ed in quale grado, o se domestici, creditori o debitori dell'imputato o della parte offesa o danneggiata.

= Non vi ha violazione di legge perchè il giuramento del teste siasi assunto prima o dopo la deposizione delle sue generalità.

Cass. Napoli, 4 marzo 1868 — Castigliola.

Quand'anche il Presid. nell'ammonire i testi sentiti senza giuramento non abbia usata la precisa formola indicata nell'art. 172, come, per esempio, se loro abbia rammentato soltanto *ch'erano tenuti ad essere sinceri nelle loro risposte*, omettendo di richiamare le pene stabilite contro i testi falsi o reticenti, non per questo ne viene nullità del verdetto (299).

Cass. Firenze, 28 settembre 1868 — Brogotti.

Quest'art. contempla solo il caso di testi esaminati nel processo scritto dal Giud. Istr., e non i testi esaminati nel dibatt. pubblico, pei quali l'art. 299 non prescrive una formula riguardante il modo di essere interrogati, ma vuol

solo che si faccia loro una seria ammonizione sull'importanza dell'atto e sulle pene prescritte contro i testi falsi o reticenti. Questa seria ammonizione può farsi benissimo *esortandoli ad essere sinceri.* La nullità, in caso d'inosservanza di questo precetto, non è comminata dalla legge.

Cass. Firenze, 2 giugno 1869 — Alpi.

---

173. I testimoni deporranno a viva voce, senza che sia loro permesso di leggere alcuna risposta in iscritto.

234 Potranno tuttavia far uso di note e memorie, giusta l'articolo 304.

85 Le deposizioni saranno distese, il più che sia possibile, colle stesse espressioni da essi usate, e ciò particolarmente quando riferiscano discorsi tenuti dall'imputato o da altre persone.

= 304. Non vi ha nullità se un teste, anzichè deporre oralmente lesse una nota da lui scritta, essendo rimesso al prudente arbitrio del Presid. valersi o meno dell'eccezionale disposto degli art. 173 e 291.

Cass. Torino, 29 dicembre 1865 — Bodda.

Il teste può dettare esso stesso le sue risposte (85).

---

174. Se la deposizione è relativa ad un fatto che abbia lasciate traccie permanenti, il testimone potrà essere condotto sul luogo, ove darà quelle spiegazioni che saranno del caso. 121

175. Se la deposizione riguarda un oggetto posto sotto sequestro, si farà riconoscere dal testimone, il quale dovrà apporre la sua sottoscrizione od il segno sopra l'oggetto stesso, ove ne sia suscettivo. 71 e 172

I testimoni nell'atto di ricognizione presteranno giuramento in conformità degli articoli 297 e 299.

§ 4.

Dei testimoni renitenti, falsi o reticenti.

176. Qualunque testimone legalmente citato che non si presenterà nel giorno indicato, e non giustificherà alcun legittimo impedimento, potrà esservi costretto dal giudice istruttore, il quale a tal fine senz'altra formalità nè termine, e senz'appello pronuncierà un'ammenda che non eccederà venti lire, e potrà ordinare la comparizione del testimone col mezzo della forza pubblica. 167 467 75 178

177. Il testimone, condannato come sopra all'ammenda, che giustificherà avanti il giudice istruttore di essere stato legittimamente impedito di comparire, sarà assolto dall'ammenda dallo stesso istruttore. 75 467

178. Se il giudice trasferitosi alla dimora del testimone, nel caso preveduto dall'articolo 169, riconosce che questi non era nell'impossibilità di comparire in seguito a citazione che gli sia stata intimata, potrà rilasciare contro di lui mandato d'arresto per sottoporlo ad esame nel luogo solito dell'istruzione. 75 467

Egli potrá altresì, secondo i casi, condannarlo ad un'ammenda, come è detto nell'articolo 176.

Queste pene saranno pronunciate nelle forme prescritte dallo stesso articolo; salve le altre pene stabilite dagli articoli 306 e 360 del Codice penale.

467. 75. 312. **179.** Se il testimone citato e comparso ricusa di deporre sopra i fatti di cui viene interrogato, il giudice lo avvertirá delle pene stabilite nell'articolo 370 del Codice penale. Se l'avvertimento rimane inefficace, il giudice stenderá verbale, e potrá procedere contro di esso ai termini di legge.

Se dai risultamenti della istruzione la deposizione di un testimone appare falsa, o se un testimone nella sua deposizione occulta la veritá sopra un fatto di cui consta dall'istruzione aver egli conoscenza, il giudice lo avvertirá di nuovo delle pene stabilite dagli articoli 365, 366, 369 e 373 del Codice penale: e se l'avvertimento rimane inefficace, ultimato il processo in cui il testimone si è reso colpevole di falsitá o di reticenza, procederá contro di esso nei modi di legge.

= L'art. 364 del Cod. pen. comprende anche la falsa testimonianza deposta nella istruzione preparatoria. L'alinea dell'art. 372 si applica soltanto a quei testi che per la prima volta siano sentiti nella discussione orale.

Cass. Milano, 11 luglio 1863 — Bragoni.

Veggasi la giurispr. riferita all'art. 312.

SEZIONE VII.

Dei mandati di comparizione e di cattura.

184, 192, 548. **180.** Il mandato di *comparizione* è l'atto con cui si ordina all'imputato di presentarsi avanti il giudice incaricato dell'istruzione, per essere interrogato sull'imputazione ascrittagli.

597. **181.** Il mandato di *cattura* è l'atto che ordina di procedere all'arresto dell'imputato, e di farlo tradurre nelle carceri per essere interrogato dal giudice come sopra, o perchè il corso dell'istruzione rende necessaria la sua detenzione.

= L'interrogatorio dell'imputato, essendo nel nostro sistema di proc. pen. un mezzo d'istruzione e di difesa ad un tempo, costituisce una formalità essenzialmente necessaria alla legalità del giudizio, per modo che non si può pronunciar l'accusa se l'imputato non sia stato interrogato, ovvero non sia stato costituito in mora mercè la spedizione del mandato di cattura o di comparizione (231).

Cass. Napoli, 24 febbraio 1865 — Brugnatelli ed altri.

Vedi gli art. 118 e seguenti del Regol. gen. del Corpo dei RR. Carabinieri per le richieste e mandati di cattura, la cui esecuzione è commessa all'Arma dalle Autorità giudiziarie; nonchè l'art. 218 dello stesso.

Non può rilasciarsi mandato di comparizione o di cattura contro un cittadino colpevole di reati commessi all'estero fino a che egli non rientri nello Stato. (art. 856)

182. Se si tratta di delitti punibili con pena minore del carcere in via principale, o con pena del carcere non maggiore di tre mesi, ovvero di crimini punibili con la sola pena della interdizione dai pubblici uffizi, il giudice rilascierà mandato di comparizione. Se però trattisi delle persone indicate nell'articolo 206, ed il delitto importi la pena del carcere, il giudice potrà anche rilasciare mandato di cattura.

395

Negli altri reati, il giudice può rilasciare mandato di comparizione ovvero di cattura; ed ha facoltà di convertire il mandato di comparizione in quello di cattura dopo avere interrogato l'imputato, sempre chè emergano circostanze che dimostrino la necessità della di lui detenzione. Ove l'imputato sia tra le persone enunciate nella prima parte dell'articolo 206, il giudice rilascierà mandato di cattura.

Rilascierà parimente mandato di cattura contro l'imputato di crimine che non abbia domicilio nè residenza fissa nello Stato, o che siasi allontanato dalla sua residenza con la fuga.

50

= Col nuovo Codice venne tolto l'obbligo che avea il Giud. Istr. di citare avanti a sè un imputato di crimine per interrogarlo non altrimenti che con mandato di cattura. In non pochi casi, pur sussistendo in un reato le prime apparenze di crimine, potea presumersi con fondamento che l'imputato avrebbe saputo o dissiparne i caratteri, o affievolirne la gravità; anzi talora perfino questa minore gravità del reato era già previamente stabilita dalla legge collo scemare di alcuni gradi ed anche commutare la pena, per esempio ai minori. Tuttavia il Giud. Istr. al quale non era concesso di antivenire nessuna delle conseguenze legali della imputazione, dovea rilasciar mandato di cattura, e vedeasi così talora costretto a recare una macchia indelebile a un nome onorato, o a precludere ogni via di riabilitazione alla giovanile inesperienza. Il nuovo Codice ha pertanto in via di regola generale abbandonato al savio criterio del giudice il decidere se non solo per imputati di delitto, ma anco per quei di crimine sia necessario il mandato di cattura, o possa bastare quello di comparizione (182) e ne ha escluso unicamente alcune categorie d'imputati, pei quali già prevale il timore di un maggior pericolo per la pubblica sicurezza. Tuttavia, poichè l'arbitrio, sebbene ragionevole, del giudice, allora soltanto è un progresso e un beneficio nella legge quando vi sta accanto il rimedio da ogni possibile abuso od errore, così fu introdotta la già sperimentata e benefica correzione della legittimazione dell'arresto, che il Giud. Istr. dee domandare entro brevissimo termine alla Camera di Consiglio, sentito il P. M. (197). Relazione del Guardasigilli a S. M.

183. Se l'imputato contro il quale fu rilasciato mandato di comparizione per reato punibile con pena non minore del carcere in via principale non comparisce e non giustifica un legittimo impedimento, il mandato di comparizione sarà convertito in quello di cattura.

187

184. Il giudice che rilasci soltanto mandato di comparizione contro un imputato di crimine, può contemporaneamente, o nell'ul-

199 terior seguito dell'istruzione, ordinare, ove le circostanze lo esigano, che l'imputato si tenga lontano da un determinato luogo, sotto pena della conversione del mandato di comparizione in mandato di cattura.

185. Nel corso dell'istruzione potrà il giudice istruttore, sulle conclusioni conformi del Pubblico Ministero, rivocare il mandato di cattura da lui rilasciato, e non ancora eseguito, coll'obbligo all'imputato di presentarsi a tutti gli atti del procedimento e per la esecuzione della sentenza tosto che ne sarà richiesto, salvo di rilasciare altro mandato di cattura, ove ne sia il caso.

L'ordinanza di rivocazione non si potrà impugnare col mezzo dell'opposizione.

64, 98, 104. **186.** La sola querela o denuncia non autorizza il giudice a rilasciare mandato di cattura, a meno che siavi sospetto di fuga dell'imputato, o si tratti di denuncia uffiziale accompagnata da verbali o da altri documenti che somministrino bastevoli indizi di reità; senza pregiudizio inoltre delle disposizioni degli articoli 64 e 66.

In questi casi il giudice stenderà un verbale in cui enuncierà i motivi del mandato.

187. Nel corso dell'istruzione il giudice può rilasciare mandato di comparizione semprechè abbia raccolto indizi di reità contro l'imputato. Non può rilasciare mandato di cattura, nè convertire il mandato di comparizione in mandato di cattura, senza che precedano le conclusioni del Pubblico Ministero, e dalle prese informazioni risultino prove od indizi sufficienti di reità contro l'imputato, salvo il caso previsto dall'articolo 183.

192, 551, 778. **188.** Il mandato di comparizione dovrà enunciare il nome e cognome dell'imputato, il soprannome, se ne ha, il nome del di lui padre, l'età, la professione, la residenza o il domicilio o la dimora, se sono noti, e, in difetto, dovrà indicare i connotati propri a farlo conoscere.

410. Il mandato di comparizione indicherà inoltre il luogo, il giorno e l'ora in cui l'imputato dovrà comparire per essere sentito.

334, 551. Il termine per comparire non sarà minore di giorni tre, oltre ad un giorno per ogni tre miriametri di distanza.

Il mandato sarà datato e sottoscritto dal giudice e dal cancelliere, e munito del sigillo del Tribunale ove si fa l'istruzione.

= Il giorno da cui comincia la decorrenza di un termine fissato dalla legge non va calcolato nel termine stesso.
Css. Milano, 19 novembre 1863 — Bassi e Ferrero.

La regola di rito civile, che nel computo dei termini misurati a giorni od a periodi maggiori, non si comprende il giorno della notificazione, è applicabile ai termini portati da questo Codice.
Cass. Torino, 13 settembre 1871 — Mazzei.

Vedi Dec. Cass. Torino 2 maggio 1873 Magnatti, riferita all'art. 587.

---

552. 778. **189.** Il mandato di comparizione sarà notificato all'imputato in persona; quando non si possa notificare alla persona, si notifi-

cherà alla sua residenza; se questa non sia conosciuta, sarà notificato al suo domicilio, o, in difetto di domicilio fisso, alla sua dimora (*).

Se l'usciere trova l'imputato, gli consegnerà copia del mandato: se non lo trova, la consegnerà nella residenza, nel domicilio o nella dimora come sopra, ad uno de' suoi congiunti o domestici: egli indicherà sulla copia la persona a cui l'avrà consegnata, ed il giorno della notificazione: e sottoscriverà la relazione che ne sarà distesa.

Se l'usciere non trova alcuna delle persone sopra indicate, consegnerà la copia del mandato al pretore od al Sindaco del luogo, od a chi ne fa le veci, il quale avrà cura, ove sia possibile, di farla pervenire all'imputato.

778 **190.** Eseguita la notificazione, l'usciere ne stenderà relazione in conformità dell'art. 165; e se non abbia trovato l'imputato, presenterà la relazione al pretore od al sindaco del luogo, od a chi ne fa le veci, il quale dovrà apporvi il suo *visto*.

=Il *visto* da apporsi alla relazione dell'usciere giusta l'art. 190 è necessario nel solo caso di affissione alla porta, non quando l'atto sia stato intimato ad uno dei congiunti o domestici dell'imputato.

Cass. Palermo, 6 marzo 1865 — Vallone.

La disposizione di quest'art. deve osservarsi sotto pena di nullità. Quindi se la relazione dell'usciere della seguita notificazione della sent. all'imputato contumace non fu presentata nè al pretore, nè al sindaco pel loro *visto*, essa non vale a constatare la notificazione, nè a far decorrere il termine utile per l'appello del contumace medesimo (art. 348).

Cass. Torino, 24 ottobre 1872 — Ortu.

191. Se il mandato di comparizione è stato rilasciato contro un imputato che non abbia residenza, nè domicilio, nè dimora certa nello Stato, o che ne sia assente, o non vi abbia mai abitato, la notificazione si farà mediante affissione di una copia alla porta del Tribunale ove si fa l'istruzione.

192. Il mandato di cattura sarà rilasciato con le forme indicate nella prima e nell'ultima parte dell'articolo 188. Esso conterrà inoltre la enunciazione sommaria del fatto, del titolo del reato, e dell'articolo di legge relativo allo stesso. (195)

Il mandato di cattura sarà eseguito dalla forza pubblica: se l'imputato viene arrestato, gli è rimessa, dalla forza pubblica che ha proceduto all'arresto, copia del mandato; non riuscendo l'arresto, l'incaricato dell'esecuzione del mandato formerà verbale di inutile ricerca, al quale farà apporre il *visto* dal pretore o dal sindaco (**). (548, 597)

(*) Il *domicilio civile* di una persona è nel luogo in cui essa ha la sede principale dei propri affari ed interessi — la *residenza* è nel luogo in cui la persona ha la *dimora abituale* (art. 16 Cod. civ.).

L'art. 16 della tariffa penale fa obbligo ai Prefetti di far estendere dagli ingegneri provinciali uno stato delle distanze in chilometri per facilitare l'accertamento delle indennità di trasferta.

(**) Il P. M. deve dar avviso delle sentenze di assolutoria o non luogo, sì in contraddittorio che in contumacia al Comandante dei R. Carabinieri stato richiesto per la esecuzione del mandato di cattura perchè cessi ogni ricerca (548).

Vedi gli art. 120, 121 usque 159 del Regol. gen. del Corpo dei R. Carabinieri.

193. I mandati di comparizione colle relazioni di notificazione, ed i verbali d'arresto o d'inutile ricerca, saranno tosto trasmessi all'autorità che ha rilasciati i mandati.

194. I mandati di comparizione e di cattura sono esecutori in tutto lo Stato.

584 I mandati di cattura non potranno però, salvi i casi preveduti dalla legge, eseguirsi di nottetempo, a senso del 1.° alinea dell'articolo 142, in veruna abitazione particolare senza autorizzazione speciale per iscritto dell'istruttore che ha spedito il mandato, e senza l'assistenza del pretore o del delegato od applicato di pubblica sicurezza, o del sindaco, o di chi ne fa le veci: in caso contrario, si farà solamente circondare dalla forza pubblica l'abitazione dove si presume che l'imputato possa trovarsi, o si prenderanno altre precauzioni dirette ad impedirne la fuga. 613 Co.

195. La persona arrestata sarà tradotta avanti l'autorità che ha rilasciato il mandato: se questa riconosce che la persona arrestata non è quella contro cui fu rilasciato il mandato, la fará rimettere in libertá, redigendone verbale.

Se l'arresto è seguito fuori del distretto di residenza dell'autoritá che rilasciò il mandato di cattura, l'arrestato, ove lo richieda, sará tradotto innanzi al pretore del luogo in cui l'arresto venne eseguito: questi verificherá l'identitá della persona ed apporrá il 192 *visto* al mandato di cattura: ed ove fosse provato che la persona arrestata non è quella indicata nel mandato, il giudice ordinerá che sia rimessa in libertá, e ne stenderá verbale.

Se la persona arrestata fuori del distretto di residenza dell'autoritá che rilasciò il mandato di cattura, pretendesse essere questo irregolare per mancanza di formalitá essenziali, sará tradotta, come sopra, innanzi al pretore, il quale la fará custodire e ne informerá tosto l'autoritá suddetta per quei provvedimenti che saranno del caso.

Qualora la persona arrestata allegasse un *alibi* con indicazioni precise di tempo, di luogo e di persone, nè sulla medesima siensi rinvenuti effetti, carte od istromenti, atti a farla presumere autrice, agente principale o complice del reato, il pretore assumerá informazioni, e se l'allegazione d'*alibi* apparisce fondata, stenderá verbale che trasmetterá senza ritardo all'autoritá sopradetta per gli ulteriori provvedimenti; continuata intanto la custodia dell'arrestato.

= Un Giud. Istr. diverso da quello della causa, a cui da quest'ultimo vien commesso un interrogatorio, essendo un mero esecutore, non puo accogliere alcuna eccezione dell'incolpato che mirasse allo scopo di sospenderne la esecuzione. La eccezione della prescrizione va affacciata giudizialmente, e deve presentare, per essere accolta, una base di fatto che non sia controversa. *Cass. Firenze, 27 settembre 1865 — Guerrazzi.*

196. Se l'imputato contro cui fu rilasciato mandato di cattura è ammalato, l'istruttore si trasporterá nel luogo ove egli si trova coll'assistenza di un medico o chirurgo, per riconoscere se lo

stato dell'imputato permettà, o non, di farlo tradurre nelle carceri. In caso affermativo, l'istruttore ne fará eseguire la traduzione colle cautele convenienti per non recare danno alla di lui salute. In caso contrario, dopo averlo interrogato, lo fará porre sotto custodia, e, tosto che il di lui stato lo permetterá, lo fará tradurre nelle carceri.

Il giudice istruttore potrá tuttavia commettere o richiedere a tal effetto il pretore del luogo dove si trova l'imputato infermo.

SEZIONE VIII.

Della conferma e della rivocazione dei mandati di cattura.

197. Il giudice istruttore, entro ventiquattr'ore dacchè avrà avuto notizia che un imputato sia stato arrestato in esecuzione di un mandato di cattura, o per flagranza, comunicherá gli atti, i verbali od i rapporti pervenutigli al Pubblico Ministero. Se al giungere della notizia dell'arresto l'istruttore non si trova nel luogo dove ha sede il Tribunale a cui appartiene, tale comunicazione seguirá entro ventiquattr'ore dal suo ritorno alla sede del Tribunale. (84, 231)

Il Pubblico Ministero nei due giorni successivi dará le sue conclusioni sulla legittimitá del seguito arresto e fará le occorrenti istanze perchè la detenzione prosegua, ovvero si faccia luogo per difetto di prove od indizi sufficienti alla provvisoria scarcerazione.

Se il procuratore del Re è d'avviso che l'istruzione sia giá compiuta, dará fra due giorni le sue requisitorie definitive giusta l'articolo 246. (371)

Se i rapporti e verbali relativi all'arresto sono giunti direttamente al procuratore del Re, questi dará le sue conclusioni nei due giorni successivi all'arrivo dei medesimi.

Il giudice istruttore, ricevuti gli atti e le conclusioni del Pubblico Ministero, entro le ventiquattr'ore riferirá l'affare alla Camera di Consiglio.

Il rapporto alla Camera di Consiglio non avrá luogo allorchè il procuratore del Re nel termine sopra stabilito abbia richiesta la citazione diretta dell'imputato avanti il Tribunale, giusta il 2.° alinea dell'articolo 371.

Non è parimente applicabile il presente articolo al caso in cui il procuratore del Re abbia ordinata la traduzione dell'arrestato avanti il Tribunale, giusta l'articolo 46.

Sullo spirito di questa disposizione di legge vedi nota all'art. 182.

---

198. La Camera di Consiglio sará composta di due giudici del Tribunale correzionale designati, al principio d'ogni anno, dal primo presidente della Corte d'appello, e del giudice istruttore. Ove il Tribunale sia diviso in più sezioni, il primo presidente dovrà (247)

designare i due giudici della Camera di Consiglio fra quelli che appartengono alla sezione alla quale appartiene l'istruttore.

Se il presidente o vice-presidente del Tribunale sia tra i membri della Camera di Consiglio, ne avrà la presidenza; in caso contrario presiederà il giudice più anziano.

Art. 41 Ord Giu. In caso di mancanza o di legittimo impedimento dei giudici designati dal primo presidente, il presidente del Tribunale vi provvederà secondo le norme stabilite dalla legge sopra l'ordinamento giudiziario.

246 **199.** La Camera di Consiglio, udito il rapporto del giudice istruttore ed udite le conclusioni del Pubblico Ministero, se riconosce che l'istruzione è compiuta e non occorrono ulteriori indagini, ed il Pubblico Ministero abbia già date le sue requisitorie definitive, pronuncierà l'ordinanza prescritta nella sezione IX del presente capo. Se tali requisitorie non siano ancora emanate, rinvierà gli atti al procuratore del Re perchè le dia fra due giorni.

Se l'istruzione non è per anco compiuta, ma contro l'imputato esistano prove o indizi di reità sufficienti per legittimare la di lui detenzione, la Camera di Consiglio ordinerà che rimanga in istato d'arresto.

Se per contrario la Camera di Consiglio riconosce che vi sia bisogno di ulteriori indagini, e che le prove o gli indizi fin allora raccolti non bastino a legittimare la detenzione dell'imputato, ordinerà che venga provvisoriamente scarcerato, con o senza cauzione, 184, 204, 213. e fattogli obbligo di presentarsi a tutti gli atti del procedimento tosto che ne sarà richiesto. Potrà ancora ordinare che, durante l'istruzione, l'imputato si tenga lontano da un determinato luogo, ovvero abiti in un designato comune nella giurisdizione del Tribunale, sotto pena di arresto e del pagamento della cauzione presentata.

Non potrà tuttavia la Camera di Consiglio ordinare la temporaria scarcerazione dell'imputato, quando riconosca che egli sia nel novero, delle persone menzionate nella prima parte dell'articolo 206, e che il reato ascrittogli sia punibile con pena non minore del carcere.

Se l'imputato non è ancora stato interrogato sul merito dell'imputazione, la Camera di Consiglio, quando stimi conveniente udirne le risposte prima di deliberare, ovvero, trovandosi l'istruzione già compiuta, l'interrogatorio dell'imputato sia necessario ai termini dell'articolo 258, ordinerà che vi si proceda. Il giudice istruttore farà nuovo rapporto entro il termine di cinque giorni, se l'imputato si trovi già nelle carceri del luogo dove ha sede il Tribunale, e se ancor non vi si trova, entro quel maggiore termine che sarà dalla Camera di Consiglio stabilito. Un giorno prima della scadenza del detto termine gli atti saranno nuovamente comunicati al Pubblico Ministero, il quale darà, entro le 24 ore, le sue conclusioni.

La Camera di Consiglio potrà parimente ordinare il nuovo rapporto, giusta l'alinea precedente ed entro il termine che verrà da essa stabilito, allorchè per emettere un fondato giudizio non ravvisi bastevoli gli atti, i rapporti od i verbali già pervenuti, e stimi an-

zitutto necessario attendere o richiedere altri documenti, ovvero ordinare che si assumano informazioni, o si proceda ad altri atti d'istruzione per chiarire il fatto che diede luogo all'arresto, od accertare qual sia stata la precedente condotta dell'arrestato.

= Quando un individuo soggetto a penale procedimento venga colpito da mentale infermità che gli renda impossibile la difesa personale, uopo è che l'accusa si arresti, e si faccia luogo alla sospensione di ogni atto processuale che non possa compiersi senza il concorso e in contraddittorio dell'imputato o accusato. Però la sospensione non dev'essere mai di pregiudizio e di ostacolo acchè si compiano, anche durante la demenza, tutti quegli atti di procedimento che fossero d'indole puramente conservatoria, nonchè quelli che, nel mentre giovano a mantenere illesi i diritti dell'accusa, ponno poi riuscire necessari per chiarire l'innocenza dell'incolpato, per migliorarne possibilmente la condizione.

La sentenza che pronuncia la sospensione del giudizio di accusa contro l'imputato ditenuto colpito da mentale infermità, deve nel contempo statuire in modo determinato e preciso sulla persona dell'imputato e sulla condizione del medesimo durante la indefinita sospensione del giudizio.

Cass. Torino, 15 settembre 1869 — Roccetti e Genero.

É irregolare, e come tale revocabile, l'ordinanza del Trib. (in camera di consiglio) la quale disponga un provvedimento qualunque senza la requisitoria del P. M. fatta in favore o contro del medesimo. (246 e 251)

Appello Brescia, 12 Ottobre 1872 — Borzaghini.

200. Se la Camera di Consiglio avrá ordinato che l'imputato rimanga in istato di arresto, il giudice istruttore dovrá, almeno ogni due mesi, e previe conclusioni del procuratore del Re, riferirle i risultamenti dell'istruzione da lui proseguita. La Camera di Consiglio potrà, secondo le circostanze, ordinare che prosegua lo stato d'arresto, ovvero che l'imputato sia provvisoriamente scarcerato secondo le norme prescritte dall'articolo precedente, salvo il disposto del 3.° alinea dell'articolo stesso. Se riconosce che l'istruzione è compiuta, provvederá giusta quanto è prescritto nella prima parte del citato articolo 199.

Se la Camera di Consiglio avrá ordinata la provvisoria scarcerazione dell'imputato per difetto di prove od indizi sufficienti giusta 202 l'articolo 199, il giudice istruttore non potrá più rilasciare contro di lui altro mandato di cattura per lo stesso reato, salvo il caso previsto dall'articolo 224. Egli potrá però nell'ulterior corso dell'istruzione, semprechè lo ravvisi opportuno, previe conclusioni del procuratore del Re, nuovamente riferirne alla Camera di Consiglio, la quale, secondo i maggiori risultamenti ottenuti, rilascierá nuovo mandato di cattura, ovvero ordinerá che l'imputato continui a rimanere in istato di libertá provvisoria.

Se nel corso dell'istruzione il procuratore del Re richieda nuovo mandato di cattura, o faccia instanza pel rapporto alla Camera di Consiglio, il giudice istruttore dovrá, entro 24 ore successive alle requisitorie, riferirne alla Camera di Consiglio, la quale provvederà giusta l'alinea precedente.

(246) = La *Camera di Consiglio* già riconosciuta come utilissima guarentigia nei giudizi penali, era stata abbandonata dalla legislaz. precedente, perchè per avventura n'erano state esagerate le attribuzioni col farne una specie di surrogato al Giud. Istr., anzi una specie di commissione istruente, con notevole ritardo dei processi, con poco decorosa soppressione della indipendenza del giudice, e con pericolosa preoccupazione del giudizio da proferirsi. Ricondotta al concetto di salvaguardia e di tutela, abolito quello di diffidenza e di supremazia, la Camera di Consiglio è chiamata a prestare nel nuovo sistema un valido ajuto, a sollecitare anzichè ritardare i processi, a difendere la civile libertà, a rendere più rispettato il giudizio. Essa pertanto, o legittima l'arresto, o lo fa cessare, o decide senz'altro, qualora non occorrono nuovi atti; ma anche quando legittimato l'arresto, abbia rimesso al Giud. Istr. di continuare le sue investigazioni, non abbandona per questo l'arrestato alla sola diligenza e coscienza di lui, ma se ne informa a determinati periodi ed invigila così che il processo abbia corso regolare e sollecito (200). Tuttavia, perchè non avvenisse che la nuova istituzione si risolvesse, con opposto eccesso, in uno spostamento d'arbitrio a danno della sicurezza sociale, le ordinanze della Camera di Consiglio che fan luogo alla provvisoria scarcerazione o negano la cattura, ponno esser impugnate con opposizione del Proc. del Re avanti la Sezione di accusa. Relazione del Guardasigilli a S. M.

Rapporto ai giudici dell'accusa la incompatibilità nasce da ciò, che la legge per maggior garanzia dei diritti dell'imputato e della sociale difesa volle affatto distinti e separati il giudizio di accusa e quello di assoluzione e condanna; la quale distinzione e separazione si eluderebbe e tornerebbe a nulla, ove si ammettesse una promiscuità d'ufficio fra i giudici dell'accusa e quelli che in definitiva devono decidere della sorte dell'accusato. Nulla di ciò si verifica rispetto alla *Camera di Consiglio*, la quale non è, e la legge non volle farne, un surrogato del Giud. Istr., e tanto meno una specie di Commissione istruente. La sua giurisdiz. è bensì paralella, ma al tutto separata e indipendente da quella del Giud. Istr., e vieppiù indipendente ancora dal P. M.; senonchè rapporto all'Istruttore considerato quale agente della polizia giudiziaria, la Camera di Consiglio esercita anzi un potere moderatore e tutelare dei diritti dell'imputato, o a meglio dire, dell'imparziale interesse della verità e della giustizia. La Camera di Consiglio rimane di necessità affatto estranea alla pronuncia dell'accusa. Cass. Torino, 5 giugno 1868 — Sandoli.

---

201. Il procuratore del Re avrà diritto di assistere al rapporto del giudice istruttore alla Camera di Consiglio e dare a questa chiarimenti sulle requisitorie scritte; egli ed il cancelliere non assisteranno alla votazione. (247, 425.)

La parte civile e l'imputato non saranno intesi dalla Camera di Consiglio; potranno soltanto presentare memorie scritte senza che però la esibizione di queste memorie o la loro mancanza possa in verun modo sospendere il di lei giudizio.

L'ordinanza della Camera di Consiglio sarà sempre motivata.

202. Qualora la Camera di Consiglio abbia, contro le conclusioni del Pubblico Ministero, ordinata la scarcerazione provvisoria dell'imputato, ovvero abbia, giusta il 1.° alinea dell'articolo 200, contro le stesse conclusioni, ordinato che l'imputato continui a rimanere in istato di libertà provvisoria, il procuratore del Re potrà produrre opposizione alla Sezione di accusa.

Potrà parimente il procuratore del Re fare opposizione quando egli abbia conchiuso per la scarcerazione dell'imputato mediante una determinata cauzione, e la Camera di Consiglio lo abbia dispensato dalla cauzione o gli abbia imposto una cauzione minore. (214)

Durante il termine dell'opposizione, l'imputato non può essere posto in libertà, salvo che il procuratore del Re vi acconsenta.

L'opposizione si farà nel termine e secondo le forme prescritte dall'articolo 261; non avrà però luogo la notificazione ivi prescritta. Gli atti saranno fra tre giorni trasmessi al procuratore generale, e, sulla relazione di questi, la Sezione d'accusa pronuncierá, al più tardi, entro cinque giorni dal ricevimento degli atti.

= Gli art. 202 e 209 pongono tutto nell'apprezzamento della Camera di Consiglio e della Sezione di accusa, nè havvi parola alcuna che in qualche modo dimostri essere vincolate dal titolo dato al reato da altri Magistrati.

Viola la lettera e la ragione della legge quella Sezione di accusa che ritiensi priva della facoltà di vagliare il titolo dal Giud. Istr., od anche dalla Camera di Consiglio attribuito al reato per riformare un'ordinanza che ricusò all'imputato la libertà provvisoria (Vedi sull'argomento l'altra Dec. della Cass. Torino 28 Luglio 1866 Cricca). Cass. Torino, 14 settembre 1868 — Maldini.

203. Contro l'ordinanza pronunciata ai termini della presente sezione non è ammessa l'opposizione dell'imputato, neppure per quanto riguarda l'ammontare della cauzione impostagli, salvo, nel caso in cui egli abbia fatta dimanda della libertà provvisoria, il disposto nella sezione IX.

L'ordinanza con cui si pronuncia la conferma del mandato di cattura o la rivocazione del medesimo per insufficienza di prove, sarà sempre distinta da quella con cui, avuto unicamente riguardo al titolo del reato ed alla qualità della persona, si provvede sulla dimanda della libertà provvisoria ai termini della sezione IX sopra citata.

207

Vedi la giurisprudenza riferita all'art. 205.

204. Ove venga, giusta gli articoli precedenti, ordinata la temporaria scarcerazione dell'imputato prima d'essere messo in libertà, egli dovrà assumere innanzi al giudice istruttore gli obblighi impostigli; e qualora non gli sia stato designato un luogo speciale per fissarvi l'abitazione ai termini dell'articolo 199, dovrà eleggere domicilio nel luogo dove si fa l'istruzione, per le citazioni e le notificazioni che occorressero. L'atto sarà ricevuto dal cancelliere del Tribunale col *visto* del Pubblico Ministero.

377

Se alla libertà provvisoria sia stato aggiunto l'obbligo della cauzione, l'imputato non sarà rilasciato finchè non l'abbia presentata nei modi prescritti nella sezione IX.

Insorgendo dubbi sulla idoneità della cauzione, la Camera di Consiglio pronuncierá ordinanza motivata, sentito il Pubblico Ministero. Contro questa ordinanza potranno fare opposizione il Pubblico Ministero e l'imputato nei modi e termini stabiliti dall'articolo 215, e pronuncierá sull'opposizione la Sezione di accusa giusta l'articolo 216.

Saranno pure applicabili all'imputato provvisoriamente scarcerato con o senza cauzione, le disposizioni degli articoli 224 e seguenti della sezione IX.

SEZIONE IX.

Della libertà provvisoria.

205. Se il reato pel quale fu rilasciato mandato di cattura non costituisce un crimine punibile con una delle pene indicate nei cinque primi numeri dell'articolo 13 del Codice penale, si dovrà, sulla domanda dell'imputato, accordargli la libertà provvisoria mediante idonea cauzione di presentarsi a tutti gli atti del processo e per l'esecuzione della sentenza tosto che ne sarà richiesto.

203, 219 — 210, 212, 229

Dovrà parimente essere accordata la libertà provvisoria, mediante cauzione, se si tratti di reati pei quali, ai termini dell'articolo **440**, siasi dalla Sezione d'accusa ordinato il rinvio della causa al Tribunale correzionale.

Se si tratti di reato punibile con la sola pena dell'interdizione dai pubblici uffizi, o con pena del carcere non maggiore di tre mesi, od altra pena inferiore, l'imputato sarà messo in libertà provvisoria senza cauzione, fattogli semplicemente obbligo di presentarsi semprechè ne venga richiesto.

207

Nei crimini punibili con la reclusione o la relegazione, se l'imputato contro cui non siasi spedito o eseguito mandato di cattura, e che non si trovi altrimenti detenuto, si presenti al Tribunale, si dovrà sulla di lui dimanda accordargli la libertà provvisoria mediante idonea cauzione. Qualora, prima della spontanea presentazione, egli sia stato arrestato, potrà essergli accordata, sulla di lui dimanda, la libertà provvisoria mediante idonea cauzione.

Nei crimini può l'ammissione della dimanda per la libertà provvisoria fatta dall'imputato già detenuto essere sospesa fino al compimento degli atti di interrogatorio, di ricognizione e di confronto, a cui occorresse ancora procedere.

73

= L'ammissione dell'imputato alla libertà provvisoria durante il processo venne conceduta con maggiore larghezza, e cioè non solo per delitti, ma anche per crimini punibili colla reclusione o colla relegazione, prima però della sentenza d'accusa, e senza pregiudizio delle ipotesi di crimini rinviati dalla Sezione d'accusa alla sede correzionale. Con ciò si è bensì voluto proteggere la libertà del cittadino, ma non scemare le guarentigie sociali; epperò vi fu messa al fianco una salutare cautela riguardo agl'imputati di crimine, affinchè il beneficio non si convertisse in un diritto anche quando ne cessava il precipuo motivo, ed anzi poteva essere di pericolo. Fu pertanto statuito che se un imputato di crimine si presenta spontaneo in giudizio, la libertà provvisoria è per lui un diritto (colle limitazioni anzidette), ma se non si presenta spontaneo e viene invece arrestato, non è più un diritto per lui ottenerla, bensì è facoltativo al giudice l'accordarla (205); con la quale distinzione fu provveduto a rendere più leale ed aperta la procedura, e più raro il caso della fuga e della contumacia, essendo ora non pochi riluttanti a presentarsi in giudizio pel motivo che, qualunque pur ne sia l'esito, ben sanno che frattanto debbono sottoporsi alla vergogna e ai patimenti del carcere preventivo. **Relazione del Guardasigilli a S. M.**

La libertà provvisoria è da accordarsi anche agl'imputati di crimine, quando poi non furono condannati che a pene correzionali, e pendente il giu-

205 dizio di Cassazione a cui abbiano ricorso e ne abbiano fatta dimanda, e non siavi ricorso del P. M.

Nello spirito della legge la libertà provvisoria sta come regola a tutela del più grande fra i diritti del cittadino, la libertà personale, e la di lei negazione non forma che una necessaria eccezione nel conflitto con la tutela della sicurezza sociale. Questa necessità si mostra ed è motivata dalla gravità ed entità delle pene comminate dalla legge, per il pericolo che l'accusato si sottragga con la fuga, pericolo che la legge ritenne per la pena criminale.

Cass. Firenze, 23 novembre 1867 — Falconieri.

Pendente il ricorso per Cassazione non può accordarsi la libertà provvisoria ad un accusato di crimine, condannato a pena correzionale per circostanze attenuanti o scusanti.

Cass. Napoli, 16 settembre 1868 — Girone.
La stessa, 20 novembre 1867 — Janelli e Mele.

La natura del reato è determinata dalla pena applicata dal giudice anzichè da quella comminata dalla legge al titolo primitivo del medesimo. — La pena originaria, e quella che, compiuta la istruzione, sembra applicabile per le circostanze attenuanti e scusanti, additano la competenza ed il procedimento; la pena applicata dal giudice definisce il reato. La disposizione dell'art. 12 vale a determinare la competenza nel periodo istruttorio, anzi nel principio della istruzione, non per definire il reato. Nelle indulgenze sovrane, nei casi dubbi si deve propendere all'avviso più benigno, si deve presumere che decreti e leggi speciali non possano mai allontanarsi da certe disposizioni fondamentali del Codice, tra le quali è appunto quella che il reato è definito dalla pena (440).

Cass. Napoli, 5 giugno 1868 — Oliva.

Per chiedere la libertà provvisoria dell' imputato non detenuto, non è necessario che questi *si presenti personalmente* al Trib., bastando invece che *faccia presentare* una domanda sottoscritta da un avvocato o da un procuratore.

Appello Napoli, 2 giugno 1869 — Rollo.

Chi fu mandato davanti una Corte d'assise per crimine, cui la Corte stessa per effetto di attenuanti ammesse dai Giurati punì solo con pene correzionali, se poscia, sovra ricorso di lui solo, la Cassazione ebbe ad annullare la sentenza di condanna e a rinviarlo ad altra Corte d'assise, ha diritto a libertà provvisoria (437, 440, 12).

Cass. Torino, 14 settembre 1869 — Barucco.

È ammessibile il ricorso del P. M. contro la sentenza della Sezione d'accusa ch'ebbe ad accordare la libertà provvisoria (639).

Cass. Napoli, 18 luglio 1870 — Marsico.

Per determinare l'ammessibilità o meno della domanda per libertà provvisoria devesi aver riguardo al titolo del reato, e alla punibilità massima di esso, non già alla minima. Quando per un reato siano stabilite più pene ineguali, devesi stare alla pena superiore.

Il Magistrato, il quale deve provvedere sulla dimanda di libertà provvisoria, invaderebbe il campo dei giudici di cognizione, se dalle circostanze della causa deducendo la pena effettivamente da infliggersi, sui suoi apprezzamenti fondasse l'ammissione della dimanda medesima.

Questa regola soffre eccezione soltanto nei casi determinati espressamente dalla legge, ossia in quelli nei quali, dato che per ragione di età o dello stato di mente, o per qualsiasi altra circostanza attenuante il reato qualificato crimine sia punibile col solo carcere, o si faccia luogo alla commutazione o diminuzione delle pene criminali col passaggio alla pena del carcere, la Sezione di accusa è autorizzata a rinviare la causa al Trib. Correz. Quindi non può accordarsi la libertà provvisoria all'accusato di ribellione commessa in riunione armata di persone in numero maggiore di dieci, giacchè come la pena della reclusione, può essergli applicata quella dei lavori forzati a tempo. (I principj stabiliti nella specie sono costanti nella nostra giurisprudenza. Cass. Napoli 15 genn. 1865 - Bilvviller. Cass. Torino 14 sett. 1868 - Maldini.)

Cass. Palermo, 11 luglio 1872 — Oliveri.

L'imputato di crimine contro del quale non siasi spedito od eseguito mandato di cattura, e che non trovisi altrimenti detenuto, deve, per conseguire il beneficio della libertà provvisoria, presentarsi *personalmente* al Tribunale. Non basta che *faccia presentare* una domanda sottoscritta da un avvocato o procuratore.

Appello Venezia (Sez. Accusa) 6 agosto 1872 — Faustino.

50, 60. 64, 66, 73, 74, 182, 199. 251, 253, 435, 521.

(*) **206.** Non possono in nessun caso essere posti in libertà provvisoria gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti, e le altre persone sospette, menzionate nel capo III, titolo VIII, libro II del Codice penale, ed i già condannati a pene criminali.

Non possono parimente esser poste in libertà provvisoria le persone già state condannate per ribellione o per violenza contro i depositarj od agenti della forza pubblica, quando siano imputate dei reati di fabbricazione, introduzione nel Regno, vendita, porto o ritenzione di armi.

Sono finalmente esclusi dal beneficio della libertà provvisoria gl'imputati dei crimini indicati nell'articolo 45 dello stesso Codice penale, salvo che la Sezione di accusa abbia rinviato la causa al Tribunale correzionale a termini dell'articolo 440; o si tratti di minori di anni 18, imputati di furto e non recidivi.

= (*) Colla legge sui provvedimenti di pubblica sicurezza, 6 luglio 1871, num. 294, serie II, quest'art. 206 venne modificato nel modo che leggesi qui sopra, ed esteso anche alle provincie toscane.

Gli art. 105, 106, 107, 108, 109 e 120 (dei quali i primi tre sono stati modificati con la detta legge), contengono disposizioni speciali per certe categorie di persone sospette, come grassatori, ladri, truffatori, borsajuoli, ricettatori e camorristi, nonchè sulle perquisizioni domiciliari a praticarsi presso i medesimi.

Veggasi il Regol. per la esecuzione della legge di P. S.

Gli art. da 67 a 83 della legge di P. S. (dei quali gli art. 70, 71 e 76 sono stati modificati dalla legge sui provvedimenti di pubblica sicurezza, 6 luglio 1871) contemplano i *mendicanti*, gli *oziosi* e *vagabondi* e i *condannati alla speciale sorveglianza della polizia.*

Era naturale che certe categorie d'imputati più pericolosi, pei quali non erasi creduto prudente concedere la citazione senza cattura innanzi al giudice, fossero eziandio escluse dal diritto o dal beneficio della libertà provvisoria. Nondimeno, allorchè trattisi di minori d'anni 18, imputati di furto e non recidivi, parve equo sottrarli alla precoce corruzione e al fatale disonore del carcere, dal momento che per essi è pur sì benigna la stessa legge penale.
Relazione del Guardasigilli a S. M.

La prima *recidiva* nei reati d'ozio e vagabondaggio subisce quell'aumento di pena ch'è determinato dall'art. 123 Cod. pen. = e la seconda ed ulteriore recidiva soffre invece l'aggravazione di cui all'art. 438. Non vi ha seconda recidiva se non quando vi siano state due sentenze di condanna per ozio o vagabondaggio, non tenendo luogo di condanna l'*ammonizione* di darsi a stabile lavoro, benchè fatta con sentenza a seguito di regolare giudizio.
Appello Parma, 9 maggio 1862 — Borra.

L'autorizzazione a questuare dev'essere data esclusivamente dall'Autorità civile; e quella data dalla ecclesiastica non toglie il reato, perchè si supporrebbe subordinata al permesso dell'Autorità politica. L'imputato di questua illegittima è *mendicante*, che per l'art. 199 (206) non può essere ammesso a libertà provvisoria.
Trib. Napoli, 1 settembre 1862 — Terraciano.
Cass. Milano, 27 novembre 1862 — P. M. ric.

È legalmente condannato come *vagabondo* l'individuo che ha violato l'atto di sottomissione di eleggere fisso domicilio, e non allontanarsene senza previa intesa dell'Autorità.

In tema di *vagabondaggio* basta la legale dichiarazione del reato, nè è necessario il fatto della contravv. ad una precedente ammonizione, come pel reato di oziosità.
Cass. Milano, 14 novembre 1862 — Gamba.

Tanto nel caso di prima che di seconda recidiva nel reato di oziosità e vagabondaggio è competente a giudicarne, non il pretore, ma il Trib. Correz.
Cass. Palermo, 10 agosto 1871.

197, 210. **207**. L'imputato temporariamente scarcerato per insufficienza di prove, ai termini della sezione VIII del presente capo, è pure ammesso a chiedere la libertà provvisoria, e sulla di lui domanda si provvede, giusta le norme stabilite nei due articoli precedenti.

215 Se egli ha già prestato cauzione, e se la libertà provvisoria gli è accordata, colla relativa ordinanza si manderà star ferma la cauzione data e gli si potrà eziandio prescrivere un aumento di cauzione, salvo il disposto dal 2° alinea dell'articolo 205.

208. Se si tratti di crimini punibili con la interdizione dai pubblici uffizi, sola o congiunta con pena correzionale, o di crimini rinviati dalla Sezione d'accusa al giudizio del Tribunale correzionale ai termini dell'articolo 440, e se si tratti di delitti, si fa luogo alla libertà provvisoria in qualunque stato della causa.

Nei crimini che importano le pene della reclusione o della relegazione, non si può più far luogo alla libertà provvisoria dalla data della sentenza con cui viene pronunciata l'accusa.

= Per determinare se un accusato può essere ammesso a libertà provvisoria bisogna guardare al titolo del reato quale risulta dalla sentenza di accusa. Cotesto criterio dura anco dopo la sentenza di condanna, se essa è denunciata in Cass., poichè pel fatto del ricorso, ed esso pendente, gli effetti giuridici della condanna sono sospesi, serbando invece tutto il suo vigore la sentenza d'accusa. Nè hanno diritto alla libertà provvisoria gli accusati di crimine, condannati poi alla pena correzionale del carcere per concorso di circostanze scusanti (657). Cass. Napoli, 14 maggio 1869 — Padula.

(*) **209**. Durante l'istruzione, il provvedere sulla domanda dell'imputato spetta rispettivamente alla Camera di consiglio del Tribunale a cui appartiene l'istruttore od alla Sezione d'accusa.

199 Compiuta l'istruzione con ordinanza o sentenza di rinvio, appartiene rispettivamente al Tribunale od alla Corte nella Sezione degli appelli correzionali.

= La libertà provvisoria si accorda e la cauzione si determina dalla Camera di consiglio durante il corso della istruzione — o dal Trib. o dalla Corte (Sezione degli appelli) dopo compiuta (209) — e, tranne l'ultimo caso, l'ordinanza è suscettiva di opposizione così per parte dell'imputato (e non solamente sull'ammessibilità in massima, ma anche sulla somma della cauzione) come per parte del P. M. (215) — non però della parte civile, a diversità di quanto disponeva il Codice del 1859 con esagerata ingerenza e quasi prevalenza del privato interesse sulla causa pubblica. Relazione del Guardasigilli a S. M.

(*) In forza dell'art. 3 del progetto di legge approvato dal Senato del Regno nella seduta del 10 febbrajo 1873, e che dovrebbe andar in vigore col 1. Gennaio 1874, semprechè la Camera dei Deputati lo discuta in tempo e lo approvi senz'altre modificazioni, a quest'art. 209 Cod. proc. pen. verrebbe sostituito il seguente:

« Art. 209. Durante l'istruzione, il provvedere sulla domanda dell'imputato « spetta rispettivamente al pretore, alla Camera di consiglio del Trib. a cui « appartiene l'Istruttore, od alla Sezione d'accusa. Compiuta l'istruzione con « ordinanza o sentenza di rinvio, appartiene rispettivamente al pretore, al Trib. « od alla Corte nella sezione degli appelli correzionali.

« Il ministero pubblico presso la pretura ed il procuratore del Re po- « tranno fare opposizione all'ordinanza del pretore nei termini e nei modi » indicati nell'articolo 75. »

Confermata in appello una sent. di condanna pronunciata dal Trib. Correz. spetta alla Corte d'appello, e non al Trib., il provvedere sulla domanda di libertà provvisoria avanzata dal condannato.

Cass. Napoli, 26 giugno 1868 — Scarsella.

Vedi all'art. 202 la Dec. Cass. Torino 14 Sett. 1868 Maldini, e la giurispr. riferita all'art. 205.

---

210. La domanda della libertà provvisoria sarà presentata con ricorso sottoscritto da un avvocato o procuratore esercente presso il Tribunale o la Corte.

211. Il ricorso sarà comunicato al Pubblico Ministero, il quale darà le sue conclusioni tanto sull'ammessibilità della domanda, quanto sul montare della cauzione.

212. La cauzione ha per oggetto di assicurare che l'imputato si presenterà a tutti gli atti del processo e per la esecuzione della sentenza tosto che gli sarà ordinato o ne verrà richiesto. La Camera di consiglio, la Sezione d'accusa, il Tribunale o la Corte statuiranno con ordinanza motivata sopra la domanda, e determineranno la somma della cauzione secondo le circostanze, avuto riguardo alla condizione dell'imputato ed alla natura e qualità del reato.

213. Nell'accordare la libertà provvisoria la Camera di consiglio, la Sezione d'accusa, il Tribunale, o la Corte potranno, ove circostanze lo esigano, ordinare che l'imputato si tenga lontano da un determinato luogo, o che abiti in un designato comune nella giurisdizione del Tribunale dove si fa o si è fatta l'istruzione, o, se questa venne avocata dalla Sezione d'accusa, nel distretto della Corte di appello, sotto pena del suo arresto e del pagamento della cauzione presentata.

184, 199, 204, 222. — 448. — 226.

214. I poveri possono essere dispensati dall'obbligo della cauzione, quando risultino a loro riguardo favorevoli informazioni di moralità.

= Vedi R. Dec. 6 dic. 1865 che istituisce il patrocinio gratuito dei poveri.

Duplice è l'ufficio della Commissione del patrocinio gratuito: provvedere all'interesse generale dei poveri, difendere l'interesse generale della società. Sotto il primo aspetto la Commissione elegge l'avvocato incaricato del patrocinio di quei diritti del povero che appaiano misconosciuti dalla inerzia o soverchianza del ricco, o conculcati dalla violenza del forte: apre all'indigente una partita di crediti per anticipazione delle spese da prenotarsi in ogni sorta di affari, anche non contenziosi, importanti obbligo di tasse, di onorari, di rimborsi sia verso il pubblico erario che verso i privati.

Per altra parte deve la Commissione invigilare acchè mentite apparenze di povertà non usurpino le armi del buon diritto, e che il bisogno non sia travolto a strumento di speculazione insidiosa, nuova forma di ricatto cui darebbe facilmente adito la sconfinata libertà del litigio. Quindi il còmpito di

un attento esame della prova della indigenza; quindi l'altro ben più grave ufficio di librare con preventivo scrutinio il merito della tesi, e dedurne i criteri di un equo apprezzamento sulle probabilità dell'esito favorevole della lite che s'intende istituire; a tale che la condizione del non abbiente sia resa pari in faccia alla legge alla condizione del ricco punto privilegiato.

204, 218. 237.

215. Se l'ordinanza della Camera di consiglio o del Tribunale rigetta la domanda dell'imputato, ovvero determina la cauzione in una somma ch'egli ravvisi eccessiva, potrà rispettivamente farvi opposizione od appellarne mediante dichiarazione da farsi alla cancelleria del Tribunale nel termine di ventiquattr'ore dalla notificazione, che, d'ordine del procuratore del Re ne sarà fatta all'avvocato o procuratore che ha sottoscritto il ricorso, ed all'imputato se è detenuto.

Se l'ordinanza con cui si accorda la libertà provvisoria, prescrive che la cauzione venga accresciuta ai termini dell'articolo 207, l'imputato può fare opposizione contro la sola disposizione relativa a tale aumento.

Il Pubblico Ministero potrà fare opposizione od appellare entro le ventiquattr'ore dalla data dell'ordinanza di cui il cancelliere è tenuto a dargli immediatamente notizia, se questa, contro le sue conclusioni, ha ammesso la domanda dell'imputato o lo ha dispensato dall'obbligo della cauzione, ovvero gli ha imposto la cauzione in una somma minore di quella dal Pubblico Ministero richiesta.

Gli atti e una copia dell'ordinanza saranno trasmessi senza ritardo dal cancelliere del Tribunale alla cancelleria della Corte, alla quale l'opponente od appellante potrà presentare semplici memorie a sostegno dell'opposizione e dell'appello.

Vedi note all'art. 209 circa la negata opposizione alla parte civile.

204, 218, e 237.

216. L'opposizione all'ordinanza della Camera di consiglio è portata alla Corte nella Sezione d'accusa: l'appello dall'ordinanza del Tribunale è portato alla Corte nella Sezione degli appelli correzionali.

La Sezione d'accusa pronuncierà senza ritardo sul rapporto del procuratore generale. La Sezione degli appelli correzionali pronuncierà pure senza ritardo sul rapporto del consigliere delegato, sentito il Pubblico Ministero.

228.

217. L'imputato a cui fu accordata la libertà provvisoria non può essere rilasciato finchè non abbia presentata la cauzione nella somma che venne determinata. La cauzione può essere presentata da un terzo per l'imputato, o da lui medesimo.

574.

La cauzione si darà, o mediante deposito nella cassa dei depositi e prestiti di denaro o di effetti del debito pubblico al portatore, od anche di cedole nominative munite del regolare trapasso, gli uni e le altre calcolate al valore di borsa; o mediante ipoteca sopra beni stabili, il cui valore sorpassi di un terzo in fondo libero

il montare della cauzione; o mediante ipoteca di rendite sopra lo Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico.

218. I documenti della cauzione debbono essere depositati nella cancelleria.

Insorgendo dubbi sull'idoneità della cauzione, la Camera di consiglio, la Sezione d'accusa, il Tribunale o la Corte, che ne hanno determinato il montare, pronuncieranno ordinanza motivata, dopo sentito il Pubblico Ministero.

L'ordinanza della Camera di consiglio o del Tribunale sull'idoneità della cauzione è soggetta ad opposizione od appello nei modi e termini stabiliti dagli articoli 215 e 216.

219. Il fideiussore farà avanti il giudice istruttore od avanti il relatore od il giudice delegato, secondochè la cauzione è stata ammessa dalla Camera di consiglio, dal Tribunale o dalla Corte, la sua dichiarazione con la quale si obbliga di presentare l'imputato, come è detto nell'articolo 205, e, in difetto, di pagare la cauzione.

L'imputato ammesso a far cauzione a sè medesimo dichiarerà nelle stesse forme di presentarsi ai termini del citato articolo 205, e, in difetto, di pagare la cauzione. L'imputato assumerà inoltre gli obblighi impostigli giusta l'articolo 213.

L'atto sarà disteso dal cancelliere del Tribunale o della Corte, col *visto* del Pubblico Ministero.

220. Il denaro, le cedole e gli altri effetti del debito pubblico, depositati come si è detto di sopra, saranno soggetti a privilegio per l'adempimento delle obbligazioni contratte dal fideiussore.

217, 568, 569. — **221.** Se la cauzione è data sopra beni stabili, il Pubblico Ministero e la parte civile potranno prendere iscrizione ipotecaria, anche prima della sentenza definitiva. — Art. 19.. Cod. c..

L'iscrizione presa dall'uno o dall'altra gioverà ad amendue.

222. L'imputato ed il fideiussore dovranno nello stesso atto di cauzione, o per atto separato da riceversi nella cancelleria, eleggere domicilio nel luogo dove si fa l'istruzione, quando non vi dimorino, per le citazioni e notificazioni che occorressero.

Non è però tenuto a fare tale elezione di domicilio l'imputato a cui sia stato imposto l'obbligo di fissare l'abitazione in un designato comune giusta l'articolo 213.

Le citazioni e le notificazioni che si facessero all'imputato debbono pure farsi al fideiussore.

≡ Il *domicilio eletto* di cui parla la legge è quello che l'imputato od il fideiussore, nello stesso atto di cauzione o per atto separato ricevuti nella cancelleria, debbono stabilire nel luogo ove si fa l'istruzione per le notificazioni che occorressero; e certo non può aver questa natura nè efficacia il domicilio che si elegga, non nella cancelleria, ottenuta la libertà provvisoria, ma in una domanda che per giunta è stata respinta. (654)
Cass. Napoli, 20 luglio 1870 — Ruffo — Scilla.

223. Seguiti gli atti di cauzione e di elezione di domicilio, l'imputato, se trovasi in arresto, sarà immediatamente posto in libertà con ordinanza del giudice istruttore, del relatore o del giudice delegato, ed il mandato di cattura, che si fosse rilasciato, sarà subito rivocato.

224. Se l'imputato non si presenta in seguito alla citazione od intimazione fattagli, sarà arrestato in forza di un mandato rilasciato dal giudice istruttore, dal relatore o dal giudice delegato, il quale pronuncierà ad un tempo ordinanza pel pagamento della cauzione, e se l'imputato è stato dispensato dalla cauzione, lo condannerà al pagamento di una multa estendibile a lire cinquecento, col carcere sussidiario ai termini del Codice penale. Questa ordinanza sarà notificata all'imputato ed al fideiussore.

200, 204, 439, 444.

225. Se l'imputato si presenta, od è arrestato entro il termine di cinque giorni dalla notificazione fattagli della ordinanza accennata nell'articolo 224, e prova ad un tempo d'essere stato legittimamente impedito di comparire e di obbedire alla intimazione, la Camera di Consiglio, il Tribunale o la Corte da cui fu ammessa la cauzione, assunte, ove sia d'uopo e senza formalità di atti, quelle maggiori informazioni che ravvisi necessarie, previe conclusioni del Pubblico Ministero, rivocherà con ordinanza motivata quella con cui fu prescritto il pagamento della cauzione, od inflitta la multa. Se poi lo stato della causa lo permette, dichiarerà che l'imputato continua a godere della libertà provvisoria, rivocando il mandato di cattura od ordinando il rilascio dell'imputato se fu già arrestato.

204, 439, 444

Se entro il detto termine di giorni cinque l'imputato non si presenta o non è arrestato, l'ordinanza di pagamento della cauzione, o di condanna alla multa diviene di pien diritto irrevocabile. Se l'imputato si presenta entro cinque giorni, ma non fornisce le prove sovraindicate, o dalle sommarie informazioni assunte non risultano fondate le di lui giustificazioni, la Camera di consiglio, il Tribunale o la Corte, udite le conclusioni del Pubblico Ministero, e con ordinanza motivata, confermerà la precedente, riducendo però, ove paresse eccessiva, la multa inflitta giusta l'articolo 224 all'imputato che non ha dato cauzione.

Le ordinanze menzionate nel presente articolo non possono essere impugnate col mezzo dell'opposizione o dell'appello.

227

226. Se risulta da verbali di uffiziali di polizia giudiziaria, da rapporti o da sommarie informazioni che l'imputato abbia trasgredito gli ordini impostigli ai termini dell'articolo 213, si osserverà pure il disposto dagli articoli 224 e 225. Non verrà però dal giudice istruttore, dal relatore o dal giudice delegato rilasciato mandato di cattura, se non dopo che l'ordinanza di pagamento della cauzione, o di condanna alla multa, sia divenuta irrevocabile per non essersi l'imputato presentato nei cinque giorni giusta l'articolo 225. Se si è presentato nei cinque giorni, ma non ha prodotto mezzi legittimi di difesa, la Camera di consiglio, il Tribunale o la Corte rilascierà mandato di cattura, nell'atto in cui conferma l'ordinanza di pagamento della cauzione o di condanna alla multa.

227. L'imputato, contro cui viene rilasciato mandato di cattura ai termini degli articoli 224 e 226, non sarà più nella stessa causa ammesso alla libertà provvisoria, salvo che ne ottenga la rivocazione giusta l'articolo 225.

228. Se l' imputato ha obbedito agli ordini impostigli giusta l'articolo 213, è comparso in tutti gli atti del processo, e nel caso di condanna ad una delle pene corporali stabilite nei quattro primi numeri dell'articolo 26 del Codice penale si presenta per l'esecuzione della sentenza entro cinque giorni dall' intimazione che gliene sarà fatta, od entro quindici giorni dall'ingiunzione di cui nell'articolo 778 del presente Codice, e se, trattandosi di crimine, si è costituito in carcere nel termine prescritto dall'articolo 439, la cauzione, ove sia stata data da un fideiussore, sarà a lui restituita, ed ove sia stata data dall' imputato, gli sarà pure restituita, salvochè fosse già emanato contro di lui sentenza di condanna, nel qual caso la cauzione potrà essere ritenuta pel pagamento delle multe od ammende, delle spese e dei danni nascenti dal reato.

217

568

= Quanto alla *cauzione*, oltre all'esserne esonerati i poveri di buona fama, fu stabilito che debba avere unicamente lo scopo di guarentire la presenza dell' imputato, sicchè si risolve di regola in un mero surrogato della detenzione materiale. Per ciò stesso poi, siccome può essere data dall' imputato per sè medesimo, o da un *fideiussore* per lui, ne veniva che, ottenuta la presenza dell'impututo, il fideiussore non avesse più verun obbligo e ricuperasse integralmente la sua cauzione; a differenza del caso in cui fosse stata data dallo imputato per sè medesimo, poichè sta pur sempre ch'egli ha incontrata altresì, se condannato, la responsabilità per le spese, multe e danni; d'onde è ben giusto che se egli ha avuto i mezzi di guarentirsi la libertà provvisoria, si adoperi poi nel soddisfacimento delle obbligazioni nascenti dal reato da lui commesso. Relazione del Guardasigilli a S. M.

La cauzione data da un estraneo a favore di un imputato non è impegnata per le spese del giudizio a cui questi può essere condannato. Il fideiussore non può essere tenuto al di là di quello che si è obbligato, e la sua obbligazione è di presentare l'imputato negli atti della causa e per l'espiazione della pena (art. 505 e 219). Il condannato all'opposto è debitore delle spese, e tutti i beni del debitore sono garentia del creditore, quindi anche la somma sua depositata per cauzione. Cass. Napoli, 16 ottobre 1868 — Tammaro.

---

229. Se l'imputato ha trasgredito gli ordini impostigli, o non si è presentato, o costituito in carcere giusta l'articolo precedente, la cauzione viene devoluta allo Stato a titolo di multa, senza distinzione se colla ordinanza o sentenza definitiva siasi dichiarato non farsi luogo a procedimento, o l'imputato sia stato assoluto ovvero condannato.

279, 568. — 72, Cod. p

Non pertanto, se per la insolvibilità dell'imputato non si potrà, in caso di condanna, da lui ottenere il pagamento delle spese e dei danni, sulla somma della cauzione si pagheranno nell'ordine seguente:

1. Le spese relative alla cura della parte offesa, comprese quelle degli alimenti somministrati durante la malattia;
2. Le spese per la difesa;

3. Le spese anticipate dall' Erario ed i diritti dovuti ai funzionari dell'ordine giudiziario ed agli uffiziali ad esso addetti;
4. I danni e le spese dovute alla parte civile;
5. Le multe e le ammende incorse.

= Il Cod. civ. non accorda privilegio sui *mobili* per le spese di giustizia in materia criminale, correzionale o di polizia, nè per quelle della difesa; nè si può in contrario invocare sia l'art. 1969 n. 5 del Cod. civ. che accorda per tutte queste spese una ipoteca legale, sia l'art. 229 di questo Cod., contenente la norma per la distribuzione della somma di cauzione stata data per avere la libertà provvisoria. Cass. Torino, 24 febbraio 1871 — Garelli e Scotto.

230. L'offeso e la parte civile non potranno ottenere dall'Erario il rimborso delle spese e dei danni sulla cauzione, ai termini del capoverso dell' articolo 229, salvo che ne facciano domanda entro l'anno dal giorno in cui la condanna divenne irrevocabile, e dimostrino l'insolvibilità del condannato.

In tutti i casi la distribuzione prescritta dal capoverso sopracitato avrà luogo senza pregiudizio del diritto di tutte le parti interessate e dello Stato di ottenere dall'imputato, qualora divenisse solvibile, il pagamento delle somme di cui rimanesse ancora debitore.

SEZIONE X.

Degli interrogatorii dell'imputato, delle ricognizioni e dei confronti.

§ 1.

Degli interrogatorii.

68, 73, 197.

231. Qualunque imputato arrestato in forza di mandato di cattura, o che si presenterà avanti il giudice istruttore, sia volontariamente, sia in seguito a mandato di comparizione, sarà interrogato immediatamente, o nelle ventiquattr'ore al più tardi, almeno sul suo nome, cognome, soprannome, sul nome del padre, sull'età, patria, professione, sul possesso di beni, e se egli sia celibe, maritato o vedovo, se abbia prole, se sia militare, se sappia leggere e scrivere, e se sia stato altre volte detenuto o processato: e sarà parimente interrogato sopra i motivi dell'arresto o della comparizione.

Questo interrogatorio sarà preceduto dalla descrizione della persona con indicazione dei connotati o contrassegni particolari che possono farla distinguere.

Se l' interrogatorio non può avere luogo nel termine sopra prescritto, si farà menzione del motivo del ritardo.

= L'interrogatorio dell'imputato essendo nel nostro sistema di procedura penale un mezzo *d'istruzione* e *di difesa* ad un tempo, costituisce una formalità essenzialmente necessaria alla legalità del giudizio; per modo che non si può pronunciare l'accusa se l'imputato non sia stato interrogato, ovvero

non sia stato costituito in mora mercè la spedizione del mandato di cattura o di comparizione. Cass. Napoli, 24 febbraio 1865 — Brugnatelli ed altri.

Un Giud. Istr. diverso da quello della causa, a cui da quest'ultimo viene commesso un interrogatorio, essendo un mero esecutore, non può accogliere alcuna eccezione dell'incolpato che mirasse allo scopo di sospenderne l'esecuzione. La eccezione della prescrizione deve affacciarsi giudizialmente, e presentare, per essere accolta, una base di fatto che non sia controversa (81).
Cass. Firenze, 27 settembre 1865 — Guerrazzi.

É a pena di nullità che l'interrogatorio dell'imputato immediatamente, o nelle 24 ore al più tardi dall'arresto o comparizione volontaria deve farsi. Questa disposiz. di legge è assoluta, incondizionata. L'interrogatorio dell'arrestato è un mezzo di difesa e d'istruzione — di difesa, perchè ha per iscopo di dar modo all'arrestato di addurre le proprie giustificazioni, *ut potestas ei sit purgandi se, si potuerit* — d'istruzione, perchè le dichiarazioni dell'arrestato, quali esse siano, ajutano sempre alla scoperta del vero. Per tal carattere, l'interrogatorio costituisce una formalità essenziale del processo, il quale è viziato di assoluta nullità ognora che quest'atto così importante sia omesso.
Cass. Firenze 29 maggio 1872.

Non è nullo per incompletezza l'interrogatorio dell'accusato che contenga l'obiettiva dei singoli fatti delittuosi che gli sono imputati, l'invito a dedurre le prove a discarico, e tutte quelle risposte ch'ei credé di suo interesse far registrare.

L'accusato che viene assoggettato all'interrogatorio è libero di dare risposte incomplete o di tacersi anche affatto, perchè ciò costituisce un legittimo esercizio della sua difesa; ma la incompletezza o silenzio stesso non ponno allegarsi come motivo di nullità (456 e 457).
Cass. Firenze, 28 giugno 1872 — Gallicani.

---

232. È vietato di deferire il giuramento all'imputato, anche in ciò che concerne il fatto altrui.

Può essere udito come teste con giuramento colui che fu già condannato come complice nello stesso reato su cui verte l'accusa.
Cass. Torino, 26 gennaio 1866 — Bravo.

Sulla natura dell'interrogatorio di cui in quest'art. vedi la Dec. 11 maggio 1870, in causa Panzi, della Cass. Torino, riportata all'art. 281.

---

233. Gli interrogatorii dovranno essere chiari, precisi e diretti ad accertare imparzialmente i fatti.

79, 84, 121.

L'imputato sarà espressamente eccitato a dichiarare se e quali prove abbia a proprio discarico; e si farà speciale menzione nel verbale tanto del datogli eccitamento, quanto della risposta in proposito.

234. L'imputato dovrà rispondere a voce, e non potrà leggere alcuna risposta scritta: gli si permetterà però di ricorrere a note o memorie, avuto riguardo alla qualità dell'imputato e alla natura della causa.

173, 304. e 85

235. Si presenteranno all'imputato tutti gli oggetti costituenti il corpo di reato, affinchè dichiari se li riconosca; lo s'interpellerà sulla provenienza e sulla destinazione di quegli oggetti che riconoscesse, ed a dichiarare come esistessero presso di lui; e in generale verrà sempre interrogato sovra ogni circostanza atta a chiarire la verità.

281 n. 7.

236. Quando l'imputato ricuserà di rispondere, o darà segni di pazzia che possano credersi simulati, o fingerà di essere sordo o muto per esimersi dal rispondere, il giudice lo avvertirà che, non ostante il suo silenzio o le sue infermità simulate, si passerà oltre all'istruttoria del processo. Di tutto sarà fatta menzione.

Se nasce dubbio sullo stato di mente dell'imputato, si assumerà il giudizio di periti; e questi riferiranno sulla natura e sul grado della malattia, della quale risulti affetto, determinandone possibilmente la data e la influenza che avesse potuto esercitare sulle azioni di lui.

Per l'imputato che dà segni di pazzia, vedi la Dec. Cass. Torino, 5 settembre 1871. Branchi, riferita all'art. 510, e l'altra della stessa Corte, 15 settembre 1869, Roccetti e Genero, riferita all'art. 199.

---

237. Se l'imputato eccepisce l'incompetenza del giudice istruttore, dovrà, quando non sia detenuto, eleggere domicilio nel luogo ove risiede il Tribunale con atto da riceversi nella cancelleria del medesimo; tutte le notificazioni relative a tale eccezione saranno fatte a questo domicilio.

Il giudice istruttore, sentito il Pubblico Ministero, pronuncierà ordinanza motivata; salvo l'appellazione, sia dell'imputato, che del Pubblico Ministero, da proporsi alla Sezione d'accusa, osservati i termini e le forme di cui negli articoli 215, 216.

Nei casi di ricusazione si osserverà quanto è stabilito nel capo I del titolo V del libro III.

cioè all'art. 746 e seg.

= Vedi la Dec. Cass. Firenze, 27 settembre 1865, Guerrazzi, riferita all'art. 231.

---

238. L'imputato al quale sarà stato nominato un *interprete*, secondo il disposto degli articoli 91 e 92, potrà ricusarlo adducendo i motivi della sua ricusazione. Il giudice istruttore pronunzierà senza appello su tale ricusazione, dopo avere sentito il Pubblico Ministero.

= Quando non è richiesto il sussidio di un interprete dall'accusato, si presume ch'egli comprenda l'idioma in cui si spiegava il Presid. e si dibatteva la causa (91. 92).

Cass. Milano. 23 gennaio 1862 — Demontis = 23 aprile 1862 — Usai Ferreri.
Detta 2 maggio 1862 — Lovigu = 31 magg. 1862 — Deledda.

Vedi la Dec. Cass. Milano, 9 aprile 1862, Zedda, riferita all'art. 506. e la giurispr. riferita agli art. 91 e 92.

---

239. Nel caso che l'imputato si renda confesso del reato, il giudice gliene farà spiegare tutte le circostanze; lo interrogherà sopra tutto ciò che può chiarire e comprovare la sua confessione, e se vi siano agenti principali o complici; e si farà indicare i testimoni che fossero informati del fatto.

Se l'imputato ritratta la sua confessione, gli si chiederanno i motivi della sua ritrattazione.

Opina il prof. Tolomei, commentando una Dec. della Cass. fiorentina (3 aprile 1872 Rosellini) che quest'art. ove parla di confessione, alluda manifestamente alle sola confessione *giudiziale*, resa dinanzi il giudice, nelle forme di legge — e che le confessioni *stragiudiziali* non abbiano che il valore di semplici indizi, spesso dubbi ed incerti, da non poter costruir fondamento di accusa o condanna. D'accordo che quest'art. contempli la confessione giudiziale; e, pur ammettendo che si debba andar cauti nello accogliere a fondamento di reità le confessioni stragiudiziali, specialmente se ottenute a mezzo di *condetenuti*, non crediamo che col sistema della vigente procedura si possa a priori assegnare il valore di semplici indizj alle confessioni stragiudiziali, le quali, ove non siano state carpite con mezzi subdoli ed immorali, sempre condannevoli, e ove presentino quei caratteri di verità che le rendano accettevoli, ponno formare il sostrato di incriminazione, ed anco di condanna. Le Cassazioni patrie ammettono i condetenuti a prestar testimonianza con giuramento, quando la lor capacità di deporre non sia per altre cause legali infirmata, lasciando ai giudici del fatto di attribuirvi quella forza probatoria che si meritano.

---

240. Quando nasca dubbio se egli abbia un'età maggiore o minore di quella richiesta dal Codice penale per l'applicazione della pena ordinaria, il giudice dovrà verificarla coll'atto di nascita, che sarà rilasciato in conformità dei regolamenti, o, in difetto di atto di nascita, con qualunque altro mezzo di prova che potrà essere atto a stabilirla.

Lo stesso si osserverà quando l'età della persona offesa possa influire sull'applicazione della pena.

= Vedi l'art. 323 del Regol. Gen. Giud. che prescrive l'unione agli atti anche dei certificati penali e sentenze ed ordinanze riportate. L'art. 328 dello stesso inculca di non citare gli amministratori comunali al solo scopo di accertare le qualità morali dell'imputato, dovendo supplirvisi coi verbali e documenti in atti.

Per la unione agli atti dei certificati penali e sentenze, veggasi il Regol. per la esecuzione del R. Decr. 6 dicembre 1865, n. 2644, sulla istituzione del *casellario giudiziale*, e segnatamente l'art. 17 e seguenti.

Essendo dalla legge rimesso al giudice di cerziorarsi sull'età dell'imputato quando la creda dubbia, non importa nullità della sentenza se egli, visto un certificato di un'autorità o di un agente governativo, da cui risultava la maggiore età, e non udita veruna protesta od osservazione dalla difesa lungo tutto il processo, non tenne conto per sollevare un tal dubbio di una tarda enunciazione dell'imputato medesimo, e lo condannò qual maggiorenne.

Cass. Torino. 23 maggio 1868 — Chiodi.

§ 2.

Delle ricognizioni e dei confronti

241. Quando la parte offesa od un testimone, non conoscendo l'imputato o non sapendo specificarne il nome e cognome, si limiteranno ad indicarlo in una maniera dubbia ed imperfetta, senza che siasi potuto altrimenti accertarne l'identità, si procederà alla

244

ricognizione dell'imputato, facendolo all'uopo mettere fra un certo numero di persone che abbiano con lui qualche somiglianza.

In questo caso non si farà nota all'imputato la persona chiamata a riconoscerlo; e questa non verrà introdotta se non dopo che l'imputato avrà scelto il suo posto.

= Le regole relative agli atti di confronto che hanno luogo nel periodo istruttorio nulla hanno di comune con quelle che governano i pubblici dibattimenti avanti le Assise. Cass. Napoli, 16 giugno 1869 – Calabria.

Lo stato delle persone, la figliazione naturale, può secondo il diritto comune anteriore al Cod. civ. patrio provarsi col mezzo dei testimoni.
Appello Bologna, 19 febbraio 1872 in causa civile.

71, 172. **242.** Il testimone nell'atto di ricognizione presterà giuramento in conformità degli articoli 297 e 299.

243. Se l'imputato dev'essere riconosciuto da più persone, si osserveranno le formalità soprapprescritte e si procederà a tanti atti distinti quante sono le persone.

Ciascuna di esse sottoscriverà l'atto che la riguarda, e passerà quindi in un luogo dal quale non possa nè vedere chi è chiamato a fare consimile ricognizione, nè parlargli: di ciò sarà fatta menzione nel verbale.

244. Se la stessa persona deve addivenire alla ricognizione di diversi imputati, si dovrà ad ogni atto surrogare altri individui a quelli di cui si fa cenno nell'articolo 241; e se ne farà parimente menzione nell'atto.

307. **245.** Il giudice istruttore non potrà addivenire al confronto degli imputati coi testimoni, nè degli agenti principali o complici tra loro, nè dei testimoni fra loro, salvochè nel caso di reato importante la pena del carcere od una maggiore: egli non userà di questa facoltà quando potrà in altro modo procurarsi indizi sufficienti in ordine al reato ed ai suoi autori.

Sarà sempre fatta menzione del contegno tenuto durante l'atto di confronto dalle persone tra le quali esso avrà avuto luogo.

SEZIONE XI.

Dell'ordinanza della Camera di consiglio o del giudice istruttore quando l'istruzione è compiuta.

197, 248. **246.** Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore comunicherà senza ritardo gli atti al procuratore del Re, il quale dovrà fra tre giorni dare le sue requisitorie.

Ritornati gli atti all'istruttore, se il titolo del reato, o di alcuno dei reati per cui si è fatta l'istruzione, è di crimine, egli ne farà entro tre giorni rapporto alla Camera di consiglio, salvo il caso previsto dall'alinea dell'articolo 257.

Il giudice istruttore farà pure il rapporto alla Camera di consiglio nel termine sopra indicato, semprechè il titolo del reato o dei reati per cui si è fatta l'istruzione sia bensì di delitto, ma l'imputato si trovi detenuto, ovvero la Camera di consiglio ne abbia già pronunziato la scarcerazione, o provveduto sopra una di lui domanda di libertà provvisoria giusta le sezioni VIII e IX del presente capo.

257

agli art. 197 e 205.

= *Compiuta la istruzione*, dee decidersi sui risultamenti che ha offerti Secondo l'importanza di essi, il Codice misura la dignità di chi è chiamato a decidere; evitata così l'anomalia dei due opposti eccessi, o di attribuirne al solo Giud. Istr. ed al P. M. tanto la dichiarazione di non farsi luogo a procedere per mancanza di reato o di autori, quanto il rinvio dell'imputato avanti il Trib. o la Sezione di accusa; oppure di esigere l'intervento della Camera di consiglio non solo in queste ardue ed importanti deliberazioni, ma anche in quelle prime le quali non richiedono per verità quel tempo o quell'opera, di cui è necessario per tante ragioni di far la massima economia. Il primo sistema fu infatti rimproverato, come pericoloso, al Codice del 1859 — il secondo, dov'è stato attuato, si trovò fonte di ritardi e di dispendi non proporzionati al bisogno, e che or voglionsi per appunto evitare con ogni studio. La via media è sembrata la più conveniente. La Camera di consiglio interviene pertanto nei soli casi in cui trattandosi di crimini, siavi un imputato, sebbene non detenuto, e trattandosi di delitti siavi un imputato ditenuto, o sul quale siasi già dalla stessa Camera deliberato per provvisoria scarcerazione, o per domanda di libertà provvisoria (246, 257) — o finalmente nei casi in cui manchi bensì un imputato, o si trovi libero, ma il P. M. abbia chiesto, non già non farsi luogo a procedimento, ma nuove verificazioni od altri provvedimenti, e il Giud. Istr. non creda uniformarvisi. Ridotta in questi limiti, l'ingerenza della Camera di consiglio può essere assai benefica, come tutela ad un tempo dell'imputato e della società. Relazione del Guardasigilli a S. M.

Sulla missione della Camera di consiglio, vedi note all'art. 200, nonchè la Dec. Cass. Torino, 5 giugno 1868, Sandoli, riferita all'art. 79.

(141 *Cod. pen.*) Come ultimo *atto del processo* da cui decorrono i sei mesi per la prescrizione dell'azion penale per le ingiurie verbali punibili in via correzionale, devesi intendere la ordinanza di rinvio del Giud. Istr. Non induce prescrizione la decorrenza di sei mesi tra un atto e l'altro del processo.

La parola *processo* nel senso giuridico comprende gli atti dell'istruzione delle prove affidate pei crimini e delitti al Giud. Istr. o al pretore per delegazione del primo, che cominciano colla denuncia, rapporto o querela, e terminano con l'ordinanza del Giud. Istr. quando l'istruzione è compiuta; così il processo essendo composto di atti diversi cospiranti tutti alla unità ne segue che iniziata la istruzione, la prescrizione dorme; essa comincia a decorrere quando giungesi all'atto ultimo che chiude il processo inquisitorio, ed apre la scena alla procedura del giudizio, e questa è appunto l'ordinanza del Giud. Istruttore. Cass. Palermo, 22 marzo 1866 — Piscitello.

La causa nella quale un teste si rese colpevole di falsità si ritiene *ultimata* per l'effetto di poter procedere contro il testimonio falso anche nel caso in cui all'istruzione di quel giudice abbia posto termine un'ordinanza di non farsi luogo a procedimento. (250) Cass. Torino, 12 febbraio 1868 — Franzoja.

È irregolare, e come tale revocabile, l'ordinanza del Trib. (in camera di consiglio) la quale disponga un provvedimento qualunque senza la requisitoria del P. M. fatta in favore o contro del medesimo. (199 e 251)
Appello Brescia, 12 ottobre 1872 — Borzaghini.

247. La Camera di consiglio composta nel modo prescritto dall'articolo 198, si riunirà una o più volte la settimana, secondo il bisogno. Si osserverà il disposto dall'articolo 201.

248. Se la Camera di consiglio trova l'istruzione incompiuta, la rimanderà al giudice istruttore, con l'indicazione degli atti d'istruzione che giudicherà necessari. Se vi sono atti nulli, ne ordinerà la rinnovazione.

Quando si saranno assunte le nuove informazioni, o rinnovati gli atti nulli, il giudice istruttore, osservato il disposto dall'articolo 246, farà nuovo rapporto alla Camera di consiglio.

7, 260.

249. Se risulta dagli atti che il fatto non appartiene alla competenza ordinaria, la Camera di consiglio ordinerà il rinvio al giudice competente.

7, 260, 3.

250. Se la Camera di consiglio riconosce che il fatto non costituisce un reato, o che non risultano sufficienti indizi di reità contro l'imputato, o che l'azione penale è prescritta od altrimenti estinta, lo enuncierà espressamente nell'ordinanza colla quale dichiarerà non farsi luogo a procedimento; e se l'imputato è arrestato o sottoposto ai vincoli della libertà provvisoria, ne ordinerà la liberazione.

= Vedi la Dec. Cass. Torino, 20 marzo 1867, P. M. ric. riferita all'art. 22.

L'ammessione al beneficio dell'amnistia, sia questa assoluta o condizionata, deve sempre pronunciarsi dalla Sez. d'accusa della Corte d'appello, anzichè dal Trib. o Giudice che sia competente a conoscere del reato. (393,830)
Cass. Firenze, 15 aprile 1868 — Viti.

Il corso della prescrizione non va regolato dal titolo del reato, bensì dalla definizione ultima data al medesimo. Senza investigare sino a qual punto possa invocarsi nei giudizj penali la massima *contra non valentem agere non currit præscriptio*, egli è però certo che in questi la sola impotenza ad agire che viene dalla legge interrompe il corso della prescrizione dell'azione pubblica.
Cass. Napoli, 27 ottobre 1870 — Pierro.

(252) Le ordinanze e decreti del Giud. Istr., siccome quelli che vestono il carattere di veri atti giuridici e di procedura, ordinatori del processo, tendenti all'andamento del medesimo sono, come tali, interruttivi incontestabilmente della prescrizione a senso della legge e della costante giurispr. (139, 141, 142 Cod. pen.)
Cass. Torino, 14 giugno 1872 — Bonavino e Treves.

57, 260, 63.

251. Se il fatto costituisce una contravvenzione o un delitto di competenza del pretore, l'imputato sarà rimandato avanti il pretore competente, e sarà posto in libertà se è arrestato.

Se trattisi però di delitto punibile col carcere, e l'imputato detenuto sia nel novero delle persone indicate nella prima parte dell'articolo 206, rimarrà provvisoriamente in carcere.

57, 266, 263.

(*) **252.** La Camera di consiglio potrà ancora rinviare l'imputato innanzi al pretore quando riconosca che per ragione dell'età, dello stato di mente, o per altre circostanze attenuanti, comprese quelle accennate nell'articolo 684 del Codice penale, si può far luogo, rispetto a tutti gli imputati, al passaggio da pene correzionali a pene di polizia, o che, per le dette circostanze attenuanti o per la tenuità del reato, la pena del carcere, del confino o dell'esilio locale,

12, 346, 396, 440. rispetto parimente a tutti gli imputati, non debba eccedere tre mesi di durata, o, se si tratti di multa, questa non debba essere maggiore di lire trecento.

Tale rinvio però non avrà luogo se non quando sia deliberato ad unanimità di voti.

L'imputato rinviato al pretore, ai termini del presente articolo, sarà pure posto in libertà se è detenuto, salvo il disposto nell'alinea dell'articolo 251.

In nessun caso può essere ordinato il rinvio avanti il pretore pei delitti preveduti dall'articolo 9 e pei reati di stampa.

Art. 252

= Questa facoltà che la legge accorda di esaminare previamente, e persino di escludere i caratteri più gravi di un reato per demandarlo alla cognizione del giudice inferiore, e la quale per identica ragione è accordata eziandio alla Sez. d'accusa rispetto ai crimini ch'essa giudica meritevoli soltanto di pene correzionali e rinvia perciò al Trib., è una delle più influenti e insieme delle più gelose, di cui la legge sia stata larga verso l'autorità giudiziaria. — E sebbene non siano mancate le voci che hanno combattuta siffatta larghezza, quasi fosse una indebita e precoce ingerenza nel merito della causa; sebbene anzi la giurispr., dopo aver qualche tempo oscillato, siasi fermata, per autorevole suprema interpretazione, alla opinione più restrittiva, si è tuttavia creduto non solo di mantenere cotal facoltà, ma di darvi anzi applicazione nel senso più ampio, per logica conseguenza della teorica seguita dal Cod., in via di regola generale, di desumere la competenza a giudicare dalla natura delle pene. Poichè infatti le pene sono bensì determinate dalla legge pei casi, quali essa li ha genericamente raffigurati, ma sono poi modificate ed inflitte nei limiti e nella qualità che il caso singolo reclama, in vista delle sue circostanze concrete, le quali pur sono quelle che formano il reato e ne chiariscono la vera e originaria fisionomia individuale, è sembrato non consentaneo allo spirito del sistema lo scindere in classi le circostanze attenuanti, per dare alle une e negare alle altre l'attitudine di modificare il reato. Lo scopo ultimo è pur sempre il medesimo — punire il colpevole nel modo e nella misura che la legge gli ha minacciato, sì riguardo alla pena, come alla competenza e alle forme del giudizio; epperò tutte le volte che n'è aperta la via per qualsiasi motivo riconosciuto dalla legge, è umano e conveniente al carattere che la informa di permettere che i giudici se ne valgano, avvicinando quant'è possibile la verità legale alla verità effettiva. La questione pertanto che nel foro avea divise le opinioni cessa ora di esser possibile, dopo le modificazioni di questi art. 252 e 440, per le quali la Camera di Consiglio e la Sez. di accusa ponno rispettivamente rinviare ai pretori o Trib. quegli imputati che nel concorso di circostanze attenuanti (comprese quelle indicate nell'art. 683 Cod. pen.) non si ritengono punibili con pene maggiori di quelle attribuite alla loro competenza. Nè può dirsi veramente serio il pericolo di possibili esorbitanze nei rinvii, quasi avessero a turbare, e per mere apparenze, l'economia delle giurisdiz. stabilite dalla legge, poichè a proferirli è richiesta la unanimità dei voti, e non è facile che tutti si accordino nel riconoscere esistente un'attenuante immaginaria; e quando si tratti d'imputati non detenuti è richiesta la uniformità fra le conclusioni del P. M. e l'ordinanza del Giud. Istr. (257) — oltredichè contro la ordinanza della Camera di consiglio, se paresse infondata, è aperta al Proc. del Re la via dell'opposizione (260) — e finalmente la *sentenza di rinvio non impedisce che davanti ai giudici si discuta di nuovo l'indole del reato;* sicchè quando il rinvio fu ordinato per circostanze che poi nel dibatt. si trovano insussistenti, è pur in pronto un rimedio che concilia la economia dei giudizi e la repressione penale, chè la pena può innalzarsi al di sopra degli ordinari confini e raggiungere nella durata, almeno nei casi più comuni, la pena della specie superiore (335—396).

Relazione del Guardasigilli a S. M.

(*) In forza dell'art. 3 del progetto di legge approvato dal Senato del Regno nella seduta del 10 febbraio 1873, e che dovrebbe andar in vigore col 1° gennaio 1874 (semprechè la Camera dei deputati lo discuta in tempo e lo approvi senz'altre modificazioni) a quest'art. 252 Cod. proc. pen. verrebbe sostituito il seguente:

« Art. **252.** La Camera di consiglio potrà ancora rinviare l'imputato « innanzi al pretore, quando riconosca che, per ragione dell'età, dello stato « di mente o per altre circostanze attenuanti, comprese quelle accennate « nell'art. 684 del Cod. pen., si può far luogo, rispetto a tutti gli imputati, « al passaggio da pene correzionali a pene di polizia, o che, per le dette cir- « costanze attenuanti o per la tenuità del reato, la pena del carcere, del « confino o dell'esilio locale, rispetto parimente a tutti gli imputati, non debba « eccedere sei mesi di durata, o, se si tratti di multa, questa non debba essere « maggiore di lire cinquecento.

« Tale rinvio però non avrà luogo se non quando sia deliberato ad una- « nimità di voti.

« L'imputato rinviato innanzi al pretore, ai termini del presente articolo, « se trattasi di reati punibili con pena non maggiore di tre mesi di carcere, « sarà posto in libertà se è detenuto, salvo il disposto nell'alinea dell'art. 251; « se trattasi di reati punibili con pena maggiore di tre mesi di carcere, se « l'imputato è detenuto, la Camera del consiglio provvederà ai termini del- « l'art. 253.

« In nessun caso può essere ordinato il rinvio avanti il pretore pei delitti « preveduti nell'ultimo capoverso dell'art. 11. »

Le *attenuanti* non sono circoscritte solo alla moralità dell'agente, o alla minor malizia del colpevole, ma riguardano tutti gli elementi, sia personali, sia reali, sia intrinseci, sia estrinseci che possano attenuare il concetto della colpabilità e quindi la responsabilità penale (440).
Cass. Napoli, 19 giugno 1865 — Gennariello.

Cessa l'effetto della dichiarazione d'incompetenza pronunciata dal pretore dall'istante in cui il Giud. Istr. (o la Camera di consiglio) usando del potere datogli dalla legge attribuisca al pretore la giurisdiz. che altrimenti non avrebbe avuta.
Cass. Torino, 5 maggio 1866 — P. M. ric.

La incompetenza dei pretori a giudicare dei reati contemplati nelle leggi finanziarie, essendo determinata non dai motivi fondati sulla pena, ma dalla qualità speciale del fatto, il Giud. Istr. e la Camera di consiglio non ponno, prendendo a criterio la penalità, valersi della facoltà di che in questo art. e rinviare la causa al pretore.
Cass. Firenze, 9 novembre 1869 — Comanducci.

La valutazione delle attenuanti che ponno far discendere ad una minor competenza è, nei rispettivi casi contemplati dalla legge, consentita soltanto ai Giud. Istr. e alle Camere di consiglio dei Trib.; ove si tratti di crimini, la valutazione delle circostanze suddette non può esser fatta che dalla Sezione d'accusa (257, 440)
Cass. Firenze, 18 luglio 1870 — Degl'Innocenti.

Il pretore è incompetente a conoscere in materia correzionale quando la pena per effetto della recidiva dell'imputato debba oltrepassare i tre mesi di carcere.
Cass. Torino, 4 gennaio 1872 — Rastelletti.

Nei reati contro la proprietà, quando pel concorso di circostanze attenuanti furono applicate le speciali diminuzioni di pena accordate dall'art. 682 Codice penale non ponno le circostanze stesse esser una seconda volta valutate per far luogo anche alla diminuzione concessa dall'art. 684.
Appello Venezia, 7 marzo 1872.

Vedi giurispr. riferita all'art. 11 circa la incompetenza del pretore in reati di stampa.

---

253. Se il reato è riconosciuto di competenza del Tribunale correzionale, la Camera di consiglio ordinerà il rinvio dell'imputato innanzi al medesimo, salva la disposizione dell'articolo precedente.

57, 260, 263.

436 In tale caso, se il delitto importa la pena del carcere eccedente tre mesi e l'imputato è detenuto, egli rimarrà provvisoriamente in carcere. La Camera di consiglio potrà tuttavia, secondo le circostanze, ordinare che l'imputato sia posto in libertà, coll' obbligo di presentarsi avanti il Tribunale quando ne sarà richiesto.

Se il delitto importa la pena del carcere per un tempo non eccedente i tre mesi, o se il delitto è punibile con pena minore del carcere, l'imputato sarà messo in libertà, coll'obbligo di presentarsi avanti il Tribunale quando ne sarà richiesto.

Non potrà tuttavia mai farsi luogo al rilascio di cui nei due precedenti alinea, se l'imputato rinviato innanzi al Tribunale correzionale è nel novero delle persone indicate nella prima parte dell'articolo 206 ed il reato importa la pena del carcere.

— Il difetto di conclusioni del P. M. sopra l'istanza di *libertà provvisoria* non è causa di nullità, poichè può esser questa accordata dalla Sezione di accusa anche senza quelle conclusioni, e perfino indipendentemente dalla istanza delle parti. (436). Cass. Firenze 10 febbraio 1869 — P. M. ric.

Il padre, come legittimo rappresentante del suo figlio minore di età (art. 220 e 224 Cod. civ.) ha veste per interporre appello da una sent. di condanna pronunciata in giudizio penale contro il figlio medesimo (399, 105). Cass. Torino, 7 dicembre 1870 — Tosini.

254. Nei casi di rinvio previsti dai precedenti articoli, dovrà il procuratore del Re trasmettere, entro due giorni al più tardi, gli atti ed i documenti della procedura alla cancelleria del Tribunale o del pretore che dee pronunziare, e trattandosi di rinvio al Tribunale correzionale, farà nello stesso termine istanza per la citazione, osservate le norme stabilite negli articoli 372 e seguenti.

255. Se la Camera di consiglio riconosce che l'imputazione costituisce un crimine, ovvero un delitto la cui cognizione spetti alla Corte d'assise, e che vi sono indizi sufficienti di reità a carico 257, 262 dell'imputato, ordinerà la trasmissione degli atti e dei documenti al procuratore generale, acciocchè si proceda come è disposto nel capo I, titolo III, libro II.

97. 422. 455. I corpi del reato rimarranno presso la cancelleria del Tribunale dell'istruzione, salvo il caso preveduto dal 2.° alinea dell'articolo 432.

256. Nel caso contemplato dall'articolo precedente, il mandato di cattura spiccato contro l'imputato sarà esecutivo insino a che la Sezione d'accusa non abbia statuito. Ed ove si tratti di crimine per cui non sia ammessa la libertà provvisoria, ed il giudice istruttore abbia spedito contro l'imputato semplice mandato di comparizione, la Camera di consiglio, colla stessa ordinanza di trasmissione degli atti, spedirà contro di lui mandato di cattura.

La Camera di consiglio spedirà parimente, colla stessa ordinanza, mandato di cattura contro l'imputato di crimine punibile con una delle pene stabilite nei primi cinque numeri dell'articolo 13 del Codice penale, il quale sia stato temporariamente escarcerato per

rt. 197 e seg.

insufficienza di prove ai termini della sezione VIII, e non abbia ottenuta la libertà provvisoria in conformità della sezione IX.

257. Se il titolo del reato pel quale si è fatta l'istruzione non è di crimine, e non si verifica il caso previsto dall'ultimo alinea dell'articolo 246, ritornati gli atti dal procuratore del Re, il giudice istruttore, ove non ravvisi la necessità di assumere nuove informazioni, pronunzierà egli stesso entro tre giorni l'ordinanza definitiva di rinvio, di trasmissione, o di non farsi luogo a procedimento ai termiui degli articoli 249, 250, 251, 253, e 255. Il giudice istruttore potrà eziandio, nei casi preveduti dall'articolo 252, rinviare l'imputato avanti il pretore, quando vi siano conclusioni conformi del procuratore del Re.

La detta ordinanza definitiva sarà pronunziata dal solo giudice istruttore anche quando si tratti di crimine, ma, per difetto di indizi sugli autori, agenti principali o complici del reato, non siasi rilasciato alcun mandato di comparizione o di cattura, e non siasi altrimenti fatto luogo all'arresto di alcun imputato del reato per cui si procede, ed il procuratore del Re abbia conchiuso che si dichiari non farsi luogo a procedimento.

= Per costante giurispr. della Cass. di Firenze il pretore è incompetente per ragione di materia a conoscere e giudicare le controversie relative a *leggi finanziarie*. Questa ragione d'incompetenza inabilita il Giud. Istr. a valersi della facoltà concessagli da quest'art. nei casi d'incompetenza derivante dalla quantità della pena minacciata. Cass. Firenze, 9 luglio 1870 — Boccatelli.

Vedi note all'art. 252 circa la richiesta uniformità delle conclusioni del P. M. e l'Ordinanza del Giud. Istr.

---

258. Non potrà la Camera di consiglio od il giudice istruttore, a pena di nullità, ordinare il rinvio dell'imputato al Tribunale correzionale, o la trasmissione degli atti al procuratore generale se l'imputato non sia stato interrogato, o se almeno non siasi spedito un mandato di comparizione o di cattura rimasto senza effetto.

199.

259. L'ordinanza della Camera di consiglio o del giudice istruttore, pronunziata in conformità degli articoli precedenti, conterrà il nome, cognome, l'età, il luogo di nascita, domicilio e la professione dell'imputato, la esposizione sommaria e la qualificazione legale del fatto, l'enunciazione dei motivi, l'articolo di legge applicato, la indicazione del giorno, mese ed anno e del luogo in cui fu pronunciata, e la sottoscrizione dei giudici o del giudice da cui fu proferita.

260. Nei casi contemplati dagli articoli 249, 250, 251, e 253, il procuratore del Re potrà fare opposizione all'ordinanza della Camera di consiglio o del giudice istruttore. Potrà anche il procuratore del Re fare opposizione nel caso previsto dall'articolo 252, allorchè l'ordinanza è pronunziata dalla Camera di consiglio.

La parte civile può unire la sua opposizione a quella del Pubblico Ministero: ove questi non faccia opposizione, la parte civile

potrà formare opposizione all'ordinanza della Camera di consiglio o del giudice istruttore nel caso previsto dall'articolo 250.

= Contro la Ordinanza della Camera di consiglio, se paresse infondata, è aperta al procuratore del Re la via dell'opposizione. Vedi note all'art. 252.

261. L'opposizione si farà con dichiarazione motivata nella cancelleria del Tribunale, entro ventiquattr'ore. Questo termine decorrerà pel procuratore del Re dal giorno dell'ordinanza, di cui il cancelliere è tenuto a dargli immediatamente notizia; per la parte civile il termine decorrerà, secondo i casi, dal giorno della notificazione dell'ordinanza, o dell'opposizione del Pubblico Ministero, fattale d'ordine del medesimo al domicilio da essa eletto.

97, 202

L'opposizione sarà immediatamente notificata all'imputato ed alla parte civile per mezzo di usciere, ed al procuratore del Re per mezzo del cancelliere. La notificazione all'imputato sarà fatta nella forma prescritta dagli articoli 376, 377, 378 e 380.

L'imputato non potrà essere messo in libertà prima che sia spirato il termine dato al procuratore del Re per l'opposizione, salvo che questi acconsenta, o l'imputato abbià dato cauzione in conformità di quanto è stabilito relativamente alla libertà provvisoria.

= Fu disputa se il termine delle 24 ore prescritto da questo art. al P. M. per produrre opposizione alla deliberazione della Camera di Consiglio abbracciasse ancora il termine per la notificazione della opposizione all'imputato sotto pena di nullità. La giurispr. della Cass. di Napoli oscillò in sulle prime fra due opposte sentenze. Ma indi a nuova e ponderata discussione del P. M. prevalse, e stette ferma la massima che la parola *immediatamente* non imponga nè un termine inchiuso entro lo spazio delle 24 ore, nè un nuovo e distinto termine prescritto a pena di nullità, ritenendosi invece costituire solo un precetto, il cui adempimento va abbandonato al prudente senno del regio procuratore, dal quale però non potrebbesi dipartire di troppo senza incorrere grave censura.
Vacca, Proc. Gen. alla Cass. Nap. 7 maggio 1870 e Dec. di detta Corte 31 luglio 1869 — Perugini.

262. L'opposizione sarà portata avanti la Sezione d'accusa. Il cancelliere trasmetterà immediatamente gli atti del processo al procuratore generale presso la Corte, a norma di quanto è disposto nell'articolo 255.

422

263. In tutti i casi al procuratore generale appartiene il diritto di opposizione. Egli dovrà notificarla entro 20 giorni successivi all'ordinanza della Camera di consiglio o del giudice istruttore, senza che tuttavia possa essere ritardata la libertà provvisoria dell'imputato nei casi previsti dagli articoli 250, 251, 252 e 253.

57

= Vedi la Dec. della Cass. Napoli 17 febbraio 1864 P. M. ric. riferita all'art. 57.

264. La Sezione d'accusa statuirà con sentenza motivata sopra semplici memorie e conclusioni che saranno depositate nella cancelleria della Corte.

265. Se è rigettata l'opposizione della parte civile, questa sarà condannata alle spese ed ai danni, se vi ha luogo.

266. L'imputato riguardo al quale si sarà dichiarato non essere luogo a procedimento per mancanza di sufficienti indizi di reità, non potrà più essere molestato per lo stesso fatto, salvo che sopravvengano nuove prove a suo carico, siccome è detto nell'articolo 445.

Ove siasi fatta opposizione all'ordinanza, apparterrà alla Sezione d'accusa di apprezzare le nuove prove; in mancanza di opposizione il giudice istruttore dovrà procedere, e sarà statuito da lui o dalla Camera di consiglio secondo le distinzioni sopra prescritte.

= Quando il giudice penale abbia pronunciato non farsi luogo sulla querela di falso per difetto di prova sulla reità, ponno le parti adire il giudice civile affinchè sia pronunciato sulla verità o falsità della scrittura impugnata. (445).
Cass. Palermo. 18 giugno 1864 — Castagneto — Camarrone.

Il sopraggiungere di nuove prove non può ridar vita all'azione penale per un determinato fatto, se non quando su di esso la Camera di consiglio abbia giudicato con sentenza irrevocabile; non così quando abbia deciso non farsi luogo a procedimento per mancanza di sufficienti indizi. La formula *inesistenza di reato* non è in legge, può riferirsi nella sua vaghezza tanto al fatto, quanto all'imputato ed allo stato delle prove. (250)
Cass. Napoli, 26 aprile 1869 — Rulli.

267. Ove siasi dichiarato non essere luogo a procedere contro un minore d'anni quattordici, imputato di crimine o delitto, perchè abbia agito senza discernimento, il giudice istruttore o la Camera di consiglio dovrà rinviare gli atti al procuratore generale, il quale promuoverà il provvedimento della Sezione d'accusa, giusta l'articolo 88 del Codice penale.

LIBRO II.

DEL GIUDIZIO.

Le parole della legge « *giudizj penali* » sono generali, non son ristrette ai pubblici giudizj, ma comprendono tutto il corso della procedura criminale, ch'è quanto dire, tanto lo stadio della istruzione preparatoria, in cui versa il giudizio preliminare della Camera di consiglio e della Camera delle accusazioni, quanto il giudizio pubblico; giacchè al giudizio penale di necessità appartiene tutto ciò che costituisce ogni giudiziaria investigazione. Quando la legge vuole parlar del giudizio che si compie coll'orale dibattimento, lo distingue colla frase di *giudizj penali pubblici*, come nel capoverso dell'art. 372 Cod. penale.
Cass. Palermo, 4 luglio 1872 — Buscetta.

DISPOSIZIONI GENERALI.

CAPO I.

DELLE UDIENZE.

636, 637, 667, 792.

268. Le udienze avanti le Corti, i Tribunali e i pretori sono pubbliche, sotto pena di nullità; salvi i casi espressamente eccettuati dal presente Codice.

Nondimeno, se la pubblicità può essere pericolosa per la morale, o pel buon ordine, a cagione della natura dei fatti, la Corte, il Tribunale o il pretore potrà, sulla richiesta del Pubblico Ministero od anche d'uffizio, ordinare che il dibattimento abbia luogo a porte chiuse.

L'ordinanza sarà pronunciata in pubblica udienza, ed inserita coi suoi motivi nel verbale.

« = *Art. 72 Stat. Fond.* Le udienze dei Trib. in materia civile, ed i di-« battimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.
« *Art. 337 Regol. gen. giud.* I membri della Corte o del Tribunale en-« trano a prender posto nella sala, dopo che gl'imputati ed il pubblico sono « stati introdotti od ammesso ».

Nei liberi reggimenti la migliore salvaguardia contro i pericoli delle offese alla indipendenza del potere giudiziario risiede nel beneficio della pubblicità, e nel libero sindacato della pubblica opinione.
Relazione della Comm. del Senato sul progetto di legge per modificazioni all'Ordin. giudiziario — aprile 1872.

t. 268 È libero alla Corte di togliere la pubblicità in qualunque punto del dibatt. ove emergano circostanze tali da dar luogo al disposto dell'art. 255. (268).
Cass. Torino, 30 settembre 1862 — Angeletti.

Quando ha luogo il rinvio di un imputato ad una Corte d'assise dalla Cass. *fermo rimanendo il verdetto*, non è mestieri eseguire le prescrizioni di legge che riguardano l'interrogatorio dell'imputato, né le altre disposizioni di questo Cod. nel titolo del *Giudizio* (674).
Cass. Milano, 22 gennaio 1864 — Otta.

É bastantemente regolare l'ordinanza di proseguire il dibatt. a porte chiuse deliberata *sottovoce*, benchè i voti si sieno raccolti alla pubblica udienza.
Cass. Milano, 29 aprile 1864 — Capponi.

Quando abbia luogo il dibatt. a porte chiuse, tutti gli atti che si compiono dopo le arringhe del P. M. e della difesa, cominciando dal riassunto del dibatt., debbono farsi in pubblica udienza, pena nullità.
Cass. Palermo 9 maggio 1864 — Volpicella.

É prescritto a pena di nullità che nei casi nei quali il processo può esser tenuto a porte chiuse, il pubblico venga ammesso alla udienza subito dopo *chiuso il dibattimento*. Cass. Palermo, 9 dicembre 1864 — Perrone.

Il *dibatt.* non è equivalente d'*udienza*, ma solo è una parte di essa. Perciò il dibatt. terminando con le arringhe del P. M. e dei difensori, qualora il medesimo abbia avuto luogo a porte chiuse, queste devono riaprirsi al pubblico per continuazione degli atti successivi alla difesa e fino alla sentenza, sotto pena di nullità. Cass. Palermo, 5 marzo 1866 — Palamone.

(Conformi a tale Dec. suonano quelle della stessa Corte 9 maggio e 9 dicembre 1864 — nonché quelle della Corte di Milano 28 dicembre 1864, 28 aprile e 7 giugno 1865 riferite nella Collezione Bettini-Giuriati).

Nel caso di dibatt. a porte chiuse, la riapertura della sala al pubblico deve farsi subito dopo finite le arringhe delle parti. É nullo il giudizio se consta dal verbale che invece gli accessi della sala non furono riaperti che dopo il riassunto del Presidente (493). Cass. Torino, 9 aprile 1866 — Paldeny.

La facoltà lasciata alla prudenza della Corte d'assise di determinare i casi nei quali sia conveniente che il dibatt. abbia luogo a porte chiuse, comprende anche quella di determinare il momento in cui si debba la chiusura delle porte ordinare. Perciò nulla osta che dopo il giuramento dei giurati, e pria di procedere alla lettura della sentenza di rinvio e dell'atto di accusa si eseguisca l'ordine della chiusura. Il principio per cui le sentenze devono essere pubblicate in pubblica udienza non si applica alle Ordinanze o provvedimenti che la Corte potrebbe emanare nella istruzione orale del dibatt. a porte chiuse.
Cass. Torino, 1 maggio 1866 — Balestra.

L'ordinanza di chiusura delle porte della sala d'udienza per riguardo alla morale od al buon ordine, a tenore della eccezione alla pubblicità prevista da quest'art., ove sia stata emessa dal solo Presid. anzichè dalla Corte, o, quando anche emessa da questa, non sia stata inserita nel verbale d'udienza, rende nullo l'intero processo. Cass. Firenze, 15 giugno 1867 — Rizzieri Gazzella.
La stessa 27 aprile 1867 — Chilini.

La poco esatta esecuzione dell'Ordinanza per cui il dibatt. abbia luogo a porte chiuse non è motivo di nullità, non concernendo l'interesse dell'imputato, ma la pubblica morale. Cass. Firenze, 11 dicembre 1867 — Martinato ecc.

La legge mira a far palese a tutti come ai giudizj, e massime ai penali, unicamente la legge e la ragione, e non l'arbitrio dell'uomo presiedono — guarentigie queste di cui ogni popolo libero e civile dev'essere geloso mantenitore.
Cass. Torino, 25 marzo 1868 — Jacopino.

L'obbligo della pubblicità delle udienze non principia che dal punto in cui si trova il giurì legittimamente costituito, e che i giurati destinati pel giudizio della causa hanno pigliato posto, cosicchè tutti gli atti preliminari che si rendono necessari per la formazione del giurì si fanno prima che il pubblico sia am-

messo ad assistere all'udienza, e ciò chiaramente si rileva dagli art. 486 e 487 Cod. pr. pen. e art. 357, 359, 363, 364 e 366 del Regol. giud., le quali disposizioni insieme combinate provano che tutti gl'incidenti relativi alla formazione del giurì si decidono dalla Corte prima d'incominciare il dibatt., che sia aperta la sala al pubblico ed annunciata l'apertura dell'udienza, eccettuato il caso in cui tali incidenti intervenissero nel corso dell'udienza, e dopo che la medesima era stata aperta. Cass. Palermo, 22 giugno 1868 — Morreale.

Dovendo trattarsi una causa a porte chiuse per riguardi di pubblica morale, non è motivo di nullità se il Presid. interroga l'accusato sulle sue generalità, e fa prestar giuramento ai giurati quando le porte sono già rimaste chiuse. Cass. Napoli, 11 settembre 1869 — Golia.

Il principio della *oralità* e della *pubblicità*, da osservarsi sotto pena di nullità nei giudizi penali coerentemente alle disposizioni del libro II di questo Cod. esige che, dopo l'apertura del dibatt. ogni operazione ed atto d'istruzione attinente al medesimo segua alla presenza del pubblico ed in contraddittorio delle parti, e non mai con procedimento a parte e fatto a loro insaputa. (Il Presid. durante il dibatt. avea fatto esaminare un teste dal Giud. Istr. senza che le parti intervenissero). Cass. Torino, 12 settembre 1871 — Banfi.

Ogni dibatt. si considera come un atto unico continuato, come un tutto indivisibile — nulla influisce la sua maggiore o minore durata. Questa unicità ed indivisibilità si comunica a tutti gli atti che si compiono nel corso di quel dato dibatt. Finchè dura questa continuità, ai testi è data facoltà di porgere schiarimenti, spiegazioni sulle cose deposte, far emende, correzioni, aggiungere, togliere o variare. Cass. Palermo, 13 novembre 1871 — Privitiera.

É costante giurispr. delle Corti di Cass. che le formalità sostanziali si presumono omesse se la loro osservanza non sia accertata mediante un'atto formale, cioè il verbale d'udienza. Intorno poi alla pubblicità delle udienze, condizione essenziale della legittimità dei giudizj penali, fu stabilito che debba essere legalmente constatata per mezzo di menzione espressa nel verbale, e in difetto, per mezzo di equipollenti chiari, univoci, e concludenti, tratti dal verbale stesso, o dalla sent., ambedue atti contestuali, che, formando insieme un tutto complesso, si suppliscono a vicenda. Ora l'esser indicato che il Trib. si è adunato nella sala delle pubbliche udienze, vale bensì a designare il luogo dove l'udienza fu tenuta, ma non basta a significare che la udienza stessa fu pubblica, e il verbale come il giudizio pecca di nullità. Cass. Firenze, 22 gennaio 1873 — Capuccino.

---

626. **269.** Il numero dei giudici per la validità delle udienze e delle deliberazioni delle Corti e dei Tribunali è determinato dalla legge sull'ordinamento giudiziario. (art. 46, 6.. Ord. giud. e 115 dello stess.)

Nella stessa legge è determinato il numero dei giurati che debbono intervenire per la validità delle udienze e delle deliberazioni nelle Corti d'assise.

= Le giurisdiz. e le competenze sono d'ordine pubblico, ed una Corte d'assise non può dirsi legalmente costituita, se, rispetto alla capacità dei magistrati che la compongono e al modo di designarli, non sia stata ordinata colle norme poste nella legge organica. Cass. Napoli, 10 luglio 1868 — Tarallo.

Il semplice tramutamento nella stessa qualità da un giudizio ad un altro di egual grado non priva i funzionari giudiziari della veste di legittimamente proseguire nell'esercizio delle loro funzioni presso il giudizio ove già si trovano (art. 11 Ord. Giud.). Cass. Torino, 24 gennaio 1872 — Bonaini.

La collettività di una decisione annulla la responsabilità dell'individuo sotto l'egida della responsabilità anonima di tutti; di che conseguita per naturale pendio dello spirito umano che le facoltà riflessive, l'attenzione, il dubitare, e il ripensarvi sù, non trovano stimoli potenti, e si accasciano per

ignavia dei più, lasciando incontrastata la prevalenza a chi più sa, e meglio si adoperi a sovraimporre l'opinione propria all'altrui, con pericolo grandissimo della giustizia. Vacca, Proc. Gen. alla Cass. Nap., Prolusione 1873.

748 **270.** L'intervento alle udienze del Pubblico Ministero e del cancelliere è prescritto sotto pena di nullità. 129 e 141 Ord. Giud.

= Venendo annullata una sent., non è vietato per legge che dinanzi alla Corte di rinvio assista quello stesso Proc. Gen. che intervenne nel primo dibattimento. Il P. M., rappresentante del potere esecutivo presso l'Autorità giudiziaria, non giudica le cause e non pronuncia sentenze.
Cass. Milano, 12 dicembre 1862 — Gasparini e Laglio.

Vedi la Dec. Cass. Napoli 9 agosto 1869 D'Antuono, circa la facoltà che ha il P. M. all'udienza di presentare documenti, riferita all'art. 281, n. 4.

Gli *uditori* del Veneto che per l'anteriore Ord. Giud. fossero stati *ascoltanti* possono compier le funzioni di cancelliere alle Assise (112 Disp. Trans.).
Cass. Firenze, 28 settembre 1872 — Sabaini.

534 792 332 n. 6 716 **271.** La comparizione dell'imputato o dell'accusato è prescritta colle distinzioni seguenti:

1. Nelle cause per contravvenzioni l'imputato può comparire all'udienza in persona o farsi rappresentare da persona munita di procura speciale. Nel giudizio d'*appello,* se comparisce in persona, deve eleggere domicilio nel luogo ove risiede il Tribunale, con atto ricevuto nella cancelleria del medesimo; e tutte le notificazioni relative alla causa si faranno a questo domicilio: in mancanza di elezione di domicilio, l'imputato non potrà opporre il difetto di notificazione contro gli atti che avessero dovuto essergli notificati a termini di legge. Se nel giudizio d'appello non comparisce in persona, l'imputato deve farsi rappresentare da un procuratore esercente avanti il Tribunale, munito di mandato speciale;

2. Nelle cause per delitti l'imputato deve comparire all'udienza in persona. Se però i delitti non importano che pena pecuniaria, potrà farsi rappresentare da un procuratore esercente presso il Tribunale o la Corte innanzi cui pende il giudizio, munito di mandato speciale; e se il giudizio pende avanti il pretore, potrà farsi rappresentare da persona munita di procura speciale; salvo che il decreto di citazione non abbia ordinato la sua comparizione personale;

3. Nelle cause per crimini l'accusato deve sempre comparire all'udienza in persona.

= Spetta ai giurati pronunciare sullo stato di mente di un accusato al tempo del commesso reato, e alla Corte d'assise statuire se al tempo del dibatt. quell'accusato si trovi in tale stato di mente da poter subire il giudizio (272-472).
Cass. Milano, 16 marzo 1865 — Donnini.

É d'ordine pubblico che non si proceda a giudizio contro chi non è in istato di difendersi, e tale non é per la più compassionevole infermità, quella che lo priva del bene dell'intelletto. (Vedi note al 510).
Cass. Torino, 5 dicembre 1871 — Branchi.

É contumace colui che citato non comparisce all'udienza, o che, comparendo, risponde alle generali e si allontana senza subire l'interrogatorio. Ma non lo è colui che si allontana dall'udienza dopo aver sostenuto l'interroga-

torio, ed in tal caso il giudizio, malgrado la sua assenza, deve dirsi tenuto in contradditorio.

Qualora l'interesse della verità non esiga che l'imputato sia sempre presente, può il giudizio dopo l'interrogatorio proseguirsi in assenza dell'imputato colla sola assistenza del suo difensore.

La facoltà d'interrogare i testi, di opporre ad essi eccezioni, e dir l'ultima parola è concessa a vantaggio dell'imputato, il quale può quindi rinunciarvi.
Appello Brescia 26 luglio 1872.

É nullo il dibatt. se, assistendovi invece dell'imputato un suo mandatario, a questi non siasi fatto l'interrogatorio (281 N 1).
Cass. Torino, 27 dicembre 1872 — Borla.

534, 555.

272. Se l'imputato di contravvenzione o di delitto è assente, o legittimamente impedito di presentarsi o di produrre i suoi mezzi di difesa, il pretore, il Tribunale o la Corte d'appello, davanti cui pende il giudizio, potrà sulla domanda di lui, o dei suoi parenti od amici, accordargli una dilazione; fermo nei giudizi avanti le Corti d'assise il disposto degli articoli 472 e 530.

273. In qualunque giudizio, l'imputato od accusato detenuto comparirà all'udienza libero e sciolto, e soltanto accompagnato dalla forza pubblica per impedirne la fuga; salve le disposizioni degli articoli 629 e 630.

= Se i verbali di parecchie udienze attestano espressamente che l'accusato vi assistette libero e sciolto della persona, e rispetto ad un'udienza determinata essi tacciono su questo particolare, si presume che anche durante questa udienza egli abbia assistito libero e sciolto. Ad ogni modo non è prescritto che il verbale attesti che l'accusato comparve all'udienza libero della persona (La Cass. Torino fermò la massima contraria. Vedi *Mon. Trib.* 1872 a pag. 45).
Cass. Firenze, 27 agosto 1870. — Brilli.

---

274. Nelle cause per contravvenzioni non è necessaria all'imputato l'assistenza di un difensore.

356. 379.

Nondimeno, nei giudizi d'appello, se l'imputato non sia assistito da un difensore, e la condizione di lui o la natura della causa lo esigano, potrà il presidente nominargliene uno d'uffizio fra gli avvocati residenti nel luogo del giudizio, o i procuratori esercenti avanti il Tribunale.

556, 529, 633, 634.

275. Nelle cause per crimini o per delitti, l'accusato od imputato, comparendo all'udienza, deve essere assistito da un difensore, sotto pena di nullità. Ove egli non lo abbia scelto, il presidente o il pretore glielo nominerà.

Davanti le Corti il difensore deve essere un avvocato. Davanti i Tribunali può essere un avvocato od un procuratore esercente avanti i medesimi.

110 e 112 Reg. gen. giud.

Davanti i pretori basterà che la persona scelta o nominata sia maggiorenne, si trovi sul luogo al momento del giudizio e sia ammessa all'esercizio dei pubblici uffici.

= L'accusato che, comparso all'udienza, dichiara di non aver fiducia nel suo *difensore*, e, malgrado l'invito del presidente, non ne designa un altro, non può lagnarsi che non gli sia stato deputato un difensore diverso.
Cass. Milano, 2 ottobre 1862 — Morigi.

È nullo un giudizio d'appello correzionale se l'accusato, non avendo eletto difensore, il Presid. non gliene abbia deputato uno d'ufficio; né é dato far distinzione fra giudizj che si agitano davanti il Trib. Correz. o Corte d'appello, giacchè maggiore addiviene anzi il bisogno della difesa in sede d'appello per avere già l'accusato riportata la sentenza condennatoria che stabilisce a di lui carico una presunzione di reità (356).

Cass. Firenze, 22 agosto 1866 — Diazziani.

Il procuratore munito di mandato speciale di procura alla causa, ha diritto di fare in nome del suo mandante dimanda di cassazione contro la sentenza definitiva pronunciata in appello.

Impugnata dall'imputato dinanzi la Corte d'appello la qualità di un suo procuratore, assunta nel giudizio di prima istanza, la Corte stessa non può prescindere dall'obbligo di pronunciare su tale impugnazione quale questione pregiudiziale (416. 640. N. 1). Cass. Napoli, 7 giugno 1872 — Bona.

La facoltà d'interrogare i testi, di opporre eccezioni ai medesimi, di dir l'ultima parola è istituita per assicurare la difesa dell'imputato; e però se la sentenza porta l'assoluzione e la dichiarazione di non luogo, il P. M. non può domandarne la cassazione per aver l'imputato rinunciato all'esercizio di detta facoltà ritirandosi dalla sala del dibatt. dopo essere stato interrogato sulle generalità e sul merito della imputazione.

Cass. Torino, 24 ottobre 1872 — Artisoni.

Le disposizioni con cui la legge nelle cause per crimini e delitti esige, sotto pena di nullità, e disciplina la persona e l'ufficio di un difensore, non si applicano anche al condifensore che l'accusato o l'imputato si fossero nominato. Tanto meno poi se l'accusato o l'imputato durante le operazioni tutte ed il corso del dibatt. non ebbe a sollevare verun incidente sulla non assistenza dell'uno o dell'altro dei difensori eletti.

Cass. Torino, 26 ottobre 1872 — Crippa.

Circa la dispensa dallo assumere la difesa o dal continuarla, e circa la trascurata difesa, e le attribuzioni del Presid. al riguardo, vedi Dec. riferite all'art. 633.

Circa la estensione del diritto di difesa, vedi la Dec. Cass. Firenze, 20 marzo 1870, *La Riforma*, riferita all'art. 659, e il Discorso del Primo Presid. della Cass.. Torino 18 novembre 1872, riportato in parte all'art. 632.

---

276. Quando non v'abbia incompatibilità di difesa di più imputati od accusati, questi possono essere assistiti da uno stesso difensore.

Se esiste incompatibilità, ciascun imputato od accusato deve essere assistito da un difensore particolare. Se sorge dubbio sull'incompatibilità, esso viene risolto dal presidente o dal pretore, udito il Pubblico Ministero.

= Costituirebbe quanto meno un mezzo nuovo non proponibile in Cassazione l'allegazione che vi fosse incompatibilità di difesa fra più accusati rappresentati dallo stesso avvocato, allorchè nulla di ciò siasi trovato a dire nel corso del dibattimento. Cass. Torino, 29 gennajo 1866 — Lecca ed altri.

109, 110, 113 e seg.

277. La parte civile nelle cause di competenza del pretore può comparire all'udienza personalmente, o farsi rappresentare da persona munita di procura speciale.

Nelle cause di competenza dei Tribunali correzionali o delle

Corti deve farsi rappresentare da un procuratore esercente rispettivamente innanzi il Tribunale o la Corte che deve giudicare.

= Vedi la Dec. dell'Appello Torino, 19 luglio 1862, Pescio, riferita all'art. 352.

La sent. pronunciata in giudizio penale non produce gli effetti della cosa giudicata nel giudizio civile pel risarcimento dei danni, se l'offeso, quantunque costituitosi parte civile, non abbia nel giudizio penale stesso prese conclusioni pei danni, e siasi solo riservato di far valere le sue ragioni in altra sede di giudizio. Appello Casale, 9 giugno 1868 — Solia.

Il procuratore che nelle cause di competenza dei Trib. Correz. e delle Corti di Appello deve rappresentare la parte civile s' identifica giuridicamente con questa, anche per gli effetti di cui all'art. 322.
Cass. Torino 22 Agosto 1872 P. M. ric. in causa Galassi.

Le Corti d'assise hanno attinenza colle Corti d'Appello, e non già col Trib. nel cui distretto son tenute. Quindi un procuratore esercente presso una Corte di Appello è legittimato a rappresentare la parte civile avanti qualsiasi Corte d' assise nel distretto giurisdizionale di detta Corte d'Appello.
Cass. Torino 8 genn. 1873 Lercari e Ferrigiuro.

632. **278.** Gli avvocati possono prestare ufficio di difensori semprechè siano ammessi all'esercizio davanti i Tribunali e le Corti. E se il giudizio pende avanti un Tribunale od un pretore, possono prestare ufficio di difensori anche gli avvocati ammessi all'esercizio solamente avanti i Tribunali.

= Non è motivo di nullità l'essersi ammesso un avvocato estero alla difesa della parte civile, nè lo è l'essersi accordato dalla Corte a tal difensore di usare l'idioma estero, quando e l' imputato e tutti gli altri aventi parte nel dibatt. conoscevano quell' idioma. Cass. Torino, 15 febbrajo 1867. — Veggetti.

524. **279.** Se l' imputato od accusato non comparisce all'udienza, si procede al giudizio in contumacia nelle forme rispettivamente stabilite nei tre titoli seguenti.

Parimente se non comparisce la parte civile, ha luogo contro di lei il giudizio in contumacia, limitativamente però ai casi contemplati dagli articoli 352 e 391.

= È contumace colui che citato non comparisce all'udienza, o che, comparendo, risponde alle generali e si allontana senza subire l' interrogatorio. Ma non lo è colui che si allontana dall'udienza dopo sostenuto l' interrogatorio. (Vedi pel di più all'art. 271). Appello Brescia 26 luglio 1872.

549. **280.** Quanto alle persone civilmente responsabili si osserveranno le disposizioni del titolo IV del presente libro.

CAPO II.

DELL'ORDINE DELLA DISCUSSIONE.

48, 362, 16.

281. In ogni dibattimento, salve le speciali norme stabilite nei tre titoli successivi, l'ordine della discussione è il seguente:

33, 371, 36, 487. — 340, Reg. gen. giud.

1. Il presidente od il pretore domanda all'accusato od imputato le sue generalità, e lo interroga sui fatti che costituiscono il soggetto dell'accusa od imputazione;

319, Reg. gen. giud.

2. Il cancelliere dà lettura dei rapporti e dei verbali relativi alla causa;

303. — 340, Reg. gen. giud.

3. I testimoni e i periti sono sentiti; le ripulse, proposte prima del loro esame, sono giudicate;

385, 480, 484, 640.

4. La Corte, il Tribunale o il pretore pronuncia ordinanza motivata sulle istanze del Pubblico Ministero e delle altre parti.

75, 305.

5. Le istanze dell'imputato od accusato, assistito dal difensore, sono proposte per organo di questo;

6. Se occorre un interprete, si provvede a norma degli articoli 91 e 92;

145.

7. I documenti e gli oggetti che possono servire a convinzione o a discolpa sono presentati alle parti ed ai testimoni, con invito a dichiarare se li riconoscano;

282.

8. Quando il dibattimento non possa terminarsi nella stessa udienza, sarà continuato nella udienza successiva: le parti ed i testimoni ne saranno avvertiti;

9. Dopo le deposizioni dei testimoni, e le osservazioni rispettive delle parti, la parte civile prende le sue conclusioni;

111 Reg. gen. giud.

10. Il Ministero Pubblico dà le sue requisitorie;

24 e seg. 632. — 110, 112, Reg. gen. giud.

11. L'imputato, od accusato, od il suo difensore, propone le difese: tuttavia egli può dichiarare di riferirsi alla giustizia della Corte, del Tribunale o del pretore;

12. Il Ministero Pubblico e la parte civile possono replicare;

13. L'imputato od accusato e il suo difensore avranno sempre gli ultimi la parola.

= L'alterazione dell'ordine della discussione stabilito dalla legge non importa nullità. Cass. Milano, 24 gennaio 1861. — Cazzani.

L'ordine della discussione tracciato in quest'art. non è una forma sostanziale del diritto della difesa, ned è prescritto a pena di nullità dal successivo 282, il quale espressamente la circoscrive alla inosservanza delle formalità ivi tassativamente indicate, nè tampoco dall'art. 493.

Il Presid. che dirige il dibatt. può nell'ordine della discussione far quelle variazioni le quali tal fiata ponno essere necessarie od utili alla manifestazione della verità, e tal altra sono comandate dalle circostanze, che egli solo ha facoltà di apprezzare. Se il Presid. dopo le arringhe delle parti e prima della chiusura del dibatt. sente un teste già escusso in una delle precedenti udienze e per ordine suo trattenuto dai Carabinieri, non contravviene ad alcuna legge,

nè reca pregiudizio al diritto della difesa degli accusati, i quali ebbero tutto l'agio di esaminare e discutere anche il risultamento dell'ultima deposizione del teste. Cass. Torino, 19 maggio 1866 — Magnelli.

Art. 281 n. 1. Non può dirsi violato l'art. 268 n. 1, (Cod. 1859) se il Presid. anzichè interrogare l'accusato sui fatti che costituiscono il soggetto dell'accusa, fece dar lettura de' suoi precedenti interrogatori e gli chiese esplicitamente se nulla volesse togliere, aggiungere o levare. Cass. Palermo, 19 gennaio 1863 — Giuliana.

Il Presid. non è obbligato a domandare le generalità agli accusati se non nel primo giorno del dibatt. — Nei verbali delle udienze successive a quella in cui fu instaurato il dibatt. non è obbligo inserire i nomi dei giudici, del P. M. e delle parti, e della loro presenza e di quella dei giurati, benchè ciò sia a desiderarsi come cosa cauta e regolare.
Cass. Torino. 19 dicembre 1865 — Pedacchia.

L'interrogatorio dell'accusato sui fatti che costituiscono l'oggetto dell'imputazione non è necessario che sussegua immediatamente alle domande sulle generalità; basta che abbia luogo nel corso del dibatt. perchè sia soddisfatto pienamente al voto della legge. Le nullità sancite dall'art. 282 non si riferiscono all'ordine che deve tenersi nella discussione, il quale é commesso all'arbitrio presidenziale, ma solo alla *inosservanza* delle disposizioni.
Cass. Firenze, 20 luglio 1867 — Castiglioni.

La legge non prescrive, e molto meno sotto pena di nullità, che nel verbale del dibatt. siano inserite le risposte dell'imputato od accusato intorno alle sue generalità — art. 487, 316 di questo Codice.
(Il motivo di nullità era tratto da violazione degli art. 281 e 282, perchè il verbale del dibatt. riferiva che il Presid. avea interrogato il Panzi *sul suo nome e cognome*, ma non proceduto a registrarne le risposte. Sotto il nome di generalità, sosteneva il ricorrente, non viene il solo nome e cognome, ma vengono tutte le circostanze indicate nell'art. 231 atte a stabilire l'identità di persona. Non basta interrogare l'accusato, ma devesi anche riferire le di lui risposte: ed anche dopo aperta l'udienza si interrogò Panzi sulle sue generalità, ma non si registrò la risposta.)
Atteso, circa quest'ultimo mezzo, osservava la Corte, che altro è l'interrogatorio a darsi all'imputato dal Giud. Istr. nell'istruzione preliminare, di cui all'invocato art. 231, al quale d'altronde non va neppure unita l'espressa sanzione di nullità, ed altro l'interrogatorio, di cui al n. 1 dell'art. 281, e meglio ancora all'art. 487 del Cod. proc. pen.
Che l'interrogatorio menzionato negli ultimi due citati art. non ha notoriamente altro scopo fuori quello d'accertarsi della identità della persona che debbe essere giudicata con quella stata rinviata o citata per il dibatt. e l'artic. 281, n. 1, unicamente prescrive che il Presid. o pretore domandi all'accusato le sue generalità;
Che questa formalità consta dal verbale essersi osservata per parte del Presid. anche prima di ammettere l'accusato ad esercitare il diritto di ricusazione, e nuovamente all'aprirsi dell'udienza, essendo ivi detto espressamente che il Presid. interrogava l'imputato *sulle sue generalità*;
Che insomma il mezzo poggia unicamente sulla circostanza del non essersi ivi tosto dopo inserite o ripetute le generalità state date in risposta a quell'interrogazione; ed una tale inserzione o ripetizione non è neppure prescritta dalla legge, la quale all'art. 316, alinea 2 richiede soltanto che il cancelliere enunci nel verbale i nomi e cognomi dei giudici, dell'ufficiale del P. M. e delle parti, e così anche dell'accusato, siccome appunto venne fatto,
Cass. Torino, 11 maggio 1870 — Panzi

Se nel verbale di dibatt. non si fa cenno che l'imputato sia stato sentito sul fatto ascrittogli a reato, e non si può dai motivi della sentenza dedurre con sicuro fondamento che tale formalità sia stata adempita, è il caso di pronunciare la nullità del dibatt. e della sent. — Non valgono a provare l'osservanza di quella formalità le parole solite ad usarsi nella sent., d'essersi cioè sentito l'imputato e il difensore, ch'ebbero ultimi la parola.
Cass. Torino, 7 dicembre 1870.

Se il verbale d'udienza fa fede che *interrogati gli accusati, questi dichiararono di riferirsi agli atti di appello e ai loro difensori*, manca la prova che siano stati interrogati sopra i fatti costituenti l'accusa, epperò il dibatt. è nullo. Cass. Firenze, 1 maggio 1872.

Gli art. 416, 281 e 282 per quella parte in cui prescrivono l'interrogatorio dell'imputato sulle generalità e sui fatti che costituiscono il soggetto dell'imputazione, si devono intendere ristretti al caso in cui l'imputato compaja personalmente. Cass. Torino, 17 luglio 1872 — Perrot.

L'interrogatorio dell'imputato è sostanziale elemento di ogni stadio del processo penale. Quindi dal verbale contenente l'interrogatorio fatto dal Presid. giusta l'art. 456 e dal verbale di pubblica udienza (281) occorre che in modo chiaro e preciso risulti come l'interrogatorio *sia versato sui fatti che costituiscono il soggetto dell'accusa*. Sarà quindi bene che d'ora in poi si smetta ogni altra formula più breve per adottare quella ora indicata.
Circ. 25 luglio 1872 del Proc. Gen. presso la Cass. di Firenze.

La facoltà d'interrogare i testi, di opporre eccezioni ai medesimi, di dire l'ultima parola, è istituita per assicurare la difesa dell'imputato; e però se la sent. porta l'assoluzione o la dichiarazione di non luogo, il P. M. non può domandarne la cassazione, per avere l'imputato rinunciato all'esercizio di detta facoltà ritirandosi dalla sala del dibatt. dopo essere stato interrogato sulle generalità e sul merito della imputazione. Cass. Torino, 24 ottobre 1872 — Artisoni.

La circostanza di avere il Presid. dato per ultimo la parola all'imputato non supplisce all'omissione dell'interrogatorio di quest'ultimo, ch'è prescritto a pena di nullità. Cass. Torino, 12 dicembre 1872 — Marucchi.

Vedi la Sent. 26 luglio 1872 dell'appello di Brescia riferita all'art. 271 circa la facoltà dell'imputato di allontanarsi dall'udienza, senza incorrere in contumacia, dopo sostenuto l'interrogatorio.

---

281 n. 2. In processo per *reato di stampa* non importa nullità l'essersi omessa al dibatt. la lettura dell'articolo incriminato, se ciò fu fatto di consenso delle parti, se le requisitorie ne recano i passi più sostanziali, se a ciascun giurato fu data copia dell'intero stampato, e se il P. M. abbia esordite le sue requisitorie, colla lettura dell'articolo. Cass. Milano, 7 marzo 1861 — Rossi.

La lettura dei documenti alla pubblica discussione può aver luogo sì prima che dopo l'audizione dei testi. La scelta del momento in cui deve farsi tale lettura spetta al Presidente. Cass. Milano, 11 marzo 1864 — Pagani.

I rapporti dei Carabinieri non contenenti alcun elemento di prova specifica ponno leggersi al dibattimento.

Invece è motivo di nullità del dibatt. la lettura di un verbale di visita domiciliare nella casa dell'imputato, eseguita dal pretore, se contiene importanti rivelazioni di testi. Cass. Napoli, 3 febbraio 1868 — Pagano.

Ordinatasi dalla Corte lettura in pubblica discussione della dichiarazione scritta di un teste, non compete ricorso per cassazione contro tal pronunziato, se da parte dell'imputato non fu fatta alcuna protesta contro siffatto provvedimento. Cass. Napoli, 12 febbraio 1868 — Zara.

Non importa nullità il fatto che il teste sia stato presente alla lettura della sent. di rinvio e dell'atto di accusa. Lo stesso è a dirsi se il teste già assunto abbia udito la lettura di altri documenti sorti posteriormente al suo esame, se dopo tale audizione egli non fu più esaminato.
Cass. Firenze, 7 luglio 1869 — Cironi.

Non v'ha disposizione che prescriva a pena di nullità che quando il dibatt. continua per più tornate, il cancelliere debba dar lettura del verbale della tornata precedente. Cass. Napoli, 28 maggio 1870. — Toni.

Non vi ha nullità per ciò solo che il cancelliere abbia dato lettura dei verbali e delle querele dopo l'audizione dei testi.
Cass. Torino. 1870 — (*Monitore Trib.* 1871 n. 41).

Una nota di un sindaco che dica meritevoli di pochissima fede alcuni testi indotti dall'accusato perchè screditati nell'opinione pubblica, non può leggersi al dibatt. senza offendere il principio della oralità del giudizio ed importare nullità. Cass. Firenze, 29 agosto 1872 — Crocicchia ed altro.

Nei dibatt. i verbali e documenti ponno esser letti a brani o per sunto, e non può lagnarsi di ciò colui che non esercitò all'udienza il diritto di chiederne la lettura nella loro assoluta integrità.
Cass. Torino, 2 aprile 1873 — De Sogus.

Art. 281 n. 3. Il Presid. che in assenza dei periti ordina la lettura dei verbali delle perizie, non viola l'art. 268, n. 3 (281 n. 3), ma si uniforma esattamente al disposto del numero precedente dello stesso art.
Cass. Milano, 21 dicembre 1864 — Cecchini.

Vedi la Dec. Cass. Napoli 9 settembre 1871 riferita all'art. 303.

Art. 281 n. 4 e 5. *Questioni pregiudiziali.* Nel silenzio della legge è in arbitrio del Trib. di decidere in materia penale con una sola sent. le questioni pregiudiziali e il merito della causa. Ciò è specialmente consigliato quando dalla discussione del merito sia per derivare alcun criterio che possa esercitare influenza nella decisione di tutte o taluna delle questioni preliminari (284. 647).
Appello Torino, 24 febbraio 1863.

È in facoltà del giudice di non permettere la separata trattazione delle eccezioni preliminari, se crede che dalla discussione del merito possa trarsi qualche elemento influente sulla decisione delle medesime.
Cass. Milano, 1 maggio 1863 — Enria.

Viola l'art. 268 n. 4, il Trib. che si fa carico d'ufficio della eccezione all'audizione di un offeso citato come querelante, per la mancanza in atti della querela, e che ne deduce l'improcedibilità della causa; non essendo tale eccezione fra quelle che tassativamente la legge permette al giudice di valutare d'ufficio.
Appello Milano, 15 marzo 1864 — Bonacina.

La eccezione consistente nel sostenere che non vi sia luogo a procedimento per mancanza della richiesta del Governo estero voluta dall'art. 56 della *legge sulla stampa*, intacca il procedimento fin dal suo nascere, e per ciò deve essere risolta prima di entrare nel merito della questione.
Cass. Milano, 25 maggio 1864 — Piazzi gerente del giornale *L'Unità Italiana*.

(Vedi la Dec. 10 marzo 1865, riferita all'art. 640 sulle conseguenze giuridiche delle oscitanze o inavvertenze del P. M. all'udienza).

Il P. M. non perde mai il diritto di fare tutte quelle requisitorie che crede più adatte alla scoperta del vero, nè gli è vietato di fare indagini e fornire chiarimenti, che non abbiano il carattere di veri atti d'istruzione. E sopratutto poi non è vietato nè a lui, nè all'accusato, nè alla parte civile di presentare documenti in qualunque periodo del procedimento. Il principio che (tranne il caso di flagrante reato in cui al P. M. sono attribuite le stesse facoltà che all'Istruttore) il sistema della nostra proced. pen., non solo nel dibatt., ma in tutto il suo corso è fondato sulla separazione dell'azione dall'istruzione, non è applicabile al caso (270. 392. 491).
Cass. Napoli, 9 agosto 1869 — D'Antuono.

Pel potere direttivo che al Presid. è conferito dalla legge (art. 480) egli può respingere l'istanza per la citazione di testi a difesa, quando apparisca che tale istanza è un subdolo mezzo dilatorio per rendere vano l'esercizio dell'azion penale.
Appello Parma, 3 agosto 1872 — Cattani ed altri.

Art. 281 n. 6. Non è motivo di nullità l'essersi ammesso un avvocato estero alla difesa della parte civile, nè lo è l'essersi accordato dalla Corte a tal difensore di usare l'idioma estero, quando l'imputato e tutti gli altri aventi parte nel dibatt. conoscevano quell'idioma.
Cass. Torino, 15 febbraio 1867 — Veggetti.

La presenza di un *interprete* al dibatt. nei casi in cui sia stata riconosciuta la necessità, è tale formalità la cui inosservanza non può essere sanata dal silenzio dell'imputato. Quando il verbale dell'udienza parla della presenza dell'interprete nei primi giorni del dibatt., e ne tace completamente rispetto all'ultimo, deve ritenersi che in questo giorno l'interprete mancasse.
Cass. Torino, 7 ottobre 1871 — Chantel.

Vedi la giurispr. riferita all'art. 92.

1 n. 7. La presentazione dei corpi di reato all'accusato nel dibatt. non è prescritta a pena di nullità. Cass. Milano, 21 maggio 1864 — Levi.

È nullità il rifiuto della presentazione in dibatt. di corpi di reato, reclamato dalla difesa, quando non se ne adduca altra ragione che la inutilità dell'atto. Cass. Napoli 9 settembre 1871.

---

1 n. 8. « (*Art. 342 Reg. gen. giud.* — I dibattimenti che non possono compiersi « in una sola udienza si continuano nel giorno immediatamente successivo, « salvo se sia festivo.

« *Art. 109 dello stesso.* — Le Corti d'assise tengono le sedute in ciascun « giorno della settimana ad eccezione dei giorni festivi e del lunedì.

« *Art. 90 di questo Cod.* — Gli atti d' istruzione potranno farsi in qua- « lunque giorno anche festivo. Vedi art. 587 e la giurispr. riferita agli « art. 282 e 510) »

Non è motivo di nullità l'essersi il dibatt. chiuso in giorno di domenica. Cass. Napoli, 3 marzo 1869 — Yelardo.

---

1 n. 9. Vedi la sent. dell'Appello Casale, 9 giugno 1868, Solia, riferita all'art. 277.

---

1 n. 10. Circa il *recesso dall'accusa* fatto dal P. M. veggasi la Dec. 21 novembre 1862 della Cass. Milano in causa Marconi (riferita all'art. 42), nonchè la giurispr. riportata all'art. 38.

---

281 12, 13. A comprovare che l' imputato e il suo difensore ebbero ultimi la parola basta la dichiarazione fattane nella sentenza. Cass. Milano, 13 marzo 1861 — Supa.

Il diritto della difesa ad avere ultima la parola é inviolabile ed assoluto, e si estende a tutti gl' incidenti del processo, e quindi anche a quello che riguarda l'arresto di un teste che abbia ritrattate le precedenti sue deposizioni. Il richiamo delle disposizioni dell'art. 373 Cod. pen. da farsi giusta l'art. 465 (479 di questo) ai periti esaminati dal Presid. in virtù del suo potere discrezionale non è prescritto sotto pena di nullità (313). Cass. Palermo, 2 maggio 1864 — Cavelli.

Anche nelle sentenze incidentali deve, a pena di nullità di tutto il dibatt. e della sent. definitiva, contenersi la menzione che l' imputato fu sentito ed ebbe ultimo la parola. Cass. Firenze, 18 maggio 1864 — Birindelli e Biagi.

È sanzionato dalla giurispr. che allora solo possa dirsi violata la disposizione di legge che accorda alla difesa per ultima la parola, quando essa sia stata chiesta e negata, e non altrimenti. Cass. Milano, 7 aprile 1865 — Baratta.

Negli incidenti sollevati nel dibatt. intorno all' audizione di alcuni testi, deve darsi in ultimo luogo la parola all' accusato od al suo difensore, non ostante che l' istanza movesse dalla stessa difesa. Cass. Napoli, 28 gennaio 1868 — Silvestro.

Quand' anche il Presid. del Trib., invece di chiedere all' imputato immediatamente dopo il dibatt. « se nulla ha da aggiungere a quanto disse il suo difensore » lo interpelli in proposito dopo il deliberato in camera di consiglio, ma prima della emanazione della sent., non può proporsi nullità. Cass. Firenze, 4 agosto 1869 — Lisi.

Dopo le requisitorie e le difese, il Presid. può chiedere nuovi schiarimenti ai testi, purchè dopo conceda di nuovo la parola alle parti. Cass. Napoli, (Vedi *Monitore Trib.* 1871 a pag. 965).

Nei dibatt. dinanzi le Assise questa disposizione non si osserva che quando si tratta di applicare la pena, non anche quando si deve pronunciare sulla colpevolezza (493, 513, 514). Cass. Napoli, 11 gennaio 1871 — Passariello.

Quando l' imputato o l'accusato ed il loro difensore sieno stati sentiti per gli ultimi, il voto della legge é soddisfatto e non può moversi doglianza che nel verbale di dibatt. non leggansi enunciate le loro conclusioni, se non le abbiano categoricamente proposte e formulate (316). Cass. Napoli, 9 febbraio 1872 — Tarantino.

Il difensore non può credersi dispensato dall'esame pieno di tutte le imputazioni comprese nell'atto di accusa, neppure se il P. M. vi abbia portate

limitazioni nelle sue orali conclusioni; e perciò egli non può dedurre nullità da che in causa delle limitazioni stesse abbia ristretto la sua difesa.
Cass. Napoli, 6 marzo 1872 — Tripicchio e Russo.

La facoltà d'interrogare i testi, di opporre ad essi eccezioni, e di dir l'ultima parola è concessa a vantaggio dell'imputato, il quale può quindi rinunciarvi. (Vedi pel di più all'art. 281 n. 1). Appello Brescia, 26 luglio 1872.

Il diritto che la legge accorda all'imputato di avere ultimo la parola non dev'essere vôlto in abuso.

Il Presid. tiene il potere d'impedire che ciò avvenga, col negare all'imputato di parlare quando ciò non sia necessario per provvedere alla sua difesa.
Appello Parma, 3 agosto 1872 — Cattani ed altri.

362, 416. **282.** Le disposizioni contenute nei numeri 1, 3, 4, 6, 8, 10, 13, debbono essere osservate a pena di nullità. 342, R. gen. g.

849, 290. Nondimeno la nullità derivante dall'inosservanza della disposizione contenuta nel numero 3 è sanata col silenzio delle parti.

291, 510. 90. I dibattimenti innanzi ai pretori, ai Tribunali correzionali ed alle Corti nelle Sezioni degli appelli correzionali potranno per gravi motivi, col consenso delle parti, essere interrotti, e rimandati con ordinanza motivata per la continuazione ad una delle udienze successive, purchè non sia oltre dieci giorni.

« = *342 Reg. gen. giud.* — I dibattimenti che non ponno compiersi in « una sola udienza si continuano nel giorno immediatamente successivo, salvo « se sia festivo ».

« Per meglio servire allo scoprimento della verità, e per evitare all'erario il danno di spese, talora assai gravi, sostenute indarno, fu data facoltà ai pretori, ai Trib. ed alle Sezioni delle Corti per gli appelli correzionali (282) d'interrompere i dibatt. per gravi motivi e rimandarli per la continuazione ad altra udienza, non però oltre dieci giorni, per evitare il pericolo di perdere le impressioni ricevute; e parimenti venne provveduto a scemare gli appigli di temerarie domande di appellazione o cassazione, prescrivendosi (art. 284) che le deliberazioni prese dalla Corte, dal Trib. o dal pretore nel corso di una udienza non producano mezzo di annullamento, se non fu fatta protesta all'atto stesso in cui furono lette; e analogamente, che dopo l'appello non ponno denunciarsi in Cass. che le nullità occorse in appello, sanate così le precedenti, per le quali non vi fosse già una protesta o una domanda non ancora decisa (420). » Relazione del Guardasigilli a S. M.

È nullo il giudizio se i dibatt. sono stati interrotti. *Altro è la sospensione, altro è l'interruzione.* Questa ha luogo quando si devia ad altri atti, che ostino a che si formi un unico contesto. La interruzione non guarentisce più la rettitudine del giudizio.
Cass. Napoli, 20 febbraio 1863 — Castigliego.

La interruzione della contestualità dell'incoato giudizio si verifica quando i giudici devengano ad atti estranei, che importino per sè stessi esercizio vero e proprio di giurisdiz., e non quando le operazioni, cui i giudici prendono parte, non rivestano il carattere di atti giurisdizionali, com'e per essi lo assistere al ricevimento di nuovi consiglieri, funzione d'indole puramente ufficiale e di cerimonia, e altre funzioni di simil genere, alle quali intervengono in forma pubblica i magistrati dell'ordine giudiziario.
Cass. Firenze, 2 aprile 1864 — Tanzini.

Una volta cominciato, *non può sospendersi il dibatt.* per dar luogo all'accusatore di variare lo stato degli atti già in corso di orale istruzione, e, all'appoggio di una legge diversa, promuovere un'azione nuova a carico dell'imputato, abbandonando così il giudizio già introdotto, e che aver doveva il suo compimento o con l'assoluzione o con la condanna del giudicabile. Le

forme sostanziali concernenti la integrità e regolarità dei giudizi sono d'ordine pubblico, e il consenso espresso o tacito delle parti non può a quelle derogare. Trattandosi di nullità intrinseche che interessano l'ordine dei giudizi, non ponno queste venir sanate dal silenzio del prevenuto o del suo difensore (491). Cass. Firenze, 5 luglio 1865 — Mazzotti ed altri.

La sospensione del dibatt., anche per causa non *relativa alla causa*, senza deviazione ad altri atti, non infirma il giudizio. La deliberaz. della Corte sul punto « se debbasi sospendere il processo per udir un teste, o proceder oltre senza sentirlo » non soggiace a censura di cassazione.
Cass. Palermo, 19 luglio 1866.

Non può parlarsi di vere e proprie interruzioni in *senso giuridico* del dibatt. e molto meno d'interruzioni contrarie ai termini e al concetto razionale dell'art. 282, quand'esse ebbero luogo unicamente nel tempo che si dovette necessariamente impiegare nel procedere, giusta il disposto dagli art. 294, 724 e 725, all'esame a *domicilio* di diversi testi; nè vale l'obbiettare che nell'intervallo il Trib. abbia potuto attendere alla spedizione di altre cause, mentre ciò non toglie la giuridica continuazione di quegli atti ed incumbenti, il cui complesso costituisce la procedura del dibattimento.
Cass. Torino, 14 giugno 1872 — Bonavino e Treves.

É nullo il dibatt. tenuto dalle Corti d'assise in giorno feriato, colla relativa sentenza, salvo che non siasi dovuto continuare per ragione di legge.
Cass. Firenze, 15 giugno 1872.

L'alinea 2. dell'art. 282 proibisce la interruzione e il rinvio dei dibatt. dinanzi ai pretori per un termine eccedente i 10 giorni, ma non vieta che, passato questo termine, si cominci da capo il dibatt., e si proferisca sulle sole risultanze di esso la definitiva sentenza. Cass. Torino. 17 ottobre 1872 — Ferrero.

2, 416.

283. In qualunque stadio della discussione sarà in facoltà del presidente o del pretore di far ritirare dalla sala d'udienza uno o più imputati od accusati, ed esaminarli separatamente sopra qualche circostanza del processo. In questi casi egli non può, sotto pena di nullità, ripigliare il dibattimento se non dopo che avrà instruito ogni imputato od accusato di ciò che si sarà fatto o detto in sua assenza e di ciò che ne sarà risultato (*).

(*) « Ut non in posterum opponantur eis quae ab una parte gesta sunt » (Nov. 90, Cap. 9).

È conforme a ragione che la risposta data da uno dei correi non si palesi al complice se non dopochè costui alla sua volta abbia risposto, ed il dibatt. come la legge prescrive, non si riprenda, se non dopo quegli interrogatorj, procedendo alla lettura dei documenti ed audizione di testi.
Cass. Milano, 3 Aprile 1862 — Pontirati e Vercesi.

L'art 270 (283) non determina il momento preciso in cui il Presid. debba istruire l'accusato di ciò che siasi fatto o detto in sua assenza, e di ciò che ne sia risultato: purchè tale istruzione sia fatta prima di ripigliare il dibatt. non importa che questo sia stato nel frattempo sospeso.
Cass. Milano, 27 luglio 1864 — Santi

Viola la legge quella ordinanza che respinge un' interrogazione dell' imputato a un teste per ciò solo che una parte della stessa esponga il teste a confessare di essere egli, anzichè l' imputato, autore del reato.
Cass. Firenze, 18 luglio 1866 — Biacchi

(640 n. 3). Può bensì il giudice, secondo il suo prudente arbitrio, sentire ogni imputato separatamente da' suoi coimputati, senza cadere in nullità; ma cade in nullità se ad ognuno fra essi che non sia stato presente all' interrogatorio degli altri non dia contezza di ciò che fu detto e fatto in sua assenza, e degli avutine risultamenti. (In tali sensi sentenziò la Cass. francese; però la Cass. subalpina è contraria a tal massima; vedasi sent. 16 novembre 1860).
Cass. Palermo 18 aprile 1868 — Buonafede - Mullè

Se non consti dal verbale che, dopo l'allontanamento di un imputato per esaminare l'altro, l'allontanato sia stato poscia istruito di quanto era seguito in sua assenza, prima di ripigliare il dibatt., questo riesce nullo.

Cass. Firenze 6 giugno 1868 — Pagni.

Il Presidente può interrogare ciascuno degli imputati senza la presenza degli altri, e in questo tempo far chiarire circostanze attinenti all'interrogatorio medesimo, ma non è obbligato ad informarli di quanto fu detto o fatto *se non dopo il rispettivo interrogatorio.* Diversamente si renderebbe illusorio l'esercizio della facoltà accordata dalla prima parte di quest'art.

Cass. Torino, 1 novembre 1869 — Scalabrelli.

647, 655.

284. Contro le deliberazioni che prenderá la Corte, il Tribunale o il pretore nel corso della pubblica discussione non è ammesso ricorso per annullamento, se non vi è stata protesta di una delle parti nella discussione stessa, e tosto che l'atto venne letto alla pubblica udienza.

= Mancando la dichiarazione di ricorso contro l'ordinanza che respinga l'istanza del difensore pel rinvio del dibatt. è vana la querela alla Suprema Corte.

Cass. Milano, 6 maggio 1864 — Floris.

La ordinanza con cui il Presid. anzichè il Collegio, ordina l'udienza a porte chiuse, non è di quelle per cui non abbia luogo ricorso se l'imputato o la difesa non protestarono, giusta questo articolo. E la sentenza d'appello, che per cotesta ragione non esamina il mezzo di nullità, viola la legge.

Cass. Firenze 27 aprile 1867 — Chilini.

Quando non fu protestato in corso di processo contro la ordinanza rejciente la proposta di un nuovo teste a difesa, e molto più se dichiarando di ricorrere in cassazione contro la sentenza si omise di dichiarare altrettanto rispetto all'ordinanza, non può farsene tema di cassazione.

Cass. Firenze, 7 aprile 1868 — Cocci.

Non può recarsi in Cass. il motivo di nullità consistente nell'essersi proceduto alla estrazione dei giurati, non 10 giorni prima dell'apertura della Corte d'assise (Ord. giud. art. 106) ma in un tempo anteriore, quando rigettata questa eccezione dalla Corte durante il dibatt. non si protestò contro la relativa ordinanza, e molto meno quando lo stesso ricorso in Cass. vedesi diretto contro la sola sentenza.

Cass. Firenze, 9 maggio 1868 — Pinzuto.

È necessaria la specifica dichiarazione di ricorrere contro la Ordinanza pronunciata pendente il dibatt. affinchè sia valutato il motivo dalla medesima cumulato nel ricorso contro la sentenza definitiva. (647)

Cass. Firenze 26 marzo 1872.

La Cassazione non è obbligata ad occuparsi di quei motivi di nullità i quali, sebbene protestati all'udienza, non siano stati formalmente proposti nel ricorso.

Cass. Firenze 28 Giugno 1872 Gallicani.

Vedi la giurispr. riferita all'art. 655.

CAPO III

DEI TESTIMONI E PERITI

§ 1.

Della capacità dei testimoni e periti.

153, 834, 808.

285. Sono ammesse a fare testimonianza od a prestare ufficio di periti tutte le persone dell'uno o dell'altro sesso che abbiano

25. e Cod.]

691. compiuta l'età d'anni quattordici, e non abbiano perduta la capacità di deporre in giudicio a tenore degli articoli 25 e 374 del Codice penale.

Coloro che non hanno compiuta l'età d'anni quattordici, o che hanno perduta la capacità di deporre, non possono, sotto pena di nullità essere sentiti come testimoni, nè prestare ufficio di periti, se non per semplici indicazioni o schiarimenti, e senza giuramento

---

= Sulla capacità dei sordo-muti a prestare testimonianza, e sulla capacità in genere degli analfabeti, idioti, fatui, ecc., vedi la giurispr. riferita all'art. 92.
Circa il chiamare ad esame il Giud. Istr. vedi la giurispr. riferita all'art. 479.

Coloro che già figurarono in processo come prevenuti, e circa ai quali emanò declaratoria di non farsi luogo, ponno legalmente essere sentiti come testi.
Cass, Milano. 13 novembre 1862 — Eleuterio, Santi ed altri,
» 17 luglio 1862 — Sordini.

Quelli che con dichiarazione di non farsi luogo a procedimento, emessa dalla Sezione di accusa fu prosciolto dalla imputazione di partecipazione a un reato, può poi essere assunto come teste contro gli altri imputati dello stesso reato, benchè *ob noviter reperta* possa venire istituito contro di lui un nuovo procedimento. Cass. Milano, 1 maggio 1863 — Ulla.

Non è teste incapace colui che dopo aver deposto il falso, fece ritrattazione della falsa testimonianza, e sottoposto a procedimento, fu per la fatta ritrattazione assoluto. Cass. Milano, 3 febbraio 1864 — Riva.

Non vi è nullità se vengono intesi al dibatt. come testi alcuni individui che si trovavano prima sottoposti allo stesso processo, e ne furono poi liberati con ordinanza di non luogo. Cass. Napoli, 30 marzo 1864 — Giaco.

Non può ammettersi come teste da sentirsi in giudizio, nè valutarsi nella sentenza a carico dell'imputato detenuto, *il deposto di altro detenuto* che ne ebbe da lui la rivelazione. Cass. Firenze, 20 aprile 1864 — Piselli e Belegni.

L'imputato o coimputato, in rispetto del quale si fosse dichiarato non farsi luogo a procedimento, può essere in seguito sentito come teste.
Cass. Milano, 9 giugno 1864 — Morellini.
» 18 ottobre 1864 — Mallknecht.

La legge toscana che proibisce sentire come testi, tanto nel processo scritto che al dibatt. in aggravio degli imputati, i *condetenuti*, per rivelazioni da quelli a questi fatte durante la custodia, parla espressamente di condetenuti nelle stesse carceri; e la giurispr. di questa Corte, interpretando il detto art. ha stabilito che, mentre la legge, e nella lettera e nello spirito, ha voluto a tutela della pubblica moralità remuovere il caso che il compagno di sciagura, nel silenzio della medesima carcere, tradisse la fiducia del condetenuto che gli ha incautamente rivelato il segreto della sua reità, queste ragioni vengono a mancare, e il disposto della legge non trova più la sua applicazione quando i detenuti confabulano fra loro da carcere a carcere, o quando i discorsi confidenziali sono avvenuti in viaggio, allorché più accusati vengono insieme traslocati da una carcere ad altra.
Cass. Firenze, 22 aprile 1865 — Minucci.

Non è nulla la deposizione giurata di un *teste che non ha compiti gli anni* 14, se pel fisico suo aspetto appare maggiore di questa età, e se per giusta causa fu ritenuto tale. Cass, Milano 28 aprile 1865 — Montecinco.

Quando le parti e il P. M. non disconvennero sulla qualità di un teste, per la incapacità da cui fosse colpito per effetto di condanne penali, non ponno presentarne il vizio come mezzo di nullità della sentenza.
Cass. Napoli, 24 luglio 1865 — Di Giulio.

Non è obbligato il Presid. di avvertire i giurati dover considerare le dichiarazioni dei minori degli anni 14 come semplici indicazioni e schiarimenti, essendo all'uopo sufficiente che i medesimi depongano senza giuramento.
Cass. Napoli, 5 febbraio 1869.

Chi sotto il peso di una imputazione fu tradotto in giudizio e fu di poi rimandato per mancanza di prova, sino a quando per nuove prove sopravve-

nute non è da capo sottoposto a giudizio, può fare da teste in altro giudizio che si agiti a carico di altri pel fatto a lui prima imputato.
Cass. Napoli, 14 aprile 1869 — Mansovini.

Coloro che non godono dell'uso della loro ragione sia permanentemente, sia temporariamente, non sono capaci a far testimonianza; ma la prova di questa incapacità dee fornirsi da chi l'allega.
Cass. Palermo, 26 aprile 1870 — Casella.

La Sezione d'accusa può trarre dinnanzi alle Assise un imputato sulla deposizione di un condetenuto che ricevette da questi la piena confessione del reato che gli si addebita. Cass. Firenze, 3 aprile 1872 — Rosellini.

(Contro questa Dec. gli illustri criminalisti Carrara e Tolomei sostengono che il metodo di trar la prova dei reati da pretese confessioni stragiudiziali ottenute mediante condetenuti « è *iniquo, immorale, pericoloso alla innocenza ed alla giustizia, anatemizzato da tutti i buoni criminalisti antichi e moderni, e proscritto da ogni savio legislatore* » Vedi l'Eco dei Trib. 17 Nov. 1872 N. 2487.)

Colui il quale con alcune parole prese in mala parte abbia dato occasione a una rissa che fu causa delle ferite e dell'omicidio di uno dei contendenti, può essere chiamato a deporre come teste sul fatto, ed essere udito con giuramento. Cass. Firenze, 11 aprile 1872 — Migliori.

Nel giudizio contro testi indiziati di falso, l'accusato principale, nella di cui causa si pretende commessa la falsa testimonianza, non può esser inteso con giuramento, a pena di nullità. (312)
Cass. Palermo 27 giugno 1872 — Trimarchi.

Se l'ufficiale che redige un verbale è sentito come teste, assume una diversa veste da quella che avea come redattore del verbale, e non solo sono diverse le due qualità, ma è anche diversa la entità giuridica dei due atti. Può leggersi il suo verbale nelle parti che non contiene deposizioni di testi estranei, e può il verbalizzante esser assunto qual teste.
Cass. Palermo. 5 settembre 1872 — Crisafulli.

La capacità del teste a deporre con giuramento per ragione di età va considerata in relazione al momento in cui è chiamato a deporre, non già al tempo dei fatti su cui si aggira l' esame.
Cass. Firenze, 29 ottobre 1872 — Groppo ed altro.

Se un teste acquisito legalmente al dibatt. dichiara all'udienza di non sapere se, o meno, abbia compiuti i 14 anni, sul semplice dubbio non può la Corte arbitrarsi ad accettarne le deposizioni senza il vincolo del giuramento.
Cass. Torino, 4 aprile 1873 — Anselmi.

---

286. Non potranno essere chiamati, e non potranno essere sentiti, sotto pena di nullità, gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle, gli zii, i nipoti e gli affini negli stessi gradi dell'imputato od accusato, il di lui marito o la moglie, quantunque legalmente separati, i di lui genitori e figli adottivi, il padre e la madre che lo hanno riconosciuto per loro figlio naturale, ed i di lui figli naturali parimente riconosciuti.

Quando più individui sottoposti allo stesso processo fossero imputati del medesimo reato, i parenti od affini di alcuno di essi nei gradi sovra indicati non potranno essere sentiti, sotto pena di nullità, relativamente a quel reato (*).

(*) « *Cod. civ. art.* 48. — La parentela è il vincolo fra le persone che discendono da « uno stesso stipite.
« La legge non riconosce questo vincolo oltre il decimo grado.
« *Art.* 49. La prossimità della parentela si stabilisce secondo il numero delle ge- « nerazioni.
« Ciascuna generazione forma un grado.
« *Art.* 50. La serie dei gradi forma la linea. È linea retta la serie dei gradi tra

286. Il potere discrezionale del Presid. si estende ad esaminare a schiarimento i *congiunti*. Vedi Dec. Cass. Milano, 21 marzo e 25 giugno 1862, Camiletti e Ricci riferite all'art. 479.

Per l'evidente concetto dell'art. 272 (?) se chi dirige il dibatt. può rigettare la domanda, ha eziandio il potere di stabilire la misura delle interrogazioni che la difesa può muovere ai testi (305).
Cass. Milano, 2 maggio 1862. — Lovign.

L'individuo riconosciuto in una Ordinanza essere nel grado di parentela di cui all'art. 272 (286) è spogliato della sua qualità di teste, e può essere interrogato a semplice schiarimento.

La nullità incorsa per essersi sentito come teste un congiunto in parentela con l'accusato é sanata dal silenzio delle parti, quando non sia stata opposta prima dell'esame. Cass. Milano, 25 giugno 1862 — Ricci.

Se è vietato di sentire come testi i parenti e affini indicati dall'art. 272, (286), non lo è però di sentire gli estranei sulle rivelazioni o discorsi intorno al reato fatti dall'uno o dall'altro di questi parenti od affini.
Cass. Napoli, 11 marzo 1863 — Maida.
» Palermo, 8 giugno 1863 — Simone — Sappa.
» Milano, 19 giugno 1863 — Bigoni.

Nella pubblica discussione *debbono* sentirsi i testi che riferiscono fatti e circostanze che abbiano apprese dai congiunti dell'imputato.
Cass. Palermo, 11 settembre 1863. — Stabile.

(*Motivo:* Ormai è giurispr. costante, nè più è dato a menomamente dubitarne, che nella discussione pubblica si sentano i testi, i quali riferiscono il fatto e circostanze che attinsero dai congiunti, tuttochè non siano eglino ammessi direttamente a dichiararli).

La nullità derivante dall'essersi esaminato come teste un parente od affine nei gradi contemplati dall'art. 272 (286) senza la previa avvertenza di cui è cenno nell'alinea dell'art. 273 si ritiene sanata, se non fu fatta veruna opposizione prima dell'esame. Cass. Milano, 2 ottobre 1863 — Sorcinello.

Ponno essere assunti con giuramento i parenti ed affini del denunciante o querelante benchè abbiano un interesse personale nel fatto.
Cass. Milano, 3 marzo 1864 — Frau — Mossa.

In tema di esclusione di testi non è al giudice consentito recedere dalle eccezioni e dalle norme segnate negli art. 272 fino al 275 (286 a 289).
Cass. Milano, 9 giugno 1864 — Morellini.

I *parenti od affini* di un imputato nei gradi indicati dall'art. 272 non ponno essere sentiti nemmeno se proposti come testi *a discarico dagli altri coimputati.* Cass. Napoli, 5 agosto 1864. — Turillo.

Sono esclusi dal prestare testimonianza i congiunti ed affini nei gradi contemplati dalla legge, sia che vengano citati ad accusa che a difesa. Il divieto è assoluto (art. 272 Cod. del 1859).
Cass. Torino, 29 gennaio 1866 — Lecca ed altri.

Coloro che sono accusati di uno stesso reato devono essere interrogati sul fatto criminoso, non ostante che si trovino tra loro congiunti in vincoli

---

« le persone che discendono l'una dall'altra; è linea collaterale la serie dei gradi tra
« le persone che hanno uno stipite comune senza discendere le une dalle altre.
« La linea retta si distingue in discendente ed ascendente.
« La prima lega lo stipite con quelli che ne discendono; la seconda lega una
« persona a coloro dai quali essa discende.
« *Art.* 51. Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le gene-
« razioni, non compreso lo stipite.
« Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno
« dei parenti fino allo stipite comune, e da questo discendendo all'altro parente, non
« compreso parimente lo stipite.
« *Art.* 52. L'affinità è il vincolo fra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.
« Nella linea e nel grado in cui taluno è parente con un coniuge, è affine del-
« l'altro coniuge.
« L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge dal quale de-
« riva, salvochè per alcuni effetti nei casi specialmente determinati dalla legge ».

Art. 286. di parentela. Questi art. parlano di parenti e di affini, ma non di accusati o imputati di un medesimo reato congiunti fra loro in parentela o affinità, nè fanno divieto d'interrogarli come tali. Le ragioni di morale e politica convenienza che determinarono il divieto della legge rapporto ai testi parenti o affini degl'imputati od accusati, non concorrono, neppure per analogia, nel caso dell'interrogatorio degli accusati o imputati di un medesimo reato, congiunti fra loro in affinità o parentela; e quando pure concorressero, esse dovrebbero cedere a ragioni più imperiose e potenti di politica e giuridica necessità, vale a dire, da una parte alla necessità della tutela sociale che non consente si rinunci alla punizione dei colpevoli, e dall'altra ai diritti inviolabili della naturale difesa dei medesimi coaccusati od imputati che richiede la più ampia libertà di manifestarsi. Che se da ciò ponno sorgere talora deplorevoli collisioni fra i sentimenti naturali e i diritti della verità e della giustizia, siffatta posizione non è creata dalla legge, ma deriva da un ordine di cose necessario ed irreformabile (289). Cass. Torino, 12 aprile 1867 — Pigiani.

Non può procedersi per falsa testimonianza contro chi essendo congiunto all'accusato o ad alcuno degli accusati nei gradi di parentela o di affinità contemplati in questo art., è stato, non ostante il divieto della legge, esaminato come teste. Cass. Torino, 25 luglio 1867 — Visani e Mazzanti.

Non può dirsi violato quest'art. per essersi ad onta delle proteste della difesa uditi con giuramento il germano degli uccisi ed il figlio di uno di essi, dappoichè non essendo i medesimi querelanti nè denuncianti personalmente interessati, doveano deporre nelle forme prescritte per ogni altro teste.
Cass. Napoli, 28 gennaio 1868 — Silvestro.

Non è vero che all'accusa siano leciti mezzi d'attacco e testi i quali dalla legge non siano consentiti alla difesa. Perciò si può far udire a discarico un cognato dell'imputato e fratello dell'ucciso.
Cass. Napoli, 10 aprile 1868 — Cardelicchio.

Se la difesa chiese in dibatt. l'audizione di un teste ch'era zio dell'accusato, non può essere di poi impugnata la sentenza per violazione di questo art.
Cass. Napoli, 4 maggio 1868 — D'Agostino.

V. Ann. X. 2. 51

L'opposizione ad una testimonianza per causa di parentela, dopochè la deposizione fu compiuta, od anco incominciata, è senza effetto, perchè una disposizione di legge figlia del rispetto al pubblico costume ed alla morale, sarebbe altrimenti rivolta a pregiudizio della giustizia mediante il nascondimento della parentela, ove la testimonianza favorisse l'imputato, e mediante l'allegazione di essa ogni qualvolta la deposizione si palesasse contraria al medesimo. La legge vieta l'audizione dei congiunti per un rispetto alla pubblica moralità, ma sapientemente dispose che la opposizione preceda l'esame, onde l'impedimento non fosse appicco ad aprire l'adito a raggiri dolosi ed a frodi alla stessa legge, in ciò che gli accusati profittassero delle favorevoli deposizioni di tali parenti, ma in quello che le scorgessero diventar contrarie, sorgessero ad impugnarle, palesando la ignorata parentela — permettere cotesti artifizj era un concedere che una legge di alta moralità servisse al dileggiamento degli accusati che se ne facessero scandaloso giuoco.
Cass. Palermo, 23 maggio 1868 — La Barbera ed altri.

Il divieto di udire per testi alcuni stretti parenti dell'accusato non si può estendere ai congiunti dell'offeso che non furono nè denuncianti nè querelanti con interesse personale nella causa. Cass. Napoli, 19 febbraio 1868 — Guerriglia.

Il divieto di aversi come testi i parenti di uno degli accusati cessa quando questi sia morto dopo proferita sentenza di accusa.
Cass. Napoli, 14 dicembre 1868 — Marino.

Le disposizioni di questi art. non sono applicabili ai testi da sentirsi nel periodo istruttorio; allorchè si tratta d'istruire, investigare, raccorre indizi per potersi, o meno, aprire un giudizio, la legge dovea esser più larga, e lasciar senza pastoje il Giud. Istr. Ma quando è il caso di giudicare e condannare, onde non sono più sufficienti gl'indizi, ma occorrono prove, e non sospette, la legge ha dovuto essere più circospetta e riservata.

È perciò che le testimonianze in giudizio devono essere giurate, e non così quelle in istruzione (287-162). Cass. Napoli, 9 luglio 1869 — Antonelli.

Poichè l'affinità non genera affinità, il marito della sorella della moglie

dell'accusato non è affine di costui, e perciò esso può essere sentito come vero e proprio testimonio in giudizio Cass. Palermo, 6 settembre 1869 — Purpuro.

I parenti ed affini di uno degli accusati non ponno esser esclusi dal far testimonianza, allorchè debbano essere interrogati su fatti diversi e distinti da quelli a tal accusato medesimo addebitati.
Cass. Palermo, 26 aprile 1870 — Casella.

Non osta quest'art. all'udizione di testi che depongono *de relato* di persone, che come parenti, o affini dell'accusato non potrebbero essere direttamente interrogate. Cass. Firenze, 13 luglio 1870 — Ceccantini e Giusti.

Non cessa l'incapacità a testimoniare derivante dal vincolo di affinità per la morte dell'altro coniuge dal quale procede (art. 52 Cod. civ.)
Cass. Napoli, 26 settembre 1870 — Giacomazzo.

La moglie del derubato può esser sentita qual testimonio.
Cass. Milano, 8 febbraio 1871 — Bacchini.

Vedi la Dec. Cass. Torino 12 agosto 1871, Crespi, riferita all'art. 498.

Il fratello dell'ucciso può essere sentito nella causa dell'omicidio come teste sotto il vincolo del giuramento — la sua parentela, comunque stretta, può entrare soltanto nel calcolo della fede dovuta alla sua deposizione.
Cass. Firenze, 11 aprile 1872 — Migliori.

Il solo matrimonio religioso non basta a stabilire quel vincolo di parentela e affinità che la legge contempla all'effetto della incapacità a deporre in giudizio come teste con giuramento. Cass. Firenze. 31 gennaio 1873 — Vannocci.

Se nell'art. 286 è disposto che non ponno sentirsi i *fratelli* e le *sorelle* dell'accusato, non è violato detto art. ognorachè siano ammesse a deporre le *sorelle cugine*, non potendo i fratelli e le sorelle confondersi coi *cugini*: essendo congiunti i primi in 2.° grado coll'accusato, e gli altri in 4.° grado. Messa a calcolo dal legislatore questa differenza di gradi, non ha voluto che il divieto di deporre si estenda anche a cugini.
Cass. Napoli, 28 marzo 1873 — Zerra.

---

48. **287.** Le persone indicate nell'articolo precedente potranno essere sentite nel solo caso che si tratti di crimine commesso a danno di qualcheduno della famiglia, e di cui non si possa in altro modo avere la prova.

603 Saranno però tali persone avvertite, sotto pena di nullità, che la legge, anche in questo caso, dà loro il diritto di astenersi dal deporre: e ne sarà fatta menzione nell'atto.

= L'eccezione introdotta dall'art. 273 (287) riguardando unicamente il caso di crimine, non può estendersi al caso di *delitto* commesso a danno di qualcuno della famiglia. Appello Milano, 4 settembre 1864 — Gavallo.

Può sentirsi qual teste il figlio minore eccitato con violenze alla corruzione dal proprio padre, quando sia solo parte lesa, non denunciante nè querelante. I giudici del merito apprezzano sovranamente la necessità di sentir i congiunti dell'accusato, necessità che verificasi quando trattisi di crimini commessi a pregiudizio della famiglia e di prova impossibile senza il deposto dei congiunti. Cass. Milano, 23 giugno 1865 — Olivari.

Quest'art. che prescrive che i testi parenti con l'accusato nei gradi indicati dall'art. 286 siano avvertiti del loro diritto di astenersi dal deporre non è applicabile al caso di parente querelante e sentito a schiarimento senza giuramento. A questi non è applicabile l'art. 301 prescrivente che i testi siano ritirati in modo che non sentano, nè vedano ciò che si fa nella sala d'udienza. prima del loro esame. Cass. Torino, 7 settembre 1866 — Canu-Pisani

Trattandosi di crimine commesso a danno di qualcuno della famiglia e di difficile prova, il chiamare, o no, ad esame anche gli affini dell'accusato, previa l'avvertenza di cui al 2. capoverso di quest'art. è rilasciato al prudente arbitrio della Corte, la cui relativa decisione è incensurabile in Cassazione.
Cass. Palermo, 4 luglio 1870 — Chisari.

Appartiene alle Corti di assise giudicare se si verifichino, o no, le circostanze per le quali è data facoltà da quest'art. di esaminar anco testi congiunti dell'accusato. Cass. Torino, 16 novembre 1870 — Colla e Porro.

I prossimi congiunti ponno essere sentiti in giudizio come querelanti. Cass. Firenze, 14 febbraio 1872.

632 e seg.

288. Gli avvocati e i procuratori non possono, sotto pena di nullità, essere obbligati a deporre sopra quei fatti o circostanze di cui essi non abbiano cognizione che in seguito a rivelazione o confidenza ad essi fatta dai loro clienti nell'esercizio del proprio ministero.

159,

Lo stesso ha luogo riguardo ai medici, chirurghi od altri uffiziali di sanità, agli speziali, alle levatrici e ad ogni altra persona, a cui per ragione del suo stato o della sua professione od ufficio fu fatta confidenza di qualche segreto; salvi i casi in cui la legge li obbliga espressamente ad informarne la pubblica autorità.

= Non è idoneo testimonio l'avvocato o il procuratore in quella causa nella quale prestò il suo patrocinio, nè per il suo cliente, nè contro lo stesso; specialmente non può esser obbligato ad esporre ciò ch'esso seppe solo per rivelazioni del suo cliente, appunto come non può esser obbligato il confessore a deporre quanto rilevò in confessione. Voet. *Comm. alle Pandette.* lib. XXII, tit. V, art. VI.

L'avvocato non è tenuto a manifestare come testimonio (dice Merlin) ciò che conosce come avvocato quando sia citato per teste, e che nel deporre non possa spiegarsi senza offendere l'altrui confidenza.

L'avvocato prodotto contro il suo cliente (dice Pratobevera) può essere costretto a deporre allora soltanto su quelle circostanze di fatto, che ha sapute anche prima di assumere il processo, ovvero che dal suo cliente non erano riguardate come un segreto, ed anzi erano e doveano essere positivamente note al suo avversario.

L'avvocato (Dec. 12 gennaio 1870 dell'Appello veneto) prodotto come teste dalla controparte contro il proprio cliente *non può rifiutarsi* di deporre anche sopra le circostanze confidenzialmente comunicategli dallo stesso mandante.

L'avvocato (Dec. 10 marzo 1869 della Sezione di III. istanza in Venezia) prodotto come teste dalla parte contro il proprio cliente *può rifiutarsi* di deporre sopra le circostanze confidenzialmente comunicategli dallo stesso mandante nella qualità di patrocinatore.

Fra le persone indicate in questo art. (365 del Cod. pen. mil. 1859) non essendo compreso il custode delle carceri, questi può esser sentito come teste sulle confidenze fattegli da un detenuto. Trib. supr. di Guerra, 30 luglio 1863 — Bottoni.

Non induce nullità l'aver assunto a testimonio chi aveva avuto confidenze dalla parte civile per essere stato da questa invitato ad assisterla, se l'imputato non vi si oppose, ed anzi egli stesso ne propose la testimonianza. Cass. Napoli, 20 marzo 1868 — Giorgini.

289. I denuncianti, qualora abbiano un interesse personale nel fatto, ed i querelanti, non possono, sotto pena di nullità, essere sentiti con giuramento, salvochè ad istanza dell'imputato od accusato nell'interesse della sua difesa.

289. = *Denuncianti* e *querelanti* son coloro che, data opera, informano la giustizia di un reato e chiedono che si proceda contro l'autore del medesimo.
Cass. Milano, 12 febbraio 1862 – Benedini.

La persona danneggiata od offesa che non porse *querela* nè *denuncia* può esser sentita come teste. In ogni caso la non fatta opposizione prima dell'esame sana la nullità, se sussistente (290).
Cass. Milano, 30 maggio 1862, Landi, e 5 dicembre 1862, Caquani.

L'individuo che dopo aver prestato giuramento è riconosciuto querelante, e quindi è congedato perchè non riveste qualità di vero teste senza osservazione alcuna, non può dirsi in tal qualità acquisito al dibatt. nè per l'una nè per l'altra delle parti, e quindi può legalmente esser sentito senza giuramento per ischiarimenti in virtù del potere discrezionale (479).
Cass. Milano, 18 ottobre 1862 – Ravaglia.

I danneggiati dal reato devono esser sentiti con giuramento qualora non sieno denuncianti o querelanti. Cass. Napoli, 7 marzo 1864 — Lancellotti.

Trattandosi di azione pubblica non può formare ostacolo all'audizione della parte lesa, citata come tale, la inesistenza della di lei querela.
Appello Milano, 15 marzo 1864 – Bonacina.

Il diffamatore non può volere la citazione del diffamato qual testimonio contro lo espresso assoluto divieto dell'art. 275.
Cass. Milano, 31 marzo 1864 Türr e Krivaschi.

Sebbene sotto la generica denominazione di *testi* possano comprendersi non solo le persone sentite in giudizio con giuramento, ma anche quelle sentite senza questa formalità per soli schiarimenti, pure una siffatta denominazione non potrebbesi estendere, per tutti gli effetti penali, eziandio ai querelanti, ostandovi la legge. Appello Parma, 16 ottobre 1864 — Feci e Baistrocchi.

Il disposto dell'art. 275 (289) è limitato a coloro che *sponte* porgono *querela* o *denuncia* del fatto nel quale hanno un interesse personale, ma non ne segue che basti lo aver totale interesse, perchè la persona esaminata come teste abbia ad equipararsi al querelante o denunciante.
Cass. Milano, 17 Novembre 1864 – Protto.

A svestire della qualità di teste qualcuno non è motivo sufficiente un *interesse* qualsiasi o positivo o morale ch'egli abbia assunto nella causa, o se per ragione del suo ufficio abbia dovuto riferire intorno a fatti delittuosi il che non gli dà il carattere di *denunciante*.
Cass. Milano, 8 gennaio 1865 — Manente.

Fu rettamente sentito senza giuramento quegli che ha un interesse diretto, qual figlio del danneggiato, e che denunciò il fatto per cui ebbe luogo il giudizio penale, il quale sospeso dall'iniziamento di un giudizio civile, fu poi ultimato in base alla prima denuncia.
Cass. Milano, 31 marzo 1865 – Deamici.

Quando l'accusato si vale della facoltà accordatagli dall'art. 275 (289) di deferire il giuramento al querelante, ei lo converte in teste, e la deposizione ricade sotto le norme generali che governano tutta la materia delle testimonianze. Quindi l'accusato non può valersi dell'accennata facoltà che prima dell'esame, non potendo ammettersi una deposizione in parte giurata e in parte non giurata. Cass. Torino, 19 dicembre 1865 — Barsetti ed altro.

Ai denuncianti e querelanti sono applicabili le sanzioni contro le false testimonianze. Cass. Palermo, 21 dicembre 1865 — P. M. ric.

La legge vieta dar *giuramento ai querelanti*, non ai parenti di essi, e per gli stessi querelanti non vi è nullità quando non vi è stata opposizione.
Cass. Napoli, 23 febbraio 1866 — Vecchia.

La qualifica di *querelante* rimessa al convincimento del giudice del merito sfugge a disamina di cassazione. Non si oppone alla qualità di querelante in un minorenne la circostanza ch'egli abbia avuto parte nel furto commesso da terzi a danno del suo genitore, stato da lui denunziato. (Il minorenne in questo caso non può essere considerato come *imputato*, perchè contro di lui colpevole di furto a danno del padre non vi può essere azione penale).
Cass. Napoli, 6 luglio 1868 — Ascolese.

Nessuna legge vieta che le persone offese, quando non si resero querelanti o denuncianti, siano sentite come testi previo giuramento.
Trib. supr. Guerra, 3 gennaio 1870 — Guida.
Lo stesso, 26 novembre 1870 — Putzu.

Non può essere ammesso a giurare chi si è costituito parte civile, quand'anche non abbia previamente sporto querela.
Cass. Napoli, 6 aprile 1870 = Rega.

Il militare superiore che per ragione del suo ufficio ha fatto un rapporto intorno al reato commesso, non è per questo da qualificarsi come denunciante o querelante nel senso della legge, e può quindi essere sentito come teste con giuramento — anzi è nullo il dibatt. se vien sentito senza giuramento.
Trib. supr. Guerra 21 febbraio, 5 settembre e 14 novembre 1870 — Janiello — De Amici — Monti.

Per vestir il carattere di *querelante*, e non poter esser quindi sottoposto a giuramento non occorre di aver fatto istanza per la punizione dell'accusato, ogni qualvolta si tratti di reati d'azione pubblica.
Cass. Napoli, 6 luglio 1870 — Carleo.

Il divieto dell'assunzione con giuramento sancito dall'art. 289 riguarda eccezionalmente i danneggiati che siano anco querelanti, o i denuncianti che abbiano un'interesse nel fatto. Gli altri danneggiati citati come testi devono essere assunti con giuramento a pena di nullità, giusta l'art. 297.
Cass. Firenze, 28 febbraio 1872.

Non può esser ammesso a giurare chi si è costituito parte civile, quando anche non abbia previamente sporta querela (109).
Cass. Napoli, 6 aprile 1872.

L'impiegato denunciante alla sua superiorità il reato sofferto nell'esercizio delle sue funzioni non è parificabile al querelante privato — quindi dev'esser considerato quale teste ordinario, e non dev'essere escluso dal giuramento.
Cass. Firenze, 9 luglio 1872 — Sandri.

Il minore per le offese del quale portò querela il padre non può dirsi querelante; epperò dev'essere assunto in esame qual teste previo giuramento.
Appello Parma, 11 luglio 1872 — Ortalli.

« Accade assai spesso che venga escluso dal prestare giuramento il danneggiato dal reato pel quale si procede, senza occuparsi di constatare l'altra condizione, che giusta l'art. 289, deve concorrere per escluderlo, che cioè abbia qualità di querelante o denunziante.
« Gli art. 104 e 105 statuiscono con molta precisione chi possa ed in qual modo farsi querelante — e gli art. 98 e 100 definiscono in maniera così precisa il denunziante da non potersi incorrere nel benchè menomo errore ».
Ad evitare quindi annullamenti raccomandasi « ai Giudici Istruttori di far emergere in modo chiaro e preciso codeste qualità — ai funzionarj del P. M. di farne menzione nelle richieste di citazione; ed ai Presid. di accertare, prima di dispensare dal giuramento, se il citato debba ritenersi a termini di legge querelante o denunziante interessato personalmente nel fatto ».
Circ. Proc. gen. alla Cass. Firenze, 25 luglio 1872.

282, 849.

290. Le nullità statuite negli articoli precedenti dovranno essere opposte prima dell'esame delle persone in essi articoli indicate: altrimenti rimarranno sanate dal silenzio.

= Colui che non si è opposto avanti i giudici del merito alla lettura di un documento prima del suo esame, non può richiamarsi in nullità davanti la Cass. — e nemmeno se vi abbia fatta opposizione può impugnare in Cass. la relativa ordinanza, tranne il caso di formale riserva o protesta.
Cass. Milano, 30 gennaio 1863 — Brunelli.

Se la difesa non fece opposizione a che sia sentito con giuramento il querelante, non può dopo la deposizione invocare la nullità dell'esame.
Trib. supr. Guerra, 12 novembre 1863 — Baroldi.

Se il silenzio o l'acquiescenza dell'imputato e della difesa sana la deposizione con giuramento di chi non doveva giurare, non sana il difetto di giuramento di chi doveva giurare.

Il condannato a pena infamante che abbia ricorso in Cass. e penda ancora la decisione, è tuttor rivestito della sua capacità giuridica, e dev'esser sentito con giuramento, pena nullità. Cass. Torino, 28 ottobre 1868 — Saglio e Calvo.

Non essendosi fatto opposizione a che il denunciante o querelante prestasse giuramento, se vi ha nullità questa s'intende sanata.
Trib. supr. Guerra, 21 novembre 1870 — Scotta.

Vedi Dec. Cass. Firenze 18 maggio 1872 riferita all'art. 417.

§ 2.

Dei testimoni o periti non comparsi o renitenti, e del salvocondotto.

46, 308, 82, 510.

291. Quando un testimone o perito citato non comparirà, la Corte, il Tribunale, o il pretore, dopo d'avere sentito il Pubblico Ministero l'imputato od accusato e il suo difensore, e la parte civile, delibera se si debba procedere oltre alla spedizione della causa, ovvero rimandarla ad altra udienza.

306, Cod. pen.

La stessa facoltà è accordata alla Corte, al Tribunale o al pretore nel caso che le liste dei testimoni siano state tardivamente presentate, avuto riguardo alle distanze dei luoghi di loro residenza, sicchè non sia stato possibile farli citare o comparire nella stabilita udienza.

L'ordinanza colla quale siasi dichiarato che si debba procedere oltre, potrà tuttavia essere rivocata, qualora si riconosca che l'esame del testimone o perito non comparso è necessario alla dilucidazione del fatto.

= L'art. 306 Cod. pen. contempla i testi e i giurati che per esimersi dal comparire o dall'assumere il loro incarico allegano scuse riconosciute false: quanto ai testi non comparsi, dice *salve le disposizioni* degli art. 278, 279, 280 e 281 del Cod. proc. pen. (del 1859), corrispondenti agli art. 292, 293, 294, e 295, del vigente — e quanto ai giurati, *salve le disposizioni* degli art. 81, 82, 83 della legge dell'Ord. giud. (cioè degli art. 119 e 120 della legge vigente.)

Vedi la Dec. Cass. Torino, 21 novembre 1867, Fini e Iacini riferita all'art. 417.

« Nel fine di facilitare la scoperta del vero fu ammesso in questo Cod. che se le liste dei testi furono presentate fuori del tempo necessario per effettuare la citazione e ottenere la comparsa, non sia però perduta la prova, poichè è fatta facoltà alla Corte, Trib. o pretore di rinviare la causa ad altra udienza onde citarli (291), ed anzi fu ammesso che se i testi sono stati citati e non comparvero, sia lecito alle parti, di comune accordo, di farne leggere per semplici schiarimenti le deposizioni scritte, e che se il teste fosse realmente impedito di comparire, e non si creda necessario di farlo sentire a domicilio, le parti possano d'accordo farne leggere la deposizione scritta, anche col valore di piena testimonianza (294) — alle quali larghezze per altro fa riscontro un efficace correttivo dei possibili abusi, nella facoltà data al Presid. del Trib. e della Corte di assise (385, 468) di far restringere la lista dei testi soverchiamente estesa, od anche di restringerla egli stesso. »
Relazione del Guardasigilli a S. M.

E violato il diritto della difesa e vi è luogo ad annullamento se, prodotto tempestivamente a difesa un teste, senza che poi venga citato, la Corte proceda oltre nella causa rigettando la istanza dell'accusato, il quale chiedeva che si rinviasse il dibatt. per una nuova citazione del teste.
Cass. Napoli, 4 marzo 1864 — Zaccaria.

Art. 291. Se non può proseguirsi il dibatt. per la mancanza di qualche teste, si deve, o rimetterne la continuazione all'*udienza successiva*, o altrimenti *rimandare il processo ad altra udienza*. Questa frase significa rifare il processo da capo senza riguardo agli atti compiuti nelle udienze precedenti.
Cass. Napoli, 22 marzo 1865 – Coppola.

Può essere udito come teste con giuramento colui che fu già condannato come complice nello stesso reato su cui verte l'accusa.
Cass. Torino, 26 gennaio 1866 – Bravo.

L'art. 318 Cod. proc. pen. scritto tra le regole generali dei giudizi penali che impone la non interrotta continuazione tra il fine del dibatt. e la pubblicazione della sent. si applica a tutti i giudizj, anche quelli presso la Corte d'assise.
Cass. Napoli. 28 gennaio 1868 — Fiscarelli.

È inopportuna ed implausibile l'ordinanza che dietro accordo del P. M. e della difesa dichiarando rinunziati dati testi e doversi procedere oltre senza attenderne le deposizioni, ne adduce a motivo che dal dibatt. è surta chiara la reità dell'accusato; ma non implica nullità, essendochè non vincola menomamente la libertà dei giurati nel ritenere, o no, comprovato il reato ad opera dell'imputato, e non importa quindi eccesso di potere (281.490).
Cass. Palermo, 17 febbraio 1868 — Maltese.

Non può sostenersi in diritto, che dissentendo le parti sulla lettura della deposizione scritta del teste citato e non comparso per malattia od altra grave ragione, sia la Corte nel debito, o di rimandare la causa ad altra udienza, ovvero di delegare all'audizione del teste uno de' suoi giudici o del Trib. nel cui distretto quegli risiede. — L'art. 294, nel quale è contemplato appunto il caso del teste citato e non comparso per giusta ragione, non è che una modificazione all'art. 291, con che per norma generale è attribuita alle Corti ed ai Trib. nella non comparsa di un teste citato la facoltà di deliberare, se debbasi procedere oltre alla spedizione della causa, ovvero rinviarla ad altra udienza. In effetti essendo nell' un caso e nell'altro rimesso alla potestà del magistrato il delegare, è innegabile come egli possa del pari deliberare che si proceda oltre; epperò se nell'alinea ultimo dell' art. 294 è sancito che qualora la Corte non creda delegare, debba far dar lettura del deposto scritto del teste, quando una parte ne faccia istanza e le altre non dissentano, questa stessa disposizione prova e ribadisce la facoltà che ha la Corte di deliberare sul rinvio o sul proseguimento della causa. Donde il corollario, che una è l'economia della legge intorno ai testi citati e non comparsi, con la sola differenza che per quelli impediti possa la dichiarazione scritta leggersi e discutersi col consenso delle parti come ogni altra prova; mentre pei testi, dei quali non sia giustificato lo impedimento, è disposto dall' art. 311 non potersene, anco col consenso delle parti leggere il deposto se non a titolo di semplici indicazioni e schiarimenti (311). Cass. Napoli, 27 marzo 1868 – Greco.

La dichiarazione della Corte che l'audizione di un teste citato e non comparso non sia necessaria per essere il fatto lucidamente provato, e debbasi quindi procedere oltre, non può formare motivo di cassazione, siccome apprezzamento dei risultamenti della causa rimessa dalla legge alla prudenza della Corte stessa. Cass. Napoli 12 giugno 1868 – Buonavoglia.

La Corte rivocando la precedente ordinanza non può disporre che si proceda oltre al dibatt. senza udirsi un teste, pel motivo di essersi tardivamente ricevuta la notizia della di lui dimora. Cass. Napoli, 26 giugno 1868 – Cipoletti.

La mancanza di citazione di un teste a carico compreso nella lista del P. M. notificata all'accusato non importa alla Corte l' obbligo di rinviare il dibatt. quando ritenga che i testi non citati e non comparsi non sieno necessari alla scoperta della verità. Cass. Palermo, 18 agosto 1870 – Bertolino.

Il Presid. dopo l'apertura del dibatt. non può farne il rinvio ad altra sessione per una sventura domestica o per sua infermità personale, ma solo ordinarne la sospensione. Oltre le contingenze previste in questi tre art. può durante la pubblica discussione sorgere la necessità di rimediare ad un vuoto essenziale del procedimento, la demenza dell'accusato, un grave tumulto nell'udienza, e simili — ma non è ragion di rinvio la indisposizione o il lutto dome-

stico del Presid., ai quali eventi provvede l'art. 510 che permette la sospensione dei dibatt. L'art. 79 poi dell'Ord. Giud. provvede alla surrogazione del Presid. mancante o impedito (314, 589) Cass. Napoli, 7 gennaio 1871 – Paola.

É nullo il dibatt. tenuto dalle Corti d'assise in giorno feriato, colla relativa sentenza, salvo che non siasi dovuto continuare per ragione di legge. (510). Cass. Firenze, 15 giugno 1872.

---

292. Se, a motivo della non comparizione di un testimone o perito, la causa sarà stata rimandata ad altra udienza, tutte le spese della citazione, degli atti, dei viaggi dei testimoni o periti, ed altre che siano occorse per la spedizione della causa, compresa l'ordinanza di rinvio, saranno a carico del testimone o perito non comparso; il quale colla stessa ordinanza, e sull' istanza del Pubblico Ministero, verrà astretto a pagarle eziandio coll'arresto personale.

La Corte, il Tribunale o il pretore potranno ad un tempo prescrivere che il testimone o perito non comparso sia tradotto per mezzo della forza pubblica all'udienza, per essere esaminato.

)5, 479.

Il testimone o perito non comparso sarà in ogni caso condannato in un'ammenda non minore di lire dieci, od anche in una multa non maggiore di lire cento.

= Se contro il teste citato e non comparso siasi spedito mandato di accompagnamento, ed alla nuova udienza fissata quegli neppur comparisca, è permessa coll'annuenza delle parti la lettura del deposto scritto, alla base della prima citazione. Vedi giurispr. riferita all'art. 311.

---

293. In ogni caso in cui il testimone o perito non comparso sia stato condannato al pagamento delle spese ed all'ammenda od alla multa, ovvero solo a queste ultime pene, gli è salva l'opposizione nei modi e termini stabiliti dagli articoli 348 e 389.

Se però egli comparisce all'udienza pendente ancora il dibattimento, può esporre i suoi motivi di scusa verbalmente nell'udienza stessa, chiedendo la parola al presidente o pretore.

Qualora il testimone o perito avesse dovuto comparire innanzi una Corte d'assise, e prima che egli abbia fatta opposizione, la sessione della Corte sia stata chiusa, la opposizione sarà portata dinanzi alla Corte d'appello, e sarà giudicata nella Sezione degli appelli correzionali, e sulla sola lettura del ricorso e dei relativi documenti, sentito il Pubblico Ministero.

294. Se un testimone o perito citato non abbia potuto presentarsi per malattia od altra grave cagione, la Corte o il Tribunale potrà delegare, per riceverne la deposizione o dichiarazione, sia uno dei suoi consiglieri o giudici, sia un giudice del Tribunale nel cui distretto il testimone o perito risiede; escluso però sempre, sotto pena di nullitá, il giudice istruttore che ha ricevuto la prima deposizione o dichiarazione scritta: fermo quanto ai pretori il disposto dell'articolo 341.

L'imputato od accusato, e la parte civile saranno avvertiti, sotto pena di nullità, che possono farsi rappresentare nell'atto dell'esame del testimone o perito: la persona che li rappresenta, ove non sia incaricata della loro difesa, o non sia stata nominata nella udienza, dovrà essere munita di speciale mandato, ed eserciterà tutti i diritti che loro competono.

Il testimone o perito presterà giuramento sotto pena di nullità, e della deposizione o dichiarazione di lui sarà data lettura all'udienza.

311. Qualora la Corte o il Tribunale non creda delegare l'esame del testimone o perito impedito, dovrà far dare lettura della sua deposizione o dichiarazione scritta, se una parte ne faccia istanza e le altre non dissentano.

= Vedi i motivi di quest'art. riferiti all'art. 291, nel brano della Relazione del Ministro Guardasigilli a S. M.

L'art. 280 (Cod. 1859) che esclude il Giud. Istr. che ha ricevuta la prima deposizione contempla la persona, e non astrattamente il magistrato che nella istruzione preparatoria ha udito in esame un teste.
Cass. Milano, 21 novembre 1862. — Bellinzona.

I provvedimenti ordinati dall'art. 280 (294) sono applicabili anche alle *parti lese* e *ai querelanti* che si trovino nella impossibilità di comparire al dibattimento. Cass. Napoli, 5 agosto 1864 — Turillo.

Il giudice delegato all'esame di un teste infermo, che invece di riceverne la deposizione oralmente, si limita a leggergli le sue dichiarazioni scritte e a richiederlo se le conferma, viola apertamente la lettera e lo spirito della legge (304). Cass. Torino, 19 maggio 1866. — Magnelli.

Non è nulla la sent. della Sezione correzionale presso la Corte d'appello per esservi intervenuto un consigliere che avea fatto parte della Sezione d'accusa, e votato nella Ordinanza di rinvio al Trib. Correz. — Il divieto contenuto in questo art. diretto a tutelare la libertà del teste nella deposizione orale, sancito esclusivamente pel Giud. Istr. non può attagliarsi ad altri casi (764). Cass. Napoli, 7 febbraio 1868. — De Lucia.

La lettura di una domanda scritta fatta al pretore od alla Corte per l'audizione di un teste, durante il periodo istruttorio, non è fra quelle di cui sia vietata la lettura a pena di nullità (294 alinea 2).
Cass. Napoli 4 maggio 1868 — Caporale.

Non viola la legge il Trib. Mil. che non aderisce al consenso del P. M. e della difesa per la lettura di deposizioni scritte di testi che, citati, per infermità non poterono presentarsi al dibatt.
Trib. supr. Guerra, 28 marzo 1870 — Donati.

Quando la Corte ebbe ad ordinare siccome necessario alla scoperta della verità l'esame di un teste malato, ed abbia delegato uno dei suoi membri a riceverne il deposto, è violata la legge se del deposto stesso non se ne dà poi lettura all'udienza. Cass. Palermo, 26 aprile 1870 — Righiaccio.

Chiestasi dal P. M. la lettura delle deposizioni scritte di un teste fiscale perchè non comparso, ed acconsentitosi dalla difesa a tale lettura condizionatamente, se la condizione non fu dal P. M. accettata, e la difesa non fece ulteriori istanze, non può dolersi che la Corte non abbia su ciò provveduto.
Cass. Torino, 4 maggio 1870.

La meno esatta osservanza della lettera dell'art. 455 del Cod. pen. per l'Eserc. non può per veruna guisa portare all'annullamento della sentenza.

Il giudice delegato a ricevere la deposizione di un teste, che per infermità non può presentarsi al dibatt., deve deferire il giuramento al teste stesso.

La lettura della deposizione non giurata di un teste, che per malattia non potè recarsi in Trib., per cui fu delegato l'Istruttore a riceverla, importa la nullità del dibattimento.

Tale nullità non è sanata, quantunque il P. M. e la difesa abbiano acconsentita la lettura della deposizione non giurata del teste infermo.

Trib. supr. Guerra, 16 maggio 1870 — Franchini.

La difesa che acconsentì con riserva a che si desse lettura della deposizione scritta di un teste infermo, non può impugnare di nullità il dibatt., perchè si è data lettura di essa deposizione.

Avendo le parti acconsentito a che si desse lettura della deposizione di un teste infermo, non occorre, per leggerla, alcuna deliberazione del Tribunale.

Trib. supr. Guerra, 16 agosto 1870 — Pernice e Barsanti.

Commette un vero eccesso di potere il Presid. delle Assise, il quale, pur consenzienti le parti, fa dar lettura dell'esame scritto di un teste non-comparso per causa di malattia, mentre con precedenti Ordinanze della Corte erasi delegato un giudice a ricevere la deposizione a domicilio, e il verbale relativo non era ancora pervenuto alla Corte.

Cass. Torino, 17 gennaio 1871 — Guesada ed altri.

Le facoltà speciali che la legge stabilisce per rispetto al teste o perito infermo non escludono quelle più generali che si contengono nell'art. 291 in ordine al teste o perito che citato non comparisce. Quindi non viola la legge la Corte d'assise se nel caso di teste citato e non comparso perchè infermo, invece di delegare un giudice ad assumerne la deposizione rinvia la causa ad altra sessione per sentirsi in pubblica udienza il teste medesimo.

Cass. Napoli, vedi *Mon. Trib.* 1871, n. 44 e 45, pag. 964.

L'art. 469 del Cod. pen. per l'Eserc. vieta la lettura delle deposizioni scritte di testi senza distinzione tra testi citati od acquistati al dibatt., e quelli che siano stati soltanto sentiti nella procedura scritta. Il consenso delle parti non sana la nullità derivante dalla lettura di deposizioni scritte vietata dalla legge.

Trib. supr. Guerra, 15 maggio 1871 — Rollino.

Vedi Dec. Cass. Torino, 14 giugno 1872, Bonavino e Treves, riferita all'art. 282.

Sono violati gli art. 304, 311 e 294 di questo Cod. se al dibatt. è data lettura *per prova* del deposto scritto di un teste malato non comparso alla udienza, senza che, ad onta dell'accordo delle parti non sia su quella lettura intervenuta Ordinanza della Corte o Trib. L'Ordinanza deve in ogni caso e sempre intervenire sia che si voglia, o no, far luogo all'applicaz. della prima parte dell'art. 294, sia che, instante l'una delle parti ed assenziente l'altra, debbasi dar lettura del deposto di cui sopra.

Cass. Torino, 17 aprile 1873. — Comotto.

---

295. Se il giudice delegato venisse a riconoscere che l'impedimento addotto è finto, o che non è tale da porre il testimone o perito nell' impossibilità di comparire all' udienza, ne informerà tosto la Corte o il Tribunale, il quale potrà fare tradurre il testimone o perito all'udienza per mezzo della forza pubblica, e condannarlo nelle spese di trasferta del giudice delegato e delle persone che hanno dovuto assistere all'atto.

Le disposizioni di quest'articolo e del precedente hanno luogo senza pregiudizio di ciò ch'è prescritto nell'articolo 292.

70, 526.

296. Dovendosi esaminare un testimone o perito sottoposto a processo per crimine o delitto, si osserverà il disposto dell'articolo 170. Tuttavia nei giudizi pendenti avanti le Corti o i Tribunali, il salvocondotto sarà conceduto dal presidente della Corte o

del Tribunale, dove i testimoni o periti si dovranno esaminare, coll'obbligo di darne immediatamente avviso alla Corte o al Tribunale che ha conosciuto o deve conoscere del crimine o del delitto imputato al testimonio o perito, o che ha pronunciato contro di lui l'arresto personale.

§ 3.

Del giuramento dei testimoni e periti.

172, 232, 853

297. I testimoni, prima di essere sentiti, presteranno, a pena di nullità, il giuramento, *di dire tutta la verità, null'altro che la verità.*

= È più opportuno e più logico che il giuramento venga prestato dopo aver il teste dichiarato le sue generalità e prima che cominci il vero suo esame.
Cass. Milano, 2 maggio 1862 — Sanna Piras.

La nullità derivante dal non avere un teste prestato giuramento è d'ordine pubblico, e non viene sanata dal silenzio delle parti.
Cass. Milano, 26 marzo 1863 — Polloni.

L'ordinanza che delibera di procedere oltre in assenza di un teste, non isveste questi della sua qualità di teste debitamente notificato — perciò se il teste comparisce all'udienza va sentito con giuramento.
Cass. Milano, 29 aprile 1864 — Capponi.

Non è necessario che il teste ripeta la formula del giuramento prescritto dall'art. 283 (297), ma basta che avendogli il Presid. indicato il preciso tenore di esso, egli dica: *lo giuro*; tenendo la mano destra sul Vangelo.
Cass. Palermo, 16 maggio 1864 — Cavallaro.

Non è lecito sostituire altre formule giuratorie a quella che la legge tassativamente prescrive pei testi.
Cass. Napoli, 27 marzo 1865 — Rino.
Cass. Firenze, 25 giugno 1872 — Dianin.

Potendosi nei testi verificare condizioni d'incapacità, la domanda sulle loro generalità deve precedere il giuramento. Quest'atto solenne non deve essere prestato invano, ma sol quando sia essenzialmente richiesto.
Cass. Napoli, 22 settembre 1866 — Petillo.
Cass. Torino, 2 ottobre 1866 — Risso.

A stabilire la prova che un teste abbia prestato il giuramento nella forma prescritta da quest'art., non basta che nel verbale d'udienza siasi accennato che il teste prestò giuramento *nelle forme prescritte*, ma si deve indicare aver il teste dichiarato di *dir tutta la verità, null'altro che la verità*, o quanto meno, avere il teste giurato *nelle forme tassativamente* indicate dall'art. 297.
Cass. Torino, 15 ottobre 1866 — Rainoldi.

Non vi ha violazione di legge perchè il giuramento del teste siasi assunto prima o dopo la deposizione delle sue generalità.
Cass. Napoli, 4 marzo 1868 — Castigliola.

L'aver sentito senza giuramento un teste che si professi di età inferiore al 14.° anno non induce nullità, quando nessun rilievo fu fatto rispetto alla verità di quell'asserto.
Cass. Napoli, 13 marzo 1868 — Vairo.

La mancanza di ammonizione ai testimoni che stanno per prestare il giuramento non è motivo di nullità. — Similmente non è motivo di nullità che il *sacerdote* nel prestare il giuramento usando le forme di legge, abbia pretermesse quelle proprie del suo carattere sacerdotale. — Nè induce nullità l'aver assunto testimonio chi aveva avuto confidenze dalla parte civile per essere stato da questa invitato ad assisterla, se l'imputato non vi si oppose, ed anzi egli stesso ne propose la testimonianza.
Cass. Napoli, 20 marzo 1868 — Giorgini.

297. É nullo il giuramento del teste espresso sotto la forma di *dire la verità* e non *tutta la verità*. Cass. Napoli, 26 giugno 1868 — Cipoletti.

Constatare innanzi tutto l'identità della persona e le altre qualità del teste necessarie per sapere se possa o no giurare, poi fargli prestare il giuramento, poi interrogarlo sulle sue relazioni colle parti, perchè questi particolari potendo influire sulla sua credibilità, giova che siano anch'essi preceduti e diremo quasi consacrati dal giuramento, infine esaminarlo sui fatti della causa, ecco l'ordine logico, morale e legale da seguire in generale nell'udire i testi. A prescindere da ciò, la formalità più importante, la essenziale è il giuramento, ed il voto della legge è compito qualunque sia il momento in cui siasi prestato. Cass. Napoli, 17 luglio 1868 — Colasurdo.

Se il silenzio o l'acquiescenza dell'imputato e della difesa sana la deposizione con giuramento di chi non dovea giurare, non sana il difetto di giuramento di chi dovea giurare.

Anche il *condannato a pena infamante*, che abbia ricorso in Cass., trovandosi fino alla estrema decisione tuttora rivestito della sua capacità giuridica, se vien chiamato qual teste in giudizio penale dev'esser sentito con giuramento, altrimenti il giudizio è nullo.
Cass. Torino, 28 ottobre 1868 — Saglio e Salvo.

Il rifiuto di prestar giuramento fatto da un teste appartenente ad una religione che il giuramento divieti, e per la espressa ragione di tal divieto, deve ritenersi coatto e non volontario; quindi il teste non commette reato a rifiutarsi, nè è invalido il suo deposto.
Appello Lucca, 14 novembre 1868 — Bianchi.

———

La semplice promessa di dire la verità fatta da un teste non può sostituire il giuramento prescritto dalla legge, se pure non dichiari di appartenere ad una religione la quale vieti il giuramento.
Cass. Palermo, 29 gennajo 1869 — Lobianco.

La enunciazione che i testi giurarono *a mente di legge* non basta a far ritenere che abbiano giurato nelle forme dalla legge volute; ma richiedesi o l'inserzione della intera formola, od un referimento speciale ed espresso a quest'articolo. Cass. Torino, 8 aprile 1870 — Abrate.

La legge non ha precisamente prescritto che i testi devano prestar giuramento piuttosto prima che dopo il loro interrogatorio sulle proprie generalità — e perciò la legge non è violata quand'anche in modo certo risulti dal verbale ch'essi prestarono giuramento dopo aver dichiarate le loro qualità personali. Cass. Napoli, 4 marzo 1868 — Castigliola.
Cass. Palermo, 27 giugno 1870 — Valardi.

(La Cass. Torino colla Dec. 18 maggio 1870 (Bellagente) stabilì che la formula prescritta dall'art. 297 pel giuramento dei testi è sacramentale, e che in difetto l'esame è nullo di pien diritto, e la sua nullità trae seco anche quella del dibatt. Vedi. *Mon. Trib.* 1872 a pag, 516.)

Le nullità che sono d'ordine pubblico, sebbene non accusate dalle parti, possono essere rilevate d'ufficio dal Trib. Supr.

É d'ordine pubblico la nullità derivante dalla omessa prestazione del giuramento per parte dei testi.

È nullo il dibatt. se dal verbale d'udienza non risulta che i testi prestarono il giuramento, previa ammonizione del Presid. a senso degli art. 381, 382, 458 e 459 del Cod. pen. per l'Esercito. Trib. supr. Guerra. 1 maggio 1871 — Solaroli.
Lo stesso 24 luglio 1871 = Angilello.

Può bene il giurante nel prestare il giuramento dedottogli, premettere la clausola *per quanto mi ricordo*, senza che con ciò il giuramento abbia necessariamente a ritenersi per non esaurito e ricusato.
Cass. Torino, 25 maggio 1871 in causa civile.

Il giuramento dev'esser prestato dai testi prima di esser sentiti sui fatti costituenti il soggetto dell'accusa o dell'imputazione colle sue circostanze, e non già prima che siano declinate le generalità.
Cass. Torino, 26 ottobre 1872 = Canesi.

La dichiarazione da parte del libero pensatore o razionalista introdotto a deporre in giudizio, di voler dire la verità *sul proprio onore* e *sulla propria*

coscienza soddisfa il voto della legge (297 e 299) — non può quindi ritenersi imputabile il di lui rifiuto di prestarsi alle formalità di legge non osservando egli alcun rito religioso. Trib. Spoleto, 22 dicembre 1871 — Cianconi.

La legge patria non accorda alcun privilegio agli atei ed ai razionalisti; essi devono quindi deporre in giudizio sotto il vincolo del giuramento nelle forme prescritte dal Cod. di proc. pen. (Vedi pel di più all'art. 299).
Cass. Torino, 29 gennaio 1873 — Cianconi.

La legge consolare 28 gennaio 1866 n. 2804 (art. 70, 97 e 100) dispensa giudici, periti e testi dal giuramento, *quando osti il culto religioso che professano*, imponendo soltanto che se ne faccia menzione nel processo verbale.

---

298. I periti, prima di essere sentiti, presteranno, a pena di nullità, il giuramento *di bene e fedelmente procedere nelle loro operazioni, e di non avere altro scopo che quello di far conoscere ai giudici la pura verità.* 154.

= La formula del giuramento da prestarsi dai periti essendo diversa da quella prescritta pei testi non può confondersi con la medesima ed usarsi ad arbitrio senza violare direttamente la legge. Il compito dei periti è diverso da quello dei testi, epperò le due formule sacramentali del giuramento non ponno confondersi ed arbitrariamente usarsi. Ciascuna risponde ai doveri speciali degli uni e degli altri; quindi il teste non può giurare come perito e viceversa. La confusione fra le due formule risolvesi in mancanza del giuramento. Cass. Napoli, 15 gennaio 1868 — D'Antonio.

Se un *perito* che nella istruzione preparatoria ha già prestato il giuramento in tale qualità, chiamato a dare in pubblica udienza degli schiarimenti vi presta il giuramento in qualità di teste, non si può muovere querela di nullità, quand'anche nella prestazione di questo secondo giuramento non fossero state osservate tutte le formalità degli art. 283 e 285 (297, 299).
Cass. Milano, 20 giugno 1862 — Malatesta.

La formola del giuramento prescritto dall'art. 284 (298) pei periti è sacramentale: quindi è nulla la sentenza, ove non consti dello adempimento di tale formalità. Cass. Milano, 15 gennaio 1862 — Bagioli.

Se *nuovi periti* sono uditi in virtù del potere discrezionale del Presid. e fu fatta loro l'ammonizione di dire tutta la verità, non è necessario il loro giuramento. (479) Cass. Milano, 6 aprile 1864 — Cecchetti.

Non essendosi nel Cod. pen. maritt. stabilita una formola speciale di giuramento per i periti, questi possono giurare come i testi, *di dire tutta la verità e non altro che la verità.* Trib. supr. Guerra, 27 febbraio 1871 — Carcaterra.

---

299. Il giuramento sarà prestato dai testimoni o periti, stando in piedi, la mano destra sovra i santi evangeli, alla presenza dei giudici; previa seria ammonizione, che ad essi dal presidente o dal pretore sarà fatta sull'importanza di un tal atto, e sulle pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza o perizia, o di reticenza, negli articoli 365, 366, 367, 369, del Codice penale. 730, 154, 172, 175. — 226, Cod. proc. civ.

I non cattolici presteranno il giuramento secondo i riti delle loro credenze. (*)

(*) Giustiniano stabilì che si giurasse, o semplicemente, o toccando i santi evangeli (Nov. 74, cap. 7 e Nov. 124, cap. 1).

Gli ecclesiastici, sia in causa propria che come testi, giurano *tacto pectore* (art. 730).

Gli ebrei anticamente giuravano *tacto calamo*, poi giurarono sulla Bibbia e sopra *Theffilini*, vale a dire sopra il *Coscher Sepher Thora* a mani del rabbino in Sinagoga; ora giurano tenendo il cappello in capo e toccando la Bibbia ove stanno i dieci comandamenti di Mosè.

La religione dei quaqueri interdice loro il giuramento in nome di Dio, e non permette altra affermazione che quella *sulla propria anima e sulla propria coscienza.*

299. Ai testimoni o periti, che dovessero essere sentiti senza giuramento, si farà l' ammonizione prescritta dal 1.° alinea dell' articolo 172.

= Per l' *ammonizione ai testi* basta che il Presid. rammenti le *pene dalla legge comminate*, senza che sia necessario ne citi gli articoli.
Cass. Milano 20 marzo 1861 — Camurati.

Trattandosi di giuramento prestato da un teste non cattolico, non basta che il verbale enunci avere egli prestato giuramento secondo i riti della sua credenza, ma deve indicare come abbia giurato e quali parole proferite giurando.
Cass. Palermo, 15 maggio 1863 — Macaos.

È indifferente che l'ammonizione da farsi al teste preceda o segua la prestazione del giuramento, purchè non deponga sui particolari del fatto, senza prima essere stato ammonito.
Cass. Milano, 17 luglio 1863 — Spoglianti.

La forma speciale del giuramento *tacto pectore* può ritenersi sufficiente per le *persone ecclesiastiche* anche in quelle provincie nelle quali non é ammessa dagli usi e dai Regol. ivi in vigore, imperocchè la sostanza del giuramento non consiste già negli atti accessori dello stender la mano e dello stare in piedi, ma si nella invocazione della divinità a testimone e vindice della verità di quanto si afferma o si nega al cospetto del giudice.
Cass. Milano, 30 settembre 1864 — Graziosi.

Fatte al primo teste inteso in dibatt. le ammonizioni prescritte da questo art., ed indicandosi nel verbale di dibatt. di essersi fatte le stesse ammonizioni agli altri testi posteriormente esaminati, si adempie al voto della legge, non occorrendo, con inutile ridondanza, ripetere per ciascuno di essi il tenore delle mentovate ammonizioni.
Cass. Napoli, 7 febbraio 1866 — Tommasso.

Il difetto di ammonizione ad un parroco di giurare, volendo, colla mano sul petto non è causa di nullità.
Cass. Torino, 21 aprile 1866 — Angeloni.

La legge vuole che ad ogni singolo teste sia fatta dal Presid. la speciale ammonizione col ricordo delle pene comminate contro i mendaci e i reticenti immediatamente prima della individuale prestazione del giuramento. Non soddisfa il voto della legge l'avvertimento generale fatto a tutti i testi assieme. (La Cass. Subalpina fermò invece il principio contrario, come evincesi dalle Dec. 13 marzo 1862, Melis; 23 dic. 1863 Santini e 9 giugno 1865 Di Giacomo.)
Cass. Napoli, 18 giugno 1866 — Cipolla.

Se un teste prestò giuramento nei casi espressi dall'art. 300, la ripetizione del medesimo, anzichè il semplice ricordo, non nuoce alla regolarità del giudizio.
Cass. Torino 21 febbraio 1867 — Roncucci.

Nell'obbligo di avvertire con l'ammonizione i testi delle pene inflitte dalla legge per la falsa testimonianza non è incluso quello di menzionare loro i singoli art. del Cod. a ciò relativi, nè quello di leggerli all'udienza.
Cass. Firenze, 25 marzo 1867 — Bergagno.

Quand' anche il Presid. nell'ammonire i testi sentiti senza giuramento non abbia usata la precisa formula indicata dall'art. 172 di questo Cod., come per esempio, se loro abbia rammentato soltanto *ch'erano tenuti ad esser sinceri nelle loro risposte*, omettendo di richiamare le pene stabilite contro i testi falsi o reticenti, non per questo ne viene nullità del verdetto.
Cass. Firenze, 28 settembre 1868 — Brogotti.

I *sordo-muti* ponno esser ammessi a render testimonianza nelle cause penali sui fatti dei quali abbiano potuto aver conoscenza. Se la deposizione del sordo-muto che sa leggere e scrivere può essere giurata, lo stesso non è a dirsi del sordo-muto illetterato (vedi art. 92).
Cass. Palermo, 16 novembre 1868 — De Luca.

La legge in quest'art. stabilisce il principio che il diritto romano, osservantissimo del giuramento, suggella « *quod propria superstitione juratum est, standum* (Leg. 3, ff. de jurej.) Il che consuona non pure colla ragione, la quale mostra quanto sia vana cosa il giuramento prestato secondo il rito di una religione che si ha per bugiarda, ma che è una derivazione ancora del principio di diritto costituzionale circa la libertà di coscienza e dei culti. Di quà pur segue che se il teste appartiene ad alcuna di quelle sette religiose

Art. 299. per le quali non è permesso il giuramento, *ma la sola promessa di dire il vero,* egli dev' essere abilitato a dare questa solenne promessa la quale per altro farà forza sulla sua coscienza come il giuramento.
Cass. Palermo, 29 gennaio 1869 = Lobianco.

L'avvertenza al teste sulle pene contro la falsa o reticente testimonianza non è prescritta a pena di nullità. Non è obbligato il Presid. di avvertire i giurati dover considerare le dichiarazioni dei minori degli anni 14 come semplici indicazioni e schiarimenti; essendo all'uopo sufficiente che i medesimi depongano senza giuramento. Cass. Napoli, 5 febbraio 1869.
Cass. Firenze, 4 agosto 1869 — Lisi.

Risultando dal verbale d'udienza che tutti e singoli i testi separatamente stando in piedi e tenendo la mano sul Vangelo prestarono il giuramento di dire la verità e null'altro che la verità, come è prescritto dai relativi art. del Cod. pen. mil., rimane, con tale formola di relazione agli art. di legge che dispongono in proposito, accertato che il giuramento venne prestato nel modo stabilito dall'art. 358 e colle formalità prescritte dal successivo art. 368 citato Codice. Trib. supr. Guerra, 21 febbr. 1870 — Janniello.

Il Presid. può ammonire tutti i testi insieme come li può ammonire uno per uno separatamente. Cass. Torino, 26 ottobre 1872 Canesi, e
Trib. supr. Guerra, 28 marzo 1870 — Donati.

La legge non prescrive a pena di nullità che si faccia menzione nel *processo verbale* d'udienza della *formula osservata* dai testi *nel prestare giuramento,* purchè si faccia constare che fu prestato con la formula prescritta dalla legge. Cass. Palermo, 1 agosto 1870 — Puccio.

Le espressioni che i testi furono *moniti al vero,* usate nel verbale di dibatt. senz'altra aggiunta, non possono supplire alle prescrizioni stabilite dall'art. 382 del Cod. pen. per l'Eserc., il quale vuole che i testi siano moniti *a dire tutta la verità e null'altro che la verità.*
Trib. supr. Guerra, 13 marzo 1871 — Jourdan.

Per la prova che siasi fatta ai testi l'ammonizione voluta da quest'art. non basta che il verbale d'udienza attesti ch' essi prestarono giuramento *a mente e forma di legge,* ma si richiede almeno anche la enunciazione del preciso art. della legge stessa. Cass. Torino, 12 agosto 1872.

Gli atei ed i razionalisti devono deporre in giudizio sotto il vincolo delle forme prescritte dal Cod. di procedura penale.

Per l'art. 299 i testi o periti devono prestare giuramento, se cattolici col porre la mano sugli evangeli, se accattolici, secondo i riti delle loro credenze. Il giuramento richiesto dalla legge, implicando la chiamata di Dio in testimonio di quanto il giurante sta per dichiarare (art. 226 Cod. proc. civ.), costringe la fede di chi lo presta, e dà alla di lui testimonianza la più alta sanzione che possa accompagnare la parola dell'uomo; onde la somma importanza del giuramento nel supremo interesse della giustizia, come che diretto a rafforzare nel miglior modo la prova che dinanzi ad essa si spiega.

La stessa eccezione fatta dalla legge pei non cattolici, essendo ad essi concesso di giurare secondo i riti delle loro credenze, implica manifestamente e necessariamente il concetto che la credenza a cui dichiara di appartenere il testimonio debba essere una associazione permanente, avente un peculiare organismo all'oggetto di esercitare un atto speciale e pubblico, organismo conosciuto e ammesso dallo Stato (art. 1 dello Statuto) — mentre un culto qualunque, essendo la manifestazione esterna dei principj religiosi che si professano, non può sottrarsi all'influenza dell'autorità civile, a cui incombe il sacro dovere di vegliare alla pubblica morale e al pubblico ordine.

Invano per sottrarsi all'osservanza della legge si pone in campo la libertà di coscienza; giacchè altra cosa è la sconfinata libertà di pensare, di ammettere cioè o sconoscere i rapporti della creatura col creatore, altra cosa la pretesa di esser superiore alla legge e non colpito da essa, non potendosi contrastare che il giuramento è per le sue conseguenze ad un tempo atto religioso e civile. Adottando il sistema che fosse lecito a chicchessia, accampando di essere libero pensatore e di non credere all'esistenza di Dio, di rifiutare la prestazione del giuramento, si escluderebbe arbitrariamente per tali persone la possibilità di esser colpite con le pene più severe sanzio-

nate dalla legge contro i falsi testimoni intesi sotto il vincolo del giuramento (art. 365 e 373 Cod. pen.)

In jus costituito devesi quindi ritenere che gli atei, i razionalisti, e così quanti dichiarino di non aver culto, rito o credenza, debbano prestar il giuramento secondo le forme prescritte dalla legge sotto le comminatorie contemplate dall'art. 370 Cod. pen. La dichiarazione che il testimonio faccia di non professare alcuna religione, potrà valere a scemare la forza e la credibilità ai suoi detti, ma non servirà però a costituire per sè una eccezione al dovere che ha ogni cittadino di ottemperare alla legge, dinanzi alla quale tutti sono eguali. Cass. Torino, 29 gennaio 1873 — Cianconi.

(Sostanzialmente conforme ai principj della presente è la Dec. della stessa Corte 14 settembre 1872 — Comunità Israelitica di Ancona c. Terni).

(Sulla questione del rifiuto del giuramento di rito opposto da testimoni professanti credenze che non comportano riti, vedi nel giornale *La Legge* 1872 a pag. 889 e 1057 le notevoli monografie inseritevi dagli avv Miraglia e Muratori).

853.

300. I testimoni che avessero già deposto con giuramento nei casi previsti dagli articoli 126, 128, 175 e 242, ed i periti che avessero già dato il loro giudizio nell'istruzione preparatoria, non presteranno nuovo giuramento, e basterà che loro si rammenti quello già prestato, ammenochè si tratti dell'esame o del giudizio sopra fatti sui quali non fossero stati precedentemente interrogati.

Così pure i testimoni o periti che fossero richiamati nel corso del dibattimento non presteranno nuovo giuramento, e basterà che loro si rammenti quello già prestato.

= Non importa nullità se al teste il quale abbia prestato giuramento e renduta la sua dichiarazione non venga rammentato il giuramento già dato, nell'occasione che vien richiamato per essere udito in contraddittorio di altri. Cass. Napoli, 19 febbraio 1864 — Addavinola.

Ogni dibatt. si considera come un'atto unico continuato, come un tutto indivisibile: nulla influisce la sua maggiore o minore durata. Questa unicità ed indivisibilità si comunica a tutti gli atti che si compiono nel corso di quel dato dibatt. Finchè dura questa continuità, ai testi è data facoltà di porgere chiarimenti, spiegazioni sulle cose deposte, fare emende, correzioni, aggiungere, togliere o variare. Cass. Palermo, 13 novembre 1871 — Privitiera.

È massima stabilita nella nostra giurispr. che il Presid., prima di chiuder il dibatt. può chiamar di nuovo i testi, e far loro tutte le interrogazioni che reputa opportune a raggiungere il vero; e che il ricordo del prestato giuramento che deve farsi ai testi richiamati non è prescritto a pena di nullità (297). Cass. Firenze, 27 febbraio 1872 — Francalanci.

§ 4.

Dell'esame dei testimoni o periti.

), 491, 3, 309.

301. I testimoni, prima del loro esame, si ritireranno nella camera che loro sarà destinata, dalla quale non possano nè vedere, nè sentire ciò che si fa nella sala d'udienza.

335, Reg. gen. giud.

Essi saranno, a pena di nullità, interrogati separatamente l'uno dopo l'altro, per modo che il secondo non sia presente all'esame del primo, e così successivamente.

Sarà cura di chi presiede ai dibattimenti di ordinare, occorrendo, le opportune precauzioni per impedire ai testimoni di conferire tra di loro, o di comunicare con alcuno degli interessati prima del loro esame.

= La legge lascia al prudente arbitrio del Presid. di ordinare le opportune precauzioni per impedire ai testi di conferire con alcuno degli interessati prima del loro esame, secondo le circostanze. La mancanza di questa precauzione non induce nullità. Cass. Milano, 15 gennaio 1862 — Lolli.

La non segregazione dei testi dalla sala d'udienza in modo che non intendano quanto in esso fu detto, non induce nullità.
Cass. Milano, 20 gennaio 1864 — Maccabruni.

Non è nullo il dibatt. se per mero caso o per inavvertenza qualche teste è penetrato o rimasto nell'aula durante la lettura di alcuni documenti.
Cass. Milano, 9 febbraio 1865 — Ajmone.

Non è vietato ai testi esaminandi di assistere all'interrogatorio degli accusati. La legge nel disporre che i testi esaminati non possano conferire con quelli che restano ad esaminare, si riferisce alle sale d'udienza, non a quelle comunicazioni che i testi ponno avere altrove fra loro: allora soltanto sono nulle le interrogazioni quando i testi non siano stati esaminati separatamente, e l'uno siasi trovato presente alle deposizioni dell'altro.
Cass. Milano, 15 marzo 1865 — Archetti ed altri.

La disposizione di cui all'ultima parte di quest'art. non è applicabile al caso di parente sentito senza giuramento a semplice schiarimento.
Cass. Torino, 7 settembre 1866 — Canu-Pisani.

Se il Presid. adempì al prescritto da quest'art. rispetto ai testi da licenziarsi pel momento, non è viziato il procedimento dalla omissione di maggiori precauzioni per impedire ogni conferenza fra loro, essendo ciò rimesso dalla legge al suo prudente arbitrio. Cass. Firenze, 23 novembre 1867 — Falconieri.

L'essere entrato un teste nella sala d'udienza in una delle tornate precedenti a quella della sua audizione, e l'avervi sentito le deposizioni di qualcuno dei testi nella stessa causa, non produce nullità, quando egli sia stato interrogato separatamente da quelli che deposero nella stessa udienza, nè in essa gli abbia egli uditi prima della propria deposizione.
Cass. Napoli, 14 dicembre 1868 — Marino.

Il disposto di quest'art. in ciò che riguarda l'esame separato e la segregazione di un teste dagli altri, si applica soltanto a chi nel pubblico dibatt. mantiene la qualità di vero e proprio testimonio, non alle persone sentite a semplice schiarimento. Un teste iscritto come tale nella lista può sul concorde assenso del P. M. e difesa esser inteso, non come teste, ma a semplice schiamento senza incorrere in nullità (479). Cass. Firenze, 28 luglio 1869 — Chiarella.

(335 e 491, Reg. gen. giud.). Non è nullo il procedimento perchè alcuno dei testi non ancora esaminati abbia assistito alla discussione in una delle udienze a cui non era chiamato. Cass. Torino, 20 agosto 1869 — Ciancotti.

Che la camera destinata in ogni residenza di Corte di assise ai testi in aspettazione di essere chiamati a deporre sia appartata in guisa da non potersi da essa nè vedere nè udire ciò che si fa e si dice in pubblica udienza, è cosa che si presume; e perciò non occorre che ne sia fatta espressa menzione nel verbale del dibatt. Cass. Torino, 19 luglio 1872 — Polacchini.

302. Il presidente od il pretore domanderà ai testimoni il loro nome, cognome, soprannome, il nome del loro padre, la loro età, patria, il domicilio e la professione; se conoscevano l'accusato od imputato prima del fatto che forma l'oggetto dell'imputazione od accusa; se siano congiunti od affini dell'accusato od imputato, ovvero dell'offeso, ed in qual grado; se sieno dipendenti dell'uno o dell'altro.

Quindi procederà al loro esame sulla causa.

= La difesa non può far osservazioni sul potere del Presid. e sulle interrogazioni che crede di fare onde accertare la veridicità delle deposizioni, nè può sollevare incidente contenzioso a questo scopo sul quale la Corte deva pronunciare (305). Cass. Milano, 20 aprile 1865 — Beltrami ed altri.

Se nel verbale del dibatt. non è fatta menzione che il Presid. abbia chiesto al teste se fosse in relazione di parentela od affinità coll'imputato, e dell'avutane risposta, non vi è nullità (316).
Cass. Firenze, 8 maggio 1869 — Arcangioli.

Dicendosi nel verbale d'udienza che i testi furono interrogati sulle loro generalità, s'intende che i medesimi furono pure interrogati sui rapporti di parentela od altro coll'accusato o colle parti offese.
Trib. supr. Guerra, 3 gennaio 1870 — Ghersi.

L'omissione di una delle domande prescritte da quest'art. non importa nullità, e molto meno se fosse stata sanata dal silenzio delle parti (849).
Cass. Firenze, 28 dicembre 1872 Mengardo.

---

303. L'accusato od imputato, il Ministero Pubblico, e la parte civile potranno opporsi all'esame del testimone che non fosse stato indicato o chiaramente designato nella lista depositata a tenore dell'articolo 384, o rispettivamente in quella notificata a tenore del terzo alinea dell'articolo 468. 339, Reg. gen. giud.

Potranno pure opporsi all'esame di un testimone che si trovi nelle condizioni d'incapacità prevedute dal § 1.° del capo presente. e seg.

= Il solo termine per opporre e ripulsare i periti o testi è che si faccia pria che siano uditi al dibatt. Cass. Napoli, 20 aprile 1864 — Passero.

Nei decreti di ammissione o rejezione di testi non è necessaria la motivazione. Cass. Milano, 22 giugno 1864 — P. M. ric.

La *opposizione* all'esame di un teste o perito è fatta in tempo utile, benchè *posteriore all'ammonizione ed alla prestazione del giuramento*, qualora sia stata fatta prima che l'esame abbia avuto principio (290).

La parte che avesse aderito all'esame di un teste o di un perito può ritirare la sua adesione, purchè lo faccia prima che l'esame sia cominciato.
Cass Milano, 18 ottobre 1864 Mallknecht.

Se in seguito ad osservazioni del Presid. sopra la insussistenza d'una eccezione proposta dalla difesa, questa non v'insiste, s'intende rinunciato alla medesima. Cass. Firenze, 7 dicembre 1867 — Peliccia ed altri.

L'opposizione ad una testimonianza per causa di parentela dopochè la deposizione fu compiuta od anco incominciata è senza effetto (per le ragioni contenute nella Dec. Cass. Palermo 23 maggio 1868, La Barbera ed altri, riferita all'art. 286).

La circostanza che un teste possa essere creditore dell'imputato, non è causa per cui non debba essere esaminato.

Le nullità relative alla qualità dei testi sono sanate, se non vengano opposte prima dello esame dei testi stessi.
Trib. supr. Guerra 6 giugno 1870 Faustini.

Se il P. M. ed il difensore rinunciarono all'audizione di un teste, e l'accusato non si oppose alla rinuncia, questi non può più formare un motivo di nullità della omessa audizione del teste.
Trib. supr. Guerra, 13 marzo 1871 — Presti.

La Corte d'assise che respinse la opposizione della difesa alla rinuncia fatta dal P. M. di alcun teste a carico, solo qualificandola cavillazione tendente a procrastinare il giudizio, oltrechè commettere inconveniente, incorre in nullità.

Parimenti incorre in nullità la Corte d'assise che nel corso del dibatt. sulla istanza dell'accusato per la comparizione dei testi da lui dati a discarico nel termine legale, s'impegni in un esame di merito, e la rigetti.
Cass. Napoli, 9 settembre 1871.

Le nullità per udizione illegale di testi devono essere opposte e protestate all'udienza, altrimenti restano sanate dal silenzio delle parti, e non ponno dedursi in Cass. Cass. Firenze 28 giugno 1872 – Gallicani.

Sullo spirito di quest'art. vedi la Dec. Cass. Torino 20 Novembre 1872 Bertolani riferita all'art. 490.

173, 234, e 311.

304. I testimoni deporranno oralmente, sotto pena di nullità. Potrà tuttavia loro permettersi di ricorrere a note o memorie, avuto riguardo alla qualità dei testimoni e alla natura della causa.

= Non v'ha nullità se un teste, anzichè deporre oralmente, lesse una nota da lui scritta, essendo rimesso al prudente arbitrio del Presid. valersi o meno dell'eccezionale disposto degli art. 173 e 291 (304).
Cass. Torino, 29 dicembre 1865 – Bodda.

Dal precetto contenuto in questo art., la giurispr. si patria che forestiera dedusse sempre la conseguenza, che se talvolta può divenire necessaria la lettura delle dichiarazioni scritte dei testi, questa non può mai precedere la deposizione orale che essi debbono fare all'udienza, onde non venga annullata per simil guisa l'istruzione orale col sottoporla alla influenza della deposizione scritta. La deposizione orale dev'essere libera, indipendente e franca da ogni preoccupazione che potesse ingenerare nell'animo timoroso di un teste la precedente sua deposizione. La convinzione dei giurati deve formarsi sopra ciò ch'è stato verbalmente dichiarato in loro presenza, nè è lecito il prevenire o dirigere questa convinzione prima dell'audizione orale, facendole precedere la lettura del deposto scritto.

Questi principj sono applicabili anche al caso di un giudice delegato all'esame di un teste infermo, che invece di riceverne oralmente la deposizione, siasi limitato a leggergli le sue dichiarazioni scritte ed a richiederlo di confermarle. Cass. Torino, 19 maggio 1866 – Magnelli.

(311, 298, 384, 468). — Quest'art. 304 mentre ha statuito che si potesse permettere ai testi di ricorrere a note o memorie, non ha potuto acconsentire la lettura nel dibatt. delle deposizioni scritte prima delle orali risposte dei testi stessi, allo scopo di rammentare ai medesimi e di soccorrere l'addotta loro smemoratezza, posciachè ammesso una volta questo sistema si aprirebbe facile il varco ed il mezzo di vulnerare il fondamentale principio della oralità del giudizio e di far frode alla legge. Nè si potrebbe desumere argomento di analogia dal caso previsto in cui si debba far risultare dei cangiamenti o delle variazioni sopravvenute nella deposizione, posciachè i termini precisi di cotesta espressa eccezione la dimostrano applicabile allorquando soltanto già ebbe luogo la deposizione orale, ed in questa sopravvennero cangiamenti o variazioni da quella scritta, e sorse quindi da tale confronto dell'una coll'altra la necessità ed opportunità di far risultare le variazioni medesime; la quale ipotesi non può confondersi, né equipararsi al caso in cui non apparisca dal verbale che siavi stata prima la deposizione orale, che in questa siensi verificati cangiamenti o variazioni, che la lettura della deposizione scritta sia stata quindi ordinata e fatta allo scopo di far risultare delle medesime. Cass. Torino, 27 febbraio 1867 – Terinelli.

Non è vietato che il Presid. prenda a norma, per esaminare un teste, l'anteriore sua deposizione in processo stato annullato (478).
Cass. Firenze, 11 maggio 1867 – Verità ed altri.

L'osservanza del disposto dell'art. 390 Cod. pen. per l'Esercito, che vieta ai testi di leggere alcuna risposta in iscritto, non è sancita a pena di nullità.
Trib. supr. Guerra, 24 aprile 1871 – Fantasini.

La giurispr. delle Corti di Cass. del Regno, interpretando gli art. 304 e 311, ha costantemente ritenuto che al teste il quale varia o contradice o non rammenta qualche fatto o circostanza che avea narrati nel processo scritto, possa il Presid. contestare e far leggere le dichiarazioni relative già emesse nella istruzione scritta. Cass. Firenze, 27 febbraio 1872 – Francalanci.

305. Il testimone non potrà essere interrotto.

Dopo la deposizione, l'imputato od accusato, o i suoi difensori, potranno interrogarlo per organo di chi dirige il dibattimento, sopra tutto ciò che crederanno utile al loro interesse. Potranno muovergli le loro interrogazioni anche direttamente, quando ne abbiano domandata ed ottenuta la permissione da chi dirige il dibattimento; il quale però potrà evitare che si dia risposta a quelle interrogazioni che stimi inopportune.

340, Reg. gen. giud.

Il presidente o il pretore potrà chiedere al testimone, od all'imputato od accusato, tutti gli schiarimenti che crederà necessari allo scoprimento della verità.

Il Ministero Pubblico, i Consiglieri della Corte, e i giudici del Tribunale, avranno la stessa facoltà, domandando la parola a chi dirige il dibattimento; salvo, quanto ai giurati, il disposto dell'articolo 492.

La parte civile non potrà fare interrogazioni al testimone, nè all'imputato od accusato, se non per organo del presidente o del pretore; a meno che non abbia chiesta ed ottenuta la permissione di farlo direttamente, in conformità di ciò ch'è detto nel primo alinea di questo articolo.

= « *Art. 340 Regol. gen. giud.* È vietato ai difensori d'interrompere il « P. M. e di dare alcun suggerimento all'imputato o ai testi nel corso degli « interrogatori, e di fare segni di approvazione o di disapprovazione intorno « alle loro risposte ».

Non viola l'art. 292, nè alcun altro, quel Presid. dell'Assise che interrompe tratto tratto la lettura di una deposizione scritta per fare osservazioni ai giurati sulla stessa, e toglie la parola alla difesa che protesta contro siffatto procedere. Cass. Milano, 13 aprile 1864 — Bellotti.

Non può censurarsi avanti la suprema Corte il rifiuto per parte del Presid. di dirigere, a richiesta della difesa, una domanda a un teste dell'accusa, poichè la difesa in tal caso può rivolgersi all'intero collegio giudicante, elevando un formale incidente — e se la difesa non si giovò di tal rimedio ordinario, non le può esser dato di farne disputa nello straordinario giudizio di Cassazione. Cass. Firenze, 8 giugno 1864 — Mericoni.

È da rigettarsi la domanda dell'accusato diretta a far manifestare da un teste circostanze che questi non può palesare, perchè conosciute da lui sotto promessa di *segreto* nella sua qualità di *ufficiale pubblico*.
Cass. Milano, 16 giugno 1864 — Russo.

Non é motivo di nullità il rifiuto del Presid. di dirigere a un teste date domande proposte dalla difesa, quando questa vi si acquietò e non ebbe ricorso alla Corte giudicante. Cass. Firenze, 12 giugno 1869 — Riccoli.

La facoltà accordata al Presid. di vietare la risposta alle interrogazioni fatte al teste dall'accusato o dalla difesa non entra nel suo potere discrezionale, e però non può la Corte rifiutarsi dal deliberare sul divieto quando la difesa ne abbia fatto istanza (478. 480).
(Dalla Collez. Bettini-Giuriati, 1869, a pag. 146 dell'Indice senz'altra indicazione).

L'accusato e il suo difensore può dimandare che il Presid. interroghi un teste sulla moralità di un altro senza bisogno che ne facciano oggetto di formale posizione a discolpa. Tal dimanda può per apprezzamenti di fatto rigettarsi dal Presid. sul fondamento della sua *inopportunità*, ma non mai della sua illegittimità. Cass. Napoli, 21 aprile 1872 — Ventrice e Lojacono.

306. I testimoni non potranno interrogarsi l'un l'altro.

245. **307.** Si può addivenire al confronto dei testimoni fra di loro, quando siano discordi su circostanze essenziali.

= Le regole relative agli atti di confronto che hanno luogo nel periodo istruttorio nulla hanno di comune con quelle che governano i pubblici dibatt. davanti le Assise. (245) Cass. Napoli, 16 giugno 1869 – Calabria.

301. **308.** Ogni testimone, dopo la sua deposizione, resterà nella sala dell'udienza in sino a che non è terminato il dibattimento. 335.

Egli non può essere licenziato dal presidente o dal pretore, salvochè col consenso delle parti.

Al testimone o testimoni che si allontanassero senza averne ottenuta licenza sono applicabili le disposizioni degli articoli 291, 292 e 293.

= Il teste *licenziato* come non più necessario, non perde la sua qualità di teste; se *richiamato*, e ciò non avviene in virtù del potere discrezionale del Presid., ma come teste, basta rammentargli il giuramento già preso, ma non sorge nullità se è ripetuto. Cass. Milano, 2 gennaio 1862 – Sassi.

Non è prescritto a pena di nullità che i testi dopo la deposizione rimangano nella sala d'udienza. Cass. Milano, 16 giugno 1864 – Russu.

Non è nullità se dal verbale di dibatt. non risulta che un teste ch'era ad un tempo teste fiscale e a difesa, dopo essere stato sentito nella prima qualità, siasi fatto ritirare dalla sala, e non appaia che sia nella medesima effettivamente rimasto. Cass. Milano, 13 luglio 1864 – Szodfriedt.

É regolare il congedo dei testi sentiti al dibatt., se avviene d'ordine del Presid. consenziente il difensore, quand'anco manchi o non sia provato il consenso dell'accusato. Cass. Firenze, 29 ottobre 1872. Groppo e Compagno.

Qualora la Corte od il Presid. licenzia i testi alla presenza del P. M. e degli accusati e loro difensori senza veruna opposizione, istanza, od osservazione per parte loro, questo tacito assentimento tien luogo del consenso voluto da quest'articolo. Cass. Torino, 28 marzo 1873 – Di Vemura e Compagno.

301. **309.** Il presidente o il pretore potrà, sulla domanda delle parti, od anche d'uffizio, ordinare che i testimoni esaminati, ch'egli designerà, si ritirino in altro luogo, per essere in seguito nuovamente sentiti, sia separatamente, sia in presenza gli uni degli altri.

= Il Presid. può ordinare che un teste esaminato si ritiri in altro luogo per essere riesaminato, ma commette un abuso di potere non giustificabile nemmeno coi poteri discrezionali, se lo fa chiudere in una camera di sicurezza (vedi art. 312 e 478). Cass. Napoli, 3 febbraio 1868 – Pagano.

La facoltà di porre in disparte un teste sospetto di falsità fino a che non sia sentito qualche altro teste contestato, non è censurabile. Cass. Palermo, 2 settembre 1869 — Canicattì.

Non ha diritto la difesa ad avere la parola nel provvedimento preso, sia d'ufficio dal Presid., sia dalla Corte, di mettersi in disparte un teste i cui detti sembrino falsi (312). Cass. Napoli, 26 novembre 1869 – Rega.

S'incorre in nullità facendo rimanere nella sala d'udienza il teste già esaminato, quando occorra richiamarlo in seguito per deporre su circostanze dedotte a discarico. Cass. Napoli, 11 marzo 1872.

Vedi la Dec. della Cass. Torino 9 novembre 1872 Nicolini riferita all'art. 312 circa il provvedimento del Presid. delle Assise il quale ordina che un teste, pur non sospetto di falsità o reticenza, si ritiri altrove *per concentrarsi* ed esser quindi riesaminato.

L'ordine di tenersi in disparte un teste della cui veracità sospettasi, e di farsi all'uopo sorvegliare dalla forza pubblica, è uno spediente che, non violando in alcuna guisa i diritti individuali, può ben adoprarsi nel fine di ricondurre il teste alla verità: nè punto rileva che trattisi di parti principali, le quali sono dispensate dal giuramento, ma non dall'obbligo di dir il vero.
Cass. Napoli, 28 marzo 1873 — Libonati.

, 155,
, 699,
'09.

310. Sono comuni ai periti le disposizioni degli articoli precedenti relative ai testimoni.

Non pertanto, qualora la natura delle questioni lo consigliasse, il presidente o il pretore potranno ordinare che i periti assistano al dibattimento od a parte di esso, e potranno anche sentirli in presenza gli uni degli altri.

« *Art. 270 Cod. proc. civ.* L'avviso dei periti non vincola l'Autorità « giudiziaria, la quale deve pronunciare secondo la propria convinzione ».

Non è vietata la lettura all'udienza dei verbali di perizia. Il divieto dell'art. 298 (311) di dar lettura delle deposizioni dei testi non si estende ai rapporti dei periti.
Cass. Milano, 3 gennaio 1861 — Giovanetti = 7 febbraio 1862 — Sullai.

I periti nominati in corso del dibatt. sovra istanza delle parti, e dietro la deliberaz. della Corte, devono prestar giuramento.
Cass. Palermo, 18 ottobre 1862 — Alfio Spoto.

Non è violato il principio della pubblicità se gli studi e lavori preparatorj dei *periti* son fatti fuori dell'udienza, purchè sia dato in pubblico l'incarico, e in pubblico sia da essi enunciato il loro giudizio.
Cass. Napoli, 30 gennaio 1863 — Mercadante.

Ad un *perito* chiamato dal Presid. ad assistere al dibatt. e quindi a dare il suo parere sullo stato mentale dell'inquisito, nulla impedisce di fondarsi su ragioni desunte da circostanze emerse al dibatt.
Cass. Milano, 22 maggio 1863 — Pompignoli.

Se è irregolare deferire il giuramento ai *periti* chiamati ad emettere il loro parere in via di semplice schiarimento a termini dell'art. 465 (479) l'accusato non può trarne argomento di nullità del processo, qualora l'esito della *perizia* sia stato tale da non aver potuto esercitare nessuna influenza sull'esito della causa.

Un medico che espone il suo giudizio sul genere di manìa da cui è affetta una persona, fa atto di *perito* e non di teste.
Cass. Milano, 29 luglio 1863 = Galaonesi

Non è applicabile ai *periti* la disposizione di legge secondo la quale i testi devono venire separatamente esaminati (301).
Cass. Napoli, 10 agosto 1863 — Crocieri - Janni.

Le perizie, come documenti acquistati nel processo scritto, si devono leggere all'udienza senza che sia necessario prevenirne l'accusato prima del dibattimento.
Trib. supr. Guerra, 11 novembre 1863 — Paoli.

È *intollerabile*, anzi *gravemente censurabile* il sistema di leggere alla pubblica udienza i documenti, ed in ispecie *le perizie*, mutilati a volontà e ad arbitrio del Presid., anche in parti non concernenti la speciale — sistema che si pratica in alcuni Trib., i quali di tal guisa si credono dispensati dall'obbligo di osservare la regola normale in proposito, qual è di seguire il sentimento dei periti solo in quanto lo trovino per sè stesso giusto e meritevole di approvazione. Donde ne segue che i Trib. stessi giudicano, *non per convinzione, ma*

per volontaria e cieca e quindi censurabile deferenza alla opinione dai periti manifestata, nulla curando, nè volendo conoscere i loro argomenti e ragionamenti, che per quanto scientifici o tecnici, possono sempre aprirsi la via alla intelligenza del giudice, secondo la di lui relativa cultura.

Cass. Firenze, 9 gennaio 1864 — Pera.

L'art. 297 (310) che stabilisce siano comuni ai periti le disposizioni relative ai testi non può trovare applicazione se non in quanto questa si possa conciliare colla diversa natura dell'ufficio a cui sono chiamati i periti e i testi — perciò il Presid. può ordinare che i periti esprimano l'uno in presenza dell'altro il loro avviso, e rigettare la contraria domanda della difesa.

Cass. Milano, 8 luglio 1864 — Mazzoleni.

I medici e chirurghi curanti ponno assumersi a periti.

Cass. Milano, 14 giugno 1865 — Locatelli.

È un errore il dire che il giudice deve conformare la sua convinzione a quella degli esperti, e che il detto di periti faccia prova provata.

Cass. Torino, 31 luglio 1866 in causa civile.

Quand'anche il parere *peritale* non sia assoluto rispetto alla sussistenza od alla causa del fatto costituente il reato, può il giudice, senza violar la legge, tenerlo per vero, considerando, oltre la perizia, tutte le altre risultanze processuali.

Cass. Firenze, 27 marzo 1867 — Pucci.

La ritrattazione, sebbene mal motivata, che un perito giudiziale fa dell'avviso da lui esposto nella perizia, può essere accolta dal giudice e da lui valutata a scemar fede al giudizio peritale, ancorchè dato concordemente da tre periti fra cui quegli che poi si ritrattò: perciò dal giudice si può pronunciare in senso contrario della perizia anche senza ordinarne una nuova.

Cass. Firenze, 27 aprile 1868, in causa civile — Scotti — Del Punta.

È nulla la perizia giudiziale in cui ciascuno dei periti emetta una separata relazione (art. 264 e 56, Proc. civ.) Cass. Torino, 18 luglio 1868 in causa civile.

Vedi all'art. 478 e 479 la Dec. 28 giugno 1869, Fungone, che interdice al Presid. di chiamare, in virtù del suo potere discrezionale, un perito sanitario all'udienza per chiarire dubbj che non siano sorti dall'attrito delle prove in pubblica discussione.

Se il perito, oltre il giudizio, dichiara fatti e notizie da lui avute, non si può dar lettura di questa parte della perizia, pena nullità.

Cass. Napoli, 16 dicembre 1867 — Cioffi.

(*) **311.** È vietato, sotto pena di nullità, di dare lettura della deposizione scritta dei testimoni, senza distinzione se questi siano, o non, portati nella lista depositata o notificata ai termini degli articoli 384 e 468. *(319, Reg. gen. giud.)*

Sono eccettuati dalla presente disposizione i casi accennati negli articoli 126, 128, 175, 242 e gli altri casi specialmente indicati dalla legge. Sono parimente eccettuati i casi in cui si debba far risultare de' cangiamenti o delle variazioni sopravvenute nella di lui deposizione, o si tratti di deposizioni di testimoni morti od assenti dal Regno o d' ignota dimora, o divenuti inabili a deporre in giudizio, semprechè siano stati portati nelle liste sopra accennate. *(294, 538, 546, 727, 164, 384, e 468.)*

(*) Una delle disposizioni processuali che nella pratica han dato luogo a svariate e talora opposte applicazioni è certo quella contenuta in questo art. 311, che è strettamente legata ad uno dei principii fondamentali dei giudizi penali, la oralità (304). Credemmo opportuno di riferire i principali giudicati che dal 1861 al 1872 emanarono al riguardo, facendovi precedere il testo dell'art. 319 Reg. Gen. Giud. il quale potrebbe e dovrebbe troncare molte questioni.

Le parti possono non pertanto consentire che le deposizioni scritte dei testimoni citati e non comparsi siano lette a titolo di semplici indicazioni e schiarimenti, salvo, nel caso in cui il testimone non abbia potuto presentarsi, la disposizione dell'ultimo alinea dell'articolo 294.

= « *Art. 319 Reg. gen. giud.* Nelle cause di competenza della Corte « d'assise le carte devono essere ordinate in modo che le deposizioni dei te- « stimoni sieno scritte in fogli separati e distinti dai *processi verbali e rap-* « *porti*, dalle *note informative*, dalle *denuncie, querele, perizie, sentenze e* « *ordinanze e dagl'interrogatorj degl'imputati*, dai *certificati di nascita*, di « *criminalità*, di *condotta* e di *altri simili atti e documenti di cui la legge* « *permette la lettura*, i quali devono formare un volume separato da rimet- « tersi ai giurati giusta l'art. 498. »

Che debba intendersi per *testimonianza*, vedi all'art. 498 la Dec. Cass. Torino 12 agosto 1871, Crespi. »

La legge non distingue fra variazioni e variazioni, per cui non è nulla la sent., anche se le variazioni del teste che han dato luogo alla lettura delle sue deposizioni scritte fossero di minore importanza.
Cass. Milano, 28 febbraio 1861 — Croce.

I certificati dei segretari, giudici e sindaci sono elementi giuridici di prova *della ignota dimora* dei testi, e l'apprezzamento n'è rilasciato alla Corte giudicante.
Cass. Milano, 21 marzo 1861 — Cotra.

Le deposizioni dei testi non ponno confondersi cogl'*interrogatorj e risposte degli accusati*, di cui può sempre esser data lettura nel corso del dibatt.
Cass. Milano, 28 febbraio 1862 — Rizzi.

Quando i testi allegano di *non aver più esatta memoria* delle circostanze e dei fatti sui quali hanno già deposto nel processo scritto, si verifica uno dei casi previsti dall'art. 298 (311) e può aver luogo la lettura della loro deposizione scritta.
Cass. Milano, 16 luglio 1862 — Patrizi.
La stessa, 10 gennaio 1862 — Sini.

Se un teste avvertito di contraddizione in cui sia caduto, chieda *per ajutare la memoria* gli sia data lettura delle deposizioni scritte, il Presid. può ordinarla nella parte relativa alle circostanze che importa rettificare.
Cass. Milano, 13 ottobre 1862 — Urazza

Il divieto non si estende alle *deposizioni fatte in un processo civile* che ponno esser lette fra i documenti
Cass. Milano, 18 ottobre 1862 — Branda.

Se *il verbale di perquisizione* contiene le deposizioni di qualche teste, non si può pretendere che nel dar lettura di esso si abbia ad omettere il brano che le contiene.
Cass. Napoli, 5 dicembre 1862 — Guarnieri.

Se il P. M., *rinuncia* con l'adesione dell'accusato *ad un teste*, è in facoltà del Presid. della Corte di ordinar la lettura delle di lui deposizioni scritte.
Cass. Milano, 16 gennaio e 9 ottobre 1863, Biagioli e Del Forno e 1 giugno 1864 — Tili.

È in facoltà della Corte di far dar lettura della deposizione scritta di un teste di cui per certificato del sindaco risulta non trovarsi in quel Comune, nè viene indicandosi il luogo della sua *dimora*. Se la Corte ha valutato nella sentenza un certificato di assenza di un teste, si presume che siasene data lettura al dibatt.
Cass. Napoli, 8 gennaio 1864.

Il divieto di leggersi al dibatt. le dichiarazioni scritte sotto pena di nullità, riguarda quelle dei testi e periti, non già dei *principali offesi*.
Cass. Napoli, 19 febbraio 1864 — Addorinola.

Non può contraddirsi la lettura al dibatt. di uno *sperimento di fatto* come atto del processo non impugnato nel termine dei cinque giorni successivi all' interrogatorio (457).
Cass. Napoli, 20 aprile 1864 — Passero.

La lettura di una deposizione fatta antecedentemente da un teste falso in

Art. 311. istato d'arresto per *falsa testimonianza* non è compresa nel divieto che la legge fa di dar lettura del deposto scritto dei veri testi.
Cass. Milano, 16 giugno 1864 — Russu.

La Corte, sopra domanda della difesa, non può rifiutarsi di dar lettura delle deposizioni fatte da un teste in un *precedente dibatt.* rimasto incompleto e annullato. Cass. Napoli, 7 novembre 1864 — Nicoletti e Vincenti.

Le *propalazioni* non ponno confondersi colle vere deposizioni scritte, sopratutto se accompagnate da atti di confronto e ricognizione, e perciò ponno leggersi al dibatt. senza che l'art. 298 ne sia violato.
Cass. Milano, 2 dicembre 1864 — Barello.

Il Presid. delle Assise può in virtù del suo *potere discrezionale* ordinare la lettura delle deposizioni dei testi non dati in nota, nè citati, nè comparsi, ovvero *rinunciati*. Cass. Palermo, 21 agosto 1865 — Catania.

Neppur il Presid. della Corte in virtù del suo *potere discretivo* è autorizzato, sia pure a titolo di mero schiarimento, ad ordinare la lettura del deposto scritto di un teste, quando questa lettura incontra nella legge una proibizione espressa, o vi trova un principio col quale essa è in opposizione diretta. Cass. Torino, 19 maggio 1866 — Magnelli.

Perchè si possa ordinar la lettura della deposizione scritta di un teste presente, occorre che il medesimo abbia prima fatta la sua deposizione orale, dalla quale emergano *cangiamenti e variazioni* da quella scritta, e che dal confronto delle due deposizioni sorga la necessità di far risultare dei cangiamenti e variazioni sopravvenute — Se invece si ordina la lettura prima della deposizione orale vi è nullità. (Vedi art. 304).
Cass. Torino, 27 febbraio 1867 — Trivelli.

Se col consenso delle parti può darsi lettura della dichiarazione scritta di un teste citato e non comparso, deve però sempre farsene l'analoga *avvertenza ai giurati*, pena nullità. Indarno opponesi non trovarsi sancita per la mentovata omissione la pena di nullità, perocchè, racchiudendosi nello alinea una eccezione al divieto imposto nell'art. sotto l'accennata pena di leggersi le dichiarazioni scritte dei testi, egli è manifesto, come, non verificandosi il caso eccezionale giusta le norme fissate dalla legge, si ricada nell'applicazione del divieto. Cass. Napoli 13 gennaio 1868 — Gaeta.

(304, 164). La *irreperibilità* di un teste, dichiarata, non già per essere ignota la sua dimora, ma per essersene fatta ricerca, errando nel nome del paese, in luoghi diversi da quelli della residenza, dimora, o domicilio di lui, non è ragione che abiliti il Presid. a far dar lettura della deposizione scritta, altrimenti vi è nullità. La ignota dimora presuppone le infruttuose ricerche del teste nei luoghi di residenza, domicilio e dimora del medesimo, e sarebbe assurdo desumerla dalla *irreperibilità* verificata in luogo del tutto diverso, lontano da quello in cui si poteva e doveva ricercare ed eseguire la consegna della cedola di citazione. Cass. Torino, 22 gennaio 1868 — Bue.
Cass. Napoli, 27 marzo 1868 — Marinucci.

La giurispr. delle supreme Corti del Regno coerentemente al disposto del secondo alinea di quest'art. ha ritenuto che la lettura è permessa, quando, avvenuta la deposizione orale alla udienza, si debbono *ricordare al teste circostanze speciali*, o far rilevare dei cangiamenti o delle variazioni che si riscontrano fra l'una e l'altra deposizione.
Cass. Firenze, 3 febbraio 1868. — Franchini.

Non può leggersi al dibatt. un *verbale* redatto da un *sergente della guardia nazionale*, in cui si contengano notizie di prova specifica.
Cass. Napoli, 12 febbraio 1868 — Fiorentino.

Quando le parti consentono sul fatto della *ignota dimora* del teste contestato da documento lettosi in pubblica discussione, può darsi lettura della dichiarazione scritta del teste medesimo, senza incorrere in nullità.
Cass. Napoli, 11 marzo 1868 — Molla.

Il leggere all'udienza un documento in cui i testi deponeano circostanze specifiche sul fatto è contravvenire alla oralità imposta dalla legge, è render nullo il dibatt. (trattavasi di un verbale constatante la *ricognizione del corpo di reato e dell'imputato*, nel quale verbale erano anche consegnate circostanze specifiche deposte dai medesimi testi). Cass. Napoli, 13 marzo 1868 — Vairo.

311. Un *rapporto dei carabinieri* relativo alla causa, non contenente alcun elemento di prova specifica può esser letto al dibatt., non così un verbale di visita domiciliare eseguita dal pretore, se contiene rivelazioni di testi.

Ben si legge in pubblica udienza il *verbale di un carabiniere* quando rimane nei limiti delle funzioni che gli sono affidate dalla legge, ma non così quando narra fatti specifici a sua conoscenza, sia di vista, sia di udito. Quando ciò avviene, non solo il carabiniere, ma anche il pretore ed il Giud. Istr., o diventano testi essi stessi e debbono udirsi in dibatt. in forma legale, o l'atto da essi redatto vale per deposizione scritta, che per l'art. 311 non si deve leggere.
Cass. Napoli, 20 marzo 1868 — De Leo.
» » 6 luglio 1868 — Ascolese.

La lettura di una *domanda scritta* fatta al *pretore* od alla Corte per l'audizione di un teste durante il periodo istruttorio non è fra quelle vietate sotto pena di nullità. Cass. Napoli, 4 maggio 1868. — Caporale.

La sola differenza fra i *testi citati e non comparsi* è che per quelli impediti la dichiarazione scritta possa leggersi e discutersi col consenso delle parti, mentre pei testi dei quali non sia giustificato l'impedimento, anche annuenti le parti, la deposizione non può leggersi a titolo di semplici schiarimenti (vedi art. 291, 294). Cass. Napoli, 27 marzo 1868. — Greco.

La oralità del dibatt. sarebbe distrutta se per vie indirette si permettesse di legger deposizioni testimoniali sol perchè fossero rivestite della *forma esterna di un verbale* o di un *rapporto*. Cass. Napoli, 19 giugno 1868. — Masucci.

La Corte rivocando la precedente ordinanza, non può disporre che si proceda oltre al dibatt., senza udirsi un teste, sul motivo di essersi tardivamente ricevuta notizia della *dimora* di lui.
Cass. Napoli, 26 giugno 1868 — Cipoletti.

Allorchè nell'esperimento di fatto sono stati uditi testi con giuramento dinanzi al giudice delegato su particolari di tempo e luogo relativi all'*alibi* dedotto a difesa, la lettura del relativo verbale durante il dibatt. offende il principio fondamentale del giurì, cioè la oralità del dibatt. e rende nullo il processo. Cass. Napoli, 17 luglio 1868 — Colasurdo.

Il divieto, a pena di nullità, della lettura delle deposizioni scritte si limita a quelle dei testi propriamente detti: e perciò non importa nullità la lettura di quelle assuntesi da altre persone, come da un *coimputato*, e senza giuramento, quali *semplici schiarimenti*. Cass. Torino, 7 ottobre 1868 — Ghinassi.

Le dichiarazioni della *moglie dell'ucciso*, essendo querela o denuncia, e non dichiarazioni di testimonio, la lettura del verbale che le contiene non è vietata e tanto meno se fu richiesta dalla difesa.
Cass. Napoli, 12 ottobre 1868 — Gentile.

Il *verbale dei carabinieri* nel quale sono indicate le varie operazioni che si affermano praticate dall'uccisore prima di consumare il crimine, e i concerti presi all'uopo con gli zii, ha tutti i requisiti di dichiarazione specifica, della quale è vietata la lettura in pubblica discussione
Cass. Napoli, 16 ottobre 1868 — Cicala.

È nullo il dibatt. in cui siansi lette deposizioni scritte di testi al dichiarato scopo di aiutare la loro memoria.
Cass. Firenze (!) 23 dicembre 1868 — Selmi-Caselli (Vedi la Dec. 3 febb. 1868 Franchini riferita più sopra!)

Il principio che nei giudizj penali *ogni mezzo di prova* è ammesso, purchè ingeneri la convinzione, non è assoluto. È invece capace di eccezione, fra le altre quella che i fatti civili non ponno ritenersi provati se non nei modi voluti dalle leggi civili. La *morte* di un individuo non altrimenti può provarsi che colla esibizione del relativo atto dello stato civile. Non vale la testimonianza. — È nullo il dibatt. e la sent. se si legge il deposto scritto di un teste, perchè un altro teste lo dice morto (339-848).
Cass. Palermo, 5 febbraio 1869 — Costantini.

I verbalizzanti non si ponno considerare quali testi. Quindi si ponno leggere all'udienza i *verbali d'arresto* quand'anche in essi si possa ravvisare un'attestazione degli agenti che procedettero all'arresto.
Trib. supr. Guerra, 6 settembre 1869.

Art. 311. « I militari in servizio chiamati a deporre come testi vanno di necessità « considerati come *d'ignota dimora*, quindi si può leggere la loro deposizione « scritta. (*)
Cass. Napoli, 20 settembre 1869 — De Carolis.
Cass. Palermo 18 agosto 1870 — Bertolino.

È vietata, pena nullità, la lettura in pubblico giudizio della lettera di un guardiano carcerario in cui si contengano dichiarazioni che ponno costituire elemento di prova specifica. — Se tali dichiarazioni appariscano necessarie alla scoperta del vero, occorre che il guardiano sia citato e venga a deporre oralmente al dibatt. Cass. Firenze, 26 aprile 1870 — Concina.

Le disposizioni intorno al *casellario giudiziale* sono d'ordine interno delle cancellerie, mirano alla miglior tenuta dei registri ed a rendere più facile e certa la spedizione dei certificati di penalità, ma non tolgono autenticità ai certificati estratti dagli antichi registri, che conservano la loro forza probante. E però le fedi di perquisizione estratte da antichi registri ponno essere lette al dibattimento.

Non v'ha disposizione che prescriva a pena di nullità, che quando il dibatt. continua per più tornate, il cancelliere debba dar lettura del verbale della tornata precedente. Cass. Napoli, 28 maggio 1870 — Tocci.

Nè le parti di reciproco consenso, nè il Presid. delle Assise in forza del suo potere discrezionale, possono all'infuori dei casi eccettuati dalla legge, sostituire alla oralità la lettura di esami scritti. Commette quindi un vero *eccesso di potere* il Presid., il quale, pur consenzienti le parti, fa dar lettura dell'esame scritto d'un *teste non comparso per causa di malattia*, mentre con precedenti ordinanze della Corte erasi delegato un giudice a ricevere la deposizione a domicilio, e il verbale non era ancora pervenuto alla Corte.
Cass. Torino, 17 gennaio 1871 — Quesada, Vieddu e Garzena.

La facoltà conferita alle parti dall'ultimo alinea di questo art. di consentire alla lettura delle deposizioni scritte a titolo di semplici schiarimenti e indicazioni è limitata al caso in cui si tratti di deposizioni scritte di *testi citati e non comparsi*. Cass. Torino, 12 settembre 1871 — Baufi.

Benchè sia desiderabile che il Presid. nel far dar lettura delle deposizioni di *testi citati non comparsi* avverta i giurati che tale lettura si fa a mero schiarimento, tuttavia l'omissione di tale avvertimento non mena a nullità.
Cass. Torino, 13 settembre 1871 — Guadagnoli.

Le deposizioni scritte della *parte lesa* ponno leggersi all'udienza quando la morte abbia reso impossibile la deposizione orale, sebbene il nome del leso non comparisca nella lista dei testi. Cass. Firenze, 28 settembre 1871.

Le deposizioni scritte dei testi d'ignota dimora possono leggersi all'udienza anche senza il consenso delle parti e ordinanza della Corte.
Cass. Firenze, 11 novembre 1871.

Ponno esser portati come veri testi anche gli *ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria*, che abbiano tramesso verbali o rapporti nella causa — nè

(*) Per vero dire non possiamo soscrivere alla massima troppo assoluta sancita in queste Dec., giacchè per essa, ove venisse estesa ai giudizi militari, sarebbe menomato il principio della oralità. I militari in servizio sono ascritti ad un Corpo — i Corpi hanno la loro stanza certa e conosciuta in tempo di pace, giacchè apposite tabelle vengono diramate dal Ministero della Guerra a tutti i comandi, uffici e stablimenti militari nelle quali sono indicate le stanze dei medesimi — le variazioni che sopraggiungono vengono notificate col bollettino periodico dei movimenti militari; donde è manifesto che basta conoscere il Corpo a cui appartiene un teste militare da esaminarsi per poter sapere dove abbia stanza e citarlo. I Comandi di distretto militare, e l'Arma dei Reali Carab. ponno agevolare siffatte ricerche.

Il Trib. supr. di Guerra con ripetuti giudicati, dei quali citeremo solo quello 13 giugno 1861, causa Pistocchi, fermò invece la massima « non bastare la sola responsiva « del Comandante il Corpo, che un militare citato qual teste non esiste al reggimento, « perchè lo si ritenga d'ignota dimora, e se ne possa leggere il deposto scritto ».

Un militare può non esistere al reggimento per molti motivi, o perchè passato alle carceri, o perchè transitato ad altro Corpo, o perchè in congedo illimitato, od in licenza straordinaria, o perchè all'ospitale, in marcia, od altrimenti non presente. Tutte queste ipotesi non autorizzano certo a considerarlo d'ignota dimora. In tempo di guerra guerreggiata è meno facile la reperibilità del militare, e forse il principio starebbe,

311. il trovarsi essi al dibatt. come testi impedisce che si dia lettura dei rapporti o verbali suddetti. Cass. Torino, 12 gennaio 1872 — Orsi e Borgoglio

Ogni qualvolta sianvi in atti verbali o rapporti, i quali in sostanza contengano rivelazioni o deposizioni su circostanze credute di rilievo, sarebbe un eludere il principio della oralità e della libera discussione, un ledere i diritti della difesa, l'inserire sotto forma di denominazione di verbali o documenti, e far poi leggere all'udienza, quelle essenziali prove a carico dell'accusato, quando le medesime possano e debbano aversi dalla bocca stessa dei rilevanti o deponenti, ed al cospetto dell'accusato, dei difensori, dei giurati e della Corte, affinchè con un libero contradditorio possa ottenersi il mezzo d'acquistare una piena e fondata convinzione. Cass. Torino. 13 aprile 1872 — Rabajotti.

Sulla facoltà del Presid. di far leggere le deposizioni scritte di un teste che varii, non rammenti, o contraddica a fatti o circostanze già deposte, vedi Dec. Cass. Firenze 27 febbraio 1872 Francalanci riferita all'art. 304.

Vedi all'art. 498 la Dec. Cass. Firenze 10 luglio 1872 Roccatano, sulla lettura e consegna ai giurati di atti di notorietà o moralità rilasciati da Sindaci.

(*) Atti di cui si può dar lettura alle Assise.

[Vedi *Monit. dei Trib.* 14 ottobre 1871, n. 41.]

Art. 311. È violato quest'art. se al dibatt. si legge la deposizione scritta di un teste citato e presente, senz'altra ragione tranne questa: *per maggiori schiarimenti.* Cass. Torino, 1869.

Vi è nullità se mancando al dibatt. un teste proposto e citato per *malattia,* si legge la deposizione scritta di lui come di teste acquisito al dibatt., e ciò sul semplice accordo e consenso delle parti. L'art. 311 nel caso previsto dall'ultimo alinea non autorizza la lettura della deposizione scritta tranne a semplice indicazione e schiarimento — l'art. 294 ultimo alinea richiede una previa deliberazione della Corte sulla opportunità o meno di delegare l'esame del teste malato, e nel caso negativo richiede che la Corte medesima, quando vi sia l'istanza e il non dissenso *hinc inde* delle parti ordini la lettura della deposizione scritta. Cass. Torino, 1869.

Il giudizio se una data pezza processuale sia o no una vera deposizione testimoniale non si desume dalla denominazione che la Corte le sia piaciuto di darle, bensí dall'esame se in tale atto concorrano o no i requisiti che la legge esige per l'assunzione degli esami testimoniali. Viola quindi l'art. 311 la Corte d'Assise quando ordina la lettura all'udienza di un atto processuale, che, benchè denominato *interpellanza,* racchiuda tutti i requisiti di un vero esame testimoniale. Cass. Torino, 1869.

L'art. 311. non vieta la lettura per intero della deposizione scritta di un teste quando occorra far constare delle variazioni e contraddizioni colla deposizione orale. Cass. Torino, 1871 e Firenze, 1870.

Il giudizio poi sulla esistenza e sulla estensione dei sopravvenuti cangiamenti, come sulla opportunità di leggere in tutto od in parte la deposizione scritta, è materia di apprezzamento incensurabile in cassazione. Ibidem.

Nel caso di testi citati e non comparsi per qualsiasi motivo, niuna disposizione di legge obbliga il Presid. a interpellare i giurati se siano paghi della semplice lettura della deposizione scritta. Cass. Napoli, 1870.

(*) Benchè la giurispr. riferita fin quì, a commento dell'art. 311, possa aversi come sufficiente, pure togliamo dal *Monitore dei Tribunali* di Milano anche questa, perchè contempla altri casi ch'è facile si riproducano.

Art. 311. Non è prescritto a pena di nullità che nel far luogo a lettura di deposizioni di testi citati e non comparsi, il Presid. avverta i giurati che si dà lettura a semplice schiarimento. Cass. Napoli e Torino 1870-71.

Le *denuncie e le querele di un derubato* ponno benissimo venir lette al dibatt. senza urtare in verun art. di legge, tanto più quando le variazioni poscia introdotte e sospette di collusione lo rendano necessario — con ciò non si converte il querelante o denunciante in un vero teste, al quale sia applicabile l'art. 311, nè importa che l'accusato od imputato fosse libero di chiedere l'audizione del querelante con giuramento se egli non lo chiese. Cass. Torino, 1870.

Il *querelante* però il quale non costituitosi parte civile, non si limita ad una semplice esposizione del fatto denunciato, ma assevera una serie dettagliata di fatti e circostanze tendenti a stabilire, oltre la prova generica del reato, anche la prova specifica della reità degl'imputati, assume la veste di teste, e quindi le sue dichiarazioni non ponno esser lette al dibatt. senza nullità. Ibidem.

S'incorre in nullità dando lettura di documenti che versano sopra fatti e circostanze costituenti per lor natura materia di prova testimoniale e specifica sulla reità dell'accusato. Cass. Torino, 1870.

Coerentemente a questo principio fu giudicato:

Il verbale che attesta, non solo del sequestro dell'arma omicida, ma riporta ancora la deposizione di un teste sulla pertinenza dell'arma stessa all'accusato e su fatti che sono indizj gravi e prossimi per constatare l'imputazione, contenendo elementi di prova specifica, non può leggersi al pubblico dibatt. Cass. Palermo, 1871.

Non è violato il 311 per essersi letto un verbale d'arresto dei Carabinieri il quale non contenga deposizioni di testi, ma soltanto esprima l'opinione dei verbalizzanti sul conto dell'arrestato. Cass. Torino, 1870.

Non può leggersi al dibatt. un verbale dei Carabinieri in cui nel procedersi all'arresto dell'imputato siasi inserita la dichiarazione di un teste che distrugge l'*alibi* già allegato dall'imputato a propria difesa. Cass. Napoli, 1870.

Il divieto del 311 non si estende alle note e verbali degli ufficiali di polizia giudiziaria contenenti le indicazioni da loro raccolte nell'esercizio delle proprie funzioni, che possano condurre agli scoprimenti del reato, degli autori, degli agenti principali e complici. Cass. Firenze, — 1871.

Il verbale redatto dall'ufficiale di P. S. non può qualificarsi come deposizione scritta di testi, e perciò può esser letto al dibatt. benchè per avventura con qualche frase o dichiarazione toccar possa in qualche modo alla prova specifica. Cass. Firenze 6 agosto 1870 — Bigliazzi.

Le note informative che l'autorità di P. S. deve fornire alla giustizia non ponno confondersi còn le dichiarazioni di testi o con le prove specifiche. Cass. Napoli, 1870.

Non può leggersi al dibatt. un rapporto della Questura al Proc. del Re, in cui si riassumono delle dichiarazioni attinenti alla prova specifica del reato. — Non ponno leggersi senza violar il principio dell'oralità i rapporti di autorità che, nel dar ragguagli sul fatto, discendono a circostanze particolari della persona dell'imputato. Cass, Napoli, 4 luglio 1870 — Galiani.

Un verbale degli agenti di P. S. nel quale si contengano, non solo delle notizie sulla prova specifica, ma delle vere e proprie deposizioni testimoniali non può in quest'ultima parte, esser letto al dibatt. senza nullità. Cass. Palermo, 1871.

Una speciale controversia insorse intorno al punto se si potessero leggere al dibatt. gl'interrogatorj di coimputati, o dimessi, o comunque non presenti al giudizio. La giurisprudenza non fu concorde — Giudicò:

Il divieto dell'art. 311 si applica anche agl'interrogatori dei coimputati che siano già stati o assolti o condannati. Cass. Napoli, 1870.

La Cass. Napoli si ricredette, e giudicò che l'interrogatorio di un coimputato che non sia sottoposto a giudizio può esser letto al dibattimento.

E così pure sentenziò la Cass. Palermo (1870-71).

Il coimputato a cui riguardo fu dichiarato non essersi fatto luogo a procedimento, può esser compreso fra i testi, e del suo interrogatorio può darsi lettura al dibatt. nel caso dell'art. 311 capoverso. Cass. Torino, 1870.

È inammessibile la istanza colla quale si chiede che sia data lettura di un *certificato di un sindaco* per constatare lo stato del luogo del reato al tempo in cui venne perpetrato. Cass. Napoli, 1870.

La stessa Corte (!) poi giudicava essere ormai giurispr. fermata, che non può aversi in conto di dichiarazione di cui sia vietata la lettura il *certificato di notorietà* che rilascia il sindaco come capo dell'ente-Municipio in virtù della legge comunale. 1870.

Disponendo la legge soltanto che il cancelliere dia lettura dei rapporti e verbali *relativi alla causa*, non può addursi come mezzo di nullità che non si rilevi quali atti e documenti siansi letti ai giurati, senza almeno indicare quali rapporti e verbali siasi omesso di leggere. Cass. Firenze, 1870.

La dichiarazione del processo verbale d'udienza, che il cancelliere ha dato lettura degli atti del processo, fino a prova contraria, deve intendersi nel senso, che siano stati letti, come vuole la legge, gli elementi di prova generica e non già specifica. Cass. Palermo. 1871.

Ponno leggersi all'udienza i verbali degli ufficiali di polizia giudiziaria quand'anco diano indicazione sugli autori del reato, o informino intorno alla condotta degl'imputati, semprechè per altro non contengano deposti di testi. *Però* si ponno leggere i verbali degli ufficiali stessi anco nella parte in cui contengono deposti testimoniali, *quando il teste sia presente* e si tratti di contestargli delle *variazioni*.

Il divieto a pena di nullità che si leggano al dibatt. deposizioni di testi scritte, procede anco quando si tratti di testi comparsi al dibatt. quando la lettura sia fatta *fuori della loro presenza* e dopochè furono licenziati. Cass. Napoli, vedi *Mon. Trib.* 1871, n. 44-45 a pag. 964-965.

§ 5.

Dei testimoni falsi o reticenti.

312. Se dai risultamenti del dibattimento la deposizione di un testimone appare falsa, o se un testimone nelle sue deposizioni occulta la verità sopra un fatto di cui consta dal dibattimento aver egli cognizione, la Corte o il Tribunale potrà, sulla istanza delle parti, od anche d'ufficio, ordinare che il testimone sia immediatamente arrestato, e che si proceda contro di esso a termini delle leggi; al qual effetto delegherà uno de' suoi consiglieri o giudici.

79, 309.

365, 366, 369 e 373 Cod. pen.

Compiuta l'istruzione, gli atti saranno comunicati al Pubblico Ministero, che provvederà secondo le forme ordinarie.

690, 691.

= Il Presid. può far custodire provvisoriamente in camera separata il teste che nel suo deposto ha manifestato un'apparenza di falsità — è questa una misura di precauzione che non hassi a confondere colla disposizione dell'art. 299. Cass. Milano, 21 febbraio 1862.

È incensurabile il Presid. se, chiesto dal difensore l'arresto di un teste per divergenze fra le deposizioni orali e le scritte, abbia ordinato la lettura di queste, e quindi ritenendo tolta ogni divergenza in seguito agli schiarimenti del teste, non abbia dato altro seguito all'incidente. Il difensore che crede nulla ostante d'insistere per l'arresto del teste deve a tal uopo proporre una nuova domanda sopra nuovi motivi. Cass. Milano, 20 giugno 1862 — Malatesta.

Le parole « *deponendo in giudizio* » usate dall'art. 364 Cod. pen. non ammettono distinzione fra il periodo preparatorio e il periodo definitivo del giudizio. Quindi in entrambi i periodi necessariamente si considera ultimata

Art. 312. la causa riguardo al teste falso, comechè, o pel sopravvenire di nuove prove indipendenti da lui, o per l'esito del giudizio di falso mossogli contro, la causa principale e il dibatt. si possano instaurare.
Cass. Milano, 10 aprile 1863 – Moretti, e 15 ottobre 1864 – Atzeni.

Non è motivo di nullità l'ammonizione che il P. M. abbia fatta al teste che parea mendace, massime se il Presid. riprese per suo conto e ripetè quell'ammonizione. Cass. Milano, 14 aprile 1864 – Rossini.

Nella facoltà che ha la Corte di ordinare che immantinente sia posto in arresto un teste la cui deposizione apparisce falsa, con potestà di rivocare la propria ordinanza, laddove questo teste ritrattandosi palesi la verità, deve supporsi compresa l'altra di ordinare che un teste vacillante o contraddicente nelle sue deposizioni sia messo in disparte, per quindi essere sottoposto a nuovo esame prima di adottare contro di lui la misura di disporne l'arresto per falsa testimonianza. Cass. Napoli, 18 maggio 1864 – Hoccari.

Se il Presid., a vece di limitarsi ad ordinare che i testi sospetti di falsità si ritirino dalla sala, ordina che siano dalla pubblica forza custoditi, non eccede il potere ed il diritto che la legge gli accorda.
Cass. Milano, 1 ottobre 1864 — Cioffi.

L'ordinanza di arresto di testi per sospetto di falso può esser pronunziata dopo la chiusura del dibatt. e la prolazione della sentenza.
Cass. Milano, 3 ottobre 1864 – Bottomedi.

Se la falsa testimonianza è fatta davanti le Assise per reato ad esse rinviato dietro accusa di crimine, si reputa avvenuta in materia criminale, sebbene l'accusato, contro od a favore del quale fu resa, sia stato poi riconosciuto colpevole di solo delitto. Cass. Milano, 21 aprile 1865 – Mengani.

La legge deferisce al solo Presid. (?) e non al Collegio, la facoltà di far porre il teste in arresto, e nel designare coloro i quali, sempre chè il Presid. non proceda d'uffizio, ponno eccitarlo a ciò fare, non ha inteso con questo che debba istituirsi un contràdditorio fra il P. M. richiedente e gli altri interessati — mentre su tal proposito tutto è riservato esclusivamente al potere discrezionale del Presid., ed è rilasciato al savio e prudente arbitrio di lui far ciò che crede dopo il ricevuto eccitamento. I difensori degli accusati non hanno veste legittima per assumere la difesa del teste sospetto di falso per impedire che venga inviato alla istruzione per falsa testimonianza, ma ponno solo prendere la parola nell' interesse particolare dei predetti accusati, e chiedere al Collegio la supersessoria alla continuazione del giudizio, o che il teste arrestato resti presente al giudizio fino alla chiusura del dibatt. per ottenere nuovi schiarimenti nell' interesse degli accusati. (è chiaro che questa Dec. ha riferimento al Cod. di proc. toscano). Cass. Firenze, 29 aprile 1865 – Lencioni.

La difesa ha diritto di promuovere in forma d'incidente quelle interlocutorie che reputi proficue ai suoi rappresentati, anche quando si tratti di far opposizione al partito disciplinario che il Presid. accenni a voler prendere con l'arresto di un teste favorevole all' imputato; e se, pel diniego della parola, un tal diritto venga precluso o paralizzato, la sent. definitiva resta infetta dai vizj di *abuso di potere* e di *coartata difesa*, che la rendono inevitabilmente cassabile. Cass. Firenze, 6 settembre 1865 – Giolli.

Sotto la qualifica di *falsi testi* e di *false testimonianze* la legge intese comprendere, tuttochè non l'abbia detto espressamente, anche le dichiarazioni false che oltrepassando i limiti della pura *denuncia* o *querela* si fanno in giudizio dai denuncianti o querelanti, indipendentemente da quelle che vengono a parte qualificate per calunniose, e diversamente punite. Quindi i denuncianti o querelanti che depongono il falso nel processo scritto o al dibatt. sia per gravare la condizione dell'imputato, sia per favorirlo, vanno colpiti dalle pene sancite dalla legge contro i falsi testi.

Va considerato come falso teste il querelante che dopo avere denunciato un furto commesso in suo danno, in un successivo esame scritto, falsamente depone che il furto non fu commesso, e ch'egli s'era dapprima ingannato.
Cass. Palermo, 21 dicembre 1865 — P. M. ric.

Se appare falsa la deposizione di un teste, la Corte può ordinare lo immediato arresto, onde procedersi contro lui ai termini di legge — ma il Presid. commette un abuso di potere se ordina che sia chiuso nella camera

312. di sicurezza per essere poi riesaminato — giacchè fa sorgere nella mente dei giurati il sospetto di essersi con questo mezzo, non permesso dalla legge, tolta ogni idea di spontaneità alle ulteriori rivelazioni dello stesso teste.
Cass. Napoli, 3 febbraio 1868 — Pagano.

(369 e 375 Cod. pen.). Il reato di subornazione di testi diviene consumato quando i testi subornati hanno già deposto il falso o taciuta la verità, sia pure che il processo in cui deponevano fosse stato poi sospeso od abbandonato. La impunità accordata dalla legge al falso teste nel caso che ritratti la fallace deposizione non può giovare al subornatore da cui la ritrattazione non dipende. Quando il teste subornato depone falsamente sopra un reato che può essere punito con pena di polizia, ed anche con pena correzionale, e questa pena non sia ancora pronunciata, la subornazione del teste va punita come se la pena maggiore si fosse applicata, dacchè la qualità del reato è sempre stabilita dalla pena più grave. Cass. Torino, 23 maggio 1868 — Bazzana.

Il Cod. pen. punisce senza distinzione la deposizione falsa data in giudicio, ossia nella istruzione preparatoria, ossia nel dibattimento, tanto senza giuramento che con giuramento, salvo la diminuzione di pena di cui all'art. 364 e 373 Cod. stesso. — La causa nella quale un teste si rese colpevole di falsità si ritiene ultimata per l'effetto di poter procedere contro il teste falso anche nel caso in cui all'istruzione di quel giudizio abbia posto termine una ordinanza di non luogo La impunità del falso teste (art. 372) se nella orale discussione si ritratti o palesi il vero, pria che sia dichiarato chiuso il dibatt., non fu introdotta nello intento di premiare la di lui resipiscenza nè di accordargli la guarentigia di vedersi in tutti i casi chiamato al pubblico dibatt., onde avere colà un ultimo istante utile a ritrattarsi e a rendersi immune da pena; ma sibbene fu statuita onde provvedere in tutti i modi agl' interessi dell'accusato, della verità e della giustizia, di cui si volle ad ogni costo il trionfo. Cass. Torino, 12 febbraio 1868 — Franzoia.

La Corte può senza incorrere in nullità decretare l'arresto del falso teste al dibatt. con ordinanza posteriore a quella che ordinò l'inquisizione, e deputare ad essa, anzichè uno de' suoi membri, il Giudice Istruttore (299).
Cass. Torino, 17 gennaio 1867 — Berti.

L'apprezzamento delle risultanze della discussione per deliberare se si debba arrestare come falso un teste e procedere contro di lui è rimesso al criterio del Trib. o della Corte, ed è, *siccome di fatto*, incensurabile in Cassazione. Cass. Palermo 17 settembre 1868 — Graci e Meli.

Facendosi luogo all'arresto di un teste sospetto di falsa deposizione, non è vietato alla Corte di discutere immediatamente le prove e motivare la propria deliberazione.

Non monta che ne resti preoccupato l'animo dei giurati, poichè è bene di sapere come la legge sia intesa ad agevolare il difficile compito dei medesimi con tutti i mezzi possibili, tra cui il dettato dell'art. 312 diretto a correggere ed emendare la prova della causa ed avvertire i giurati a tenersi in cautela contro testimonianze che presentino elementi di mendacio.
Cass. Napoli, 12 febbraio 1869 — Mittiga.

Eccede il potere discrezionale il Presid. disponendo che un teste dell'accusa sia trattenuto in carcere per udirsi in altra udienza, facendolo quivi rimanere per sette giorni. Nè può invocarsi l'art. 478 a guarentigia del proprio operato, tra perchè il potere discrezionale non può invadere le attribuzioni specificatamente date al Collegio, tra perchè, se l'arresto di un cittadino fuori i casi previsti dalla legge è un reato, è inconcepibile e assurdo che giungesse tant'oltre il potere del Presidente (478). Cass. Napoli, 22 giugno 1868 — Pezzarossa.

Se prima della chiusura del dibatt. non sia stata ritrattata la falsa testimonianza in giudizio, è per sè stessa reato perfetto e consumato indipendentemente dall'esito finale del processo; epperò, ove questo sia stato annullato per essersi aggiornato il dibatt. oltre i 10 giorni, non si cessa dal procedere contro chi abbia in quello falsamente deposto. Alla perfetta consumazione di questo reato non si rende necessario che il teste abbia conseguito il fine e lo scopo che si era prefisso, cioè o la condanna o l'assoluzione di colui in cui danno o favore aveva deposto, non è quindi necessario che un effettivo danno concreto ne sia derivato, purchè cotale danno sia possibile. La legge nel pu-

Art. 312. nire la falsa testimonianza mira ad uno scopo più elevato, ch'è quello di circondare della sua alta protezione la pubblica giustizia attaccata direttamente dalla falsa testimonianza che lede effettivamente il diritto astratto di tutti i cittadini onde rettamente sia la giustizia amministrata, viola la fede pubblica, e, se é giurata, la santità del giuramento, ch'è riputato il mezzo più efficace per assicurare e garentire il dominio della verità e della giustizia nel tempio di Temi. Cotesta violazione di un diritto universale, dalla quale conseguita un effettivo danno pubblico, unita alla possibilità di un danno concreto, basta a render compiuto il reato. E se la falsa testimonianza non è ritrattata prima della chiusura del dibatt. non solo il reato è perfetto, ma assume una vitalità tutta propria e indipendente, sta da sè separatamente dal processo e dal giudizio in cui fu fatto; donde segue che, siccome sulla sua esistenza non influisce nè la condanna, nè l'assoluzione dell'imputato principale, avvenute contro il desiderio e l'intenzione del teste falso, così è senza importanza per l'esito della causa di falsa testimonianza ogni altro evento ulteriore del processo riguardante il reo principale.

Non monta che il giudice dinnanzi a cui il falso teste depose, siasi dichiarato incompetente nell'affare principale, che il giudizio principale sia stato annullato, o col rimedio ordinario dell'appello o con lo straordinario della Cass. I due processi e i due giudizi si svolgono in due linee totalmente distinte, può essere diversa la competenza; correzionale o pretoriale l'uno, criminale l'altro e viceversa. Le sentenze che si pronunciano nei due giudizi *non creano autorità di cosa giudicata*, nè fanno l'una all'altra pregiudizio, perchè non si considerano pronunciate fra le stesse persone, e per la stessa causa. Donde dimana che il processo per falsa testimonianza non è nè dipendenza, nè accessione nè parte del processo principale, ecc. ecc.
Cass. Palermo, 23 maggio 1868 — ric. P. M. e Lima.

Se il nostro Cod. pen. all'art. 374 non contiene la parola *scientemente* o altra somigliante, non può inferirsene che il legislatore abbia voluto escludere dal reato di spergiuro l'elemento morale o intenzionale, che la detta parola è destinata a significare, contro i dettati più certi del giure penale; ma piuttosto è da credere che il legislatore medesimo abbia inteso con questo di provvedere ai casi più comuni, in cui il giuramento giudiziale si deferisce sopra un fatto semplice, tutto personale e proprio del giurante, anzichè sopra un giudizio della sua mente; di guisa che quegli che giura il falso si può presumere d'ordinario che vi sia condotto, non da involontario errore, ma si da rea cupidigia e da volontà fraudolenta; il che per altro non dispensa i giudici del fatto dall'obbligo di esaminare coscienziosamente nei singoli casi se ciò che fu affermato o negato colla santità del giuramento e contro verità lo fu in cosa sostanziale, e se lo fu avvertitamente, ossia colla mala coscienza di spergiurare, ovvero se lo fu in cosa di niun rilievo e in tutta buona fede, nel qual ultimo caso si avrebbe bensì un giuramento non vero materialmente ma scevro di criminalità, e quindi non punibile: poichè non è l'errore della mente che la legge punisce, ma sì la rea volontà estrinsecata nell'atto materiale, in che consiste lo spergiuro. Cass. Torino, 3 marzo 1868 = Beccari.

Facendosi luogo all'arresto di un teste sospetto di falsa deposizione, non è vietato alla Corte di discutere immediatamente le prove e motivare la propria deliberazione. Cass. Napoli, 12 febbraio 1869 — Mittiga.

La falsa testimonianza in un giudizio dà luogo ad altro giudizio di fatto da quello distinto e separato, e può quindi il giudice, che fu istruttore del primo processo, senza violazione di legge, fare atti d'istruzione nel secondo.
Cass. Palermo, 7 giugno 1869 = Scaglione — Bellina.

Il reato di falsa testimonianza si punisce, tanto se commessa nella istruzione scritta, quanto se sia commessa al pubblico dibatt. Il reato sussiste e si punisce quand'anche non si faccia luogo a procedere ulteriormente contro l'imputato. Cass. Napoli, 3 luglio 1872.

Non urta contro il disposto dall'art. 312, ma serve alla lettera ed allo spirito degli art. 309 e 480 il provvedimento col quale il Presid. di una Corte di assise ordina che un teste, contro cui non si elevano sospetti di falsità o di dolosa occultazione del vero, si ritiri in altro luogo per essere in seguito

nuovamente sentito dopo di essersi per alcun tempo concentrato in se stesso ed avere meglio pensato alle circostanze sulle quali è chiamato a deporre.

Cass. Torino, 9 novembre 1872 — Nicolini.

---

313. L'ordinanza, di cui nell'articolo precedente, sarà rivocata qualora il testimone si ritratti o palesi la verità prima che sia dichiarato chiuso il dibattimento.

= La legge che ammette la ritrattazione del teste prima della chiusura del dibatt. va intesa nel senso che il teste ritratti la falsa deposizione nello stesso dibatt. nel quale fu chiamato a deporre.

Chi disdice la propria deposizione dopo iniziata la inquisizione e la procedura col decreto d'arresto, non è un teste che ritratta, ma un reo che confessa la falsità.

Il dibatt. rinviato ad altra udienza determinata, nel senso della legge è finito. Per gli effetti della legge penale contro gl' inquisiti di falsa testimonianza tanto deve valere il non potersi per fatto loro tenere il dibatt. e far giudizio definitivo sull'accusato, quanto il dichiararsi, nulla ostando quella loro deposizione, chiuso il dibattimento.

Cass. Milano, 9 gennaio e 1 marzo 1861 — Federici-Pintuse Corredi.

Se il dibatt. è rimandato ad altra sessione, deve riguardarsi come *chiuso* relativamente al teste contro cui si è spedito mandato di cattura nello stesso orale dibattimento. Appello Messina, 17 gennaio 1863 — Rigano.

Sebbene il falso teste vada per legge esente da pena nel caso che ritratti la propria falsa deposizione prima che sia chiuso il dibatt., pure egli non ha perciò il diritto di assistere al dibatt. stesso, non dovendo dalle risultanze del dibatt., sì dalla propria coscienza, attingere il consiglio del vero. Quindi è passibile della pena pei falsi testi colui che per aver detto mendacio fu posto sotto custodia durante la pubblica discussione e non potè assistere allo svolgimento della medesima. Cass. Milano, 21 febbraio 1864 — Magnolio e Cormani.

Affinchè la ritrattazione possa giovare al teste spergiuro deve esser fatta in quella stessa orale discussione e in quello stesso dibatt. in cui fu chiamato a testimoniare.

Il dibatt. rinviato ad udienza indeterminata devesi ritenere finito nel senso della legge. Il dibatt. riaperto dopo il rinvio non devesi ritenere una continuazione del primo, ma una discussione al tutto nuova.

Cass. Palermo, 31 marzo 1864 — P. M. ric.

Il falso teste può sempre ritrattare la propria deposizione fino a che nón sia dichiarato chiuso il dibatt. in cui questa ebbe luogo, non già fino a che la causa sia completamente esaurita e passata per tutti i gradi di giurisdiz.

Cass. Napoli, 27 marzo 1869 — Bevacqua.

Non corre alcun dovere al Presid. di richiamare, prima che si dichiari chiuso il dibatt., il teste che abbia deposto il falso ed esortarlo a ritrattarsi. Deve farne il teste espressa domanda, e non facendola nel corso del dibatt., soggiace alle conseguenze della falsa testimonianza.

Cass. Napoli, 13 agosto 1869 — Esposito.

La testimonianza falsa e l'occultazione della verità sono reati formali, che si compiono col solo fatto dei detti mendaci, o colle dichiarazioni che occultano la verità, indipendentemente dall'evento dannoso: solo la prudenza e l'equità ha consigliato di temperare tale rigoroso principio e ha permesso al teste, all'oggetto dell'impunità, di ritrattarsi sino alla chiusura del dibatt. della causa principale.

Queste parole « *fino alla chiusura del dibatt. della causa principale* » devonsi intendere nel senso « *fino a che la Corte non sia passata ad atti estranei alla causa nella quale il teste ha deposto, e non sia rotta l'unità del dibatt.* » Perciò la ritrattazione non può aver luogo dopo la chiusura del dibatt. o dopo la interruzione o il rinvio del medesimo allo scopo che sia compiuto il giudizio di falsa testimonianza. Cass. Palermo, 13 novembre 1871 — Privitiera.

314. Nel caso previsto dall'articolo 312 potrà la Corte o il Tribunale, a richiesta del Pubblico Ministero, della parte civile, dell'imputato od accusato, o del suo difensore, od anche d'ufficio, immediatamente ordinare il rinvio della causa ad altra udienza.

717, 291 e 510.

Vedi la Dec. Cass. Palermo 5 marzo 1863, Castelli, riferita all'art. 493.

Sebbene nel caso in cui pei risultati del dibatt. un *teste appaia falso*, o il Trib. valendosi della facoltà di cui all'art. 314 rinvii la causa principale ad altra udienza, si faccia luogo d'ordinario, prima alla trattazione ed esaurimento della causa di falso testimoniale, e poi, questa esaurita, alla riassunzione della causa principale, non è però vietato da alcuna disposizione di legge che le due cause si trattino e si decidano nello stesso giudizio, in ispecie, se questo provvedimento possa riuscire utile allo scoprimento della verità, e non sia contraddetto dalle parti interessate.

Non può procedersi per falsa testimonianza contro chi essendo congiunto all'accusato o ad alcuno degli accusati nei gradi di parentela o di affinità contemplati nell'art. 286 di questo Codice è stato, non ostante il divieto della legge, esaminato come teste.

Estremo essenziale del reato di falsa testimonianza è che il teste deponga *scientemente* il falso, e perciò se la questione proposta ai giurati manchi della espressa indicazione di questo estremo, la questione è incompleta ed il verdetto è nullo. Cass. Torino, 25 luglio 1867 — Visani e Mazzanti.

La facoltà accordata alla Corte o al Trib. di rinviare ad altra udienza la causa principale ordinando che si proceda contro un teste sospetto di falsità, ha la sua ragione nella influenza che le deposizioni di esso ponno avere nella causa principale — perciò non può la Corte in tal caso, senza prima far risultare dello stato e dell'esito del procedimento contro il teste, riprendere e compiere il giudizio principale. (Dalla Collez. Bettini-Giuriati, 1869, a pag. 147 dell'Indice).

La falsa testimonianza è punibile, non solo quando il teste abbia deposto il falso al pubblico dibatt., ma anche quando l'abbia deposto nella istruzione scritta e preparatoria.

Il falso teste nella istruzione scritta ha facoltà di ritrattarsi sino a che contro di lui non sia istituito procedimento penale, e prima che la Camera di consiglio abbia rinviata al giudizio la causa principale: perciò anche la ritrattazione intervenuta in questo tempo non lo esime dalle pene dei falsi testi, se in qualche modo la sua deposizione abbia arrecato danno, e così se l'accusato abbia sofferto arresto e carcerazione ecc (*).

Cass. Palermo, 4 luglio 1872. — Buscetta.

(*) Queste massime che risolvono una grave e difficile controversia non incontrano il plauso di molti insigni criminalisti. Nel *Trattato di diritto criminale* del Carrara leggesi al § 2960 e seg.: « la ripetizione orale di tutto il processo, tanto dispendiosa « allo Stato e faticosa alla magistratura, non ha già per solo suo intento quello di sal- « vare gli accusati dalle frodi di un istruttore maligno — ha per precipuo suo scopo « quello di provocare il confronto fra testi e testi, tra questi e l'accusato, fra testi e « pubblico, onde facilitare per questi modi la scoperta del vero e vincere o gli equivoci « o l'audacia o la repugnanza a deporre dei testi. È dunque altamente nell'interesse « pubblico, è inseparabile dal fine del processo orale che sia larga per quanto si può « la via di correggere e completare quanto inesattamente o mendacemente o incomple- « tamente abbiano detto nelle scritture del processo ».

Osserva in riguardo il Mecacci che le argomentazioni del Carrara, se son di molto peso dinanzi alla ragione filosofica delle cose, non lo sono altrettanto nel diritto positivo di fronte alla volontà del legislatore — e aggiunge: « Se la legge esime da pena « il teste che ritratti le sue false asserzioni prima della chiusura del dibatt., ciò fa « per sole ragioni politiche, ossia di utilità dell'amministrazione della giustizia, onde, « lorchè queste ragioni vengan meno, perchè per qualche circostanza egli non possa com- « parire, o non sia altrimenti opportuno che compaja al dibatt., i principj giuridici « riacquistano tutto il loro vigore agli effetti della imputabilità e punizione ».

315. Qualora la falsa testimonianza o la reticenza abbiano luogo nei dibattimenti avanti il pretore, questi ne stenderà verbale da trasmettersi al procuratore del Re per ogni effetto di legge; e secondo le circostanze potrà rinviare la causa o continuare il dibattimento.

341.

= Cosa debba intendersi per *testimonianza*, vedi Dec. Cass. Torino, 12 agosto 1871, Crespi, riferita all'art. 498.

CAPO IV.

DEI VERBALI DEI DIBATTIMENTI.

316. Il cancelliere stenderà verbale del dibattimento, nel quale enuncierà, a pena di nullità:

507. La data del giorno, mese ed anno, ed il luogo;

I nomi e cognomi dei giudici, dell'uffiziale del Pubblico Ministero, e delle altre parti che vi avranno assistito;

Le generalità dei testimoni, degli interpreti e dei periti, ed il giuramento prestato;

[...]1, 517, [...]0, 714, e 722. Le richieste che il Pubblico Ministero, l'imputato od accusato, e la parte civile avessero fatte all'oggetto di accertare col verbale qualche circostanza speciale del dibattimento, o qualche deposizione o dichiarazione atta a fondare un'azione ulteriore; 343, 401, Reg. gen. giud.

Ogni altra istanza e le conclusioni del Pubblico Ministero, della parte civile, dell'imputato od accusato.

Le ordinanze emanate nel corso del dibattimento dovranno essere nel verbale trascritte per intero.

Il verbale sarà sottoscritto dal presidente o pretore, e dal cancelliere.

= Deve constare in un qualche modo espressamente dal verbale dell'adempimento delle forme sostanziali e di ordine pubblico; quanto alle secondarie ed accessorie basta la enunciazione essersi osservate tutte le prescritte formalità. Il tacersi che il teste giurò *stando in piedi e colle mani sul Vangelo* non importa nullità. Benchè la legge e l'uso attribuiscano una qualche solennità ed importanza all'atto dello stare in piedi e porre la destra sul Vangelo, non si può disconoscere come queste siano cose di forma, estrinseche all'atto, punto essenziali alla di lui validità — anzi la osservanza di tali forme non si può richiedere dagli individui trattenuti a letto da infermità, o monchi del braccio destro, od appartenenti al ceto ecclesiastico (299).
Cass. Milano. 28 maggio 1862 — Fagnola.

Il verbale non dev'essere una esatta e compiuta riproduzione storica di tutto quello che siasi detto o fatto o sia avvenuto al dibatt., ma ha soltanto per oggetto di fornire i mezzi onde giudicare della osservanza, o non, delle prescritte formalità sostanziali, e così della regolarità del giudizio e della legalità della pena. Cass. Milano, 18 ottobre 1862 Ravaglia.

La fede del verbale non può impugnarsi che colla iscrizione in falso, e non colla prova testimoniale. Cass. Milano, 20 ottobre 1862 — Marini e Pezzetti.
La stessa, 3 aprile 1862 — Milzani [ed altre Dec. conformi].

Non è mestieri che le requisitorie del P. M. al dibatt. sieno sottoscritte nel processo verbale dal rappresentante il P. M.
Cass. Milano, 9 gennaio 1864 — Mattana.

Art. 316. La nullità sancita dall'art. 305 va intesa pel caso che del tutto manchi l'indicazione dei giudici nel verbale di dibatt., non già quando questa sia soltanto incompleta, come sarebbe la indicazione del solo cognome.
Cass. Napoli, 20 maggio 1864 — Montecalvo.

L'impedimento del Presid. ad assistere ai dibatt si presume pel fatto stesso della di lui assenza; ed appartiene esclusivamente all'ordine dell'interna disciplina, la quale non può esser censurata dalle parti, il conoscere i motivi dell'impedimento stesso. Cass. Milano, 25 maggio 1864 — Prati.

Il Presid. non è tenuto a far inserire nel verbale una irregolarità stata denunciata dalla difesa, quando la domanda è intempestiva perchè fatta dopo dichiarato chiuso il dibatt. e rinviati i testi. Cass. Milano, 2 giugno 1864 Ongaro.

L'art. 303 (316) non prescrive che si abbiano a trascrivere nel verbale d'udienza le ragioni delle conclusioni del P. M. e della difesa.
Cass. Milano, 1 luglio 1864 — Peroncini.

Da ciò che un teste nella istruttoria rese dichiarazioni che si dicono contradditorie, non sorge la necessità legale d'inserire nel verbale la di lui deposizione orale resa in Corte d'Assise. Cass. Napoli, 19 febbraio 1868 — Santoro.

L'obbligo d'inserire nel verbale le generalità dei testi non si estende alla domanda sulla loro parentela coll'imputato o coll'offeso, la quale deve quindi presumersi fatta, quand'anche dal verbale non menzionata.
Cass. Torino, 13 agosto 1868 — Sini.

La firma o *mezza firma* apposta dal Presid. in margine dell'ultimo foglio del verbale d'udienza non può tener luogo della sottoscrizione richiesta dall'ultimo capoverso di quest'art. Cass. Napoli, 12 febbraio 1869 — Mittiga.

La difesa orale dell'avvocato non può essere trascritta nel verbale, ed in conseguenza non è censurabile il sistema adottato ormai d'inserire nel verbale la semplice dichiarazione che l'avvocato ha avuto ultimo la parola, ed ha arringato in favore dell'imputato. Cass. Napoli, 3 marzo 1869 Velardo.

La legge non prescrive, e molto meno a pena di nullità, che nel verbale siano inserite le risposte dell'imputato intorno alle sue generalità.
Cass. Torino, 11 maggio 1870 — Panzi.

È nullo il dibatt. se il verbale d'udienza non porti entrambe le firme del Presid. e del cancelliere. Nè importa che invece della firma si trovi una dichiarazione motivata del rifiuto dell'uno o dell'altro a firmare, prodotto, per esempio, da dissenso sovra alcun particolare dell'udienza.
Cass. Napoli, 29 agosto 1870 — Bellitti.

Quando l'imputato o l'accusato ed il loro difensore sieno stati sentiti per gli ultimi, il voto della legge è soddisfatto, e non può muoversi doglianza che nel verbale di dibatt. non leggansi enunciate le loro conclusioni, se non le abbiano categoricamente proposte e formulate (281 n. 11 e 13).
Cass. Napoli, 9 febbraio 1872 — Tarantino.

Vedi, circa la menzione nel verbale del seguito interrogatorio dell'imputato, la Dec. della Cass. Firenze 1 maggio 1872 riferita all'art. 281 n. 1.

L'omissione della data, mese ed anno nel verbale d'udienza, commessa dal cancelliere, non importa nullità, quando possa essere supplita ed accertata con altri dati. Cass. Firenze, 12 giugno 1872.

L'ordinanza con cui il Presid. distribuisce i testi in diverse sedute è un provvedimento disciplinare, e non è necessario sia trascritta nel verbale d'udienza. Cass. Firenze, 28 giugno 1872 — Gallicani.

Nessun art. di legge prescrive a pena di nullità che i verbali d'udienza d'appello debbano contenere, oltre alla enunciazione dei fatti costituenti il soggetto della imputazione ed alla citazione della sent. appellata, la minuta esposizione di tutte le parti sia principali che accessorie della sent. medesima.

Il procuratore che, nelle cause di competenza dei Trib. Correz. e delle Corti di appello deve rappresentare la parte civile, s'identifica giuridicamente con questa anche per gli effetti di cui all'art. 322.
Cass. Torino, 22 agosto 1872 P. M. ric. in causa Galassi.

Il difensore che assiste l'imputato non è una parte in causa, e però ad esso non può estendersi il disposto di quest'art. che prescrive di enunciare nel verbale del dibatt. i nomi dei giudici, dell'ufficiale del P. M. e delle altre parti che vi avranno assistito. Cass. Torino, 7 febbraio 1873 — Castellari.

Nessuna legge prescrive che il verbale del dibatt. sia formalmente redatto nel corso dell'udienza, e quindi l'imputato non ha ragione di lagnarsi e di chieder l'annullamento di una sent. perchè nei giorni prossimamente successivi alla prolazione di questa non si trovino ancora in cancelleria il verbale di udienza e la sent. pronunciata. Cass. Torino, 2 aprile 1873 — Ticozzi.

Non è soddisfatto al disposto di quest'art. col dichiarare nel verbale del dibatt. che i testi prestarono il prescritto giuramento — è d'uopo che il giuramento sia espressamente riportato, o almeno siano richiamati gli art. 297 e 299, e ciò sotto pena di nullità. Appello Venezia, 5 maggio 1873 Biffis.

317. Nei dibattimenti avanti le Corti il cancelliere non dovrà enunciare nel verbale le deposizioni o dichiarazioni dei testimoni o dei periti; dovrà però enunciare, a pena di nullità, semprechè ciò sia ordinato dal presidente o richiesto da taluna delle parti, le spiegazioni, i cangiamenti, le aggiunte che i testimoni o i periti avessero fatte alle precedenti loro deposizioni o dichiarazioni, e le risposte dell'accusato.

Nei dibattimenti davanti i Tribunali o i pretori il cancelliere, a pena di nullità, dovrà in ogni caso enunciare succintamente nel verbale le deposizioni o dichiarazioni dei testimoni o dei periti, le conferme, le variazioni e le aggiunte che avessero fatte alle loro deposizioni o dichiarazioni precedenti, ogni altra circostanza che risultasse dal loro esame e le risposte dell'imputato.

714.

= Per la iscrizione in falso contro il verbale d'udienza, vedi la Dec. Cass. Milano, 7 aprile 1865 Mangano, riferita all'art. 714.

È nulla la sentenza quando il processo verbale ometta di riportare in compendio il deposto dei testi non esaminati nel processo scritto. Cass. Firenze, 9 gennaio 1864 — Pera.

Nei dibatt. avanti le Corti il cancelliere, dietro richiesta del Presid. o di una parte, deve enunciare anche le risposte degli accusati circa le spiegazioni, i cambiamenti e le aggiunte fattesi alle testimonianze o alle perizie, ma non ha dovere di enunciare le risposte degli accusati alle interrogazioni del Presid. sui fatti di cui all'accusa. Cass. Firenze, 6 agosto 1867 — Bencini ed altro.

Perchè sia attendibile l'eccezione fatta al processo verbale, sia per esservisi inserito ciò che non fosse conforme al vero, sia per esservisi omesso ciò che infatti erasi verificato nel dibatt. è d'uopo della iscrizione in falso contro il medesimo, senza di che è inattendibile ciò che in tal senso affermasi in Cass. Cass. Firenze, 2 giugno 1869. — Alpi.

(480, 281, n. 4.) — Contro le Ordinanze emesse dal Presid. nel corso del dibatt. entro la sfera dei suoi poteri ordinari e direttivi, le parti hanno diritto di fare le loro istanze alla Corte, la quale ha il dovere di deliberare. (Applicaz. nel caso d'istanza delle parti perchè siano registrate nel verbale le aggiunte fatte dai testi alle precedenti loro dichiarazioni). Cass. Palermo, *Monit. Trib.* 1871 n. 38.

Non è prescritto, e molto meno a pena di nullità, che il cancelliere dia lettura di quella parte del verbale, in cui si fa menzione d'essersi dato atto alla difesa di una circostanza occorsa nel dibatt. Cass. Torino, 12 gennaio 1872 = Orsi e Borgoglio.

CAPO V.

DELLA SENTENZA.

348, 510, 511, 722.

318. La sentenza sarà pronunziata immediatamente dopo terminato il dibattimento, a pena di nullità.

= « Una novità di qualche rilievo sta in questo art., con cui fu tolta la « facoltà che aveano i giudici, dopo chiuso il dibatt. di proferire la sentenza, « non già immediatamente, ma nell'udienza successiva. Si è creduto preferibile « il contrario sistema, come quello che pone al sicuro i giudici da ogni in- « fluenza che potesse nel frattempo interporsi a scemare l'effetto della recente « discussione delle prove. Nè era obbiezione sufficiente il pericolo che, per la « diuturna assistenza al dibatt. potessero i giudici accontentarsi di un esame « superficiale delle cause e sorvolare sulle questioni, massimamente di diritto; « poichè da un lato è ben noto che dove siffatto sistema è stato ed è in vigore, « le sent. non furono per questo meno ponderate; e dall'altro è sempre aperta « la via dei rimedi legali contro le sent. infondate; oltredichè la esperienza dei « Presid. di dibatt. ben troverà modo di equamente ripartire le lunghe udienze « affinchè le forze dei giurati e dei giudici non riescano affievolite al momento « della decisione. » Relazione del Guardasigilli a S. M.

La sent. non può considerarsi per uno degli *atti di procedura*, di cui all'art. 140 Cod. pen. Essa è il giudizio che chiude una procedura, dal quale, se ha luogo l'appello, comincia una nuova procedura, e con essa la decorrenza di un nuovo termine per la prescrizione.
Cass. Milano, 13 maggio 1864 — Lanzavecchi.

Sullo stesso argomento, vedi giurispr. riferita all'art. 545.

Quest'art., scritto tra le regole generali dei giudizi penali, che impone la non interrotta continuazione fra il fine del dibatt. e la pubblicazione della sent. si applica a tutti i giudizj, anche a quelli presso le Corti d'assise (523).
Cass. Napoli, 28 gennaio 1868 — Fiscarelli.

(art. 477 e 479 Cod. pen. per l'Es.) Se non interviene istanza delle parti, il Trib. non può rinviare il dibatt. per ciò solo che nella orale discussione si sia scoperta una circostanza che aggravi maggiormente il reato (519).

Incominciato il dibatt. deve il Trib. decidere la causa, e non può rinviarla al Giud. Istr. per più ampia istruzione.
Trib supr. Guerra, 22 aprile 1872 = Velardo.

---

319. I consiglieri della Corte e i giudici del Tribunale deliberano in camera di consiglio.

Il Pubblico Ministero e il cancelliere non assistono alle deliberazioni.

= La segretezza dei voti non è vulnerata da ciò che la deliberazione, anzichè in camera di consiglio sia presa sotto voce all' udienza. Questi art. riguardano le sent. definitive. Cass. Torino, 7 dicembre 1866 = Tappero.

Una semplice osservazione del Presid. sullo stato della causa, fatta all'udienza, non può qualificarsi per propalazione di voto.
Cass. Firenze, 21 febbraio 1872 — Bartalena.

---

320. Il presidente sottoporrà prima a deliberazione le questioni di fatto, e quindi, se vi è luogo, quelle dell'applicazione della

legge: tutti i giudici dovranno votare sopra quest'ultima questione, qualunque sia stata la loro opinione su quella di fatto.

Il presidente raccoglierà i voti, cominciando dal meno anziano dei giudici in ordine di nomina, e continuando così di seguito.

Il presidente, o quegli che ne fa le veci, sarà l'ultimo a votare.

626. **321.** Le questioni di fatto e di diritto saranno risolte alla maggioranza di voti: se vi è parità, prevale l'avviso più favorevole all'accusato.

Nel caso in cui la votazione presentasse più opinioni, delle quali niuna avesse la maggioranza dei voti, i giudici che avranno votato per la pena più grave si riuniranno a quelli che avranno votato per una pena minore gradatamente più prossima alla pena più grave, acciò venga a risultare la maggioranza.

, 348. **322.** Ogni sentenza sarà pronunziata ad alta voce nella pubblica udienza, dal presidente della Corte o del Tribunale, o dal pretore sotto pena di nullità.

649. La pronunziazione della sentenza in presenza dell'accusato od imputato, della parte civile, o del loro procuratore speciale nei casi in cui è ammesso per legge, terrà luogo di notificazione. Terrà pur luogo di notificazione la pronunziazione seguita in loro assenza, quando siano stati presenti al dibattimento e prima della pronunziazione stessa siansene allontanati: fuori di questi casi la sentenza

2, 355. sarà notificata fra giorni tre, al più tardi, nel modo stesso delle citazioni.

Se l'imputato od accusato è presente, il presidente o pretore lo avvertirà della facoltà che gli compete di ricorrere, secondo i casi, in appello od in cassazione, indicandogli i termini dalla legge stabiliti; e di tale avvertimento si farà menzione nel verbale.

L'imputato detenuto sarà ricondotto in carcere.

= L'omissione della *lettura*, assieme alla sent., *del testo della legge* applicata trae seco la nullità della sent. stessa. Almeno dal verbale deve risultare che colla pronuncia sia stato reso di pubblica ragione il testo degli art. citati nella sent. quali basi giuridiche della condanna,

Cass. Milano, 15 gennaio 1862 — Desca.

Il termine entro cui devesi per quest'art. notificare la sent. definitiva all'imputato che non è presente al dibatt., non è prescritto a pena di nullità. In ogni caso il vizio derivante dalla inosservanza di questo termine non può produrre l'annullamento della sent. male notificata, massime allora che dal vizio della notificazione nessun danno sia venuto al ricorrente.

Cass. Firenze, 12 giugno 1869 — Frati.

La lettura della sent. dev'esser fatta sotto pena di nullità in tutte le parti che la costituiscono, cioè nella parte dispositiva e in quella di motivazione. Alla inosservanza di questo precetto non potrebbesi supplire con una comunicazione successiva di motivi, perchè con ciò sarebbe rotta la individualità giuridica della sent.

Cass. Firenze, 7 agosto 1872 — Luterini.
» » 10 sett. 1872 — Lobbia ed altri tre.

Il procuratore che nelle cause di competenza dei Trib. Correz. e delle Corti d'appello deve rappresentare la parte civile, s'identifica giuridicamente con questa anche per gli effetti, di cui in quest'articolo.

Cass. Torino, 22 agosto 1872 — P. M. ric. in causa Galassi.

Vedi Dec. Cass. Torino, 24 ott. 1872 Ortu, riferita all'art. 190, e 5 marzo 1873 Medioli, riferita all'art. 353 N. 1.

323. Ogni sentenza dovrà contenere:

1. Il nome e cognome dell'accusato od imputato, il soprannome se ne ha, il nome del padre, il luogo di nascita, l'età, la residenza, o il domicilio o la dimora, e la professione;

645. 2. L'enunciazione dei fatti che formano il soggetto dell'imputazione o dell'accusa;

667. 3. I motivi su cui la sentenza è fondata;

4. La condanna o l'assolutoria, o la dichiarazione che non si è fatto luogo a procedimento, colla indicazione degli articoli della legge applicati;

5. La data del giorno, mese ed anno, e l'indicazione del luogo in cui fu pronunziata;

6. La soscrizione dei giudici e del cancelliére.

È nulla la sentenza nella quale la persona dell'imputato od accusato non sia stata sufficientemente indicata, ovvero manchi alcuno dei requisiti prescritti ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6.

Nondimeno, quanto al numero 6, se dopo la pronunziazione della sentenza della Corte o del Tribunale, uno de' giudici per impreveduto accidente si trovasse nella impossibilità di apporvi la propria sottoscrizione, ne sarà fatta menzione, e il difetto della firma non invaliderà la sentenza. 345, L. gen. [illegible]

= Con la legge 21 aprile 1861, fu prescritta la formola d'intitolazione degli atti pubblici: *In nome di S. M. Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia* — la quale deve precedere le sentenze dei magistrati, tanto più in quanto che l'art. 68 dello Statuto proclama: *che la giustizia emana dal Re ed è amministrata in suo nome dai giudici ch'egli instituisce.*

Art. 323 n. 1. Purchè rimanga bastantemente identificata la persona cui la sent. si riferisce, non importa se manchi qualche indicazione di alcuna delle qualità personali volute dalla legge. Cass. Firenze, 4 genn. 1865 — Lorenzini.

Art. 323 n. 2. È nulla la sent. che in luogo di enunciare i fatti apposti ad accusa, si contenta di enunciare il titolo del reato, come ad es. « imputato di lesioni improvvise, leggiere, ecc. Cass. Firenze, 23 nov. 1867 — Donelli.

Alla enunciazione dei fatti prescritta da quest'art. non può supplire l'apprezzamento di tali fatti e circostanze contenute nella sent., nè, trattandosi di sent. in grado di appello, il riferimento ai motivi di quella di prima istanza. Cass. Torino, 27 genn. 1869 — Gnone.

La eccezione fatta dalla legge a favore delle sent. assolutorie, che non ponno più essere impugnate per violazione od omissione delle forme prescritte ad *assicurare la difesa dell'imputato,* non può estendersi al caso in cui siasi omessa nella sent. la enunciazione dei fatti che formano l'oggetto dell'imputazione, giacchè questa è forma che interessa non solo l'imputato, ma l'ordine pubblico e la retta amministrazione della giustizia. Nè l'indicare nella parte proemiale d'una sent. il titolo del reato supplisce alla omessa enunciazione dei fatti, giacchè solo dal raffronto di questi con quelli esposti nella parte motiva della sent., puossi ricavare la vera definizione del reato.

La violazione od omissione di questa forma può esser dedotta in linea di ricorso in cassazione, anche dal P. M., (vedi art. 645). Cass. Firenze, 1 febb. 1869 — Nicolaj — e 20 marzo 1869 in causa Ponzone.

L'obbligo imposto al magistrato dalla legge, di enunciare nella sent. i fatti che formano soggetto di accusa, ha per iscopo di far sì che questa si dimostri esaurita, ben ponderata e meditata da essi; ma ciò è a ritenersi come

non avvenuto, e quindi è nullo il giudizio, se le parole della sent. accennano ad altro reato che non sia quel solo addebitato all'accusato.
Cass. Firenze, 28 genn. 1871 — Zari.

L'enunciazione del fatto imputato che la legge esige per le sent. deve contenere in succinto gli estremi sostanziali che costituiscono il reato o la contravv. imputata. Cass. Torino, 29 maggio 1872 — Marinucci.

La enunciazione dei fatti che formano il soggetto della imputazione o dell'accusa non consiste nella sola indicazione del titolo del reato. Quindi ogni sent. è nulla se al titolo del reato non venga accoppiata la enunciazione di tutti quegli elementi di fatto che servano di fondamento alla definizione del reato, e formano gli elementi costitutivi del reato stesso, o delle circostanze aggravanti relative. E perchè questa esattezza si possa più facilmente ottenere, i rappresentanti del P. M. avranno cura di darne essi stessi l'esempio nelle loro richieste. Circ. 25 luglio 1872 del Proc. gen. alla Cass. di Firenze.

(Nello stesso senso decise la Cass. di Torino colle sent. 19 giugno 1872 Mellerio, e 27 giugno 1872 Cecchini e Grazia.

---

n. 3. La sent. deve esprimere i *motivi* su cui è fondata, non le ragioni per le quali non ammette il sistema della difesa. Cass. Milano, 18 dic. 1862 — Cordone.

Le sent. assolutorie sono più degne di favore. In esse non è assolutamente necessario quell'ampio sviluppo di motivi che richiedesi per le condennatorie.
Trib. supr. Guerra, 10 sett. 1863 — Fornello.

Motivare una sent. non significa esaminare minutamente tutti e singoli gli argomenti delle parti, bensì dare le ragioni decisive del giudicato.
Cass. Torino, 26 genn. 1866 — Runeta e Virgili.

I giudici sono obbligati di esprimere i motivi sui quali è fondata la sent., e non già gli elementi del computo che, dipendentemente dai motivi stessi, abbiano osservato nella graduazione delle pene, nè quelli dai quali sia stata guidata la libera loro facoltà di spaziare nei gradi delle pene temporarie che la legge infligge senza alcuna determinazione di gradi.
Cass. Torino, 8 maggio 1866 — Guerini.

Il non rispondere nei motivi della sent. d'appello alla questione di diritto sollevata dall'imputato, *che il P. M. ivi ricorrente fosse decaduto dal diritto di ricorrere per essere trascorso il termine legale*, è violare la legge ed incorrere in nullità. Cass. Firenze, 27 marzo 1867 — Pucci.

(503, 523). — Non merita censura una sent. perchè non abbia espresso che il verdetto fu pronunziato alla semplice maggioranza di sette voti, quando i motivi su cui è fondata sono sufficientemente espressi, non prescrivendo la legge la indicazione del numero dei votanti.
Cass. Firenze, 10 marzo 1869 — Montenacci.

Nel giudizio per giurati non è necessaria quell'ampia enunciazione dei fatti che occorre negli altri giudizj penali, dacchè in questi il magistrato giudica in fatto e in diritto, e nel primo giudica del solo diritto, giudicando del fatto i giurati. Cass. Palermo, 18 maggio 1869 — Gemellaro.

È sufficientemente motivata la sent. che accenna i fatti principali e le ragioni che formarono il convincimento dei giudici circa il reato e la colpevolezza dell'accusato. Trib. supr. Guerra. 6 giugno 1870 — Rodolfi.

Non pecca di perplessità ed incompletezza di motivazione la sent. che rigetta la domanda di ammessione di nuovi testi non indotti nel primo stadio della causa, adducendo per ragione l'inutilità del loro deposto. E nulla nuoce che la parte dispositiva della sent. non contenga espressamente la rejezione della domanda di udizione dei nuovi testi, quando questa possa ricavarsi dalla motivazione della sent. stessa. Cass. Firenze, 20 luglio 1870 — Cerù.

La legge non esige che nella sent. si faccia una motivazione a parte rispetto alle conclusioni della difesa, ma prescrive solo che la sent. debba contenere i motivi su cui è fondata.
Trib. supr. Guerra, 16 agosto 1870 — Pernice e Barsanti.

Il precetto della motivazione non va tant'oltre da prescrivere ai giudici di seguire piuttosto il metodo analitico che sintetico nello svolgimento dei

motivi; purchè il dispositivo trovi spiegazione nella parte razionale della sent., il voto della legge è adempito. Non occorre speciale motivazione per una declaratoria non necessaria e non contraddetta.
Cass. Torino, 17 febb. 1871 — Bertone.
Cass. Firenze, 27 aprile 1872 — Boldrini e Santi.

La erroneità di uno dei motivi della sent. non la vizia, e tanto meno può viziarla quando il motivo erroneo sia stato introdotto a mera esuberanza, senza che da esso dipenda la parte deliberativa della sentenza.
Cass. Napoli, *Monit. Trib.* 1871.

I giudici per adempiere all'obbligo della motivazione non sono tenuti a seguire tutte le argomentazioni addotte dalle parti, nè a rispondere a qualunque obbiezione che sembri ad esse opportuno di muovere.
Cass. Torino, 15 maggio 1872 — Pugnetti e Albertazzi.
La stessa 19 giugno 1872 — Carabelli.

Le petizioni di principio e le risposte evidentemente estranee al soggetto di cui si tratta non sono una vera motivazione, e però la sent. che si fonda sopra di esse è nulla per mancanza di motivi.
Cass. Torino, 19 giugno 1872 — Damaso.

È nulla la sent. che manchi totalmente di motivazione sul computo e sulla misura della pena inflitta. Cass. Torino, 27 giugno 1872 — Corazza.

È nulla per difetto di *motivazione* la sent. che ammetta a carico dell'imputato la circostanza aggravante della *recidiva* senz'avere posto in sodo, nè tampoco enunciato, l'elemento essenziale d'irrevocabilità della cosa giudicata necessaria a costituire giuridicamente detta circostanza, e senz'avere stabilita la contestata identità di persona. (Applicaz. per parte della Cass. del Decr. di amnistia 3 giugno 1872). Cass. Torino, 29 luglio 1872 — Merletti ed altri.

Art. 323 n. 4. Per lo più nei giudizj negativi di non farsi luogo a procedere non occorre citare alcuna speciale disposizione legislativa, bastando il semplice riferimento all'art. 311, n. 4. proc. pen. (323 N. 4) Cass. Milano, 2 ott. 1863 — Londonio.

La condanna al risarcimento dei danni, essendo una conseguenza necessaria e diretta della pronuncia della pena, non è indispensabile anche la citazione degli art. che all'indennità si riferiscono, dal momento che sono stati citati quelli riguardanti la qualificazione del reato e la pena (569).
Cass. Milano, 13 luglio 1864 — Segre.

L'obbligo d'indicare nella sent. di condanna gli *art. della legge applicata*, e di darne lettura prima di pronunciare la sent., si deve riferire agli art. delle leggi penali che servirono di base alla qualificaz. del reato ed alla natura e misura della pena, e non già alle disposizioni legislative che regolano le forme del procedimento. Cass. Milano, 8 luglio 1864 — P. M. ric.

La non completa trascrizione nella sent. del *testo della legge applicata* non mena a nullità, quando risulta che la parte trascritta contempla il fatto dalla legge stessa represso e la penalità che lo colpisce.
Cass. Firenze, 21 sett. 1864 — Nardi.

È giurispr. costante di questa Corte suprema non essere necessaria la citazione e la lettura degli art. di legge portanti definizione del reato, e richiedersi soltanto quella degli art. applicati per la condanna o per l'assolutoria.
Cass. Milano, 5 ottobre 1864 — Biceirè

La pena dev'essere precisa e determinata, e non è tale quando la sent. non ne fissa la misura, ma si riferisce in genere alla carcerazione sofferta — tanto più quando la misura della pena da infliggere era inferiore alla durata del carcere sofferto. Cass. Milano, 17 maggio 1865 — Mattù-Garippa.

La menzione da farsi a pena di nullità nelle sent. degli art. di legge applicati, non concerne che quelli statuenti la pena inflitta, non quelli riflettenti la condanna nelle spese e nel risarcimento.
Cass. Torino, 17 marzo 1866 — Lenci.

Il Trib. che nella sua sent. si riferisce alla sent. appellata, non è tenuto a citare gli art. di legge in questa contenuti, e che si riferiscono alla parte confermata. Cass. Torino, 4 giugno 1866 — Garibaldi.

E non può tacciarsi di mancanza di citazione degli art. di legge, quando essa sent. fece suoi i motivi di prima istanza che li citavano espressamente; anche se la sent. d'appello non si conforma a quella di prima istanza quanto alla misura della pena. Cass. Torino, 18 giugno 1866 — Ravano.

n. 4. La sent. della Corte d'assise che condanna un regnicolo per assassinio commesso in territorio estero alla pena capitale, senza far menzione dell'art. 6 del Cod. pen., nè accennare tampoco nei motivi alle ragioni per cui non diminuì la pena ordinaria di un grado, deve annullarsi per violazione di questo art. n. 3 e 4.

Motivi: Per regola generale di diritto le leggi penali non sono obbligatorie e non producono il loro effetto fuori del territorio del Regno e in paesi dove non vennero mai pubblicate. Questa regola soffre tuttavia eccezione in varj casi espressamente determinati dalla legge, e uno di essi è quello contemplato dall'art. 6 in principio del Cod. pen. La prementovata disposizione dell'art. 6 ha un doppio scopo: 1.º quello di estendere l'applicabilità di esso Cod. ai fatti criminosi consumati all'estero da un regnicolo, imprimendo così al Cod. stesso relativamente a tali fatti, la forma di uno statuto personale, e dandogli un'assoluta prevalenza sulle leggi territoriali del luogo del commesso reato, sieno queste più severe o più miti delle leggi patrie; 2.º quello di modificare la penalità della legge da applicarsi, accordando ai giudici decidenti una facoltà straordinaria di moderare di un grado, secondo le circostanze, la pena edittale, facoltà questa, che pei reati medesimi commessi nel territorio del Regno, mai non competerebbe. Cass. Torino, 25 marzo 1868 — Jacopino.

Allorchè il chiaro tenore della sent. mostra che la citazione in essa fattasi dell'art. di legge su cui si appoggia fu causata da mero sbaglio materiale, e rimane in dubbio quale altro art. intendeva il giudice di citare, non ha luogo nullità del giudicato. Cass. Firenze, 22 aprile 1868 — Matteoni.

Non puossi censurare una sent. perchè nel dispositivo manchi di formula indicante l'assoluzione, quando questo concetto risulti evidente e necessario dal dispositivo combinato con la parte motiva.
Cass. Firenze, 5 maggio 1869 — Terzali.

Quando la declaratoria di non farsi luogo a procedimento è appoggiata sull'alienazione mentale dell'imputato, non è nulla la sent. perchè abbia omesso di ragionare su tutti i reati commessi nello stato di alienazione mentale, che furono dedotti in accusa. Trib. supr. Guerra, 19 sett. 1870 — Farè.

Non è nulla la sent. solo perchè in essa siano stati introdotti argomenti, dei quali alcuni siano inattendibili, purchè nella sent. stessa risulti in modo non dubbio della convinzione dei giudici.
Trib. supr. Guerra, 19 sett. 1870 — Minzoni.

Non soddisfa all'obbligo della motivazione la sent. che, cambiando il titolo dell'accusa, dice che dalle risultanze del dibatt. è rimasta stabilita la prova del reato di appropriazione indebita piuttostochè del reato di furto dedotto in accusa, senza enunciare i fatti e le circostanze costitutive del reato, che abbiano portato i giudici a tale apprezzamento.
Trib. supr. Guerra, 21 nov. 1870 — Cottù.

Non è nulla la sent. per ciò solo che nella dispositiva siasi omesso di aggiungere il modo col quale la multa inflitta abbia a scontarsi nel caso di non effettuato pagamento. Appello Roma in sede di revisione 25 febb. 1871 — Meloni.

Quando il principio di diritto sancito nella sent. é giusto e fondato, il giudice non è tenuto a designare espressamente la legge o l'art. di essa su cui si appoggia per giustificare il principio stesso.
Cass. Torino, 29 genn. 1872 in causa civile.

Circa il non obbligo dei giudici di dare i *motivi* del perchè nella latitudine della pena lasciata alla loro prudenza l'applicarono in una misura piuttosto che in un'altra, e del perchè non computarono nella condanna al carcere il carcere sofferto, vedi all'art. 694 Dec. Cass. Torino, 21 febb. 1872 Macciò.

Non può attribuirsi autorità di cosa giudicata ad una sent. soggetta ad appello e già appellata per ragione d'ingiustizia (Vedi pel di più questa stessa Dec. all'art. 393). Cass. Firenze, 27 aprile 1872 — Boldrini e Santi.

Nella commisurazione della pena nelle contravv. in materia boschiva, al contravventore si applica il beneficio dell'età concesso dall'art. 96 Cod. pen. per le contravv. di diritto comune. Cass. Firenze, 15 maggio 1872.

Per soddisfare pienamente all'obbligo che si ha di motivare la sent. è sempre utile che si esprima, nel fissare la pena, quale sia il calcolo fatto dal

Magistrato del merito nell'aumento o diminuzione dei gradi. Questo principio dev'essere con maggiore diligenza applicato quando si tratti di far il confronto fra due legislazioni, affinchè non facciano difetto i termini dai quali esso è desunto. Circ. 25 luglio 1872 del Proc. Gen. alla Cass. di Firenze.

Art. 323 n. 5. L'errore nella indicazione dell'anno in cui la sent. fu pronunciata (1871 invece di 1872) quando resti corretto dai documenti della causa, si riduce, non a mancanza di data, ma a falsa dimostrazione della medesima, incapace a indurre la nullità del giudizio. Cass. Firenze, 11 aprile 1872. — Migliori

---

Art. 323 n. 6. Non è vizio che renda nulla la sent. l'apposizione delle firme dei giudici dopo l'atto della sua pubblicazione. Cass. Firenze, 27 marzo 1867 — Pucci.

---

324. Le disposizioni degli articoli precedenti hanno luogo senza pregiudizio di quanto particolarmente riguarda le deliberazioni e le sentenze delle Corti d'assise coll'intervento dei giurati. (511 e seg.)

325. La sentenza sarà scritta dal cancelliere, e presentata per la sottoscrizione entro ventiquattr' ore al più tardi ai giudici che l'hanno proferita, sotto pena di un' ammenda di lire venticinque contro il cancelliere.

La sentenza dovrà essere scritta senza abbreviazioni, lacune od intervalli: le postille si faranno in fine della sentenza, e prima delle sottoscrizioni dei giudici e del cancelliere. Non si potranno fare abrasioni; ove occorra di fare cancellature, si faranno in modo che si possano leggere le parole cancellate; le cancellature saranno approvate e sarà fatta menzione del loro numero appiè della sentenza, prima delle sottoscrizioni. (87, 88.)

Il cancelliere incorrerà per ciascuna contravvenzione in un'ammenda estensibile a lire venticinque.

= Quest'art. concernente le cancellature nella sent. non può applicarsi al caso di cancellature nel verdetto. Cass. Firenze, 4 luglio 1866 — Scali.

Non è nulla la sent. anche se scritta di caratteri di due persone diverse dal cancelliere intervenuto all' udienza. Cass. Firenze. 27 novembre 1872 — Nardi.

---

326. Il cancelliere che spedirà copia di una sentenza prima che sia stata sottoscritta, come è sopra stabilito, incorrerà in una multa non minore di lire trecento, salvo, quando vi siano i caratteri del reato di falso, l' applicazione della prima parte dell' articolo 345 del Codice penale. (323 ultimo alinea)

Egli dovrà presentare ogni mese le minute delle sentenze al procuratore del Re, il quale, nel caso di contravvenzione alle disposizioni di questo articolo o del precedente, stenderà verbale acciò si proceda come di ragione.

327. Il pretore trasmetterà al procuratore del Re copia delle sentenze che avrà pronunziate nel termine di cinque giorni dalla loro data, ammenochè in caso d'appello non ne fosse già stata trasmessa una copia cogli atti del processo. (359, 406.)

Il procuratore del Re, dopo averle esaminate, ne farà il deposito nella cancelleria del Tribunale.

328. Il procuratore del Re dovrà trasmettere ogni mese al procuratore generale uno stato ed una copia delle sentenze che il Tribunale avrà proferite.

329. Le minute delle sentenze saranno conservate in apposito registro e depositate nella cancelleria della Corte, del Tribunale o del pretore che le ha pronunziate. Le sentenze pronunziate dalle Corti d'assise nelle città ove siede la Corte d'appello rimangono depositate nella cancelleria di questa Corte, e quelle pronunziate nelle altre città sono depositate nella cancelleria del Tribunale della città in cui le Corti d'assise sono convocate.

400, Reg. gen. giud.

Una copia della sentenza sarà unita agli atti del processo.

TITOLO I.

DEI PRETORI

11, 757 — 103 e 312 Reg. gen. giud.

CAPO I.

DELLE DIVERSE SPECIE DI CONTRAVVENZIONI E DEGLI ATTI ANTERIORI ALL'APERTURA DEL DIBATTIMENTO.

330. Sono di azione pubblica le contravvenzioni indicate nell'articolo 685 del Codice penale, e tutte le altre riguardanti l'ordine pubblico.

2, 555.

Sono di azione privata le contravvenzioni indicate negli articoli 686 e 687 del Codice penale, e tutte le altre contro le persone o contro le proprietà, per le quali, a tenore di speciali disposizioni di legge, non si può procedere che sull'istanza della parte offesa o danneggiata. Queste ultime contravvenzioni saranno, ove sia d'uopo, accertate anche dagli uffiziali indicati negli articoli 58 e 62, e nel modo prescritto dagli articoli 59 e 67.

= S'ingannano coloro che credono che il dolo non si richieda nelle trasgressioni materiali. Il dolo consiste nella cognizione della legge che vieta quel fatto. Se il costume contrario a quello che la legge avrebbe stabilito divenne universale, è allora che sparisce il concetto del dolo, perchè si è convinti della inesistenza della legge. *Borsari*, Comm. al Cod. Civ.

A costituire il fatto colposo si ricercano tre estremi, il fatto dell'uomo, l'accidente prevedibile, il danno qual effetto. Il termine medio che separa il dolo dalla colpa, il reato doloso dall'involontario e colposo è l'accidente. Nel primo il danno è la conseguenza immediata del fatto volontario dell'uomo, nel secondo l'effetto è la conseguenza immediata dell'accidente. (In tema di ferimento avvenuto in occasione di spari e di tiri al bersaglio per imprudenza del feritore.) « Culpam esse cum quod diligenter praevideri potuerit praevisum non fuerit. — Culpa abest si omnia facta sunt quae diligentissimus quisque facturus fuisset. » Appello Napoli, 20 agosto 1862 — Arcopinto.

Art. 330. Per la legge comunale essendo soggetti alle pene di polizia i contravventori agli ordini dei sindaci relativi all'igiene pubblica, chi disobbedisce a tali ordini va sottoposto a dette pene. Cass. Milano, 19 febbraio 1864 — Mainoldi.

Sebbene in un Regol. particolare si dichiarino tenuti i proprietari di una merce pel fatto dei loro agenti, ciò non toglie che la contravv. non vada accertata anche in contraddittorio di questi ultimi.

Si devono produrre i Regol. particolari su cui si fonda qualche mezzo di cassazione. Cass. Milano, 21 aprile 1864 — Calderari.

La mancanza di ogni enumerazione di pena in un Regol. cui si contravvenne, quando il Regol. abbia carattere di Regol. di polizia, non dispensa il giudice da cercare nelle leggi la pena applicabile.
Cass. Milano, 13 maggio 1864 — P. M. ric.

Nelle trasgressioni il fatto materiale ha insita la presunzione del dolo e della colpa, indipendentemente da ogni indagine sulla intenzione dell'agente. Tal presunzione però può esser vinta da prova contraria.
Cass. Firenze, 26 aprile 1865 — P. M. ric.

Non può ammettersi come scusa alla contravv. la mancanza di dolo nel contravventore. Cass. Palermo, 20 giugno 1865 — Finanze — Maggi, causa civ.

Non è da valutarsi per *colpa* qualunque leggera inavvertenza e la omissione di una qualche cautela straordinaria ed inusitata, che starebbe sempre più ad impedire gli abusi ed i pregiudizi: vuole infatti la legge che il cittadino sia diligente, ma non esige poi un'antiveggenza tanto scrupolosa e raffinata da pretenderlo sempre e per ogni rapporto infallibile.
Cass. Firenze, 20 giugno 1865 — Sadun ferrovie livornesi, in causa civile.

Non può trattarsi di *reato colposo* quando non consti di un rapporto immediato fra il fatto umano e l'evento impreveduto, e che tal rapporto potesse senza molto sforzo, apparire alla mente di chi fu l'involontario autore del danno. É dogma assoluto della scienza che nei fatti colposi non può ravvisarsi complicità; e se talvolta in quelli una responsabilità si estende ancora alle cause mediate, questo avviene non in via di eccezione a quel principio, ma perchè i fatti di esse sono per loro stessi costituenti un quasi delitto.
Cass. Firenze, 28 giugno 1865 — Cojoli ed altro.

Sebbene nelle contravv. sulla privativa il mero fatto materiale costituente la trasgressione sia punibile, senza necessità di provare nell'agente l'animo di trasgredire, e solo si eccettui per voto esplicito della legge il caso di forza maggiore, tuttavia a questo caso esplicito si deve aggiungere quello del fatto volontario accompagnato da tali circostanze, le quali escludono ogni possibile dubbio di far frode alla legge. Cass. Firenze, 10 febbraio 1866 — Fasci.

Incorre nella contravv., epperciò è passibile della relativa pena, il padrone, anche quando i fatti contrari all'igiene pubblica furono materialmente eseguiti da un servo, se consta che questi agì per mandato e con piena annuenza del primo. Cass. Torino, 22 ottobre 1866 — Parinetti.

É principio di diritto comune che nelle contravv. non si punisce nè la complicità nè il tentativo. Cass. Firenze, 5 maggio 1869 — Terzoli.

In fatto di contravv. basta la trasgressione materiale senza che sia necessario il concorso del dolo. Può verificarsi la trasgressione anche quando vi sia la buona fede in chi ha l'obbligo di osservare la legge, salvo che l'imputato possa escludere l'imputabilità morale dell'azione, oppure dimostrare una causa di forza maggiore, la quale abbia reso impossibile l'adempimento della legge. È perciò responsabile il tipografo che non ha presentato, come la legge prescrive e nei termini da essa voluti, un esemplare di uno stampato all'autorità competente. Viola dunque la legge il Trib. che ammetta scuse o giustificazioni tratte da supposta buona fede, errori, dimenticanze e simili.
Cass. Torino 22 dicembre 1869 — Danesi

Se la *ignoranza della legge* non costituisce alcuno in buona fede, nè la quantità delle violazioni di essa può giammai esser base d'impunità, tale impunità però devesi accordare quando circostanze estrinseche e speciali abbiano potuto generare una credenza abbastanza ragionevole e comune che la legge non ricevesse applicazione in un dato caso o fosse da interpretarsi in un modo piuttosto che in un altro. Così, nella specie, è accordata impunità per contravv. alla legge e Regol. sulla pubblica lotteria 15 nov. 1863 a causa della

pubblicazione d'annunci di estrazioni a premi di lotterie estere, essendo in valso comunemente l'uso di tal pubblicazione senza che sia stato mai oggetto di proibizione e di procedimento penale a carico di alcuno. (Osserva il *Monitore de' Tribunali* esser questo un temperamento al principio, dichiarato anche dalla Cass. di Torino, che in *materia di contravv. non si richiede nel l'agente la intenzione di violare la legge*).
Appello Firenze, 2 luglio 1870 — Filippi (*Gazz. del Popolo*)

Nelle contravv. per regola generale la responsabilità penale è sempre ristretta alle persone degli *autori materiali*, salvo, quanto agli *autori morali*, le eccezioni espressamente fatte dalla legge. Perciò in tema di *pascolo abusivo* lungo le sponde e scarpe dei pubblici canali e loro accessori, nel silenzio della legge la responsabilità penale cade sulle persone dei guardiani del bestiame, e non già sul proprietario del medesimo ch'è tenuto soltanto civilmente al risarcimento dei danni. Cass. Firenze, 7 settembre 1870.

Il solo possesso di carte da giuoco con bollo riconosciuto falso, o con marca non conforme ai Regol. non basta a costituire la relativa contravv. a tenore della legge di finanza 11 luglio 1835. (Vedi Legge 21 sett. 1862 n. 965 e Regol. in pari data n. 966.)

All'uopo, e anche in applicazione dei principj del diritto comune sulla imputazione, occorre la prova della prescienza reale o probabile della falsità.
Cass. Firenze, 2 marzo 1872.

Riportandosi l'art. 18 della legge 7 luglio 1868 sul macinato all'art. 24 della legge 3 luglio 1864 sulle tasse governative, *l'azion penale* per contravv. alla legge sul macinato *si prescrive* nel termine di un'anno, computabile dal giorno in cui la contravv. viene contestata. Cass. Firenze, 9 marzo 1872.

Nelle contravv. non giova a giustificazione nè a scusa la buona fede in cui per avventura versi l'imputato, per ignoranza od erronea interpretazione del diritto, ed anche per errore di fatto. Cass. Torino, 17 luglio 1872 — Perrot.

(Tuttavia se la buona fede sia indotta dall'*errore comune* invalso in un dato luogo intorno alle prescrizioni di una data legge, essa vale ad esimere da pena chi avesse a questa contravvenuto. — Così decise l'Appello di Firenze colla sent. 2 luglio 1870, Gazz. del Popolo, sopra riferita).

L'elemento caratteristico di ogni contravv. in materia d'imposta o tassa governativa consiste nell'azione od omissione, il cui effetto sia, o possa essere, quello di defraudare le finanze dell'imposta o tassa dovuta, e violare le prescrizioni stabilite dalla legge per assicurare la rifusione.
Cass. Torino, 6 febbraio 1873 — Favale.

I reati di diffamaz. e d'ingiurie pubbliche, commessi con uno dei mezzi di che all'art. 1 della legge sulla stampa, rivestono i caratteri di reati di stampa, e perciò sono esclusi dalla competenza del pretore.
Cass. Torino, 27 marzo 1873 — Albarelli.

— Per le contravv. in materia di stampa, vedi giurispr. riferita all'art. 9, n. 6.

Per costante giurispr. della Cass. di Firenze, il pretore è incompetente per ragione di materia a conoscere e giudicare le controversie relative a leggi finanziarie. Dec. 26 marzo 1872 — Ambrogi.

---

331. Le citazioni per reati di competenza dei pretori saranno fatte a richiesta del Pubblico Ministero, o per ordine del pretore, quando si tratti di reati d'azione pubblica; e quando si tratti di reati di azione privata, a richiesta della parte che reclama, od anche del Pubblico Ministero sull'istanza di questa. 550, 551.

= É irregolare, ma non importa nullità del procedimento la citazione di un incolpato spiccata dal pretore per reato bensì di sua competenza, ma di azione privata; così dicasi di quella dei testi indicati dalla parte querelante.
Cass. Torino. 19 giugno 1867 — Carniti.

373. 551. **332.** L'atto di citazione contiene, a pena di nullità:

1. La data del giorno, mese ed anno, ed il luogo;

2. L'indicazione della parte pubblica o privata che richiede o del pretore che ordina la citazione;

555. 3. Il nome e cognome della persona citata, il soprannome, se ne ha, la sua professione, la sua residenza, o il suo domicilio, o la sua dimora;

333. 4. L'esposizione in succinto del fatto imputato, e l'indicazione dell'articolo della legge di cui si chiede l'applicazione;

5. La designazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza;

271. 6. L'avvertimento alla persona citata di comparire o in persona, o, se si tratti di contravvenzione, per mezzo di un procuratore speciale, di presentare alla stessa udienza i suoi testimoni e somministrare le altre prove a sua discolpa;

7. La menzione dell'ordinanza di rinvio della causa al pretore, in tutti i casi ne' quali il rinvio abbia avuto luogo.

L'atto di citazione sarà sottoscritto dall'usciere.

= Il silenzio della parte non sana la nullità derivante dal non essersi esposto in succinto nella citazione il fatto imputato, e indicato l'art. per esso violato, quando il giudice al dibatt. non abbia contestato quel fatto all'imputato (373).
Cass. Firenze, 19 maggio 1869 — Bartolazzi.

374, 849. **333.** Le nullità derivanti da difetto nell'atto di citazione di alcuno de' requisiti indicati nel precedente articolo sono sanate colla comparizione dell'imputato, tranne il caso in cui per l'omissione di ciò che è prescritto al numero 4. v'abbia incertezza sull'oggetto della citazione. In questo caso l'eccezione di nullità dovrà essere proposta prima di ogni altra: altrimenti essa s'intende egualmente sanata.

= (392). Il disposto dell'art. 321 (1859) ha di mira, non già la materiale osservanza delle forme di citazione, ma la razionale conseguenza dell'osservanza medesima.

La nullità di citazione non può indurre la decisione di merito a dichiarare che non vi sia luogo ad ulteriore procedimento, tranne rimanga esclusa la sussistenza del reato, ovvero sia estinta l'azion penale, il che sempre in forza dell'art. 383 ha luogo dopo l'esaurimento della discussione sul merito.
Appello Milano, 12 marzo 1864 — Piazzi.

375, 188, 551. **334.** Il termine per comparire non sarà minore di tre giorni, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza dal luogo della residenza o del domicilio, o della dimora dell'imputato a quello della comparizione; non compresi nel detto termine i giorni della notificazione e della scadenza.

La sentenza proferita in contumacia prima della scadenza di questo termine sarà nulla. Nondimeno la nullità s'intende sanata se non viene proposta nell'atto d'opposizione preveduto dall'articolo 348, e prima d'ogni altra eccezione o difesa.

Nei casi urgenti si potranno abbreviare i termini, e citare le parti a comparire anche nel giorno e nell'ora indicati con cedola di citazione rilasciata dal pretore.

= La regola di rito civile, che nel computo dei termini misurati a giorni od a periodi maggiori, non si comprende il giorno della notificazione, è applicabile ai termini portati da questo Cod. Cass. Torino, 13 sett. 1871 — Mazzei.

, 361.

335. La citazione sarà intimata all'imputato nelle forme prescritte pei mandati di comparizione.

Se la citazione è fatta a richiesta del Pubblico Ministero, o per ordine del pretore, sarà citata anche la parte danneggiata od offesa, acciò, volendo, possa intervenire nella causa.

167

Le parti potranno anche comparire volontariamente, od in seguito a semplice avviso, senza che sia bisogno di citazione.

361

Se la citazione ha luogo per un delitto di competenza del pretore, si osserveranno le disposizioni degli articoli 376, 378, 379, 380, 381, 382 e 383.

555.

336. Il pretore potrá, prima dell'udienza od anche prima della citazione, fare stimare i danni; procedere alla visita dei luoghi, o commettere perchè vi si proceda; ed ordinare o fare tutti gli altri atti che richiedessero celerità, o che gli sembrassero necessari affinchè le prove non si disperdano.

4, 468.

337. Il Pubblico Ministero, se il reato è d'azione pubblica, o se la citazione si fece a di lui richiesta sull'istanza della parte, può far citare, perchè intervengano all'udienza, i testimoni che reputa necessari. L'imputato e la parte civile possono presentare i loro testimoni anche senza citazione.

= Le funzioni del P. M. presso le preture sono esercitate da aggiunti giudiziari, da uditori, da vice giudici, da Delegati di P. S. che vi sieno stati dai rispettivi capi specialmente addetti, ed in loro mancanza, impedimento od assenza, dal Sindaco del Comune il quale può surrogarvi il vice sindaco, o un membro del Consiglio municipale da lui destinato, ovvero anche il segretario comunale od il suo sostituto. In caso di non intervento del funzionario incaricato, il pretore assume provvisoriamente un avvocato, un notaio, od un procuratore. (Art. 132 legge sull'Ord. giud. 6 dic. 1865).

CAPO II.

DEL DIBATTIMENTO E DELLA SENTENZA.

) e seg.

338. La discussione ha luogo secondo le norme stabilite nelle *Disposizioni generali* di questo libro II.

= Sebbene le contravv. finanziarie sieno d'incompetenza del pretore, questi non può dichiararsi tale senza la pubblica discussione, avendovi citato l'imputato e quindi sentito il P. M. Cass. Firenze, 30 aprile 1873 — Francesco N.

387, 315, 848. **339.** I reati si proveranno sia con verbali o rapporti, sia con testimoni, o con ogni altro mezzo non vietato dalla legge.

Nelle trasgressioni la presunzione della mala fede nasce dal fatto materiale della contravv., per lo chè non incombe all'accusa l'onere di provarla, ma spetta invece all'imputato l'obbligo di escluderla.
Cass. Firenze, 11 marzo 1865 — Guerrini.

La confessione dell'imputato se non è confermata sufficientemente da altre prove non può legittimare una condanna, nè un aumento di pena.
Cass. Torino, 10 sett. 1869 — Beghelli.

Sebbene le presunzioni siano mezzi idonei a generare l'evidenza, esse però devono cedere il luogo quando venga introdotto un mezzo di prova diretta.
Appello Milano, 11 ott. 1869 — in causa civile.

Circa le presunzioni vedi gli art. da 1349 a 1354 Codice civile.

Il principio che nei giudizi penali ogni mezzo di prova è ammesso purchè ingeneri la convinzione, non è assoluto — per es. i fatti civili non ponno ritenersi provati se non nei modi voluti dalle leggi civili. Vedi la Dec. 5 *febb.* 1869, Costantini, della Cass. Torino, riportata all'art. 311, e quella della stessa Cass. 22 aprile 1868, Penasso, riferita al susseguente art. 340. Vedi pure la giurispr. riferita all'art. 387.

---

340. I verbali e rapporti stesi dagli ufficiali di polizia giudiziaria faranno fede dei fatti materiali relativi ai reati sino a prova contraria. 387, 714.

Nondimeno i verbali firmati da un solo degli uffiziali di polizia giudiziaria indicati nell'articolo 58, allora soltanto faranno fede quando vi concorra qualche legittimo indizio: altrimenti varranno come semplice denuncia.

= Non fa prova un certificato del sindaco, formato, non sulla propria scienza di lui, ma sopra dichiarazioni di persone interessate.
Consiglio di Stato Torino, 22 dicembre 1862 — Vezzoni.

Se il verbale è il modo principale di accertare le contravv., non è però il solo, potendosi ricavar la prova anche dal fatto di testi e con ogni altro mezzo non vietato dalla legge. Cass. Torino, 30 dicembre 1865 — Gagliardi.

Non vi ha legge che vieti al giudice di trarre la prova della verità di un fatto dal detto di un solo teste; ed anzi la dottrina e la giurispr. propugnano la tesi contraria. Cass. Torino, 22 aprile 1868 — Penasso - causa civile

I verbali degli agenti delle finanze non ponno far fede se non di ciò che fu da loro verificato sopra luogo; e perciò non possono certificare il divieto e il diffidamento alla macinazione, perchè dipendenti da atti anteriori redatti e notificati ai termini di legge. Cass. Firenze. 11 giugno 1872 — Vicentini

---

555. * **341.** Se nella discussione della causa sono stati indicati nuovi documenti, o nuovi testimoni necessari per la dilucidazione del fatto, o se qualcuno dei testimoni necessari non è comparso, il pretore potrá farsi presentare i documenti, e far citare i testimoni; rinviata, ove occorra, la causa ad altra udienza. 294, 315, 719.

510. **342.** Terminato il dibattimento, il pretore proferisce la sentenza.

343. Se l'esistenza del fatto imputato è esclusa, o se esso non costituisce ai termini della legge un reato, o se l'azione penale è 136, Cod. p.

prescritta od in altro modo estinta, il pretore dichiarerà non farsi luogo a procedimento.

= Il giudice investito della cognizione della causa in conseguenza di un regolare rinvio, non può d'ufficio rilevare la propria incompetenza allo iniziarsi del giudizio, e quindi senz'aver prima sentito in merito nè l'imputato, nè alcuno dei testi a carico e difesa, e senza alcuna discussione fra le parti.

La questione di competenza in tal caso sollevatasi non è suscettibile di esser risolta in via di conflitto, giusta l'art. 395.

In questo caso la Cass. annulla l'ordinanza d'incompetenza, e rinvia la causa allo stesso giudice perchè in esito a regolare dibatt. pronunci come di ragione. Cass. Torino, 13 nov. 1872 — Rossi.

É vero che le contravv. alla legge sul macinato si prescrivono col decorso di un anno dal dì in cui furono commesse, ma non può ammettersi che tal disposizione deroghi alle norme generali intorno alla prescrizione, e che, se non gli atti di procedura, nemmeno le sent. ne interrompano il corso. Cass. Napoli, 24 marzo 1873 — Barbato.

344. Se risulta che l'imputato non è l'autore del reato e che non vi ha preso alcuna parte, o se la sua reità non è provata, il pretore lo assolverà dall'imputazione.

345. Se il fatto costituisce un reato eccedente la competenza del pretore, egli lo dichiarerà, e trasmetterà gli atti al procuratore del Re.

l, 622, 623.

In questo caso, se il pretore procede per ordinanza, o per sentenza di rinvio del giudice istruttore, della Camera di consiglio, o della Sezione d'accusa, e la dichiarazione d'incompetenza è stata fatta per diversa definizione del reato, gli atti saranno dal procuratore del Re trasmessi alla Corte di cassazione, perchè risolva la questione di competenza in linea di conflitto.

4, 395.

Se invece la dichiarazione d'incompetenza vien motivata da circostanze nuove svolte nel dibattimento, o se non è ancora intervenuta sul fatto ordinanza del giudice istruttore o della Camera di consiglio, o sentenza della Sezione d'accusa, il procuratore del Re promuoverà nuova istruzione, ai termini di legge.

= Se il pretore procede a un giudizio per ordinanza di rinvio del Giud. Istr., non può emettere dichiarazione d'incompetenza contraria alla ordinanza con cui gli fu rinviato l'affare, che in seguito del pubblico dibatt. La dichiarazione d'incompetenza che il pretore può nel caso anzidetto emettere dopo il dibatt. può essere pronunciata solo nel caso di diversa definizione data al reato, o per nuove circostanze sorte al dibatt. che mutino l'indole del reato. In ognuno dei due casi non può inviar direttamente le carte alla Cass. dovendo invece inviarle al Proc. del Re, perchè nel primo caso ne faccia egli la rimessione alla Corte per dirimere il conflitto, e nel secondo proceda ad ulteriore istruzione. Cass. Firenze, 9 giugno 1869 — Lucchesi.

Vedi all'art. 459, ov'è riportata Dec. *Cass. Torino, 16 genn.* 1871, *Dagnino,* in cui è spiegato « Che le sent. di rinvio della Sez. d'accusa alle « Assise sono attributive di *competenza,* e non soltanto *indicative,* come lo « sono le sent. della Camera di consiglio e della Sez. d'accusa che rinviano « dinanzi un Trib. Correz. od un pretore.

« Che contro la sent. di rinvio ad una Corte d'assise si può ricorrere in « Cass. quando si creda che il rinvio abbia avuto luogo avanti giudici incom« petenti, mentre non è ammesso il ricorso contro una sent. di rinvio avanti « un pretore o Trib. Correz.

« Che davanti il pretore o Trib. Correz. l'eccezione d'incompetenza è
« sempre proponibile, mentre non lo è davanti un'Assise quando le parti non
« siensi nei modi e termini di legge provvedute in cassazione contro la sent.
« di rinvio della Sez. d'accusa. Ciò si spiega con che i Trib. hanno una giurisdiz.
« limitata in ragione della natura e gravità delle pene che sono autorizzati ad in-
« fliggere, e sono quindi mancanti di carattere per conoscere di un reato che im-
« porti pena più grave, mentre le Assise hanno una giurisdiz. generale che
« comprende tutti i generi e tutte le gradazioni di pene dall'infima alla massima,
« e i loro giudizi son circondati dalle maggiori solennità e guarentigie ecc.».

11, 396, 440.

(*) **346.** Quando il pretore procedesse in seguito al rinvio previsto dall'articolo 252, e le circostanze attenuanti ammesse nell'ordinanza di rinvio risultassero escluse dai dibattimenti, dovrà ritenere la causa, e potrá raddoppiare la durata degli arresti e dell'ammenda, ove si tratti di contravvenzioni; trattandosi invece di delitti, potrà applicare il carcere, il confino, o l'esilio locale fino alla durata di mesi sei, ed estendere la multa fino a lire seicento.

657.

E se per circostanze nuove risultasse che il fatto costituisce un reato di titolo diverso eccedente la competenza del pretore, si osserveranno le norme dell'articolo precedente.

« La sent. di rinvio non impedisce che davanti ai giudici si discuta di
« nuovo l'indole del reato (252 e 440); sicchè quando il rinvio fu ordinato per
« circostanze che poi nel dibatt. si trovano insussistenti, è pur in pronto un
« rimedio che concilia la economia dei giudizj e la repressione penale; chè la
« pena può inalzarsi al di sopra degli ordinari confini e raggiungere nella
« durata, almeno nei casi più comuni, la pena della specie superiore (396) ».

Relazione del Guardasigilli a S. M.

(*) In forza dell'art. 3 del progetto di legge approvato dal Senato del Regno nella seduta del 10 febbr. 1873, e che dovrebbe andar in vigore col 1. genn. 1874 (semprechè la Camera dei deputati lo discuta in tempo e lo approvi senz' altre modificazioni) a questo art. 346 Cod. pr. pen. verrebbe sostituito il seguente:

« Art. 346. Quando il pretore procedesse in seguito al rinvio previsto
« dall'art. 252, e le circostanze attenuanti ammesse nell' ordinanza di rinvio
« risultassero escluse dai dibatt., dovrà ritenere la causa e potrà raddoppiare
« la durata degli arresti e dell'ammenda, ove si tratti di contravv; trattandosi
« invece di delitti, potrà applicare il carcere, il confino o l'esilio locale fino
« alla durata di un anno, ed estendere la multa fino a lire mille.
« E se per circostanze nuove risultasse che il fatto costituisce un reato
« di titolo diverso, eccedente la competenza del pretore, si osserveranno le
« norme dell'art. precedente ».

Il rinvio di un affare per circostanze attenuanti dal Trib. Correz. al pretore può farsi quando la pena minacciata al delitto abbia almeno un minimo che sia nella competenza del pretore, e non quando la pena sì nel limite massimo, come nel minimo, eccede la competenza pretoriale (252).

Cass. Firenze, 26 sett. 1870 — Alberti e Bartolomeo.

Il pretore è incompetente a conoscere in materia correzionale, quando la pena per effetto della recidiva debba oltrepassare i tre mesi di carcere.

Cass. Torino, 4 genn. 1872 — Rastellietti.

Sulla precisa determinazione della pena e sulla computazione nella condanna del carcere sofferto in attesa di giudizio, vedi le Dec. Cass. Milano 17 maggio 1065, Mattù-Garippa, e Cass. Torino 21 febb. 1872, Macciò, riferite all'art. 397.

Vedi la giurispr. riferita all'art. 12.

347. Se l'imputato non comparisce nel giorno e nell'ora prefissi nell'atto di citazione, e non giustifica alcun legittimo impedimento, sarà giudicato in contumacia, e senza che possa per lui intervenire verun difensore.

388.

= È contumace colui che citato non comparisce all'udienza, o che, comparendo, risponde alle generali e si allontana senza subire l'interrogatorio — ma non lo è colui che si allontana dall'udienza dopo sostenuto l'interrogatorio (vedi pel di più all'art. 271). Appello Brescia, 26 luglio 1872.

348. La discussione avrà luogo secondo l'ordine stabilito nei numeri 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 dell'articolo 281; senza che possano sentirsi i testimoni o i periti, o riceversi le istanze o i documenti che venissero presentati a nome dell'imputato.

388.

Quanto alla sentenza si osserveranno le prescrizioni degli articoli 318, 322 e seguenti.

Questa sentenza sarà notificata al condannato nelle forme stabilite per le citazioni.

335.

= La disposizione dell'art. 190 deve osservarsi sotto pena di nullità. Quindi se la relazione dell'usciere della seguita notificazione della sent. all'imputato contumace non fu presentata nè al pretore, nè al sindaco pel loro *visto*, essa non vale a constatare la notificazione, nè a far decorrere il termine utile per l'appello del contumace medesimo.
Cass. Torino, 24 ott. 1872 — Ortu.

349. Il condannato in contumacia con sentenza dalla quale non sia lecito appellare, potrà farvi opposizione entro i cinque giorni successivi a quello della sua notificazione, con atto presentato al pretore, nel quale addurrà le sue eccezioni e i mezzi di difesa. Il detto termine sarà aumentato di un giorno per ogni tre miriametri di distanza. Appiè dell'atto di opposizione, il pretore, con decreto prefiggerà l'udienza.

9, 543.

Nei tre giorni successivi al decreto, una copia di detto atto sarà notificata, a diligenza dell'opponente, alla parte privata che ha richiesto la citazione: la notificazione al Pubblico Ministero sarà fatta dal cancelliere.

Questa notificazione terrà luogo di citazione alle parti per comparire all'udienza prefissa.

= La sent. contumaciale non è uno di quegli *atti di procedura* che a sensi dell'art. 140 Cod. pen. non valgono ad interrompere la prescrizione dell'azion penale per le contravv. Atti di procedura son propriamente quelli che appartengono alla istruzione, ed hanno per iscopo di preparare il giudizio, e farvi comparire l'imputato ed assicurarsi della sua persona.

La *opposizione* non ha virtù di annullare *ipso jure* la sent. contumaciale, nè di ridurla a mero atto di procedura. Essa non fa che sospenderne gli effetti fino a ragion conosciuta, e dar luogo ad un nuovo termine per la prescrizione, il quale decorre dal giorno in cui essa è stata proposta.
Cass. Napoli, 20 aprile 1870 — Napolitano.

In materia di contravv. gli atti del processo, e così anche le sent., non

sono idonei ad interrompere la prescrizione (vedi pel di più questa stessa Dec. all'art. 367). Cass. Napoli, 19 genn. 1872 — Lanzilotti.

Vedi all'art. 9 n. 6 la sent. dell'Appello Parma 3 agosto 1872 Cattani ed altri, ove è detto quali *atti del processo* sieno *interruttivi della prescrizione dell'azion penale.*

Quando il *giudizio di appello* non si compie nello spazio di un'anno, l'azione penale ricade nella prescrizione. La fissazione del giorno dell'udienza pel dibatt. in appello, e l'ordinanza che lo rinvia ad un'altro giorno, colle relative citazioni, sono semplici *atti di procedura*, e come tali inabili ad interrompere la prescrizione. Cass. Torino, 20 dic. 1872 — Azzali. (In senso conforme, anche per le sent. contumaciali, decise la Cass. Napoli 20 aprile 1870).

---

350. Se l'opponente comparisce, si applicheranno le disposizioni degli alinea 2 e 3 dell'articolo 390.

351. Se l'opponente non comparisce all'udienza fissata, sarà proferita sentenza colla quale si ordinerà l'esecuzione di quella pronunziata in contumacia. Questa seconda sentenza non può più essere impugnata, salvo il ricorso in Cassazione. 602.

352. Nei casi in cui non si può procedere che sulla domanda della parte danneggiata, se questa, dopo di avere citato direttamente l'imputato od essersi costituita parte civile, non si presenta, l'imputato potrà chiedere di essere assolto dalla domanda; e si condannerà la parte nelle spese, ed anche nei danni, ove ne sia il caso. 7. 279, 117.

Essa potrà tuttavia fare opposizione alla sentenza proferita in contumacia nei casi, modi e termini come sopra stabiliti.

Questa disposizione non pregiudica l'esercizio dell'azione penale per parte del Pubblico Ministero secondo le regole stabilite dal presente Codice. 391.

= Nei reati d'azione privata se il querelante costituitosi parte civile non comparve all'udienza alla quale fu chiamato, può bensì l'imputato chiedere di venir assolto dalle domande di risarcimento contro lui proposte, ma il giudice o il Trib. deve pronunciare ugualmente secondo ragione e giustizia per quanto riguarda l'azion penale relativa all'imputazione.
Appello Torino, 19 luglio 1862 — Pescio.

Quando la citazione diretta nei reati d'azion privata vien fatta dal P. M. che ha assunto su di sè il còmpito d'intraprendere e proseguire il giudizio, la parte lesa non ha obbligo di comparire se non quando voglia sperimentare i suoi diritti per gl'interessi civili, nè quindi, per non esser comparsa, può l'imputato acquistare diritto all'assolutoria. Cass. Torino, 26 maggio 1869 — Forni.

(*352. 371, 372 e 110 alinea 2.*) — Anche quando trattasi di reato di azione privata, pel quale ha luogo la *citazione diretta*, la parte offesa può costituirsi parte civile in qualunque stato della causa, qualora la citazione sia stata intimata all'imputato, non sulla richiesta dell'offeso, ma sì del P. M. il quale facendo sua la querela a lui pòrta, abbia esercitata l'azion penale. (In senso conforme decise la Cass. Torino, 1869, — e quella di Firenze, 27 agosto 1866, Romagnani. Appello Parma, 24 maggio 1872 — Cattani-Boschi.

Quando il giudizio è stato introdotto per *citazione diretta fatta dalla parte danneggiata*, la contumacia di questa, dando diritto all'imputato di chiedere ed ottenere la piena sua assolutoria dalle relative istanze, fa cessare con tale assolutoria il giudizio stesso anche quanto all'azione penale: quando invece il giudizio venne introdotto dal P. M. *sulla querela del danneggiato*,

la contumacia della parte lesa, che siasi costituita parte civile, può dar luogo all'assoluzione dell'imputato dalla domanda relativamente all'azione *civile*, ma non dell'azione *penale*. Cass. *Torino*, 14 giugno 1872 — Bonavino e Treves.

CAPO III.

DELL' APPELLO DALLE SENTENZE DEI PRETORI

(*) **353.** Potranno appellare dalle sentenze proferite dai pretori ai Tribunali correzionali:

399, 72.

1. L' imputato, allorchè si tratti di delitti, ovvero si tratti di contravvenzioni per le quali siasi inflitta la pena degli arresti;

2. Il Pubblico Ministero presso il pretore quando si tratti di delitti, od allorchè, trattandosi di contravvenzioni, abbia chiesta l'applicazione della pena degli arresti, e l'imputato sia stato assolto, oppure siasi dichiarato non farsi luogo a procedimento.

La stessa facoltà è accordata al Pubblico Ministero presso il Tribunale che deve conoscere dell'appello, non ostante il silenzio o l'acquiescenza del Pubblico Ministero presso il pretore. , 399.

3. La parte civile e l'imputato per ciò che riguarda la somma dei danni, semprechè quella domandata ecceda le lire trenta.

La disposizione dell'articolo 400 si applica all'appello dalle sentenze preparatorie od interlocutorie dei pretori.

È inappellabile la sent. colla quale in un solo giudizio l'imputato sia stato condannato per tre reati diversi, ciascuno dei quali punibile con pena pecuniaria inferiore alle lire 300 — non puossi aver riguardo al valore complessivo per determinare l'appellabilità — nè l'unicità della sent. impedisce che vi sieno state tante condanne quanti sono i reati cui venne inflitta una pena particolare e distinta. Cas. Milano, 16 marzo 1865 — Donadoni

n. 1. L'appellabilità della sent. del giudice di mandamento si misura solo dalla qualità della pena cui l'imputato fu condannato, esclusa ogni altra conseguenza della condanna non avente carattere penale, e così il calcolo del dovuto per rifusione di danni, o quello del valore dell'oggetto confiscato.

Se la sent. è inappellabile a ragione della pena, l'appello per ciò che riguarda i danni ed interessi, quando vi ha parte civile in causa, sia dall'imputato, sia dalla parte civile dev'essere proposto nelle forme dei giudizj civili.
Cass. Milano, 28 genn. 1864 — Guglielmetti e Bardi.

È contro la ragione della legge, la ragione penale, e la individuale responsabilità il cumulare le pene pecuniarie individualmente e distintamente irrogate a più imputati, per determinare l'appellabilità della sentenza.
Cass. Milano 17 nov. 1864 — Tomi e Spaini.

É regola generalissima che investe l'ordine delle nostre giurisdiz. e dei nostri giudizj che le cause debbano essere sottoposte a duplice esame. L'appellabilità delle sent. non si può disgiungere dalla giurisdiz. e dalla competenza dei giudici che le hanno proferite; e la giurisdiz. e la competenza, per i principj onde sono governate e per espressa disposizione di legge, sono sta-

---

(*) Quest'art. è stato esteso e corretto nel modo che leggesi qui sopra col R. D. 29 gennajo 1866 n. 2782.

tuite dal titolo del reato, dalla natura originaria della causa, non dalla sent. Se fosse altrimenti, si darebbe al giudice facoltà di rendere inappellabile una causa dal suo inizio appellabile, e di sottrarne l'esame al giudice superiore, pregiudicando per tal modo i diritti e gl'interessi della difesa e del P. M., e perturbando l'ordine dei giudizj. Una delle eccezioni a questi principj scritta nella legge riguarda gli appelli dalle sent. dei pretori. Infatti l'art. 353 dando facoltà all'imputato di appellare dalle sent. dei pretori allorchè, fra altro, si tratti di contravv. *per le quali siasi inflitta la pena degli arresti*, dimostra di voler prender come norma dell'appellabilità di quelle sent. la pena effettivamente applicata. Ma per l'appellabilità delle sent. dei Trib. prende norma invece dalla *punibilità*, non dalla *pena*. La eccezione per le sent. dei pretori resa anche più manifesta dal ravvicinamento di quest'art. 353 all'art. 399, spiegata e giustificata dalla tenuità delle cause che rientrano nella competenza di quelli, per la sua natura di eccezione al principio del doppio grado di giurisdiz. non può essere allargata per via di argomentazione alle sent. dei Tribunali. Cass. Napoli, 5 agosto 1870 — Barba.

É appellabile la sent. che pronuncia su di una contravv. forestale punibile colla pena di L. 100. Cass. Torino, 7 aprile 1870, Pezzoli, (sempre pel principio che l'appellabilità è retta *dalla qualità e misura della pena*, ad onta del nome di contravv. con cui sia designato il reato).

In tema di procedura, di competenza, di appellabilità le leggi speciali debbonsi coordinare alle norme del diritto comune in vigore, in tutto quanto non sienvi in esse peculiari espresse disposizioni contrarie — La ordinata pena sussidiaria degli arresti o del carcere in caso di non eseguito pagamento della pena pecuniaria di L. 50 non si deve tenere a calcolo per definire l'appellabilità. Cass. Torino, 3 febbr. 1871 — Mussano Barberis.

È inappellabile la sent. del pretore che per un primo furto campestre non eccedente le lire venti condannò a pena di polizia (art. 625 Cód. pen.) Cass. Torino, 6 marzo 1872 — Cudini.

L'appellabilità dalle sent. dei pretori va regolata dalla pena applicata, non da quella applicabile. Cass. Napoli, 13 marzo 1872.

Il delitto mantiene la sua natura sebbene il giudice, pel concorso di circostanze scusanti o attenuanti, nei limiti di legge sia disceso da una pena correzionale, propria appunto dei delitti, a una pena di polizia propria invece delle contravv. Perciò, quando si tratta di delitti, le sent. dei pretori sono sempre appellabili qualunque sia la pena inflitta, e sebbene quindi pel concorso delle stesse circostanze sieno state inflitte pene di polizia (La Cass. di Napoli invece ha deciso che quando trattisi di sent. pronunciate da pretori, a differenza delle sent. pronunciate dai Trib. Correz., l'appellabilità, o meno, di esse è determinata dalla pena effettivamente applicata al reato, e non già dalla punibilità astratta del medesimo. Dec. 24 Nov. 1870 Giordano e 13 marzo 1872 sopra riportata. La Cass. di Torino si accosta alla giurispr. della Cass. Fiorentina, come dalle Dec. 23 marzo e 1. sett. 1870 Cantoni, e Basilio Sanna). Cass. Firenze, 6 agosto 1872 — Fasoli.

Le contravv. alla legge di P. S. potendo essere, in caso di recidiva, punite anche col carcere, le relative sent. di condanna sono appellabili, sebbene portanti una semplice pena di polizia (art. 117 citata legge). Cass. Torino, 28 nov. 1872 — Bresciani.

Pel disposto degli art. 12 e 13 è appellabile una sent. pretoria portante condanna a pena pecuniaria di lire 5 per contravv. punibile giusta la legge 7 luglio 1868 sul macinato con multa da L. 10 a 150. Quindi è inammessibile il ricorso in Cass. proposto contro detta sentenza.

Tuttavia non si condanna nella multa e nelle spese il ricorrente, quando consta che per isbaglio il Pretore lo avvertì della facoltà di ricorrere in Cass., anzichè in appello (322). Cass. Torino, 5 marzo 1873 — Medioli.

Art. 353 n. 2. Il P. M. presso i Trib. non ha, quanto al diritto di appellare da sent. pretorie, facoltà più estesa di quella conceduta al P. M. presso i pretori. Quindi il Proc. del Re non può appellare da una sent. d'assolutoria dell'imputato dall'ascrittagli contravv., quando il P. M. presso il pretore, anzichè

aver richiesto l'applicazione degli arresti, conchiuse per l'assoluzione del prevenuto (Il *Monit. Trib.* 1872, n. 1, accenna a sent. della stessa Cass. colla quale fu dichiarato che il P. M. può denunciare in appello o cassazione anche sent. pronunciate in conformità alle di lui conclusioni. E aggiunge « le due massime che sembrano a prima giunta contraddirsi, vanno invece coordinate fra loro giusta il criterio, che la seconda è sempre subordinata alla prima nel senso, che l'appello del P. M. è ammessibile anche contro sent. di pretore conformi alle di lui conclusioni, ogni qualvolta l'appello stesso non sia inammessibile pel disposto dell'art. 353 n. 2. Non sarà quindi il solo ed esclusivo fatto del contegno del rappresentante il P. M. presso il pretore che varrà a paralizzare l'azione del Proc. del Re presso il Trib.).

Cass. Torino, 14 dic. 1871 — Romanelli.

Il Proc. del Re che appella contro sent. del pretore alla quale siasi acquietato il rappresentante locale del P. M. deve produrre l'atto relativo nella cancelleria della pretura stessa. Cass. Firenze, 6 nov. 1872 — Merlo.
ovvero (!) può presentarlo in quella del Trib. chiamato a giudicare sull'appello.

Cass. Napoli, 22 luglio 1872 — De Gaetano.

Per la validità dell'appello interposto da un sindaco dietro incarico del Proc. del Re contro sent. di pretore non richiedesi per parte del Proc. del Re un mandato speciale; questo si trova già nella legge (2 e 42 di questo Cod. e 132 Ord. Giud.). Nello scegliere tra i funzionari in quest'art. indicati quello cui affidare l'ufficio di P. M. il Proc. del Re non è obbligato, a pena di nullità, di seguir l'ordine in detto art. tracciato, nè a giustificar la mancanza o l'impedimento dei primi per aver ricorso ai successivi.

Cass. Torino, 28 dic. 1872 — Saletta.

Vedi la Dec. Cass. Napoli 12 aprile 1872 Lagravinese, riferita all'art. 400.

---

354. Durante i termini per appellare o presentare i motivi d'appello, come anche durante il giudizio d'appello, sarà sospesa l'esecuzione della sentenza.

Se l'imputato detenuto è stato assolto, o si è dichiarato non farsi luogo a procedimento contro di lui, sarà immediatamente rilasciato, non ostante appello. 518.

(*) **355.** Il termine per interporre appello sarà di tre giorni, oltre un giorno per ogni tre miriametri: questo termine decorrerà pel Pubblico Ministero dalla pronunziazione della sentenza in udienza pubblica, e per l'imputato e la parte civile dallo stesso giorno se furono presenti al dibattimento, o dalla intimazione della sentenza se erano assenti, giusta il prescritto nel primo alinea dell'articolo 322. 401.

Nel caso previsto dall'alinea del numero 2. dell'articolo 353, il termine per appellare sarà di giorni dieci da quello della prolazione della sentenza.

(*) = In forza dell'art. 3 del progetto di legge approvato dal Senato del Regno nella seduta del 10 febbr. 1873, e che dovrebbe andar in vigore col 1° gennaio 1874 (semprechè la Camera dei Deputati lo discuta in tempo e lo approvi senz'altre modificazioni) a quest'art. 355 Cod. proc. pen. verrebbe sostituito il seguente:

« Art. 355. Il termine per interporre appello sarà di tre giorni, oltre un « giorno per ogni tre miriametri: questo termine decorrerà pel P. M. dalla « pronunziazione della sent. in udienza pubblica, e per l'imputato e la parte « civile dallo stesso giorno se furono presenti al dibatt. o dalla intimazione « della sent. se erano assenti, giusta il prescritto nel primo alinea dell'art. 322.

« Nel caso previsto dall'alinea del num. 2 dell'art. 353, l'appello sarà por« tato avanti il Trib. con ricorso presentato dal Proc. del Re entro giorni « venti dalla prolazione della sentenza. »

356. I motivi d'appello saranno enunciati nell'atto d'interposizione, o per atto separato da presentarsi alla cancelleria della Pretura entro tre giorni successivi alla interposizione d'appello.

Nell'uno e nell'altro caso l'imputato e la parte civile potranno nell'atto medesimo nominare, perchè li rappresenti, un avvocato od un procuratore esercente innanzi al Tribunale. 274, 404.

= É nullo un giudizio d'appello correzionale se l'accusato non avendo eletto difensore, il Presid. non gliene abbia deputato uno d'ufficio; nè é dato far distinzione fra giudizj che si agitano davanti il Trib. Correz. e quelli dinanzi la Corte d'appello, giacchè maggiore addiviene il bisogno della difesa nel giudizio d'appello per aver già l'accusato riportata una sent. condennatoria che stabilisce a di lui carico una presunzione di reità (275).
Cass. Firenze, 22 agosto 1866 — P. M. ric.

É appellabile la sent. che pronuncia sulla imputazione di cui all'art. 517 Cod. pen. Negli appelli dalle sent. pretoriali, se il Proc. del Re può proporre l'appello nel termine di giorni dieci dalla prolazione della sent., deve però uniformarsi al disposto dell'art. 357. Cass. Torino, 7 aprile 1870 — Oriela.

I motivi d'appello devono essere specifici e concreti: non basta che esprimano un'idea vaga e indeterminata che non possa esser posta a confronto della sent. denunciata, come per es. se si è detto, che l'appello si propone per motivi di gravame e di nullità. Cass. Torino 27 aprile 1870 — Guelpa e Parnero.

L'appello dalle sent. dei pretori, anche interposto dal P. M. non è ammessibile se l'appellante non ne ha dedotto i motivi nei modi e termini prescritti dall'art. 356.

Tanto della esibizione dell'atto d'appello, quanto della presentazione in cancelleria della Pretura, dei motivi, se furono dedotti per atto separato, deve constare nei modi stabiliti dalla legge, qualunque sia la parte appellante.

Quindi un'appello del P. M. presso il pretore, sebbene tempestivamente interposto, ma non susseguito dalla presentazione dei motivi in quella cancelleria entro i tre giorni successivi all'interposizione dell'appello medesimo, non ha giuridica efficacia d'investire della facoltà di conoscere del merito il Trib. superiore, il quale in tal caso, deve limitarsi ad ordinare la esecuzione della sent. appellata (357). Cass. Firenze, 27 dic. 1871.

Pel conciliato esame degli art. 356, 402, 408, e 648, l'appello da sent. del Trib. Correz. può essere validamente interposto anche avanti il Vice Cancelliere del Trib. medesimo.

A valutare la regolarità dell'atto di appello riesce inammessibile qualunque sindacato all'infuori di quello possibile in relazione all'atto medesimo.
Appello Venezia, 25 maggio 1872.

---

357. Se la dichiarazione d'appello o la presentazione de' motivi non ebbero luogo nei termini sovra stabiliti, il Tribunale ordinerà la esecuzione della sentenza. 405.

Ove la dichiarazione d'appello e la presentazione dei motivi abbiano avuto luogo nei termini stabiliti, si potranno aggiungere nuovi motivi, ma dovranno essere depositati nella cancelleria del Tribunale almeno tre giorni prima della discussione dell'appello. 417.

= É inammessibile la domanda di Cass. per parte del P. M. contro una sent. che pronunciò non farsi luogo a procedimento quando la domanda non si fondi ad eccesso di potere — nè questo vi può essere in una dichiarazione d'irricevibilità d'appello per vizio di forma.
Cass. Torino, 15 dic. 1866 — P. M. ric.

La disposizione di quest' art. è applicabile tanto all'appello del P. M., che a quello dell'imputato e della parte civile. Quindi è irrecevibile anche l'appello

del P. M. presso il pretore se i motivi furono presentati scorsi tre giorni dalla sua interposizione. Cass. Torino, 16 marzo 1870 — Valoncini.

Presentati i nuovi motivi nella cancelleria in un termine minore di tre giorni prima della discussione, bene il giudice d'appello li rigetta all'udienza.
Cass. Torino, 7 febb. 1872 = Spoletini (Vedi anche la giurispr. riferita all'art. 356).

---

358. Le disposizioni degli articoli 400 e 403 sono applicabili agli appelli menzionati in questo capo.

406. **359**. Il cancelliere della Pretura dovrà trasmettere senza ritardo al procuratore del Re gli atti del processo insieme con copia della sentenza e della dichiarazione d'appello ed i motivi di appello, non che l'atto di nomina dell'avvocato o procuratore, se sia seguito separatamente.

360. Il procuratore del Re esaminerà gli atti.

407. Se l'appello interposto dall'uffiziale del Pubblico Ministero gli sembrerà fondato, richiederà, entro quindici giorni dall'interposizione, che l'imputato sia citato a comparire avanti il Tribunale: trascorso questo termine, l'appello del Pubblico Ministero non sarà più ammesso.

I motivi d'appello del Pubblico Ministero saranno uniti agli atti, a meno che il procuratore del Re non li abbia esposti nella richiesta di citazione, sotto pena di decadenza.

Eguale istanza, nel termine anzidetto, farà il procuratore del Re, quando l'appello sia stato interposto dall'imputato soltanto per la condanna penale.

= L'inammessibilità dell'appello comminata da quest'art. pel caso che il P. M. non abbia richiesto entro i 15 giorni dalla interposizione la citazione dell'imputato a comparire davanti il Trib., ha luogo soltanto se l'appello fu interposto dal P. M. presso il Pretore e sostenuto dal Proc. del Re, quanto se fu interposto direttamente dal Proc. del Re.
Cass. Torino, 25 aprile 1867 Rocchi e 5 marzo 1873 Cioni.

La decadenza dall'appello per non richiesta citazione dell'imputato entro 15 giorni, giusta quest'art., s'incorre tanto nel caso in cui l'appello stesso proposto dal P. M. funzionante presso il Pretore debba essere approvato dal Proc. del Re, quanto nel caso in cui si tratti di appello, che, nonostante il silenzio e l'acquiescenza di quel funzionante stesso, sia interposto dal Proc. del Re presso il Trib. che deve conoscerne.
Cass. Firenze, 26 marzo 1872 — Ambrogi

La legge assegna un termine a citare l'appellato affinchè non rimanga troppo a lungo incerta la sua sorte, e prolungata la sua legittima ansietà, e perchè sia presto soddisfatto al diritto della giustizia. Queste ragioni militano del pari tanto nel caso che il Proc. del Re aderisca all'appello interposto dall'uffiziale del P. M. presso la Pretura, quanto in quello che il Proc. del Re abbia egli stesso direttamente appellato. Sarebbe assurdo attribuire al legislatore una volontà irragionevole e contraddittoria di lasciar un appello senza termine per la citazione, per ciò che appellante è uno piuttostochè che altro dei rappresentanti il P. M. Cass. Firenze, 28 agosto 1872 — Conti e Gesi.

3, 408. **361**. In amendue i casi di cui nell'articolo precedente, dovrà il procuratore del Re far notificare alla parte civile il giorno sta-

bilito per l'udienza, affinchè intervenga nel giudizio, se lo crede di suo interesse.

Se l'appello dell'imputato comprende la condanna penale e i danni, il procuratore del Re richiederà la citazione di tutte le parti.

Il decreto di citazione sarà rilasciato dal presidente. Il termine per comparire sarà di dieci giorni almeno.

Nello stesso decreto si avvertiranno le parti che esse possono prendere visione degli atti del processo nella cancelleria del Tribunale.

189. La citazione e la notificazione si faranno nella forma stabilita dall'articolo 335.

= È nulla la citazione che non lascia all'imputato il termine a comparire di 10 giorni almeno, non compresi nel termine il dì della notificazione e quello della scadenza. Cass. Firenze, 1 dic. 1869 — Fraschetti.

362. Nell'udienza il giudice nominato dal presidente farà la relazione della causa.
416.

Nella discussione si osserveranno le norme degli articoli 281, 282, 283, omesso l'esame dei testimoni e periti: ma l'appellante sarà sempre sentito pel primo.

= Se il verbale d'udienza fa fede che, interrogati gli accusati, questi dichiararono di riferirsi agli atti di appello e ai loro difensori, manca la prova che siano stati interrogati sopra i fatti costituenti l'accusa, epperò il dibatt. è nullo. Cass. Firenze, 1 maggio 1872.

363. Terminato il dibattimento, il Tribunale pronuncia sentenza.
418.

Quando però crederà necessario di sentire nuovamente i testimoni chiamati nel primo giudizio, od anche di sentirne altri, sia a carico, sia a discarico, egli potrà ordinare che siano citati a comparire all'udienza che prefiggerà. La citazione dei testimoni e delle parti si eseguirà a diligenza del Pubblico Ministero.
417, 357.

= Le facoltà concesse alla Corte d'appello in materia penale di pronunciare sulla necessità di sentire i testi chiamati nel primo giudizio, ed anche dei nuovi, non si estendono all'audizione dei *periti*, i quali, come persone dell'arte, chiamate a porgere schiarimenti e dilucidazioni, ponno essere sentiti durante la discussione della causa senza che la Corte sia chiamata a decidere sulla necessità delle loro informazioni (417).

Appello Genova, 23 nov. 1870 — Frugoni- Granara [Vedi la Dec. Cass. Torino 13 sett. 1871, De Vecchi, riferita all'art. 640].

In sede di appello il chiamare, o no, ad esame i testi uditi nel primo giudizio, sia a carico o discarico, od il chiamarne dei nuovi è rilasciato al prudente arbitrio e coscienza del magistrato — onde l'ordinanza che respinge tale udizione come non utile e non necessaria, non può andar soggetta a censura in Cassazione. Cass. Palermo, 13 nov. 1871 — Pruuviera.

E necessaria esplicita protesta all'udienza per la ricevibilità del ricorso contro la ordinanza escludente nuove prove durante la discussione, a tenore degli art. 363 e 417. Cass. Firenze, 18 maggio 1872

Il giudizio sulla necessità di nuove deduzioni proposte dalle parti nei giudizj d'appello correz. non è censurabile in cassazione quando si fonda unicamente sulla estimazione delle già raccolte risultanze di fatto (417).
Cass. Torino, 17 giugno 1872 — Bornati.

395. **364.** Se il Tribunale riconosce che il fatto imputato è di natura tale che importi una pena eccedente la competenza del pretore, lo dichiarerà e trasmetterà gli atti alla Corte di cassazione, qualora il pretore abbia proceduto per ordinanza o sentenza di rinvio, e la dichiarazione d'incompetenza venga fatta per diversa definizione del reato. La Corte di cassazione risolverá in linea di conflitto la questione di competenza.

Se invece la dichiarazione d'incompetenza è motivata da circostanze nuove svolte nel dibattimento avanti il pretore od il Tribunale, o se non è ancora intervenuta sul fatto ordinanza o sentenza di rinvio, annullerà la sentenza, ed ordinerà che si proceda secondo le forme prescritte dalla legge.

419. Questa disposizione non è applicabile, e la pena non potrà essere aumentata se l'appello è stato interposto soltanto dall'imputato.

= Qualora il Trib. si dichiari incompetente in grado d'appello pel motivo che il pretore adito abbia errato nella definizione del reato, e quindi abbia giudicato oltre i limiti della sua competenza, il conflitto che sorge da questa dichiarazione è risolubile dalla Corte suprema.
Cass. Palermo, 17 genn. 1870 — Menta Carmelo.

Quando si tratta di giudizio d'appello da sent. di Trib. Correz., la Corte che si ritiene incompetente per materia, deve dichiarare la propria incompetenza: e, o far risolvere la questione di competenza dalla Corte suprema, od ingiungere che si proceda nelle forme ordinarie, a seconda dei due casi nell'art. 419 espressamente preveduti; e ciò quand'anco il solo condannato siasi reso appellante, e però in forza dell'art. 419 non gli si possa aumentar la pena, e se anche non appellò che pel merito. Quindi se il Trib. investito dalla Sezione di accusa della giurisdiz. di conoscere di un omicidio in rissa senza che si conosca il preciso autore della ferita mortale, viene a riconoscere dal dibatt. che l'imputato è l'autore vero di tal ferita, egli deve dichiararsi incompetente e rimandar la causa al Giud. Istr. (art. 395). È lo stesso deve fare la Corte d'appello se, avendo invece il Trib. ritenuto la causa e condannato l'imputato, questi soltanto abbia interposto appellazione e per soli motivi di merito; benchè la pena per effetto dell'art. 419 non gli possa venir aumentata. Cass. Torino, 9 aprile 1870 — Carrugati.

Il Trib. Correz., chiamato a conoscere di una causa a seguito dell'appellazione interposta nel merito dal solo imputato, non può sollevare il conflitto di competenza per diversa definizione di reato, ma deve, quando anche riconosca che il reato per le circostanze nuovamente svolte al dibatt. è d'indole criminale, provvedere sull'appellazione.

Ciò vale nel caso di appello da sent. di pretore interposto dal solo imputato, ed anche, non per incompetenza, ma pel solo merito: nel caso invece di appello da sent. di Trib., e questo pure anche pel solo merito, la Corte deve, a tenore dell'art. 419, annullare la sent. denunciata, ed ordinare di procedere nella forma ordinaria. Cass. Torino, 22 nov. 1871 — Corti.

Il divieto fatto dagli art. 364 e 419 di aumentare la pena in caso di appello del solo imputato non esclude l'applicazione del titolo diverso e di più dannose conseguenze, sempre nei limiti della pena applicata dai primi giudici (419). Cass. Firenze, 8 maggio 1872.

419. **365**. Se il Tribunale riconosce che il pretore era incompetente, annullerà la sentenza, e rimanderà la causa al pretore competente.

Se riconosce che il pretore, essendo competente, dichiarò tuttavia non esserlo, annullerà la sentenza e pronunzierà nel merito. Lo stesso farà nel caso di violazione od omissione di forme prescritte dalla legge sotto pena di nullità.

— L'annullamento pronunciato in appello della sent. e del dibatt. di prima istanza non importa anche quello della costituzione in questo seguita della parte civile. Cass. Torino, 5 maggio 1870 — Mellini.

419, 850. **366**. Ove il Tribunale riconosca che l'appello interposto soltanto per incompetenza, o per violazione od omissione di forme prescritte sotto pena di nullità, non è fondato, lo dichiarerá, e rimanderà la causa al pretore.

Quando l'appello è stato interposto per incompetenza, o per violazione od omissione di forme prescritte sotto pena di nullità, ed insieme per essersi mal giudicato nel merito, se il Tribunale riconosce che i motivi d'incompetenza o di violazione od omissione di forme non sono fondati, lo dichiarerà, e pronunzierà nel merito giusta l'articolo seguente.

— I giudici di appello sono dalla legge investiti della cognizione di tutte le eccezioni opposte all'esercizio dell'azione penale, e di tutti i mezzi anche nuovi proposti dalle parti; devono ritenere la causa e statuire sul merito, e non ponno rinviarla se non nei casi previsti in questi art. (365).
Cass. Torino, 3 marzo 1866 — Gosso.

419. **367**. Se l'appello non riguarda che il merito, il Tribunale pronunzierà riparando o confermando la sentenza.

Se conferma la sentenza, rimanderà la causa avanti il pretore per la sua esecuzione.

= La pena dev'esser precisa e determinata, e non è tale quando la sent. non ne fissa la misura, ma si riferisce in genere alla carcerazione sofferta — tanto più quando la misura della pena da infliggere era inferiore alla durata del carcere sofferto. Cass. Milano, 17 maggio 1865 — Mattù-Carippa.

Quando il Magistrato d'appello ritenga un titolo di reato diverso da quello ritenuto dal magistrato di prima istanza, la *prescrizione* deve regolarsi colle norme proprie del reato in base al quale quegli pronunciò la sent. Per conseguenza, quando invece di un delitto abbia ritenuto la sussistenza di una contravv., se nell'intervallo dall'introduzione dell'azion penale al giudizio decorse un periodo di tempo sufficiente a indurre la prescrizione propria appunto delle contravv., la sent. condennatoria resta senza effetto.

In materia di contravv. gli atti del processo, e così anche le sent. non sono idonei ad interrompere la prescrizione. (419).
Cass. Napoli, 19 gennaio 1872 — Lanzilotti.

Nel giudizio di appello non è permesso di apporre all'imputato veruna imputazione nuova, fosse pure col solo aggiungere una circostanza aggravante al fatto, quale fu oggetto del primo giudizio, p. es. trattandosi di ribellione, quella di averla commessa a mano armata.
Cass. Torino, 5 ottobre 1872 — Dalledonne.

, 388.

368. Se l'imputato o la parte civile regolarmente citata non comparisce, avrà luogo il giudizio in contumacia, senza intervento di difensore pel contumace.

Ove però la parte civile non sia comparsa in seguito alla notificazione di cui nella prima parte dell'articolo 361, si proseguirà il giudizio in sua assenza, e se ne farà menzione nel verbale d'udienza.

Contro la sentenza in contumacia pronunziata nel giudizio d'appello non è ammessa l'opposizione, salva solo, se vi è luogo, la dimanda di cassazione.

= É contumace colui che citato non comparisce all'udienza, o che, comparendo, risponde alle generali e si allontana senza subire l'interrogatorio — ma non lo è colui che si allontana dall'udienza dopo sostenuto l'interrogatorio (vedi pel di più all'art. 271). Appello Brescia, 26 luglio 1872.

420.

369. Davanti la Corte di cassazione non potranno più proporsi che le nullità incorse nel giudizio di appello. Quelle avvenute innanzi al pretore non possono essere proposte innanzi la Corte di cassazione se non quando la sentenza del medesimo fosse inappellabile, ovvero le nullità siensi prodotte innanzi al Tribunale e questi non le abbia riparate.

53, 421, 12, 675.

389 e seg. Cod. proc. civ.

370. Se l'appello è stato interposto soltanto dalla parte civile, o dall'imputato pel solo suo interesse civile, si osserveranno per l'istruzione e pel giudizio le leggi sulla procedura civile in via sommaria; ferme però, quanto al modo e termine dell'interposizione d'appello, le disposizioni del presente Codice.

Il termine per la citazione d'appello decorrerá dal giorno della interposizione.

= Se la sent. è inappellabile quanto alla pena, l'appello per ciò che riguarda la indennità dev'esser interposto sia dalla parte civile, sia dall'imputato nelle forme dei giudizi civili. Cass. Milano, 22 luglio 1862 — Delponte.

É nulla la sent. del Trib. Civile che come tale, e non come Sezione Correz. si dichiarò competente a conoscere dell'appello prodotto dalla parte civile contro una sent. resa dal pretore in materia penale.
Cass. Torino, 12 marzo 1869 — Avogadro-Garrone.

Quando l'azione civile si esercita congiuntamente alla penale davanti a un Trib. di repressione, quantunque venga meno l'azione penale per l'assolutoria dell'imputato, il Trib. seguita ad essere investito della causa pei rapporti civili e deve giudicarne secondo le norme della proc. civile in via sommaria: ciò pure ha luogo se l'imputato fu assolto, per quanto concerne l'azione civile, quand'anche sia interposto appello dalle parti condannate a pena correzionale, riguardando tale appello altri capi della sent., che quindi vanno disgiuntamente discussi. Cass. Torino, 18 giugno 1869 — Borelli e Minoretti.

Quantunque la parte civile, appellando senza il concorso del P. M. contro una sent. correzionale debba servirsi della fòrma del giudizio civile, tuttavia se si è valsa della forma del giudizio correzionale, la sent. d'appello resa in esso non cessa di essere un giudicato proferto in materia penale.
Appello Genova, 2 dic. 1869 — Sivori.

L'azione civile nei giudizi penali essendo semplicemente accessoria e famulativa dell'azione penale, non può, finchè il giudizio penale trovasi aperto, esercitarsi se non nelle forme proprie del medesimo, giacchè altrimenti si

distruggerebbe quel nesso e quella dipendenza che pel disposto dell'art. 4, deve avere l'azione civile in rapporto all'azione penale, quando queste due azioni si esercitano nello stesso tempo: nesso e dipendenza che non può venir meno pel passaggio, reale o possibile, contemporaneo o separato, di dette due azioni, o dell'una di esse, dal primo al secondo grado di giurisdiz.
Cass. *Torino*, 14 giugno 1872 — Bonavino e Treves.

Un'imputato a favore di cui si è dichiarato non farsi luogo a procedimento, non può appellare pel solo suo interesse civile se non che colle forme del processo civile sommario, ed in confronto di chi si è costituito parte civile.
Appello Brescia, 22 nov. 1872 — Pelizzari.

TITOLO II.

DEI TRIBUNALI CORREZIONALI.

CAPO I.

DEI MODI DI PORTARE LE CAUSE AVANTI I TRIBUNALI E DELLA CITAZIONE DELL'IMPUTATO.

371. I Tribunali correzionali conosceranno dei delitti di loro competenza:

O in seguito al rinvio della causa, che loro sarà stato fatto per sentenza od ordinanza, e sopra richiesta del Pubblico Ministero;

O in seguito a citazione fatta direttamente all'imputato, a richiesta del Pubblico Ministero quando si tratta di reato di azione pubblica, e, nel caso contrario, a richiesta della parte lesa, od anche del Pubblico Ministero sull'istanza di questa. La facoltà di richiedere la citazione diretta cessa allorchè il giudice istruttore abbia già proceduto ad un qualche atto d'istruzione o delegata l'istruzione al pretore, ovvero, nel caso di arresto dell'imputato, abbia avuto luogo il rapporto alla Camera di consiglio prescritto dall'articolo 197.

43, 197, 453, 542, 550, 554.

= Non è violato l'art. 57 della *legge sulla stampa* tuttavolta che nella *querela* dell'offeso, o nella *requisitoria* del P. M. siasi indicato il numero del giornale periodico, l'articolo del quale si tratta, i brani principali che costituiscono il soggetto su cui si aggira la incolpazione, e ciò in modo atto a porre l'imputato in grado di difendersi.
Cass. Milano, 25 maggio 1864 — Piazzi.

Nei casi di trasgressione delle pene della sorveglianza della pubblica sicurezza, del confino, o dell'esilio locale non si può procedere per citazione diretta, ma esclusivamente secondo le disposizioni speciali degli art. 781 a 786.
Cass. Torino, 13 maggio 1870 — Ferrari.

Non è vietato al P. M. di portare all'udienza congiuntamente parecchie cause correzionali tra loro connesse, nè è disdetto al Trib. di giudicare intorno alle medesime con una sola sent. sebbene non sia stata fatta una previa istruzione, e sebbene non sia intervenuto un decreto che ordini la riunione di dette cause (45).
Appello Parma 24 maggio 1872 — Cattani — Boschi.

372. La citazione si farà in virtù di un decreto del presidente, disteso appiè del ricorso della parte lesa, o della richiesta del Pubblico Ministero.

254. 551,

La parte lesa dovrà, nel suo ricorso, eleggere domicilio nella città dove siede il Tribunale e far la dichiarazione menzionata nell'articolo 110.

Il ricorso dovrá inoltre contenere sommariamente l'esposizione dei fatti e la indicazione delle prove, e, se sia il caso, la menzione della sentenza o dell'ordinanza di rinvio prevedute nell' articolo precedente. Questa disposizione è comune alla richiesta del Pubblico Ministero.

…, 551. **373.** L'atto di citazione contiene, a pena di nullità:

1. La data del giorno, mese ed anno, ed il luogo;
2. L'indicazione della parte pubblica o privata a richiesta della quale è fatta;
3. Il nome e cognome della persona citata, il soprannome, se ne ha, la sua professione, la sua residenza o il suo domicilio, o la sua dimora;
4. L'enunciazione sommaria del fatto imputato, e l'indicazione dell'articolo di legge di cui si chiede l'applicazione;
5. L'indicazione del luogo, giorno ed ora in cui il citato (715.) dovrà comparire, e del termine entro cui deve presentarsi la lista de' testimoni o periti.

L'atto di citazione si distenderà a seguito del decreto, e si sottoscriverá dall' usciere, che di tutto dovrà rilasciare copia al citato.

— Nei giudizj che seguono in via ordinaria, previo mandato di comparizione e regolare interrogatorio dell'imputato, non è necessaria la osservanza delle disposizioni contenute negli art. 364 e 365 di questo Cod. e dell'art. 57 della legge sulla *stampa.* (372) Cass. Milano, 25 maggio 1864 — Piazzi.

In tema di reati di stampa sono nulle la *querela* e le *requisitorie fiscali* in cui non sia stata fatta la specificazione prescritta dall'art. 57 della legge sulla stampa, e la enunciazione sommaria del fatto o fatti imputati a termini dell'art. 365, n. 4, di questo Cod. Anche in tema di tali reati basta, giusta gli art. 364, 365, che l'atto di citazione contenga una indicazione sommaria dell'oggetto della imputazione, quando essendosi proceduto in *via ordinaria* furono nel mandato di comparizione designate testualmente le frasi incriminate.

Appello Genova, 26 febbrajo 1864 — Giornale la *Rivista di Millesimo.*
Appello Milano. 12 marzo 1864 — *Unità italiana.*

Il silenzio della parte non sana la nullità derivante dal non essersi esposto in succinto nella citazione il fatto imputato, e indicato l'art. per esso violato, quando il giudice al dibatt. non abbia contestato quel fatto all'imputato.

Cass. Firenze. 19 maggio 1869 — Bartolazzi.

Vedi Dec. Cass. Torino 5 maggio 1870 Mellini riferita all'art. 99.

---

374. Alle nullità derivanti da difetto nell'atto di citazione di alcuno de' requisiti indicati nel precedente articolo sono applicabili le disposizioni dell'articolo 333.

334, 551. **375.** Tra la citazione ed il giorno prefisso per la comparizione vi sará un termine di otto giorni almeno, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza, sotto pena di nullitá della condanna che fosse pronunciata in contumacia contro la persona citata.

849. Nondimeno questa nullità non potrà essere proposta che alla prima udienza, e prima di ogni eccezione e difesa.

= Non conduce a nullità l'essere stato l'atto di citazione notificato in epoca da non lasciar libero a favore dell'imputato il termine legale, quando l'imputato stesso comparve all'udienza, non oppose la coartazione del termine, e provvide completamente alla propria difesa.

Cass. Firenze, 5 marzo 1864 — Martini.

La regola di rito civile, che nel computo dei termini misurati a giorni od a periodi maggiori, non si comprende il giorno della notificazione, è applicabile ai termini portati da questo Cod. Cass. Torino, 13 sett. 1871 — Mazzei.

261, 382, 388.

376. Se l'imputato, contro il quale fu rilasciato mandato di cattura, non è stato arrestato, sarà citato nel modo prescritto dall'articolo 527; colla sola differenza che l'affissione che il detto articolo prescrive di fare alla porta della sala d'udienza della Corte, dovrà farsi alla porta della sala d'udienza del Tribunale.

= La notificazione della sent. pronunciata in contumacia dell'imputato, contro cui siasi rilasciato mandato di cattura, deve farsi mediante affissione *non solo alla porta della sala d'udienza del Trib.*, ma anche *alla porta principale della casa* ove l'accusato ebbe l'ultima sua abitazione — nè sono adempiute siffatte formalità se la relazione porta che la copia fu affissa alla porta esterna del Trib., ed alla porta esterna dell'abitazione, senza che sia accennato che questa fosse *l'ultima*; e ciò tanto più se non siavi alcuna prova di tale ultima abitazione in atti, ed anzi vi consti del contrario. Tale notificazione non essendo valida, non può decorrere alcun termine a proporre l'appello. Cass. Torino, 18 maggio 1870 — Folco.

261, 197, 205, 422, 439, 388.

377. Ove l'imputato sia stato rilasciato dal carcere ai termini delle sezioni VIII e IX, capo V, titolo II, libro I, la di lui citazione, e, ove ne sia il caso, la notificazione al fideiussore, si faranno al domicilio eletto secondo il disposto degli articoli 204 e 222.

261, 411, 422.

378. Se l'imputato è detenuto, l'usciere gli notificherà la citazione nelle carceri, e gliene rilascierà copia.

382, 274, 275.

379. Il cancelliere riceverà la dichiarazione del detenuto relativa alla scelta di un difensore, al quale ne darà avviso. Stenderà del tutto verbale.

261, 388, 422, 439.

380. In ogni altro caso la citazione sarà intimata all'imputato nelle forme prescritte pei mandati di comparizione.

381. Se la citazione è fatta a richiesta del procuratore del Re, la parte offesa o danneggiata sarà citata ad intervenire in causa, ove lo voglia.

382. L'imputato che sarà citato nel caso preveduto dall'articolo 376, e secondo le forme ivi stabilite, dovrà costituirsi in carcere, senza di che non sarà sentito nelle sue difese.

Le disposizioni dell'articolo 379 gli sono applicabili.

457, 463.

383. L'imputato, la parte civile ed il difensore o procuratore potranno, durante il termine prefisso nella citazione, prendere cognizione nella cancelleria degli atti e dei documenti della causa.

394 e 32 Reg. gind.

Il presidente del Tribunale potrà anche, sulla richiesta delle parti ed a loro spese, far rilasciare alle medesime copia degli atti e documenti che fossero di loro interesse.

= Non è nulla la sent. che niega di differire il dibatt. affinchè l'imputato e la difesa possano aver ispezione del corpo di reato, e ciò massime se tale ispezione ebbe luogo nel giudizio di appello. (Vedi art. 281 n. 7.)
Cass. Firenze, 1 giugno 1867 — Tosia.

Circa il rilascio delle copie di atti e documenti contenuti in un processo penale vedi, all'art. 583, Dec. Cass. Torino 13 sett. 1872, P. M. ric. in causa Magnalbò.

, 724, , 337, , 468.

384. Le liste dei testimoni e periti, che il procuratore del Re, la parte civile e l'imputato intenderanno di far sentire all'udienza, saranno depositate nella cancelleria in tempo perchè i testimoni possano essere citati a comparire all'udienza, ed almeno tre giorni prima di questa.

327 e 329 Reg. gen. giud.

Le parti potranno prenderne cognizione, come è detto nell'articolo precedente.

Se nelle liste sono compresi testimoni o periti non ancora sentiti nell'istruzione preparatoria, saranno nelle medesime sommariamente specificati i fatti o le circostanze su cui debbono venire interrogati.

= Può essere assunto come teste un ex imputato prosciolto dalla Sezione d'accusa, contro gli altri coimputati.

Deve giurare anche il condannato a pena infamante se è chiamato come teste prima che sia deciso il di lui ricorso in Cass. (Vedi note all'art. 468, e, quanto all'assunzione del Giud. Istr., Vedi la Dec. 6 agosto 1870, Biliazzi, della Cass. Firenze, riferita all'art. 479).

— Non vi ha legge nè ragione che circoscriva la libertà del P. M. nella scelta dei testi a sentirsi all'udienza nello interesse dell'accusa (art. 327, Reg. gen. giud.)
Cass. Milano, 27 marzo 1862. — Faedi.

Non è applicabile il disposto dell'art. 376 ultimo alinea (384) nel caso di udienza a citazione diretta. In ogni caso non può applicarsi quella disposizione quando i testi siano già stati sentiti sommariamente dal P. M. nella sede di polizia giudiziaria.
Appello Milano, 15 marzo 1864 — Bonacina.

Gli esami testimoniali assunti all'estero colle forme ivi vigenti ed in un processo ivi istruito, se mediante requisitoria dell'Autorità giudiziaria nazionale vengono trasmessi in originale od in copia, od uniti ad un procedimento formato nello Stato, fanno parte integrante del medesimo.

Però se tali testi vengono citati al dibatt. devono essere considerati come testi sentiti nella istruttoria, e non è necessario siano indicate le circostanze sulle quali dovranno essere interrogati.

Persone di Stato estero ponno essere sottoposte ad esame orale come testi secondo le norme comuni (35, 853).
Appello Milano, 19 luglio 1864 — Mattei.

(Sulla facoltà del P. M. di far udire testi non compresi nella lista, nè notificati, vedi Dec. Cass. Napoli, 10 sett. 1864 La Gala, riferita all'art. 479.)

Se il teste non fu esaminato nella istruzione preparatoria del processo, ma lo fu in processo anteriore che servì di base al secondo, nel quale furono inserte le deposizioni di lui, non è necessario articolare nella lista del P. M. fatti e circostanze su cui dev'essere interrogato.
Cass. Milano, 26 aprile 1865 — Santi.

Se l'accusato non fece uso della facoltà concessagli dalla legge di far citare al dibatt. i testi che desiderava fossero sentiti, invano esso ricorre in nullità lagnandosi che i detti testi non furono sentiti, sebbene gli abbia indicati nei suoi costituti.
Trib. supr. Guerra, 21 febb. 1870 — Janniello.

Ponno essere portati come veri testi anche gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che abbiano trasmesso verbali o rapporti nella causa — nè il trovarsi essi presenti al dibatt. come testi, impedisce che si dia lettura dei rapporti o verbali suddetti.
Cass. Torino, 12 genn. 1872 — Orsi e B.

Trattandosi di sentire al dibatt. come teste addotto dal P. M. l'ingegnere

addetto all'ufficio tecnico del macinato, che prese parte agli atti giudiziali di perizia e verifica dello stato dei congegni del molino per la constatazione della contravv. incorsa dal mugnajo, non è necessario che nella lista dei testi notificati all'imputato siano specificati i fatti e le circostanze sulle quali deve aggirarsi l'esame del teste medesimo. Cass. Torino, 24 aprile 1872. — Mollard.

Vedi all'art. 468 la sent. 3 agosto 1872 Cattani dell'Appello di Parma sul citare a testi gli avvocati difensori della parte civile.

Sullo spirito ed intelligenza di questo art. vedi la Dec. Cass. Torino 20 novembre 1872 Bertolani riferita all'art. 490.

— Nelle cause correz. su citazione diretta, non occorre la notificaz. della lista dei testi all'imputato. Cass. Firenze, 7 dic. 1872 — Mioni.

Vedi Dec. Cass. Palermo 5 sett. 1872 Crisafulli riferita all'art. 468.

— La specificazione sommaria è prescritta per la notissima ragione che i testi da sentirsi non giungano troppo improvvisi alle parti nel dibatt., ed esse abbiano il mezzo e l'agio di preparare le loro difese e osservazioni. E come non è permesso al P. M. sorprender l'accusato con testi nuovi, dei quali non si conoscono la intenzione e il fine, così non può esser ciò permesso all'imputato verso il P. M. cui è affidata la tutela dell'interesse della società, dovendo di regola nei giudizi esser osservata fra le parti l'eguaglianza: *æqualitatem litigantibus volumus servari*. Non è quindi censurabile la sent. che non ammise dietro richiesta del P. M. dei testi a discolpa non sentiti nella istruzione, e introdotti dalla difesa senza notare le posizioni di fatto, su cui doveano interrogarsi. Cass. Firenze, 28 febb. 1873 — Rufignani.

---

385. Qualora l'imputato o la parte civile giustifichi nelle forme prescritte la sua indigenza, il presidente ordinerà che i testimoni o periti che intenderà far sentire all'udienza, siano citati a spese dell'erario.

161, 468, 480, 640. Se la lista dei testimoni fosse soverchiamente estesa, il presidente, udita la parte instante od il suo difensore, ordinerà che sia ridotta ad un numero più discreto; od ove essa non l'eseguisca, la ridurrà egli stesso a quel numero che ravvisi sufficiente, salvo alla parte il diritto di presentare le sue istanze al Tribunale ai termini dell'articolo 281, n. 4.

37 e 3[illegible] Reg. [illegible] giud. — 330 e [illegible] stesso [illegible] gen. p.

= « Alle larghezze portate dagli art. 291 e 294 (vedi note all'art. 291) « fa riscontro per altro un efficace correttivo dei possibili abusi, nella facoltà « data al Presid. dei Trib. e delle Corti d'assise di far restringere la lista « dei testi soverchiamente estesa, od anche di restringerla egli stesso (468)».
Relazione del Guardasigilli a S. M.

Vi ha nullità se non furono designati i nomi nelle liste dei testi — l'enunciazione dei fatti su cui saranno interrogati è disposizione regolamentare, la cui omissione non importa nullità. Cass. Milano, 15 marzo 1865 — Archetti.

L'accusato che ha fatto trascorrere il tempo utile per l'ammessione al beneficio dei poveri, non ha diritto di chiedere che sia sospeso il dibatt. per attendere tale ammessione, nel fine di profittare tardivamente della citazione gratuita della prova a discarico. Cass. Napoli, 11 dic. 1865 — P. M. e Sagaria ric.

Non è soggetta a cassazione la ordinanza con la quale il Presid. delle Assise abbia ridotto il numero dei testi a difesa di un imputato indigente, qualora l'imputato stesso da tale ordinanza non siasi richiamato alla Corte d'assise, ma sibbene al potere discrezionale del Presidente. La Corte di Cass. non può deliberare sopra un'ordinanza emessa in virtù del potere discrezionale. Cass. Firenze, 3 luglio 1867 — Cardinali.

(Sulle spese per la difesa degl'imputati od accusati dei quali sia stata legalmente accertata la povertà (cioè per la notificaz. della lista dei testi, loro citazione e indennità), vedi gli art. 111, 112 e 113 della Tariffa penale approvata col R. D. 23 dic. 1865)

I Presid. delle Assise ponno ridurre a minor numero, ma non mai rigettare per intero la lista dei testi presentata a difesa dell'imputato povero. Cass. Firenze, 27 agosto 1870 — Mori.

Sebbene l'alinea di quest'art. imponga al Presid. di ridurre la nota soverchiamente estesa dei testi a difesa *nel caso che questi siano da citarsi a spese dell'Erdrio*, non deriva che il Presid. non possa fare una tale riduzione qualora l'imputato dichiari di voler citare i testi a sue spese.

Appello Parma, 3 agosto 1872 — Cattani ed altri.

CAPO II.

DEI DIBATTIMENTI E DELLA SENTENZA.

386. Nel giorno prefisso per l'udienza, se la causa fu portata al Tribunale in seguito a citazione rilasciata ad istanza della parte civile, il suo procuratore esporrà il fatto; in tutti gli altri casi preveduti nell'articolo 371, il fatto sarà esposto dal procuratore del Re.

765. 442.

387. Alla prova dei delitti sono applicabili le disposizioni degli articoli 339 e 340.

388. Se l'imputato legalmente citato non comparisce, sarà giudicato in contumacia nel modo stabilito dagli articoli 347 e 348.

La sentenza gli sarà notificata nel più breve termine a diligenza del procuratore del Re nelle forme prescritte dagli articoli 376, 377 e 380.

= La legge non ha segnati i limiti nei quali il P. M. nella *esposizione del soggetto di accusa* debba assolutamente restringersi (davanti la Corte d'assise quando, pel Cod. cessato, tale esposizione facevasi).

Cass. Milano 13 marzo 1862 — Bajardi.

Benchè un qualche eccesso venga a verificarsi nella esposizione del *soggetto dell'accusa* fatta dal P. M., ciò non dà luogo a ricorso in cassazione.

Cass. Milano, 26 luglio 1864 — Rinaldi.

Se dal verbale non consta che il P. M. al cominciare del dibatt. abbia esposto il *soggetto dell'accusa,* è nullo il processo.

Cass. Palermo, 3 dic. 1864 — L'Episcopo.

Non vi ha legge che vieti al giudice di trarre la prova della verità di un fatto dal detto di un solo teste, ed anzi la dottrina e la giurispr. propugnano la tesi contraria. (A proposito del trito e antiquato adagio: *testis unus testis nullus — testis unus regulariter non probat — testis unicus aut probat volente principe, statuto, vel partium consensu*).

Cass. Torino, 22 aprile 1868 — Penasso, causa civile.

La *confessione dell'imputato* se non è confermata sufficientemente da altre prove non può legittimare una condanna nè un aumento di pena (387).

Cass. Torino, 10 sett. 1869 — Beghelli.

Devonsi avere per legali tutti quei mezzi di prova che la legge non vieta, e così anche quello che secondo la convinzione dei giudici del fatto può derivare dalle *propalazioni di detenuti* fatte nella istruzione scritta.

Cass. Milano, 2 dic. 1864 — Barello.

Non può dirsi immorale, e quindi inammessibile, la prova testimoniale prodotta dalla parte civile per ciò che una tale prova mira a stabilire la reità dell' imputato. Appello Parma, 24 maggio 1872 — Cattani - Boschi.

« *Art. 282 Regol. gen. del Corpo dei R. Carabinieri.* — Le deposizioni « dei Carabinieri hanno la stessa forza di quelle degli altri testi, anche nella « circostanza di resistenza, rivolta ed insulti contro di essi: per questi ultimi « casi però non sono valevoli fuorchè in mancanza di altri testi imparziali. » (Giova osservare che questo Regol. porta la data 16 ottobre 1822!)

È colpita di nullità d'ordine pubblico la notificaz. di sent. fatta in domenica, non ostante il tacito o espresso consenso delle parti.

Cass. Firenze, 16 nov. 1864 — Ticci.

È contumace colui che citato non comparisce all'udienza, o che, comparendo, risponde alle generali e si allontana senza subire l'interrogatorio — ma non lo è colui che si allontana dall'udienza dopo sostenuto l'interrogatorio. (Vedi pel di più all'art. 271). Appello Brescia, 26 luglio 1872.

349, 543, 541, 419, 545.

389. La persona condannata in contumacia con sentenza contro la quale non sia permesso l' appello, potrà farvi opposizione nei dieci giorni dalla notificazione che le ne sarà stata fatta, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza.

Se la sentenza non è stata notificata alla persona del condannato, si ammetterá l'opposizione durante un mese dalla notificazione.

Il ricorso d'opposizione sara presentato alla cancelleria del Tribunale; esso sarà sottoscritto da un avvocato o da un procuratore esercente avanti il Tribunale, e conterrá i motivi ed i mezzi di difesa.

Le notificazioni relative alla causa si faranno al detto avvocato o procuratore, ove l'opponente non abbia fatto elezione di domicilio.

= Vedi all'art. 376 la Dec. Cass. Torino, 18 Maggio 1870 Folco.

---

390. Il presidente a richiesta del Pubblico Ministero, prefiggerà con suo decreto il giorno dell'udienza.

545.

A diligenza del Pubblico Ministero, il decreto che prefigge l'udienza sarà notificato all'opponente ed alla parte civile; a questa verrà pure notificato il ricorso d'opposizione.

Se l' opponente comparisce, si leggerà il verbale del primo dibattimento; nel resto, l'istruzione si farà in contradditorio; e la condanna in contumacia sarà come non avvenuta.

Nondimeno le spese di copia e di notificazione della sentenza in contumacia e dell' opposizione saranno sempre a carico dell'opponente.

350.

Se l'opponente non comparisce, sará proferita sentenza colla quale si ordinerá l'esecuzione di quella pronunciata in contumacia. Questa seconda sentenza non potrà essere impugnata, salva, se vi è luogo, la dimanda di cassazione.

Il Tribunale potrà, se occorre, accordare provvedimenti interinali a guarentigia delle spese e dei danni pronunciati dalla sentenza; tali provvedimenti saranno esecutorj non ostante appello.

568, 569.

= È nello spirito del disposto contenuto nell'art. 387 che il Trib. ascolti anche i testi escussi nel dibatt. contumaciale. Cass. Milano, 20 genn. 1864 — Cabiati.

(390 in relazione agli art. 341, 344, 345, 362, 393, 394, 396, 413 e 556). Il Trib. competente a giudicare sull'azion penale proposta dal P. M. lo è pure a pronunciare contemporaneamente sull'azion civile proposta dall' offeso pel risarcimento dei danni, sia che condanni, sia che assolva l'imputato, o dichiari non esser luogo a procedimento.

Quando l'appello è proposto da ambe le parti, la parte civile, interposto l'appello e presentati i motivi di esso, non ha più a fare incombenti per portare a decisione la causa, ma questi si appartengono al P. M. Quando invece sia proposto dalla sola parte civile, essa deve, dopo la presentazione dei motivi, osservare per la prosecuzione del giudizio le leggi sulla procedura civile in via sommaria.

Il Trib. quando il P. M. desista dall' appello deve tuttavia giudicare su quello della parte civile, esaminando se esista il fatto qualificato reato, se l'imputato ne sia autore, se abbia arrecato danno risarcibile — però non più per l'applicazione di alcuna pena, ma unicamente per istatuire in ordine all'azione civile. — Perciò, se dichiarando passata in giudicato pel recesso del P. M. dall'appello la sent. denunciata, dichiara pure irrecevibile l'appello della parte civile, viola la legge. — Annullata una sent. di Corte d'appello per violazione di siffatti principj, la causa dev'essere portata avanti alla Corte di rinvio, Sezione degli appelli correzionali, la quale deve, ammettendo l'appello della

parte civile, pronunciare sul merito, quando sia regolarizzata la procedura, secondo le leggi sul processo civile. La Corte d'appello, che in sede di rinvio decise il punto processuale, rimette la causa davanti il Trib. competente per gl'incidenti e pel merito, disconosce il giudicato della Corte Suprema, viola la legge. Il Trib. competente è essa Corte medesima, e per conseguenza le si rimanda la causa. Cass. Torino, 25 agosto 1866 = Fasola ed altri.

279 **391**. La disposizione dell'articolo 352 è comune alle sentenze in contumacia pronunciate dai Tribunali correzionali.

= La desistenza dalla querela, di cui all'art. 117, importa vero e proprio recesso da quella *istanza* appunto, senza di cui l'azione penale non può esercitarsi, ed *arresta* conseguentemente l'azione penale medesima in qualunque stato della causa, quando invece la contumacia della parte danneggiata nei casi previsti dagli art. 391 e 352 fa presumere non la *desistenza* dalla querela, perchè la desistenza non si presume a fronte del mentovato art. 117, ma l'*abbandono* della domanda. (352) Cass. Torino, 14 giugno 1872 — Bonavino e Treves.

392. Nel resto, per la pubblica discussione si osserveranno le norme stabilite nelle *Disposizioni generali* di questo libro II; e terminato il dibattimento, il Tribunale pronuncia sentenza. 136, Cod. pen.

[margin: seg. 10]

= Il potere discrezionale non è accordato ai Presid. dei Trib. di circondario e delle Corti d'appello, ma solo ai Presid. delle Assise.
Cass. Milano, 28 giugno 1861 e 1 maggio 1863 Ulla — e Appello Genova, 28 nov. 1862.

La legge subordina ai risultati del dibatt. la declaratoria d'incompetenza, sia che derivi da erronea definizione del fatto imputato, sia che derivi da nuove circostanze svolte nella pubblica discussione, le quali abbiano mutata la natura del fatto medesimo. Il Trib. per conseguenza non può dichiarare la sua incompetenza nei preliminari del dibattimento.
Cass. Firenze, 29 dic. 1869 Degli Innocenti — e Cass. Torino, 13 nov. 1872 — Rossi.

393. Se l'esistenza del fatto imputato è esclusa, o se il fatto non costituisce nè delitto nè contravvenzione, o se l'azione penale è prescritta o in altro modo estinta, il Tribunale dichiarerà non farsi luogo a procedimento. 136, Cod. pen.

Se risulta che l'imputato non ha commesso il reato ascrittogli, e che non vi ha preso alcuna parte, o se la sua reità non è provata, sarà assolto.

= L'ammessione al beneficio dell'amnistia, sia questa assoluta o condizionata, deve sempre pronunciarsi dalla Sezione di accusa della Corte d'appello, anzichè dal Trib. o giudice che sia competente a conoscere del reato. (250-830) Cass. Firenze, 15 aprile 1868 — Viti.

Nel silenzio della legge è in arbitrio del Trib. decidere in materia penale con una sola sent. le *questioni pregiudiziali* e il merito della causa. Ciò è specialmente consigliato quando dalla discussione del merito sia per derivare alcun criterio che possa esercitare influenza nella decisione di tutte o taluna delle questioni preliminari. Appello Torino, 24 febbraio 1863.

È in facoltà del giudice di non permettere la separata trattazione delle *eccezioni preliminari* se crede che dalla discussione del merito possa trarsi qualche elemento influente sulla decisione delle medesime.
Cass. Milano, 1 maggio 1863 — Enria.

Può il Trib. consultare ed esaminare in camera di consiglio documenti non stati letti alla udienza, per decidere se si debba, o non, accordare il chiesto rinvio del dibatt., allo scopo di accertare la identità dell'accusato.
Trib. supr. Guerra, 12 giugno 1871 — Projetti Prugnolo.

Non può attribuirsi autorità di cosa giudicata ad una sent. soggetta ad appello e già appellata per ragioni d'ingiustizia.

Quando nel secondo stadio del giudizio provocato dall'appello del condannato, i fatti costituenti l'imputazione non abbiano subita variazione alcuna, il magistrato di appello può attribuire ai medesimi quel titolo di reato che meglio convenga secondo la legge. Di ciò il condannato non può muover lamento in Cass., molto più se ne sia stato dalla mutazione avvantaggiato quanto alla penalità. Cass. Firenze, 27 aprile 1872 — Boldrini e Santi.

Sono atti indubbiamente capaci ad interrompere la *prescrizione* di tre mesi portata dall'art. 12 della *legge sulla stampa*, il verbale di conferma della querela assuntosi dall'ufficio del Proc. del Re, l'atto di costituzione della parte civile, la requisitoria del Proc. del Re per la fissazione dell'ammontare del deposito, la relativa ordinanza del Giud. Istr. ed il verbale dell'eseguito deposito. (Vedi giurispr. riferita all'art. 250).

Cass. Torino, 14 giugno 1872 — Bonavino e Treves.

394. Se il fatto costituisce un reato di competenza del pretore, e se l'imputato, o il Pubblico Ministero, o la parte civile non ha domandato il rinvio, il Tribunale applicherà la pena prescritta dalla legge, e statuirà sulle domande dei danni: in questo caso la sua sentenza sarà inappellabile.

È evidente che quest'art. si applica allorquando il fatto *costituisce* di sua natura una contravv., non già quando il fatto si presentava come delitto, ed ha mutato natura per la istruzione della causa all'udienza e per la valutazione che il giudice ha fatto della prova. In questa seconda ipotesi l'imputato non avrebbe potuto *in limine litis* valersi della facoltà concessagli da questo art.

Cass. Napoli 5 agosto 1870 — Barba.

364, 345. **395.** Se il Tribunale riconosce che il fatto costituisce un crimine od un delitto di competenza della Corte d'assise, lo dichiarerà e trasmetterà gli atti alla Corte di cassazione, qualora proceda per ordinanza o sentenza di rinvio, e la dichiarazione d'incompetenza venga fatta per diversa definizione del reato. La Corte di cassazione risolverà in linea di conflitto la questione di competenza.

Se il Tribunale procede per citazione diretta, o se la dichiarazione d'incompetenza vien motivata per circostanze nuove svolte nel dibattimento, la causa sarà rimandata al competente giudice istruttore perchè proceda a termini di legge.

Nel caso di crimine, se vi siano indizi sufficienti di reità, il Tribunale potrà rilasciare immediatamente mandato di cattura, in conformità dei capoversi dell'articolo 182.

= Il Trib. Correz. può dichiararsi incompetente quando riconosca che il fatto costituisce un crimine, sebbene la sent. di rinvio della Sezione d'accusa passata in giudicato abbia ritenuto che il fatto non costituisca che un delitto. Ma non può dichiarare la propria incompetenza per ciò solo che il fatto abbia *qualche apparenza criminosa*; è necessario ch'esso riconosca nel fatto gli elementi che costituiscono crimine. Appello Parma, 17 gennaio 1868 — Bertoletti.

Nel caso contemplato dalla prima parte di quest'art. non è lecito ricorrere alla Corte d'appello per la risoluzione della questione di competenza, essendo una tale potestà riserbata espressamente dalla legge alla Cass.

Cass. Palermo, 13 febbraio 1868 — Danile.

Per far luogo a dichiarazione d'incompetenza per diversa definizione del reato, ovvero per rinviare gli atti al Giud. Istr. acciò proceda a' termini di legge, il Trib. deve sempre far luogo alla piena discussione della causa, e non gli è lecito di limitarsi alla lettura della intestazione dell'imputazione, all'esposizione del fatto per parte del P. M., o a quella risultante dai processi verbali. Cass. Palermo, 1 agosto 1870 — Ariddia e Gridda.

Si fa luogo al conflitto di competenza per diversa definizione di reato

anche quando questa dipenda da diverso apprezzamento, non già dei caratteri esteriori del fatto, ma dei suoi elementi morali, per esempio del fatto, se si tratti di colpa, ovvero di dolo.

In questo secondo caso, per non esercitare una pressione sul morale convincimento del magistrato, conviene investire della cognizione della causa (se il dubbio sia tra delitto e crimine) la Corte d'assise, sola competente ad estimare il fatto, e nei rapporti morali, sotto l'uno e l'altro aspetto.

Simile dichiarazione emessa dalla Corte suprema costituisce per la Sezione d'accusa una vera cosa giudicata. Epperò la Sezione d'accusa ha il dovere di uniformarsi alla dichiarazione di competenza fatta dalla Cass. in linea di risoluzione di conflitto. Quindi risoluto il conflitto per la competenza criminale, non appartiene più alla Sezione d'accusa di esaminare, nè se il fatto sia qualificato crimine dalla legge, nè se contro l' imputato sianvi prove o indizj sufficienti di reità. Cass. Napoli, 3 agosto 1870 — Franceschini.

(419). Se nell'ordinanza o nella citazione dell'imputato il reato venne qualificato erroneamente, ed il Trib. dichiara quindi non essere luogo a procedimento per inesistenza del reato, e se il P. M. appellandosene, e la Corte giudicando, considerano il fatto quale in realtà avrebbe dovuto essere qualificato, non è il caso di far risolvere il conflitto per diversa definizione del reato, ma sibbene d'istituire un nuovo e più regolare giudizio (Applicaz. al caso di frode commessa per esimere un giovane dalla leva).
Cass. Torino, 19 ott. 1871 — Sama e Savelli.

Quando il pubblico dibatt. ponga in evidenza circostanze nuove le quali non sieno sufficientemente constatate, lascino incerti sulla definizione da darsi al reato, e quindi sulla competenza da stabilirsi, non è il caso di elevare conflitto dinanzi la Cass., ma di rimandare gli atti al competente Giud. Istr. perchè proceda a termini di legge. La qualifica della rottura nel furto, oltre che per perizia, può provarsi con altri mezzi, come le dichiarazioni del querelante derubato, o le deposizioni dei testi. Quando in tal punto di diritto non si trovino d' accordo il Trib. Correz. e la Sezione di accusa che rinviò la causa, e il Trib. quindi siasi dichiarato incompetente per principio contrario a quello sostenuto dalla Sezione stessa, è il caso di promuovere conflitto in Cassazione. Cass. Firenze, 29 maggio 1872 — Faustini.

Il giudice investito della cognizione della causa in conseguenza di un regolare rinvio, non può d'ufficio rilevare la propria incompetenza allo iniziarsi del giudizio, e quindi senza aver prima sentito in merito nè l'imputato, nè alcuno dei testi a carico e difesa, senza alcuna discussione fra le parti.

La questione di competenza in tal caso sollevatasi non è suscettibile di esser risolta in via di conflitto ai termini di quest'articolo.

In questo caso la Cass. annulla l' ordinanza d' incompetenza e rinvia la causa allo stesso giudice perchè in esito a regolare dibatt. pronunci come di ragione. Cass. Torino, 13 novembre 1872 — Rossi.

Vedi la giurispr. riferita all'art. 12.

2, 346. 516.

396. Se però il Tribunale pronuncia in causa di rinvio, a tenore dell'articolo, 440, e le circostanze attenuanti ammesse dalla Sezione d'accusa risultassero escluse dai dibattimenti, dovrà tuttavia ritenere la causa, e potrà estendere la durata del carcere a dieci anni; salvo il disposto dall' articolo precedente, qualora per circostanze nuove risultasse che il fatto costituisce un reato di titolo diverso di competenza della Corte d'assise.

= Vedi agli art. 346 e 252 i motivi di quest'articolo, nella Relazione del Guardasigilli a S. M.

(9-516) Da che la giurisdiz. per crimini ha luogo quando il fatto per circostanze attenuanti è passibile di pena correzionale, non deriva che il delitto per le aggravanti diventando punibile con pena criminale, possa il Trib. Correz. applicare questa. Esso deve sempre rinviare la causa alla Corte d'assise — la pienezza del potere punitivo risiede nella giurisdiz. pei crimini — questa può conoscere dei reati che in conseguenza dei risultamenti della pub-

blica discussione, perdono le apparenze di crimini, ed appartengono, avuto riguardo al loro titolo, a minore giurisdiz. Non sarebbe però vero l'argomento *a contrario* pel caso che il fatto, guardatone il titolo, costituisce delitto, ma la cui pena, per concorso di circostanze aggravanti, potrebbe salire alla reclusione o relegazione, perchè non vi può essere prorogazione di competenza dal meno al più.

La *recidiva* deve considerarsi qual circostanza aggravante della pena, non mai della imputazione; e perciò, trattandosi di recidiva in reato punibile con pena correzionale il giudice non può che aumentarla sino al doppio senza però far passaggio ad altra superiore. La quantità del nuovo reato non è accresciuta dal fatto della recidiva, sì perchè è lo stesso il dolo che il muove, ed il danno che ne emerse, e perchè non si può più chieder conto del primo reato senza violare la sacra massima del *non bis in idem*.

Cass. Palermo, 23 luglio 1868 — Camilleri e P. M. ric.

Il Trib. Correz. in sede di rinvio conserva la competenza deferitagli dalla Sezione di accusa in applicaz. di quest'art. anche se, per le risultanze del dibatt. fossero eliminate le mitiganti che al rinvio avessero dato causa. Non può quindi elevarsi dal Trib. il conflitto a tenore dell' art. 395 se non nel caso in cui per le nuove circostanze svolte al dibatt. il fatto costituisca un reato di titolo diverso di competenza della Corte d'assise.

Cass. Firenze, 12 febb. 1872.

Vedi la magistrale Dec. della Cass. Palermo 7 genn. 1869 Gulotta, riferita all'art. 440.

568, 621, e seg.

397. Se il fatto costituisce un reato di competenza del Tribunale Correzionale, e la reità dell'imputato è stabilita, il Tribunale applicherà la pena.

= Nel sistema della morale convinzione il Trib. non è obbligato ad esprimere nella sent. essere risultata dal pubblico giudizio la giustificazione della preesistenza degli oggetti furtivi nel derubato.

Cass. Firenze 28 gennaio 1865 — Malevolti e Bassani.

La pena dev'essere precisa e determinata, e non è tale quando la sent. non ne fissa la misura, ma si riferisce in genere alla carcerazione sofferta — tanto più quando la misura della pena da infliggere era inferiore alla durata del carcere sofferto. Cass. Milano, 17 maggio 1865 — Mattù — Garippa.

Se è certa la massima che i Trib. ponno modificare la qualificaz. del fatto sottoposto alla loro decisione e applicare al medesimo un testo penale diverso da quello invocato, è pur certo che ciò i Trib. ponno fare allora solo che nella istruzione orale il fatto formante oggetto dell' imputazione conservi la sua integrità, oppure cangi solamente in alcune circostanze accessorie, non già quando, venuto meno nei suoi elementi sostanziali e caratteristici, la parte di esso rimasta sussistente costituisca un nuovo reato d'indole speciale e differente da quello che formò oggetto della imputazione.

Appello Parma, 5 ottobre 1864 — Caprara.

I giudici non sono obbligati a dare i motivi pei quali non credettero di computare il carcere, sofferto dal condannato prima della sent., nella pena del carcere imposta pel reato, ammenochè l' imputato non avesse invocata la computazione *come un diritto*. Cass. Torino, 21 febbraio 1872 — Macciò.

Per soddisfare pienamente all'obbligo che si ha di motivare la sent. è sempre utile che si esprima, nel fissare la pena, quale sia il calcolo fatto dal Magistrato del merito dell'aumento o diminuzione de' gradi. Questo principio dev' essere con maggiore diligenza applicato quando si tratti di far il confronto fra due legislazioni, affinchè non facciano difetto i termini dai quali esso è desunto. Circ. 25 luglio 1872 del Proc. Gen. presso la Cass. di Firenze.

CAPO III.

DELL'APPELLO DALLE SENTENZE DEI TRIBUNALI.

353, 572, 761.

398. L'appello dalle sentenze proferite dai Tribunali correzionali sarà portato alle Corti d'appello.

= « Pei nostri ordini giudiziarj la presunzione della verità legale si fonda « esclusivamente sul convincimento dei giudici, e la seconda istanza apre l'adito « alla ripetizione, e talora alla rinnovazione del giudizio, anzichè alla revi« sione della sentenza ». Relaz. del Guardasigilli per le disposiz. transitorie nel Veneto.

Allorquando la Sezione degli appelli correzionali assume la competenza a decidere in materia civile fra l'imputato e la parte civile pel rifacimento dei danni, essa divien competente anche a decidere le questioni accessorie, come quella di una conferma o revoca di un sequestro. — È nulla la decisione di detta Sez. con cui abbia essa giudicato della lite civile, anche accessoria, rifiutando l'esame del processo penale che dava origine ad essa lite. — Spetta alla Sez. penale e non alla civile della Corte di Cass. giudicare sui ricorsi contro decisioni civili pronunciate da giudici penali in relazione a penali processi fra l'imputato e la parte civile: e questa incompetenza in ragione di materia può rilevarsi d'ufficio dalla stessa Cass. Cass. Torino, 27 marzo 1868 — Fasola-Ramaschi.

399. La facoltà di appellare apparterrà:

1. Al condannato, eccettochè si tratti di delitti punibili con pena pecuniaria non eccedente lire seicento, compresovi il valore degli oggetti confiscati, e non accompagnata da altra pena correzionale; 353.

2. Al Pubblico Ministero presso il Tribunale, entro i limiti stabiliti nel numero precedente;

La stessa facoltà è conceduta al Pubblico Ministero presso la Corte che deve conoscere dell'appello, non ostante il silenzio del procuratore del Re o la sua acquiescenza all'esecuzione della sentenza; 414.

3. Alla parte civile ed all'imputato per ciò che riguarda la somma dei danni, semprechè quella domandata ecceda le lire mille cinquecento. ;8, 664.

L'appello sarà però ammessibile quand'anche la somma domandata pei danni fosse minore di lire mille cinquecento, ogni qual volta vi sarà pure appello relativamente all'azione penale per parte del Pubblico Ministero o dell'imputato.

= Se nell'atto d'*interposizione d'appello la parte civile* dichiarò d'appellare solo per l'interesse civile, non può nei motivi estendere l'appellazione all'azion penale, tanto meno poi se il P. M. fece acquiescenza alla sent. Da tali aggiunti la parte civile è irrecevibile a portar querela in Cass. per riguardo all'azion penale. Cass. Milano, 13 aprile 1864 — Rivetta.

È sempre inappellabile la sent. del Trib. di Circond. in materia di contravvenzioni. Cass. Milano, 15 aprile 1864 — Martinengo.

L'art. 390 (399) dicendo che la somma addimandata deve eccedere il valore di L. 1000 (L. 1500) perchè sia ammessibile *l'appello dell'imputato o della parte civile* per ciò che riguarda l'ammontare dei danni, non immuta alle altre disposizioni di legge che accordano l'appello alla parte civile pei suoi interessi civili. La dichiarazione espressa all'art. 390 significa che dalle sent. dei Trib. non è ammissibile l'appello del solo imputato o della parte civile disgiunto da quello del P. M. quando non trattisi di somma eccedente le L. 1000.

Non è d'ostacolo alla ricevibilità dell'appello della parte civile per i suoi interessi civili la declaratoria del Trib. che non sia luogo a procedere.

Anche una sent. divenuta irrevocabile nei rapporti penali non estingue l'azion civile nei rapporti civili. La giurisdiz. penale superiore rivestita dall'appello della parte civile della cognizione di una sent. di Trib. inferiore, deve accertare la sussistenza e l'indole del fatto, e se esso costituisca reato, non per infliggere una pena, ma per provvedere in ordine all'azion civile.

Se il P. M. appellò unitamente alla parte civile, essa si vale dell'appello fatto in via penale per esercitar la sua azione congiuntamente all'azion penale. L'astensione posteriore dall'appello fattasi dal P. M. superiore non induce de-

Art. 399. cadenza d'appello per la parte civile. In quest'ultimo caso il Trib. d'appello non può pronunciare l'assoluta irrecevibilità, ma dee ammetterlo per ciò che riguarda gl'interessi civili, e prima di passar oltre mandare a regolarizzare il giudizio in conformità delle leggi sulla procedura civile.
Cass. Milano, 5 aprile 1865 — Fasola e Bussola.

Può interporre appello il P. M. da una sent. di assolutoria, quand'anche nelle conclusioni da lui prese all'udienza siasi opinato non essere reo l'imputato. Cass. Milano, 16 giugno 1865. — Cugini.

Il P. M. può appellare anche contro le decisioni pronunciate in conformità delle sue conclusioni. Cass. Palermo, 14 sett. 1865 — Maimone.

L'ammessibilità dell'appello dalle sent. dei pretori in materia contravvenzionale é retta dalla *pena inflitta* — da quelle dei Trib., è invece dalla natura originaria del reato (vedi pel di più questa stessa Dec. riferita più in disteso all'art. 353). Cass. Napoli, 5 agosto 1870 — Barba.

La pubblicaz. della sent. di condanna nei casi di cui gli art. 73 e 581 Cod. pen. assume l'indole di riparazione dell'offesa, ed entra così nella sfera del risarcimento dei danni che il danneggiato ha diritto di reclamare. Il danno cui la detta pubblicaz. è destinata a riparare, essendo un danno puramente morale non valutabile a denaro, deve ritenersi di valore indeterminato, e però superiore alle L. 1500 (81 Proc. civile).

Quindi il danneggiato costituitosi parte civile in un giudizio di diffamazione può rendersi appellante quando la sent. di condanna non abbia fatto luogo alla sua domanda di pubblicaz., senza che osti il disposto dell'art. 399 n. 3.
Cass. Torino, 24 agosto 1870 — Bandini.

Il padre come legittimo rappresentante del suo figlio minore d'età, ha veste per interporre appello da una sent. di condanna pronunciata in giudizio penale contro il figlio medesimo (art. 220 e 224 Cod. civ.)
Cass. Torino, 7 dic. 1870 — Tosini.

Per decidere se una sent. pronunciata da un Trib. Correz. sia, o non, appellabile, devesi guardare, non già alla pena effettivamente inflitta, ma al massimo della pena minacciata dalla legge al reato. Agli effetti della competenza e dell'appellabilità devono considerarsi come delitti che danno sempre luogo ad appello tutti i fatti, sieno pur semplici contravv., che sono punibili con pena correzionale. — Quindi è appellabile la sent. che ha condannato per contravv, alla multa eccedente le L. 50, che costituisce appunto una pena correzionale. Cass. Firenze, 6 maggio 1871 — Marcucci.

La pronuncia con cui si decide unicamente sovra eccezione pregiudiziale, senza versare in merito, è a parificarsi pei suoi effetti a sent. definitiva.

La confisca è una pena, e nel vero suo senso importa non solo perdita di oggetti e valori, ma devoluzione degli stessi a vantaggio o nel dominio dell'erario dello Stato.

La disposizione dell'art. 65 della legge 30 ott. 1859 sulle privative industriali, per la quale gli oggetti contraffatti devono essere tolti al contravventore e dati in proprietà al danneggiato, è un modo speciale di risarcimento, e non già una vera confisca. Non può pertanto cumularsi il valore degli oggetti medesimi coll'importare della multa comminata ai contravventori dall'art. 64 di detta legge, all'oggetto di stabilire l'appellabilità della sent. che pronuncia in argomento.

Quindi non sono appellabili dal condannato e dal P. M. le sent. pronunciate dai Trib. Correz. pei reati previsti da detta legge, perchè la multa che può venir inflitta si limita a L. 500. Invece è ammessibile, giusta quest'art. 399 n. 3, l'appello della parte civile, limitatamente però al montare dei danni, qualora la parte stessa abbia domandato nelle sue conclusioni una somma superiore alle L. 1500, e questo importo non apparisca eccedente. Nessun valido contrario argomento potrebbe dedursi dal disposto degli art. 394 e 395 Cod. proc. del 1859. Appello Brescia, 27 aprile 1872 — Raineri.

É appellabile la sent. che in vista delle attenuanti condannò a pena di polizia l'imputato di diffamazione che avria potuto punirsi anco col carcere fino a sei mesi, e con multa da 100 a 1000 lire. Per determinar l'appellabilità, o meno, di una sent. in materia correzionale devesi guardare alla punibilità astratta del delitto, non alla pena in fatto applicata per concorso di scusanti o attenuanti (353). Cass. Firenze, 6 agosto 1872 — Riva.

In caso di appello interposto dal Proc. del Re presso il Trib., il P. M. presso la Corte, se lo trova fondato, deve nei 30 giorni dalla interposizione richieder la citazione dell'imputato, in difetto l'appello è irricevibile.

Cass. Firenze, 28 dic. 1872 — Malapelle.

Vedi giurispr. riferita all'art, 390 — e la sent. dell'Appello di Brescia 22 nov. 1872 Pelizzari riportata all'art. 571, nonchè la Dec. Cass. Firenze 6 agosto 1872 Fasoli, all'art. 353.

400. L'appello dalle sentenze preparatorie od interlocutorie potrà interporsi soltanto dopo la sentenza definitiva, ed unitamente all'appello da questa. Se la sentenza definitiva non è appellabile, non è neppure ammesso l'appello dalle dette sentenze, salva, se vi ha luogo, la domanda di cassazione.

353.

L'esecuzione volontaria delle sentenze preparatorie od interlocutorie non renderà inammessibile l'appello, il quale perciò potrà sempre essere interposto nello stesso atto col quale s'impugnerà la sentenza definitiva.

358.

= « Quanto alle sent. interlocutorie e preparatorie fu abolita la permis« sione che esisteva di appellarne anche subito per titolo d'incompetenza o « di danno irreparabile, poichè era perpetua fonte di ritardi e di tergiversa« zioni e di spese ».

Relazione del Guardasigilli a S. M.

La sent. del Trib. che non involge dichiarazione d'incompetenza e non inferisce gravame in definitiva è meramente preparatoria se rinvia la causa all'Istruttore pel compimento dell'istruzione; essa non è appellabile. L'appellante soccombente in tal caso é rettamente condannato nelle spese.

Cass. Milano, 9 marzo 1864 — Marchioni.

I giudici d'appello sono dalla legge investiti della cognizione di tutte le eccezioni opposte all'esercizio dell'azione penale e di tutti i mezzi anche nuovi proposti dalle parti, devono ritenere la causa e statuire sul merito, e non ponno rinviarla se non nei casi preveduti dalla legge (art. 354 e 355 del cessato Cod. proc. pen.)

Cass. Torino, 8 marzo 1866 — Gosso.

Quest'art. non è applicabile a quelle sent. preparatorie o interlocutorie che sono da assimilarsi alle definitive, inquantochè, indipendentemeute dal merito, hanno pronunciato sovra capi ed articoli di per sè stanti che esaurirono il subietto controverso; talchè occorrerebbe un sostanziale cambiamento degli atti onde procedere a un nuovo giudizio. Si può appellare dalla sent. che abbia negato a taluno di costituirsi parte civile, appunto perchè tale sent. rende impossibile l'esercizio dell'azione per danni.

Cass. Firenze, 27 agosto 1866 — Romagnini.

Una sent. d'assoluzione non può esser impugnata per cassazione dal P.M. se esso non proponga il ricorso nell'interesse della legge; e ciò poi senza recare pregiudizio alla parte assoluta. Quando il ricorso non sia in tal guisa proposto, come non può esser impugnata per cassazione la sent. definitiva d'assoluzione, così non ponno impugnarsi le sent. preparatorie d'istruzione e di competenza pronunziate nell'interesse dell'imputato (353, 642, 646).

Cass. Napoli, 12 aprile 1872 — Lagravinese.

La *riserva di appellare* non costituisce una dichiarazione di appello, e ciò specialmente quando è fatta per sent. interlocutorie, e prima della definitiva.

Cass. Torino, 24 ottobre 1872 — Beccafichi.

401. L'appello sarà interposto nella cancelleria del Tribunale, che ha proferita la sentenza, entro il termine di cinque giorni al più tardi dopo quello in cui fu pronunziata, se le parti od i loro procuratori furono presenti al dibattimento, sebbene nell'atto della pronunziazione si trovassero assenti: e qualora alcuno di loro fosse assente dal dibattimento, il termine decorrerà dal giorno della notificazione che ne sarà stata fatta alla parte condannata alla sua

355.

residenza od al suo domicilio od alla sua dimora, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza.

405. Pel Pubblico Ministero il termine decorrerà dal giorno della pronunziazione della sentenza in udienza pubblica.

= Vedi all'art. 400 la Dec. Cass. Torino, 24 ottobre 1872 Beccafichi.

402. L'atto d'appello sarà sottoscritto dall'appellante o da un procuratore speciale, se è stato interposto dall'imputato o dalla parte civile; il mandato dovrà essere annesso all'atto, il quale, in ogni caso verrà anche sottoscritto dal cancelliere.

= Il ministero del difensore nominato d'ufficio si restringe alla legale assistenza dell'imputato nel giudizio per cui venne nominato. Dove non sia munito di apposito mandato non può fare la dichiarazione d'appello a vece dell'imputato — nè giova che sia stato posteriormente scelto nel giudizio di appello a difensore dell'appellante. Questa nomina non può retroagire e convalidare una dichiarazione nulla in sè e di nessun effetto.
Cass. Milano, 10 maggio 1865 — Mazzoni.

Pel conciliato esame degli art. 356, 402, 408 e 648, l'appello da sent. del Trib. Correz. può essere validamente interposto anche avanti il vice Cancelliere del Trib. medesimo. A valutare la regolarità dell'atto di appello riesce inammessibile qualunque sindacato all'infuori di quello possibile in relazione all'atto medesimo. Appello Venezia, 25 maggio 1872.

358, 419, 652. **403.** Ove sianvi più persone imputate come agenti principali o complici del medesimo reato, l'appello interposto da uno di essi gioverà agli altri sì presenti che contumaci.

= Nel caso di due agenti principali o complici dello stesso reato coinvolti nella stessa causa e condannati con la stessa sent. l'appello interposto dall'uno è talmente efficace per l'altro che questi, tuttochè non abbia nè interposto appello, nè presentato la memoria contenente i motivi, può presentarsi all'udienza della Corte assieme al suo coimputato, ed ivi dedurre gli argomenti che ponno militare a proprio vantaggio. A questo effetto è solo richiesto che risulti essere la imputazione e la consecutiva sent. relative allo stesso ed identico fatto, la causa connessa ed individua (Cod. del 1859 art. 395 e 441). Appello Parma, 22 aprile 1862 — Campanini e Aschieri.

L'appello interposto da uno fra più individui condannati con la stessa sent. non può loro malgrado, trarre in giudizio gli altri che non vollero far uso di questo rimedio. Cass. Milano, 21 maggio 1863 — Sargenti.

La locuzione *appello interposto* adoperata nell'art. 395 (1859) si estende non solo all'atto semplice di dichiarazione di appellare, ma alla regolare e perfetta appellazione; quindi nel caso di più coimputati si devono ritenere tutti come appellanti anche quando uno solo di essi abbia prodotti i motivi d'appello. Cass. Milano, 22 giugno 1864 — Calevro.

Ciascuno di coloro che sono imputati di ferite volontarie in rissa, senza che si conosca il preciso autore di queste, ha una responsabilità affatto personale e distinta da quella degli altri; perciò non gli giova il ricorso d'appello prodotto dai coimputati, a forma dell'art. 395. Cass. Milano 1864.

Il ricorso d'appello interposto da un imputato non giova agli altri imputati d'un reato diverso, quantunque implicati nello stesso processo. Il ricorso d'appello interposto da un imputato giova agli altri coimputati dello stesso reato, ma da ciò non segue che questi devano essere citati per intervenire nel giudizio d'appello. Cass. Milano, 28 dicembre 1864 — Bertarelli.

(684, 685, 652.) Nelle cause individue il gravame di uno dei condannati giova anche agli altri. Questo principio però non si può estendere oltre i suoi ragionevoli confini, e non può comprendere se non quei condannati ai quali

sia comune la ragione del gravame, o il motivo dell'annullamento. Ma se questa ragione o motivo sono speciali e non riguardano che la persona o le particolari condizioni giuridiche d'alcuno di essi, certamente gli effetti del gravame o dell'annullamento non si ponno estendere agli altri condannati. Per queste ragioni l'art. 676 prescrive che la Cass. non debba annullare la sent. che in parte, quando la nullità non riguardi che una od alcune delle sue disposizioni. Donde la conseguenza che l'annullamento di una sent. non possa estendersi al di là delle parti della sent. e delle persone per le quali è stata pronunciata. — Il principio ammesso per ragione d'umanità e di giustizia in tutta la legislazione penale, che nelle cause individue il gravame d'uno dei condannati giova anche agli altri, non può estendersi al di là dei suoi ragionevoli confini. Cass. Napoli, 18 settembre 1868 — Capano e P. M. ric.

Non è tassativa ed ineccezionabile la regola che una causa deve trattarsi in un solo tempo a riguardo di tutti gli imputati — per ciò non è motivo di nullità l'ordinanza della Corte per la quale a cagione di malattia d'uno degli imputati manda procedersi oltre in causa per gli altri.

Cass. Firenze, 4 agosto 1869 — Lisi.

---

356. **404.** Nel termine di dieci giorni successivi all'atto d'interposizione d'appello, il ricorso contenente i motivi dell'appello sarà rimesso dall'imputato o dalla parte civile alla cancelleria dove il detto atto è stato ricevuto. Il ricorso dovrà essere sottoscritto da un procuratore esercente presso il Tribunale o da un avvocato ammesso all'esercizio.

Se il procuratore del Re è appellante, trasmetterà direttamente al procuratore generale una informativa contenente i motivi dell'appello.

= La legge ordina che i motivi d'appello si debbano enunciare nell'atto d'interposizione o per atto separato da presentarsi alla Segreteria, con lo scopo manifesto che la parte interessata conosca quei motivi, e possa coordinarvi la propria difesa; ed è conseguente a siffatto principio che non si possa all'udienza mutare il fondamento dell'appellazione.

Cass. Milano 2 luglio 1864 — Schiaroli.

Il termine di 10 giorni fissato dall'art. 396 per la presentazione del ricorso non è obbligatorio pel P. M. che abbia interposto l'appello.

Cass. Palermo, 21 agosto 1865 — Miceli.

La trasmissione al Proc. Gen. dei motivi dell'appellazione interposta dal Proc. del Re non è prescritta a pena di nullità o decadenza. (Questa massima è conforme ai molti precedenti della giurispr. della Cass. di Torino.)

Cass. Firenze, 27 agosto 1866 — Romagnini.

Il Proc. del Re quand'è appellante non è obbligato a presentare i motivi dell'appello nella cancelleria del Trib. ma deve però trasmettere direttamente al Proc. Gen. una informativa contenente gli stessi motivi, onde costui esamini se l'appello è, o no, fondato, o se debba nell'interesse pubblico sostenersi con motivi diversi da quelli indicati nella informativa stessa. La legge però non ha prescritto nè la forma nè il termine entro cui deve trasmettersi tale informativa, e basta che ciò avvenga in tempo utile acciò il Proc. Gen. possa esaminare gli atti e produrre i motivi entro il termine di 30 giorni dall'interposizione dell'appello, ch'è appunto il termine perentorio concesso dalla legge per l'esame e la presentazione degli atti nella cancelleria. Perciò nulla influisce sull'ammessione dell'appello la data apposta alla informativa, e non importa che sia scritta e trasmessa al Proc. Gen. prima o dopo i 10 giorni, purchè nel termine fissato dalla legge sia fatta la interposizione d'appello. Il Proc. Gen. però entro 30 giorni dalla interposizione di esso deve chiedere la citazione dell'imputato e produrre i motivi, sia riunendo agli atti l'originale informativa, sia enunciandone ed indicandone i punti principali nella requisitoria con la quale richiede la citazione medesima. Per l'ammessibilità dell'appello l'osservanza di questo termine perentorio deve risultare in forma autentica, cioè con una dichiarazione della cancelleria della Corte d'appello che

faccia fede della presentazione della requisitoria, nè basta a supplirla la data di questa. (407) Cass. Palermo, 17 luglio 1870 — Gagliardi.

Il Proc. del Re non può nè deve presentare i motivi d'appello nella cancelleria del Trib. appellato, ma solo deve trasmettere direttamente al Proc. Gen. una informativa contenente i motivi medesimi. Il Proc. Gen. può unire i motivi di appello ed esporli nella sua richiesta di citazione — ma può anche unirli, se vuole, agli atti; ed allora non vi è bisogno, sebbene sia più regolare, che li esponga nella requisitoria colla quale chiede la citazione dell'imputato. Cass. Palermo, 13 novembre 1871 — Privitiera.

Ottenuta l'ammessione al gratuito patrocinio in primo grado, la parte che vi riporta sent. favorevole ha il diritto di presentarsi in appello senz' altro decreto di nuova ammessione, assistita dallo stesso patrocinio. Cass. Torino, 28 giugno 1872 in causa civile.

Non occorre che i motivi di appello siano firmati da un avvocato o da un procuratore esercente quando si fanno inserire nella stessa dichiarazione di appello. La pena di nullità non è fulminata alla mancanza di tal firma nel ricorso contenente i motivi, ma alla non presentazione di esso nei termini di legge. Appello Messina 11 settembre 1872.

Il disposto dell'art. 404 relativo ai termini per proporre appello riguarda l'imputato o la parte civile, non il P. M. L' informativa contenente i motivi d'appello che il P. M. deve rimettere direttamente al Proc. Gen. è un' atto d'interna disciplina, un ufficio che passa gerarchicamente fra l' inferiore e il superiore dicastero, il quale non può essere per sè stesso soggetto a termine Il Proc. Gen. ricevuta tale informativa, è libero d'introdurre, o no, appello; soltanto, se vorrà introdurlo, dovrà entro 30 giorni fare la citazione dell'imputato avanti la Corte, con requisitoria, osservate le altre formalità di legge. Cass. Palermo, 14 ottobre 1872 — Cigna Calogero.

La *riserva di appellare* non costituisce una dichiarazione di appello, e ciò specialmente quando è fatta per sent. interlocutoria, e prima della definitiva. La presentazione dei motivi di appello non giova quando manchi la dichiarazione od interposizione. Cass. Torino, 24 ott. 1872 — Beccafichi.

---

357. **405.** Se la dichiarazione d' appello o la presentazione dei motivi non ebbero luogo ne' termini prescritti dagli articoli 401 e 404, la Corte ordinerà la esecuzione della sentenza, salvo il disposto dall'articolo 414.

Se la dichiarazione d' appello e la presentazione dei motivi hanno avuto luogo nei termini stabiliti, si potranno aggiungere nuovi motivi, ma dovranno essere depositati nella cancelleria della Corte almeno tre giorni prima della discussione dell'appello.

= Presentati i nuovi motivi nella cancelleria in un termine minore di 3 giorni prima della discussione, bene il giudice d'appello li rigetta all'udienza. Cass. Torino, 7 febbraio 1872 — Spoletini.

327, 359. **406.** Quando il cancelliere del Tribunale avrà ricevuta la dichiarazione d'appello ed il ricorso contenente i motivi, trasmetterà nei due giorni successivi gli atti, i documenti all'appoggio, e copia della sentenza appellata, con un elenco delle carte da lui sottoscritto, al cancelliere della Corte. Questi rimetterà il tutto immediatamente al Pubblico Ministero.

360. **407.** Il Pubblico Ministero esaminerà gli atti. Se l'appello interposto dal procuratore del Re gli sembrerà fondato, richiederà entro trenta giorni dall' interposizione la citazione dell' imputato avanti la Corte. Trascorso questo termine, l' appello del Pubblico Ministero non sarà più ammesso.

I motivi d'appello saranno uniti agli atti, a meno che il pro-

curatore generale li abbia esposti nella richiesta di citazione; sotto pena di decadenza.

Eguale instanza nel termine suddetto farà il procuratore generale quando l'appello sia stato interposto dall'imputato soltanto per la condanna penale.

361. **408.** Nei casi previsti dall'articolo precedente, il procuratore generale farà notificare alla parte civile il giorno che sarà stato prefisso per l'udienza, acciò intervenga, ove lo stimi, nel processo.

Se però l'appello interposto dall'imputato riguarda ad un tempo la condanna penale e i danni, il Pubblico Ministero richiederà la citazione di tutte le parti.

= La parte civile in giudizio d'appello ha diritto di discutere il merito della sent. appellata per parte dell'imputato (417).

Cass. Milano, 21 aprile 1864 — Calderari.

Pel conciliato esame degli art. 356, 402, 408 e 648, l'appello da sent. del Trib. Correz. può essere validamente interposto anche avanti il Vice Cancelliere del Trib. medesimo. (Vedi pel di più all'art. 356).

Appello Venezia, 25 maggio 1872.

Vedi all'art. 400 la Dec. Cass. Torino 24 ott. 1872 Beccafichi.

415. **409.** Il presidente rilascierà ordinanza di citazione a comparire nel termine non minore di dieci giorni, coll'aumento inoltre di un giorno per ogni tre miriametri di distanza; e colla stessa ordinanza avvertirà l'imputato, che gli è lecito di nominarsi un difensore nella persona d'un avvocato ammesso ad esercitare avanti la Corte, se già non l'avrà nominato nel ricorso menzionato nell'articolo 404.

Ove siavi parte civile in causa, sarà avvertita di farsi rappresentare da un procuratore esercente presso la Corte, a meno che, essendo essa appellante, non l'avesse già nominato nel suo ricorso.

= (415) Non può dirsi in istato di legittima contumacia l'imputato non comparso alla udienza fissata per la discussione della sua causa, quando il medesimo non abbia avuto per comparire tutto il termine prefisso dall'art. 409.

Cass. Torino, 7 dicembre 1870 — Castellari.

5, 188, 9, 190. **410.** Il Pubblico Ministero è incaricato di far eseguire la citazione delle parti nella forma stabilita per i mandati di comparizione.

415. **411.** Se l'imputato è detenuto, la citazione si farà in conformità del prescritto dall'articolo 378.

Se l'imputato elegge un difensore, il cancelliere ne riceverà la dichiarazione, che sarà unita al processo.

L'imputato sarà successivamente tradotto, per ordine del procuratore del Re, nelle carceri del luogo dove siede la Corte d'appello.

= Confermata in appello una sent. di condanna pronunciata dal Trib. Correz., spetta alla Corte d'appello, e non al Trib., il provvedere sulla domanda di libertà provvisoria avanzata dal condannato. Cass. Napoli, 26 giugno 1868 — Scarsella.

84, 652. **412.** Durante i termini per appellare e presentare i motivi dell'appello, come anche durante il giudizio d'appello, sarà sospesa l'esecuzione della sentenza.

413. L'imputato assolto, o riguardo al quale si è dichiarato non essere luogo a procedimento, sarà immediatamente, non ostante appello, messo in libertà.

646.

414. L'appello, di cui all'alinea del numero 2. dell'articolo 399, sarà portato avanti la Corte con ricorso del Pubblico Ministero entro il termine di sessanta giorni da quello in cui sarà emanata la sentenza; e, se la sentenza gli fosse stata notificata a diligenza dell'una delle parti, entro trenta giorni dalla notificazione.

405.

415. Il presidente rilascierà ordinanza di citazione in conformità dell' articolo 409; e le parti saranno citate, come è prescritto negli articoli 410 e 411.

La disposizione dell'alinea dell'articolo 409 è comune all'appello del Pubblico Ministero presso la Corte.

416. Nell'udienza il consigliere nominato dal presidente farà la relazione della causa. Nella discussione si osserveranno le norme degli articoli 281, 282 e 283, omesso l'esame dei testimoni e periti: ma l'appellante sarà sempre sentito pel primo.

362.

= Il legislatore non ha conferito al P. M. la facoltà di abbandonare l'azione pubblica, e conseguentemente di recedere dall'appellazione interposta; se recede, la Corte tuttavia rimane investita di giurisdiz., e può quindi conoscere giudicare ed anche aumentare la pena dell'appellato senza riguardo al recesso del P. M. Cass. Milano, 16 giugno 1864 — Marogna.

Non è prescritto a pena di nullità che negli appelli correzionali il difensore abbia per primo la parola. Cass. Milano, 24 genn. 1865 — Cotterchio.

Anche nei giudizj d'appello dalle sent. dei Trib. deve aver luogo, a pena di nullità, l'interrogatorio dell'imputato sui fatti ascrittigli a reato, e deve ciò risultar dal verbale d'udienza, e non basta la menzione nella sent. « *sentiti gl'imputati ed i difensori* » ecc. Cass. Torino, 19 sett. 1865 Villa e 29 dic. 1871 Pesalovo.

Incorre in nullità la Corte d'appello, la quale respinte le prove dedotte in secondo giudizio dalla difesa, decide la causa nel merito, qualora tanto il M. P. quanto il difensore abbiano conchiuso soltanto sopra l'ammessibilità delle prove stesse, e quest'ultimo abbia protestato che senza tale ammessione non poteva contestare i fatti nella sent. appellata contenuti.
Cass. Firenze, 20 maggio 1867 — Baldassari.

La speciale interdizione di cui all'art. 78 della legge sull'Ord. Giud., costituendo una eccezione al diritto comune, non può per la essenza della disposizione estendersi da caso a caso, perchè quando trattasi di legge di esclusione e d'incapacità non può ammettersi la interpretaz. estensiva. Non è quindi nulla la sent. della Sezione correzionale presso la Corte d'appello per esservi intervenuto un consigliere che aveva fatto parte della Sezione di accusa, e votato nella ordinanza di rinvio al Trib. Correz. (268).
Cass. Napoli, 7 febb. 1868 — De Lucia. — Cass. Torino, 15 febb. 1867 — Veggetti.

Non è il caso di far luogo a perizia medica sullo stato mentale dell'agente al momento del fatto, quando già dalla istruzione, dal dibatt. e dal giudizio di prima istanza risulta ch'esso agì bensì sotto la influenza di una forte concitazione d'animo, ma senza essere affatto privo del lume dell'intelletto.
Cass. Torino, 22 maggio 1872 — Zoncada.

Impugnata dinanzi la Corte d'appello, dall'imputato, la qualità di un suo procuratore, assunta nel giudizio di prima istanza, la Corte stessa non può prescindere dall'obbligo di pronunciare su tale impugnazione quale questione pregiudiziale (275). Cass. Napoli. 7 giugno 1872 — Bona.

La circostanza che uno dei Giudici di appello abbia fatto parte della Commissione pel gratuito patrocinio non osta che egli possa sedere nel giudizio in cui si decide la causa per la quale fu concesso un difensore officioso, in appello, quando la Commissione non abbia sottoposto a preventivo esame l'affare, per trattarsi di giudizio in secondo grado.
Cass. Torino, 28 giugno 1872 — in causa civile.

Gli art. 416, 281 e 282 per quella parte in cui prescrivono l'interrogatorio dell'imputato sulle generalità e sui fatti che costituiscono il soggetto dell'imputazione, si devono intendere ristretti al caso in cui l'imputato compaja personalmente. Cass. Torino, 17 luglio 1872 — Perrot.

Quando in un giudizio d'appello si presenta una eccezione pregiudiziale non preveduta dall'appellato e dal suo difensore, è dovere della Corte di soprassedere alla discussione della causa e non pronunciar subito la decadenza dell'appello senza dar luogo alle giustificazioni che l'appellante stesso si assumeva di fare nei modi conferiti dalla legge. Cass. Firenze, 15 genn. 1873 — Pavan.

Vedi all'art. 362, circa la menzione nel verbale del seguito interrogatorio degli accusati, la Dec. Cass. Firenze 1 maggio 1872.

---

417. Le parti potranno fare avanti la Corte nuove produzioni, deduzioni ed istanze.

Si osserveranno parimente le disposizioni dell' alinea dell'articolo 363, quando la Corte lo crederà assolutamente indispensabile alla dilucidazione del fatto.

= Il potere discrezionale non è accordato ai Presid. dei Trib. di Circond. e d'appello, ma solo ai Presid. delle Assise (392-478).
Cass. Milano, 28 giugno 1861 e 1 maggio 1863 — Ulla.
Appello Genova, 28 nov. 1862.

Dalla facoltà accordata all'appellante dall'art. 409 di fare avanti la Corte nuove produzioni, deduzioni ed istanze, non consegue che sia libero di aggiungere nuovi motivi a quelli esposti nel ricorso. I motivi sono le cause determinanti dell'appello, come sarebbe la supposizione di un fatto che non esiste, o la non calcolata esistenza di un fatto o di una discolpa, l'inadempimento di una formalità e simili. Le produzioni, deduzioni ed istanze di cui in quest'art. non sono nuovi motivi, ma mezzi destinati a sviluppare i motivi già addotti nel ricorso d'appello. Cass. Palermo, 21 luglio 1864 — Carnese.

I giudici di Appello correzionale devono bensì farsi carico di apprezzare le nuove domande, ragioni o questioni di diritto influenti sul merito dell'appellata sent.; le quali sieno innanzi ad essi per la prima volta proposte, e devono dare al riguardo espressi motivi nella sent. loro — ma quest'obbligo d'altro canto deve intendersi ristretto alle vere nuove domande, eccezioni, od influenti questioni di diritto, e non li astringe a dover dare nuovamente i motivi per cui non credano di poter accogliere le ragioni a difesa già state dedotte nel primo giudizio, e già necessariamente e sostanzialmente apprezzate dal Trib. (323 N. 3) Cass. Milano, 28 genn. 1864 — Guglielmetti e Bardi.

Spetta all'incensurabile giudizio della Corte d'appello conoscere se sia indispensabile escutere altra volta i testi sentiti al dibatt. (363).
Cass. Milano, 14 giugno 1865 — Locatelli.

Vedi all'art. 640 N. 3 Dec. Cass. Torino, 13 sett. 1871, De Vecchi.

— La Corte d'appello che rigetti nuove testimonianze a dimostrazione che alcuni fatti non sussistevano ed altri non erano criminosi, per il motivo « che i fatti assunti in prima istanza esaurivano tutti gli estremi del reato, e che le deduzioni sono in collisione colla sent. » toglie ogni garanzia all'appellante d'aver ella proceduto con matura ed assennata ponderazione, pecca in motivazione, scarta la difesa. Se invece la Corte procedendo all'esame e all'apprezzamento critico delle nuove produzioni, le dice inefficaci e irrilevanti, essa fa uso del potere discrezionale che la legge le attribuisce (363).
Cass. Firenze, 18 luglio 1867 — Baldassari.

Sta nel Presid. decidere se la lista dei testi, prodotta 3 di prima dell'apertura del dibatt. siasi presentata in tempo per la loro citazione o meno. Ritenutosi dal Presid. che no, sta nella Corte il deliberare sulla continuazione o proroga di quella udienza. Il rifiuto di ammettere date testimonianze come irrilevanti è giudicio di fatto incensurabile (291, 363).
Cass. Torino, 21 nov. 1867 — Fini-Jacini; *Pungolo*.

Sì negli appelli correzionali al Trib. da sent. di pretori, che negli appelli alle Corti da sent. di Trib., essendo lecito introdurre nuovi fatti e nuove prove a difesa del condannato ed appellante, non puossi ricusare la citazione di nuovi

testi proposti a discarico in appello per motivo diverso dalla irrilevanza dei fatti (357, 363). Cass. Firenze, 10 giugno 1868 — Chiavistelli.

Il sentire oralmente i testi escussi è una facoltà lasciata all'arbitrio ed alla coscienza della Corte nel cui santuario non lice penetrare perchè si tratta di convincimento e di apprezzamento di risultanze, giudizio tutto di fatto. Cass. Palermo, 13 nov. 1871 — Prívitiera.

È necessaria esplicita protesta all'udienza per la ricevibilità del ricorso contro la ordinanza escludente nuove prove durante la discussione, a tenore degli art. 363 e 417. Cass. Firenze, 18 maggio 1872.

Il giudice investito della cognizione della causa in conseguenza di un regolare rinvio, non può d'ufficio rilevare la propria incompetenza allo iniziarsi del giudizio (Vedi per le illazioni questa stessa Dec. all'art. 343). Cass. Torino, 13 nov. 1872 — Rossi.

Nel giudizio d'appello in materia penale si ponno accogliere tutte le prove che si fossero tardivamente offerte nel primo giudizio, sia che si tratti di testimonianze o perizie o di qualsiasi altro mezzo legale di convinzione. Cass. Torino, 27 nov. 1872 — Brunazzi.

Vedi pure all'art. 363 la Dec. Cass. Torino 17 giugno 1872 Bornati.

---

363. **418.** Terminato il dibattimento la Corte pronunzia sentenza.

= Intorno ai requisiti dei verbali d'udienza di appello vedi all'art. 316 Dec. Cass. Torino 22 agosto 1872 Galassi.

395, 364, 345. **419.** Se la Corte riconosce che il fatto imputato costituisce un crimine, o un delitto di competenza della Corte d'assise, lo dichiarerà e trasmetterà gli atti alla Corte di cassazione, qualora il Tribunale abbia proceduto per ordinanza o sentenza di rinvio, e la dichiarazione d'incompetenza sia fatta per diversa definizione del reato. La Corte di cassazione risolverà la questione di competenza in linea di conflitto.

Se il Tribunale ha proceduto per citazione diretta, o se la dichiarazione d'incompetenza è motivata per circostanze nuove svolte nel dibattimento innanzi il Tribunale o la Corte, annullerà la sentenza, ed ordinerà di procedere nelle forme ordinarie.

678. Se l'appello è stato interposto solamente dall'imputato, la pena non potrà essere aumentata. Lo stesso avrà luogo riguardo agli agenti principali ed ai complici del medesimo reato, quand'anche non avessero appellato, in conformità dell'articolo 403.

646, 850. In tutti gli altri casi preveduti negli articoli 365, 366 e 367 si osserveranno le disposizioni contenute nei medesimi articoli.

389, 541. Contro le sentenze pronunziate in contumacia in grado d'appello non è ammessa l'opposizione, salva, se vi è luogo, la dimanda di cassazione.

= I giudici d'appello che sono dalla legge investiti di tutte l'eccezioni che vengono opposte all'esercizio dell'azione penale, e di tutti i mezzi anche nuovi proposti dalle parti, devono ritenere la causa e statuire nel merito anche quando i primi giudici siansi arrestati ad una questione incidentale o ad una eccezione, e quando l'annullamento dell'appellata sent. debba venire pronunciato per violazione od omissione di forme sostanziali, o per essersi mal giudicato sopra un incidente. Il solo caso in cui per legge siavi luogo ad annullamento con rinvio anche al primo giudice, quello è in cui il medesimo abbia erroneamente dichiarata la propria incompetenza. Cass. Milano. 25 maggio 1864 — Piazzi.

Non è nulla la sent. d'appello che riparando una sent. appellata, per errore materiale di trascrizione indica una data diversa da quella in cui la sent. appellata fu pronunciata. Cass. Milano, 31 marzo 1865 — Deamici.

19. La pena dev'esser precisa e determinata — e non è tale quando la sent. non ne fissa la misura, ma si riferisce in genere alla carcerazione sofferta — tanto più quando la misura della pena da infliggere era inferiore alla durata del carcere sofferto. Cass. Milano, 17 maggio 1865 — Mattù-Carippa.

La prescrizione dell'azion penale, correndo finchè la sent. di condanna non è definitiva, deve pronunciarsi anche in giudizio d'appello.
Cass. Torino, 29 dic. 1865 — Stocchino.

Prodottosi l'appello soltanto dal P. M. e semplicemente pér ottenere cangiamento di pena al condannato, quand'anche il difensore di questi dichiari di giovarsene a vantaggio di lui affinchè la discussione sia ripresa; se non proponga egli punti di diritto, ma sì di solo fatto, come, ad esempio quello della buona fede di un renitente (era stato condannato a due anni di carcere militare anzichè ordinario) alla leva, non può annullarsi il dibatt., ma solo deve giudicarsi sul cangiamento di pena proposto dal P. M. (417).
Cass. Firenze, 7 marzo 1868 — Santi.

La regola che in appello non si può aggravare la pena inflitta dai primi giudici non si applica quando l'appello è fatto dal P. M.
Cass. Torino, 14 sett. 1869 — Lazzarone.

L'annullamento pronunciato in appello della sent. e del dibatt. di prima istanza non importa anche quello della costituzione, in questo seguita, della parte civile. Cass. Torino, 5 maggio 1870 — Mellini.

La Corte d'appello giudicando in 2.° grado una causa correzionale, e trovando un motivo di nullità, non deve limitarsi ad accogliere il medesimo ed a rinviare il processo ai primi giudici. A differenza della Corte di Cass., essa deve esaminare anche le altre eccezioni state dedotte, massime se hanno tratto all'esito del giudizio. Giusta la costante giurispr., se anche nei giudizj d'appello non vi è obbligo per i Trib. e per le Corti di rispondere a tutti e singoli i ragionamenti della difesa, è per altro indispensabile di nulla intralasciare che possa avere una qualche sostanziale influenza (420).
Cass. Torino, 10 luglio 1867 — Migliavacca.

Se un atto pubblico fu impugnato per più mezzi, ed i giudici circoscrivendo il loro esame ad uno di questi mezzi, per esempio al dolo, ritennero che l'atto fosse il risultato dei raggiri operati da un contraente a danno dell'altro, non è più il caso di occuparsi degli altri mezzi — è quindi inutile il dedurre in Cass. violazioni di legge che riflettono gli altri mezzi fatti valere e non stati esaminati. Trattandosi di dolo, ponno i giudici del merito aver riguardo alla qualità dei fatti danti luogo a presunzioni, alle loro circostanze, ed ove vi scorgano indizj gravi, precisi, concordanti, ammetterli come prova del dolo ed annullare per tal mezzo i contratti ai quali abbiano dato causa. La condizione personale delle parti contraenti, la molteplicità degli atti, le circostanze di tempo e luogo che li accompagnarono, le qualità morali del notaio che li ricevette e la natura dei correspettivi convenuti ponno giovare a dimostrazione dei praticati raggiri, ma il loro apprezzamento è incensurabile in Cassazione. Cass. Torino, 3 febb. 1871 — De Laurenti e Tarella, C. C.

Quando il magistrato d'appello ritenga un titolo di reato diverso da quello ritenuto dal magistrato di prima istanza, la prescrizione deve regolarsi colle norme proprie del reato in base al quale quegli pronunciò la sent. (Vedi pel di più questa stessa Dec. all'art. 367). Cass. Napoli, 19 genn. 1872 — Lanzilotti.

La Corte d'appello sebbene investita della cognizione della causa pel solo appello del condannato, deve dichiararsi incompetente a decidere quando il fatto presenti i caratteri di un crimine o di un delitto di competenza della Corte d'assise. Appello Parma, 15 febb. 1872 — Filizola.

I giudici non sono obbligati a dar i motivi pei quali non credettero di computar il carcere sofferto dal condannato, prima della sent., nella pena del carcere imposta pel reato, ammenochè l'imputato non avesse invocata la computazione *come un diritto* (vedi giurispr. riferita agli art. 364 e 395).
Cass. Torino, 21 febb. 1872 — Macciò.

La pubblicazione della sent. di condanna ingiunta ai gerenti di giornali dall'art. 49 dell'Editto sulla stampa è un accessorio della pena principale, nel quale s'incorre *ipso jure*, e sul quale nulla disponendo la legge quanto al modo di esecuzione, il provvedere per questa spetta all'Autorità giudiziaria che pronuncia la pena principale (art. 49 dell'Editto, e 581 Cod. pen.)

Non può dirsi gravata la condizione dell'appellante per ciò solo che, mentre in primo grado fu disposta la pubblicazione della sent. nel solo suo proprio giornale incriminato, senza che su questo punto siasi appellato dal P. M., in appello siasi invece ingiunto doversi fare in due altri giornali, se da una parte il giornale incriminato era nel frattempo cessato, e dall'altra, fatto il complesso delle pene inflitte dai primi e dai secondi giudici, la condizione dell'appellante non ne sia stata deteriorata.

Cass. Torino, 6 giugno 1872 — Processo del Tombolo.

Nel giudizio di appello non è permesso dalla legge di apporre al giudicabile una imputazione nuova, sia pure soltanto una circostanza aggravante (trattavasi di ribellione e il giudice d'appello vi aggiunse a *mano armata*) e d'immutare così i precisi termini dell'accusa che fu oggetto del primo giudizio; posciachè, altrimenti, si sovvertirebbero i gradi di giurisdiz. e si pregiudicherebbero la difesa e i diritti dell'imputato.

Cass. Torino, 5 ottobre 1872 — Dalledonne.

La Corte d'appello, sebbene investita della cognizione della causa pel solo appello dell'imputato, deve dichiararsi incompetente a decidere quando il fatto presenti i caratteri di un crimine o di un delitto di competenza delle Assise. Se nullostante ciò la Corte pronunciò sul merito dell'appellazione, la sua sent. viene annullata, ma con effetto che, essendo l'annullamento seguito sopra ricorso del solo condannato, a costui nel nuovo giudizio non potrà essere inflitta una pena maggiore di quella portata da detta sentenza.

Cass. Torino, 27 nov. 1872 — Brunazzi.

Vedi all'art. 364 la Dec. Cass. Firenze 8 maggio 1872, circa il divieto di aumentare la pena in caso di appello del solo imputato.

---

420. Davanti la Corte di cassazione non potranno proporsi che le nullità incorse nel giudizio d'appello. Le nullità avvenute innanzi al Tribunale non potranno esservi proposte se non quando la sentenza del medesimo fosse inappellabile, ovvero le nullità siansi proposte davanti la Corte d'appello, e questa non le abbia riparate.

369. 282.

= Se in grado di appello non fu opposta la mancanza di giuramento per parte dei testi sentiti dal primo giudice, non si può in Cass. accusare di nullità la sent. di appello per aver essa ritenuto come attendibili le loro deposizioni.

Cass. Milano, 13 ott. 1862 — Reggio e Gariglio.

Nel caso di violazione od omissione di forme prescritte dalla legge a pena di nullità, quale la contraddizione fra i motivi e il dispositivo della sent. o il diniego di giustizia, la Corte d'appello è tenuta, non già a *riformare*, ma ad *annullare* la sent. appellata, a ritenere la causa e pronunciare essa stessa in merito.

Cass. Milano, 31 marzo 1864 — Türr e Krivacy.

---

421. Le disposizioni dell'articolo 370 si applicano all'appello dalle sentenze dei Tribunali correzionali.

= Vedi giurispr. riferita al detto art. 370.

TITOLO III.

DELLE CAUSE DA SOTTOPORSI ALLE CORTI D'ASSISE.

CAPO I.

DELL' ACCUSA.

422. Il procuratore generale, entro dieci giorni dalla ricevuta delle carte che gli saranno trasmesse in esecuzione dell'articolo 255, o dell'articolo 262, farà le sue requisitorie.

), 482.

Un estratto delle requisitorie sarà, a cura del procuratore generale, notificato alla parte civile ed all'imputato che si trovi detenuto od ammesso a libertà provvisoria, o che sia stato sentito in seguito a mandato di comparizione, salvo il disposto nell'articolo 424.

Il detto estratto conterrà le indicazioni prescritte nel 2.° alinea dell'articolo 437, e l'indicazione se il procuratore generale abbia richiesto l'accusa, od il rinvio al Tribunale correzionale, od al pretore, ovvero la dichiarazione di non farsi luogo a procedimento.

La notificazione all'imputato si farà nelle forme prescritte negli articoli 377, 378 e 380.

= Sullo spirito di questi art. vedi all'art. 424. la Relazione del Guardasigilli a S. M.

423. Eseguita la notificazione prescritta dall'articolo precedente gli atti del processo saranno depositati nella cancelleria della Corte di appello e vi rimarranno per otto giorni.

Durante questo termine sarà lecito alle parte civile ed all'imputato che si trovi detenuto, di fare osservare gli atti del processo da un avvocato ammesso all'esercizio avanti la Corte di appello, e di presentare quelle memorie che crederanno utili.

Lo stesso diritto appartiene all'imputato di crimine punibile colla pena dell'interdizione dai pubblici uffizj non congiunta con altra pena criminale, ovvero di delitto, che non si trovi detenuto, ma sia presente in giudizio.

L'imputato di crimine punibile con la pena della reclusione o della relegazione, che sia stato ammesso alla libertà provvisoria, o contro cui siasi spedito mandato di comparizione, non sarà ammesso a far osservare nel corso degli otto giorni gli atti del processo, se prima non si sarà costituito in carcere.

432.

Se l'imputato di crimine punibile con la pena della reclusione o della relegazione è presente in giudizio, ma non si è costituito come sopra in carcere; o se l'imputato di crimine o di delitto non è presente, non avrà diritto di far osservare gli atti del processo; potrà soltanto presentare quelle memorie che crederà utili alla sua difesa.

L'avvocato che si presenti per osservare gli atti del processo, dovrà giustificare al cancelliere della Corte d'appello d'esserne stato incaricato mercè una dichiarazione autentica della parte civile o dell'imputato. Se l'imputato è detenuto, basterà una dichiarazione sottoscritta dal detenuto stesso, la cui firma sia certificata vera da chi è preposto alla direzione del carcere, o dal sindaco, o, se l'imputato non sa scrivere, un attestato del detto Direttore del carcere da cui risulti che il detenuto gli ha dichiarato la scelta dell'avvocato da esso fatta.

422. **424.** Le requisitorie del procuratore generale con le quali chiede una più ampia istruzione, ovvero che la causa sia sospesa, per non essere di competenza ordinaria, e venga rimessa ad altra autorità competente non saranno notificate.

Non pertanto se la Sezione d'accusa nel deliberare sulle dette requisitorie, crede potersi provvedere sul merito o non occorrere una più ampia istruzione, ovvero riconosce che la causa appartiene alla competenza ordinaria, lo dichiarerà e restituirà gli atti al procuratore generale perchè faccia le sue instanze sul merito della causa. Presentate queste requisitorie, avrà luogo quanto è prescritto nell'articolo precedente.

= « Il principio regolatore di questa importante riforma (424) è intimamente connesso con quello sulla essenza del giudizio d'accusa, il quale ha la sua base legale, il suo sviluppo di diritto nella sent. d'accusa, che in ultima analisi è quella che investe della causa i giurati, e designa loro i fatti e le leggi che vengono in applicazione. Il giudizio è, a così dire, complesso e s'istituisce con la sent. dei giudici del diritto nell'accusa, e si completa con quello dei giudici del fatto al dibatt. Epperò doveano accettarsi anche le conseguenze di un tal principio, le quali rimanevano latenti nel Codice precedente per difetto di adeguato svolgimento. Venne quindi concessa facoltà all'imputato di far osservare gli atti del processo nella cancelleria, sotto condizione però che, o si trovi detenuto o si costituisca in carcere; ferma poi in ogni caso quella già precedentemente ammessa di presentare memorie a discolpa. (422 e 423) A questo modo, e colla cessazione della libertà, anche fuori della ipotesi ora detta, per gl'imputati di crimini punibili colla reclusione o colla relegazione, dopo che fu ammessa l'accusa (430) si è provveduto affinchè la più ampia difesa non torni mai di pregiudizio alla pubblica sicurezza ed all'esito dell'accusa. Sussistono del resto le norme già conosciute sulle facoltà dell'accusato prima del dibatt. esclusa però, perchè divenuta ora superflua, quella di prendere copia degli atti processuali a spese dell'Erario (463) di cui per di più facevasi talora non lieve abuso con danno della giustizia. » Relazione del Guardasigilli a S. M.

Sullo stesso argomento, veggasi giurispr. riferita all'art. 79.

---

425. Trascorso il termine indicato nell'articolo 423, il procuratore generale al più tardi nei tre giorni successivi farà il suo rapporto, il quale non potrà mai venire ritardato per la presentazione delle memorie della parte civile o dell'imputato.

201. La Sezione d'accusa si adunerà in Camera di consiglio almeno una volta ogni settimana, ed anche più spesso ove ne sia il caso, per udire i rapporti del procuratore generale e deliberare sulle sue instanze.

426. Dopo il rapporto, il cancelliere dà lettura ai giudici, in presenza del procuratore generale, degli atti del processo: essi sa-

ranno poi lasciati sulla tavola, come pure le memorie che la parte civile e l'imputato avranno presentate.

427. La Sezione procederá a porte chiuse, senza sentire nè l'imputato nè la parte civile, salvo per mezzo delle memorie prodotte. L'istruzione scritta servirà di base alle sue sentenze.

428. Il procuratore generale deporrá sulla tavola le sue requisitorie scritte e sottoscritte: quindi egli ed il cancelliere si ritireranno.

429. La Sezione d'accusa pronuncierá la sentenza entro tre giorni al più tardi dopo il rapporto del procuratore generale.

La deliberazione incominciata dovrà proseguirsi senza interruzione sino al suo termine, e senza che possano i giudici comunicare con alcuno.

26. **430**. Se la causa non è di competenza ordinaria, il procuratore generale dovrà richiedere, e la Sezione ordinare, che sia sospesa e rimessa all'Autorità competente.

431. Fuori del caso preveduto dall'articolo precedente, la Sezione esaminerà se esistono contro l'imputato prove od indizi di un fatto qualificato crimine dalla legge, o di un delitto di competenza della Corte d'assise, e se le prove o gli indizj sono abbastanza gravi per far luogo all'accusa.

= Non si può pronunciare l'accusa se l'imputato non sia stato interrogato, ovvero costituito in mora mercè la spedizione del mandato di cattura o comparizione (vedi all'art. 180. Dec. Cass. Napoli, 24 febb. 1865, Brugnatelli ed altri).

449. **432**. La Sezione può, prima di statuire sul merito, ordinare una più ampia istruzione se la crede necessaria.

316 Reg. gen. giud.

In questo caso se l'imputato ammesso a libertá provvisoria o sentito in seguito a mandato di comparizione, siasi costituito in carcere per usare della facoltá concessa dall'articolo 423, sarà restituito nel pristino stato di libertá.

255. La Sezione potrà parimente ordinare, qualora ne sia il caso, che le siano presentati nel più breve termine gli oggetti formanti corpo di reato che si trovassero depositati nella cancelleria del Tribunale.

= Vedi giurispr. riferita agli art. 21 e 45.

473. **433**. La Sezione statuirà con una sola sentenza sopra i crimini, i delitti e le contravvenzioni, di cui parlano gli articoli 19 e 20.

= La Sezione d'accusa giudica sovranamente dei motivi che determinano l'economia dei giudizi.

Non è necessario che gli stessi giudici pronuncino in Sezione d'accusa sovra tutte le cause riunite.

Non è prescritta a pena di nullità la *unione* in una sola sent. di accusa *di tutte le cause* che per economia giudiziaria o connessità furono riunite. Ned è necessario che tutte le singole sent. di accusa siano notificate agl'imputati, ma solo quelle che gli riguardano in particolare.

Cass. Milano, 31 marzo 1864. — Archetti.

La prescrizione che la Sezione d'accusa statuisca con una sola sent. sui reati di cui parlano questi art. non implica nullità se trasgredita.

Cass. Firenze, 26 settembre 1866 — Cheli.

= Vedi all'art. 371 Sent. dell'Appello Parma 24 maggio 1872.

434. Se la Sezione non iscorge traccia alcuna di crimine, delitto, o contravvenzione, preveduti dalla legge, ovvero se non trova indizj sufficienti di reità, o se le risulta che l'azione penale sia prescritta od in altro modo estinta, essa lo enuncierà espressamente nella sentenza colla quale dichiarerà non farsi luogo a procedimento, ed ordinerà il rilascio dell'imputato, il che sarà immantinente eseguito, se non è detenuto per altra causa.

639. 13.

Nello stesso caso allorchè la Sezione statuirà sopra un'opposizione al rilascio dell'imputato, ordinato dal giudice istruttore, essa confermerà l'ordinanza, la quale verrà eseguita come è detto precedentemente.

446.

= Non può esser proposta alla Sezione di accusa la questione di prescrizione poichè il giudizio sulla esistenza, o non, della prescrizione deve esser preceduto dalla dichiarazione dei giurati, e avanti la Corte d'assise.

Cass. Milano, 30 maggio 1864 — Pozzi.

La prescrizione nelle materie criminali opera per il solo lasso del tempo, *ministerio legis*, e senza bisogno che venga dalla parte interessata opposta in giudizio la perenzione dell'azione. Cass. Firenze, 18 settembre 1864 — Miglioli.

Vedi all'art. 199, circa l'imputato che durante il processo venga colpito da mentale infermità, Dec. Cass. Torino 19 sett. 1869, Roccetti e Genero.

(*) **435**. Se la Sezione riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza del pretore, pronunzierà il rinvio dell'imputato avanti il pretore competente, che dovrà indicare.

440, 639.

In questo caso l'imputato sarà posto in libertà, salvo il disposto nella prima parte dell'articolo 206, se trattisi di delitto punibile col carcere.

= (*) In forza dell'art. 3 del progetto di legge approvato dal Senato del Regno nella seduta del 10 febb. 1873. e che dovrebbe andar in vigore col 1. Genn. 1874 (semprechè la Camera dei Deputati lo discuta in tempo e lo approvi senz'altre modificazioni) a questo art. 435 verrebbe sostituito il seguente:

« Art. 435. Se la Sezione riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza del pretore, pronunzierà il rinvio dell'imputato avanti il pretore competente che dovrà indicare.

« In questo caso, se l'imputato è detenuto, la Sezione d'accusa provvederà secondo le disposizioni degli articoli 252 e 253. »

— La sent. con cui la Sezione di accusa dichiara la propria incompetenza deve designare il magistrato dinanzi al quale si deve procedere.

Cass. Napoli, 6 febbraio 1863 — Lamarca.

Le sent. della Sezione d'accusa di rinvio ai Trib. Correz. ed ai pretori non hanno carattere definitivo; sono indicative, non attributive di giurisdiz., onde il giudice di cognizione non resta per esse vincolato, nè quanto al valore dei mezzi di prova, nè quanto alla definizione o qualificazione del fatto imputato.

Si fa luogo a conflitto di competenza per diversa definizione di reato, se anche questa dipende da diverso apprezzamento, non già dei caratteri esteriori legali del fatto, ma de' suoi elementi morali, come per esempio, se trattisi di colpa ovvero di dolo. Cass. Napoli, 3 agosto 1870 — Franceschini.

436. Se il fatto costituisce un reato di competenza del Tribunale correzionale, l'imputato sarà rimandato al Tribunale competente che sarà parimente indicato.

440, 639.

Le disposizioni contenute negli alinea 1, 2, e 3 dell'articolo 253 sono applicabili alle sentenze della Sezione d'accusa.

= La Sezione d'accusa giudica sovranamente sulle circostanze di fatto del reato, e quindi, se per esse lo qualificò più in un modo che nell'altro, e lo ritenne legalmente delitto e non crimine, il giudizio è incensurabile davanti la Suprema Corte. (645) Cass. Milano, 14 aprile 1864 — P. M. ric.

Quando si tratta di un reato che può essere ad arbitrio del giudice punito in via correzionale od in via criminale, non è lecito alla Sezione di accusa di rimettere la causa al Trib. Correz. anzichè alla Corte d'assise.

Cass. Napoli, 28 nov. 1864 — P. M. ric. causa Samele.

Vedi giurispr. riferita all'art. 12.

---

437. Se il fatto è qualificato crimine dalla legge, o se trattasi di delitto di competenza della Corte d'assise, e la Sezione scorge prove o indizi sufficienti di reità, pronunzierà l'accusa ed ordinerà il rinvio dell' imputato avanti la detta Corte. 450

In questo caso, se trattisi di crimine punibile con una delle pene stabilite nei primi cinque numeri dell'articolo 13 del Codice penale la Sezione rilascierà ordinanza di cattura.

L'ordinanza di cattura esprimerà il nome, cognome, l'età, il luogo di nascita, la residenza o il domicilio o la dimora, e la professione dell'accusato. Essa inoltre conterrà, a pena di nullità, la enunciazione sommaria e la qualificazione legale del fatto che forma l'oggetto dell'accusa, e la citazione dell'articolo di legge relativo al reato. ..., 439, 450.

L'ordinanza di cattura sarà inserita nella sentenza d'accusa.

La sentenza d'accusa conterrà altresì l'ordine di tradurre l'accusato nelle carceri giudiziarie della città ove dev'essere giudicato.

= Circa la incapacità di far parte della Sezione d'accusa, vedi giurispr. riferita all'art. 78 della legge sull'Ord. giud.

— Qualora competesse ad un imputato il diritto, che la Corte d'assise condannandolo per un reato dovesse pronunciare anche su altri reati contemporaneamente imputatigli presso altri giudizi, affinchè avesse luogo quell'assorbimento di pena ch'è sancito dal Cod. pen. toscano, non per questo potrebbe egli ricorrere contro la sent. definitiva della Corte, quando non avesse ricorso in tempo contro la Dec. della Sez. d'accusa. Cass. Firenze, 1 febb. 1867 — Massagli.

Anche colui che rinviato alle Assise con accusa di crimine punibile con alcuna delle pene stabilite nei primi cinque numeri dell'art. 13 Cod. pen. ne fu condannato a pena correzionale, non può avanzare la domanda di cassazione altrimenti che detenuto. (657) Cass. Napoli, 21 gennaio 1870 — Nicoletti.

Quando la Sez. d'accusa rinvia alla Corte d'assise l'imputato di *reati di stampa* punibili con pene correzionali o di polizia, non è tenuta a spiccare contro di lui anche il mandato di cattura, e neppure il mandato di comparizione, se contro dell'imputato fin dal principio dell'istruzione sia stato spiccato quello di cattura, il quale per altro non siasi potuto eseguire.

Cass. Napoli, 9 giugno 1870 — Nicotera.

Vedi all'art. 395. Dec. Cass. Napoli, 3 agosto 1870, Franceschini.

— Il rinvio di una causa, per ordinanza della Sez. di accusa, alla Corte d'assise di un circolo in cui risiedano due o più Corti, investe della cognizione della causa stessa la Corte d'assise ordinaria, senza bisogno di speciale delegazione del primo Presid. della Corte d'appello. Cass. Napoli, 31 maggio 1872 — Ambrosino.

---

438. Se la Sezione d'accusa pronunzierà l'accusa per crimine punibile colla pena dell'interdizione dai pubblici uffizj, non congiunta con altra pena criminale, o per delitto, per cui non siasi rilasciato mandato di cattura, ovvero l'accusato sia stato temporariamente scarcerato od ammesso alla libertà provvisoria, la sentenza d'accusa 450. 524, 542.

conterrá l'ordine all'accusato di comparire avanti il presidente della Corte, o di chi ne fa le veci, nel termine di cinque giorni, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza.

450. **439.** Qualora l'accusato di crimine, punibile colla reclusione o colla relegazione, sia stato ammesso alla libertá provvisoria, ovvero siasi spedito contro di lui mandato di comparizione, la Sezione di accusa contemporaneamente all'ordinanza di cattura, rilascierà altra ordinanza con cui ingiungerà all'accusato di costituirsi in carcere entro il termine di ventiquattr'ore. 228.

Quest'ultima ordinanza conterrà le indicazioni prescritte nel 2.° alinea dell'articolo 437, e sarà notificata immediatamente, e prima della notificazione della sentenza d'accusa, all'accusato ed al suo fidejussore, nelle forme prescritte dagli articoli 377 e 380. Scorso il detto termine di ventiquattr'ore dalla notificazione, l'ordinanza di cattura sarà eseguibile, e si farà luogo inoltre, se l'accusato fu ammesso alla libertà provvisoria, alle disposizioni degli articoli 224 e seguenti. L'ordinanza menzionata nell'articolo 224 sarà proferita da un consigliere della Sezione d'accusa da essa delegato, e l'ordinanza di conferma o di rivocazione prescritta dall'articolo 225 sarà proferita dalla Sezione d'accusa.

252, 12, 205, 206, 208, 396. **440.** In tutti i casi nei quali, o per ragione d'età o dello stato di mente, o per qualsiasi altra circostanza attenuante, comprese quelle accennate nell'articolo 684 del Codice penale, i reati qualificati crimini siano punibili a termini di legge rispetto a tutti gli imputati col solo carcere, o si faccia luogo alla commutazione o diminuzione delle pene criminali col passaggio alla pena del carcere, la Sezione d'accusa potrà rinviare la causa al Tribunale che pronunzierà in via correzionale.

Tale rinvio però non avrà luogo se non quando sia deliberato ad unanimità di voti.

La sentenza d'accusa esprimerà le circostanze da cui il rinvio sarà motivato.

In nessun caso potrà ordinarsi il rinvio al Tribunale degli imputati di reati contemplati ai numeri 1, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 9 di questo Codice.

= Sullo spirito ed economia del disposto di questo articolo, vedi all'art. 252 la Relazione del Guardasigilli a S. M.; e per le circostanze attenuanti, la Dec. Cass. Napoli, 19 giugno 1865, Gennariello, riferita allo stesso art. 252.

– La tenuità del valore non costituisce mai una circostanza necessariamente attenuante, essendo facoltativo al giudice di ammetterla come tale, o non ammetterla. Cass. Milano, 27 maggio 1863 — P. M. ric.

La facoltà concessa alla Sez. di accusa di rinviare l'imputato per crimine al Trib. Correz. va interpretata rigorosamente, e perciò se, pur tenendo conto delle circostanze attenuanti, siavi concorso di più pene di diverso genere, deve sempre la Sez. di accusa attribuire la competenza secondo il reato più grave. — Sebbene nel caso che la circostanza attenuante sia esclusa dal dibatt. il Trib. ritenga la causa, non per questo la sent. d'accusa diviene attributiva, ma rimane indicativa e dichiarativa della giurisdizione (396).
Cass. Palermo, 7 maggio 1869 — Gulotta.

(Ci duole che i limiti che ci siam prefissi non ne consentano di riportare integralmente questa Dec. la quale è una vera monografia magistrale dell'art. 440).

— Nel concorso delle circostanze attenuanti ammesse in favore di un accusato di più reati, non puossi diminuire la pena di tanti gradi quanti sono i reati, ma devesi diminuire di un solo grado. Trib. supr. Guerra. 6 sett. 1869.

(346, 394) Le sent. della Sez. d'accusa che rinviano alla giurisdiz. correzionale devono contenere la enunciazione specifica delle circostanze attenuanti da cui il rinvio stesso venne determinato. (P. M. La legge non abbandonò all'arbitrio delle Sez. d'accusa o delle Camere di consiglio la facoltà del rinvio, cui provveggono gli art. 252 e 440, comunque la si possa esplicare in ogni categoria di reati, tranne quelli specificatamente esclusi; ma ne regolò l'esercizio con tali prescrizioni, limitazioni e cautele, la cui scrupolosa osservanza può sola impedire che degeneri in abusi sommamente pregiudicievoli alla giustizia sociale un potere straordinario conferito alla magistratura inquirente per la più celere e pronta definizione delle cause penali e per la maggior tutela della libertà individuale del giudicabile).

Cass. Torino, 9 aprile 1870 — Carugati.

Nei reati contro la proprietà, quando pel concorso di *circostanze attenuanti* furono applicate le speciali diminuzioni di pene accordate dall'art. 682 Cod. pen. non ponno le circostanze stesse essere una seconda volta valutate per far luogo anche alla diminuzione concessa in genere dall'art. 684.

Appello Venezia, 7 marzo 1872.

La Sez. d'accusa, rinviando un processo per crimine al giudizio in sede correzionale a termini dell'art. 440, non muta l'indole e la punibilità del fatto, ma ne attribuisce soltanto la cognizione al Trib. Córrez., che applica la pena fissata dalla legge come se il rinvio non fosse avvenuto.

L'unica facoltà che in proposito spetta al giudice di rinvio è determinata nell'art. 396, di raddoppiare cioè la pena correzionale nel caso che le circostanze attenuanti supposte dalla Sez. di accusa rimangano escluse dal dibatt.

Appello Venezia, 13 sett. 1872 — Castellarin.

La facoltà competente alla Sez. d'accusa di rinviare pel concorso di attenuanti avanti il Trib. Correz. gli accusati di crimini, cessa nel caso di reato criminale commesso anteriormente ad una sent. di condanna a pena criminale temporanea, e stato dopo di essa scoperto. Cass. Torino, 15 genn. 1873 — Merello.

In virtù del rinvio ordinato dalla Sez. d'accusa a termini di quest'art. il processo assume il carattere di correzionale.

Cass. Torino, 2 aprile 1873 — Mascarello.

---

441. Le sentenze della Sezione d'accusa conterranno una sommaria esposizione del fatto che forma l'oggetto dell'accusa, i motivi che hanno determinato i giudici a pronunziarla, la definizione del reato e delle circostanze per cui l'accusa è pronunziata, e la indicazione degli articoli della legge applicata; esse faranno menzione delle conclusioni del Pubblico Ministero, omessi i motivi di queste: saranno sottoscritte dai giudici e dal cancelliere; il tutto sotto pena di nullità.

[margin: ? e 373]

= (441, 442, 443 in relazione all'art. 394 Cod. pen. mil. del 1859). Se dopo la sent. di accusa si scoprono circostanze tali per cui il reato rivesta una più grave natura o qualificazione, è conforme alla legge che su di esse venga attivata apposita istruzione, e se ne riferisca poi alla Commissione d'inchiesta, la quale deliberando su nuova istruzione, nuove basi e motivi non potrà mai commettere alcuna infrazione di legge. Trib. supr. Guerra, 16 aprile 1863.

È rimesso all'incensurabile giudizio della Sez. d'accusa decidere se la istruzione scritta sia sufficiente a stabilire l'accusa, o se occorrano all'uopo nuove informative.

Motivare una sent. non significa esaminare minutamente tutti e singoli gli argomenti delle parti, bensì dare le ragioni decisive del giudicato.

La qualificazione giuridica dei fatti ascritti all'imputato, e la loro specifica designazione è una condizione essenziale del rinvio pronunciato dalla sent. di accusa — è però sufficientemente adempito a tale prescrizione allorchè non rimane dubbio alcuno sul vero subietto del reato — più ampi particolari devonsi cercare nella istruttoria, di cui la sent. è l'epilogo e il complemento.

Non importa nullità della stessa se fu mal caratterizzato un fatto costituente *delitto*, allorchè il *crimine* pel quale l'accusato è rinviato dinanzi le Assise e ch'è la vera base della sent. di rinvio, sia rettamente specificato e qualificato.
Cass. Torino, 26 genn. 1866 — Pennetta e Virgili.

È sufficientemente accertata l'accusa quando nella sent. di rinvio e nell'atto d'accusa si citano gli art. di legge che prevedono e puniscono i fatti imputati. Cass. Torino, 22 ott. 1866 — Minoja.

Se l'atto d'accusa enunciando il delitto ne omette una maggiore determinazione portata dalla sent. di rinvio, come ad esempio, se lo chiama *omicidio*, mentre questa lo aveva qualificato *omicidio premeditato*, il Presid. non solo può, ma deve starsene, nel formulare le domande ai giurati, alla sent. di rinvio, anzichè all'atto di accusa. Cass. Firenze. 13 maggio 1868 — Lorenzoni.

È nulla per difetto di motivaz. la sent. della Sez. d'accusa la quale contenga la semplice generica affermazione di esistenza d'indizj di reità a carico dell'accusato, o che non siasi fatto carico di esaminare la questione, se il fatto apposto a quest'ultimo costituiva reato. Cass. Torino, 7 luglio 1870 — Piacentini.

Se nell'intervallo fra un giudizio di una Corte d'assise e la sent. di Cass. che lo ebbe ad annullare si scoperse a carico dell'accusato un altro fatto, che, mentre è previsto dalla legge come un aggravante di quello pel quale fu tratto in giudizio, costituisce alla sua volta un reato per sè stante più grave dell'altro, si può far luogo a nuova istruzione, a nuova accusa, e a nuova condanna pel fatto complesso nella figura ch'esso è venuto per la nuova istruzione assumendo, e quindi anche a pena più grave di quella pronunciata nella sent. annullata, benchè da questa non avesse ricorso che il solo condannato (519-678).
Cass. Napoli, 3 agosto 1870 — Vilella.

La *recidiva* non può rilevarsi d'ufficio dalla Corte di assise, ma occorre che sia stata obiettata dall'accusa. Per la recidiva non si può mai punire coi lavori forzati a vita un delitto che sia stato punito coi lavori forzati a tempo. (494-516). Cass. Torino, 24 ott. 1871.

Gli art. che si devono a pena di nullità indicare nella sent. che pronuncia l'accusa sono soltanto quelli che contemplano e puniscono il reato formante oggetto della imputazione. Quindi non è bisogno d'indicare anche quelli relativi alla connessità fra i diversi reati deferiti alla cognizione della Corte d'assise. (La stessa Corte giudicò già « che la menzione da farsi a pena di « nullità nelle sent. degli art. di legge applicati non concerne che quelli sta- « tuenti la pena inflitta, non anche quelli riflettenti la condanna nelle spese « e nel risarcimento »). Cass. Torino, 17 maggio 1872 — Agnoletti.

---

442. In tutti i casi in cui l'imputato sarà rimandato avanti la Corte, il procuratore generale sarà tenuto di formare l'atto d'accusa. 386.

Tale atto esporrà:

1. La natura del reato che forma l'oggetto dell'accusa;
2. Il fatto e tutte le circostanze che possono aggravare o diminuire la pena.

Nominerà e chiaramente designerà l'imputato.

Terminerà col riassunto seguente:

In conseguenza N. N. è accusato di omicidio volontario di grassazione, di furto (s'indicherà il nome del reato) *per avere..... colla tale o tale altra circostanza.*

= Sulla non concordanza dell'atto di accusa con la sent. di rinvio, vedi all'art. 494 la Dec. Cass. Milano, 20 aprile 1865, Beltrami.

Per l'accusato colpito da mentale infermità, vedi all'art. 199. Dec. Cass. Torino, 15 sett. 1869, Roccetti e Genero.

— Non vi è nullità perciò solo che la sent. di rinvio e l'atto di accusa sieno stati dall'usciere consegnati, non personalmente all'accusato, ma al capo guardiano delle carceri perchè ne facesse la consegna, se è certo che questa sia seguita. Cass. Napoli, 15 nov. 1870 — Schiavo [La Cass. Torino si pronunciò in senso contrario].

443. La sentenza di rinvio contenente l'ordinanza di cattura o di comparizione sarà notificata, coll'atto d'accusa, alla persona dell'accusato, se si trova, o, riuscendo inutili le fatte ricerche, alla sua residenza od al suo domicilio od alla sua dimora, nella forma prescritta pei mandati di comparizione; il tutto sotto pena di nullità.

422

110, Tariffa penale.

= Non è violata la legge sulla stampa dal P. M., se per molteplicità di accusati fa stampare la sent. di rinvio e l'atto di accusa, e dello stampato si vale per la intimazione ad essi di quegli atti (489).

Cass. Milano, 31 marzo 1864 — Archetti ed altri.

La mancanza di notificaz. all'imputato della sent. di rinvio e dell'atto di accusa trae la nullità di tutti gli atti susseguiti, e quindi del dibatt. e della sent. definitiva.

In difetto di tale notificaz. non decorre il termine di 5 giorni stabilito dall'art. 457; non è quindi legalmente possibile l'apertura del dibatt. Questa nullità non è sanata dal silenzio della parte, nè colle difese proposte in merito: è di ordine pubblico, niuna decorrenza di termini potrebbe supplirvi.

Cass. Torino, 20 aprile 1869 — Castellini.

Non ha luogo la nullità relativa alla irregolare notificaz. della sent. di rinvio e dell'atto di accusa, quando sia altrimenti dimostrato per prove equipollenti averne avuto conoscenza l'accusato (la copia era stata consegnata al guardiano delle carceri e non all'accusato, e di ciò constava dalla relazione dell'usciere) — e posto pure che sussista, rimane sanata dal silenzio (849).

Cass. Napoli, 29 luglio 1870 — Viggiano.

Scopo della notificaz. della sent. di rinvio ed atto di accusa essendo quello che l'accusato venga pienamente istruito dell'accusa contro di lui proposta, e delle principali prove messe innanzi per sostenerla, non vi ha nullità se la notificaz. non sia regolarmente seguita, ogni qual volta dalle circostanze sorga irresistibile il convincimento, che copia di quegli atti sia pervenuta nelle di lui mani, e ch'egli ne sia stato reso consapevole in tempo (era stata fatta al guardiano delle carceri).

Cass. Napoli, 2 sett. 1870 — Carbone.

(Osserva il *Monit. Trib.* 1872, pag. 46, che in senso contrario decideva la Corte stessa precisamente nel caso di consegna fattasi nelle mani del guardiano delle carceri; Dec. 9 aprile 1870 ric. Napoli! nella quale si è anche deciso che la nullità relativa non è sanabile col solo silenzio dell'accusato, sia durante l'interrogatorio di cui all'art. 457, che durante l'udienza).

— Quando l'accusato è detenuto, la sent. e l'atto di accusa devono essere necessariamente, e a pena di nullità (giurispr. della Cass. Firenze) notificati alla persona, nè basta lasciarli a mani del capo guardiano, non verificandosi in tal caso le condizioni nelle quali, a norma di legge, può deviarsi dalla regola ordinaria delle notificazioni personali.

Analoghe norme si applicano allorchè l'accusato non è detenuto. Le notificazioni si fanno allora a termini del capoverso dell'art. 443 nella forma dei mandati di comparizione, alla residenza, domicilio o dimora. Però se trattisi di notificaz. da farsi al gerente di un giornale, non basterebbe dirigersi all'ufficio di redazione, ma si dovrebbe compiere la notificaz. alla residenza dichiarata nell'atto col quale ha assunto la gerenza.

Circ. 25 luglio 1872 del Proc. gen. alla Cass. di Firenze.

444. Se l'accusato non può essere arrestato, o non si costituisce volontariamente nelle carceri, o non si presenta nel termine prefisso nella sentenza di rinvio, si procederà contro di lui in contumacia secondo le regole stabilite nel capo VII del presente titolo III. Se però l'accusato sia stato temporariamente scarcerato od ammesso alla libertà provvisoria, si osserveranno anzitutto le disposizioni degli articoli 224 e 225. L'ordinanza, di cui nell'articolo 524, non potrà in tal caso emanare se non dopo spedito il mandato di cattura e ricevuto il verbale d'infruttuose ricerche. Il mandato di cattura sarà spedito, e l'ordinanza prescritta nell'arti-

1, e seg.

colo 224 sarà proferita dal consigliere delegato dalla Sezione d'accusa, e l'ordinanza di conferma o di rivocazione menzionata nell'articolo 225 sarà proferita dalla Sezione d'accusa.

— Vedi la giurispr. riferita all'art. 524.

266 **445.** L'imputato riguardo al quale la Sezione d'accusa avrà dichiarato che non vi è luogo a rimandarlo avanti la Corte, non potrà più essere tradotto in giudizio pel medesimo fatto a meno chè non sopravvengano nuove prove a suo carico.

Sono considerate nuove prove le dichiarazioni di testimoni, i documenti e verbali che non hanno potuto essere sottoposti all'esame della Sezione di accusa, e sono atti sia ad avvalorare le prove che la stessa Sezione avesse trovate insufficienti, sia a somministrare nuovi mezzi utili alla scoperta della verità.

= Anche dopo un *conchiuso di cessazione* proferito secondo le leggi austriache, si può riassumere il processo in quanto emergano nuove circostanze o prove. (266) Cass. Milano, 21 marzo 1863 — Zeraschi.

Anche quando furono dichiarati non punibili i fatti incriminati perchè non erano noti gli elementi tutti che ne determinano il carattere di fronte alla legge, se la decisione della Sezione di accusa deriva da insufficienza di prove, può essere ripigliata la istruttoria per lo scoprimento di nuove prove, ned osta a ciò il cenno fatto ad un punto di diritto deciso nella prima sent.

Sono nuove prove non solo quelle relative alla esistenza del fatto incriminato, ma anche quelle che concernono la imputabilità del prevenuto — quindi una sent. d'accusa per cui siasi dichiarato che non esiste il fatto della imputazione non frappone ostacolo a riassumere l'istruttoria sul fondamento di nuove prove. Cass. Milano, 24 genn. 1864 — Masini.

(109 260) La parte civile può far opposizione alla ordinanza della Camera di consiglio che, per mancanza d'indizj, dichiara non farsi luogo a procedimento contro l'imputato — l'acquiescenza del P. M. a tal ordinanza non invalida la opposizione della parte civile. L'ordinanza stessa non é d'indole *definitiva*, e non fa per se medesima ostacolo alla riassunzione del procedimento se sopravvengano nuove prove a carico dell'imputato. Cass. Torino, 17 maggio 1873 — Fenati.

(Questa Dec. la riportiamo qui non essendo giunti in tempo di riferirla agli art. 109, 260, e 266 dove avrebbe sua sede.)

449 **446.** Nel caso suddetto l'uffiziale di polizia giudiziaria, o il giudice istruttore, trasmetterà senza ritardo copia degli atti e documenti al procuratore generale; e sull'istanza di questo il presidente della Sezione d'accusa nominerà il giudice innanzi al quale, a richiesta del Pubblico Ministero, si dovrà procedere ad una nuova istruzione.

Nondimeno, se vi è pericolo di fuga, il giudice istruttore potrà prima dell'invio delle carte, rilasciare mandato di cattura contro l'imputato che fosse già messo in libertà a termini dell'articolo 434.

447. Compiuta la nuova istruzione, si osserveranno le regole sovra prescritte per l'accusa.

Se la Sezione non trova indizi sufficienti di reità, pronunzierà che non vi è luogo ad accusa, ed ordinerà che l'imputato, se è detenuto, sia posto in libertà.

448. In tutte le cause per crimini, o per delitti di competenza della Corte d'assise o dei Tribunali correzionali, la Sezione 316, Reg. gen.

d'accusa, sino a tanto che non avrà deciso se havvi luogo a decretare l'accusa, potrà, sulla richiesta del Pubblico Ministero, siavi o non istruzione cominciata dai primi giudici, avocare a sè la causa, ordinare che si proceda, farsi trasmettere gli atti del processo, assumere o far assumere informazioni, e quindi statuire come sarà di diritto.

= La facoltà attribuita alla Sez. d'accusa di avocare a sè la causa per istruttoria speciale non è che una eccezione al principio generale della competenza ordinaria. Emergendo da quella istruttoria qualche nuova circostanza che possa aumentare la gravità del reato ascritto all'accusato, la Sez. d'accusa non può essere obbligata ad accogliere le relative istanze del P. M., ma nei termini di legge serba la ordinaria libertà di criterio che le spetta.

Cass. Milano, 3 marzo 1864 — P. M. ric.

La Sez. d'accusa non ha facoltà di prendere cognizione di un giudicato del Trib. Mil. neppure allorquando contro il giudicato stesso è stato proposto ricorso avanti il Trib. supr. di guerra.

La Sez. d'accusa presso la Corte d'appello, onde possa avocare a sè un procedimento penale, è necessario che questo sia di competenza della Corte d'assise o dei Trib. Correz. da essa dipendenti; che non sia intervenuta decisione col farsi o non luogo all'accusa; che siavi l'instanza del P. M.

Trib. supr. Guerra, 16 agosto 1870 = Pernice e Barsanti.

Vedi all'art. 199 Dec. Cass. Torino, 15 sett. 1869, Roccetti e Genero.

449. Nel caso dell'articolo precedente, ed anche, se occorre, in quelli preveduti negli articoli 432 e 446, uno dei giudici della Sezione d'accusa a quest'effetto delegato farà le funzioni di giudice istruttore. Egli esaminerà i testimoni, o commetterà per ricevere le loro deposizioni uno dei giudici del Tribunale nel cui distretto essi dimorano; interrogherà l'imputato, riunirà tutte le prove o gl'indizi che potrà raccogliere; rilascierà, secondo le circostanze, mandato di cattura o di comparizione contro l'imputato; e potrà altresì nei casi urgenti, e sopra conformi conclusioni del Pubblico Ministero, ordinare il rilascio dell'imputato, riferendone senza ritardo alla Sezione d'accusa.

Compiuti gli atti, si comunicheranno per mezzo della cancelleria al procuratore generale; questi farà le sue requisitorie e la Sezione d'accusa pronunzierà, osservate le disposizioni stabilite negli articoli 422 e seguenti.

316 Reg., gen. giud.

450. Se risulta dall'esame degli atti che vi ha luogo a rimandare l'imputato avanti la Corte d'assise, la sentenza conterrà secondo i casi, o l'ordinanza di cattura, o l'ordine di presentarsi, come è detto negli articoli 437 e 438. Nel caso previsto dall'articolo 439 la Sezione d'accusa pronunzierà pure l'ordinanza di costituzione in carcere ivi prescritta.

Nel caso di rinvio al Tribunale correzionale si osserverà quanto è prescritto dall'alinea dell'articolo 436; e se all'imputato è stata accordata la libertà provvisoria, la sentenza conterrà l'ordine di presentarsi avanti il Tribunale a cui spetta di pronunziare.

451. Si osserveranno nel resto le altre disposizioni del presente Codice che non sono contrarie ai tre articoli precedenti.

452. Indipendentemente da ciò che è prescritto dall'articolo 42, n. 4, il procuratore del Re trasmetterà ogni otto giorni al procu-

ratore generale un ragguaglio di tutti gli affari criminali, correzionali o di polizia che saranno sopravvenuti.

Qualora dal ragguaglio degli affari correzionali o di polizia il procuratore generale scorga che essi presentino caratteri più gravi, potrà ordinare che gli siano trasmessi gli atti del processo, per fare quindi, entro quindici giorni dalla ricevuta degli atti, quelle richieste che stimerà convenienti; e la Sezione d'accusa ordinerà, nel termine di tre giorni, ciò che sarà di diritto.

CAPO II.

DELL'ISTRUZIONE ANTERIORE ALL'APERTURA DEL DIBATTIMENTO AVANTI LE CORTI D'ASSISE.

453. La citazione diretta avanti le Corti d'assise può aver luogo solamente pei reati di stampa menzionati nel n. 6 dell'art. 9 del presente Codice a tenore dell'articolo 62 della legge 26 marzo 1848. (481, 482, 542.)

Fuori di questo caso, si procede in via di accusa, com'è detto nel capo precedente.

= La Corte d'assise giudica come Trib. per sè stante, e quindi senza l'intervento dei giurati, in tutti i casi nei quali non sia luogo a pronunciare sulla colpabilità o innocenza di un accusato. Cass. Palermo, 20 luglio 1871

454. Entro le ventiquattr'ore dalla notificazione all'accusato della sentenza di rinvio e dell'atto di accusa, l'accusato detenuto è trasferito nelle carceri della città in cui deve essere giudicato.

Potrà però essere trasferito anche appena emanata la sentenza di rinvio, se il procuratore generale lo stima conveniente.

455. Quando l'accusato è rinviato ad una Corte d'assise convocata in una città diversa da quella ove siede la Corte d'appello, gli atti del processo con le carte unite, e coi documenti ed oggetti formanti corpo del reato, sono per cura del procuratore generale immediatamente trasmessi alla cancelleria del Tribunale sedente nella città ove debbono tenersi le Assise. (*) (468. 255.)

456. Ventiquattr'ore al più tardi dopo l'arrivo dell'accusato nella città ove deve essere giudicato, e dopo la trasmissione degli atti prescritta dall'articolo precedente, il presidente della Corte di assise o il consigliere che sarà da lui delegato, interrogherà l'accusato. (459.)

Se non si trova ancora sul luogo il presidente della Corte d'assise o un consigliere da lui delegato, procede a tale interrogatorio il presidente del Tribunale o chi ne fa le veci.

L'accusato sarà interpellato a dichiarare la scelta che avesse fatto di un difensore, come viene prescritto dal titolo IX del presente libro II. (817. cioè 632 e seg.)

Nel caso ch'egli si rifiutasse di sceglierlo, il presidente gliene deputerà uno immediatamente; e ciò sotto pena di nullità.

(*) Per la trasmissione degli atti e corpi di reato vedi note all'art. 54.

456. In ambedue i casi il cancelliere darà, senza ritardo, conforme avviso ai difensori eletti; e del dato avviso farà constare per mezzo di annotazione negli atti: il tutto sotto pena di un'ammenda estensibile a lire venticinque.

= Non importa che nel processo esista l'atto materiale della delegazione fatta dal Presid. a un consigliere per l'interrogatorio del detenuto nell'istruzione anteriore al dibatt., bastando che sia in atti fatto cenno dal segretario dell'avvenuta delegazione. È nulla la istruttoria per violazione del diritto della difesa, se gl'imputati non furono *specificamente*, ma solo in modo *generico* interrogati. Cass. Torino, 30 dic. 1865 — Galassi ed altri.

Il *consigliere* di Corte d'assise che può dal Presid. venir incaricato dell'interrogatorio, può esser anche *giudice di Trib.* Cass. Napoli, 16 dic. 1867 — Cioffi.

Dato che l'interrogatorio sia stato assunto da un giudice della Corte di assise, deve ritenersi avvenuta la sua delegazione ad assumerlo, quand'anche il verbale parlando di tal ufficio da lui esercitato, non ne faccia verun cenno. Cass. Napoli, 13 marzo 1868 — Vairo.

Il cangiamento di difensore avvenuto in corso di processo coll'espresso od implicito consenso dell'imputato non dà appiglio contro il dibattimento. Cass. Firenze, 13 aprile 1868 — Lorenzoni.

L'interrogatorio dell'accusato prescritto da questo art. è richiesto sotto pena di nullità — e così pure la comunicazione all'accusato della lista dei giurati nel termine dell'art. 112 della legge Ord. Giud. Tali nullità essendo d'ordine pubblico non ponno rimaner sanate dalla dichiarazione dell'accusato stesso di accettare il dibatt. nello stato in cui si trovava al momento della di lui comparsa, e di rinunciare a qualsiasi eccezione per omissione delle dette formalità.

Sebbene la legge non prescriva forme tassative e solenni circa l'entità e il tenore di questo interrogatorio, è necessario però che si compia con formola breve e compendiosa, e che il verbale attesti delle risposte date dall'accusato. Se queste forme si omettono, v'è nullità.
Cass. Torino, 26 luglio 1871 — Bianchini e 26 luglio 1871 — Selis.

É ammessibile il ricorso per violazione dell'art. 456 benchè non sia stato citato quest'art., ma soltanto il 457. L'interrogatorio ordinato dall'art. 456 devesi estendere ai fatti della causa, pena nullità, se non per espressa disposizione di legge, per la essenziale importanza di quell'atto.
Cass. Torino, 24 ottobre 1871 — Bergonzi.

L'interrogatorio da farsi dal Pres. delle Assise, o da chi per esso, agli accusati prima che si addivenga al pubblico giudizio ha da versare in qualche guisa sulle risultanze del procedimento, e però il verbale relativo deve contenere l'attestazione delle risposte date in proposito dall'accusato.

Quindi non soddisfa al voto della legge il verbale nel quale non s'incontra parola che accenni ad interrogazione fatta all'accusato sul merito della causa, e ad una qualunque di lui risposta — ma si trova solo fatto cenno dell'interrogatorio sulle generalità dell'accusato, dell'interpellanza circa la scelta del difensore, e degli avvertimenti prescritti dall'art. 457.
Cass. Torino, 20 ottobre 1871 = Falchi e Nai. La stessa 8 febbr. 1872 Vancini, 13 marzo e 2 maggio 1872 Marengo e Dellachà, nonchè 27 giugno 1872 Corazza.

Nessuna eccezione di nullità può dedursi contro gli atti d'istruzione scritta decorso il termine dei 5 giorni prescritti da quest'art.
Cass. Firenze, 28 giugno 1872 — Gallicani.

(Sulla facoltà che ha l'accusato sottoposto all'interrogatorio di dar risposte incomplete o tacersi affatto, vedi questa stessa Dec. all'art. 231.)

Gli atti del processo devono far fede, a pena di nullità, che l'avvocato eletto dall'accusato o deputato dal Presid. a difensore ricevè avviso tempestivo di tal elezione o deputazione, perchè così soltanto resta accertato che la difesa fu abilitata a fare quanto era di suo interesse avanti l'apertura del dibatt. nei termini di legge. (457-459-471) Cass. Firenze, 10 luglio 1872 — Roccatano.

Il difetto di ordinanza di delegazione del Presid. della Corte d'assise per l'assunzione dell'interrogatorio precedente al dibatt. non importa nullità. Tale delegazione è di diritto presunta, quando lo interrogante è giudice delle Assise.
Cass. Firenze, 27 nov. 1872 — Panciera.

Vedi all'art. 281 N. 1 Circ. 25 Luglio 1872 del Proc. Gen. presso la Cass. di Firenze circa la formula da adoperarsi nel verbale relativamente all'interrogatorio di cui in quest'articolo.

383, 463, 469, 471, 475, 459, 468, 658, 443.

457. Nello stesso interrogatorio il presidente, o chi ne fa le veci, avvertirà l'accusato che egli può osservare nella cancelleria per mezzo dei suoi difensori, gli atti del processo e gli oggetti formanti corpo di reato, ma che non potrá trasportarli, nè ritardare l'istruzione.

Lo avvertirà inoltre, che nel caso in cui credesse di proporre una domanda di nullità, egli dee fare la sua dichiarazione nella detta cancelleria nei cinque giorni successivi, e che, dopo spirato il detto termine, non vi sarà più ammesso.

Si farà risultare dell'adempimento di questo articolo e del precedente per mezzo di verbale che sarà sottoscritto dall'accusato, dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal cancelliere. Se l'accusato non sa, non può, o non vuole sottoscrivere, nè segnare, se ne farà menzione nello stesso verbale.

= La dichiarazione di un accusato di ricorrere in Cass. anche per l'interesse di altro accusato non può giovare a quest'ultimo, benchè sia egli pure intervenuto nel ricorso prodotto in tempo utile.
Cass. Milano, 9 aprile 1863 — Rainieri.

Ogni querela contro gli atti anteriori al dibatt. dev'esser proposta nel termine fissato dall'alinea dell'art. 445. Cass. Milano, 17 febb. 1864 — Galanti.

Non ha efficacia alcuna la dichiarazione fatta da uno degli accusati di aderire al ricorso in cassazione presentato da altro di essi, quando l'adesione non sia stata preceduta da dichiarazione di ricorso fatta in tempo utile e legalmente (648, 649). Cass. Torino, 26 genn. 1866 — Penneta e Virgili.

Non ponno prodursi come mezzi di cassazione le nullità nelle quali sarebbe incorsa la sent. della Sezione d'accusa, laddove tali nullità sieno state sanate dal silenzio tenuto dall'accusato nei cinque giorni successivi all'interrogatorio. Cass. Torino, 12 aprile 1867 — Pigiani.

Vedi all'art. 443 Dec. Cass. Torino, 20 aprile 1869, Castellini.

— È inammessibile contro una sent. di Sezione di accusa quella domanda di nullità la quale tenda a combattere un'aggravante, avulsa la quale il reato rimane crimine (460, 462).

Sono inammessibili i mezzi di nullità contro la sent. della Sezione d'accusa che ordina un rinvio, quando siano aggiunti nella cancelleria della Corte dopo i 5 giorni in cui fu quella prodotta. Cass. Napoli, 22 nov. 1869 — Voccola.

Il termine di 5 giorni, di cui in quest'art., non può decorrere sino a tanto che l'imputato od accusato non è ancora realmente assistito dal suo difensore. Quindi, è nullo il dibatt. aperto prima dei 5 giorni, tranne il caso di consenso espresso dall'imputato od accusato (459, 471). Cass. Torino, 29 dic. 1869 — Mereu e Lai.

Al precetto dell'art. 471 non essendo aggiunta la pena di nullità dell'atto, un breve ritardo nell'eseguirlo, che non abbia potuto nuocere all'accusato in relazione al termine stabilito in suo favore nell'art. 457, non influisce sulla validità del giudizio. Cass. Torino 10 ott. 1872 — Carpifave.

849.

458. Se l'accusato non è stato avvertito in conformità del precedente articolo, la nullità non sarà sanata dal suo silenzio: i suoi diritti saranno conservati, salvo a farli valere dopo la sentenza definitiva.

468, 469, 471, 475, 658.

459. Se vi ha parte civile, nel termine di cui all'articolo 456, sarà con atto d'usciere avvertita o in persona, od al suo domicilio reale od eletto, che essa può osservare nella cancelleria gli atti

del processo e i relativi documenti; ed ove creda che l'accusato sia stato rimandato avanti giudici incompetenti, potrà prevalersi della facoltà accordata all'accusato dall'articolo 457 nel termine di cinque giorni successivi all'atto d'usciere, sotto la stessa pena di decadenza.

Egual termine è accordato al Pubblico Ministero, da decorrere dal giorno dell'interrogatorio dell'imputato.

= (460, 345, 364, 395, 419). A differenza dei Trib. Correz. e delle Preture, rimpetto ai quali la sentenza con cui una Camera di consiglio od una Sezione di accusa loro rinvia una causa è semplicemente *indicativa* della competenza, le Corti d'assise trovansi legalmente investite della cognizione di una causa per ciò solo che questa sia loro stata rinviata con sent. della Sezione d'accusa che non sia stata denunciata in via di cassazione, la quale si considera *attributiva* di competenza. Ciò risulta dagli art. sovra citati. Per essi è posto in sodo che, tanto l'accusato, quanto il P. M. e la parte civile, ponno ricorrere in Cass. contro la sent. di rinvio ad una Corte d'assise quando credano che il rinvio abbia avuto luogo avanti giudici incompetenti, mentre invece questo ricorso non è ammesso contro la sent. di rinvio avanti un pretore od un Trib. Correzionale.

Per contro avanti il pretore od il Trib. Correz. l'eccezione d'incompetenza è sempre proponibile, e deve anche essere rilevata d'ufficio, e la legge espressamente dispone come, dopo la dichiarazione d'incompetenza pronunciata dal pretore o dal Trib. debba procedersi perchè la questione di competenza sia risolta in linea di conflitto dalla Cass., quando il pretore od il Trib. abbian proceduto per sent. di rinvio, e la dichiarazione d'incompetenza venga fatta per diversa definizione del reato, ovvero perchè venga maggiormente istrutta la causa, qualora la dichiarazione d'incompetenza sia motivata da circostanze nuove svolte nel dibatt. Invece nessuna di queste disposizioni si riscontra nella legge riguardo ai giudizj avanti le Assise, appunto perchè la legge non ammette che possa muoversi questione di competenza della Corte d'assise quando le parti non siensi nei modi e termini prescritti prevalse del diritto di ricorrere in Cass. contro la sent. della Sezione d'accusa che ordinò il rinvio dell'accusato all'Assise. Cass. Torino, 16 gennaio 1871 — Dagnino.

Vedi all'art. 456 Dec. Cass. Firenze, 10 luglio 1872 Roccatano.

(*) **460**. La dichiarazione relativa alla domanda di nullità dovrà esprimerne l'oggetto.

75, 672.

Questa domanda non potrà essere fatta se non contro la sentenza di rinvio alla Corte d'assise e nei cinque casi seguenti:

(*) Col progetto di legge sull'*ordinamento della Cassazione* approvato dal Senato del Regno nella seduta del 21 Maggio 1872 e che trovasi tuttora alla Camera dei Deputati in attesa di discussione, quest'art. 460 verrebbe modificato nel modo seguente:

« Art. 460. La dichiarazione relativa alla domanda di nullità dovrà esprimerne « l'oggetto.

« Questa domanda potrà esser fatta contro la sentenza di rinvio alla Corte d'assise « fino al termine dei cinque giorni di cui nell'art. 457.

« Essa è diretta alla Corte di cassazione, e non ha luogo che nei cinque casi « seguenti:

« 1 se il fatto non è qualificato dalla legge reato, ovvero se non é qualificato cri- « mine o delitto di competenza della Corte di assise;

« 2. se nella sentenza o negli atti d'istruzione che la precedettero o la susseguirono « fino al termine dei cinque giorni, vi è stata violazione od omissione di forme prescritte « sotto pena di nullità;

« 3. Se il Pubblico Ministero non è stato sentito;

« 4. Se la sentenza non è stata pronunciata dal numero dei giudici determinato dalla « legge; ovvero se alcuno di essi non ha assistito a tutte le adunanze;

« 5. Se l'accusato è stato rimandato avanti giudici incompetenti.

« Le domande di nullità non proposte nel detto termine non sono più ammesse, e » le nullità s'intendono sanate dal silenzio. »

1.° Se il fatto non è qualificato dalla legge crimine o delitto di competenza della Corte d'assise;

2.° Se vi è stata violazione od omissione di forme prescritte sotto pena di nullità;

3.° Se il Pubblico Ministero non è stato sentito;

639, 647. 4.° Se la sentenza non è stata pronunziata dal numero di giudici determinato dalla legge, ovvero se alcuno di essi non ha assistito a tutte le adunanze;

5.° Se l'accusato è stato rimandato avanti giudici incompetenti.

= Le irregolarità avvenute nel processo prima del dibatt. non ponno essere querelate davanti la Cass. quando intervenne il giudizio di merito, essendo sanate dal silenzio della parte. Cass. Milano, 30 genn. 1864 — Farinelli.

Sebbene non sia nulla, è però da riprovarsi la sent. della Sezione di accusa che massime in cause gravi si attiene a soverchio laconismo nell'enunciare gli indizj di reità dell'imputato, la natura del reato, e gli art. di legge da applicarsi. Cass. Torino, 26 maggio 1866 — Colla e Sanna.

L'annullamento puro e semplice degli atti e della sent. definitiva spoglia la Corte e il Trib. che proferì la sent. annullata, di ogni giurisdiz. sulla causa e su tutte la sue pertinenze senza riguardo a persona; e perciò non solo l'accusato che soggiacque al giudizio, poi stato cassato, ma ancora i correi ed i complici sopravvenuti dopo la cassazione passano sotto la giurisdiz. della Corte o Trib. di rinvio. Appello Casale, 27 aprile 1868 — D'Angelo.

(*) **461**. Tostochè la dichiarazione summenzionata sarà stata ricevuta dal cancelliere, il procuratore generale presso la Corte d'appello la trasmetterà al procuratore generale presso la Corte di cassazione, la quale sarà tenuta di pronunziare senza ritardo.

462. Non ostante la domanda di nullità, l'istruzione sarà continuata sino al dibattimento esclusivamente.

383, 457. **463**. I difensori potranno farsi spedire, a spese degli accusati, copia di quelle carte del processo che crederanno utili alla difesa. 393; Reg. ge.

— Circa le ragioni per le quali la copia delle carte del processo sia stata messa a spese degli accusati, vedi note all'art. 424. E pel rilascio delle copie di atti e documenti contenuti in un processo penale, vedi all'art. 583 la Dec. Cass. Torino 13 sett. 1872, P. M. ric. in causa Magnalbò.

456. **464**. Dopo l'interrogatorio il presidente, o il consigliere da lui delegato, potrà d'ufficio, o sull'istanza delle parti, procedere o far procedere a tutti quegli atti ed a quelle informazioni, che giudicherà utili alla manifestazione della verità, dandone previo avviso al Pubblico Ministero.

= La legge non prescrive che il Presid. delle Assise, quando d'ufficio o sulla richiesta delle parti procede a perizie, esperimenti di fatto o nuovi esami

(*) Col progetto di legge sull'*ordinamento della Cassazione* approvato dal Senato del Regno nella seduta del 21 maggio 1872 e che trovasi tuttora alla Camera dei Deputati in attesa di discussione, quest'art. 461 verrebbe modificato nel modo seguente:.

Art. 461. « Tostochè la dichiarazione summenzionata è stata ricevuta dal cancel-
« liere, il procuratore generale presso la Corte di appello la trasmetterà al procura-
« tore generale presso la Corte di cassazione la quale sarà tenuta di pronunciare senza
« ritardo.

« Le domande di nullità della sentenza di accusa o degli atti d'istruzione fino al
« termine dei cinque giorni, di cui nell'art. 457, non proposte in questo termine, non
« sono più ammesse, e le nullità s'intendono sanate dal silenzio. »

di testi, ne debba avvisar l'accusato ed il suo difensore. Quegli atti in quel periodo del procedimento prima che si apra il dibatt., sono come il compimento della istruzione scritta, e l'ultimo mezzo istruttorio perchè si chiarisca la verità — sono quindi di lor natura segreti, e la legge perciò si restringe solo a dichiarare che debba esserne avvisato il P. M. che, rappresentando l'azione, dà moto all'istruzione e deve sempre in tutte le sue fasi, accompagnarla (465).
Cass. Napoli, 17 luglio 1868 — Colasurdo.

Se durante il dibatt. si riconosca la necessità di procedere ad atti di supplemento d'istruzione, è bensì necessario di avvertire gli accusati che possono intervenirvi, o farvisi rappresentare, ma non è indispensabile ch'essi v'intervengano o sianvi rappresentati. A tali atti può procedere la stessa Corte, senza che osti il disposto dell'art. 510, giacchè essi ponno bensì considerarsi quali quelle *circostanze relative alla causa* per cagione delle quali l'art. 510 dà facoltà al Presid. di *sospendere* il dibatt. Qualunque nullità del resto sarebbe sanata dal silenzio dell'accusato e del difensore, alla lettura data nell'udienza successiva del verbale dell'eseguito supplemento d'istruzione.
Cass. Napoli, 22 aprile 1870 — Ferrajorni.

---

465. Se vi sono nuovi testimoni da esaminare, i quali dimorino fuori del luogo ove siede la Corte d'assise, una perizia o un esperimento di fatto da eseguire, il presidente, o il consigliere da lui delegato, potrá commettere per ricevere le deposizioni dei testimoni, per fare eseguire la perizia o l'esperimento di fatto, il giudice istruttore presso il Tribunale od il pretore.

= Quando il Presid. della Corte con un solo decreto rinvia la causa e delega un giudice avente giurisdiz. in altro territorio a ricevere il deposto di un ufficiale di polizia per schiarimento ad un verbale da esso compilato, non è a ritenersi ch'egli abbia agito in virtù del suo potere discrezionale di cui non può far uso che al dibatt., ma sì bene in forza della facoltà concessagli dalla legge d'ordinare un supplemento d'istruzione per la scoperta della verità. La lettura di tal deposto a senso dell'art. 311 non può formar soggetto di censura in Cass. quando le parti abbiano ad essa aderito, o non abbiano elevato alcun reclamo in proposito. Cass. Palermo. vedi *Monit. Trib.* 1871, n. 44-45.

---

466. Ricevute che essi avranno le deposizioni, le trasmetteranno chiuse e sigillate al cancelliere, che deve adempiere le sue funzioni alla Corte d'assise. [...4, 81, 711.]

467. Ai testimoni che, legalmente citati, o non saranno comparsi senza addurre legittima scusa, o si saranno ricusati di deporre, od avranno deposto il falso od occultata la verità, sono applicabili le disposizioni degli articoli 176 a 179 inclusivamente. [...1, 312,]

468. Dopo la scadenza del termine stabilito negli articoli 457 e 459, il procuratore generale, l'accusato e la parte civile trasmetteranno, al più presto, nella cancelleria della Corte d'assise, osservata la distinzione di cui nell'articolo 455, la lista dei testimoni e periti che intendono di far sentire all'udienza. [...23, 724, ...26, 729, 730.] [327 e 328 Reg. gen. giud.]

Ogni lista sarà sottoscritta dal richiedente; e conterrá il nome, cognome e soprannome, se ne hanno, la professione e la dimora dei testimoni. [161.]

Se nelle liste sono compresi testimoni o periti non ancora sentiti nell'istruzione preparatoria, saranno nelle medesime sommariamente specificati i fatti o le circostanze, su cui debbono venire interrogati. [384.]

Le liste saranno presentate prima dell'ordinanza, che stabilisce

il giorno dell'apertura del dibattimento, o anche dopo, ma in tempo che i testimoni possano essere citati e comparire nell'udienza stabilita. Esse saranno notificate reciprocamente alle parti tre giorni almeno prima dell'apertura del dibattimento. Ove sianvi più accusati, le liste presentate da ciascuno di essi saranno pure fra loro reciprocamente notificate. Non avrà però luogo tale notificazione reciproca fra quegli accusati che siano provveduti di uno stesso difensore.

303.

La notificazione delle liste al Pubblico Ministero si farà all'ufficio del procuratore generale, se le Assise debbono tenersi nella città di residenza della Corte d'appello, oppure all'ufficio del procuratore del Re, se le Assise debbono tenersi in altra città.

La notificazione all'accusato detenuto si farà alla di lui persona nelle carceri.

La notificazione all'accusato non detenuto si farà al domicilio ch'egli ha realmente, o che avrà eletto nella città dove debbono tenersi le Assise; questa elezione di domicilio sarà fatta con atto ricevuto nella cancelleria della Corte d'assise, osservata la distinzione di cui nell'articolo 455: in difetto di domicilio reale od eletto in detta città, la notificazione si farà al difensore.

La notificazione alla parte civile si farà parimente al di lei domicilio reale od eletto in detta città.

La disposizione dell'articolo 385 è comune ai giudizj avanti le Corti d'assise.

= « Alle larghezze portate dagli art. 291 e 294 fa riscontro un efficace « correttivo dei possibili abusi nella facoltà data al Presid. dei Trib. e delle « Assise di far restringere la lista dei testi soverchiamente estesa, od anche « di restringerla egli stesso (385) ». Relazione del Guardasigilli a S. M.

Non vi ha legge nè ragione che circoscriva la *libertà del P. M. nella scelta dei testi* da sentirsi all'udienza nell'interesse dell'accusa. Cass. Milano, 27 marzo 1862 — Faedi.

Quegli che con dichiarazione di non farsi luogo a procedimento emessa dalla Sezione di accusa fu prosciolto dalla imputazione di partecipazione ad un reato, può poi essere assunto come teste contro gli altri imputati dello stesso reato, benchè *ob noviter reperta* possa venir istituito contro di lui un nuovo procedimento. Cass. Milano, 1 maggio 1863 — Ulla.

Non è legale la ragione di non essersi fatta nel termine di legge alcuna *eccezione contro la lista dei testi* e degli atti a leggersi; perchè la legge attuale di procedura non riconosce lista di atti, ma lista di testi e periti, e non fissa altro termine che quello di tre giorni prima dell'apertura del dibattimento. Cass. Napoli, 20 aprile 1864 — Passero.

Non è vietato dalla legge che un teste che fu designato dal P. M. per essere sentito sopra un dato capo d'accusa, si esamini anche intorno ad altri capi. Cass. Milano, 17 giugno 1864. — Orunesu.

Se una causa aggiornata per sopravvenuto impedimento vien poi trattata ex integro con altri giurati, nulla impedisce al P. M. di aggiungere *nuovi testi* a quelli dapprima proposti, facendo intimare alla controparte, e in tempo utile, la nota comprensiva degli uni e degli altri. Cass. Napoli, 7 nov. 1864 — Micoletti e Vincenti.

Vi ha nullità se non furono *designati i nomi* nelle liste dei testi — la enunciazione dei fatti su cui saranno interrogati è disposizione regolamentare, la cui omissione non importa nullità. Cass. Milano, 15 marzo 1865 — Archetti.

Se il *teste non fu esaminato* nella istruzione preparatoria del processo, ma lo fu in processo anteriore che servì di base al secondo, e nel quale furono inserte le deposizioni di lui, non è necessario articolar nella lista del P. M. i fatti e circostanze su cui dev'essere interrogato. Cass. Milano, 26 aprile 1865 — Santi.

68. Vedi all'art. 385 Dec. Cass. Napoli, 11 dic. 1865 Sagaria, concernente l'accusato che vuole sospeso il dibatt. fino all'ammessione al *beneficio dei poveri* per la citazione gratuita dei testi a discarico.

— Non è soggetta a cassazione la ordinanza con cui il Presid. delle Assise abbia ridotto il numero dei testi a difesa di un *imputato indigente*, qualora l'imputato stesso da tale ordinanza non siasi richiamato alla Corte d'assise, ma si bene al potere discrezionale del Presid. La Cass. non può deliberare sopra un'ordinanza emessa in virtù del potere discrezionale.

Cass. Firenze, 3 luglio 1867 — Cardinali.

É censurabile quella decisione interlocutoria della Corte d'assise la quale rigettando una istanza per la sospensione dell'udienza o per la citazione di un teste mancante, motiva il rigetto per modo da preoccupare la coscienza dei giurati in ordine alla prova già ottenuta in processo. Non è data alle parti facoltà di produrre *novelli testi dopo la chiusura dei termini* indicati nell'art. 468, e nel corso della discussione pubblica.

Cass. Napoli, 12 febbraio 1868. — Cocco.

Non produce nullità la mancanza di reciproca comunicazione dei nomi dei testi a difesa fra più accusati non assistiti dallo stesso difensore, quando nessuno di questi fece protesta, all'istante delle *relative deposizioni* testimoniali. Gli accusati raramente muovonsi vicendevole guerra colle loro produzioni; sovente avviene che le discolpe dell'uno non abbiano importanza per gli altri, nè influiscano o tendano a mutuo aggravamento.

Cass. Palermo, 23 maggio 1868 — La Barbera.

Anche il *condannato a pena infamante* il cui ricorso in Cass. non sia stato ancora rigettato, trovandosi fino alla estrema decisione tuttor rivestito della sua capacità giuridica, se vien chiamato qual teste in giudizio penale, dev'esser sentito con giuramento, altrimenti il giudizio è nullo.

Cass. Torino, 28 ott. 1868 — Saglio e Galvo.

Se di due accusati di un unico reato l'uno fu condannato e l'altro assolto, e sul ricorso del primo annullata la sent., fu rinviato ad altra Corte d'assise, il P. M. ha il diritto di prevalersi dei *testi sentiti nel precedente giudizio* ad istanza della parte assolta, e riprodurli nel suo proprio nome ed istanza.

Cass. Napoli, 4 luglio 1870 — Di Cola.

Nei pubblici dibatt. non debbono essere sentiti in esame se non quei testi che sono stati compresi nelle liste notificate nei modi e termini prescritti dall'art. 436 del Cod. pen. per l'Esercito. Trib. supr. Guerra. 26 giugno 1871 — Bottino.

Ponno esser portati come veri testi anche gli *ufficiali od agenti della polizia giudiziaria*, che abbiano trasmesso verbali o rapporti nella causa — nè il trovarsi essi al dibatt. come testi impedisce si dia lettura dei verbali e rapporti suddetti. Cass. Torino, 12 genn. 1872 — Orsi e Borgoglio.

E può essere inteso come teste anche il *Giudice Istruttore*. Vedi all'art. 479 Dec. 6 agosto 1870, Biliazzi, della Cass. Firenze.

— L'imputato non può pretendere di avere a suoi testi in difesa gli avvocati difensori della parte civile, ove sia stabilito che questa gli avea già eletti prima che l'imputato gli adducesse a suoi testi.

Appello Parma, 3 agosto 1872 — Cattani ed altri.

La legge non dà norme sul modo di specificare nella citazione i fatti e le circostanze su cui debbono esser interrogati i testi non sentiti nella istruzione scritta: esse norme debbono attingersi dalle circostanze secondo le quali può anche bastare una indicazione sommarissima, come quando la materia su cui deve aggirarsi l'esame si trovi consegnata in documenti facenti parte degli atti del processo che l'accusato preventivamente conosce.

É sufficiente l'indicazione che le guardie di P. S. dovranno deporre sul verbale d'arresto dell'accusato da esse redatto in determinato giorno, e che porta una data numerazione fra gli atti del processo.

Cass. Palermo, 5 sett. 1872 — Crisafulli.

La parte civile può somministrare tutti i mezzi di prova atti a chiarire i fatti — ma se intende di far esaminare testi al dibatt. deve uniformarsi alle norme che regolano la produzione di questo mezzo di prova. Perciò è violata la legge ed è nullo il giudizio se sieno stati ammessi ed uditi testi indotti dalla stessa parte civile senza la loro notificaz. tre dì prima del dibatt. (468 alinea 3).

Cass. Torino, 20 nov. 1872 — Bertolani.

(Può anche vedersi l'art. 328 Reg. gen. giud. per la citazione al dibatt.

degli *amministratori comunali* — la Dec. Cass. Palermo 18 agosto 1870 Bertolino (all'art. 291) l'altra Dec. Cass. Torino 20 nov. 1872 Bertolani (agli art. 110 e 490) — nonchè la giurispr. riferita agli art. 285 e seguenti.)

14, 673. **469.** Se la domanda di nullità viene fatta contro una sentenza di rinvio, dopo trascorso il termine menzionato negli articoli 457 e 459, si procederá oltre al dibattimento, non ostante il ricorso in cassazione.

470. L'apertura della sessione delle Assise è determinata con ordinanza del primo presidente della Corte d'appello, la quale sarà letta in pubblica udienza ed affissa alla porta della Corte stessa.

Inoltre se le Assise debbono tenersi in una città diversa dalla residenza della Corte d'appello, la detta ordinanza viene trasmessa al presidente di quel Tribunale: il quale ne dà parimente lettura in pubblica udienza, e ne ordina l'affissione alla porta del Tribunale.

476. **471.** Il giorno dell'apertura di ciascun dibattimento sarà stabilito con un' ordinanza del presidente della Corte d'assise.

535. Quest' ordinanza sará notificata, entro ventiquattro ore dalla sua data, all' accusato ed alla parte civile nelle persone del loro difensore o procuratore, a diligenza del procuratore generale.

Il dibattimento non si potrà aprire, sotto pena di nullità, prima che sia trascorso il termine menzionato negli articoli 457 e 459, salvo col consenso espresso delle parti.

= Dopo l'interrogatorio, l'accusato deve avere impreteribilmente, prima che sia aperto il dibatt. cinque giorni intieri, sia per deliberare sull'uso della facoltà di ricorrere in Cass. contro la sent. di rinvio, sia per apparecchiare e disporre le sue difese. Questo termine utile di 5 giorni non può decorrere, e resta sospeso fintantochè l'imputato non sia realmente assistito da un difensore. Cass. Torino, 7 aprile 1869 — Ledda.

La irregolarità o tardività della notificaz. al difensore della ordinanza che fissa l'apertura del dibatt. non importa nullità. Cass. Torino, 20 agosto 1869 — Ciancotti.

Vedi agli art. 457 e 456 le Dec. Cass. Torino, 29 dic. 1869, Mereu e Lai, e Cass. Firenze 10 luglio 1872 Roccatano.

— La notificaz. dell'ordinanza d'aggiornamento entro 24 ore dalla sua data non è prescritta a pena di nullità. Il difensore cui sia stata troppo tardi notificata, può chiedere che la causa venga sospesa, ma se accetta il giudizio non può più dedurne la nullità. Cass. Firenze, 26 ott. 1870 — Vasarri.

La mancanza d'avviso al difensore del giorno in cui dovrà essere dibattuta la causa, se non sia stata dedotta innanzi la Corte d'assise, non può dedursi in cassazione. Cass. Napoli 6 marzo 1872 — Tripicchio e Russo.

Al precetto dell'art. 471 non essendo aggiunta la pena di nullità dell'atto, un breve ritardo nell'eseguirlo, che non abbia potuto nuocere all'accusato in relazione al termine stabilito in suo favore nell'art. 457, non influisce sulla validità del giudizio. Cass. Torino, 10 ott. 1872 — Carpifave.

272. **472.** Il Pubblico Ministero, se ha motivi per chiedere che il processo non sia recato in spedizione alla prima riunione dei giurati, presenta al presidente della Corte d'assise una requisitoria per la prorogazione del termine. 334 Reg. gen. giud.

Il presidente decide se la proroga debba essere concessa.

La stessa facoltà spetta all'accusato, il quale deve a tal fine

fare istanza per mezzo di ricorso diretto al presidente: e questi decide, udito sempre il Pubblico Ministero.

= Spetta ai giurati pronunciare sullo stato di mente di un accusato al tempo del commesso reato, e alla Corte d'assise statuire se al tempo del dibatt. quell'accusato si trovi in tale stato di mente da poter subire il giudizio. Cass. Milano, 16 marzo 1865 — Donnini.

Può essere disposto dal solo Presid. senza l'intervento della Corte, il rinvio del dibatt. all'udienza seguente a quella in cui si trovava fissata.

(*Motivi*) Attesochè col primo motivo si deduce che nel giorno in cui la prima volta era stata fissata la causa, non essendosi presentati 30 giurati fra gli ordinari, i supplenti ed i complementari, ed il Presid. avendo d'accordo col P. M. ordinato che il dibatt. fosse rinviato al giorno appresso, si è incorso in un eccesso di potere, perchè questo rinvio avrebbe dovuto essere ordinato, non da lui ma dalla Corte,

Attesochè la giurisdiz. della Corte di assise comincia a spiegarsi, allorchè sorge la necessità di costituirsi, provvedendo sugl'incidenti relativi alla composizione del giurì; che nel caso di disamina la Corte non era costituita, nè avea cominciato a costituirsi; che era impossibile procedere oltre; nè era sorto alcun incidente controverso che avesse reso necessario il suo intervento,

Che l'art. 333 Regol. Giud. prevede appunto l'ipotesi che per qualunque impedimento non si possa cominciare un dibatt. nel giorno stabilito e dà facoltà al Presid. di rinviarlo ad altro giorno,

Che perciò l'eccesso di potere messo innanzi dalla difesa non è fondato, è anzi dimostrato insussistente dal testo della legge, e dai principii intorno alla giurisdiz. della Corte di Assise (479, 486).
Cass. Napoli, 22 giugno 1870 — Marsarelli.

Quando la domanda del rinvio d'una causa viene fatta dal P. M. prima dell'apertura del dibatt. il Presid. non è obbligato a provvedere in contraddizione dell'accusato o del suo difensore. Cass. Napoli, 1 luglio 1870 — D'Arcangelo.

(640 n. 3-477) — Il Presid. per ragioni di servizio può con semplice ordinanza, anco verbale, differire il dibatt. a un giorno diverso da quello stabilito nel ruolo delle cause a trattarsi, e di questo provvedimento non può farsi censura in Cass. in ispecie se il giudizio sia stato poi dalle parti accettato senza opposizione. Cass. Palermo, 20 luglio 1871.

9, 20, 45, e 433.

473. Allorchè per uno stesso reato si sono formati più atti d'accusa contro vari accusati, e le cause sono tutte in istato d'essere decise, il presidente, sulla richiesta del procuratore generale potrà ordinarne l'unione.

318 Reg., gen. giud.

= Quando la riunione di varie cause aventi rapporti fra di loro è operata in virtù di economia dei giudizj e di opportunità richiesta nell'interesse della giustizia, non è ammessibile querela che nel solo caso in cui la riunione induca la variazione della competenza. Cass. Milano, 31 marzo 1864 — Archetti.

Vedi all'art. 371, Sent. Appello Parma 24 maggio 1872.

20, 45,

474. Se l'atto d'accusa contiene più reati non connessi, il presidente, sulla richiesta del procuratore generale, potrà ordinare che le cause siano divise e l'accusato o gli accusati siano dapprima giudicati sopra alcuno di questi reati.

318, Reg. gen. giud.

483.

La divisione dei giudizj potrà anche essere ordinata dal presidente, a richiesta del procuratore generale, qualora più accusati fossero stati riuniti nello stesso atto di accusa, ma le cause non siano tutte in istato d'essere decise, o non fosse conveniente, per gravi ragioni, che tutte fossero trattate nello stesso dibattimento.

= « Nello scopo di evitare spese gravi, di meglio assicurare l'esito dei « dibatt. e di non addossare eccessivo e quasi intollerabile peso ai giurati, fu « provveduto con opportune disposizioni alla separazione dei giudizj, quando « di più imputati taluni ponno essere senza danno rimandati alla sede corre- « zionale, (20) oppure quando, per non essere in pronto tutte le singole ve- « rificazioni, o per numero eccessivo di fatti e di accusati, sembri conveniente « di procedere avanti la Corte d'assise con giudizj separati (45-474). Così ciò « fu provveduto ad una delle lagnanze sollevate, specialmente in talune pro- » vincie, dove per esagerata applicazione delle norme sulla connessione delle « cause, furono istituiti talora dibatt. di mole sconfinata, con soverchio ag- « gravio dei giurati, con spese esorbitanti, e persino con pericolo della pub- « blica sicurezza. » Relazione del Guardasigilli a S. M.

La imputazione di un eguale reato a più persone, ma per fatti tra loro distinti per tempo, per luogo e per persone non autorizza la riunione delle cause in un unico procedimento. Però se vari imputati le cui cause non hanno tra loro altra connessità che quella della identità della imputazione sono giudicati con unico dibatt. ed esso durante non se ne lagnano, non ponno di poi chiedere per questo vizio la cassazione della sent. — sarebbe una *istanza nuova* che non è permesso di proporre. Cass. Firenze, 5 maggio 1869 — Lippi.

Il dibatt. non può essere che uno, e non può vertire che intorno ad una causa di uno o più accusati, che siano stati posti in accusa e rimessi insieme ad uno stesso giudicio dalla Commissione d'inchiesta, e siano prevenuti di reati, sui quali debba statuirsi con una sent. sola, quand'anche taluno degli accusati possa avere contro di sè anche un capo d'accusa particolare e distinto, ma sul quale si debba procedere nello stesso giudizio.

Quindi non si possono riunire in un solo dibatt. due giudizj contro due incolpati di reati distinti e posti in accusa con due diverse sent. della Commissione d'inchiesta, e tra le quali non vi ha alcuna connessità. Trib. supr. Guerra, 3 luglio 1871 — Piemonte.

---

475. Gli accusati che sono arrivati nelle carceri del luogo delle Assise dopo l'apertura di queste, non possono essere giudicati nella incominciata sessione, ammenochè il Pubblico Ministero, gli stessi accusati, e la parte civile vi acconsentano.

S'intende in tal caso che il Pubblico Ministero e le parti, alle quali fosse già stata notificata, la sentenza di rinvio, abbiano rinunciato alla facoltá di ricorrere in cassazione a tenore degli articoli 457, 459 e 460.

= Se l'accusato tradotto nelle carceri del capoluogo dopo l'apertura della sessione non può giudicarsi nella sessione stessa senza il suo assenso, tale assenso si presume dal silenzio da lui serbato. Cass. Milano, 24 maggio 1865 — Montanucci.

---

476. Non può farsi la chiusura delle Assise prima che siano state portate all'udienza tutte le cause che si trovano in istato di essere decise al tempo dell' apertura della sessione. 83, Reg. gen. giud.

471. La chiusura della sessione è pronunziata dal presidente in udienza pubblica.

CAPO III.

FUNZIONI DEL PRESIDENTE.

477. Oltre alle incombenze attribuite al presidente nel capo precedente, egli è incaricato di dirigere l'istruzione ed il dibattimento, e di determinare l'ordine fra le persone che chiedono di parlare.

= Il Presid. delle Assise ha potere d'*istruzione supplementare* anteriore al dibatt. — egual potere compete alla Corte a dibatt. cominciato.
Cass. Milano 31 maggio 1865, P. M. ric.

È un abuso di potere discrezionale l'ordinanza per l'audizione dei testi, già stati proposti dalla parte civile, dopochè questa erasi dal processo eliminata. Tuttavolta se la difesa fa opposizione all'assunzione di simili testi, non viola punto la legge la dichiarazione della Corte di non trovar luogo a deliberare su tale opposizione.
Cass. Napoli, 4 maggio 1868 – Caporale.

Vedi giurispr. riferita all'art. 472.

n. 3.

478. Egli è rivestito di un potere discrezionale in virtù del quale durante il dibattimento, e in tutto ciò che la legge non prescrive o non vieta sotto pena di nullità, può fare quanto egli stima utile a scoprire la verità: e la legge lascia al suo onore ed alla sua coscienza di valersi di quei mezzi che crederà opportuni a favorirne la manifestazione.

619
729.
333, Reg. gen. giud.

479. Egli può parimente, nel corso del dibattimento, chiamare ad esame qualsivoglia persona, richiedendo ove occorra, la forza pubblica, e farsi recare qualunque nuovo documento che in seguito alle spiegazioni date all'udienza sì dagli accusati che dai testimoni gli sembrasse atto a somministrare qualche lume sul fatto contestato.

297.

I testimoni e i periti in tal modo chiamati non presteranno giuramento, e le loro dichiarazioni saranno considerate come semplici schiarimenti.

Il presidente, prima di sentirli, farà loro l'ammonizione prescritta dal 1.° alinea dell'articolo 172.

tere
zionale

= « Quanto alla condotta dei dibatt. avanti i giurati non parve anzitutto « prudente abolire il potere discrez. di cui è investito il Presid. poichè, men- « tre da un lato non è presumibile ch'egli ne usi con danno delle parti, alle « quali del resto è aperta la via degli ordinari rimedi legali, dall'altro era « troppo facile il prevedere che in molti casi, abolito il potere discrez. ne sa- « rebbe stato sacrificato non solo lo scopo della legge penale, ma perfino l'in- « teresse dell'accusato. Per la stessa ragione non parve prudente abolire il rias- « sunto finale del Presidente.
Relazione del Guardasigilli a S. M.

— Il Presid. non commette nullità, nè si sveste del potere che la legge gli affida, se, potendo provvedere da sè, deferì alla istanza della difesa, che protestava però non voler muoverne un incidente, e sentì il voto de' suoi colleghi. Questo voto non si può dire una decisione di cui occorra dare i motivi.
Cass. Milano, 15 genn. 1862 – Porcu.

La facoltà illimitata che l'art. 465 (479) del vigente Cod. accorda al Presid. non è subordinata al disposto dell'art. 464 (478) il quale mira ad altro ordine d'indagini. Usando di questa facoltà può il Presid chiamare ad esame a semplice schiarimento anche i congiunti dei quali è menzione nell'art. 272 (286)

Il potere concesso dall'art. 271 alinea (285) di sentire a schiarimento i minori degli anni 14 che non hanno capacità di deporre come testi si estende pure ai *congiunti* che non hanno per se stessi incapacità e ponno essere sentiti se non interviene opposizione. La giurispr. nazionale e francese intendono così il potere discrez del Presidente.
Cass. Milano, 21 marzo e 25 giugno 1862 – Camiletti e Ricci.

La proibizione di assoggettare a giuramento i testi esaminati a titolo di semplice schiarimento non è accompagnata dalla sanzione di nullità.
Cass. Milano, 4 febb. 1863 – Piccioli.

Il Presid. durante i dibatt. può rigettare i mezzi proposti dalle parti, quando fossero estranei alla causa o tendessero a prolungare il dibatt. senza speranza d'avere maggiore certezza nei risultamenti. Se l'accusato ha proposto, nella lista testimoni per provare che un dato fatto seguì diversamente da ciò che risulta da un atto pubblico, la Corte non può ricusare di sentire le loro deposizioni

Potere discrezionale. allegando che non fu prodotta querela di falsità. Merita censura il Presid. che ciò nullameno senta gli stessi individui in virtù del suo potere discrez. il quale si estende solo a ciò che la legge non prescrive o non vieta. E quando la Corte ha dichiarato non potersi sentire testimoni, il Presid. non può disporre l'audizione degli stessi per semplici indicazioni.

Il *potere discrez.* riguarda quei provvedimenti che ponno essere giustificati dalle novità sorte al dibattimento.

Se il M. P. si protesta avverso ad un provvedimento del Presid. e domanda che la Corte abbia nel proposito a deliberare, elevasi un incidente contenzioso sottratto ai poteri discrez. del capo del consesso.
Cass. Napoli, 20 febbr. 1863 — Castigliego.

Il potere discrez. non è accordato ai Presid. dei Trib. di Circondario e d'Appello. Lo hanno solo i Presid. delle Assise.
Cass. Milano, 28 giugno 1861 e 1 maggio 1863 — Ulla. — Appello Genova, 28 nov. 1862.

Può il Presid. far citare prima del dibatt., e ad insaputa della difesa, alcuni testi per essere poi sentiti in forza del suo potere discrez. a semplice schiarimento. Ciò è una prudente cautela per prevenire le frequenti interruzioni del dibatt. con iscapito della giustizia e con aggravio di spese e disagi pei testimoni.

L'osservanza dell'art. 422 non è sotto pena di nullità, a meno che l'abuso non traesse seco la violazione di diritti e formalità essenziali.
Trib. supr. Guerra, 24 sett. 1863 – Brondet – Lo stesso, 5 aprile 1869 — Lo Castro.

(Nella qual'ultima è pur detto che non occorre che la lista dei testi discrezionali sia notificata al difensore).

Benchè eccessivo il numero dei testi citati a schiarimento dal Presid., il processo non è nullo. Lo è però se il Presid., prevedendo la utilità di sentire dei testi trascurati dal P. M., li abbia fatti citare prima ancora che fosse aperto il dibattimento.
Cass. Napoli, 24 luglio 1863 — Buonomese.

Nel proporre le questioni ai giurati non compete al Presid. il potere discrezionale.
Cass. Milano, 16 genn. 1864 — Anni Piras.

Non è lecito al P. M. d'introdurre all'udienza, né al Presid. in virtù del potere discrez. di ammettere, sopra domanda di lui, *nuovi testi* non indicati nella lista. Ove la difesa si opponga all'audizione di un teste proposto alla udienza dal P. M., spetta alla Corte, e non al Presid., decidere se deva essere ammesso.
Cass. Napoli, 9 marzo 1864 – Destefanis.

Il Presid. in virtù del potere discrez. può far chiamare al dibatt. *periti* stati sentiti con giuramento nella istruttoria scritta.
Cass. Milano, 11 marzo 1864 — Pagani.

Il Presid. può far udire un nuovo perito nel dibatt. per semplice schiarimento in virtù del suo potere discrez. Cass. Milano, 11 marzo 1864 – Scuochi e Caccioli.

In virtù del potere discretivo il Presid. *può far citare periti* a semplice schiarimento anche *prima del dibatt.*, i quali, così chiamati, non devono prestare giuramento.
Cass. Milano, 9 giugno 1864 – Morellini.

Non vi ha legge che divieti al P. M. di richiedere la udizione di nuovi testi, benchè non prodotti in lista, nè notificati, e senza opposizione da parte della difesa.

È erroneo l'affermare che il solo Presid. possa chiamare nuovi testi pel suo potere discrez., e che devano esser uditi senza giuramento: la Corte d'assise ha bene il diritto di ordinare che nuovi testi, di cui la discussione abbia provata la necessità, sieno uditi. In tal caso essi devono, a pena di nullità, prestar giuramento.
Cass. Napoli, 19 sett. 1864 – La Gala, D'Avanzo e Papa.

Il Presid. può esaminare, in forza del suo potere discrez., la *parte civile* senza giuramento e a titolo di semplice schiarimento
Cass. Milano, 14 dic. 1864 – Loi.

Quei *nuovi atti d'istruzione* che intervengono nel corso del dibatt., i quali non ponno prescriversi dal Presid. se non in virtù del suo potere discrez. si presumono emanati da cotesto suo potere.

Il Presid. può nella sua discretiva chiamare diversi testi per udirli a schiarimento, sulle qualità morali degli accusati, e può permettere anche dietro le rimostranze della difesa, che questi testi accennino a fatti delittuosi non enunciati nell'atto di accusa.
Cass. Milano, 15 marzo 1865 – Archetti.

Il Presid. della Corte non è autorizzato dal suo potere discretivo ad ordinare, sia pure a titolo di mero schiarimento, la lettura di deposizioni scritte,

quando cotesta lettura incontra nella legge una proibizione espressa, od un principio col quale essa è in opposizione diretta (art 311). Questo articolo restringe il potere del Presid. a fare quanto stima utile alla scoperta del vero *in tutto ciò che la legge non prescrive o non vieta sotto pena di nullità.*

Cass. Torino, 19 maggio 1866 — Magnelli.

Il Presid. può in virtù del suo potere discrez., allo scopo di chiarire più profondamente la moralità dell'accusato, interrogarlo sopra un reato di cui fu dichiarato assoluto, e interrogare sopra il medesimo testimoni.

Non è vietato che il Presid. prenda a norma, per esaminare un teste, l'anteriore sua deposizione in processo annullato.

Cass. Firenze, 11 maggio 1867 — Verità ed altri.

Il potere discrez. del Presid. non è soggetto a richiamo alcuno delle parti, nè può la Corte deliberare sulla ordinanza emessa dal Presid. in virtù di questo potere (questa massima fu assai censurata).

Cass. Firenze, 3 luglio 1867 — Cardinali e Becherelli. — Cass. Palermo, v. *Mon. Trib.* 1871, n. 44 e 45 pag. 964.

Il Presid. il quale dispone che un teste sia messo in una camera di sicurezza, viola in più modi la legge, e perchè procede ad un giudizio di fatto che spetta al giurì, e perchè dà luogo ad un mezzo coercitivo che non è riconosciuto dalla legge, e perchè si arroga una facoltà affidata al giudizio dell'intera Corte.

Il potere discrez. non è sconfinato, ma ha limite per tutto ciò che la legge vieta a pena di nullità, e l'arresto del cittadino fuori i casi e senza i modi prescritti dalla legge, non solo non è permesso, ma costituisce reato, o almeno abuso di potere. Nè vale cavillare con la frase « camera di sicurezza ». Se in essa si chiude un cittadino è carcere effettivo, tanto più perchè non è riconosciuta da legge o regolamento alcuno. Cass. Napoli, 16 dic. 1867 — Cioffi.

(Le altre Cass. decisero diversamente com' è accennato più sotto).

Il Presid. che, nel disporre la messa in *camera di sicurezza* od anche in *disparte* di un teste, spiega la ragione della sua determinazione con le parole *poichè manifestamente mendace* viola la legge, perchè col suo autorevole giudizio preoccupa l'animo dei giurati. Cass. Napoli, 7 febbr. 1868 — Mongiullo.

Il Cod. punisce senza distinzione la deposizione falsa data in giudizio, ossia nella istruzione preparatoria, ossia nel dibatt., tanto senza giuramento, che con giuramento, ecc. (vedi art. 312, e la giurispr. riferitavi).

Cass. Torino, 12 febbraio 1868 — Franzoja.

Non elevandosi un incidente contenzioso sull'analoga richiesta del P. M., il Presid. ha facoltà di disporre che un teste sia messo in disparte, non essendo esso spogliato del potere discrez. accordatogli da quest'articolo.

Cass. Napoli, 13 marzo 1868 — Vairo.

Tra i modi onde ricondurre il teste alla manifestazione della verità, non vi ha quello di chiuderlo in una camera di sicurezza. Il Presid. che ciò ordina commette un abuso di potere. (La Cass. subalpina con le Dec. 21 febb. 1865 e 8 febb. 1866 ed altre, decise costantemente il contrario).

Cass. Napoli, 3 maggio 1868 — Pagano.

Viola la legge e commette un eccesso di potere il Presid. disponendo in virtù del potere discrez. che un *teste del carico* sia *trattenuto in carcere* per udirsi in altra udienza, facendovelo rimanere per sette giorni. L'art. 312 pel caso che la deposizione di un teste appaia falsa, non dà altra facoltà alla Corte o al Trib., se non quella di aprire contro il medesimo giudizio di falso e ordinarne l'immediato arresto; ond'è che la disposizione di arrestarsi il teste senza la ordinanza di procedersi contro il medesimo al corrispondente giudizio, la quale dovrebbesi riguardare come arbitraria e violatrice della legge se fosse presa dalla Corte, implica, qualora sia data dal solo Presid., non meno lo arbitrario e la violazione suddetta, ma ben anche un manifesto eccesso di potere.

Nè invochi il Presid. a guarentigia del proprio operato l'art. 478, tra perchè il potere discrez. non può invadere le attribuzioni specificatamente date al Collegio, e tra perchè se l'arresto di un cittadino fuori i casi preveduti dalla legge è un reato, è inconcepibile ed assurdo che giungesse tant'oltre il potere d'un Presidente. Cass. Napoli, 22 giugno 1868 — Pezzarossa.

Il Presid. delle Assise non può in virtù de' suoi poteri discrez. far venire al dibatt. un perito sanitario per chiarire dei dubbi, i quali non sorgano dall'attrito delle prove svolte in pubblica discussione, ma sieno precedenti all'apertura di questa; molto meno può far udire quel perito dietro istanza promossane dal P. M. Cass. Napoli, 28 giugno 1869 — Fungone.

Potere discrezionale

Il disposto dell'art. 301 non è applicabile ai testi sentiti a semplice schiarimento. Vedi all'art. 301 Dec. 28 luglio 1869, Cass. Firenze, Chiaretti.

— (305, 478, 480.) La facoltà accordata al Presid. di vietare la risposta alle interrogazioni fatte al teste dall'accusato o dalla difesa non entra nel suo potere discrez. — e però non può la Corte rifiutarsi dal deliberare sul divieto quando la difesa ne abbia fatta istanza.

(Dec. riferita nella Collezione Bettini Giuriati 1869 a pag. 146 dell' Indice.)

Tanto di fronte al disposto della legge, quanto ai principj della scienza, nulla osta che il *Giud. Istr.* il quale dette opera alla formazione del processo scritto, sia sentito in esame come teste sopra fatti concernenti il di lui officio, o estranei, pervenuti a di lui notizia. (La Dec. non specifica se fu esaminato come vero teste, od a schiarimento). Cass. Firenze, 6 agosto 1870 — Biliazzi.

Il Presid. non può ordinare che venga chiamata ad esame una persona qualunque, non per spiegazioni date all'udienza dagli accusati o dai testi, ma in seguito a requisitoria del P. M., il quale si fondi sopra un documento del processo già preesistente e conosciuto, malgrado le opposizioni e proteste della difesa. Cass. Napoli, 29 agosto 1870 — Furno.

Il potere discrez. conferito al Presid. da questo art. e dai seguenti è alligato alla condizione: 1. che venga esercitato *durante il dibatt.* e così *nel corso* ossia nell'atto di esso, e *non fuori del medesimo*; 2. che non si adoperi per ordinare cosa contraria a ciò che la legge prescrive o vieta sotto pena di nullità. Cass. Torino, 12 sett. 1871 — Banfi.

Sebbene il *potere discrez.* del Presid. cominci e finisca col dibatt. ciò non impedisce ch'egli possa preparare fuori del dibatt. stesso quant'é necessario all'esercizio di esso, o prendere le misure necessarie per togliere ogni ostacolo in proposito. Perciò in forza di detto potere e di quello direttivo, il Presid. dopo aver ordinato di prendersi informazioni sullo stato di mente di un teste può citare a questo scopo nuove persone per essere sentite in dibatt., o richiedere dei documenti ad ufficiali di polizia giudiziaria, e darne poi lettura all'udienza. Cass. Palermo, Vedi *Mon. Trib.* 1872 n. 2.

161, 385, 468, 640.

480. Il presidente dovrà rigettare tutti quei mezzi proposti dalle parti che fossero estranei alla causa, e tendessero a prolungare il dibattimento senza speranza d'avere maggiore certezza nei risultamenti. Contro le ordinanze emesse dal presidente, le parti avranno diritto di fare le loro instanze alla Corte, la quale delibererà giusta l'articolo 281, n. 4. Non pertanto le parti non avranno diritto di fare instanza alla Corte, nè questa potrà deliberare sopra le ordinanze emesse dal presidente in virtù del potere discrezionale affidatogli dalla legge, nè per promuovere l'esercizio del potere medesimo.

= Il Presid. che per por termine ad un'istanza non fondata sopra alcuna disposizione di legge, e diretta a prolungare inutilmente il dibatt. toglie la parola al difensore, non viola i diritti della difesa.

(Dalla giurispr. raccolta dal Bettini e Giuriati, 1862, a pag. 213 p. p.)

È incensurabile in Cass., perchè basata su giudizio di fatto, l'ordinanza della Corte d'assise che rigettando le istanze della difesa, perchè il dibatt. sia rinviato e vengano citati alcuni testi a discarico, dichiara che i fatti sui quali quei testi dovrebbero essere interrogati nulla potrebbero togliere, aggiungere o variare allo stato delle prove ottenute nel dibattimento. Cass. Milano, 15 ottobre 1864 — Puxeddu.

Le due condizioni richieste dall'art. 466 (480) che i mezzi proposti sieno estranei alla causa, e tendano a prolungare inutilmente il dibatt. devono cumulativamente concorrere, affinchè il Presid. possa valersi delle facoltà attribuitegli da quest'articolo. Cass. Napoli, 21 dic. 1864 — Struglio.

Ciò che la legge rimette al potere discrez. del Presid. non può costituir materia di formale deliberazione. Cass. Palermo, 21 agosto 1865 — Catania.

(317). Contro le ordinanze emesse dal Presid. nel corso del dibatt. entro la sfera dei suoi poteri ordinari e direttivi, le parti hanno diritto di far le loro

istanze alla Corte, la quale a norma dell'art. 281 n. 4, ha il dovere di deliberare (Applicaz. nel caso d'istanza delle parti perchè fossero registrate nel verbale le aggiunte fatte da testimoni alle precedenti loro dichiarazioni).
Cass. Palermo, Vedi *Mon. Trib.* 1871, n. 38.

(Circa la facoltà del Presid. di *sospendere* il dibatt. in virtù del suo potere direttivo, e la facoltà della Corte di rinviare la causa ad altra sessione dopo aperto il dibatt., vedi note all'art. 510.)

— Pel potere direttivo che al Presid. è conferito dalla legge egli può respingere l'istanza per la citazione di testi a difesa, quando apparisca che tale istanza è un subdolo mezzo dilatorio per render vano l'esercizio dell'azion penale.
Appello Parma, 3 agosto 1872 — Cattani ed altri.

(Sul provvedimento del Presid. che ordina che un teste non sospetto di falsità o reticenza si ritiri in altro luogo *per meglio concentrarsi* ed esser quindi riesaminato, vedi all'art. 312 Dec. Cass. Torino, 9 nov. 1872 Nicolini).

— Il Presid., in virtù del suo potere discrezionale, al seguito delle spiegazioni date all'udienza dagli accusati e dai testi può avocare qualunque documento che gli sembri atto a fornir qualche lume sur un fatto contestato; e perciò può richiamar l'estratto di una sent. penale già proferta contro l'accusato od altri, sebbene impugnata per appello. Il potere discrez. è tutto personale del Presid. ed incomunicabile alla Corte; ma quando il difensore per una istanza che rientra in questo potere si rivolga alla Corte, questa non può prescindere dall'interloquire; tuttavia, se l'ordinanza del Presid, e quella della Corte non si fondano insieme, quest'ultimo resta un atto sovrabbondante e superfluo.
Cass. Palermo, 20 nov. 1871 — De Leone.

Ordinato in dibatt. un esperimento di fatto, il magistrato delegato a compierlo rappresenta il corpo giudicante, ed ha quindi facoltà di provvedere a quanto è d'uopo, come per es. di dare istruzioni per assodare alcune circostanze di tempo e luogo relative alla causa ed al soggetto dell'esperimento. Il verbale di un esperimento di fatto è di quelli di cui la legge comanda la lettura (281 N. 2) e contro l'ordinanza del Presid. che la nega, la parte interessata può invocare una deliberaz. della Corte — ma ogni irregolarità, per essere stato letto conformemente alla sola ordinanza del Presid. a semplici indicazioni e schiarimenti, resta sanata dal silenzio della parte medesima.
Cass. Napoli, 18 dic. 1872 — De Rosa.

CAPO IV.

FUNZIONI DEL PROCURATORE GENERALE.

481. Il procuratore generale, indipendentemente dalle attribuzioni stategli conferite coll'articolo 38 e seguenti, procederà avanti la Corte contro qualsiasi persona posta in accusa secondo le forme prescritte dal capo I di questo titolo e libro, o contro gli imputati citati direttamente nel caso preveduto dall'articolo 453. Egli non potrà portare avanti la Corte verun'altra causa sotto pena di nullità.

2, 453. **482.** Emanata la sentenza d'accusa, il procuratore generale porrà ogni cura acciò si proceda agli atti preliminari menzionati nei capi I e II del presente titolo, e che tutto sia in ordine acciò il dibattimento possa incominciare all'epoca dell'apertura delle assise.

81 n. 4. **483.** Egli farà nell'interesse della legge tutte le requisitorie che crederà utili: la Corte è tenuta di farne stendere atto e deliberare sulle medesime.

= Sulla facoltà che ha il P. M. di richiedere l'audizione di nuovi testi non prodotti in lista e non notificati, vedi all'art. 479 Dec. Cass. Napoli, 19 Sett. 1864, La Gala.

— Non viola la legge il Presid. che sulla domanda del P. M. dispone segregarsi un teste, ponendolo in disparte, quando su tale domanda non seguì contestazione. Cass. Napoli. 13 marzo 1868 — Vairo.

Vedi all'art. 513 Dec. Cass. Firenze, 7 dic. 1870, Agresti, sul divieto fatto al P. M. *di rimettersi alla giustizia del magistrato*, anzichè formulare le proprie requisitorie per la condanna o l'assolutoria.

---

281 n. 4. 510, 617.

484. Ogniqualvolta la Corte non seconderà le richieste del procuratore generale, la discussione pubblica e la sentenza non saranno perciò interrotte, nè sospese; salvo dopo la sentenza, se vi ha luogo, il ricorso per la cassazione da parte del procuratore generale.

= Nel silenzio della legge è in arbitrio del Trib. decidere in materia penale con una sola sent. le *questioni pregiudiziali* e il merito della causa. Ciò è specialmente consigliato quando dalla discussione del merito sia per derivare alcun criterio che possa esercitare influenza nella decisione di tutte o taluna delle questioni preliminari. Appello Torino, 24 febb. 1863.

È in facoltà del giudice di non permettere la separata trattazione delle *eccezioni preliminari* se crede che dalla discussione del merito possa trarsi qualche elemento influente sulla decisione delle medesime.
Cass. Milano, 1 maggio 1863 — Earia.

---

485. Le requisitorie del procuratore generale debbono essere da lui sottoscritte: quelle fatte nel corso di un dibattimento si distenderanno dal cancelliere nel suo verbale, e saranno pure sottoscritte come sopra.

Le decisioni della Corte, proferite in seguito a dette requisitorie, saranno sottoscritte dal presidente, o da quel consigliere che ne fa le veci, e dal cancelliere.

= La legge, prescrivendo che il P. M. firmi la sua requisitoria data nel corso del dibatt. e riportata nel relativo verbale, non ha fulminata la nullità nel caso d'inadempimento.
Cass. Napoli. 19 febb. 1868 Guerriglia — e Cass. Torino 18 maggio 1870 — Zampa.

(493) Circa il recesso dall'accusa per parte del P. M., vedi all'art. 440 Dec. Cass. Torino, 9 aprile 1870, Carugati, e le note all'art. 42, nonchè la Dec. Cass. Milano, 16 giugno 1864, Marogna, riferita all'art. 416.

(*) **ESTRATTO** dalla legge 6 dicembre 1865, N. 2626 sull'Ordinamento giudiziario *(art.* 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 *e* 121) e giurisprudenza relativa.

CAPO VI. — Delle assise e dei giurati.

Sezione I. — *Delle Corti d'assise.*

Art. **73.** Le Corti d'assise siedono nei comuni designati in apposita tabella.

Ogni distretto di Corte d'appello comprende uno o più circoli di Corte d'assise.

Si può ordinare con decreto reale la formazione di due o più Corti d'assise in un medesimo circolo, anche in comune che non sia capoluogo, se il bisogno lo richieda.

= Vedi la Circ. 15 Ottobre 1872 del ministro Guardasigilli sulla convocazione delle Assise in qualunque comune del Circolo.

Art. **74.** Le Corti d'assise conoscono e giudicano con l'intervento dei giurati, dei reati assegnati alla loro competenza dal Codice di procedura penale, nei modi e limiti da questo stabiliti.

Art. 9 Cod. proc. pen.

Art. **75.** In principio di ogni anno giuridico sono con regio decreto designati i presidenti e i giudici delle assise.

Art. 347, Reg. gen. giud.

Il primo presidente della Corte d'appello ha sempre facoltà di presiedere alla Corte d'assise.

Art. **76.** Ogni Corte d'assise è composta di un presidente scelto fra i consiglieri della Corte d'appello, e di due giudici del Tribunale civile e correzionale del luogo ove sono tenute le Assise.

Può esservi aggiunto come supplente un altro giudice dello stesso Tribunale.

= Se mancando il Presid. deve presiedere la Corte il giudice più anziano, non v'ha dubbio, che tra i giudici nominati dal Decr. Reale e quello destinato in surrogazione di alcuno di essi dal Presid., il più anziano nella Corte d'assise è sempre quello che ha la nomina regia, e per conseguenza quello destinato in surrogazione non può avere la precedenza sopra gli altri, fosse anco più anziano consigliere nella Corte d'appello. Cass. Milano, 7 febbr. 1862 — Barbieri.

Il giudice della Corte d'assise può esser, in caso d'impedimento, supplito dal vice-presidente del Trib., cui appartiene il giudice impedito.
Cass. Napoli, 7 aprile 1869 — Foglia.

(1) Malgrado sul progetto di legge presentato dal Guardasigilli per *modificazioni all'ordinamento dei giurati* la Commissione della Camera abbia già data la sua Relazione, e quindi sia luogo a sperare che il progetto possa essere discusso ed approvato da ambo i rami del Parlamento colla sollecitudine che per tali riforme è reclamata dalla pubblica opinione, pure stimiamo opportuno d'inserire anche in questa edizione quella parte della vigente legge sull'Ord. Giud. che governa i giudizi per giurati.

Il semplice tramutamento nella stessa qualità da un giudizio ad un'altro di egual grado, non priva i funzionari giudiziari della veste di legittimamente proseguire nello esercizio delle loro funzioni presso il giudizio ove già si trovano. Cass. Torino, 24 gennaio 1873 — Bonaini.

Gli aggiunti giudiziari non possono esser membri delle Corti di assise. Cass. Torino, 20 febb. 1873 — Zamboni.

Art. 77. Nei circoli di assise, dove per l' abbondanza delle cause le sessioni si debbono protrarre per più quindicine, possono essere designati due presidenti. Ciascuno di essi terrà alternativamente i dibattimenti, secondo l' ordine che sarà determinato dal primo presidente della Corte d'appello nel ruolo da esso formato d' accordo col procuratore generale per le cause da spedirsi nel periodo di ogni turno trimestrale.

Art. 78. Il presidente o giudice che abbia atteso all'istruzione del processo, o che abbia concorso a pronunziare l'accusa di cui è giudizio, non può far parte della Corte d'assise.

= Non sono esclusi dal far parte delle Assise quei giudici che nel corso di un precedente dibatt. ordinarono la sottoposizione ad arresto di testi sospetti per falsa testimonianza. Cass. Milano, 8 giugno 1864 — Tojanhi.

Non è nulla la sent. di una Corte di assise a cui abbia assistito, come supplente, un giudice che hà istruito il processo, se questi non ha preso parte alle deliberazioni, sia nella sent., sia negli incidenti che si elevarono nel corso del dibattimento. Cass. Milano, 16 marzo 1865 — Donnini.

Può esser giurato chi ha già preso parte alla istruttoria del processo, od ha già pronunciato come membro della Corte d'appello, sull'accusa: la legge concedendo all'accusato il diritto di ricusa provvide sufficientemente alla difesa. (116) Cass. Palermo, 17 marzo 1865 — Paterno.

La legge avendo proibito di prender parte nella Corte d'assise al magistrato che abbia istruito il processo, o abbia giudicato nella sent. di rinvio, non intese vietare che prendesse parte nella sent. di rinvio chi l'ebbe nelle sent. precedenti. Cass. Napoli, 2 ottobre 1865 — Zappa.

Quest'art. vieta che intervenga nel giudizio il giudice che ha preso parte negli atti d'istruzione, ma questo divieto non può estendersi all'interrogatorio fuori giudizio; le leggi d'incompatibilità non ponno estendersi da caso a caso. Cass. Napoli, 10 genn. 1868 — Liguori.

Questa speciale interdizione, la quale costituisce una eccezione al diritto comune, per la essenza della disposizione non può estendersi da caso a caso, perchè quando trattasi di legge di esclusione e d'incapacità non può ammettersi la interpretazione estensiva. Non è quindi nulla la sent. della Sezione correzionale presso la Corte d'appello per esservi intervenuto un consigliere che aveva fatto parte della Sezione di accusa, e votato nella ordinanza di rinvio al Trib. Correz. Cass. Torino, 15 febb. 1867 — Veggetti. — Cass. Napoli, 7 febb. 1868 — De Lucia.

(437 Cod. proc. pen.) L'incapacità di far parte della Corte d'assise pronunciata dalla legge rispetto a chi attese alla istruzione della causa o fece parte della Sezione d'accusa, non si estende al giudice che concorse nella Camera di consiglio ad emettere la ordinanza di rinvio degli atti al Proc. del Re per la prosecuzione del processo. Il vero motivo di tale incapacità non consiste propriamente nella presunzione di una preoccupazione d'animo, ma si in una essenziale incompatibilità fra l'uno e l'altro ufficio secondo il sistema della vigente legislazione, dovendo tanto l'istruttoria quanto l'accusa andar separate e distinte dal corpo giudicante, e la Camera di consiglio non occupandosi nè della istruttoria nè dell'accusa. Cass. Torino, 3 giugno 1868 — Sandoli.

Il giudice che concorse a pronunciare la ordinanza di legittimazione dell'arresto non può far parte della Corte d'assise, a pena di nullità. Cass. Napoli, 19 giugno 1868 — Marchese.

La incompatibilità di cui in quest'art. non si estende al caso in cui taluno dei giudici che rimandarono il processo in sede correzionale sia poi concorso a decidere su di esso in grado d'appello. Cass. Torino, 18 giugno 1868 — Borelli e Minoretti.

Il divieto di far parte della Corte d'assise a quel Presid. o giudice che abbia atteso alla istruzione del processo, o che abbia concorso a pronunciare l'accusa non si estende a quello che abbia solo ordinato che si procedesse contro l'imputato. Cass. Torino, 22 ottobre 1868 – Corda.

Il giudice che qual membro della Camera di consiglio dichiarò che la istruzione offeriva valevoli prove di reità dell'imputato, non può far parte del successivo giudizio, pena nullità. Cass. Napoli, 7 novembre 1868 — Paonessa.

L'aver ordinato provvedimenti per la prova del reato e la cattura di uno dei sospettati colpevoli costituice quell'*aver atteso alla istruzione del processo* che per l'art. 78 esclude il giudice dal formar parte della Corte chiamata a giudicare del reato stesso.

La incapacità non può estendersi ai membri della Camera di consiglio che firmarono l'ordinanza di rinvio del processo al Proc. Generale.
Cass. Torino, 7 luglio 1869 — Serra. — Cass. Firenze, 28 luglio 1869 — Chiaretti.

(116) L'avere come membro della Giunta sottoscritto una informativa sfavorevole sulla moralità dell'imputato non importa incompatibilità coll'esercizio dell'ufficio di giurato. A tal caso sarebbero inapplicabili gli art. 746 e seg. del Cod. proc. pen. e 116 e 117 di proc. civ. Ai giurati non sono estensibili le cause di ricusazione concernenti le persone dei giudici. Ad ogni modo le ricuse debbono proporsi prima della prolazione della sent., nè giova l'allegare l'ignoranza del fatto che si adduce aver potuto dar luogo alla ricusazione.
Cass. Torino, 6 maggio 1870 – Ferraris.

Non può funzionare da giudice nella Corte d'assise chi ebbe a giudicare così nella deliberazione in Camera di consiglio che legittimò l'arresto, come nell'altra che ordinò la trasmissione degli atti al P. M. per procedere contro l'imputato. (Il *Monit. dei Trib.* 1871 n. 38, osserva ch'è contraria a tal massima la giurispr. della Cass. di Torino, la quale interpretò assai più restrittivamente l'art. 78 — osserva pure che la Cass. di Napoli si è, colla Dec. 12 sett. 1870, De Sanctis, ricreduta, decidendo che « la incompatibilità sancita dal- « l'art. 78 non può derivare dall'aver il giudice preso parte alla deliberazione « della Camera di consiglio di legittimazione dell'arresto dell'imputato tratto « di poi a giudizio). » Cass. Napoli, 28 maggio 1870 – Giancale.

Il divieto fatto a chi concorra a pronunciare l'accusa di formar parte della Corte d'assise, non vale nel senso inverso a impedire a chi forma parte della Corte d'assise di partecipare di poi nel caso suesposto a pronunciarne la nuova accusa, tanto più poi se questa versa sopra fatti nuovi e diversi.
Cass. Napoli. 3 agosto 1870 – Vilella.

Il giudice che pronunciò l'ordinanza in Camera di consiglio non può nella stessa causa formar parte della Corte d'assise. Cass. Napoli, 10 luglio 1870 – Manes.

La parentela od affinità dei giurati fra loro non è cagione d'incompatibilità. (115) Cass. Napoli, 9 Novembre 1870 – Santanello.

Art. **79**. Mancando od essendo impedito il presidente o i presidenti delle assise, essi vengono surrogati dai consiglieri designati dal primo presidente della Corte d'appello, inteso il procuratore generale.

Se la mancanza del presidente o dei presidenti derivi da morte o da collocamento a riposo od in aspettativa, si provvede alla loro surrogazione per decreto reale.

Fino a che questo non intervenga, si provvede temporariamente nel modo indicato nella prima parte di questo articolo.

Art. **80**. Mancando od essendo impedito, prima dell'apertura della sessione, taluno dei giudici, egli è surrogato dal giudice del Tribunale, che viene designato dal primo presidente della Corte d'appello. Ove poi la mancanza o l'impedimento avvenga nel corso della sessione, questa designazione è fatta dal presidente della Corte d'assise.

Qualora i giudici assegnati al servizio della Corte d'assise non possano essere surrogati da altri giudici del Tribunale nel modo

sovra espresso per essere tutti impediti, sono suppliti da altri giudici del Tribunale più vicino nel distretto della Corte di appello, destinati a tale ufficio dal primo presidente.

= Sotto la parola *giudici* son compresi anche i vice-presidenti; onde nella composizione della Corte, ove la necessità lo richieda, può essere introdotto il vice-presidente (76). Cass. Torino, 27 maggio 1868 — Fiarda.

La legge non ha abbandonato alla facoltà del Presid. della Corte d'appello la designazione di un giudice delle Assise in rimpiazzo ad altro che si trovasse impedito: ma l'ha ristretta e sottoposta alla condizione di dovere la scelta aver luogo tra quelli dei Trib. più vicini. Cass. Napoli, 10 luglio 1868 — Tarallo.

Il semplice tramutamento nella stessa qualità da un giudizio ad un'altro di egual grado non priva i funzionarj giudiziarj della veste di legittimamente proseguire nell'esercizio delle loro funzioni presso il giudizio ove già si trovano. (art. 11 Ord. Giud.) Cass. Torino, 24 genn. 1872 — Bonaini.

Art. **81**. Il Pubblico Ministero presso le Corti d'assise è rappresentato dal procuratore generale personalmente, o da uno dei suoi avvocati generali, sostituti o sostituti aggiunti.

Il procuratore generale può eziandio commettere tali funzioni all'ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale civile e correzionale, nella cui giurisdizione sono convocate le Assise. Può anche delegare personalmente il procuratore del Re od un di lui sostituto.

Art. **82**. Le funzioni di cancelliere delle Corti d'assise sono esercitate, nei comuni ove ha sede una Corte d'appello, dal cancelliere o dai vice-cancellieri della medesima, e negli altri comuni dal cancelliere o dai vice-cancellieri del Tribunale civile e correzionale, ovvero da coloro che possono ai termini della presente legge essere assunti a farne le veci.

Art. 159 di questa legge.

= Gli uditori delle provincie venete che durante l'anteriore ordinamento fossero stati ascoltanti giudiziari, per l'art. 112 delle disposizioni transitorie possono compiere le funzioni di cancelliere alla udienza della Corte di assise. Cass. Firenze, 28 sett. 1872 — Sabaini.

Art. **83**. Le Assise si tengono ordinariamente ogni trimestre nei comuni capo-luogo di circolo; possono però essere straordinariamente convocate in ogni tempo con decreto del primo presidente della Corte d'appello, sia nel capo-luogo, sia in qualunque altro comune del circolo.

= Vedi la Circ. 15 ott. 1872 del Ministro Guardasigilli sulla convocazione delle Assise in qualunque comune del circolo, ove se ne manifesti il bisogno.

SEZIONE II. — *Dell'elezione dei giurati e della formazione delle liste.*

(*) Art. **84**. Per essere giurato si richiede il concorso delle seguenti condizioni:

(*) Il progetto di legge per modificazioni all'ordinamento dei giurati presentato alla Camera nella tornata del 30 genn. 1872, (per effetto del quale verrebbero abrogati gli art. 84 a 121 di questa legge) alla condizione dell'*essere elettore politico* sostituisce il sistema *delle categorie* basato sul concetto della *capacità ed onestà* desunte da criterj meno incerti e fallaci che non sia l'elettorato politico. Le categorie sarebbero 24.

1. Saper leggere e scrivere;
2. Avere non meno di trenta, e non più di settant'anni compiuti;
3. Essere elettore politico.

Art. 1, 2, 3, legge 17 dicembre 1860, n. 4513.

= La mancanza dell'età d'anni 30, requisito indispensabile nei giurati, può proporsi e provarsi per la prima volta anche in Cass., nè vi chiude l'adito il silenzio mantenutosi dinanzi ai giudici del merito, trattandosi di nullità d'ordine pubblico. Vale a provare la mancanza d'età nei giurati l'estratto dei registri di nascita regolarmente tenuti secondo le leggi del luogo e del momento in cui nacque il giurato. Può la Cass. ordinare il richiamo degli atti idonei ad escludere il dubbio sull'età del giurato e a distinguerlo da omonimi, anche determinando quali sieno questi atti. Cass. Torino, 20 nov. 1867. – Bubbola.

Art. **85**. Non possono essere inscritti sulle liste dei giurati:
1. I ministri del Re;
2. I segretari generali ed i direttori generali dei Ministeri;
3. I prefetti delle provincie, ed i sotto-prefetti dei circondari;
4. I funzionari dell'ordine giudiziario e gli uscieri;
5. I ministri di qualunque culto;
6. I militari in attività di servizio.

= La legge che esclude certi funzionari pubblici, e fra questi i ministri di qualunque culto, dalle liste dei giurati, è d'ordine pubblico, perchè basata sulla incompatibilità di uffici. Però cessando di fatto la qualità di pubblico funzionario e di ministro del culto, chi n'era rivestito rientra nella sfera del diritto comune, e può quindi esser giurato al pari di ogni altro cittadino. Cass. Torino, 5 giugno 1866 — Bonanati e Boero.

Un giudice conciliatore non può essere compreso nella lista dei giurati chiamati a costituire il giurì. Cass. Torino, 13 genn. 1871 – Scalella.

Le incapacità ad esercitare l'ufficio di giurato stabilite da quest'art. promanano unicamente dall'indole degli uffici incompatibili ivi annoverati, al cui esercizio sono inerenti; ed essendo così per loro natura essenzialmente temporanee, e non già durature per tutta la vita, come inerenti alla persona, smesso una volta l'ufficio incompatibile, e cessato nella fattispecie l'esercizio del sacro ministero proprio dei *ministri del culto* della religione cattolica, cessa per ciò stesso di pien diritto la incapacità derivante soltanto ed esclusivamente dall'esercizio di detto spirituale ministero, ed il cittadino rientra senz'altro nel godimento del diritto di essere iscritto nell'elenco generale dei giurati e di esercitarne l'ufficio. Cass. Torino, 29 maggio 1872 — Ponte.

(Altrimenti è stato giudicato dalle Corti di appello di Napoli e di Firenze, e dalla Deputazione Prov. del Principato Ulteriore rispetto all'incapacità sancita nell'art. 25 della legge Com. e Prov. quanto ai membri delle collegiate).

— Se fra i 30 giurati dai quali si estraggono quelli che devono comporre il giurì havvene uno coprente la carica di giudice conciliatore, è illegale la composizione dell'urna, è illegale pur anco la estrazione dei 14 necessarj al giudizio — quindi è viziato di nullità dibatt. e sentenza. Cass. Torino, 28 marzo 1873 — Di Ganga Cocco.

Art. **86**. I senatori del Regno ed i membri della Camera dei deputati sono dispensati dall'uffizio di giurato.

Art. **87**. Non possono essere giurati coloro:

1.° Che furono condannati a pene criminali;

Art. 13 Cod. pen.

2.° Che furono condannati per falso, furto, truffa, appropriazione indebita, vagabondaggio od attentato ai costumi;

316-319-333-341-350-353 e seg. 605-622-e seg. - 626-631-435 e seg., 420 e seg. Cod. pen.

3.° Che sono in istato d'accusa o di contumacia o sotto mandato di cattura;

4.° Che sono in istato di fallimento dichiarato e non riabilitati, e coloro che sono nello stato d'interdizione o inabilitati.

= Non basta provare il fallimento di persona dello stesso luogo di nome e cognome eguali a quelli di uno dei giurati, perchè questi debba tenersi per fallito, inabile quindi all'ufficio di giurato, e nullo il dibatt.; ma sono necessari altri connotati inducenti la identità fra l'uno e l'altro.
Cass. Firenze, 6 agosto 1867 — Bencini e Degl'Innocenti.

Le cause d'incapacità all'ufficio di giurato, indicate in quest'art. escludono sotto pena di nullità le persone che ne sono affette, non solo dal formar parte del giurì del giudizio, ma anche dal concorrere alla formazione dell'urna dalla quale questo viene estratto. Cass. Torino, 10 genn. 1872 — Pizzo.

109, 111 e 113 di questa legge.

Art. **106**. Dieci giorni prima dell'apertura delle Assise il presidente del Tribunale civile e correzionale residente nel capoluogo del circolo, in una delle udienze pubbliche del Tribunale, previa lettura del decreto di convocazione, estrae trenta nomi dalla lista annuale dei giurati *ordinari*. Le persone, i cui nomi sono così estratti, debbono prestare il servizio per le cause da spedirsi nella sessione.

Estrae quindi dieci nomi dalla lista dei giurati *supplenti*, e questi sono tenuti a prestare servizio per tutta la sessione pel caso di mancanza o d'impedimento dei giurati ordinari.

Il cancelliere stende il processo verbale della estrazione, il quale è sottoscritto dal presidente, dai due giudici che vi hanno assistito, e dal cancelliere stesso, sotto pena di nullità.

= Viola la legge il Presid. del Trib. Correz. se dopo avere estratto a sorte 30 giurati ordinarj, pone a capo della lista dei supplenti, senza gittarli nell'urna ed estrarli a sorte, i nomi di uno rimasto nell'urna spedita al Presid. della precedente sessione, e di un altro dispensato dal servizio nella sessione medesima, limitando l'estrazione a sorte ai soli otto nomi di supplenti.
Cass. Napoli (*Mon. Trib.* 1871, n. 37).

111 di questa legge.

Art. **107**. Quando in uno stesso circolo sono stabilite due o più Corti d'assise, si fanno nel modo prescritto dall'articolo precedente tante estrazioni di giurati ordinari e supplenti quante sono le Corti.

Art. **108**. I presidenti delle Corti d'assise distribuiscono gli affari da spedirsi nel corso di ogni sessione in guisa che i giurati estratti a sorte ed inscritti, giusta i due precedenti articoli, nella lista dei giurati di servizio, non debbano intervenire alle sedute della Corte d'assise per un termine maggiore di 15 giorni.

Incominciato però col loro intervento un dibattimento, non possono essere dispensati, qualunque ne sia la durata.

Le estrazioni a sorte contemplate nei detti articoli 106 e 107 sono rinnovate secondo le esigenze del servizio.

Art. **109**. Quando le Assise si tengano straordinariamente in qualche comune che non sia capo-luogo del circolo, la estrazione dei *giurati ordinari* sarà fatta nella forma stabilita dall'articolo 106

dal presidente del Tribunale civile e correzionale del luogo in cui dovrà sedere la Corte, il quale avrà cura di far conoscere i trenta nomi estratti dalla lista generale dei giurati ordinari ai presidenti che sono chiamati a fare da tale lista una simile estrazione.

Il presidente estrae successivamente altri dieci nomi d'individui aventi la residenza nel comune, e questi sono i *giurati supplenti*.

Art. **110**. Coloro che hanno prestato il loro servizio durante una sessione della Corte d'assise, come giurati ordinari o come supplenti, non sono più chiamati, ove le esigenze del servizio lo consentano, alle sessioni che si tengono nella rimanente parte dell'anno.

SEZIONE III. — *Della composizione definitiva del giurì.*

Art. **111**. L'avviso del giorno in cui hanno principio le Assise è recato individualmente a ciascuno dei giurati estratti a sorte, come negli articoli 106, 107 e 109, per cura del presidente del Tribunale civile e correzionale.

354, 358 e 359 Reg. gen. giud.

I giurati sì ordinari che supplenti devono trovarsi presenti alla prima e ad ogni altra seduta della Corte d'assise, a meno che ne siano dalla medesima *dispensati*.

= Spetta solo alla Corte d'assise statuire sui motivi di dispensa che vengono presentati dai giurati chiamati al servizio della sessione, e sulle cause d'incapacità sopravvenute, nonchè su tutti gl'incidenti relativi alla formazione del giurì. Cass. Milano, 16 genn. 1861 — Masino.

Non può esser giurato colui che nel processo scritto assunse ed in parte esercitò la qualità di perito sanitario. Cass. Milano, 24 genn. 1861 — Marinelli.

La notificazione ai giurati ordinari dell'avviso del giorno in cui doveano avere principio le Assise non è prescritta a pena di nullità.

Quando dal verbale risulta che un giudice supplente non prese parte alla votazione, non può produrre nullità il fatto ch'ei siasi ritirato nella Camera di consiglio insieme ai giudici effettivi. Cass. Torino, 29 genn. 1866 — Lecca.

111-113 (e 359 Reg. gen. giud.) — La decisione della Corte che dispensa taluno dei giurati dal servizio della sessione si considera quale atto di amministrazione interna estrinseca al dibatt., e gli accusati non sono autorizzati a discuterla e censurarla; però dev'essere pronunciata in pubblica udienza. Cass. Torino, 19 maggio 1866 — Magnelli.

L'aver interesse in una Banca costituitasi parte civile contro l'imputato, e più, l'avere in essa una parte di rappresentanza, come sarebbe l'esserne censore, è motivo sufficiente per la esenzione dallo intervenire come giurato nel relativo processo. Cass. Torino, 4 marzo 1868 — Ciucci.

È legale motivo di astensione per un giurato la di lui parentela con l'ucciso, che fu vittima del reato per cui si procede. Non lo è l'essere stato amico dell'ucciso e in relazione con l'avvocato dell'accusato. Cass. Napoli, 10 luglio 1868 — Tarallo.

La mancanza di citazione di un giurato compreso nella lista notificata all'accusato non può annoverarsi fra gli eventi che legittimamente restringono il diritto di *ricusazione* dell'accusato, ma tendendo ad abolire l'esercizio di un tale diritto per fatto dell'ufficiale pubblico, vizia di nullità la sent. siccome emessa da un giurì illegalmente formato. Cass. Firenze, 22 marzo 1869 — Ercolini.

Il giurato non può ritenersi legalmente citato se l'usciere, trovatone chiuso il domicilio, lasci la copia dell'*avviso* ad una persona domestica del fratello di lui, che nel riceverla constati la non presenza di esso giurato. Cass. Napoli, 22 giugno 1870.

La definitiva composizione del giurì è una operazione complessa risultante dall'insieme dei fatti strettamente connessi ed inseparabili — appello nomi-

nale, collocamento dei nomi nell'urna, estrazione a sorte, ricusazione — i quali non ponno esser divisi ed eseguiti a diversi intervalli, ma debbonsi compiere immediatamente l'uno dopo l'altro. Cass. Torino, 19 dic. 1872 = Marengo.

Art. **112.** Il presidente della Corte d'assise, 24 ore prima dell'udienza, fa dare al Pubblico Ministero ed all'accusato comunicazione dell'intera nota dei giurati ordinari e supplenti estratti a sorte pel servizio della sessione.

= Quando dalla comunicazione della nota dei giurati all'imputato fino all'istante in cui il giorno appresso venne aperta l'udienza, non sieno indilatamente trascorse le ore 24, havvi nullità di dibatt. trattandosi di tempo assegnato al rilevantissimo diritto di ricusazione dei giurati.
Cass. Napoli, 11 maggio 1868 — Jannone.

L'equivoco sul casato di un giurato produce la nullità della composizione del giurì, perchè altera il diritto che compete all'imputato per esercitare la ricusa. Cass. Napoli, 15 giugno 1868 — Cirelli.

Non importa nullità la comunicaz. della lista dei giurati fatta anche alla parte civile. Cass. Napoli 17 giugno 1868 = Susco.

Non vi ha motivo di nullità se la lista dei giurati fu intimata all'accusato senza i nomi dei giurati supplenti, quando in fatto nessun giurato supplente occorse a far parte del giurì. Cass. Napoli, 17 luglio 1868 — Colasurdo.

La notificaz. dei giurati fatta all'imputato il giorno anteriore al dibatt. senza che da quella a questo decorrano intere le 24 ore, è causa di nullità del dibatt. e della sentenza. Cass. Palermo, 27 luglio 1868 — Bonacorso.

Non può dirsi che la lista dei giurati non sia stata comunicata allo imputato 24 ore prima del dibatt. quando consti che lo fu il dì antecedente a quello della composizione del giurì sebbene l'usciere non abbia indicata l'ora.
Cass. Napoli, 21 nov. 1868 — Magistrato.

Essendo materialmente impossibile la comunicaz. all'imputato dei nomi dei giurati complementari nel termine delle ore 24 precedenti all'udienza, quando la udienza segua a termini di legge il dì stesso della loro estrazione, nessuna infrazione può concepirsi in simil caso all'art. 113.
Cass. Firenze, 27 febb. 1869 — Dell'Ajuto.

L'essersi trovato fra i nomi di coloro che facevano parte del giurì un nome che non era comprese nella lista notificata all'accusato, non può formare motivo di cassazione, quando si scorga evidentemente che il nome fu alterato per errore materiale, e che il giurato era, e non poteva non essere, quello dalla lista indicato. Cass. Palermo, 8 luglio 1869 — Guarrino.

La notificaz. della lista dei giurati è nulla se non consti espressamente che siasi fatta mediante consegna alla persona dell'accusato.
Cass. Torino, 12 maggio 1870 = Mendola.

(E la relazione dell'usciere fa fede fino ad iscrizione in falso — aggiunge la Cass. Napoli 9 nov. 1870 Santanello.)

Sebbene la prudenza esiga che nella lista dei giurati da comunicarsi alle parti s'indichino, oltre il nome e cognome di ciascun giurato, la loro paternità, la professione e il domicilio, pure nessun art. di legge contiene il precetto imperativo in proposito, per cui la omissione di alcuna di queste condizioni non importa nullità quando la identità della persona resti sufficientemente constatata. Cass. Palermo, 27 giugno 1870 — Velardo.

Non vi è nullità se la lista dei giurati fu dall'usciere consegnata, non personalmente all'accusato, ma al capo guardiano per la consegna allo stesso, se è certo che questa sia seguita.
Cass. Napoli, 15 nov. 1870 Schiavo (La Cass. Torino si pronunciò in senso contrario).

Sebbene si possa per avventura in alcuni casi speciali supplire al difetto di relazione della notificaz. dei giurati con altri certificati, quando però da questi non è dato di poter raccogliere gli elementi necessarj per giudicare se l'accusato sia stato in tempo debito posto in grado di esercitare appieno il suo diritto di ricusa, devesi pronunciare l'annullamento della sent. e del dibatt. che l'ha preceduta. Cass Torino, 3 febb. 1871 — Crivelli.

L'identità dei giurati estratti coi notificati, e la prova di cotesta identità sono condizioni essenziali della validità della composizione del giurì pel giu-

dizio, quindi è nullo il giudizio se la lista degli estratti non si trovi nel processo unitamente al referto di notificazione, cosicchè la prova dell'identità riesca impossibile. Cass. Napoli, 15 marzo 1871 – Attanasio.

È a pena di nullità ch'è prescritta la comunicazione di questa lista entro le 24 ore. Cass. Torino, 26 luglio 1871 – Bianchini.

La relazione dell'usciere circa la notificazione, all'accusato della *lista dei giurati* dev'essere scritta a piedi della lista stessa, e non già in foglio separato; deve esprimere chiaramente che fu notificata l'intera lista dei 40 giurati destinati al servizio della sessione, e stabilire in modo chiaro e indubitato che la notificazione sia seguita col rilasciarne copia nelle proprie mani dell'accusato, e parlando col medesimo. Non soddisfa a quest'ultima condizione la formula dell'atto di notificazione « Certifico io sottoscritto usciere di avere personalmente notificato ecc. » Cass. Torino, 26 luglio 1871 – Selis.

L'attestazione della relazione d'usciere che la lista dei giurati fu notificata all'accusato fa fede sopra le asserzioni contrarie della difesa. Cass. Firenze. 11 nov. 1871.

Al detenuto deve farsi la notificazione della lista dei giurati personalmente — laonde vi è nullità se la consegna sia fatta al carceriere, o a qualunque altra persona che eserciti ufficio o vigilanza nella casa carceraria. Cass. Firenze, 31 genn. 1872 – [La Cass. Napoli è discorde.]

Quando nella nota dei giurati comunicata all'accusato sia occorso un'errore tale nella indicazione di un giurato che inducesse *incertezza assoluta* sulla identità di esso, e questo giurato fu estratto ed entrò anche a far parte del giurì, si ha in ciò un motivo di nullità del seguito dibatt. per violazione di questo art. 112. Cass. Torino, 29 maggio 1872 — Francia.

(In senso conforme decisero anche le altre tre Cass. — L'errore materiale non basta a indur nullità.)

— La notificazione delle liste dei giurati ordinari, o supplenti, od anche complementari, se avvenga nel dì precedente a quello della trattazione della causa s'incorre in nullità insanabile, ove non risulti dell' ora precisa in cui la notificazione avvenne, e ch' essa fu anteriore di 24 ore *intere* a quella in cui deve aver principio il dibatt. Tal è la giurispr. della Cass. di Firenze. Così pure la comunicazione all'accusato della intera nota dei giurati deve farsi alla di lui persona, e non basta lasciarla a mani del capo-guardiano, non verificandosi in tal caso le condizioni nelle quali, a norma di legge, può deviarsi dalla regola ordinaria delle notificazioni personali. Circ. 25 luglio 1872 del Proc. Gen. alla Cass. di Firenze.

Art. **113**. Se nel giorno stabilito per la trattazione di ciascun affare non vi sono 30 giurati ordinari presenti, questo numero è compiuto coi giurati supplenti già estratti a sorte, a termini dell'alinea dell'articolo 106 e dell'articolo 109, secondo l'ordine della loro estrazione. *(Art. 352 354 e 357 Reg. gen. giud.)*

In mancanza di detti supplenti giá designati, il presidente della Corte d'assise fa l'estrazione di altri nomi dalla lista contemplata nell'articolo 100, finchè il prescritto numero sia compiuto. *(369, Reg. gen. giud.)*

I giurati estratti continuano a prestar servizio, anche per le cause fissate pel rimanente periodo della quindicina, tranne il caso che cessi la mancanza che ha dato luogo alla estrazione. Per le cause che saranno trattate nelle successive udienze, seguirá la comunicazione prescritta dall'articolo precedente; ma per quelle fissate pel giorno seguente basta che segua nel giorno stesso dell'estrazione.

Per le Assise straordinarie a cui accenna l'articolo 109, i giurati mancanti sono suppliti mercè l'estrazione a sorte di altri giurati domiciliati nel comune ove siede la Corte.

= I *supplenti* chiamati nel corso della sessione a completare il numero dei 30 giurati ordinari, non rappresentano quello di essi che manca, ma com-

piono la lista dei 30; e finchè questa è incompleta devono prestare il loro servizio durante la sessione. Cass. Milano, 23 marzo 1865 — Roccia ed altro.

Non vi è nullità, ma irregolarità censurabile, se per completare il numero dei 30 giurati ordinari, i giurati supplenti siano estratti a sorte avanti la Corte d'assise, e non chiamati a supplire secondo l'ordine della loro estrazione fatta avanti il Trib. di prima istanza. Cass. Firenze, 26 giugno 1867 — Risani.

La legge esige la comunicazione agli accusati della lista dei *giurati complementari* per le cause fissate per le udienze susseguenti a quella in cui si fa l'estrazione, e non mai per la causa la cui trattazione è pendente al momento dell'estrazione stessa. La legge nulla dispone sulla presenza dell'accusato e del suo difensore all'estrazione dei giurati complementari, e tale presenza è anzi a ritenersi come non necessaria e non voluta dalla legge medesima. Cass. Palermo, 18 agosto 1870 — Margarsci.

Accertata la non presenza dei 30 giurati ordinari, e non potendosi integrare il lor numero coi supplenti già designati, si deve procedere all'estrazione dei supplenti, qualunque sia il motivo per cui taluno degli ordinari non siasi presentato, fosse pure perché già morto. Cass. Napoli, 27 agosto 1870 — Ricci.

Alla formazione del giurì di sessione non si ammette la presenza degli accusati, nè si ammette per parte loro ricorso in Cass. contro le ordinanze, le quali nella occasione dalla formazione di quel giurì siano pronunciate dalle Corti di assise, eccettochè o siasi mantenuto dalla Corte di Assise ed abbia in effetti fatto parte dei 30 giurati su cui si operò l'estrazione dei 14 un giurato incapace, o siasi escluso illegalmente alcuno capace nel corso della sessione, od in vista di una tale o tal altra determinata causa. (359 Reg. Giud.) Cass. Torino, 16 nov. 1870 Colla e Porro.

I giurati supplenti della lista non hanno veste legale per far parte dei 30 giurati che devono comporre l'urna, se non in mancanza dei giurati ordinari; di più devono esser presi secondo l'ordine di loro estrazione — epperò quando il verbale accerta la presenza (senza dispense) dei 30 giurati ordinari, è viziosa la composizione dell'urna col mezzo di qualche giurato supplente, e il susseguito giudizio è nullo. Cass. Torino, Stroppiana ric. — *Mon. Trib.* 1871 n. 10.

Non è violato il principio della pubblicità se un giurato supplente è surrogato ad un giurato ordinario legittimamente impedito, prima che sia stata dichiarata aperta l'udienza, purchè ciò avvenga dopo che le porte della sala d'udienza sono state dischiuse al pubblico. Cass. Palermo, vedi *Mon. Trib.* 1872 n. 2.

I giurati complementari estratti per supplire i giurati ordinari e supplenti assenti, continuano il servizio sino a che non cessi tale assenza, sia essa o no legittima, ne sia stata o no verificata la causa. Cass. Palermo, 18 settembre 1871.

Art. **114**. Nella stabilita udienza, avutasi previo appello nominale, la presenza di trenta giurati ordinari o supplenti, il presidente pone nell'urna i loro nomi. 359, R. gen. g.

= Il consenso del P. M. e dell'accusato non può autorizzare la violazione della legge prescrivente che la estrazione dei nomi di coloro che devono formare il giurì deva farsi da un numero non minore di 30; sicché diversamente praticandosi s'incorre in nullità radicale, e si trasgredisce a una formalità di ordine pubblico. Cass. Palermo, 27 aprile 1865 — Gitto.

Non si ponno creare incapacità e incompatibilità fra giurati — laonde due fratelli ponno far parte dello stesso giurì. Cass. Napoli, 2 ottobre 1865 — Zappa.

La presenza dei giurati nell'atto dell'imborsamento dei loro nomi, non aggiungendo alcuna garanzia alla integrità ed importanza del giudizio, non è richiesta come forma sostanziale. Cass. Napoli, 1 agosto 1866 — De Marco.

Se invece di 30 giurati se ne imborsarono 29, è nullo il giudizio. Cass. Napoli, 27 marzo 1868 — Marinucci.

Benchè il verbale nol dica, si presume che il Presid. di sua mano abbia posti nell'urna i nomi dei giurati. Cass. Torino, 23 maggio 1868 — Alvisi.

(114 Ord. giud., 316 e 517 Proc. pen. e 371 Reg. gen. giud.) — L'alterazione del nome di un giurato nel verbale d'udienza quando si scorga evidentemente non altro essere, che un errore materiale di scritturazione non

invalida il giudizio. (Diversamente decise la Cass. Napoli con sent. 15 giugno 1868 fondandosi sul motivo che simile errore priva la difesa di esercitare in tutta la sua estensione il diritto di ricusa.) Cass. Palermo, 25 giugno 1868 — Barone.

É necessaria sotto pena di nullità la presenza dell'accusato anche all'appello ed imborsamento dei nomi dei giurati. (*Motivi:* — Il diritto più importante concesso alla difesa nel giudizio pei giurati è quello della libera ricusa, e un tal diritto non può principalmente essere garentito che dalla presenza dell'accusato all'appello nominale ed allo imborsamento, perchè solo in tal guisa egli può veder le persone da accettare o ricusare a' suoi giudici, ed evitare lo scambio dipendente dalla possibile identità di nomi. A siffatti principii s'informò l'art. 399 del Cod. istr. crim., nè mai quella giurispr. ha dubitato della sostanzialità di tal forma. Le leggi di Ord. Giud. 17 febb. 1861 e 6 dic. 1865 hanno stabilito procedersi alle cennate operazioni in udienza pubblica per conformarsi vieppiù ai principj fondamentali del giudizio penale e per maggiormente tutelarne la sincerità; e non avrebbero potuto derogare a tali guarentigie senza incorrere nella incongruità di proteggere l'interesse indiretto e mediato, conculcando l'interesse diretto ed immediato).
Cass Napoli, 8 aprile 1870 — Marino.

Non è prescritto, e molto meno a pena di nullità, che l'accusato od il suo difensore devano trovarsi presenti al materiale imborsamento dei nomi dei 30 giurati. Cass. Napoli, 16 maggio 1870 — Berardi.

La presenza dell'accusato è necessaria, non quando si pongono nell'urna i nomi dei 30 giurati, ma nel momento della estrazione dei 14 nomi necessari al giudizio. La nota già presa nella prima causa, in cui i 30 nomi eransi posti nell'urna, vale anche per la seconda. Cass. Napoli, 29 luglio 1870 — Viggiano.

La legge non esige che il Presid. metta nell'urna i nomi dei 30 giurati in *udienza pubblica;* le parole *stabilita udienza* vogliono dire *giorni stabiliti.*
Cass. Napoli, 29 agosto 1870 Furno — e 1 marzo 1871 De Martini.

(La Cass. Torino con Dec. 1868 Minetti pronunciò invece « che ogni « qual volta la legge dichiara che una data cosa si fa o deve farsi *in udienza,* « s'intende che deve farsi in *udienza pubblica.* » — Però coll'altra Dec. 27 aprile 1870 Bossolotti, ebbe a recedere da questa giurisprudenza).

Quando l'appello e l'imborsamento dei 30 giurati avvengono in assenza dell'accusato, è indispensabile per la tutela dei diritti della difesa che il relativo verbale contenga la chiara indicazione dei nomi di tutti i detti giurati, ch'è il solo mezzo per verificare se la composizione del giurì sia stata regolare.
Cass. Torino, 10 gennaio 1872 — Pizzo.

Dal verbale d'udienza deve risultare che si sieno tutte ed esattamente adempiute le formalità prescritte imperativamente dalla legge per la regolare costituzione del giurì (372 Reg. Gen. Giud.) — quindi evvi nullità se dal verbale relativo alla composizione del giurì pel giudizio di una seconda causa portata alla stessa udienza, nulla risulti nè sul nuovo appello dei 30 giurati, nè sulla nuova collocazione dei 30 nomi degli stessi nell'urna. (365 Reg. cit.)
Cass. Torino, 19 dic. 1872 — Marengo.

Art. **115**. Il Presidente fa poscia ritirare gli stessi giurati nella stanza per essi destinata: indi a porte chiuse, ed in presenza del Pubblico Ministero e dell'accusato assistito dal proprio difensore, procede all'estrazione a sorte dei quattordici giurati necessari pel giudizio.

269 e 486 Cod. proc. pen.
363 e 365 Reg. gen. giud.

= Se fatta le estrazione dei giurati e senza cominciare il dibatt. si rimandi ad altra udienza la causa, devesi rinnovare l'estrazione nella nuova udienza a pena di nullità. Cass. Palermo, 4 luglio 1864 — Episcopo.

Non si può ritener vietata dalla legge la presenza del rappresentante della parte civile all'atto della estrazione a sorte dei giurati.
Cass. Palermo, 6 febb. 1865. — Faro.

I provvedimenti della Corte sulla estrazione dei giurati sono atti amministrativi estranei alla difesa dell'accusato. Esso ha solo diritto di voler salvo il numero dei 30 giurati idonei, sui quali possa esercitare il diritto di ricusa.
Cass. Milano, 23 marzo 1865 — Roccia ed altro.

Vi ha violazione di quest'art. se all'estrazione a sorte dei 14 giurati necessari pel giudizio sia presente la parte civile o il suo difensore.
Cass. Napoli, 1866.

L'imputato non ha diritto di essere inteso sul provvedimento preso di escludersi dalla composizione del giurì della sua causa il proprio avvocato che trovavasi fra i giurati.
Cass. Napoli, 26 giugno 1868 — Cartiello.

La presenza dell'accusato è necessaria a pena di nullità solo alla estrazione dei 14 giurati, e non già all'appello nominale.
Cass. Napoli, 8 aprile e 30 maggio 1870 — Marino e Conte.

La presenza dell'accusato e del suo difensore è richiesta sotto pena di nullità non solo all'atto dell'estrazione dei giurati, ma anche a quello del loro appello e dell'imborsamento dei loro nomi. — Cass. Napoli. (Questa Dec. è contraria non solo alla giurispr. di altre Corti supreme, ma anche a quella successivamente adottata dalla stessa Corte di Napoli).

— L'art. 365 Reg. gen. giud. secondo il quale i 14 giurati estratti nell'intervallo fra una causa e l'altra devono rimanere in una camera segregati da ogni comunicazione, non è a pena di nullità.
Cass. Firenze, 11 aprile 1872 — Migliori.

Art. 116. Il Pubblico Ministero e gli accusati possono *ricusarli* senza addurre motivi, sino a che rimangano nell'urna tanti nomi che uniti a quelli estratti e non ricusati, raggiungano il numero di quattordici.

Il Pubblico Ministero deve dichiarare, prima degli accusati, se ricusi o no il giurato estratto.

Egli per altro non può mai ricusare oltre la metà del numero eccedente i quattordici.

La ricusa deve essere fatta al momento della estrazione.

= (316 Proc. pen.) — Non è prescritto, e molto a pena di nullità, che debbasi nel verbale far constare qual sia il numero preciso dei giurati ricusati dal P. M. e dall'accusato.
Cass. Milano, 30 giugno 1864 — Fusconi.

L'essere fratello del difensore della parte civile non è causa d'impedimento ad esser giurato, e però la Corte non può da sè eliminarlo dal novero dei giurati, spettando solo alle parti la facoltà di ricusarlo o di accettarlo.
Cass. Napoli, 4 giugno 1866 — Febba.

La circostanza che un giurato sia fratello dell'avvocato di uno fra gl'imputati non è causa d'incapacità e di esclusione assoluta e d'ordine pubblico, ma forma solo eccezione d'incompatibilità relativa, che le parti ponno far valere mercè il diritto di ricusa. Il Presid. pertanto non può di sua *autorità* escludere un giurato che si trova in tale circostanza.
Cass. Napoli, 18 giugno 1866 — Cipolla.

Il diritto di ricusare i giurati può delegarsi dagli accusati ai *difensori*, e questi ponno esercitarlo cumulativamente; ciò è regolare massime se gli accusati con la loro presenza avvalorano l'opera defensionale.

Se la difesa ricusò 8 giurati e il P. M. 7 soltanto, non può quella procedere ad altre ricusazioni finchè questi non abbia esercitato il suo diritto di ricusa pieno ed intero, cioè finchè l'ottavo giurato non sia stato da lui ricusato.
Cass. Torino, 20 dic. 1866 — Menchi.

Chi in un giudizio abbia fatto da perito, può altresì esercitarvi l'ufficio di giurato, quando non sia stato formalmente ricusato.
Cass. Napoli, 15 genn. 1869 — Molinaro.

Sarebbe nulla la composizione del giurì di cui faccia parte un sindaco che nel medesimo processo avesse assunto le funzioni di ufficiale di polizia *giudiziaria*. Ma il Sindaco che trasmette all'istruttore il certificato di moralità dell'accusato, e gli chiegga il permesso di seppellire, dopo l'autopsia, il cadavere dell'ucciso non procede ad atto di polizia giudiziaria.
Cass. Napoli, 1. dic. 1869 — Caposi.

La parentela od affinità dei giurati fra loro non è cagione d'incompatibilità.
Cass. Napoli, 9 nov. 1870 — Santanello.

La presenza del cancelliere della Corte d'assise nel tempo della costituzione del giurì, e quindi anche delle ricuse, è indispensabile per la compilazione del verbale delle operazioni alle quali procede il Presid., per lo chè essa non può mai essere ragione di nullità. Cass. Napoli, 12 dic. 1870.

Il difensore che nei giudizj penali compie la legale persona del reo, legittimamente lo rappresenta nell'esercizio del diritto di ricusazione dei giurati. Cass. Napoli, 22 marzo, 1871 — Golamatteo e Martelli.

Art. **117**. Se vi sono più accusati, essi possono accordarsi fra loro per esercitare in comune o separatamente il diritto di ricusa come nell'articolo precedente.

362 Reg. gen. giud.

In mancanza di tale accordo preventivo, la sorte regolerà fra essi l'ordine nel quale saranno ammessi a ricusare; ed in questo caso i giurati estratti e ricusati da uno nell'ordine suespresso, si intendono anche ricusati per gli altri, sino a che sia esaurito il numero delle ricuse permesse.

Se l'accordo tra più accusati riguarda una parte soltanto delle ricuse, le altre sino al numero stabilito possono da ciascuno di essi farsi nell'ordine che verrà fissato dalla sorte.

Art. **118**. I due ultimi giurati estratti a sorte sono i *supplementari* pel dibattimento che sta per aprirsi.

Art. **119**. Coloro che malgrado la notificazione loro fatta della stabilita udienza, non si trovano presenti, o venendo estratti a sorte per comporre il numero prescritto dei giurati, rifiutano di assumere l'incarico, sono condannati ad una multa dalle lire trecento alle mille, con sentenza della Corte di assise proferita prima di aprire il dibattimento.

360 Reg. gen. giud.

= (Art. 306 Cod. pen.) «I giurati chiamati a prestare il loro uffizio nelle « Corti d'assise, i quali per esimersi dall'assumere il loro incarico avranno « allegata una scusa riconosciuta falsa, saranno puniti col carcere estensibile « a due mesi, salve le disposizioni degli art. 81, 82 e 83 (119, 120 e 121) « della legge sull'ordinamento giudiziario ».

Art. **120**. I giurati che si assentano prima che sia terminato il dibattimento, ovvero che per loro colpa rendono impossibile la deliberazione del giurì, o la regolare sua dichiarazione, oltre alla multa prescritta dall'articolo precedente, sono condannati al rifacimento delle inutili spese cagionate all'erario pubblico, e ai danni ed interessi verso le parti.

306, Cod. pen.

292, 569. Cod. proc. pen.

Art. **121**. Coloro che, essendo stati condannati per la loro mancanza all'udienza, giustificano entro il termine di giorni quindici successivi all'intimazione della sentenza, l'impossibilità in cui sieno stati di obbedire al precetto, sono dalla Corte esonerati dagli effetti della condanna.

Se prima che siasi presentata istanza per questa esonerazione la sessione della Corte d'assise è stata chiusa, l'istanza medesima è portata davanti alla Corte d'appello, Sezione degli appelli correzionali, e da essa giudicata sulla semplice lettura del ricorso e dei relativi documenti. In ambi i casi deve essere sentito il Pubblico Ministero.

476 e 293 Cod. proc. pen.

= Il termine di 15 giorni accordato da quest'art. ai giurati contumaci per giustificare la loro assenza non può ricevere aumento in ragione della distanza. Cass. Palermo, 12 aprile 1869 — Flores.

LIBRO II. — TITOLO III.

CAPO V.

DEI DIBATTIMENTI AVANTI LE CORTI D'ASSISE.

486. Nel giorno fissato pel dibattimento, ed appena la Corte è in seduta, i quattordici giurati, che in conformità della legge sull'ordinamento giudiziario sono destinati pel giudizio della causa, pigliano posto secondo l'ordine della loro estrazione sopra sedili separati dal pubblico dalle parti e dai testimoni, in faccia al banco degli accusati.

= « *Art. 109 Reg. gen. giud.* — Le Corti d'assise tengono le sedute in « ciascun giorno della settimana, ad eccezione dei giorni festivi e del lunedì. « (Vedi per i giorni festivi note all'art. 587 di questo Codice).

« *Art. 359 Reg. gen. giud.* — Su tutti gl'incidenti relativi alla forma« zione del giurì della sessione la Corte statuisce in pubblica udienza prima « di cominciare il dibattimento con una o più sentenze motivate, sentito il « Pubblico Ministero ».

— Le giurisdizioni e le competenze sono d'ordine pubblico, ed una Corte d'assise non può dirsi legalmente costituita se, rispetto alla capacità dei magistrati che la compongono ed al modo di designarli, non sia stata ordinata colle norme poste nella legge organica (9). Cass. Napoli, 10 luglio 1868 — Tarallo.

La giurisdizione della Corte d'assise comincia a spiegarsi allorchè sorge la necessità di costituirsi, provvedendo sugl'incidenti relativi alla composizione del giurì. Cass. Napoli, 22 giugno 1870 Massarelli, riferita più in disteso all'art. 472.

I provvedimenti relativi al giurì del giudizio, non a quello della sessione, vanno presi nello stadio in cui sorgono gl'incidenti relativi, e quindi prima dell'udienza, o durante essa, o nella camera delle deliberazioni, secondo che in alcuno di questi tre momenti ne sorga il bisogno. Quindi se prima di cominciare l'udienza si verifica la mancanza per malattia di uno dei giurati ordinari già estratti per quel giudizio, bene la Corte provvede col dispensarlo, e sostituirvi il primo dei supplenti, pur prima di cominciare l'udienza. Cass. Napoli, 10 luglio 1870 — Ferrara.

Sopravvenendo malore ad un giurato mentre che il giurì è per insediarsi, non è prescritto a pena di nullità che debba provvedersi alla destinazione del supplente in pubblica udienza. Cass. Napoli, [Vedi Eco Trib. 1872 n. 2483].

È nullo il dibatt. tenuto dalle Corti d'assise in giorno feriato, colla relativa sentenza, salvo che non siasi dovuto continuare per ragione di legge. Cass. Firenze, 15 giugno 1872.

231, 281 n. 1, 283, 507 e 765. — **487.** Aperta l'udienza, il presidente interroga l'accusato sulle generalità. Indi legge ai giurati la seguente formola di giuramento:

534. — « Voi giurate in faccia a Dio e in faccia agli uomini di esa« minare colla più scrupolosa attenzione le accuse fatte a N. N.: « di non tradire i diritti dell'accusato, nè quelli della società che « lo accusa; di non comunicare con chicchessia relativamente alle « dette accuse sino dopo la vostra dichiarazione; di non dare ascolto

366, R... gen. ...

« nè all' odio, nè ad altro malvagio sentimento, nè al timore, nè
« all'affetto; di decidere solamente allo stato dell'accusa e delle fatte
« difese, secondo la vostra coscienza ed il vostro intimo convinci-
« mento, coll'imparzialità e colla fermezza che si convengono ad
« un uomo probo e libero ».

Chiama quindi ad uno ad uno i giurati secondo l'ordine del-l'estrazione loro; e ciascuno di essi, toccata colla destra la formola del giuramento, risponde: *lo giuro.*

É vano reclamare in Cass. per la incapacità di un giurato, se non la si accampò come *incidente* dinanzi la Corte d'assise. Cass. Palermo, 19 luglio 1866.

Non occorre che il verbale del dibatt. presso le Corti d'assise porti il contesto della formula giuratoria imposta da questo art.—ma basta che indichi espressamente che quella formula fu letta dal Presid. a ciascun giurato, dopo di che questi prestò giuramento. Cass. Firenze, 26 sett. 1866 – Rossetti.

Aprir l'udienza non significa schiudere gli usci della sala dei dibatt. e dar l'ingresso al pubblico, ma significa che la Corte in tutte le sue parti si trova legalmente costituita, e la discussione della causa incomincia, *è aperta.* Cass. Palermo, 22 giugno 1868 – Morreale.

(Per l'interrogatorio sulle generalità, e pel non obbligo d'inserirne le risposte nel verbale di udienza, vedi Dec. 11 maggio 1870 Panzi, della Cass. di Torino, riferita all'art. 281.)

—La persona offesa dal reato può costituirsi parte civile in qualunque stato della causa, e quindi anche dopo la composizione del giurì, prima del giuramento dei giurati. La madre ed il fratello dell'ucciso ponno costituirsi parti civili in causa, non già come eredi, ma sì in nome e per diritto proprio, come persone lese dal reato. (109, 110) Cass. Napoli 2 agosto 1872 — Orlando e Ferrajoli.

---

488. Il presidente avverte in seguito l'accusato di stare attento a ciò che sarà per udire.

507. **489.** Il cancelliere legge ad alta voce la sentenza di rinvio dell'accusato avanti la Corte, e l'atto d'accusa, ovvero la citazione diretta. — 110 Tariffa penale

Dopo questa lettura il presidente spiega in succinto il contenuto nell'atto d'accusa e dice all'accusato: *ecco di che voi siete accusato; ora sentirete le prove che si hanno contro di voi.*

=«Lo scrupolo che non venissero addotte ragioni contrarie all'accusato «condusse anche a sopprimere nel dibatt. avanti i giurati la esposizione del «fatto ch'era demandata al P. M. — poichè, dal momento che si leggono la «sent. e l'atto d'accusa, e che il Presid. ne deve chiarire l'oggetto e formulare «la imputazione, riesce superflua una esposizione che poteva perfino influire «dannosamente, preoccupando gli animi dei giurati, e con tanto maggior pre-«giudizio in quanto che la difesa non avea sull'istante alcuna via d'eccezione «contro le eventuali inesattezze o parzialità del P. M.» Relazione del Guardasigilli a S. M.

La distribuzione ai giurati di copia in stampa della sent. di rinvio e del-l'atto di accusa non è vietata da alcuna disposizione di legge, non produce quindi nullità (art. 110 Tariffa penale). Cass. Milano, 5 ottobre 1864 – Negri.

É nullo il processo se il Presid. ha bensì detto all'accusato: *ora sentirete le prove che si hanno contro di voi*, ma ha omesso dirgli: *ecco di che voi siete accusato!* Cass. Palermo, 22 aprile 1865 – Avena.

Secondo il sistema di questo Cod. ogni elemento di accusa dev'essere prima del dibatt. predisposto, reso noto e comunicato all'imputato, onde impedire qualunque sorpresa, e lasciar libero il campo tempo e modo al medesimo di provvedere nel suo interesse al completo chiarimento del vero. Cass. Torino, 20 nov. 1872 — Bertolani.

301. **490.** Il procuratore generale presenta in seguito la lista dei testimoni che dovranno essere esaminati sia a di lui richiesta, sia ad istanza della parte civile o dell'accusato.

Questa lista è letta ad alta voce dal cancelliere.

= È censurabile quella decisione interlocutoria della Corte d'assise, la quale rigettando una istanza per la sospensione dell'udienza o per la citazione di un teste mancante, motiva il rigetto per modo da preoccupare la coscienza dei giurati in ordine alle prove già ottenute in processo. — Non è dato alle parti di produrre nuovi testi dopo la chiusura dei termini di cui all'art. 468, e nel corso della pubblica discussione. Cass. Napoli, 12 febb. 1868 — Cocco.

È inopportuna ed implausibile l'ordinanza che dietro accordo del P. M. e della difesa dichiarando rinunziati dati testi e doversi procedere oltre senza attenderne le deposizioni, ne adduce a motivo che dal dibatt. è sorta chiara la reità dell'accusato, ma non implica nullità; essendochè non vincola menomamente la libertà dei giurati nel ritenere, o no, comprovato il reato ad opera dell'imputato, e non importa quindi eccesso di potere.
Cass. Firenze, 17 febb. 1868 — Maltese.

Commette eccesso di potere la Corte d'assise, la quale, invadendo il campo del fatto o delle prove, rigetta i testi per la sola ragione della irrelevanza dei loro deposti. Cass. Firenze, 27 agosto 1870 — Mori.

L'ordinanza con cui il Presid. distribuisce i testi in diverse sedute, assegnando a ciascuna quel numero di essi che creda poter essere esaminati, non è, bene apprezzata nella sua essenza, un'ordinanza che debba di necessità esser trascritta nel verbale di udienza, ma un provvedimento disciplinare che basta sia portato a notizia dei testi medesimi. Cass. Firenze, 28 giugno 1872 — Gallicani.

(468, 303, 384) Dal complesso di queste disposizioni testualmente si raccoglie che nelle cause da sottoporsi alle Assise le liste dei testi da esaminarsi all'udienza, da chiunque indetti, devono essere notificate reciprocamente alle parti 3 giorni almeno prima dell'apertura del dibatt. Queste liste, così notificate, formano la sola base della pubblica discussione e del giudizio — L'imputato, non meno delle altre parti, ha il diritto di opporsi all'esame del teste, il cui nome e la cui presentazione non gli venne entro quel termine notificato — Quella formalità e questo diritto sono potenziali, perchè strettamente attinenti all'intrinseco della difesa, allo scopo di por in grado l'accusato di difendersi contro i testi avversari e contro i fatti proposti, con tutti quei mezzi che la legge gli concede, perchè secondo il sistema del Cod. ogni elemento di accusa dev'esser prima del dibatt. predisposto, reso noto, e comunicato all'imputato, onde impedire qualunque sorpresa, e lasciar libero il campo, tempo e modo al medesimo di provvedere nel suo interesse al completo chiarimento del vero. (Per altre illazioni vedi questa stessa Dec. all'art. 110).
Cass. Torino, 20 nov. 1872 — Bertolani.

268 e seg. 281, 285, 311, 312. **491.** La discussione ha luogo secondo le norme stabilite nelle *disposizioni generali* di questo libro II in tutto ciò che non è contrario alle disposizioni del presente capo.

= Le ordinanze con cui la Corte d'assise pronuncia sulle scuse o dispense dal servizio di giurato vogliono essere considerate quali atti d'amministrazione non soggetti a cassazione (359 Reg. gen. giud.) Cass. Milano, 10 marzo 1864 — Origlia.

Le *eccezioni* proposte in prima sede e *di nuovo* all'udienza della Corte, riguardanti la *non procedibilità* dell'istruttoria e il successivo dibatt. di una causa, o perchè siasi eseguito il sequestro dei fogli incriminati ed intrapresa la procedura senza la previa querela della parte lesa in violazione dell'art. 56 *legge sulla stampa*, o perchè la querela non sia influente, feriscono il merito, epperciò debbono essere col merito discusse e decise.
Appello Milano. 12 marzo 1864 — *Unità Italiana*.

Una sent. definitiva che dà o toglie un diritto, che impedisce il corso rituale della causa, non può esser sottratta all'esame della Cass., per vedersi se viola, o pur no la legge. Se l'accusato e la difesa chiedono che sien tenuti

inefficaci alcuni atti del processo, che non sieno sentiti alcuni testi, che sia qualificata come denunciante una persona data in nota come teste, *deve la Corte d'assise decidere su tali domande*, e viola la legge se sospende il giudizio per attenderne la decisione della Corte suprema (284 e 647.)
Cass. Napoli, 3 sett. 1866 — Fazzari.

Le regole relative agli *atti di confronto*, che hanno luogo nel periodo istruttorio, nulla hanno di comune con quelle che governano i pubblici dibatt. avanti le Assise. (241 e 281, n. 3.) Cass. Napoli, 16 giugno 1869 — Calabria.

In alcuni casi rarissimi la Corte può far eseguire un *esperimento di fatto* con l'intervento dei giurati, ma se stima di non dover far uso di questa facoltà; non cade in nessuna nullità. Cass. Napoli, 20 sett. 1869 — De Carolis.

Vedi all'art. 303 la Dec. Cass. Napoli 9 sett. 1871 concernente la rinuncia a testimoni dati in lista, e la instata audizione dei medesimi non comparsi ecc.

---

305. **492.** I giurati, ottenuta la parola dal presidente, possono domandare al testimone ed all'accusato tutti gli schiarimenti che credono necessari allo scoprimento della verità.

493. Dopo l'esame dei testimoni o periti, e le arringhe della parte civile, del Pubblico Ministero, e dei difensori, il presidente dichiara chiuso il dibattimento.

= Il Presid., quando ne riconosca il bisogno e la opportunità, può annullare la da lui pronunciata chiusura del dibatt. e ritornare ad altri incumbenti.
Cass. Milano, 19 dic. 1862 — Carletti.

Il disposto dell'art. 479 (Cod. proc. 1859) non è accompagnato da sanzione di nullità. Quindi, se dopo le arringhe vien levata la seduta, può il Presid. al principiare delle sedute successive, dichiarar chiuso il dibatt. senza commettere nullità. È rimesso alla prudenza del Presid. sospendere per un termine più o meno lungo i dibatt. quando sianvi giusti motivi.
Cass. Napoli, 26 genn. 1863 — Frascolla.

È in facoltà del Presid., anche dopo dichiarato chiuso il dibatt., di aggiornare la seduta al dì successivo. Può del pari ordinare procedersi oltre nel dibatt. senza attendere, giusta la domanda dell'accusato, l'esito del processo per calunnia, iniziato dietro di lui querela contro un teste arrestato d'ordine del Presid. (vedi art. 314). Cass. Palermo, 5 marzo 1863 — Castelli.

Non si viola la legge se sull'istanza di un giurato o del P. M., dopo le arringhe di questo e della difesa, siasi di nuovo esaminato un teste fiscale malgrado l'opposizione di questa, quando le parti abbiano di nuovo avuto campo di svolgere le ulteriori loro ragioni ed osservazioni, e l'accusato abbia avuto ultimo la parola. Cass. Milano, 31 maggio 1862 — Magna.

(Il P. M. può produrre ricorso per cassazione avverso una sent. renduta sulle sue uniformi conclusioni. Vedi Dec. Cass. Palermo, 11 genn. 1865, Bilviller, riferita all'art. 638.)

— Non vi ha violazione di legge perchè il giuramento del teste siasi assunto prima o dopo la deposizione delle sue generalità.
Cass. Napoli, 4 marzo 1868 — Gastigliola.

Se il Presid. non dee *chiudere il dibatt.* pria che il processo sia giunto a quel grado di maturità e pienezza che esige quest'art., non per questo gli è tolto di procedere a qualche atto d'istruzione anche dappoi, ove lo reputi vantaggioso alla verità e alla giustizia, potendo le parti in tal caso aggiungervi le loro osservazioni. Quest'art. tende a significare in quale stato del processo e dopo quali formalità il Presid. chiude il dibatt., ma non vieta al potere discrezionale del Presid. di sentire testimoni anche dopo le arringhe e le conclusioni del P. M. Cass. Torino, 27 agosto 1868 — Diomedi.

La necessità del riassunto del Presid. sotto pena di nullità si verifica anche nel caso che, dopo chiusa la discussione, essendo insorta disputa intorno alla posizione delle questioni, ciò abbia indotto il Presid. a riaprirla.
Cass. Torino, 10 giugno 1869 — Bechis.

Secondo la retta intelligenza della legge l'accusato non ha diritto alla parola dopo l'arringa del suo difensore. Cass. Napoli, 20 agosto 1869 — Procino.

(Vedi all' art. 513 Dec. Cass. Firenze 7 dic. 1870 Agresti sul divieto fatto al P. M. di *rimettersi alla giustizia del Magistrato*, anzichè formulare le proprie requisitorie per la condanna o l'assolutoria.)

— Il Presid. dopo le requisitorie e le difese, può chiedere nuovi schiarimenti ai testi purchè dopo accordi di nuovo la parola alle parti.

Cass. Napoli [vedi *Mon. Trib.* 1871 pag. 965.]

La legge esige bensì che, dopo consegnate al capo dei giurati le domande, essi si raccolgano a deliberare, e il capo dia quindi lettura del verdetto: ma non vieta punto che, dopo le prime arringhe del P. M. e della difesa sulla colpevolezza dell'accusato, il Presid. rimandi all'indomani la continuazione del dibatt. In sostanza la legge, e nella lettera e nello spirito, è lontana dallo esigere che, dopo la chiusura della discussione fra le parti, e l' esame dei testi, od anche dopo le prime arringhe sulla prova di colpevolezza o non colpevolezza, il Presid. debba di necessità in quel dì stesso fare il *riassunto*, anche talora lunghissimo, formulare e leggere le questioni, statuire o far statuire dalla Corte sui relativi possibili incidenti, obbligare i giurati a pronunciare indilatamente il verdetto, e la Corte a statuire colla sua sentenza.

Cass. Torino, 13 aprile 1872 — Rabajotti.

494. Il presidente riassume brevemente la discussione e fa notare ai giurati le principali ragioni addotte contro e in favore dell'accusato; rammenta loro i doveri che sono chiamati ad adempiere: formola in iscritto, e legge all'udienza le questioni alle quali sono chiamati a rispondere separatamente, cioè prima sul fatto principale, ed in seguito sopra ciascuna delle circostanze aggravanti risultanti dalla sentenza di rinvio o dall' atto d' accusa, nel modo seguente:

507

« L'accusato è egli colpevole di omicidio volontario, di grassazione, di furto, ecc. *(s'indicherà il nome del reato)* per avere....?

« L'ha egli commesso colla circostanza aggravante....? »

« L'ha egli commesso coll'altra circostanza aggravante....? »

Riassunto del Presidente.

« Per non sacrificare lo scopo della legge penale, ed anche l'interesse « dell'accusato, non parve prudente abolire, siccome da non pochi si proponeva, « il *riassunto finale del Presid.*, come quello che collegando e riordinando « le varie parti della discussione, e guidando l'attenzione dei giurati ai veri « punti necessari, può impedire voti inconsulti o confusi, e sottrae i loro « animi alle impressioni di arringhe forse appassionate. Tuttavia questo me« desimo scopo della legge guidava ad imporre al riassunto un confine de« terminato, dedotto dalla discussione medesima; laonde fu vietato al Presid. « di svolgere ragioni contrarie e favorevoli all'accusato, che già non avessero « addotte le parti, raccomandata poi in ogni caso la brevità. »

Relazione del Guardasigilli a S. M.

Il Cod. di proc. disponendo che il Presid. riassuma la discussione e faccia notare ai giurati le principali ragioni in favore e contro l'accusato, ha per iscopo di illuminare i giurati e guidare il loro giudizio senza inceppare la libertà, fissando la loro attenzione sui fatti e sulle circostanze emerse dal dibatt., di cui deve tessere un quadro succinto e fedele, sceverandone tutto che sia inutile, e non si rapporti al caso.

Se il processo verbale fa fede che il Presid., riassumendo la discussione, fece una semplice e nuda esposizione dei fatti, degli interrogatorii degli accusati, dei deposti orali dei testi e del risultamento degli atti e documenti letti, e se appresso si soggiunge che non furono ricordate le speciali ragioni addotte dal P. M. e dai difensori, perchè discorse diffusamente da quello e da questi, non può dirsi che abbia con ciò contravvenuto alla disposizione della legge, la quale non intende che debba il Presid. ripetere uno per uno gli argomenti e le ragioni, talora anche fallaci, della difesa e dell'accusa,

494. ma sibbene che dopo le parole troppo spesso passionate e le discussioni tumultuose del dibatt. rimetta con calma sulla retta via i fatti e le questioni che possano avere stornato lo spirito dei giurati, e senza essere l'avvocato nè della difesa nè dell'accusa sia quello di entrambe, avendo per unico scopo la verità. Cass. Milano, 21 marzo 1862 — Camiletti.

La legge non prescrive alcuna norma particolare al Presid. pel riassunto, ma lo abbandona alla di lui coscienza. Cass. Milano, 10 ottobre 1862 — Franzini.

Il Presid. potendosi valere di quei mezzi che nel suo criterio, probità ed esperienza stima opportuni alla manifestazione del vero, non è vincolato nel *riassunto* da regole assolute, e può in esso rettificare le men rette insinuazioni della difesa, rammentare la fede dovuta ad atto delle pubbliche Autorità, rammentare ai giurati i loro speciali doveri e diritti, e rischiarare i dubbi loro, nella cerchia della osservanza dei riti dalla legge prescritti, esercitare quell'impero illimitato che nella sua coscienza avvisa confacente alla scoperta del vero. Cass. Milano 9 gennaio 1864 — Majoli.

Il Presid. che nel riepilogo parla delle ragioni della difesa prima di quelle dell'accusa si conforma alla legge. (Ciò valeva sotto l'impero del Cod. del 1859, non vale più oggi di fronte alla variata locuzione della legge.) Cass. Milano, 9 genn. 1864 — Mattana.

E non adempie al volere della legge se sminuzza il fatto punibile in tanti particolari ed incidenti, invece di riassumerlo e sintetizzarlo nel concetto di legge che contiene le ipotesi del reato. Cass, Napoli, 11 genn. 1864 — Cristalli e Laganà

Il compito di riassumere la discussione è abbandonato alla coscienza del Presid. il quale onde meglio illuminare i giurati può anche rettificare e completare le ragioni dell'accusa e della difesa, purchè non produca nuovi fatti o nuovi documenti. Se però il Presid. discorrendo fuori la cerchia delle prove discusse, presentasse nel riassunto fatti nuovi, non risultati al dibatt. o producesse nuovi documenti, allora ponno le parti chiedere alla Corte di essere riammesse a discutere l'esame dei nuovi fatti e documenti, dei quali egli si fosse fatto lecito tenere parola nella irregolare sua esposizione. Cass. Palermo, 14 sett. 1868 — Malà.

Non è violato quest'art. se il Presid. nel *riassunto* della discussione faccia notare ai giurati prima le ragioni addotte in favore, poscia quelle che stanno contro l'accusato. Cass. Napoli, 16 dic. 1868 — Lazzaro.

Quando avvenga che dopo il riassunto si riapra la discussione o per ischiarimenti domandati dai giurati, o pel modo in cui sono poste le questioni, non occorre certamente un nuovo riassunto, quando non si ritorni sulle circostanze del dibatt. — ma se valendosi di una tale circostanza, alcuna delle parti facesse valere delle nuove prove, mettesse in campo altri argomenti, od altrimenti svolgesse nuovamente quelli già prima addotti, è imprescindibile dovere del Presid. di riassumere questo secondo stadio del giudizio. Cass. Torino, 12 giugno 1869 — Bechis — 13 genn. 1870 — Grande.

Il riassunto ha per oggetto di fissare l'attenzione dei giurati sui punti principali della causa, di guidare il loro discernimento e criterio nella ricerca imparziale del vero, senza punto recare intralcio od impedimento alla loro libertà. La brevità, la sincerità, l'imparzalità ne sono quindi le condizioni essenziali. Semplificare i fatti, spogliare gli argomenti dell'accusa e della difesa di ogni prestigio immaginoso, disporli con ordine logico il più naturale, e il più semplice, metterli a portata della intelligenza comune, recare insomma la serenità e la calma nella mente dei giurati, dove mai le arringhe troppo passionate delle parti vi avessero potuto ingenerare la confusione o il tumulto degli affetti, tale è il delicato compito che la legge confida alla religione ed all'onore del Presid. e del solo Presid. — ond'è che il riassunto e il modo di condurlo non è mai soggetto ad alcun reclamo o censura, salvo che il Presid. con manifesto abuso di potere, si licenziasse ad uscire fuori dei limiti della discussione, ponendo avanti ai giurati fatti o circostanze nuove, argomenti da niuno detti, documenti non prima esaminati e discussi in contradditorio. In questo caso è lecito alle parti di richiamarsene alla Corte chiedendo la riapertura del dibatt. all'oggetto di esaminare e discuter ciò che di nuovo il Presid. avesse presentato all'attenzione dei giurati. Cass. Torino, 8 luglio 1870 — Monti.

Si rende reo di violazione di legge quel Presid. il quale per amore di giustizia avverte i giurati che la *forza irresistibile* di cui parla la legge, è la

Art. 494. forza fisica, materiale ed esterna, poichè l'art. 494 gli prescrive di far notare ai giurati le principali ragioni addotte contro ed in favore dell'accusato, non già di preoccupare l'animo loro colla sua particolare e autorevole opinione sull'apprezzazione di quelle. Cass. Firenze, 15 nov. 1872 — Bartocini.

Avvertimenti ai giurati.

L'avvertimento del Presidente deve ritenersi per formalità sostanziale del giudizio, la cui inosservanza importa nullità.
Cass. Firenze, 26 giugno 1867 — Maroncini.

Formulazione delle questioni in base alla sentenza di rinvio ed all'atto di accusa — (*) e lettura delle medesime.

« Il *principio d'accusa* fu fatto base fondamentale e regolatrice d'ogni « cosa — laonde fu statuito che anche le questioni da proporsi ai giurati non « ponno avere altra base che l'accusa precedente al dibatt., nè mai compren- « dere fatti o circostanze, neppure aggravanti, che fossero emerse soltanto nella « orale discussione. E invero, quando una circostanza aggravante può avere « essenziale influenza sulla pena, qual sarebbe, a mo' d'esempio, la premeditazione « nell'omicidio, è sembrato troppo grave, anzi troppo contrario ai fondamen- « tali principii del processo accusatorio (che dopo la sent. deve osservarsi « secondo la sua genuina natura) che l'accusato non preparato a siffatta im- « putazione, e quindi non pienamente difeso, potesse trovarsene d'improvviso « aggravato con incalcolabile suo danno. L'avvedutezza del P. M. nella forma- « zione delle sue requisitorie e dell'atto d'accusa, e della Sezione d'accusa nel « formulare le sue sent. porgerà ovvio rimedio agl'inconvenienti che potreb- « bero temersi da siffatto sistema.

« La *formula dei quesiti* da proporsi ai giurati fu stabilita nel modo che « parve più idoneo per ottenere risposte conformi all'indole di siffatta istitu- « zione. Chiuso l'adito alle domande complesse, nelle quali con una frase, anzi « talora con una voce legale, presumevasi di avere tracciato il fatto, fu chia- « rito nella formula che il quesito non deve mai riferirsi ad un fatto se non « in quanto venga a costituire una violazione di legge, e si è mirato così a « far in modo che la risposta dei giurati abbia veramente ad essere la espres- « sione della coscienza pubblica in relazione alla legge penale. Con che fu « evitato tanto l'eccesso di fare dichiarare dai giurati mere denominazioni le- « gali, quanto l'altro di farli affermare dei fatti che per sè medesimi non fos- « sero vietati dalla legge ». Relazione del Guardasigilli a S. M.

I diversi elementi costitutivi del fatto ponno anche nei limiti dell'atto d'accusa e giusta le risultanze del dibatt. essere posti in distinte questioni, se ciò vale ad agevolare la deliberazione dei giurati.
Cass. Milano, 20 genn. 1864 — Peruzzi.

Si viola la legge coll'interpellare prima i giurati sul perpetramento del fatto in genere senza relazione alle persone degl'imputati, per venir poi alla

(*) La precisa e letterale disposizione di quest'art. « *che il Presid. legge all'udienza le questioni* » e la pena di nullità comminata dall'art. 507 pel caso d'inosservanza di tale formalità, rendono oziosa ogni ulteriore parola al riguardo, e basta accennare che quando per lo straordinario numero delle questioni o per altre circostanze, il Presid. non fosse in grado di leggerle, può delegarne la lettura al cancelliere senza incorrere in alcuna nullità, essendo anche in questo caso raggiunto lo scopo della legge di rendere edotte le parti sulle questioni che si intendono proporre. Occorre però far cenno nel verbale, della causa che impedì al Presid. di procedere egli stesso alla lettura delle questioni.
Cass. Torino 8 luglio 1869. — Cass. Firenze 9, e 13 luglio 1870, Verezzani e Cavanti.

speciale domanda se gl'imputati ne sieno stati gli autori, dovendo il fatto criminoso risultare congiuntamente alla colpabilità degl'imputati stessi.
Cass. Napoli, 22 febb. 1864 — Zocco.

Quando più reati sono avvenuti nelle stesse circostanze di tempo e luogo, non contravviene a disposizioni di legge una questione posta con riferimento ad altra precedente. E non contravviene una sola questione sovra le circostanze di tempo e luogo aggravanti più reati commessi in associazione, non essendo possibile che il fatto materiale del tempo e del luogo esista riguardo ad un accusato, o ad un reato, e non agli altri. Cass. Milano 23 giugno 1864 — Ghecchi.

Nel proporre le questioni, non il solo atto di accusa, ma eziandio i risultamenti del dibatt. deve aver presente il Presidente.
Cass. Napoli, 19 sett. 1864 — La Gala, D'Avanzo e Papa.

È nei poteri del Presid. lo elevare *sussidiariamente alla sent. e all'atto di accusa* le questioni sulle circostanze del fatto, sia aggravanti, sia scusanti, sia modificanti, dietro le risultanze del pubblico dibatt. — la Corte non potrebbe essere invocata che in caso di eccesso.

Quindi egli può contro talun accusato come *autore* di crimine, domandare subordinatamente ai giurati, se invece egli sia *complice* in esso crimine.
Corte d'Assise Catania, 22 nov. 1864 — Antonini ed altri.

Alla sola Sezione d'accusa spetta il diritto di ordinare il rinvio, di precisare i fatti e determinarne il carattere legale; non modifica il tenore nè gli effetti di una sent. di rinvio una enunciazione contenuta nell'atto di accusa che lo ponga in contraddizione con quella. Il *Presid. deve porre le questioni in modo corrispondente alla sent. di rinvio*, avuto riguardo a quelle modificazioni intorno ai fatti incriminati, le quali risultano dal dibattimento.
Cass. Milano, 20 aprile 1865 — Beltrami.

La legge non prescrive in modo tassativo ed assoluto il modo di porre le questioni; l'ordinamento di esse dipende dalle circostanze dei casi e dall'apprezzamento del Presidente: l'ufficio suo non si usurpa dalla Corte nel cooperare alla risoluzione delle difficoltà e al riordinamento delle questioni da lui formulate. Cass. Milano, 5 febb. 1862, Galleano e 24 maggio 1865 — Montanucci.

Le questioni ai giurati devono spiegarsi le une colle altre, nè si può accusare di oscurità una di esse, quando ogni dubbio è tolto da altra successiva.
Cass. Milano, 1 luglio 1865 — Pasquali.

Le questioni devono racchiudere la *sintesi del fatto criminoso*, esponendovisi i caratteri costitutivi del reato nei termini dell'accusa, secondo le ipotesi della legge, e con la formula di locuzione prescritta dall'art. 480 (494). Non debbono perciò essere espressi i fatti particolari dai quali esse emanano, perchè, in opposto, i giudizj dei giurati si confonderebbero con le sent. dei magistrati. Cass. Napoli, 2 agosto 1865 — Mascola.

A stabilire il valore giuridico di un verdetto, le questioni non devono interpretarsi a brani e l'una separatamente dall'altra; ma invece tutte le diverse questioni devono mettersi in rapporto e concordarsi, e dal tutto insieme stabilire il concetto, il valore giuridico del fatto criminale accertato dal giurì, per applicare poi la legge corrispondente. Cass. Palermo, 9 febb. 1866 — Alfeo.

Nel proporsi le questioni ai giurati fa mestieri riunire in una sola tutti gli *elementi di fatto* che costituiscono la ipotesi del reato.
Cass. Napoli, 23 febb. 1866 — Pecchia.

Il Presid. nel formulare le questioni può scostarsi dalla formula di questo art., purchè le sue parole non varino la sostanza della detta formula.
Cass. Torino, 7 sett. e 17 nov. 1866 Canu Pisani e Catti Orlassino.

Le questioni da proporsi devono corrispondere alle deduzioni defensionali in relazione alla imputazione, e non divagare su punti nè contemplati dall'accusa, nè dedotti in difesa. Cass. Firenze, 26 sett. 1866 — Pierotti.

I difetti anche importanti nullità nelle domande ai giurati relative ad *imputazioni speciali* a taluni fra gl'imputati, rispetto alle quali il verdetto sia stato negativo, non forniscono motivo di ricorso agli altri imputati, non avendovi questi interesse alcuno. Cass. Napoli, 17 giugno 1866 — Susco.

Se l'atto di accusa enunciando il delitto ne omette una maggiore determinazione portata dalla sent. di rinvio, come ad esempio, se lo chiama *omicidio*, mentre questa lo avea qualificato omicidio *premeditato*, il Presid. non solo

Art. 494. può, ma deve starsene nel formulare le domande ai giurati, *alla sent. di rinvio, anzichè all'atto d'accusa.*
Cass. Firenze, 13 maggio 1868 Lorenzoni, — e Cass. Palermo 22 sett. 1868 – Lombardo.

(Ma se la Sezione d'accusa errò nella qualificazione del reato, il Presid. non è vincolato a quell'errore nella formulazione dei quesiti — Cass. Torino, 30 luglio 1867. Dugoni, Verzelloni).

— Quando il fatto criminoso è unico, e la divisione riguarda la sola apprezziazione morale e giuridica di esso più o meno severa secondo le ipotesi dell'accusa e della difesa, non può idearsi la divisibilità del verdetto.
Cass. Napoli, 3 marzo 1869 – Megna.

Se per gravissime cagioni è lecito talvolta di modificare nelle domande la *formula usata nella sent. di rinvio*, ciò di regola non può farsi se non a condizione di mantenere intatta la forma sostanziale, potendo solo variarsene le parole, qualora si riconosca assolutamente necessario per renderne il concetto più chiaro ed intelligibile alla mente dei giurati, adoperando a tal effetto termini perfettamente equivalenti, non meno in senso grammaticale, che in senso legale. Così in tema di *assassinio* se la sent. d'accusa rappresenti gli imputati come autori ed eventualmente agenti principali correspettivi, è obbligo del Presid. di formulare le questioni a tenore di dette ipotesi, ed in ogni caso di formularle in guisa che comprendano chiari e distinti, senza ambiguità od ambagi, i veri estremi di ciascuna specie di colpevolezza. Non adempie a tal obbligo se restringe i termini dell'accusa, se accenna in modo vago e generico alla *volontarietà* in modo che possa riferirsi tanto all'omicidio, che alle percosse o ferimenti susseguiti da morte, se pretermette affatto il preconcertato disegno di uccidere.
Cass. Torino, 7 aprile 1870 – Ferri, e 14 ottobre 1869 – Fancello.
Cass. Firenze, 8 gennaio 1868 — Baroni, e 1 luglio 1868 – Boccacini.

Non è prescritto che il Presid. formuli le questioni proposte nell'atto di accusa, bensì in generale si richiede che le questioni risultino dalla sent. di rinvio o dall'atto di accusa. Cass. Napoli, 8 giugno 1870 – Jannelli.

« Aliquem esse occisum et scelere interfectum. Naturalis ordo est ut « prius factum, postea a quo factum sit exquiratur; et cum delinquens ad de« lictum referatur, prius de delicto ex quo delinquens arguitur opponere « debet ». Cass. Palermo, 9 genn. 1871 – Mendola.

Essendo *più* gli *accusati* di un reato, si devono proporre per ciascuno di essi altrettante *distinte e complete questioni* sul fatto principale, tutte formulate a termini di legge. Se è sempre pericoloso, e però biasimevole, il riferimento in cose sostanziali a domande precedenti, è poi contrario alla lettera ed al voto della legge tale riferimento, quando si tratta del fatto principale o delle aggravanti personali e non comunicabili.

Ed annullandosi per questo motivo la sent. ed il dibatt. rispetto a quelli fra gli accusati, a cui si riferivano le domande viziate, l'annullamento si estende anche all'altro, nei rapporti del quale erano inappuntabili, quando si tratti di *causa individua.* Cass. Torino, 20 marzo 1872 – Goffi.

È radicalmente viziosa e nulla una *questione* proposta ai giurati, *la quale*, o *esorbiti dai termini* dell'accusa, o implichi un fatto diverso per epoca, per luogo, per oggetto, da quelle specificate nell'accusa, o involva contraddizione con altre questioni e coll'accusa stessa.
Cass. Torino, 17 luglio 1871 — Brusacà e Mazza.

La domanda sul *fatto principale* devesi, sotto pena di nullità, proporre ai giurati in quel modo che risulta dalla sent. di rinvio e dall'atto di accusa. Le domande devono essere concepite in una forma semplice, chiara e coerente, sicchè vengano facilmente intese da chiunque sia dotato di una intelligenza ordinaria, e non implichino contraddizione — e non ponno in una sola domanda comprendersi più fatti che non siano gli elementi essenziali dell'ascritto reato. Pertanto la ragione del diritto e la giurispr. riprovano le *questioni contraddittorie, complesse, e perplesse.* Cass. Torino, 24 ott. 1872. – Moresa Laj.

Se le questioni ai giurati son poste in modo incompleto e vizioso nella sostanza, di guisa che le risposte date non valgano ad appurar l'accusa, è dovere della Cass. farne rilievo d'ufficio.
Cass. Torino, 17 aprile 1873 – Serpilli ed altri.

14. Le questioni si propongono in modo personale.

Nel caso di più accusati di uno stesso reato le questioni devono essere formulate in modo da distinguere una persona dall'altra.

Questo distinto giudizio non può da essi pronunciarsi colla loro concisa risposta affermativa o negativa che nel solo caso in cui tanti sieno i quesiti quante sono le persone accusate. Ove si tratti di un solo e medesimo reato, non per ciò vien meno la necessità di separare con distinti quesiti l'un dall'altro accusato. Imperocchè può essere diversa l'*intima convinzione* dei giurati intorno alla individuale colpabilità di quelli che vengono sottoposti al loro giudizio, sebbene tutti sieno accusati come autori di un medesimo reato. Cumulandoli e confondendoli tutti in un solo quesito, non potranno i giurati con precisione esternare la loro intima convinzione sopra ciascuno di essi. E quando si pongono i giurati in questa condizione di non poter manifestare accuratamente il loro intimo convincimento, si rimane allora incerti se abbiano distinta l'una dall'altra persona accusata; e necessariamente si ignora se abbiano confuso il colpevole coll'innocente; e così si avranno tutti gli inconvenienti di una domanda complessa, la quale è dalla legge esplicitamente vietata.
Cass. Milano, 11 giugno 1863 — Ansoldi ed altri.

Come pel fatto principale e per le aggravanti, così per le *scuse* e le attenuanti, le risoluzioni del giurì devono esser *personali*, e non plurali o collettive, affinchè ne risultino le conseguenze favorevoli o contrarie a chi spettano. Cass. Napoli, 4 maggio 1868 — Esposito.

Quando più individui sono accusati dello stesso reato, la questione sul fatto principale deve per ciascuno di essi porsi intera e con tutti gli elementi costituenti il reato loro obiettato, e non già riferirsi alle questioni precedenti relative ad altro accusato, perchè così operando la questione non sarebbe intera. Cass. Torino, 20 marzo 1872 — Goffi.

Elementi costitutivi del reato.

I Presidenti devono avvertire che nelle questioni i fatti sieno enunciati in modo esatto e completo, colla indicazione di tempo e luogo in cui avvennero, senza di che nè i giurati possono avere coscienza del vero andamento del reato, nè i giudici trovare nel loro verdetto gli elementi necessari per risolvere la questione giuridica. Cass. Firenze, 28 giugno 1867 — Ravaglioli.

Tutti gli *elementi*, qualunque ne sia il numero, *costitutivi del reato*, devono abbracciarsi nella *domanda principale*, cioè in quella che designa la specie del reato medesimo; e perciò se entra in quelli una *circostanza* che isolatamente avrebbesi per *aggravante*, è forza comprenderla nella domanda principale. Il sistema adottato dal legislatore italiano per la posizione delle questioni ai giurati è quello che « un quesito non debba mai riferirsi ad un « fatto se non in quanto venga a costituire una violazione di legge penale, « avendo voluto evitare tanto l'eccesso di far dichiarare dai giurati mere *de- « nominazioni legali*, quanto l'altro di far loro affermare dei fatti che per sè « medesimi non fossero vietati dalla legge — soggiunge però — che la riunione « dei diversi elementi costitutivi di un crimine complesso in una sola domanda « può talora recar pregiudizio all'accusa ed anche alla difesa, e la divisione « non sarà sempre biasimevole, e varrà ad argomento della perizia ed abi- « lità d'esimio Presid. nel difficile compito della posizione delle questioni ».
Cass. Palermo. 2 aprile 1868 — Emanuele.

Le questioni sulle circostanze materiali qualificative del reato ed inerenti al fatto, come quella del tempo, valore, luogo e simili non occorre sian proposte *personalmente* per ogni singolo accusato. Cass. Torino, 17 aprile 1873 — Pasta.

Art. 494.

Questioni sul fatto principale e questioni subalterne, subordinate o accessorie.

La legge nel disporre che debba prima esser discussa la questione sul fatto principale, e in seguito sopra ciascuna delle circostanze aggravanti, non ha inteso di legare il criterio del Presid. a proporre in una sola interrogazione tutte le questioni riguardanti il fatto principale, ma ebbe soltanto in mira di prescrivere l'ordine col quale devono essere proposte, volendo che i giurati non rispondano sopra circostanze aggravanti del reato prima che abbiano sulla colpevolezza dell'accusato proferito il loro verdetto. In molti casi potendo tornar utile quella divisione, come p. e. quando il reato si compone di molteplici elementi, è abbandonato all'arbitrio del Presid. di porre in tal modo le questioni, sempre quando lo ravvisi utile per maggiore chiarezza a guarentigia dei diritti dell'accusa e della difesa.

Cass. Milano 24 marzo 1861 Cotza — Cass. Torino 19 luglio 1866, Bolpagni.

La legge non prescrive che nelle questioni ai giurati si dieno tutti i minuti particolari delle circostanze accessorie ed indifferenti che non hanno influenza sulla esistenza, qualità e gravezza del reato, nè sulla determinazione della pena. Cass. Milano, 15 aprile, 1864 — Milesi.

Le questioni *subordinate* non si ponno confondere colle *scuse* — con queste si ha per iscopo di diminuire la responsabilità penale dell' accusato, con quelle si tende a far che, se il giurì non ritiene il fatto costituire il reato conformemente alla definiziona della Sezione d'accusa, dichiari se il fatto per se stesso, o nel difetto di qualche circostanza, abbia i caratteri di altro reato minore. Le questioni di scusa devono esser formulate a pena di nullità — per le subordinate, la legge si rimette alla prudenza del Presidente.

Cass. Napoli, 10 aprile 1866 — Cardelichio.

Le domande *subordinate* ponno bensi esser proposte, ma a condizione che i fatti sui quali si appoggiano, si riscontrino nella sent. di accusa.

Cass. Napoli, 12 dic. 1870 — Cardamone.

È sempre da evitarsi, per quanto possibile, il riferimento di una *questione subordinata* ad altra precedente che può essere negata.

Cass. Torino, 17 luglio 1872 — Brusacà e Mazza.

La proposta delle questioni *subalterne* ai giurati è rimessa al potere discrezionale del Presid. — e per ciò per la omissione è inammessibile il ricorso in cassazione. Cass. Firenze, 29 ottobre 1872 — Silvestri.

La deduzione di una questione subalterna modificativa del fatto principale non va equiparata, nè alla deduzione di un fatto di scusa, nè a quella di un fatto esclusivo del reato. Il rifiuto del Presid. di porre ai giurati le questioni subalterne rientra nelle sue facoltà, e non produce nullità.

Cass. Firenze, 29 ottobre, 1872 — Groppo e C.

È colpevole?

Alcuni sono inclinati a far poco conto delle formole dei giudizi e deplorano le troppo frequenti cassazioni per violazioni di rito giudiziario. Essi dicono che si deve badare piuttosto alla sostanza che alla forma, e noi saremmo perfettamente del loro avviso, purchè la cosa s'intenda pel verso suo. Ma costoro non riflettono forse bastantemente che nei giudizi, e massime nei giudizi penali, la questione di forma si risolve il più di sovente in questione di sostanza; e non pensano che vi sono certe forme a cui vanno congiunte le più preziose guarentie onde la legge intende a tutelare l'innocenza contro le insidie della calunnia, e ad assicurare la più retta ed imparziale amministrazione della giustizia. Trascurate o neglette codeste forme, tutto precipita nel caos, e i giudizi diventano un giuoco d'azzardo tanto pericoloso all'innocente, quanto favorevole all'impunità dei colpevoli. Ed é un grave errore quello di taluni Presid. delle Assise, che senza una necessità al mondo si allontanano nella pratica dall'osser-

34. vanza letterale della legge, che è poi in ultima analisi la guida la più sicura specialmente in fatto di forme giudiziali.
Bonacci Presid. Cass. Torino (Annali di giurispr. 1869 parte 2. pag. 13.)
— Reo è colui che è accusato e convinto, e corrisponde a *colpevole* — quindi è indifferente che nella risposta dei giurati sia usato l'uno o l'altro vocabolo.
Cass. Milano, 2 aprile 1862 — Montuschi.

É nulla, perchè non comprende lo elemento della intenzione criminosa la questione ai giurati che non comincia dalle parole sacramentali «*l'accusato è egli colpevole?*» Cass. Torino, 13 aprile 1867 — Cesari e Collesi.

Nella parola *colpevole* sono compresi tutti gli elementi della imputabilità; non occorre più parlare d'*intenzione criminosa*.
Cass. Napoli, 10 febb. 1868 — Centurione.

Nella domanda se l'accusato è *colpevole di omicidio* volontario è implicitamente compresa quella sull'*ingenere* di tale reato, la parola colpevole stando a determinare la moralità del fatto e dell'agente, ossia il carattere criminale del primo e l'imputabilità criminale del secondo nel consumarlo.
Cass. Palermo, 18 febb. 1869 — Lombardi.

È nullo il verdetto quando, a vece di chiedere ai giurati se l'imputato era *colpevole*, siasi domandato se egli era *complice*.
Cass Torino, 11 maggio 1870 — Cabruna.

Nome del reato.

Si ponga prima il nome giuridico del reato, *nomen juris*, e quindi si soggiunga la enunciazione sommaria e sintetica dei fatti elementari costitutivi del reato medesimo colla nota formula «*per avere, ecc.*» locchè importa necessariamente che tale enunciazione sia fatta in perfetta corrispondenza e armonia con la denominazione giuridica, altrimenti ne risulterebbe una manifesta contraddizione tra la definizione e il definito, atta ad ingenerare errore, o almeno confusione nel giudizio. Cass. Torino, 18 giugno 1867 — Piana.

La Corte d'assise non è vincolata dalla sentenza di rinvio in ciò che concerne la qualificazione ossia il *nome del reato*.

Il *nome del reato*, che sotto pena di nullità si deve indicare nella domanda sul fatto principale, è il nome vero di esso, cioè quello che dal dibattimento, e non dalla sentenza di accusa emerse corrispondere all'indole giuridica del fatto ne' suoi rapporti col testo della legge penale.
Cass. Torino, 30 luglio 1867, Dugoni e 13 marzo 1872 — Marengo.

L'uso delle parole giuridiche, *nomen juris*, adoperate dalle legge nelle domande ai giurati per esprimere la qualità del reato con le circostanze aggravanti non costituisce violazione, ma adempimento della legge.
Cass. Palermo, 23 genn. 1868 — Cario ed altri.

Se per errore materiale od irregolarità in una domanda ai giurati siasi omesso il *nome legale* del reato, quando però ne siano chiaramente significati e definiti i termini resta valido il verdetto. Cass. Palermo, 17 sett. 1868 — Graci e Meli.

A nulla rileva se dal Presid. nel proporsi la questione relativa alla *grassazione* sia stata *omessa tal parola*, mentre é supplita dai singoli elementi dai quali è costituita, cioè depredazione e omicidio o violenze in genere.
Cass. Napoli, 4 maggio 1868 — D'Agostino e 17 luglio 1868 — Colasurdo.

L'enunciazione del *nome giuridico* del reato nelle questioni ai giurati è legale e plausibile, ma non è integrante per guisa che la sua omissione costituisca una violazione di legge importante nullità. (La Corte di Torino costantemente proclamò la necessità della enunciazione del *nomen juris*, vedi Dec. 5 febbr. 1868, Casali. La Cass. di Firenze si accostò invece alla giurisprudenza della Cass. di Palermo, vedi Dec. 21 ott. 1868, Tagli - Cinelli.)
Cass. Palermo, 23 maggio 1868 — La Barbera ed altri.

Allorchè non è data dal Codice alcuna *definizione del reato* il Presid. non può, nè deve aggiungere nella questione la relativa definizione, intendendosi adoperata la parola nel senso che l'uso comune le attribuisce; questo caso si verifica nel reato di *depredazione*. Cass. Napoli, 29 maggio 1868 — Bitonto.

Quando il *nomen juris* è d'intelligenza volgare come quel di duello, non occorre farne ai giurati la definizione. Cass. Napoli. 15 genn. 1869 — Molinaro.

Art. 494. La Corte d'assise può dare al reato una qualificazione, ossia un nome diverso da quello portato dalla sentenza di rinvio conformemente alle dimande ai giurati.

Il Presid. alla dimanda sul fatto principale deve dare il nome del reato risultato dal dibattimento, non quello posto dalla sentenza di accusa.
Cass. Torino, 12 marzo 1871.

Circostanze aggravanti — Recidività e Reiterazione.

Dopo l'annessione delle Marche e dell'Umbria agli antichi Stati, i Trib. di quelle provincie cessarono di essere stranieri — quindi dalla sentenza penale pronunciata dai Trib. di quelle provincie prima dell'annessione può dedursi la *recidività* di chi si trova davanti a una Corte d'assise del Regno.
Cass. Milano, 30 magg. 1862 — Grasselli — e 22 gennaio 1862 — Mostacci.

(Una massima eguale venne fermata anche dal Trib. supr. di Guerra colle sent. 27 agosto e 17 dic. 1863, nelle cause Bongiovanni e Rinaldi, il qual ultimo era stato condannato da un Trib. lombardo sotto il dominio austriaco, e il primo da un Trib. pontificio.)

— L'imputato confesso di aver subita altra condanna, non può sostenere di non dover esser punito come recidivo per ciò solo che la *recidività* non fu specificatamente dedotta nell'atto di accusa. Cass. Milano 7 marzo 1863 — Marisiici.

Nulla osta che in mancanza dell'estratto della sent. di condanna, la recidività possa ritenersi provata in altro modo. Quantunque la recidività non sia stata specificatamente dedotta nell'atto d'accusa, essa deve venir ammessa dal giudice purchè sia stata opposta abbastanza in tempo perchè l'accusato potesse fare intorno alla stessa la propria difesa. Cass. Milano, 17 aprile 1863 — Amatore e Cera.

Trattandosi di crimine meditato, deliberato ed eseguito in comune da più individui, pesano su tutti egualmente le circostanze aggravanti di esso.
Cass. Milano, 15 magg. 1863 — Tasselli.

Non è necessaria la posizione di separate questioni sulle *circostanze aggravanti per ciascuno degli accusati* quando le stesse sono materiali e compenetrantisi nel fatto medesimo — ma così non è ove trattisi di circostanze morali che riflettano la persona e costituiscano un elemento della moralità di cadaun agente, ove si tratti di fatti che per la pluralità degli agenti e la diversità dei risultati costituiscano reati distinti e indipendenti per modo che le circostanze relative possano risultare per l'uno e restare escluse per l'altro. — In tali casi pecca di *complessità* il verdetto reso sul quesito in cui vennero tali circostanze raccolte in una questione unica.
Cass. Milano, 19 magg. 1865 — Baglione e Cavallo.

La *reiterazione*, essendo conseguenza di più reati constatati dal verdetto, non forma materia di questione da proporsi ai giurati.
Cass. Palermo. 26 maggio 1865 — Catacchio.

Le domande ai giurati sulle *aggravanti* devono essere specificamente proposte, affinchè gli stessi raccolgano sopra ciascuno la propria attenzione. La ragione precipua della disposizione di quest'art. sta, non tanto nel bisogno di evitare le *questioni complesse*, le quali possono confondere le menti dei giurati, quanto ancora nella convenienza di richiamarli a prestare una speciale attenzione sul fatto costitutivo della circostanza aggravante, indipendentemente da ogni riflesso al fatto principale; la legge non fa distinzione *alcuna* tra circostanza e circostanza, cioè tra quelle costituite da un fatto semplice e quelle costituite da un fatto complesso, ma vuole che ciascuna di esse, quando può dar luogo ad un aumento di pena, sia posta in una questione *a parte* separata dalla principale e da tutte le altre (507).
Cass. Firenze, 23 genn. 1868 — Mugnai.

L'aggravamento della pena per la *recidiva* richiede uno speciale ragionamento della Corte; il riportarsi agli atti dai quali si fa risultare la recidiva, non è ragionare. Cass. Napoli, 9 marzo 1868 — Cacurachi.

La *recidiva* non è *circostanza aggravante* del reato apposto all'imputato, ma sibbene della pena — perciò, se ammessa dall'imputato od altrimenti provata, serve alla Corte per l'aumento della pena senza uopo di dichiarazione

dei giurati sulla sua esistenza. Pel dettato di questo art. le questioni da proporsi ai giurati debbono versare prima sul fatto principale ed in seguito sopra ciascuna delle circostanze aggravanti risultanti dalla sent. di rinvio o dall'atto di accusa, intendendosi per queste circostanze aggravanti il fatto principale di cui è accusa, quelle che vi fossero talmente inviscerate ed inerenti in guisa da riconoscersi in esse un nesso indissolubile alla verità del fatto, che i giurati son chiamati a dover dichiarare; e non già le altre circostanze del tutto accidentali ed estrinseche al fatto criminoso, sul quale l'accusa fosse fondata. La recidiva rientra nelle attribuzioni della Corte d'assise nella sua qualità di magistrato punitore, cui spetta di apprezzare le conseguenze giuridiche di una precedente condanna. Cass. Napoli, 8 genn. 1866 — Santoro.

Sotto questa denominazione di *circostanza aggravante*, intendonsi le circostanze sia personali sia materiali, le quali innestandosi in un reato già esistente pel concorso dei caratteri definiti dalla legge, ne aggravano la pena. Cass. Napoli, 5 febbraio 1868 Ricchiuto.

Se è irregolare che il Presid. nel proporre le domande sulle *aggravanti* non segua la formula indicata in quest'art., non ne viene nullità. Cass. Firenze, 11 aprile 1868 — Tosi e Fantoni.

La prova della *recidività* deve scaturire dagli atti dell'accusa o dai risultamenti del dibatt., nè può supplire qualche certificato prodotto dal P. M. senza che di ciò siasi ivi parlato, trattandosi di circostanza *aggravante* su cui l'imputato aveva diritto a discussione. Cass. Napoli, 11 maggio 1868 — Iannone.

Benchè da sent. contumaciale sia stata esclusa una qualità personale dello imputato *aggravante il reato*, come quella di domestico, pure riaprendosi il processo per la comparsa dell'imputato, e così nella sent. di rinvio come nell'atto di accusa la stessa qualità venendo annunziata, vuolsi pure formulare la domanda ai giurati sulla sussistenza di tal qualità. Cass. Torino, 23 maggio 1868 — Chiodi.

La *recidiva* è una circostanza aggravante la pena, estranea al fatto criminoso, e il giudizio sulla medesima è interamente di diritto e di esclusiva attribuzione della Corte d'assise, salvo che siavi luogo a questione d'identità, o sia complicata con altri fatti. La Corte deve tener conto della recidiva che risultò al dibatt. in modo e forma regolare, ancorchè non sia stata dedotta nell'atto di accusa. La stessa Corte non è censurabile di non aver avuto riguardo alla recidiva, quando non apparisce che all'imputato fu fatta abilità di poter produrre una completa difesa su tale imputazione, malgrado sia intervenuta la confessione dell'imputato stesso. Cass. Palermo 6 dicembre 1869 — P. M. ric. causa Bussotto.

È sempre censurabile il sistema di preterire affatto la formula fornita dalla legge intorno al modo di porre la domanda sulle *circostanze aggravanti*. Cass. Torino 26 giugno 1869 — Scala.

Perchè la *recidiva* produca i suoi effetti deve risultare da una sent. divenuta irrevocabile di cui sia data lettura al pubblico dibatt.; un semplice certificato penale non basta a tener luogo della sentenza.

La *recidiva* benchè estrinseca al reato, essendo una circostanza aggravante che ha influenza essenziale sulla pena, dev'essere esplicitamente formulata nella sent. di rinvio e nell'atto di accusa, non potendo venir dedotta per la prima volta contro l'imputato all'udienza. Cass. Torino, 9 dic. 1869 — Colombo.

Per quanto sia deplorevole che i Presid. delle Assise nel proporre le questioni sulle *circostanze aggravanti* si allontanino dalla formula tracciata in questo art., pure detta formula non è sacramentale, ed ammette gli equipollenti. Cass Torino, 11 maggio 1870 — Cabruna.

Non è prescritto a pena di nullità che nelle domande sulle *aggravanti* si adoperi la locuzione usata in quest'art. Cass. Torino, 29 aprile 1870 — Cannas.

Possono anco nella questione principale stare senza vizio di nullità le circostanze aggravanti, quando le medesime vi si pongano non per farle affermare dai giurati, nè per tenerne conto nell'applicazione della pena, ma solo per modo di storia sull'andamento del fatto criminoso. Cass. Firenze, 26 agosto e 9 luglio 1870 — Battistoni e Gianetti.

Sebbene sia desiderabile che nella redazione delle questioni sulle *circostanze aggravanti e sui fatti di scusa* vengano tenute le formole al riguardo tracciate da quest'art., tuttavia è a ritenersi, che la mancanza di espressa inserzione delle parole — *circostanze aggravanti* — non basti a render nulle

Art. 494. le precedenti questioni, quando la redazione dell'intiero loro tenore, gli avvertimenti stati dati dal Presid. ed ogni circostanza escluda qualsiasi dubbio o timore che i giurati non conoscessero di aver a rispondere sopra una circostanza di fatto aggravante. Cass. Torino, 1 marzo 1871 — Avalle, Ulla e Quaglia.

La *recidività* non può tenersi a calcolo nella comminazione della pena, se non fu debitamente contestata all'accusato e accertata colla copia o regolare estratto della precedente sentenza. Cass. Torino, 12 marzo 1871.

La *recidiva* non può rilevarsi d'ufficio dalla Corte di assise, ma occorre che sia stata obiettata dall'accusa.

Per essa non si può mai punire coi lavori forzati a vita un delitto che fosse punito coi lavori forzati a tempo. Cass. Torino, 24 ottobre 1871.

Le circostanze aggravanti non si comunicano da accusato ad accusato, e debbono proporsi in modo esplicativo per ciascuno; perciò è viziata d'impersonalità la domanda sull'aggravante del furto a carico dell'ausiliatore, se non sia specificato come questa fu da costui conosciuta e voluta.
Cass. Firenze, 28 giugno 1872 — Gallicani.

È nulla per difetto di *motivazione* la sent. che ammetta a carico dell'imputato la circostanza aggravante della *recidiva* senz'avere posto in sodo, nè tampoco enunciato l'elemento essenziale d'irrevocabilità della cosa giudicata necessario a costituire giuridicamente detta circostanza, e senz'avere stabilita la contestata identità di persona. Cass. Torino, 29 luglio 1872 — Merletti ed altri.

Questioni complesse e alternative.

Non vi ha questione *complessa* se racchiude due fatti, ciascuno dei quali, preso isolato, contenga un elemento distinto di criminalità, e basti per far luogo all'applicazione dello stesso art. di legge e della stessa pena.
Cass. Milano, 15 febb. 1864 — Pedemonte.

C'è vizio di *complessità* se i giurati siano cumulativamente interrogati nella stessa questione sulla colpabilità di più accusati, o cumulativamente su due reati, o sul fatto principale e su l'aggravante, o su più aggravanti cumulativamente. Cass. Napoli, 24 febb. 1864 — Murdaca.

È *complessa* la domanda quando si chiede ai giurati una sola dichiarazione per circostanze aggravanti due reati diversi.
Cass. Milano, 13 luglio 1864 — Colombo.

Il principio che le questioni proposte ai giurati non devono essere *complesse* ha il suo fondamento, non in una legge speciale, ma nelle necessità logiche della sent. - e quindi allora soltanto si deve, per violazione di questo principio annullare un processo, quando siavi l'assoluta incertezza sul senso da attribuirsi alla risposta dei giurati. Cass. Palermo, 9 dic. 1864 — Ballato.

I giudici del diritto devono dedurre i fatti dal complesso dell'intero verdetto, e non da una sola e separata risposta a una questione. Quella sola questione è *complessa* che in sè racchiude due o più circostanze, ciascuna delle quali può essere diversamente apprezzata, e il cui diverso apprezzamento può influir sulla pena. Cass. Palermo, 9 marzo 1865 — Tirrito ed altri.

Può interrogarsi il giurì con una questione sola sopra i vari elementi costitutivi del reato, e di una sua circostanza aggravante, quando la esistenza di uno di questi elementi basta a caratterizzare ed a giustificare l'applicazione della pena: ma se ciascuno dei fatti distinti costituisce per sè una criminalità e conduce a pena diversa, la divisione delle questioni è sostanziale, e la *complessività* conduce alla nullità della questione stessa.
Cass. Milano, 16 marzo 1865 — Donnini.

La *complessità* nelle questioni proposte ai giurati non è vizio che porti necessariamente alla nullità: la giurispr. non può farlo valere che in casi estremi, in casi ove la logica dei giudizj e le prescrizioni legali d'intelligenza nei giurati e di verità nelle statuizioni, si dissestino interamente.
Cass. Palermo, 27 marzo 1865 — Cardile.

Sono *complesse* quelle sole questioni che contengono riuniti in un unico quesito fatti disparati, di cui le conseguenze giuridiche potrebbero esser varie

94. nell' applicazione della pena, e non mai quelle che comprendano gli elementi costitutivi del reato desunti dalle parole della legge.
Cass. Palermo, 25 aprile 1865 — Fiorito.

Non implica vizio di *complessità* la questione che cumula varie ipotesi della legge, quando ognuna di esse mena alle stesse conseguenze. Tal sarebbe quella se l'imputato abbia scientemente aiutato, od assistito l'autore del reato nei fatti che *lo prepararono, lo facilitarono o lo consumarono*.
Cass. Palermo, 11 giugno 1866 — Rizzo.

Dal divieto delle questioni complesse non può dedursi pur quello di dividere in più concetti, e quindi in più questioni un fatto costituito da più elementi, chè anzi ciò serve a maggiore determinazione e perspicuità.
Cass. Torino, 19 giugno 1866. — Bolpagni.

Le questioni sono complesse, e producono la nullità del verdetto, quando o concernono più accusati, o contengono più capi d'accusa indipendenti tra loro, o riuniscono al fatto principale le circostanze aggravanti o le scusanti.
Cass. Torino, 14 marzo 1867.

Non tutte le questioni complesse sono riprovate dalla legge, ma quelle solamente che racchiudono dei fatti diversi, conducenti a conseguenze giuridiche diverse, imperocchè allora in caso di risposta affermativa viene a rendersi perplesso ed incerto a quale di questi fatti o di queste conseguenze sia riferibile la proposta medesima. Quando la legge enumera tanti diversi modi pei quali si verifica la *stessa* qualifica nel furto, e tutti questi modi sono posti in una sola questione, tale complessità non è vietata.
Cass. Firenze, 28 giugno 1867 — Cass. Torino, 13 aprile 1867 — Rondelli.

La *domanda alternativa* ai giurati non vizia il verdetto, quando, sia dall'una, sia dall'altra delle proposizioni alternativamente poste, dipende la stessa giuridica conseguenza, sì quanto alla natura del reato, sì quanto alla qualità e misura della pena (La domanda era questa « l'imputato uccise, o cooperò direttamente alla esecuzione dell'uccisione? »).
Cass. Firenze, 30 settembre 1868 — Gosc.

Una questione è *complessa* quando contiene fatto principale e circostanze aggravanti cumulativamente, e non quando contiene gli elementi costitutivi del reato. Ai giurati non si domanda se l'accusato è stato autore di tale o tal altro fatto, ma se é colpevole del tal reato; quindi la questione dev'essere formulata in modo da contenere gli elementi che costituiscono il reato per cui si procede.
Cass. Napoli, 16 marzo 1868 — Martini.

Per costante principio universale di giurisprudenza è complessa quella questione la quale può dar luogo a due diverse e distinte risposte, le quali diversamente apprezzate condur possono a diversi ed opposti risultamenti giuridici.
Cass. Torino, 19 gennaio 1870 — La Cerva.

La *formula alternativa*, quando almeno non sia tra termini equipollenti, è pericolosa, perchè ha sempre il vizio di lasciar incerto il fatto preciso per cui un accusato è riconosciuto colpevole e si condanna, e conduce spesso a questa conseguenza, che una parte dei giurati risponde *sì* alla domanda, perchè convinta del fatto che forma l' uno dei termini dell' alternativa, mentre avrebbe risposto *no*, se si fosse trattato del fatto costituente il termine opposto; e un'altra parte dei giurati risponde *sì* per ragioni affatto contrarie della prima; per il che viensi a formare una maggioranza fittizia, non avente per oggetto il fatto identico, ma sì fatti diversi e talora opposti fra loro.
Cass. Torino, 29 febbraio 1872 — Ghiatti Boria.

Complicità — Tentativo e Reato mancato.

— La *complicità* non essendo che un fatto morale, risultante dall'esistenza di uno o più fatti materiali che la legge ha espressamente determinati nell'art. 103 del Cod. pen. devono i giurati essere interrogati sopra questi fatti materiali, ed una dichiarazione vaga, generica di complicità fatta dai giurati non può mai servire di base per l'applicazione della pena.
Cass. Milano, 21 dic. 1861 — Palmucci.

La Corte d'assise è giudice sovrana della opportunità di porre ai giurati la questione della *complicità* subordinata a quella del fatto che indica l' imputato qual *reo principale*.
Cass. Torino, 30 aprile 1866 — Brigenti.

Art. 494. Il fatto della complicità in un reato non è che una modificazione dello stesso reato, e perciò sta nel prudente arbitrio del Presid. formulare ai giurati delle *questioni subordinate di complicità*, benchè l'atto d'accusa e la sentenza di rinvio non contemplino che il fatto principale e le circostanze aggravanti. Cass. Palermo, 11 giugno 1866 — Rizzo.

Nella questione si possono comprendere tutti gli estremi di alcuna delle tre maniere di complicità contemplate dalla legge, senza incorrere nel vizio di complessità, avvegnachè gli elementi in essa compresi si rapportano tutti ad uno, identico, semplicissimo fatto legale. Cass. Torino, 24 luglio 1867 — Giraudo.

La questione sulla complicità deve essere formolata in modo che sia chiaro il nesso che lega il delinquente accessorio al principale. Dec. sovra citata.

È incompleta la questione sulla complicità quando i giurati non furono interrogati se la cooperazione del complice sia stata tale, che senza di essa non si sarebbe commesso il reato, e comunque la Corte abbia riparato a tale difetto applicando la pena dei complici non necessari, tuttavia merita censura, avendo con ciò i giudici del diritto usurpato le attribuzioni proprie dei giudici del fatto, e commesso un vero eccesso di potere.
Cass. Torino, 17 luglio 1867 Bisoglio e 29 genn. 1869.

Gli *elementi costitutivi della complicità* non variano per essere essa, o no, *necessaria*; e perciò non è censurabile il Presid. che abbia proposto il quesito ai giurati sulla complicità necessaria quantunque la imputazione tale non la determinasse. Cass. Palermo, 17 sett. 1868 — Graci e Meli.

Nell'accusa di *reità principale* evvi implicitamente compresa quella minore di sola *complicità*, per cui non è contrario alla legge, che, dopo la reità principale si proponga in sott'ordine la questione sulla complicità.
Cass. Torino, 17 luglio 1872 — Brusacà e Mazza.

= Il disegno di commettere un reato, gli atti materiali di esecuzione fino al punto che nulla più rimanesse a fare, il fallire dell'effetto per circostanze indipendenti dalla volontà dell'agente, sono tutti *elementi costitutivi del reato mancato*, i quali vanno compresi nella domanda ai giurati sul *fatto principale*.
Cass. Palermo, 17 settembre 1868 — Graci e Meli.

Le particolari condizioni di fatto che occorrono pel *reato mancato* sono elementi costitutivi di questa figura di reato e non già circostanze aggravanti di fronte al tentativo. Laonde dove taluno sia accusato di reato mancato, la questione sul fatto principale deve contenere gli elementi costitutivi di questa figura di reato e non quelli del tentativo, e solo è in facoltà dei Presid. e nel caso di risposta negativa sul reato mancato, di porre la questione subalterna del tentativo. Cass. Palermo, 27 ott. 1868 — De Santi.

Per contro la Cass. di Torino ritenne che il crimine tentato e quello mancato, portando a conseguenze penali diverse, è d'uopo che sia formolata una questione separata intesa a stabilire l'ultimo grado del tentativo, ossia il crimine mancato, se non si vuole incorrere nel vizio di complessità riprovato non meno dalla legge che dalla costante giurisprudenza.
Cass. Torino 6 giugno 1867 Coreggia — e 1 ott. 1868 Giani.

A costituire il *tentativo* punibile di crimine o di delitto occorre che siano bene accertati in fatto i seguenti estremi: 1. che siavi intenzione criminosa o delittuosa, senza di cui non dassi mai crimine o delitto, non che consumato, nè tampoco tentato: 2. che tale intenzione siasi manifestata con atti esterni costitutivi *di un vero principio di esecuzione* di quel dato crimine o delitto che si aveva in animo di commettere: 3. che questo principio di esecuzione non abbia potuto giungere al suo compimento, ossia alla perfetta esecuzione del crimine o delitto che stavasi perpetrando, unicamente per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà dell'autore. La scienza e la pratica concordemente distinguono gli atti meramente preparatorj dagli atti di vera e propria esecuzione, dichiarando i primi insufficienti a costituire il vero tentativo delittuoso o criminoso, benchè intrapresi con rea intenzione. Se pertanto l'atto materiale dedotto nella questione è un semplice atto preparatorio, è inevitabile l'annullamento del giudizio. Cass. Torino, 18 giugno 1870 — Agnetti.

Elemento essenziale del delitto *tentato o mancato* è che la esecuzione sia rimasta sospesa, o la consumazione sia mancata unicamente per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà dell'agente. Se questo elemento non si trovi posto nella formula della questione proposta ai giurati, v'è *nullità*.
Cass. Torino, 29 dic. 1871.

14. Nelle questioni relative al *tentativo* non sarebbe legale esprimere con formola affermativa il concetto che la sospensione avvenne per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà dell'autore. È indispensabile invece che si riproducano testualmente le parole dell'art. 96 del Cod. pen. e rimanga in tal guisa escluso che abbia cooperato a produrre la sospensione qualunque altra circostanza che non sia fortuita od indipendente dalla volontà dell'autore.

Circ. 7 agosto 1872 del Proc. Gen. all'Appello di Venezia.

Pecca di complessità la domanda, in tema di omicidio mancato, la quale comprenda e racchiuda in un'unico quesito i fatti e gli estremi del *tentativo semplice*, e del *mancato*: il fatto che eleva il semplice tentativo, di cui all'art. 96 Cod. pen., alla qualità di reato mancato, deve proporsi con domanda a parte. Cass. Torino 28 sett. 1872, Marini (Sent. conformi a questa son quelle della stessa Cass. 6 giugno 1867, Correggia, 27 marzo 1868, Guidi, 1 ott. 1868 Ciani, 22 luglio 1870 Robotti, e 24 luglio 1872 Bortolotti.)

Questioni di fatto demandate ai giurati. Questioni di diritto di competenza della Corte.

Benchè la dichiarazione della *recidiva* appartenga più propriamente ai magistrati della Corte che ai giurati, essendo questione che riguarda piuttosto il diritto che il fatto, tuttavia non c'è nullità se venne affermata dai giurati, costituendo ciò forse un atto superfluo e inutile, da non viziare però gli atti utili del processo. Cass. Napoli, 3 genn. 1864 — Mancino e Motta.

Insorgendo dubbio circa l'*età dell'accusato*, se ne deve proporre la soluzione ai giurati. Cass. Napoli, 25 agosto 1864 — Vico.

Nei giudizi penali si devono proporre ai giurati tutti i fatti e circostanze dell'accusa, benchè sieno tali che secondo le disposizioni del Cod. civ. e per gli effetti civili non possano provarsi che col mezzo di atti pubblici ed autentici; e perciò il giudicare del fatto della *simultanea esistenza di due matrimoni* è di competenza dei giurati, il cui giudizio non può essere coartato da una preventiva decisione dei giudici del diritto.

In materia di bigamia se l'accusato impugna la legittimità e validità del primo matrimonio, questa eccezione pregiudiziale deve esser risolta secondo le norme del Cod. civ. dai competenti giudici civili.

Non si può ritenere irregolare la questione proposta ai giurati per essersi nella medesima qualificato legittimo il primo matrimonio, qualora l'accusato di bigamia non ne abbia impugnata la validità.

Cass. Milano, 16 nov. 1864 — Toschi.

Spetta alla Corte e non ai giurati decidere se i biglietti della Banca Nazionale sieno *carte di pubblico credito equivalenti a moneta*. La decisione affermativa è legale. Cass. Torino, 30 aprile 1866 — Brigenti.

Soddisfa al voto della legge il quesito nel quale si contiene il *nome del reato*, qual venne definito dal Cod. e gli elementi sostanziali del reato stesso pure determinati dal legislatore. La questione se l'accusato sia pubblico funzionario è questione legale, non di puro fatto.

Cass. Palermo, 4 maggio 1866 — Corona.

Trattandosi di *fatti notorj* risultanti da documenti autentici di pubbliche autorità, quali sono i certificati di *nascita, morte, figliazione*, ch'emanano dagli ufficiali di stato civile, non corre obbligo al Presid. delle Assise di formular apposita questione ai giurati, bastando che risulti essersene data lettura all'udienza; anzi mancherebbe a' suoi doveri il Presid. che sottoponesse questi fatti notorj al giudizio dei giurati, quando non fosse stata impugnata l'autenticità dei documenti che li constatano.

Cass. Palermo, 7 giugno 1866 — Sbeglia.

Induce nullità del dibatt. la domanda ai giurati se l'accusato nel commettere alcuni atti, abbia dato principio alla corrispondente esecuzione, mentre per tal modo se ne dà per fermo l'avvenimento. In questa guisa si scambiano le parti, giacchè il Presid. decide sulla sussistenza dei fatti, e i giurati ne danno la definizione. Cass. Napoli, 22 nov. 1867 — Marsicali.

Art. 494. Se la persona dell'offeso fosse investita, o no, di *pubblica autorità è questione di diritto e non di fatto*, e spetta quindi alla Corte, e non ai giurati, il risolverla. Ove la domanda includesse un tale concetto in un ad altri di fatto, come per es. la seguente: « l'imputato ha egli percosso il tale, che quale *consigliere comunale* era rivestito di pubblica autorità? » la risposta affermativa dei giurati non riesce efficace che pel fatto e non pel diritto; e la sentenza che ritenesse stabilita da tale risposta anche la circostanza della pubblica autorità nella persona del percosso, sarebbe nulla. In tal caso la Corte di rinvio deve proferire nuova sent. senza nuovo dibattimento.
Cass. Firenze, 1 aprile 1868 — Bonichi.

Essendo questione giuridica quella se i *documenti* su cui fu commessa la falsità sieno *pubblici* o *privati*, non può la Corte rifiutare la decisione su tal punto pel motivo che i giurati, giudici solamente del fatto, abbiano qualificato il delitto come falso istrumentale su pubblico documento; e un tale rifiuto involgendo una *denegata giustizia*, rende nulla la sentenza, senza però viziare il verdetto. Le dichiarazioni dei giurati, inattaccabili quanto al fatto (art. 514), possono essere però impugnate o non attese, in quanto risolvono questioni di diritto, aventi per oggetto la determinazione delle qualità giuridiche del fatto stesso, locchè appartiene esclusivamente alla competenza della Corte.
Cass. Firenze, 30 maggio 1868 — Sordi.

Se la legge vuole che nella domanda sul fatto principale sia espresso il *nome del reato* nello scopo di viemeglio chiamare l'attenzione dei giurati sull'importanza del responso che da essi si attende, il decidere poi se realmente i fatti esposti nella domanda costituiscano quel reato, di cui ivi fu espresso il nome, è questione di diritto riservata alla Corte d'assise, la quale anche dopo il verdetto affermativo può attribuire ai fatti stessi una minore importanza giuridica, od anche negar loro assolutamente i caratteri di reato.
Cass. Torino, 26 agosto 1869 — Montanari.

Il conoscere se la provocazione fu grave o leggera è di competenza della Corte di assise, e il suo apprezzamento non può andar soggetto a censura in Cassazione. Cass, Firenze, 10 genn. 1872.

(*) Reati speciali di competenza delle Assise.

(ELEMENTI COSTITUTIVI DI ESSI, E FORMAZIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE)

Omicidio — Nell'accusa di omicidio volontario, la volontà di uccidere è estremo indispensabile a provarsi onde porre in sodo questo reato, ed è il fatto caratteristico che lo distingue dal reato di ferimento susseguito da morte; quindi a pena di nullità è necessario esprimere nella questione che l'accusato nel ferire o percuotere avea avuto l'intenzione di dare la morte. — Cass. Torino, 10 aprile 1867, Corna — 15 maggio 1867, Taverna — 20 febbraio 1868, Asinari, ed altre molte. — Cass. Firenze, 22 dic. 1866 Guggioli — Le altre Cass. concordano.

— Nè per ovviare tale nullità varrebbe il dire che ad ogni modo, per la risposta affermativa dei giurati l'accusato sia quanto meno risultato colpevole di ferimento volontario che produsse la morte entro i quaranta giorni che la legge agguaglia all'omicidio e lo punisce colle pene corrispondenti; imperocchè si risponde, se l'accusa era di omicidio volontario, e se la questione posta ai giurati sul fatto principale portava scritto in capo la denominazione giuridica di omicidio volontario, non era mai lecito scambiare la definizione di questo reato con quello di altro qualunque, fosse pure di pari conseguenze penali al primo, essendo sempre vero che fra omicidio volontario e ferimento pure volontario che produsse morte evvi sempre una sostanzialissima differenza risultante

(*) La giurisprudenza che riportiamo qui appresso è tolta, quasi integralmente, dalla preziosa monografia dell'art. 494 di recente pubblicata dal chiarissimo sig. AVVOCATO CAV. **Luigi Boron**, SOST. PROC. GEN. ALLA CORTE DI APPELLO DI MILANO, il quale gentilmente consentì che, mediante i materiali da lui bellamente ordinati, la illustrazione di quest'art. venisse così ad esser completa in ogni sua parte.

dalla intenzione di uccidere positiva nel 1.º caso, negativa nel 2.º, che se si fosse inteso di modificare l'accusa, riducendo l'imputazione a quella di un ferimento riescito mortale, lo si doveva fare con una questione subalterna, ma era sempre d'uopo anteporre alla questione relativa la denominazione giuridica, non più di omicidio volontario, ma sì di ferimento volontario, e coerentemente a tale denominazione conveniva soggiungere la denunciativa degli elementi correlativi ad essa; in nessun caso era permesso di ritenere la denominazione del reato di omicidio volontario, e dare per definito i caratteri del ferimento comunque mortale; così facendo si veniva a dare una definizione non vera del reato ascritto in capo alla interrogazione; si fuorviava la mente dei giurati dal vero concetto della cosa, si privava infine l'accusato dei legittimi mezzi di difesa, che al reato di ferimento e non a quello dell'omicidio fossero stati appropriati (p. e. art. 569 Cod. pen.). — Cass. Torino, 27 marzo, 10 aprile, 16 maggio 1867, Cosciani, Corna, Virgili.

— L'accusa di *omicidio* non è formolata se la questione principale porta in capo la denominazione giuridica di omicidio volontario, ma poi nella parte esplicativa si parla solo di volontà di ferire, poichè la definizione e il definito devono in ogni caso trovarsi in perfetta armonia e consonanza acciò l'accusa si mostri quale deve essere leale e sgombra di equivoco, la difesa sappia a quale sistema attenersi per adempiere al proprio mandato, e i giurati conoscano bene tutta la portata giuridica del verdetto che sono chiamati a pronunciare, e lo pronuncino con coscienza pienamente illuminata e sicura. — Cass. Torino, 31 maggio 1867, Piana.

— Nè supplisce al difetto di non essersi nella questione principale fatto cenno dell'intenzione di uccidere, la circostanza che tale intenzione sia stata indicata nella questione sulla *prodizione*, poichè i giurati sopra a questa seconda questione non sono chiamati a pronunciarsi, se non considerandola quale aggravante e non costitutiva, e di più l'accusato può essere privato del beneficio dell'art. 509 del Cod. di proc. pen. — Cass. Torino, 28 sett. 1867, Sbaffo.

— Così pure dicasi per la *premeditazione*, poichè altra cosa è la premeditazione, altra l'intenzione di uccidere concorsa nell'atto dell'esecuzione materiale dell'omicidio; quella potendo esistere senza questa, e viceversa, nè dall'una essendo lecito argomentare all'altra quasi per *necesse*, e d'altronde nel verdetto dei giurati nulla si deve ritenere già sottinteso, nulla inferire per argomenti più o meno probabili, nulla rimanere di incerto, d'ambiguo, di oscuro, ma tutto dovendo apparire chiaro e manifesto come la luce meridiana. — Cass. Torino, 15 marzo 1867, Taverna.

— Quanto all'*agguato*, stando alle generali, il medesimo presuppone necessariamente di sua natura la deliberazione di uccidere, però se viene proposto nei termini *per uccidere o per esercitare atti di violenza*, e così in modo complessivo, non è fermo e indubitato se nella mente dei giudici del fatto l'agguato fosse per uccidere o non piuttosto per esercitare soltanto atti di violenza. — Cass. Torino, 29 maggio 1867 Centurella, — 28 nov. 1867, Bacciocchi.

— L'elemento intenzionale di uccidere è bastantemente espresso quando i giurati sono interrogati se l'accusato è colpevole di *omicidio volontario* per avere *volontariamente* con uno o più colpi *ucciso*. — Cass. Torino, 11 marzo 1868 Sabattini: e così pure quando si usa la locuzione *volontariamente tolta la vita*. — Cass. Torino 26 giugno 1868, Truddajo.

= Si incorre in nullità se nella questione principale si accenna unicamente che *la ferita fu giudicata* causa della morte, poichè il giudicare se dal dibattimento sia emersa o non la prova che la ferita sia stata causa unica della morte appartiene esclusivamente ai giurati, e non sarebbe giammai lecito ai giudici del diritto di desumerlo essi, o mercè l'interpretazione del verdetto, o dalle risultanze del processo. Le perizie dal punto di vista giudiziario non hanno altro carattere, altra forza, tranne quello di un semplice avviso, non mai di una cosa giudicata, essendo esse un semplice elemento d'istruzione, un puro mezzo di prova; ed invero i periti recano alla giustizia le nozioni speciali che essi posseggono, verificano i fatti loro domandati, esprimono la loro opinione; tuttavia non esercitano veruna funzione di giudice nel senso proprio della parola, essi hanno il mandato di recar lume alla decisione giudiziaria, non di imporre il loro voto; il giudice conserva il potere e il debito

Art. 494. di esaminare il referto, di discuterne le basi su cui si appoggia, di controllarne le conclusioni. Quindi i giurati non devono affermare soltanto che la ferita fu giudicata causa della morte, ma bensì che vi esiste o meno la prova che veramente la ferita fu causa della morte. — Cass. Torino, 15 genn. 1869, Castaldini, — 28 ott. 1868, Freschi — 3 marzo e 21 luglio 1870, Ciarocchi, Impiccini.

Omicidio tentato. — Il *tentativo di omicidio volontario* racchiudendo nel suo concetto giuridico due elementi essenziali ed inseparabili, che sono la intenzione di togliere altrui la vita, manifestata con un principio di esecuzione, e il non avere esso prodotto l'effetto se non per circostanze fortuite e indipendenti dalla volontà dell'autore, egli è chiaro che a porlo in essere nel verdetto dei giurati conviene formolare la questione in modo da comprendere ambedue gli elementi essenziali e costitutivi, dal concorso simultaneo dei quali solo può risultare il tentato omicidio volontario. — Cass. Torino, 23 luglio 1866, Simonazzi — 13 giugno 1867, Maludrotta.

— Avverta poi il Presid. ad usare la formola, che il principio di esecuzione non rimase sospeso e non mancò di produrre il suo effetto *che per circostanze fortuite o indipendenti dalla volontà dell'autore*. Questa formola è precisa e non può essere sostanzialmente variata nel relativo quesito da proporsi ai giurati. Essa esprime il concetto che se il reato non raggiunse il suo compimento, ciò fu *unicamente* ed *esclusivamente* per circostanze fortuite od indipendenti dalla volontà dell'autore di esso reato, in guisa che sia manifesto che la costui volontà non vi abbia influito nè in tutto, nè in benchè minima parte. — Cass. Torino, 11 dic. 1867, Ibba.

Omicidio mancato. — Ricordiamo ora la giurisprudenza già accennata sul mancato omicidio, parlando in genere del reato mancato.

Gli estremi del mancato omicidio sono 1.º l'intenzione di uccidere (art. 522 Cod. pen.): 2.º un principio di esecuzione che non produsse effetto che per circostanze fortuite od indipendenti dalla volontà dell'autore (art. 96, 98 Cod. pen.): 3.º che il colpevole sia giunto ad atti tali di esecuzione, che nulla rimanesse per parte sua onde mandarlo ad effetto (art. 97). I fatti di cui alli n. 1 e 2, devonsi formolare in una sola questione; ma il terzo deve essere materia di una questione distinta, intesa a stabilire l'ultimo grado del tentativo, e ciò onde non incorrere nel vizio di complessità. Tali caratteri essendo determinati dalla legge, uopo è che siano espressi *chiaramente, distintamente ed integralmente* nella formola della questione, acciocchè i giurati sappiano cosa la legge intende per omicidio mancato, e sieno con ciò fatti capaci di riconoscere e giudicare in concreto della esistenza o meno del fatto incriminato, e della imputabilità sua all'accusato. Con tale sistema, e solo con tale sistema, puossi ottenere che il pronunziato dei giudici popolari vada d'accordo con quello della legge; che il loro criterio non sia altro da quello della legge medesima. — Cass. Torino, 28 luglio 1866, Simonazzi — 13 giugno 1867, Maludrotta — 27 marzo 1868, Guidi — 14 luglio 1870, Piredda — 14 luglio 1870, Gavini.

Parricidio. — Il parricidio essendo definito dalla legge l'omicidio volontario dei genitori, per aversi il crimine di parricidio o consumato o mancato o tentato, oltre al rapporto di parentela che doveva intercedere fra la vittima e l'uccisore, uopo è che si verifichino tutti gli estremi dell'omicidio volontario e che tali estremi si trovino tutti espressi chiaramente nel verdetto dei giurati. — Cass. Torino, 6 giugno 1867 Corregia.

La *qualità di padre nell'ucciso* non è elemento costitutivo del parricidio, siccome non lo sono nell'assassinio la premeditazione, la prodizione e l'agguato. In quel modo adunque che questi aggiunti di fatto debbonsi in separate questioni e come circostanze aggravanti proporre alla deliberazione dei giurati, il medesimo è a dirsi del parricidio, dove il reato principale è l'omicidio volontario, la qualità di padre nell'ucciso è circostanza che eleva il fatto al massimo dei crimini, vale a dire al parricidio, sebbene sia stato alcuna volta deciso dai tribunali supremi, che del fatto della paternità e insieme dell'omicidio volontario far si possa una principale questione, nel caso in che la prova di quel vincolo non sia stata in verun modo contraddetta. — Cass. Torino, 8 genn. 1869, Corneti.

— La Cass. di Napoli decise invece che secondo l'art. 523 del Cod. pen. l'omicidio volontario nella persona dei genitori costituisce il reato di parrici-

194. dio, laonde sebbene non sia vietato di porre prima la questione sull'omicidio volontario, e poi la questione se l'ucciso fosse genitore dell'omicida, tuttavia non v'è vizio di complessità se nella stessa questione si riuniscono tutti gli elementi che costituiscono il reato di parricidio. — Sentenza 2 agosto 1869, Andreozzi.

— La questione della *figliazione* è questione di fatto da proporsi ai giurati, salvo poi alla Corte di decidere sulle questioni giuridiche che possano insorgere. — Cass. Torino, 8 genn. 1869, Corneti.

zio. — L'uso del veleno per cagionare la morte è circostanza costitutiva, non aggravante dell'omicidio, che per il mezzo adoperato si qualifica venefizio; laonde non è complessa la questione sul fatto principale nella quale si domanda al giurì, se l'accusato sia colpevole di omicidio volontario commesso col mezzo di sostanze venefiche. — Cass. Napoli, 11 genn. 1871, Pavone.

idio. — Secondo l'art. 525 del Cod. pen. due sono gli elementi che costituiscono il reato di infanticidio: cioè l'omicidio volontario e la circostanza qualificativa che sia stato ucciso un infante di recente nato. Non è completa la questione se non contiene l'intenzione di uccidere. Riuniti i due elementi in una sola questione essa diventa complessa. — Cass. Torino, 2 genn. 1866, Guazzaroni, 13 marzo e 5 giugno 1867, Palatroni, Bongi — Cass. Palermo, 24 aprile 1866, Naro.

— Nella domanda ai giurati, quando sia detto che l'accusato ha *volontariamente* tolto di vita il tale, è superfluo si aggiunga che avesse avuto anche la *intenzione di uccidere.*

Non è domanda *complessa* nell'*infanticidio,* quando in essa vi sia compreso e il fatto della uccisione e che questa uccisione ebbe per oggetto un infante di recente nato.

Per il crimine d'infanticidio non occorre che il feto sia nato vivo e vitale, bastando il solo primo estremo, quello cioè della vita estrauterina, potendo la mancanza della vitalità costituire soltanto un'attenuante. — Cass. Firenze, 2 luglio 1872, Agostinis.

— Nei reati d'infanticidio spetta al giurì risolver la questione di fatto se la uccisione sia stata commessa in persona di un fanciullo di recente nato. — Cass. Palermo, 15 aprile 1872, Bertolami.

inio. — L'assassinio è un reato sui generis, ma tuttavia complesso, che consta necessariamente di due fatti elementari, vale a dire dell'omicidio volontario che ne è la base principale e costituisce di per sè un crimine, e della qualità aggravante, che consiste nella premeditazione, prodizione, od agguato, che imprime al detto omicidio il carattere proprio dell'assassinio. Quindi per ottemperare al precetto della legge, che vuole i giurati sieno chiamati a rispondere separatamente, cioè prima sul fatto principale, e in seguito sopra ciascuna delle aggravanti, devonsi porre due distinte questioni, l'una sull'omicidio con tutti gli elementi che lo costituiscono, l'altra sulla premeditazione, prodizione o agguato. — Cass. Torino, 15 marzo, 12 giugno, 17 luglio 1867, Taverna, Loviga, Poddrighi — 7, 23 luglio 1869, Serra, Zardini — 31 genn. 1871, Testa.

— Le *circostanze della premeditazione, della prodizione* dell'*agguato* sono essenzialmente personali, inerenti al delinquente e perciò per loro stesse *incomunicabili.* Quindi a differenza di quelle circostanze al tutto materiali, che sono inerenti al fatto, e con esso si compenetrano, le questioni ai giurati sulla premeditazione, prodizione, od agguato non devono proporsi in modo vago, generico, impersonale, o relativamente soltanto all'omicidio in astratto, ma bensì con riferimento speciale alle singole persone degli accusati, ossia subiettivamente. — Cass. Torino, 7 sett. 1866, Pasetti, 16 dic. 1868, Pasero, 28 aprile 1869, Palmieri, 19 nov. 1870, Mariani.

— Quando più persone partecipano ad un'omicidio premeditato, la questione della *premeditazione* deve essere posta non solo di fronte all'autore principale, ma deve essere ripetuta volta per volta di fronte a ciascuno dei complici — Cass. Firenze, 13 aprile 1867, Moscini — Cass. Napoli 15 genn. 1868, Verdano — Cass. Palermo, 18 agosto 1870, Crociato — Cass. Torino, 13 marzo 1871, Carta.

— La questione della *premeditazione* deve esprimere se il preconcetto disegno era di uccidere; non basta dire di *attentare alla persona,* poichè questa parola si può riferire tanto all'omicidio, quanto al ferimento. — Cass. Torino, 7 giugno 1867, Jenbibo, 11 dic. 1867, Berio Morualdi, 29 giugno 1869, Robotti, 30

Art. 494.

Assassinio.

genn. 1871, Minoli — Cass. Palermo 9 marzo 1868, Schirre — Cass. Firenze 17 febb. 1872, Bettini.

— Nulla osta che la dimanda sulla *premeditazione* sia posta in linea *subordinata*, pel caso di risposta affermativa sulla sussistenza materiale del reato. — Cass. Torino, 5 agosto 1870, Cicchi.

= La formola se l'accusato ebbe l'intenzione di uccidere prima di vibrare il colpo, non contiene il concetto della *premeditazione* ma solo dell'animo di uccidere. E invero la premeditazione eleva ad assassinio l'omicidio volontario, perchè all'azione già esistente ne' suoi fattori giuridici, quali sono la volontà di uccidere e il colpo mortifero con tutti gli atti di preparazione, si aggiunge il disegno antecedentemente formato e mantenutosi costante nell'animo dell'agente, ond'è che a codesto concetto della legge mal risponde la domanda se il disegno di uccidere siasi formato prima di trarsi il colpo; poichè in un tale disegno consiste anche il solo *animus occidendi*, ma non sarebbe figurata la intensa permanente perversità di chi esegue ciò che aveva di già disegnato e premeditato. — Cass. Napoli, 23 maggio 1870, De Felice.

— Per la qualifica della premeditazione nell'omicidio, e più specialmente nell'omicidio tentato, non basta la contestazione della materialità del fatto accertato dai giurati, ma occorre che con apposita questione sia proposta la constatazione del disegno anteriormente maturato di uccidere, e la deliberazione del preconcetto disegno tradotta *in actu* nel momento del reato. — Cass. Firenze 5 marzo 1872.

— Il proposito di uccidere concepito e formato prima della *consumazione* del misfatto, non si indentifica, nè si deve confondere, col proposito di uccidere concepito e formato *prima dell'azione*; però è viziosa la questione sulla premeditazione proposta nei seguenti termini « se prima di consumare l'omi- « cidio ne avesse formato il disegno » — Cass. Torino, 12 agosto 1871, Crespi.

— La *premeditazione* essendo circostanza inerente alla persona, allora quando si tratta di *complice* di un'omicidio premeditato, non basta porre nella questione che egli conobbe la premeditazione del reo principale, ma occorre dimandare se anche il complice premeditò per tenerlo responsabile della premeditazione. — Cass. Napoli, 18 genn. 4 giugno 1869, Melv. Billo.

— La *premeditazione* e *l'agguato* non sono assolutamente conciliabili colla *provocazione*, la quale perchè possa essere ammessa deve aver preceduto immediatamente il reato, a cui sia stato tratto il colpevole per quell'impeto d'ira subitanea che in lui destò il fatto del provocatore. — Cass. Torino, 17 aprile 1866, Proc. Gen. di Casale ric.

Da tale giurisprudenza recedette però ben tosto la stessa Corte, siccome risulta dalla sentenza seguente. —

— Se la legge punisce egualmente l'omicidio con *premeditazione*, e l'altro che si commette con agguato, non ne segue che l'*agguato* involva seco necessariamente e sempre la *premeditazione*; chè anzi la legge ne fa due modi, o vogliasi dire due forme diverse di reato, ponendo la premeditazione nel disegno formato prima dell'azione, l'agguato nella più o meno breve aspettazione di colui che si ha in animo di offendere, il che palesa come siano quei due fatti psicologicamente e giuridicamente separabili, e come esser possa premeditazione senza agguato, agguato senza vera e propria premeditazione. E per vero, la premeditazione in tesi di omicidio indica un fatto determinato a sangue freddo prima dell'azione, proposito carezzato e permanente di uccidere ogni volta se ne presenti l'opportunità, risoluzione concitata da odio, nutrita da bene assaporato sentimento di vendetta; laddove l'agguato può essere, ed è più d'una volta, l'effetto di deliberazione improvvisa, subitanea, mossa da provocata ira, partito testè preso, congiunto con morale collegamento a quella prima commozione interna che dà la spinta al delinquere, il cui nascere e crescere immediato senza avvertiti intervalli si rattacca alla consumazione del reato, e forma con esso un tutto indivisibile. A voler sempre e di regola far entrare la premeditazione nel concetto dell'agguato, si riesce a non altro che a mescolare ad una il disegno previamente formato colla intenzione di uccidere. Infatti se la intenzione di uccidere non si può disgiungere dall'agguato, egli è pur vero il dire che non suppone in ogni caso e sempre quella risoluzione matura, riflessa, perdurante che ne misura ponderatamente la gravità e il danno; ond'è che non essendo in esso una eguale malvagità di animo,

194. il distinguerlo dalla premeditazione è cosa al tutto conforme ai principii del diritto razionale. Tutto ciò si risolve nel dire, che se più reprimibile è il fatto di colui che, avendo prima meditato l'omicidio, agguata la via e vi attende l'avversario per ispegnerlo, perchè al fatto del disegno formato prima dell'azione aggiunge un altro fatto che gli presta maggiore facilità di commetterlo, non il medesimo affermare si debba, quando senza quel disegno del quale si discorre siasi posto in agguato ed abbia ucciso.

Dalle cose ragionate trassi, meglio che argomento, prova irrefutabile nel ritocco stato fatto al Cod. pen. promulgato per le provincie napoletane col R. Decr. 17 febb. 1861, dove, lasciata la pena di morte per l'assassinio con premeditazione, co' lavori forzati a vita si punisce l'omicidio con agguato, solo eccettuato il caso in che l'agguato costituisca premeditazione, ciò che ricade indubitatamente a dire, che l'agguato di per sè non induce premeditazione.

Per le esposte considerazioni colui che afferma l'agguato non pone senza altro un fatto che sia incompatibile colla provocazione, e perciò male si subordinerebbe la risposta sul fatto della provocazione al caso in cui negato si fosse l'agguato. — Cass. Torino, 3 sett. 1868, Fortini. 25 febbr, 28 aprile 1869, Petrolati, Tombesi. — Cass. Napoli, 27 genn. 1868, Cigliano, 25 nov. 1869 Vocolla.

— È però incontroversa massima che la *premeditazione e la provocazione si escludono*, e che per ciò questa non può proporsi che pel caso di risposta negativa a quella. — Cass, Torino 4 e 17 giugno 1869, Bartolucci, Passeri — Cass. Napoli, 23 maggio 1870, De Felice.

— È inesatta la questione sulla *prodizione* quando, anzichè domandare se l'ucciso tratto nelle insidie non avesse motivo di diffidare dell'uccisore, ciò che a seconda dell'art. 527 del Cod. pen. è elemento sostanziale della *prodizione*, si domanda invece se l'accusato avesse colla sua vittima adoperato in modo da non dargli motivo di diffidare di lui, fatto che dal primo è assolutamente diverso. — Cass. Torino 9 febb. 1870, Budini.

— La questione sul *vizio di mente* come causa attenuante l'imputabilità nel concetto dell'art. 95 del Cod. pen. deve essere proposta quand'anche i giurati abbiano già risposto affermativamente sulla questione della *premeditazione e prodizione*. Non vi è incompatibilità tra l'una e l'altra — Cass. Napoli 29 genn. 1868, Cigliano — Cass. Torino 2 sett. 1868 Forlani.

— Vi è nullità se il Presid. in caso di omicidio premeditato, proponga la questione scusante dello *stato d'animo non pienamente libero*, solo pel caso in cui la risposta sulla premeditazione sia negativa — Cass. Torino 16 genn. 1871 Ciangottini.

— L'omicidio premeditato, secondo il Cod. pen. Toscano, è un reato per sè stante, e perciò non é complessa la questione se la circostanza della premeditazione sia inclusa nella questione del fatto principale. — Il Cod. Toscano non dando definizione della premeditazione, non è necessaria alcuna definizione di essa nella questione ai giurati. Cass. Firenze 11 dic. 1867 Martinati, 27 agosto 1868, Brozzi.

— Comunque però la *premeditazione* secondo il Codice Toscano sia elemento costitutivo dell'omicidio premeditato, può tuttavia la premeditazione essere proposta in separata questione. — Cass. Firenze 24 febbr. 1869, Taddei.

...idio ...vviso. — Il *concerto* fra più imputati di *omicidio improvviso* include il *dolo*; e perciò la domanda ai giurati, in cui siasi usata la prima espressione in luogo della seconda, non vizia punto il verdetto. Il concerto fra più correi non esclude l'idea della repentinità necessaria all'*improvviso omicidio*. Tale fu la giurisprudenza della Cass. Toscana. — Cass. Firenze 3 febb. 1868, Franchini.

...dio a furto. — Nel caso di omicidio commesso per fine di furto, il diritto prevalente e più nobile a cui si attenta è la vita, e perciò la questione sull'omicidio costituisce sempre la questione principale. — Cass. Torino 30 luglio 1867, Dugoni, 3 giugno 1868, Sandoli.

...idio ...tale. — Perche si verifichi questo reato non basta lo stabilire in fatto che l'omicidio fu commesso *senza causa*, o che fu commesso per impulso di brutale malvagità, ma sibbene che fu commesso senz'altra causa che per impulso di brutale malvagità. — Cass. Palermo 22 luglio 1869, Ferlito.

— Dalla stessa sentenza si scorge che la mancanza di causa e la brutale mal-

Art. 494. vagità devono formare oggetto di separata questione, siccome circostanze qualificative aggravanti.

— La Cass. di Firenze decise invece che l'impulso di brutale malvagità stato unica causa dell'omicidio è uno degli elementi costitutivi del reato, non un'aggravante, e quindi può essere compreso nella questione principale. Sentenza 27 sett. 1869, Viani.

Omicidio per mandato.

— Non è esaurita l'accusa di omicidio commesso per mandato, se colle questioni e col relativo verdetto, oltre allo stabilire il *mandato* e la *uccisione*, non si stabilisce eziandio il nesso tra l'uccisione e il mandato. — Cass. Torino 16 dic. 1868, Passero e Botta.

— Perchè il mandato a delinquere, non susseguito da alcun principio di esecuzione, costituisca il reato previsto dall'art. 99 del Cod. pen., occorre che nelle questioni si faccia constare dell'esistenza di un vero mandato risultante dal concorso della volontà di due parti a commettere il reato che ne forma l'oggetto, vale a dire la proposizione del committente e l'accettazione del mandatario, che sono di essenza a costituire il mandato; imperocchè la sola proposizione del mandante, non accettata dal mandatario, non è che la sua risoluzione criminosa manifestata con parole, un immorale e riprovevole eccitamento al reato, un atto preparatorio, che non avendo prodotto un danno materiale, nè un vero pericolo per la tranquillità sociale, non è per sè punito dalla legge se non in alcuni casi da essa espressamente determinati. L'accettazione poi del mandatario, indispensabile a costituire il mandato e a rendere punibile il mandante siccome colpevole di reato tentato a termini del citato art. 99, deve essere non apparente, simulata e finta, ma reale, seria e fondata sul vero intendimento e proposito in lui di eseguire il mandato, dacchè un consenso meramente fittizio non è consenso, e una accettazione simulata e finta non è nel senso legale una vera accettazione. — Cass. Torino 22 genn. 1869, Fenili e Bravi.

Questi principii non sono speciali pel reato d'omicidio, ma trovano la loro applicazione in qualsiasi crimine o delitto. — Cass. Torino 10 dic. 1870, Perelli, 24 sett. 1868, Bazzurro.

— Non è complessa la questione sul mandante se in essa si accenna anche il nome del mandatario, giacchè il mandato consta di proposizione ed accettazione, implica il concetto di due persone, l'una delle quali opera per impulso o conto dell'altra. E del pari occorre richiedere nella stessa questione se il mandato fu seguito da esecuzione o da un tentativo di esecuzione, stante che il mandato allora solo è punibile, quando accettato vien posto in atto, sia pure con un principio di esecuzione. — Cass. Napoli 15 giugno 1870, Saltarelli.

— Merita censura il Presid. che in tema di *omicidio volontario* commesso coll'aggravante del *mandato* conferito da persona determinata dalla sentenza della Sezione d'accusa, proponendo le questioni ai giurati, chiedè se quell'accusato abbia commesso l'omicidio coll'aggravante del *mandato altrui*, ossia in esecuzione d'incarico a lui dato da *altra persona* — nè tale generica domanda è scusata dal fatto che il M. P. al dibattimento abbia chiesto verdetto di assoluzione pel mandante coaccusato. — Cass. Torino 14 maggio 1873, Pierdominici.

Omicidio in grassazione.

— Se la depredazione non ha altra circostanza concomitante che valga a convertirla in grassazione tranne l'omicidio, in tal caso l'omicidio, che considerato astrattamente sarebbe un reato distinto sui generis, nel concreto diverrebbe quello elemento costitutivo per cui una semplice depredazione si trasforma in una grassazione; qualora invece la depredazione sia accompagnata da una o più altre circostanze tutte qualificative, oltre l'omicidio, in tale ipotesi l'omicidio stesso, lungi dal potersi considerare quale elemento costitutivo della grassazione, rivestirebbe il carattere di circostanza qualificativa e aggravante da innalzarla all'estremo limite della gravezza, al grado di crimine capitale. Donde la conseguenza che nel porre le questioni ai giurati intorno a questo genere di reato conviene usare la massima diligenza da caso a caso; ove l'omicidio sia elemento costitutivo della grassazione perchè la depredazione non ha altra circostanza che per tale la qualifichi, allora si può, anzi di regola generale si deve, unire in una sola domanda o questione questo duplice elemento della depredazione e dell'omicidio; ma ove per contrario la depredazione abbia altre circostanze concomitanti oltre quella dell'omicidio, in tal caso sarebbe grave

errore unire in una sola domanda la questione su tutti questi elementi, e non si potrebbe sfuggire al vizio di complessità e alla conseguente nullità del verdetto.

— La logica e la legge, in tale ipotesi, insegnano di separare il fatto principale della grassazione, che ha un' esistenza indipendente dall' omicidio, e il fatto dell'omicidio, che ne costituisce il massimo aggravamento, e però prima debbono interrogarsi i giurati sul fatto principale della pura grassazione, e di poi sulla qualità gravante dell'essere cioè la medesima accompagnata da omicidio. — Cass. Torino 21 dic. 1866, Bochisio, 10 dic. 1868, Damicelli.

— Quando l'atto d'accusa comprende la *premeditazione dell'omicidio* e accenna tanto all'intento di aprirsi con esso l'adito al rubamento, quanto a quello di procurarsene la impunità, quand'anche nel *formulare la imputazione* accennisi ad un solo di questi due scopi, non vizia il verdetto la domanda ai giurati sull'altro scopo non indicato specialmente in tale formula. Eguali essendo le conseguenze giuridiche, sia che l'omicidio sia commesso allo scopo di effettuare il derubamento, sia in quello di procurarsene la impunità, non pecca punto di *viziosa ambage* la domanda, se l'imputato abbia perpetrato l'omicidio per l'uno o per l'altro di detti fini. — Cass. Firenze, 23 aprile 1868, Matteoni.

— Non induce nullità del verdetto la mancanza della domanda « se siavi stato *nesso* fra la depredazione, i maltratti e le minacce » basta che dal sostanziale delle domande questo nesso apparisca in guisa che scorgansi usati i maltratti allo scopo della depredazione. La *grassazione è un crimine complesso che consta di tre fattori essenziali* — depredazione, atti di violenza, e intenzione dell'agente, il quale a scopo di commettere la depredazione abbia usato come mezzo al detto fine le violenze, cosicchè è necessario che consti di quel nesso tra depredazione e violenze, e che l'agente le abbia adoperate all'oggetto di consumare la depredazione, onde questi due reati s'identifichino, e formino un solo reato, che nel linguaggio giuridico è denominato *grassazione*. Però è sufficiente che dal complesso delle domande si raccolga la enunciazione dei fattori della grassazione, chè è ufficio del giudice legale lo elaborare la sintesi su quell'analitica dichiarazione. — Cass. Palermo, 3 febb. 1868, Mauro e Volfaro.

— Non può muoversi dubbio sulla *volontarietà* dell'omicidio una volta che fu domandato se desso venne consumato per fatto del grassatore sulla persona del grassato in unità di tempo, di luogo e di circostanza colla grassazione; poichè nel concorso di tali amminicoli il reato di omicidio si compenetra, si confonde, si identifica colla grassazione formandone anzi l'elemento caratteristico ed essenziale: quindi la causa motrice è una sola, una la moralità del fatto, una l'intenzione dell'agente; e come la grassazione implica necessariamente un preconcetto disegno, e perciò una volontà pienamente determinata, così tale preconcetto disegno e volontà informa di conseguenza tutto il fatto, e rende l'omicidio rivestito della medesima qualità; chi medita la grassazione deve prevedere e prevede la possibile resistenza della vittima, e se non ostante la vuole e la eseguisce, costui mostra di non indietreggiare di fronte ai mezzi più scellerati per riescire nel concepito disegno; la volontarietà della grassazione implica dunque la volontarietà dell'omicidio che l'accompagna.

Certamente la legge non punisce coll'estremo supplizio l'omicidio, se non sia volontario, anzi premeditato, ma vi sono dei reati in cui la volontarietà, la premeditazione è insita, inerente al fatto medesimo; e di tale natura è la grassazione, nella quale sarebbe esiziale alla pubblica sicurezza, nonchè immorale e di pessimo esempio, ammettere la scusa della imprevidenza e della colpa, una volta che si volle e liberamente si volle la grassazione che fu causa necessaria dell'omicidio. Chi si accinge a commettere una grassazione dee sapere che la legge gli chiederà conto di ogni reato contro la persona, da lui commesso nell'atto della medesima, e che ne fu il mezzo o conseguenza, che reputerà doloso e premeditato questo reato al pari della grassazione, colla quale si lega e forma un tutto indivisibile. — Cass. Torino, 31 luglio 1866, Crescillo.

— Mentre in alcune specie di crimini le circostanze che gli costituiscono e quelle che gli aggravano sono dalla legge medesima espressamente e tassativamente determinate, in altri reati, e segnatamente nella *grassazione*, una data circostanza identica può talora essere costitutiva e talora aggravante, secondo i varii casi; ed allora è cosa prudente, anzi talvolta necessaria, il

Art. 494. comprendere nella quistione principale quella circostanza costitutiva del crimine dedotto in accusa, la quale apparisce la più semplice, la meno soggetta a dubbii, ad apprezzamenti diversi; imperocchè in tal modo non si coarta, non si mette punto in imbarazzo la coscienza dei giurati; si lascia loro libero ed aperto il campo a pronunciarsi sulla vera natura e gravità del reato, a potere escludere quelle maggiori ed aggravanti circostanze, in ordine alle quali abbiano per avventura un qualche dubbio, senza dovere escludere l'intero reato, quando sieno convinti che sussiste, e che ne è colpevole l'accusato, ma non apparisca abbastanza per essi provata, a di lui carico, l'esistenza d'una qualche circostanza aggravante. — Pertanto siccome l'omicidio che accompagna la grassazione riveste per disposizione di legge la natura e qualità di una circostanza aggravante della grassazione medesima, circostanza per propria indole materiale, estrinseca, obiettiva, inerente al reato principale, in guisa di farne pesare di regola la maggiore responsabilità su tutti gli autori del medesimo, ne segue che la questione relativa in tale condizione di cose può, senza violare i principii del diritto, venire proposta ai giurati con una sola domanda atta a comprendere tutti gli accusati nella ipotesi che fossero già riconosciuti autori del reato principale, cioè della grassazione. — Cass. Torino 1 maggio, 12 giugno 1868, Cantelli, Garoffoli.

— Se per generale principio nei reati premeditati, ciascuno di coloro che vi concorre immediatamente coll'opera sua e solidario di tutto il reato preconcertato, imputabile della stessa colpa, punibile della stessa pena, nelle questioni però trattandosi di avere un chiaro preciso e sicuro giudizio in fatto, o di criterio intorno alla materialità e moralità del fatto in tutte le singole sue parti, alla colpevolezza propria e particolare di ciascuno fra gli imputati é richiesto dallo spirito medesimo della istituzione dei giurati, che loro sia presentata l'accusa nei veri suoi termini emergenti dalla sentenza di rinvio, tenuto conto di tutte le circostanze risultanti non solo dal riassunto e dalla declaratoria, ma di quelle espresse nel contesto suo e nell'atto d'accusa e nella ordinanza di cattura, onde abbiano libero il campo di spiegarsi su quelli che ritengono autori diretti dell'omicidio o tentato omicidio che accompagnò la grassazione, e non porli nella condizione o di tutto negare, o di dichiarare autori dell'omicidio anche quelli che materialmente nol fossero stati. Cass. Torino. 3 marzo 1870, Cairocchi.

— La premeditazione è un elemento costitutivo del reato di grassazione con omicidio, e perciò può essere inclusa senza vizio di complessità nella questione sul fatto principale. — Cass. Torino 4 dic. 1866, Baiocchi.

Omicidio in ribellione.

— L'art. 533, n. 4 del Cod. pen. riconosce una qualità aggravante nello omicidio e lo rende passibile della pena capitale quando é stato mezzo o conseguenza immediata del reato di ribellione; perciò, affinchè l'ipotesi dalla legge si traduca in un fatto concreto e definito, importa necessariamente in primo luogo che sia bene stabilita l'esistenza di due distinti reati, quello di omicidio e quello di ribellione, importa che sia inoltre del pari bene accertata una circostanza per ragione di tempo e luogo che ravvicini questi due reati in guisa da rendere possibile fra essi il nesso morale che deve unirli; importa infine che il nesso morale anzidetto di mezzo e di fine, di antecedente e conseguente, sia pur esso bene accertato e definito; che risulti insomma che colui il quale commise l'omicidio, si propose per fine la ribellione, adoperandolo come mezzo a farla nascere, o che la ribellione fu invece la causa che produsse e fece nascere l'omicidio come sua immediata conseguenza. Che se ad una mente anche molto esercitata nei problemi giuridici non sarebbe sempre facile, senza istituire un esatto processo analitico, riconoscere e giudicare, se si riuniscono tanti elementi disparati in un dato caso, tanto meno facile deve riuscire la cosa alla mente dei semplici giudici cittadini, qualora non sia agevolato loro il còmpito con distinte e separate questioni. Che pertanto se non si vuole cadere nel vizio di pretendere dai giurati la risoluzione di un problema giuridico anzi che di puro fatto, e di trarne un responso per nulla conforme alla mente della legge, è indispensabile che si proceda cautamente dividendo la questione complessa nei singoli elementi; non basta quindi chiedere ai giurati se l'omicidio fu mezzo o conseguenza immediata del delitto di ribellione, accennando a questa come a cosa generica ed astratta, benchè se ne dia loro la definizione legale, ma è mestieri concretare i fatti, interro-

garli distintamente dapprima se vi ebbe ribellione precisandola nel miglior modo possibile, non tanto colle astratte caratteristiche legali, quanto ancora e massimamente colle sue precipue circostanze di fatto concreto, determinato di tempo e di luogo; quindi interrogarli se l'omicidio servì di mezzo alla detta ribellione, ovvero ne fu l'immediata conseguenza. Solo con questo metodo si potrà sperare, in caso di tanto momento, un verdetto, che risponda insieme al voto sincero della coscienza dei giurati ed a quello della legge. — Cass. Torino 11 giugno 1866, Fabbri.

— Nell'accusa di omicidio in ribellione i giurati devono essere interrogati primieramente sull'omicidio che costituisce il fatto principale, indi sulla ribellione che ne è circostanza aggravante. — Cass. Torino 20 marzo 1868, Valeri.

— I giurati devono essere interrogati sulla circostanza aggravante della ribellione colla formola legale se l'accusato commise l'omicidio colla *circostanza aggravante* di essere mezzo o conseguenza immediata del reato di ribellione. — Cass. Torino 14 luglio 1870, Gavino.

— Nell'accusa di omicidio consumato, o mancato, o tentato in ribellione, nella questione principale devono i giurati essere interrogati sulla intenzione di uccidere. — Cass. Torino 22 gennaio 1868, C. Collori.

— È opportuno proporre ai giurati due quesiti; l'uno sulla circostanza dello esercizio delle pubbliche funzioni, l'altro sulla causa proveniente da esse; perchè tale divisione serve a rendere più chiaro e preciso il verdetto ed a rimuovere ogni incertezza sulla interpretazione del medesimo; mentre invece ove dette circostanze fossero cumulate in un solo quesito, si potrebbe elevare il dubbio se il verdetto sul complesso del quesito medesimo rappresenti realmente il voto della maggioranza dei giurati sopra ciascuna delle circostanze ivi comprese, o quanto meno sopra l'una o l'altra — Cass. Torino 1 sett. 1870, Cattaneo.

— La scusante della *provocazione* contemplata dall'art. 562 del Cod. pen. può concorrere anche nell'omicidio, previsto dall'art. 533, n. 4, dell'uffiziale pubblico nell'esercizio delle sue funzioni od a causa di esse, poichè può avvenire che il pubblico uffiziale nell'esercizio delle proprie funzioni, o nel compiere un atto del suo uffizio, usi modi più o meno aspri, e adoperi espressioni più o meno acerbe e risentite, e tali anche da provocare le persone verso cui le funzioni stesse o l'atto di uffizio vengono esercitati; ma per tutto questo non rimane svestito della qualità di pubblico funzionario, e non cessa di trovarsi nell'esercizio delle sue funzioni, e di agire *per ragione delle medesime*, nè l'atto che sta compiendo tralascia di avere *carattere ufficiale*. — Sent. sovra citata in causa Cattaneo.

— Dalle disposizioni degli art. 562, 563, posti sotto la Sezione 5, capo 1., tit. 10, del Cod. pen., portante per titolo: — *Della diminuzione di pena in certi casi di omicidio e di violenze personali* — si evince che l'omicidio commesso per eccesso nella difesa o nell'impeto dell'ira in seguito a provocazione non si trasforma in un reato speciale *sui generis*, contemplato dai citati articoli 562, 563, ma conserva il suo carattere di omicidio volontario, sebbene punibile con una diminuzione di pena, stante il concorso dell'una o dell'altra o di amendue, le quali perciò attenuando il dolo e la criminalità dell'agente, costituiscono fatti di scusa legale, di guisa che, proposte dalla difesa, devono essere formolate, non in via subalterna, ma in modo distinto, incondizionato. — Cass. Torino, 19 maggio 1869, Capitani.

— Nel formolare il quesito sulla provocazione grave non è necessario enunciare tutte le circostanze da ciascheduna delle quali può risultare la grave provocazione, ma basta enunciare quella o quelle che si propongono dall'accusato. Cass. Torino, 27 marzo 1867, Caseiano.

— Quando invece l'accusato deduce a propria scusa, non già l'uno piuttosto che l'altro dei fatti che, secondo il disposto dell'art. 562, costituiscono la provocazione grave, ma sibbene ed in genere la provocazione grave, è necessario che la relativa questione contenga tutti i fatti, dai quali la provocazione grave può risultare secondo la legge. — Cass. Firenze, 13 marzo 1872, Di Fani.

— In tema di omicidio la difesa non ha diritto di far proporre la questione di omicidio in duello, perchè questo è un reato *sui generis*, diverso dall'omicidio. Cass. Torino, 27 genn. 1870, Meletti.

— L'assistenza dei padrini ad un duello è guarentigia che questo si compia

Art. 494. secondo le leggi della cavalleria, ma non é uno degli elementi costitutivi del medesimo. La essenzialità del duello sta tutta nel precedente accordo e nel fine di farsi privatamente giustizia, anzichè impetrarla dai Tribunali. Ogni altra materialità accessoria è una contingenza che non tiene alla essenza del reato. Il duello senza padrini è più inviso alla legge, ma è sempre duello (Codice russo, spagnuolo, ecc. — Opinione conforme del Carrara).

Esso è quindi di competenza dei Tribunali ordinarj (588 Cod. pen.) e non può scambiarsi col ferimento in rissa di cui all'art. 172 Cod. pen. mil.— Cass. Firenze, 4 maggio 1872, Provenzano.

Omicidio colposo. — L'art. 554 del Cod. pen. non contiene una scusa dell'omicidio volontario o del crimine di cui all'art. 541, ma una diversa figura di reato; quindi il Presid. non è obbligato a porre tale questione. — Cass. Palermo 1 agosto 1870, Puccio.

Ferimento. — Il reato previsto dall'art. 541 (ferimento susseguito da morte entro i 40 giorni) non è già un semplice reato di ferimento o di percosse, aggravato per la circostanza della seguita morte, ma una specie di omicidio volontario avente al pari di questo i suoi distintivi caratteri, i propri estremi costitutivi, che lo differenziano da ogni altro reato, i quali estremi sono: la ferita o la percossa, la volontarietà, la morte susseguita entro i 40 giorni, e quindi tutti questi estremi debbono essere compresi nella questione principale. — Cass. Torino, 5 luglio, 12 dic. 1865, Simonelli, Leva — 19 maggio 1866, Magnelli — 24 luglio 1867, Giraudo.

— La *concausa* è una attenuante e quindi deve essere proposta separatamente. — Cass. Torino, 10 maggio 1865, Guazzoni — 24 luglio 1867, Giraudo.

— Il fatto che la morte del ferito successe per *causa preesistente o sopravvenuta* costituisce una scusa ammessa dalla legge; e però, dove la difesa richieda che se ne proponga ai giurati la relativa questione, il Presid. non può rifiutarsi a proporla. — Cass. Palermo, 24 marzo 1870, Russo.

— Non è fatto nuovo, nè estraneo all'accusa di omicidio, il fatto delle lesioni (ferite o percosse). Perciò posta la questione principale sull'omicidio, che contiene necessariamente l'animo di uccidere, bene e legittimamente può esser posta la questione subalterna sulle lesioni, pel caso che i giurati, rispondendo alla prima questione, escludano l'animo di uccidere. — Cass. Firenze 9 febb. 1867, Suini.

— La prima parte dell'art. 569 contiene una *scusante*; la seconda un'*aggravante;* quindi questa sotto pena di nullità dev'essere posta chiaramente colla formola delle aggravanti; perciò fu annullato un dibatt. perchè la questione era stata proposta in questi termini: È egli costante che l'accusato non avesse potuto facilmente prevedere le conseguenze del proprio fatto? — Cass. Torino, 19 marzo 1869, Bertoglio.

— Nel caso dell'art. 541, è improvvida la questione sulla prima parte dell'art. 569, perchè è già inclusa in quella del ferimento. — Cass. Torino, 27 luglio 1870.

— L'essere *l'autore del reato di percosse figlio della persona lesa* costituisce una circostanza di fatto che modifica il reato, che ha una diretta e necessaria influenza sulla pena, e perciò deve essere sottoposta ai giurati in questione separata, e la Corte non può arrogare a sè il diritto di deciderla, quasi che si tratti d'una questione giuridica, poichè se è vero che la materia di cui si ragiona può talvolta richiedere un'indagine giuridica, come quando si pone in contestazione la legittimità del matrimonio da cui trae origine il rapporto della figliazione, ovvero si impugna la legalità dell'adozione, o dell'atto di ricognizione, mai però è dato di prescindere dal giudizio del giurì nella parte di fatto che in ogni caso presenta la questione; tanto più che esso giurì non è chiamato a decidere in tesi astratta se l'accusato sia figlio di quello che fu vittima del suo reato, ma si viene chiamato a decidere in concreto se l'accusato commise il tale reato colla circostanza aggravante di figlio, il che, se ben si guarda, involge un giudizio di apprezzamento sulla intrinseca moralità dell'azione, e quindi tutto proprio dei giurati, poichè si viene in sostanza a chiedere se l'accusato nel commettere il reato ebbe la coscienza di violare i rapporti naturali o legali che intercedono tra padre e figlio. — Cass. Torino, 4 genn. 1868, Bonzani.

Grassazione. — Sebbene la grassazione sia un reato *sui generis* costituito da elementi

diversi, e possa perciò senza vizio di complessità formolarsi ai giurati intorno a questo reato un quesito dove si comprendano tutti gli elementi che lo costituiscono, non è per altro vietato da alcuna legge che gli elementi stessi formino subbietto di altrettante separate questioni. — Cass. Torino, 23 ottobre 1866, Alietta.

— Quando le *circostanze aggravanti* sono materiali ed estrinseche, così che esistendo non possono non aggravare il reato per tutti i coagenti, le relative questioni si possono porre impersonalmente — tali sono l'omicidio, le minaccie che accompagnano la grassazione. — Cass. Torino, 24 luglio 1867, Mingozzi — Cass. Firenze 28 sett. 1868, Talenti.

— Il *sequestro della persona* è un elemento costitutivo del reato di grassazione, e perciò può essere compreso nella questione principale. — Cass. Palermo, 3 nov. 1868, Gallutu.

— Perchè si abbia il crimine di grassazione è necessario che nella questione principale i giurati sieno interrogati sulla depredazione e sul concorso di alcune delle circostanze di cui nell'art. 596 del Cod. pen. — Cass. Torino, 27 marzo 1871, Bonfadini.

— Nel quesito relativo al reato di estorsione commesso con qualche mezzo di coazione, il quale non sia di quelli specificatamente indicati dalla legge (art. 601 Cod. pen.) non basta che si interroghino i giurati se sussistono i fatti nei quali vuolsi la coazione consista, ma occorre eziandio interrogarli, se i modi di coazione ritenuti costanti, possano per le particolari circostanze del caso equipararsi in tutto e per tutto ai modi specificatamente indicati nella legge stessa, e se abbiano eguale attitudine ad incutere timore. — Cass. Torino, 1 maggio 1867, Fusai.

— Gli *estremi del reato di estorsione* consistono — nella richiesta di dare o depositare denari od effetti fatta con ambasciata o biglietti contenenti minaccie di grave danno, od il farsi vedere con armi, od usando altri simili mezzi atti ad incutere timore; — pressione esercitata nell'animo del minacciato che lo abbia indotto a dare o depositare — nel ricevimento della cosa medesima od appropriazione di essa sul luogo in cui venne depositata. — Cass. Torino, 11 ott. 1867, Picciotti.

— Richiedendo l'art. 608 del Cod. pen. nello statuire la *qualificazione del furto pel tempo*, la condizione essenziale che sia stato commesso di notte in casa abitata od inserviente ad abitazione, questa deve farsi rilevare nella questione ai giurati sotto pena di nullità. — Cass. Milano, 23 ott. 1861, Corregioli. — Cass. Torino, 25 marzo 1870, Baccigalupo.

— Elemento costitutivo del *furto qualificato* per la *qualità della cosa* (art. 611 Cod. pen.) si è la scienza nello accusato che la cosa rubata apparteneva allo Stato. Tale scienza è questione di fatto che deve essere sottoposta ai giurati. — Cass. Milano, 28 giugno 1861, Valena.

— Non si possono sotto pena di nullità comprendere in una sola questione il fatto principale del furto e le circostanze che lo rendono qualificato, le quali siccome aggravanti debbono essere proposte in separate questioni. — Cass. Milano, 7 luglio 1861, Roberti, 4 genn., 20 giugno 1862, Stappini, Pedini, e 28 genn. 1863, Lupano.

— La *notte ed il locale dipendente da casa abitata* sono due elementi che insieme riuniti costituiscono pel disposto dell'art. 608 un'unica circostanza qualificativa del furto per ragione del tempo, e perciò è pienamente conforme alla legge la questione che abbraccia quei due elementi. — Cass. Milano, 22 luglio 1863, Giapponi — Cass. Torino, 2 maggio 1867, Bolzani.

— Perchè siavi il furto qualificato a termini del n. 4 dell'art. 607 del Cod. pen. è necessario che nella questione sulla aggravante qualificativa si faccia risultare che l'accusato *era liberamente ammesso nel locale* ove seguì il furto. — Cass. Milano, 25 nov. 1864, Scotti.

— Due sono gli elementi legali di cui si richiede il concorso simultaneo per l'esistenza della qualifica di cui al n. 2 dell'art. 607 del Cod. pen., che sia cioè stata accordata *ospitalità*, e che il furto sia stato commesso dall'ospite nella stessa casa di abitazione ove venne ricoverato. La relativa questione deve quindi contenere tali due estremi. — Cass. Torino, 26 ott. 1867, Bordon.

— Le circostanze materiali qualificative ed aggravanti i furti, siccome non possono esistere riguardo ad alcuno dei coautori, senza esistere ad un tempo

Art. 494. per tutti i correi, così la ragione della legge e la giurispr. concorrono a dimostrare non esser punto necessarie tante separate questioni quanti sono i coaccusati. — Cass. Torino, 29 maggio 1867, Pennacchetti.

— Le questioni relative alle circostanze qualificative del furto possono esser poste in modo impersonale. — Cass. Torino, 5 sett. 1867, Gambelli.

— Quando in un medesimo giudizio di furti qualificati pel tempo, mezzo e valore son tratti tanto gli autori principali, quanto i complici e ricettatori dolosi senza preventivo accordo od intelligenza in ordine ai furti stessi, se ai giurati furono proposte le domande sulla colpabilità degli autori principali e sulla esistenza delle singole qualifiche, e queste [illegible]elle in modo da poter essere, nei rapporti di essi, accertate dal verdett[illegible]on è necessario per *l'applicazione della pena* ai complici e ricettatori proporre una nuova questione nei riguardi di questi ultimi sulla sussistenza delle singole qualifiche. — Cass. Torino, 15 maggio 1873, Allodi. (Vedi pure Dec. Cass. Palermo, 3 sett. 1868, Rocca).

Appropriazione indebita. — Gli elementi costitutivi dell'appropriazione indebita sono: 1.° la consegna di roba, di danaro, di mercanzie o di altri oggetti di valore coll'obbligo di restituirli, presentarli, o di farne un uso od impiego determinato; 2.° la dolosa dissipazione, alienazione o conversione in uso proprio di tali robe, danari, mercanzie od altri oggetti, con danno del proprietario o possessore. — Cass. Torino, 28 aprile 1865, 13 maggio 1867, Arzaghi, 26 agosto 1869, Dubini.

— Onde porre in sodo la circostanza aggravante di cui al capoverso dell'art. 631 del Cod. pen., oltre la qualità nell'imputato di cassiere od altro impiegato, è necessario che si esprima nella questione relativa che l'appropriazione è stata commessa sopra cose a lui affidate in tale qualità. Le circostanze aggravanti dovendosi strettamente interpretare, non possono desumersi per induzione. — Cass. Torino 31 marzo 1869, Galetti.

Associazione di malfattori. — Gli elementi costitutivi del reato di associazione di malfattori sono chiaramente determinati dagli art. 426, 427 Cod. pen. ove si dispone che il reato esiste pel solo fatto dell'associazione di cinque individui all'oggetto di delinquere contro le persone o contro le proprietà, la quale associazione si rivela nel fatto dell'organizzazione delle bande o della corrispondenza fra esse e i loro capi o di preventivi concerti per esercitare in comune la loro colpevole industria. — Cass. Milano, 16 ott. 1863, Cavallari ed altri.

— L'art. 427 del Cod. pen. non sta come complemento del precedente art. 426, in quanto sia diretto ad indicare gli estremi del reato di associazione di malfattori, ma sta piuttosto come spiegazione di quello, ed ha per oggetto di stabilire, che quel reato sussiste e si verifica indipendentemente da qualunque fatto delittuoso o criminoso, di cui già siansi resi colpevoli gli individui che l'associazione compongono, e che divengono e si considerano malfattori senz'altro coloro che si associano per commettere misfatti; per modo che la organizzazione delle bande, come qualunque altra delle circostanze accennate nel detto art. 427, non è richiesta, ma basta per sè sola a costituire il reato di cui nell'art. 426.

Quindi, quando nella fattispecie non trattasi di determinare se l'associazione esistesse per taluno dei fatti che quell'art. designa come bastevoli di per sè soli a costituirla, ma se esistesse in genere nel senso dell'art. 426, in quanto ciascuno degli imputati si fosse, almeno con altri quattro malfattori, accordato per delinquere contro le persone o contro le proprietà, così è regolare la questione quando fu proposta nei termini precisi dell'art. 426. — Cass. Milano, 20 luglio 1864, Pierini ed altri.

I sovraesposti principii furono riconfermati dalla stessa Corte nella sent. 15 marzo 1865, sul ricorso dei famigerati malfattori di Bologna, essendosi ritenuta conforme alla legge la questione proposta nei seguenti termini « L'accusato è colpevole di associazione di malfattori, per avere posteriormente « al primo maggio 1860 in Bologna fatto parte di una così detta *balla*, ossia « banda de' malfattori, associatisi in numero non minore di cinque all'oggetto « di delinquere contro le proprietà? » ed avendo la Corte respinta la istanza della difesa perchè si aggiungesse « d'aver fatto parte di una banda di malfattori non minore di cinque, organizzata con capi, discipline e convenzioni per render conto, distribuire e dividere il prodotto dei reati » Vedi inoltre le con-

194. formi sent. della Cass. Torino 7 dic. 1866 Pasetti ed altri, 12 marzo 1867 Turco ed altri.

— Nella questione sull'associazione di malfattori basta che rispetto a ciascun accusato sia posto il fatto della sua criminosa associazione con altri individui, senza che occorra che i soci conosciuti o no siano personalmente designati.

— Trattandosi del reato di *dolosa spendizione di falsa moneta*, uopo è che si ponga in primo luogo nella questione principale il nome giuridico del reato, e che quindi si dichiari la specie o qualità della moneta o monete che furono oggetto della spendizione, indicando se di regio conio o di conio straniero, e in quest'ultima ipotesi se la moneta o monete stesse abbiano corso legale nello Stato, come altresì venga accennato il modo della falsificazione, se per contraffazione o alterazione, tali essendo in sostanza i caratteri essenziali o gli estremi costitutivi del reato. — Cass. Torino 19 genn. 1870 La Cerva.

— Pel reato previsto dall'art. 329 del Cod. pen. è regolare il quesito così proposto « È colpevole di *contraffazione di carte di credito pubblico* equi« valenti a moneta, nello scopo di porle in circolazione? » contenendosi in esso tutti gli elementi del reato, giacchè il danno reale o possibile è inerente alla natura intrinseca del fatto commesso e quindi è virtualmente compreso nella questione. — Cass. Torino 19 genn. 1870 Iotti.

— Risultando il crimine di *falsificazione di carte di pubblico credito o moneta* tanto dalla contraffazione, quanto dall'uso doloso delle medesime, *non è complessa* la questione proposta su tali circostanze riunite. — Cass. Firenze 20 luglio 1872.

— Benchè più falsificazioni formino un reato continuato, pure è regolare la posizione di tante questioni quante sono le falsificazioni. — Cass. Torino 16 nov. 1870, De-Giuli.

— Trattandosi di *cambiale falsificata*, non é il caso d'interrogare i giurati sulla qualità di commerciante di colui che figurava falsamente sottoscrittore della medesima, e tanto meno sull'indole commerciale della supposta obbligazione, essendo manifesto che la cambiale, a differenza del semplice biglietto all'ordine, è riconosciuta dalle leggi come costituente per sè stessa una operazione di commercio, e perciò produttiva di effetti commerciali per ogni sorta di persone. — Cass. Torino 5 febb. 1868 Savj.

— Nell'accusa di falso in senso dell'art. 342 Cod. pen. è violato l'art. 494 Cod. proc. pen. se nelle questioni sottoposte ai giurati fu sostituita la parola *dolosamente* a quella di *fraudolentemente* usata dalla legge. — Cass. Torino 11 marzo, 3 aprile 1868 P. M. ric. e Vannini.

— Quando si tratta di *falso materiale* non occorre, a differenza del falso *intellettuale*, e di fronte alle disposizioni degli art. 342, 343 Cod. pen., porre nella questione ai giurati la menzione espressa della intenzione di defraudare, ma basta a quest'effetto la formola generica, *è colpevole*, il che non vuol già dire che l'elemento della frode non debba concorrere egualmente in entrambi i casi per costituire la criminalità del fatto, ma significa solo, che nel falso intellettuale la presunzione milita piuttosto per la buona fede, nel materiale pel contrario. — Cass. Torino 7 sett. 1866 Cadeoni, 3 aprile 1868 Wancini.

— Nella questione principale sul reato di falso in scrittura debbono cumularsi i tre estremi che lo costituiscono, cioè il dolo, l'alterazione del vero, e il danno o effettivo o possibile. — Cass. Firenze 18 nov. 1867 Falconieri.

— Se è vero in generale che il *falso e la truffa*, come reati essenzialmente diversi, possono talvolta andar *distinti l'uno dall'altro*, ciò per altro si verifica quando il falso che servì di mezzo alla truffa fu commesso in uno scritto il quale, considerato in sè stesso e indipendentemente dall'uso fattone, contiene in se medesimo tutti gli elementi caratteristici di un vero e perfetto reato di falsità; mentre per lo contrario, quando lo scritto incriminato non acquisti l'attitudine a produrre obbligazione o liberazione od a nuocere ad altri se non dall'artifizio doloso intervenuto nell'adoperarlo come mezzo di truffa, si confondono e si compenetrano in una sola ed identica azione e costituiscono un solo reato.

Così, trattandosi di un'accusa portata contro tre individui di truffa con falso in privata scrittura, per avere l'uno di essi, di concerto cogli altri, scritto e sottoscritto col supposto nome di un Tizio un biglietto, col quale,

Art. 494. questi insciente, si commetteva ad un negoziante di consegnare al presentatore con promessa di pagamento merci, e per avere altro di essi previa intelligenza ed accordo cogli altri recapitando il biglietto, carpite le dette merci convertite poscia a loro comune profitto, la Corte ritenne che quel biglietto redatto e firmato col nome di supposta persona e colla fraudolenta intenzione di carpire la cosa altrui, finchè rimaneva nelle mani dell'autore e dei complici della falsità senza farne uso, non aveva in se tutti i caratteri essenziali costitutivi del falso in privata scrittura a senso dell'art. 350 del Cod. pen., dacchè mancava in esso il terzo indispensabile estremo della capacità di nuocere a chicchessia, che gli derivò unicamente dall'artifizio doloso intervenuto nell'adoperarlo come mezzo, col quale si cominciò la truffa; ond'è che in quel caso non fuvvi che una sola ed identica azione che non si può frazionare e dividere nelle sue parti elementari per crearne altrettanti reati e che costituiva quindi un solo reato. Ciò posto decise che il Presid. col riunire in una sola questione, ripetuta per ciascuno degli accusati, i fatti sopra riferiti, non propose ai giurati una questione sola sopra due distinti reati e quindi peccante di complessità, nè violò di conseguenza l'art. 494 Cod. proc. pen. — Cass. Torino 4 maggio 1870, Squalifichi.

Falsa testimonianza — Gli estremi del reato di *falsa testimonianza* sono: 1.° l'allegazione in giudizio di falsi fatti o false circostanze; 2.° che questi fatti o circostanze sieno deposte in aggravio od in favore degli imputati; 3.° che siano deposte *scientemente*; quindi se nella questione ai giurati manca qualcuno di questi estremi si incorre in nullità. — Cass. Torino 28 marzo, 25 luglio 1867, Carta, Visani. — 9 sett. 1870, Canati. — Cass. Palermo 25 nov. 1869, Amenotta.

Vedi anche giurispr. riferita ampiamente all'art. 312 e seg. di questo Cod.

Falso giuramento o spergiuro. — Quando trattasi di *giuramento* deferto, non sopra fatti personali, ma sopra un giudizio della mente, devonsi interrogare i giurati se l'accusato *scientemente* prestò quel giuramento incriminato di falso, poichè se l'art. 374 del Cod. pen. non contiene la parola *scientemente* od altra somigliante, non può inferirsene da ciò che il legislatore abbia voluto escludere dal reato di spergiuro l'elemento morale e intenzionale che la detta parola è destinata a significare, ma piuttosto è da credere che il legislatore medesimo abbia inteso con questo di provvedere ai casi più comuni in cui il giuramento giudiziale si deferisce sopra un fatto semplice, tutto personale e proprio del giurante, anzichè sopra un giudizio della sua mente, di guisa che quegli che giura il falso si può presumere d'ordinario che vi sia condotto, non da involontario errore, ma sì da rea cupidigia e da volontà fraudolenta; il che per altro non dispensa i giudici del fatto dall'obbligo di esaminare coscienziosamente nei singoli casi se ciò che fu affermato o negato colla santità del giuramento e contro verità lo fu in cosa sostanziale ed avvertitamente, ovvero se lo fu in cosa di niun rilievo, in tutta buona fede; nel quale ultimo caso si avrebbe bensì un giuramento non vero materialmente, ma scevro di criminalità, e quindi non punibile, poichè non è l'errore della mente che la legge punisce, ma sì la rea volontà estrinsecata nell'atto materiale, in che consiste lo spergiuro. — Cass. Torino 12 marzo 1868, Beccari.

Calunnia. — Nei reati di *calunnia* non è prescritto che la questione da proporsi ai giurati, oltre alla indicazione del reato stesso e degli elementi che lo costituiscono, nonchè del preciso titolo e qualità del reato falsamente imputato dal calunniatore, si debbano descrivere e specificare le varie circostanze del fatto quali furono dallo stesso calunniatore esposte nella sua querela. — Cass. Torino 23 giugno 1870, Dalla Tana.

Stupro violento. — L'art. 489 del Cod. pen. avendo definito lo stupro il fatto di colui che togliendo i mezzi di difesa od ispirando gravi timori a persona di altro sesso abusa della medesima, la questione principale è rettamente formolata quando riproduce gli stessi termini della legge, e non occorre che in essa si faccia maggiore esposizione dei fatti turpi commessi, la quale riescirebbe indecorosa, inutile o quanto meno non necessaria, potendo assai bene ogni giurato apprezzarli di per sè stesso nella sua coscienza e portare sovr'essi un giudizio. — Cass. Torino 23 maggio 1868, Chiodi.

— La circostanza dell'*età minore di anni* 12 nella persona *del soggetto passivo* è costitutiva del reato; essa infatti determina la natura di questo, e lo rende senz'altro di azione pubblica, indipendentemente dalla querela della

Art. 494. parte lesa, e deve perciò essere proposta nella questione principale; giacchè, in mancanza della medesima, può il fatto sfuggire alla repressione penale, e la risposta, tuttochè affermativa, dei giurati, può rimanere priva di valore giuridico. Ma se siffatta circostanza è per sè costitutiva del reato, non può cambiar di natura e divenire una semplice circostanza aggravante perchè siavi stata querela della parte offesa, essendo la detta querela cosa al tutto estrinseca al reato e da questa indipendente in guisa da non poter influire a modificarne la natura ed il carattere. — Cass. Torino 13 aprile 1868, Magini, 1 giugno 1870, Ciamerughi.

— È nullo il verdetto dei giurati quando vengono interrogati, non già se l'accusato abbia *abusato*, ma se abbia *usato* della donna; questi due vocaboli, essendo d'un significato assolutamente diverso. — Cass. Torino 15 genn. 1868, Proc. gen. Cagliari ric.

...rruzione. — La qualità di figlia, la cui corruzione fu eccitata dall'accusato costituisce una circostanza aggravante, e perciò, dove sia posta nella questione principale, la questione diventa complessa ed induce nullità del verdetto e del giudizio; e che non sia circostanza costitutiva è palese dacchè il reato esiste indipendentemente dalla medesima, e solo lo rende punibile con pena criminale a vece della pena correzionale del carcere, che sola sarebbe applicabile in caso diverso giusta il combinato disposto dagli art. 421. 422, 423 Cod. penale. — Cass. Torino 18 dic. 1868, Ricotti e 3 marzo 1869 P.

— In tema di *eccitamento alla corruzione* l'età minore degli anni 21 e degli anni 15 essendo una circostanza non meramente aggravante, ma costitutiva del reato, deve essere necessariamente compresa nella questione principale concernente la colpevolezza dell'accusato. In siffatta specie di reati le vere circostanze aggravanti, le quali debbono formare oggetto di separate, distinte questioni, ogni qual volta siane il caso, sono quelle dell'abituale infame traffico, oppure quella desunta da speciali vincoli o rapporti esistenti tra l'accusato e la persona della quale siasi eccitata, favorita, o facilitata la corruzione. — Cass. Torino 11 aprile 1867 e 8 marzo 1869.

— Per constatare il concorso di uno fra gli estremi di cui all'art. 422, basta che i giurati sieno interrogati *sulla qualità di maestro* nell'accusato, ed entra nelle attribuzioni della Corte il determinare se da questa qualità ne nasca obbligo ed autorità di sorveglianza sul ragazzo che fu dal maestro eccitato alla corruzione. — Cass. Milano 2 dic. 1863, Barera.

...i di libidine ...atro natura — In questo reato l'età minore del soggetto passivo è costitutiva del reato, lo rende di azione pubblica, e deve senz'altro essere proposta nella questione principale, ancorchè vi sia stata querela. — Cass. Torino 13 aprile 1867 e 13 marzo 1868.

Incendio. — Dall'esame e dal concorso delle disposizioni contenute negli art. 651, 652 e 653 del Cod. pen. si fa manifesto che l'incendio della casa propria, separatamente da altre circostanze prevedute dalla legge, per regola generale non è reato; che solo assume il carattere di reato ed è punibile allorquando, o si tratta di edifizi abitati o destinati all'abitazione, ovvero l'autore dell'incendio abbia volontariamente cagionato danni ad altri; e che per lo contrario l'incendio della casa altrui è sempre di per sè stesso un crimine, il quale è punito colla pena dei lavori forzati estensibile ad anni 15 se il fuoco sia stato appiccato a luoghi abitati od inservienti ad abitazione; e con pena minore se si tratta di luoghi nè abitati nè destinati ad abitazione. Conseguenza di siffatte premesse si è che, nell'incendio della casa propria dell'autore, la circostanza dell'essere l'edifizio od abitato o destinato ad abitazione è costitutiva del reato, come è costitutiva del reato quella del danno volontariamente cagionato ad altri; mentre invece, trattandosi d'incendio dato alla casa d'altri, il reato sorge ed è costituito da questa sola circostanza, indipendentemente da ogni altra condizione; per modo che se l'edificio a cui fu appiccato il fuoco sia, od abitato, od inserviente ad abitazione, alla circostanza costituente il crimine aggiungendosi la seconda, la quale dà luogo all'applicazione della pena maggiore comminata nell'art. 651, questa seconda è neceessariamente aggravante e come tale deve essere separatamente posta ai giurati a termini dell'art. 434 Cod. di proc. pen. — Cass. Torino, 22 ott. 1866, Minoja.

— Per applicare l'art. 651 Cod. pen. è necessario che i giurati dichiarino che gli edifizi e manufatti in detto articolo indicati fossero in tutto od in parte

abitati o destinati all'abitazione. La contiguità dell'edifizio a cui fu appiccato il fuoco ad una casa abitata non basta per l'applicazione dell'art. 651. — Cass. Torino, 16 genn. 1868. Perotto.

507. **495.** Allorchè l'accusato ha proposto per iscusa un fatto ammesso come tale dalla legge, e richiede che se ne proponga una questione ai giurati, il presidente lo farà e formolerà la questione come segue:

« Il fatto . . . è egli constante ? »

Allorchè invece l'accusato ha proposto a difesa un fatto che, ove sussistesse, escluderebbe il reato, il presidente non ne porrà una questione separata ai giurati, ma dovrà avvertirli che, se pensano essere un tale fatto constante, dovranno rispondere negativamente alla questione sul fatto principale.

= Il Presid. non può assecondare la domanda della difesa per separazione o formazione di questioni, quando queste siano in opposizione alla sent. di rinvio, all'atto d'accusa e alle risultanze del dibattimento.
Cass. Milano, 11 maggio 1864 — Gungui - Piras.

Il Presid. non può rifiutarsi di far soggetto di apposita questione ai giurati quei fatti di scusa che vengono indicati dall'accusato o dal suo difensore, e che sono come tali ammessi dalla legge, quand'anche essi non trovino alcun appoggio o indicazione negli atti del processo o nella pubblica discussione.
Cass. Napoli. 25 maggio 1864 — Pezzarossa.

Un pregiudizio, un errore della mente, per quanto sia forte e profondo, non può essere addotto nè come causa di giustificazione, nè come causa di scusa di un reato. Le cause giustificanti o scusanti un reato non ponno derivarsi che da fatti veri dalla legge determinati.
Appello Parma, 9 dic. 1864 — Boselli.

Non si ponno proporre siccome *scusanti* quelle circostanze, le quali, ove sussistessero, escluderebbero il reato. Cass. Napoli, 3 aprile 1865 — Pessi.

È rettamente respinta la istanza della difesa con cui si chiede che sia proposta la questione della *provocazione*, se non emerse al dibatt. alcun fatto o circostanza sui quali i giudici del fatto possano interrogarsi, ove questi fatti e circostanze non risultino già dall'atto d'accusa.
Cass. Milano, 28 aprile 1865 — Montecucco e Laviolo.

Non si può intaccare d'irregolarità una questione proposta ai giurati, se la difesa non abbia proposto le variazioni e modificazioni che reputava necessarie, quando il Presid. ne diede pubblica lettura.
Cass. Milano, 22 luglio 1865 — Vuthier.

Non basta addurre come attenuante lo stato d'*ubbriachezza*, ma è d'uopo richiedere espressamente che se ne proponga questione ai giurati, senza di che non è violato quest'articolo. Cass. Firenze, 5 agosto 1867 — Francesconi.

È erronea la questione proposta ai giurati dal Presid. se fosse l'accusato imputabile del reato per trovarsi affetto da *vizio di mente* nel momento dell'azione, se la difesa deduceva soltanto aver egli agito nello stato di *vizio parziale di mente* per causa d'ebbrezza. Cass. Napoli, 10 genn. 1868 — Di Mario.

Quest'art. non può invocarsi per ottenere che sia posta una questione apposita onde stabilire un *alibi*. L'avvertenza prescritta dallo alinea di quest'art. concerne i fatti giustificativi, che movendo da presupposto di essersi dall'accusato commessa l'azione, ne escludono non pertanto la imputabilità, quali la *privazione di mente*, la *forza irresistibile* e la *legittima difesa*. Con sapiente consiglio è ingiunto in tali casi il mentovato avvertimento ad evitare le contraddizioni nelle quali potrebbero incorrere i giurati rispondendo, prima alla questione del fatto principale non negato, e poscia a quella del fatto giustificativo. Così non sarebbe della circostanza dell'*alibi*.
Cass. Napoli, 29 genn. 1868 — Pagano.

Quest'art. riguarda i *fatti di scusa* o di giustificazione dedotti dall'accusato davanti la Corte d'assise, e però non dà diritto alla posizione di *questioni subordinate* o modificative della ipotesi contenuta nella sent. di rinvio.
Cass. Napoli, 21 febb. — 1868 — Savinelli.

95. Non è mestieri porre ai giurati la questione dell'*ubbriachezza* dell'imputato, se questi, dopo averla avanzata al dibatt., dichiarò aver nulla da soggiungere al difensore che propose invece la scusa di *un vizio di mente.*
Cass. Napoli, 11 marzo 1868 — Molla.

Nella formula ingiunta da quest'art. « è colpevole » è inclusa l'idea della inesistenza di un *vizio di mente* atto a togliere la imputabilità dell'azione; e perciò sono vane le domande sul vizio, quando i giurati risposero affermativamente sulla colpevolezza. Cass. Napoli, 16 marzo 1868 — Martini.

Non è luogo a violazione di legge per ciò che il Presid. non abbia posto ai giurati una questione subordinata, dedotta dalla difesa. Le *questioni subordinate non si ponno confondere colle scuse*; con queste si ha per iscopo di diminuire la responsabilità penale dell'accusato, con quelle si tende a fare che se il giurì non ritiene il fatto costituire il reato conformemente alla definizione della Sezione d'accusa, dichiari se il fatto stesso per sè, o nel difetto di qualche circostanza, abbia i caratteri di altro reato minore. Le questioni di scusa devono essere formulate e proposte sotto pena di nullità — per le subordinate, la legge si rimette alla prudenza del Presidente.
Cass. Napoli, 10 aprile 1868 — Cardelichio.

La risposta affermativa alla questione sul fatto principale, se cioè l'accusato sia *colpevole* del reato, è inconciliabile con l'altra sulla questione, se abbia agito nello stato di *privazione di mente.*
Cass. Napoli, 29 aprile 1868 — Boccafurmi.

La domanda ai giurati « se l'imputato si fosse trovato in tale stato di *vizio di mente* per effetto di *ubbriachezza* da fargli meritare qualche scusa » vizia il verdetto, perchè involgente questione di diritto, e perchè espressa in modo condizionale. Cass. Napoli, 29 aprile 1868 — Marino e Nigro.

La domanda sull'*alterazione di mente* dell'imputato, da proporsi ai giurati pel caso che non rispondano affermativamente sulla colpabilità di omicidio, va bensì subordinata all'ipotesi di tale risposta affermativa, ma non anche all'altra ipotesi di tale affermativa risposta sulla *premeditazione* e sull'*agguato,* giacchè questo e quella ponno coesistere coll'alterazione di mente.
Cass. Torino, 2 sett. 1868 — Forlani.

Le circostanze *scusanti* essendo personali, le domande relative non ponno essere fatte in modo impersonale e cumulativo per tutti gli accusati di un dato reato, in modo di porre i giurati nell'alternativa di negare od ammettere la scusa nell'interesse di tutti od a carico di quello a cui propriamente si riferisce. E la scusa stessa, se la reità degli accusati è presentata sotto la doppia forma di agenti principali o complici, dev'esser proposta in maniera che abbracci l'una e l'altra ipotesi di reità. Cass. Napoli, 20 aprile 1870 — Fusco.
[La stessa 1 maggio 1868 — Esposito].

Condizione essenzialissima senza di cui un'azione non può aversi come delittuosa, si è quella del dolo nell'agente, ossia della volontà determinata di violare la legge, e conseguentemente che l'agente abbia raggiunto quella *età,* in fra la quale la legge presume che uno non sia capace di dolo, ossia di volontà sufficiente per contrarre la responsabilità del reato *(an doli capax ?).*
Trib. supr. Guerra, 25 aprile 1870 — Trimoli.

L'*alibi* non va considerato come causa di giustificazione o esclusione del reato, ma come prova a discolpa, la cui estimazione va abbandonata al convincimento dei giurati, e non può quindi formar materia di domanda.
Cass. Napoli, 20 maggio 1870 — Pedicini. — La stessa, 6 sett. 1865 — Tagliatella.

Il Presid. non ha obbligo di formulare le questioni pei *fatti di scusa* se questi non sono allegati dall'accusato o dal suo difensore, ed ammessi come tali dalla legge. Cass. Palermo, 1 agosto 1870 — Puccio.

È nulla la sentenza quando nel comminare la pena la Corte non abbia tenuto conto dell'*età* minore dell'accusato, e ciò anche se l'accusato e il difensore abbiano mantenuto il silenzio durante il dibattimento (284).
Cass. Palermo, 25 gennaio 1871.

— Vedi all'art. 510 Dec. Cass. Torino, 5 sett. 1871, Branchi, circa il momento in cui può proporsi la questione sullo *stato di mente,* e su altre questioni attinenti. —

— Pel disposto di quest'art., quando l'accusato ha proposto un fatto di scusa ammesso come tale dalla legge, il Presid. è tenuto a pena di nullità di proporne la domanda, che dev'esser formulata in modo assoluto, e non subordi-

nato e condizionale, tranne il caso di vera incompatibilità della scusante col fatto principale. Cass. Torino, 8 febb. 1872 — Vancini ed altri.

È possibile nel tempo e nella persona medesimi la *coesistenza della premeditazione e dell'agguato, e della piena ubbriachezza.* Quindi si violano le ragioni della difesa e questo art., subordinando la domanda della ubbriachezza alla condizione di una risposta negativa intorno alla domanda di premeditazione e di agguato. (In quanto uno stato di responsabilità morale scemata possa coesistere colla premeditazione o coll'agguato, fu oggetto di dissidio nella giurispr. La massima qui formulata fu seguita dalla Cass. di Firenze, Torino e Palermo, ma non da quella di Napoli).
Cass. Torino, 21 febb. 1872 — Simoncioni.

Il beneficio della *continuazione* costituisce un mezzo di scusa ammesso come tale dalla legge, e perciò il Presid. sulla istanza della difesa è obbligato a proporre su di esso una questione speciale ai giurati. Questa regola sta ferma quand'anco il fatto di scusa non sia stato contemplato nella sentenza di rinvio o nell'atto di accusa, o sia in opposizione coi fatti in documenti esposti, o sia passato senza esame nella discussione della causa.
Cass. Firenze, 18 maggio 1872 — Della Casa.

---

496. Se l'accusato ha meno di quattordici anni, o se, trattandosi di reato di stampa, ha meno di sedici anni, il presidente formula la presente interrogazione : (507, 513.)

« L'accusato ha egli agito con discernimento ? »

497. Il presidente, dopo di aver poste in iscritto e lette le questioni, avverte i giurati che, se essi a maggioranza di voti pensano esistere a favore di uno o più degli accusati circostanze attenuanti, debbono farne la dichiarazione in questi termini : (507.)

« Alla maggioranza, vi sono circostanze attenuanti in favore dell'accusato N. N.

= Le *attenuanti* in ordine alle quali i giurati sono avvertiti di far all'evenienza la dichiarazione, son quelle che non si ponno specialmente prevedere, e che perciò non ponno formar oggetto di alcuna determinata questione. Ma per contro, ove trattisi di positive circostanze di fatto le quali siano suscettibili di prova e di apprezzamento, e siano state dalla legge espressamente determinate siccome *scusanti* in qualche parte il reato, e conducenti ad una stabilita diminuzione di pena, ciascuna di esse deve formare oggetto di speciale questione, come quando trattisi delle aggravanti.
Cass. Milano, 10 aprile 1861 — Brogiatti.

Deve presumersi, malgrado il silenzio del verbale, che siasi data pubblica lettura delle questioni, se da esso non risulta essersi fatto su ciò qualche osservazione o reclamo per parte del P. M. o della difesa.
Cass. Palermo, 9 aprile e 22 genn. 1863 — Amorelli e Spogliarisi.

(In senso opposto si sono più volte pronunciate le Cass. di Milano e Napoli, come dalle Dec. riferite a pag. 37, 123 e 168 del giornale *La Legge* 1862.)

Il processo é nullo se il Presid. non avvertì i giurati che, ove dichiarino colpevole l'accusato alla semplice maggioranza di 7 voti, devono farne menzione al principio della loro dichiarazione.
Cass. Napoli, 15 genn. e 11 aprile 1864 — Amato e Lucente.

Benchè il risultato negativo della *votazione* dei giurati rispetto le *attenuanti* non debba essere espresso nel verdetto, pure se invece lo si espresse, non ne viene la nullità del verdetto. Cass. Napoli, 17 nov. 1865 — D'Anna.
Cass. Palermo, 2 aprile 1868 — Emanuele.

La legge lascia il campo libero alla onnipotenza del giurì di scoprire la esistenza di attenuanti ovunque creda trovarle, fino nello stesso sentimento della severità od imperfezione delle leggi; nulla gli determinò, non pose alcun limite al suo arbitrio, ed appunto per ciò non volle che le attenuanti formassero oggetto di speciale questione, e prescrisse solo un avvertimento e l'obbligo al capo dei giurati di sottoporle a deliberazione — esimette dall'obbligo di fare una formale dichiarazione del risultato negativo della votazione, quasi il silenzio sia simbolo del potere sovrano accordato in questo rispetto al giurì,

potere assoluto dispotico arbitrario. Ma non è nullo il verdetto se espresse il risultato negativo della votazione circa le attenuanti, specialmente se ciò fu fatto per dichiarare che la negativa era stata ritenuta alla maggioranza di soli 7 voti.
Cass. Palermo, 2 aprile 1868 — Emanuele.

Anche rispetto alle circostanze attenuanti vige la regola favorevole all'imputato, che se i *voti pro e contro* sono in *parità*, debbano intendersi come ammesse dai giurati, non potendosi indurre eccezioni alla regola generale dalla prescrizione di quest'art., che se i giurati credono averle ammesse con maggioranza di voti, debbano farne dichiarazione. La regola generale per la soluzione di qualsiasi questione sancita nell'art. 505 è comune alla votazione sulle circostanze attenuanti.
Cass. Napoli, 28 febb. 1868 — Sabino.

La limitazione apposta alla domanda ai giurati sulle *attenuanti* « che « queste debbano cadere sul *dolo* dell'imputato » produce nullità.
Cass. Napoli, 11 maggio 1868 — Jannone.

L'ammessione delle *circostanze attenuanti* non cambia l'obiettivo di criminalità dei reati, il loro criminoso carattere, non cancella la qualificazione legale della violazione della legge penale, nè la trasferisce da una in altra classe, e quindi non vale a trasformare in delitto un crimine, benchè nel rispetto personale dell'agente ne addolcisca la pena.

Del pari la circostanza dell'*età* porta bensì una diminuzione di pena, e giova a sostituire alla pena criminale, di cui il reato obiettivamente sarebbe passibile, la pena correzionale, ma la natura intrinseca del reato non ne resta punto immutata, perchè non è che una circostanza estrinseca, tutta individuale all'agente e riposta nella sua posizione personale.
Cass. Palermo, 30 maggio 1868 — Polla e Morici.

Non si può in maniera complessiva per più giudicabili avvertire i giurati sull'ammessibilità delle circostanze attenuanti, ma *l'avvertimento* dev'essere *individuale* per ciascun accusato.
Cass. Napoli, 5 febb. 1869 e 15 marzo 1871 — Attanasio.

7, 640.

498. Le parti hanno diritto di opporsi alla maniera con cui sono dal presidente formolate le questioni, e la Corte delibererà sull'instanza ai termini dell'articolo 281, n. 4.

319 e 367 Reg. gen. giud.

Ove non ci sia opposizione, o dopo che questa sarà decisa, il presidente rimette ai giurati nella persona del loro capo le questioni scritte ai termini degli articoli 494, 495 e 496, assieme all'atto d'accusa, ai processi verbali che constatano il reato, ed agli atti del processo; e li avverte del pari che, se l'accusato è dichiarato colpevole del fatto principale alla semplice maggioranza di sette voti, devono farne menzione al principio della loro dichiarazione.

Fa in seguito ritirare gli accusati dalla sala d'udienza, e legge ai giurati la seguente istruzione:

« La legge non chiede conto ai giurati dei mezzi pei quali eglino « si sono convinti.

« Essa non prescrive loro alcuna regola, dalla quale debbano « far dipendere la piena e sufficiente prova.

« Essa prescrive loro d'interrogare sè stessi nel silenzio e nel « raccoglimento, e di esaminare, nella sincerità della loro coscienza, « quale impressione abbiano fatto sulla loro ragione le prove ripor- « tate contro l'accusato, ed i mezzi della sua difesa.

« Essa propone loro questa sola domanda, che racchiude tutta « la misura dei loro doveri: *avete voi l'intima convinzione della « reità o dell'innocenza dell'accusato?*

« I giurati mancano al principale loro dovere, se pensano alle « disposizioni delle leggi penali, o considerano le conseguenze che « potrà avere per l'accusato la dichiarazione che devono fare »,

Art. 498. Tale istruzione, stampata in grandi caratteri, deve essere in altrettanti esemplari, quanti sono i giurati, distesa sulla tavola intorno a cui siedono nella camera delle deliberazioni.

Pei reati di stampa, di competenza delle assise, l'istruzione è fatta invece nei termini seguenti:

« La legge non domanda dai giurati veruna discussione od « esame del valore dei termini isolati, del senso più o meno lato « che a ciascuno di essi in particolare attribuire si possa, ma im- « pone loro d'interrogare sè stessi nel silenzio e nel raccoglimento, « e di esaminare nella sincerità della loro coscienza, quale effetto « abbia prodotto sull'animo loro il complesso dello scritto incri- « minato.

« I giurati non devono trascorrere col pensiero all'applicazione « della pena, ed alle conseguenze di essa. L'oggetto per cui sono « chiamati dalla legge non è tale.

« Essi non devono mirare ad altro scopo se-non a pronunziare « nella loro coscienza se credono o non l'accusato colpevole del reato « che gli è imputato ».

= *Art. 319 Reg. Gen. Giud.* « Nelle cause di competenza della Corte « d'assise le carte devono essere ordinate in modo che le deposizioni dei te- « stimoni sieno scritte in fogli separati e distinti dai *processi verbali e rap- « porti*, dalle *note informative*, dalle *denuncie, querele, perizie, sentenze e « ordinanze* e dagl'*interrogatorj* degl'*imputati*, dai *certificati di nascita*, di « *criminalità*, di *condotta*, e di *altri simili atti e documenti*, di cui la legge « permette la lettura, i quali devono formare un volume separato da rimet- « tersi ai giurati giusta l'art. 498 ».

— È sentenza interlocutoria, non mera ordinanza, quella che respinge istanze formali della difesa tendenti ad ottenere la posizione di altre o diverse questioni ai giurati — essa deve esser motivata, nè basta accennarsi l'adozione dei motivi delle requisitorie del P. M., quando non sono espressi che colle parole « Udito il Pubblico Ministero ». Cass. Milano, 24 febb. 1864 Mazza.

Dal verbale del dibatt. non può constare se nella camera dei giurati vi sieno stati gli esemplari delle istruzioni, com'è prescritto.
Cass. Napoli, 4 marzo 1864 — Zaccaria, e Cass. Milano, 10 marzo 1864 — Origlia.

Non importa nullità l'essersi rimesse ai giurati, al momento in cui si ritiravano per pronunciare il verdetto le deposizioni scritte dei testi.
Cass. Milano, 30 dic. 1864 — Simonelli.

È nulla la sentenza se dal verbale non risulti che il Presid. avvertisse i giurati di far menzione pel caso che l'accusato venisse dichiarato colpevole alla sola maggioranza di 7 voti. Cass. Milano, 22 febb. 1865 — Galietto.

Se risulta dal verbale che il Presid. consegnò ai giurati le questioni *coi volumi dei documenti ed atti d'accusa*, e se d'altronde consta, e non è conteso, che in tali volumi esistessero i verbali comprovanti il reato, non può dirsi violato l'art. 484 (498) per ciò solo che il segretario non adoperò nel riferire la formalità della consegna le identiche parole impiegate dalla legge nel designar i documenti. Cass. Milano, 17 maggio 1865 — Grigio.

Quando il verbale del dibatt. attesta essersi consegnati ai giurati nella persona del loro capo gli atti del processo giusta il disposto dell'art. di legge, deve presumersi, sino a prova contraria, trattarsi di quei soli atti, la cui rimessione è dalla legge prescritta. Cass. Firenze, 31 marzo 1869 — Zanobini.

Occorrendo gravi ragioni, le funzioni di capo del giurì ponno dividersi fra più giurati. Cass. Torino 1869.

Lo scopo della legge è che i giurati nella camera delle loro deliberazioni abbiano presenti gli atti che constatano la esistenza del reato, e non le deposizioni dei testi, affinchè possano attingere il loro convincimento sulla colpa degli accusati dal dibatt. orale: questo scopo è raggiunto, tanto allorchè dal volume che lor si consegna sien tolte le deposizioni dei testi, quanto allorchè si sieno suggellate in modo che non possano esser lette.

198. Si dee consegnare l'interrogatorio di un imputato anche quando la camera di consiglio abbia dichiarato non esservi luogo a procedimento penale contro di lui, se egli non fu citato e udito come teste nel dibattimento.
Cass. Napoli, 9 giugno 1869 — Corrado.

Quando si tratta di più reati, l'avvertimento deve farsi ai giurati sopra ogni singolo reato. Non così però ove si tratti di circostanze aggravanti di unico reato. Cass. Palermo, 20 genn. 1870 — Lo Faro.

Quando taluno sia accusato di più crimini, l'avvertimento del Presid. che, ove i giurati lo ritengano colpevole dei fatti principali alla semplice maggioranza di 7 voti debbano ciò dichiarare nel verdetto, si estende a tutti i fatti che costituiscono i crimini stessi. Cass. Palermo, 21 marzo 1870 — Giammona.

Ponno leggersi al dibatt. e consegnarsi ai giurati dei certificati di notorietà sulla condotta degli accusati, rilasciati dai sindaci o Giunte municipali, e che non contengono fatti personali a coloro che gli ebbero a rilasciare.
Cass. Napoli, 8 aprile 1870 — Marino.

Nel caso di più accusati e di più capi d'accusa non ponno consegnarsi ai giurati gl' interrogatorj scritti di un accusato, anco presente, se in quegl' interrogatorj, oltre ai discarichi, rispetto al capo di accusa di cui egli doveva rispondere vi sieno delle deposizioni rispetto ad altri capi d'accusa, ai quali esso sia estraneo. In ogni modo, se la consegna voglia farsi, occorre per mezzo di autentica copia separare l' interrogatorio dal deposto, e consegnare il primo soltanto. Cass. Firenze, 27 agosto 1870 — Mori.

Sotto nome di *testimonianze* si devono in senso lato comprendere anche quegli atti coi quali gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono in iscritto la dichiarazione delle persone informate di un reato. Quindi tali dichiarazioni (nel concreto di *dipendenti dell'accusato*) come non ponno esser lette, tranne i casi di eccezione, al dibatt., non ponno neppure essere consegnate al capo dei giurati, allorquando per pronunciare il verdetto si ritirino nella camera delle deliberazioni. Se un atto che la legge vieta di consegnare ai giurati si trova nel volume che loro venne rimesso, senza che dal verbale consti espressamente che ne sia stato levato prima della consegna del volume stesso, mentre tale estrazione vi sia invece menzionata per rispetto ad altri documenti, si ha la prova che anche l'atto prenunciato è stato indebitamente consegnato ai giurati. E basta per indurre nullità, che i giurati avessero facilità di leggerlo, non occorrendo che sia chiarito se essi poi l'abbiano letto o no.
Cass. Torino, 12 agosto 1871 — Crespi.

Lette le domande ai giurati e consegnate al loro capo non ponno più essere rettificate o modificate, se non alla presenza, non solo del difensore, ma anco dell'accusato, e previa riconsegna ad essi degli atti del processo ecc. ecc.

Quando i giurati rientrano nella camera delle loro deliberazioni per emettere nuove dichiarazioni hanno facoltà di deliberare *ex integro* su tutte le domande relative al reato stesso ecc. ecc.

(Vedi Decisione riportata all'art. 507). Cass. Torino, 7 febb. 1872 — Corinaldesi.

Il *verbale di cattura*, in cui si narrano, secondo vuole la legge, le circostanze del tempo, luogo, e modo dell'arresto, dev'essere consegnato ai giurati, quand'anche non siasene data lettura per essere stato il compilatore chiamato a deporre al dibatt. sul suo tenore.
Cass. Napoli, 31 Maggio 1872 — Ambrosino.

La requisitoria del Proc. del Re e la sent. della Camera di consiglio sono comprese *negli atti del processo* da consegnarsi ai giurati.
Cass. Firenze, 28 giugno 1872 — Gallicani.

Può leggersi all'udienza e consegnarsi ai giurati un certificato del Sindaco quale pubblico ufficiale, in cui abbia attestato della notorietà; non mai un documento di lui qual persona privata in cui abbia espresso il suo personale giudizio sulla moralità di un accusato. In ogni modo se esistano in processo più atti di notorietà o moralità dello stesso sindaco in senso diverso, e se nell'erroneo supposto che fosse legittimo si eseguisca la lettura di uno di esso, giustizia vuole che sia letto anche l'altro, e che di poi ambidue sieno consegnati ai giurati. Cass. Firenze, 10 luglio 1872 — Roccatano.

L'ultima giurisprudenza della Cass. Fiorentina ha ritenuto che qualunque informativa, la quale abbia relazione alla prova del reato, quando sia stata raccolta nella forma di una vera deposizione testimoniale, non possa essere

Art. 498. consegnata ai giurati; quindi se un Carabiniere, un Sindaco, un Delegato di P. S. chiamato un individuo, ne raccoglie la testimonianza e la distende in un processo verbale, codesta deve far parte del volume contenente le deposizione dei testi come pure gl'interrogatorii d'imputati già assolti (e posti fuori di causa) e riportati poi come testi. La formula più esatta che possa affermare l'adempimento di questa parte dell'art. 498 é quella di cui si serve la legge medesima « *assieme all'atto di accusa, ai processi verbali che constatano il reato ed agli atti del processo.* » Circ, 25 luglio 1872 del Proc. Gen. alla Cass. Firenze.

Le dichiarazioni scritte dei querelanti ponno leggersi all'udienza, e perciò ponno essere consegnate ai giurati nella loro integrità.

Cass. Palermo, 19 agosto 1872 — Nicolosi.

Quest'art. che vieta la *presenza dell'accusato alla lettura dell'istruzione* da farsi ai giurati per l'adempimento dei loro doveri contiene una prescrizione da osservarsi a pena di nullità — quindi deve annullarsi il verdetto e la sentenza delle Assise, il cui Presid. dopo le consegne di legge e l'ammonizione ai giurati circa la menzione da farsi alle loro deliberazioni quando credano l'accusato colpevole alla semplice maggioranza di 7 voti, non lo fa ritirare dalla sala per poi, senza la sua presenza, passar alla lettura di quelle istruzioni.

Cass. Torino, 17 aprile 1873 — Masseli.
[Vedi la Dec. della stessa 14 ott. 1868 — Serio.]

Atti da consegnare ai Giurati.

Quei soli verbali si ponno consegnare che concernano fatti permanenti, non mai quelli nei quali si contengano dichiarazioni ed attestazioni di persone viventi relative alla specie. Cass. Napoli, 1870.

Ponno essere consegnati i rapporti informativi dei pretori e le requisitorie del P. M. Cass. Napoli 1870.

Non può consegnarsi un verbale che, non solo attesti il sequestro dell'arma omicida, ma riporti inoltre la deposizione di un teste sulla pertinenza dell'arma stessa all'accusato, e su fatti che siano indizi gravi e prossimi per constatare l'imputazione. Cass. Palermo, 1871.

La menzione inserita nel verbale d'udienza che dal Presid. è stato rimesso ai giurati, insieme all'atto d'accusa, il volume dei verbali, *escluso il volume esami*, basta per indicare che sono stati consegnati anche gli atti del processo, di cui è parola in questo articolo e nell'art. 319 Regol. gen. giud.

Cass. Firenze 1870.

Dalla semplice giacitura nel volume degli atti di una deposizione testimoniale non comunicabile ai giurati non è lecito inferire ch' essa siasi loro comunicata di fatto, quando ciò non risulta dal verbale del dibattimento.

Cass. Palermo, 1871.

In simiglianti casi corre obbligo al Presid. di togliere dal volume che si dee dare ai giurati l'intero atto, sostituendovi la copia legale di quella sola parte che può ad essi consegnarsi; ovvero, quando é possibile, suggellare l'atto medesimo in quella parte che non può esser letta, affinchè resti la prova che i giurati non abbiano potuto prenderne cognizione.

Cass. Napoli e Palermo 1871.

La dichiarazione del verbale d'udienza che il Presid. consegnò ai giurati soltanto l' atto d' accusa e gli atti del processo a termini di legge, *escluse le deposizioni dei testi*, fa fede che sono stati esclusi senza eccezione dalla consegna tutti gli atti contenenti dichiarazioni di prova specifica.

Cass. Firenze, 1871.

La consegna ai giurati di atti contenenti elementi di prova specifica non è esclusa dal fatto che nel verbale si affermi essersi consegnati gli atti, esclusa ogni parte contenente deposizione testimoniale. Cass. Torino, 1871.

Dal fatto che un verbale contenente elementi di prova specifica siasi trovato nel volume degli atti relativi alla prova generica quando il processo giunse in cancelleria, non può a *priori* inferirsi che si trovasse nello stesso volume al momento che questo fu consegnato ai giurati. Cass. Palermo, 1871.

Dal modo con cui gli atti del processo giungono alla Corte suprema non si può trarre induzioni contrarie a ciò che risulta espressamente dal verbale

d'udienza. (Applicazione nel caso di deposizione di teste la quale giunse alla Cass. nel volume che si sarebbe consegnato ai giurati, mentre il verbale constatava il contrario.)

Quando dal verbale d'udienza non appare la nominativa consegna di determinati atti ai giurati dalla legge vietata, essa non si può inferire dalla sola materiale giacitura degli atti stessi, nè supporsi per induzione.

Cass. Napoli, 1870.

Quando si tratta di atto che contiene parti che si ponno consegnare ed altre che non si ponno, il verbale deve attestare espressamente, pena nullità, che fu consegnato soltanto nella parte permessa. Cass. Palermo, 1871.

(Dal *Monitore Tribunali* 1871, N. 41).

---

507 — **499.** I dodici giurati sull' invito del presidente debbono quindi ritirarsi nella camera assegnata alle loro deliberazioni; e non possono uscirne nè avere comunicazione al di fuori con chicchessia, finchè non abbiano formata la loro dichiarazione. — 364 Reg., gen. giud.

A tale effetto il presidente dà ordine ad un usciere e al capo della forza pubblica di servizio di farne custodire l'entrata.

Durante la deliberazione, nessuno può avere ingresso in detta camera, salvo che in forza di un ordine scritto del presidente della Corte d'assise per servizio materiale dei giurati.

Quest'ordine viene ritirato dall'usciere posto a custodia dell'entrata della camera.

Neppure al presidente delle Assise è permesso di entrare nella camera delle deliberazioni dei giurati. Qualora questi avessero bisogno di qualche chiarimento, ne informano il presidente, il quale lo darà loro in camera di consiglio, in presenza della Corte, del Pubblico Ministero, della parte civile e del difensore dell'accusato.

= « Poichè la giurispr. era stata discrepante sul punto, se durante la « deliberazione dei giurati potesse, a loro domanda, entrare nella loro ca- « mera il Presid. per dare schiarimenti, si è risoluto questo dubbio nel modo « più favorevole allo svolgimento del vero, e senza il pericolo della parzialità, « disponendo che i giurati medesimi, fattane domanda, possano uscire a chie- « dere schiarimenti, e li ottengano dalla Corte in presenza del P. M. e del « difensore, ma in camera di consiglio. Con questo sistema ogni possibile in- « teresse e riguardo è stato tutelato ». Relazione del Guardasigilli a S. M.

Non è violato l'art. 485 del cessato Cod. di proc. pen. (499 del vigente) per ciò che l'usciere al suono del campanello siasi affacciato alla porta della camera delle deliberazioni dei giurati senza entrarvi, e sia subito ritornato indietro dicendo che si chiedevano schede per la votazione.

Cass. Milano, 5 aprile 1861 — Guazzone.

È nullo il verdetto, se al solo capo dei giurati, anche se sopra richiesta di lui solo e dinanzi alla Corte, sieno stati dati schiarimenti dal Presid., anzichè darli all'intero collegio dei giurati. Cass. Firenze, 26 febb. 1868 — Sorani.

Se durante le deliberazioni dei giurati, accorgendosi questi di aver data una risposta contraria a quella che dovevano dare, fanno richiesta alla Corte che il capo dei giurati sia autorizzato a richiamarli a rettificazione, può benissimo il Presid. dichiarare che a ciò nulla osta; e quando in tal modo la rettificazione avvenga, non vi ha punto nullità del verdetto, sebbene la prima risposta fosse favorevole all'imputato e non così la seconda. Lettosi il verdetto e mandato il giurì a rettificare una data risposta, non è necessario rileggere l'intero verdetto, ma sì la parte rettificata (507).

Cass. Napoli, 22 maggio 1868 — Torino.

L'avere i giurati, dopo ritirati nella camera delle deliberazioni e prima di formulare le risposte alle questioni loro sottoposte, annunciato alla Corte

per mezzo dell'usciere di servizio la scelta fatta a loro capo di altro giurato in mancanza del primo, non equivale a *comunicazione coll'esterno* vietata a pena di nullità, ma è retta applicazione dell'art. 364 del Reg. gen. giud.
Cass. Firenze, 31 marzo 1869 — Zanobini.

Niun obbligo è imposto, e molto meno a pena di nullità, al Presid. di prendere provvedimenti onde i giurati non comunichino con estranei prima ch'essi si ritirino nella camera di consiglio, e durante i brevi intervalli di riposo che prende la Corte. La mancanza di tal provvedimento non può essere motivo di cassazione, quando precisamente non è provato che i giurati abbiano in quel tempo comunicato con estranei.
Cass. Firenze, 28 luglio 1869 — Chiaretti.

È sanata col silenzio dell'accusato e della difesa la nullità nascente dalla violazione del divieto d'introdursi nella camera dei giurati senza le formalità stabilite dalla legge. Cass. Firenze, 31 luglio 1869 — Tarchi.

Viola quest'art. e cagiona la nullità della sent. il Presid. delle Assise che, alla dimanda dei giurati di uno schiarimento sul punto « se compiuta la vo- « tazione di una delle principali questioni, potessero rinvenire sulla loro de- « liberazione per indi procedere alla votazione delle questioni secondarie » *vi « si rifiuta allegando* non essere nelle competenze della Corte di dare siffatte « istruzioni, doversi i giurati regolare secondo la legge e la propria coscienza, « non avere diritto la Corte d'ingerirsi nel merito della votazione dei giu- « rati, se non quando l'esito della medesima fosse fatto noto in pubblica « udienza ». Cass. Torino, 3 marzo 1872 — Lorenzato.

500. I giurati che, fuori del caso anzidetto, uscissero dalla camera delle deliberazioni, o comunicassero con terza persona, possono essere condannati dalla Corte d'assise ad una multa estensibile a lire cinquecento.

Chiunque altro infranga l'ordine, o non lo faccia eseguire, essendovi tenuto per ufficio proprio, può essere punito dalla stessa Corte cogli arresti per ore ventiquattro.

= Se dopo la votazione e senza che comunichi con altri taluno fra i giurati esce dalla camera delle deliberazioni e vi rientri poi chiamato dal capo, non vi ha violazione di rito. Cass. Milano, 17 febb. 1864 — Galanti.

L'obbligo dei giurati di astenersi da ogni comunicazione con terze persone, non cessa sino a che non sia pubblicata la sent. Ma non vi ha nullità per ciò solo che, rientrati i giurati nella sala d'udienza, e prima che si dia lettura del verdetto, uno di essi siasi recato al banco della difesa e vi abbia detto alquante parole a voce all'avvocato. Cass. Napoli, 16 ott. 1871 — Vecole.

501. È capo dei giurati il primo di essi estratto a sorte, salvo che, col consenso del medesimo, i giurati abbiano designato un altro di loro per adempiere a tali funzioni. 364 gen.

502. Il capo dei giurati legge ad essi, ad una ad una, le questioni formolate dal presidente; e si procede quindi distintamente e ordinatamente sopra ciascuna di esse a votazione segreta, prima sul fatto principale, indi, se vi ha luogo, sopra ciascuna delle circostanze aggravanti, sopra ciascuno dei fatti di scusa legale e sulla questione del discernimento. 321.

Terminata la votazione sulle questioni proposte dal presidente, il capo dei giurati pone in deliberazione se vi siano circostanze attenuanti.

= Il Capo dei giurati cui sia sopraggiunto un impedimento può delegare a un altro giurato la lettura del verdetto, ma deve però egli stesso pronunciare la formula solenne. L'acquiescenza dei giurati a lettura siffatta, senza opposi-

zione delle parti, fa presumere intervenuto il consenso di tutti alla delegazione che sopra. Il giurato sostituito alla lettura non può esercitare nessuna delle altre funzioni che la legge affida esclusivamente al Capo. Quindi in mancanza di prova in contrario, ch'è tutta a carico del ricorrente, deve ritenersi che, ad eccezione della lettura espressamente o tacitamente delegata, tutte le altre funzioni ed attribuzioni proprie del Capo sieno state dallo stesso esattamente adempite a norma di legge. (503)
Cass. Firenze, 6 agosto 1870 — Coradeschi.

503. Per effetto della votazione, ciascuno dei giurati, chiamato dal loro capo, riceve da lui, sopra ogni questione, una scheda stampata avente il bollo della Corte d'assise.

Le schede portano scritte queste parole: *Sul mio onore e sulla mia coscienza il mio voto è . . .*

Il giurato scrive sotto alle dette parole, sopra una tavola disposta in guisa che nessuno possa scoprire il tenore del voto, la parola *sì* o quella *no*.

Piega quindi la sua scheda, e la rimette al capo, da cui viene deposta nell'urna a ciò destinata.

Il capo dei giurati, dopo che ha raccolte nell' urna tutte le schede, ne fa lo spoglio in presenza di tutti gli altri giurati: scrive immediatamente il risultato della votazione in margine ad ogni questione, senza però indicare il numero dei voti; ed esprime che la deliberazione venne presa alla maggioranza, quand' anche vi fosse unanimità di voti.

Nel caso però che la risposta affermativa sul fatto principale siasi data alla semplice maggioranza di sette voti, ne fa particolare menzione.

97. Quanto alle circostanze attenuanti, l'esito della votazione non è dichiarato, salvo che sia affermativo sulla esistenza di esse.

= Non vi ha nullità se il capo dei giurati nello esprimere il risultato della votazione indicò il numero dei voti. Cass. Milano 29 genn. 1864 — Rubino.

Le disposizioni degli art. 87 e 88 sulle cancellature, abrasioni ecc. si applicano anche allo scritto contenente la dichiarazione dei giurati, e quindi, ove la loro inosservanza lasci luogo a qualche dubbio sul vero tenore di questa dichiarazione, deve annullarsi il processo.
Cass. Palermo, 9 maggio 1865 — Lisciandra.

Non ha carattere legale la dichiarazione dei giurati, se le risposte ai quesiti sono scritte con un semplice *sì* o *no*, senza l'aggiunta scritta a *maggioranza* — nè basta che alla interpellanza del Presid. il Capo dei giurati risponda che il verdetto fu a maggioranza, come pur non basta l'annuenza degli altri giurati, nè l'approvazione dell'operato del Presid. dato dalla Corte per mezzo di una ordinanza colla quale abbia respinta la istanza formulata dalla difesa perchè fosse rinviato il giurì nella camera delle deliberazioni per completare il verdetto. Ciò è contrario alla lettera e allo spirito della legge.
Cass. Torino, 4 dic. 1865 — Fiorani.

Il verdetto è incompleto, e i giurati a pena di nullità devon rientrare nella camera delle loro deliberazioni a completarlo, se si limita a rispondere alle questioni *sì*, senza aggiungere la solita formola a *maggioranza*. (507)
Cass. Torino, 8 maggio 1866 — Viale e Giovara.

La legge lascia il campo libero alla onnipotenza del giurì di scoprire la esistenza di *attenuanti* ovunque creda trovarle, fino nello stesso sentimento della severità od imperfezione delle leggi, nulla gli determinò, non pose alcun limite al suo arbitrio, ed appunto per ciò non volle che le attenuanti formassero oggetto di speciale questione, e prescrisse solo un avvertimento e l'obbligo al capo dei giurati di sottoporle a deliberazione — ed esimette dall'obbligo di fare una formale dichiarazione del risultato negativo della votazione,

quasi il silenzio sia simbolo del potere sovrano accordato in questo rispetto al giurì, potere assoluto, dispotico, arbitrario. Ma non è nullo il verdetto se espresse il risultato negativo della votazione circa le attenuanti, specialmente se ciò fu fatto per dichiarare che la negativa era stata ritenuta alla maggioranza di solo sette voti. Cass. Palermo, 2 aprile 1868. — Emanuele.

Se a ciascuna risposta dei giurati il loro Capo siasi limitato a scrivere in margine l'affermativa *sì* senz'aggiungere se fu proferita a maggioranza, il verdetto in un al dibatt. e alla sent. son nulli, benchè tale nullità non si trovi espressamente comminata dalla legge.
Cass. Torino 17 giugno 1869 — Brinciotti e Orlandini.

Se a lato di una o più questioni trovansi in un verdetto cancellate le parole « *a maggioranza* » ed enunciata la risposta dei giurati col solo monosillabo « *sì* » non può ritenersi che il capo dei giurati abbia manifestato in un modo legale il risultato della maggioranza dei voti da esso raccolti nello spoglio delle schede, ed il verdetto è nullo. Cass. Firenze, 26 sett. 1870 — Franchi.

L'esito della votazione dei giurati sulla domanda relativa alle attenuanti è necessario che sia proclamato nel verdetto sol quando sia affermativo; e perciò nel silenzio del medesimo è a ritenersi essere stato negativo (497).
Cass. Napoli, 12 sett. 1872 — D'Ireneo.

---

321. **504.** Se fra le schede estratte dall'urna se ne trova qualcuna non esprimente alcun voto, è considerata come favorevole all'accusato.

Lo stesso ha luogo se qualche scheda è giudicata non leggibile da sei giurati almeno.

Le schede, dopo lo spoglio fattone, sono immediatamente abbruciate.

= La risposta dei giurati sulle attenuanti non può esser base legittima di condanna, e molto meno di condanna capitale, quando sia scritta in modo così informe da lasciar dubbio se sia stata affermativa o negativa.
Cass. Firenze, 10 luglio 1872 — Roccatano.

---

505. Le decisioni dei giurati, sia contro, sia in favore dell'accusato, debbono emanare dalla maggioranza di sette voti almeno.

507 al.a 2. Quando i voti sono egualmente divisi, prevale l'opinione favorevole all'accusato.

= Mentre i giurati si trovano ancora nella camera delle deliberazioni, ponno correggere il proprio voto. Cass. Milano, 1 giugno 1864 — Pinna e Farina.

Anche rispetto alle circostanze *attenuanti* vige la regola favorevole all'imputato della parità, ecc. (vedi art. 497).
Cass. Napoli, 28 febbraio 1868 — Sabino.

Non vi ha nullità del verdetto per ciò che essendo stato omesso di scrivere allato di ciascuna domanda la dichiarazione *a maggioranza*, il Presid. abbia irregolarmente fatto aggiungere tale parola nella sala di udienza, e siensi poi i giurati ritirati nella camera di deliberazione, ed abbiano completato il verdetto coll'aggiungere a lato di ciascuna domanda le parole, *di nuovo a maggioranza* (507). Cass. Torino, 12 maggio 1870 — Barucco.

Non sono violati gli art. 505 e 507 se ad un quesito, alla risposta *sì* a maggioranza, essendosi aggiunto che vi erano tre schede in bianco, sieno i giurati stati invitati a rientrare nella sala per concertare la risposta, e questi rientrati nella sala di udienza, abbia il loro Capo letta una dichiarazione che le tre schede erano state considerate per il *no*.
Cass. Torino, 16 maggio 1870 — Gezza.

---

507. **506.** Formata la dichiarazione, i giurati rientreranno nella sala d'udienza.

Il presidente della Corte domanda loro quale sia il risultamento della loro deliberazione.

Allora il capo dei giurati si alza in piedi, e tenendo la mano sul cuore dice: *Sul mio onore e sulla mia coscienza la dichiarazione dei giurati è questa.....*

E ne dà lettura.

— Non può nascere nullità da che sia stata data lettura del verdetto dei giurati nella lingua comune del popolo italiano asserta ignorata dagli accusati (nell'isola di Sardegna), anche data la verità del fatto, quando non fu promossa alcuna istanza che fosse voltato nel dialetto vernacolo dei medesimi (238. 91). Cass. Milano, 9 aprile 1862 — Zedda.

Se avvenga che il Capo dei giurati debba leggere il verdetto in varie riprese per aver dovuto il giurì rientrare nella camera delle deliberazioni a rispondere a domande inevase, non è punto richiesto dalla legge ch'esso faccia precedere di volta in volta l'atto e le parole prescritte da questo articolo. Cass. Torino, 3 luglio 1866 — Moreni.

Quando il Capo dei giurati è impossibilitato di leggere il verdetto, ed è dai giurati per tal lettura designato un altro giurato, è il Capo dei giurati, non quest'ultimo, che deve dichiarare che sul suo onore e coscienza la dichiarazione dei giurati era quella. Cass. Napoli, 28 giugno 1869 — Fungone.
Cass. Firenze, 28 agosto 1869 — Garibaldi e Moitti.

Il *verdetto* non è una prova, e tanto meno un mezzo di prova, ma è un vero giudizio definitivo, assoluto, irreformabile (quando sia legalmente pronunciato) da chicchessia, un giudizio insomma pieno e perfetto in sè medesimo della questione di fatto contenuta nell'accusa, ossia del reato; e però esso verdetto fa parte integrante, ed è anzi la base essenzialissima della sentenza di assolutoria o di condanna, che pronunciano poi i giudici del diritto. Cass. Torino, 16 marzo 1868 — Lettanzi.

Quando il verdetto fu letto da un giurato cui non fu legalmente delegato quest'ufficio, giustamente la Corte può tosto ordinare una nuova lettura in tutte le regole, ed ogni nullità è così sanata. Cass. Palermo, 20 giugno 1870 — Siracusano.

La dichiarazione che il Capo dei giurati fa precedere alla lettura del verdetto, cioè che *sul suo onore* ecc., fatta nei modi dalla legge prescritti, vale anco per le ulteriori risposte che i giurati dovessero dare in seguito a rinvio nella camera delle loro deliberazioni per rettificare o completare il verdetto. Cass. Torino, 27 dic. 1872 — Maxis.

507. Le disposizioni contenute negli articoli 487, 489 prima parte, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 506, debbono essere osservate sotto pena di nullità. Non pertanto la mancanza di menzione nel verbale del dibattimento della osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 489, prima parte, 498, 8.° alinea, e 499 ultimi tre alinea, non produrrà nullità, se non vi sia stata opposizione o protesta delle parti.

849. Fuori dei casi di nullità, se la dichiarazione dei giurati risultasse incompleta, contraddittoria, od altrimenti irregolare, la Corte d'assise eccita i giurati a rientrare nella camera delle loro deliberazioni per rettificarla.

Se però la prima dichiarazione è stata favorevole all'accusato sopra qualche circostanza costitutiva del reato od altra qualunque, e questa dichiarazione non è contraddetta da altra dichiarazione contraria, non può essere in tal parte variata o modificata, sotto pena di nullità.

— La permanenza degli accusati all'udienza durante le operazioni di ret-

Art. 507. tificazione del verdetto dei giurati non può influire sulla nullità della sentenza: l'accusato non può lagnarsi di un fatto a lui innocuo.
Cass. Milano, 28 aprile 1864 — Lussu-Ussai.

Il primo responso favorevole non può dirsi acquisito all'accusato se non è completo, regolare e scevro di contraddizione.
Cass. Milano, 7 aprile 1865 — Mangano.

Non induce nullità l'errore materiale incorso in una risposta del verdetto dei giurati che restò emendata, come dal Capo di essi venne in udienza formalmente dichiarato alla lettura del verdetto stesso.
Cass. Napoli, 19 aprile 1865 — Crusco e Vitiello.

Appartiene esclusivamente alla Corte d'assise eccitare i giurati a rientrare nella loro sala onde *rettificare le dichiarazioni*, ma può il Presid. rammentare ad essi il loro dovere e notare le *omissioni*, e dietro tale avvertenza ponno i giurati ritirarsi e correggere i difetti avvertiti.
Cass. Milano, 17 maggio 1865 — Mattù-Garippa.

Se il P. M. non adempiè al dovere suo di provocare una nuova dichiarazione corretta dal giurì, la risposta più benigna è acquistata all'accusato.
Cass. Napoli, 3 dic. 1866 — Mari.

Toglie ragione di qualsiasi lagno, per essere stati rinviati i giurati nella loro camera a rettificare le loro dichiarazioni *dal Presid.* e non dalla Corte, la precauzione usata dal primo di farli richiamare, affinchè la Corte ripetesse quell'ordine, quando questa di fatto l'abbia ripetuto.
Cass. Torino, 24 agosto 1867 — Barone.

É contraddittorio il verdetto che ammetta in pari tempo nello stesso fatto il reato di mancato omicidio volontario, e quello di grave ferimento producente pericolo di vita; ed in tal casò manca la Corte al suo dovere non richiamando i giurati a rettificare il verdetto. Cass. Napoli, 13 marzo 1868 — Vairo.

Quando i giurati per rinvio della Corte rientrano nella camera delle deliberazioni per rettificare il verdetto pronunciato, essi riprendono il possesso di tutte le attribuzioni che hanno regolarmente esercitate, con piena facoltà di riformare intieramente il loro verdetto.

Non rimane ferma che quella parte del verdetto anteriore la quale sia favorevole all'accusato in qualche circostanza costitutiva del reato, od in altra qualunque che non sia contraddetta dal verdetto posteriore.

Nulla è perciò l'ordinanza della Corte che, eccitando i giurati a rientrare nella camera delle deliberazioni, pretenda circoscrivere le questioni sulle quali essi hanno a rispondere, o che ponno rettificare. Il verdetto non è definitivo e legale, nè è acquisito alla causa, finché, mediante la sua pubblicazione, non sia divenuto irretrattabile. Cass. Firenze, 28 agosto 1869 — Lenzi.

Benchè quest'art. commini nullità per la inosservanza delle prescrizioni contenute, fra gli altri, nell'art. 494, tuttavia non tutti gli atti in quest'art. prescritti hanno un'essenza sostanziale, in guisa che il non adempirli importi nullità. Fra questi ultimi atti è la *lettura delle domande* per parte del Presid.; e quindi se questa lettura venne fatta dal cancelliere senz'accennarsi ad alcun impedimento del Presid. cui la legge ne fa pur obbligo, ciò importa irregolarità, ma non nullità. Cass. Firenze 9 e 13 luglio 1870 — Tavanti e Verrazzani.

Rinviati i giurati nella loro camera in virtù di quest'art. per deliberare di nuovo su tutte le domande, deve ritenersi ch'essi abbiano fatto questa nuova deliberazione generale, benchè il loro Capo non abbia scritto di nuovo che la risposta ad alcune. Cass. Firenze, 26 agosto 1870 — Gozzoli.

— 498, 494. — Lette le domande ai giurati e consegnate al loro Capo, esse non ponno più essere rettificate o modificate se non alla presenza, non solo del difensore, ma anche dell'accusato, e previa riconsegna ad essi degli atti del processo, se le rettifiche o modificazioni seguirono dopo ch'essi ricomparvero nella sala d'udienza; tuttociò a pena di nullità. La prova della inosservanza di simili condizioni si ha, quanto alla prima, nella dichiarazione espressa nel verbale che l'accusato condotto fuori della sala prima che i giurati si ritirassero a deliberare, non vi venne ricondotto che dopo la proclamazione della seconda dichiarazione dei giurati; e, quanto alla seconda, da chè il verbale stesso non contenga alcun cenno che ai giurati, quando si ritirarono per la seconda deliberazione, siansi riconsegnati gli atti, o che questi comunque si trovassero per tal seconda deliberazione a loro disposizione. Quando i giurati rientrano nella camera delle loro deliberazioni per emettere

nuove dichiarazioni intorno al reato in accusa ed alle sue circostanze, hanno facoltà di deliberare *ex integro* su ogni domanda relativa al reato stesso, e non ponno quindi venir invitati a votar unicamente sulla modificazione o rettifica ad una od altra delle domande a cui già abbiano data risposta. (In senso conforme la Cass. francese 11 gennaio 1840, Royer).

Cass. Torino, 7 febb. 1872 — Corinaldesi.

Una ed inscindibile è la qualificazione del valore rispetto a tutti gli autori di un furto. Quindi è *contraddittorio il verdetto* in cui siasi affermata detta qualifica per uno degli autori e negata per un altro. In questo caso la Corte deve eccitare i giurati a rientrare nella camera delle loro deliberazioni per rettificare la dichiarazione. Cass. Torino, 29 maggio 1872 — Polipodio.

Vedi all' art. 505 Dec. Cass. Torino 12 maggio 1870 Barueco, e 16 maggio 1870 Guezza.

---

508. La dichiarazione dei giurati è dal loro capo sottoscritta e consegnata nelle mani del presidente della Corte: il presidente la sottoscrive e la fa sottoscrivere dal cancelliere: il tutto in presenza dei giurati e della Corte, e sotto pena di nullità. 511.

= Vi ha flagrante violazione di quest'art., se la dichiarazione del giurì sia sottoscritta dal secondo giurato estratto, anzichè dal Capo, senza che risulti d'alcuna ragione per cui a quest'ultimo si sia dovuto sostituire il primo nell'ufficio di Capo dei giurati. Cass. Napoli, 4 giugno 1866 — Febba.

La disposizione determinante le sottoscrizioni che deve portare la dichiarazione dei giurati va intesa nel senso che il legislatore richiede con essa la vera espressione del cognome di famiglia di ciascuno, senza uopo d'indicare il nome che non giova punto a far distinguere i firmanti l'uno dall'altro.

Cass. Palermo, 5 maggio 1868 — Fichera Bentivegna.

Quando nella risposta scritta dal Capo dei giurati non sia espresso se sopra la circostanza della premeditazione nell'omicidio siasi pronunciato *alla maggiorità*, o non piuttosto alla parità di voti, il verdetto è incompleto; e se la Corte, senza aver eccitati i giurati a rettificare la loro dichiarazione abbia ritenuta come stabilita quella circostanza, la sent. è nulla.

Cass. Torino 21 ott. 1868 — Cinti.

Le firme poste in piè d'un verdetto nella sua ultima pagina bastano ad autenticarlo, benchè il verdetto si contenga in più fogli.

Cass. Firenze, 26 agosto 1870 — Gozzali.

Le questioni dei giurati devono esser sottoscritte, pena nullità, dal loro Capo, dal Presid. e dal cancelliere — la nullità sussiste quand'anche manchi la firma solo del cancelliere. Cass. Firenze, 8 maggio 1872 — Di Marzio.

Se la sottoscrizione del verdetto non è apposta dal Capo dei giurati *in presenza* non solo dei giurati, *ma eziandio della Corte*, s'incorre nella nullità sanzionata da quest'art. — e il verbale d'udienza deve far chiaramente constare dell'adempimento di questa formalità sostanziale.

Cass. Torino, 19 ott. 1872 — Stortini.

---

509. La decisione dei giurati non va mai soggetta ad alcun ricorso.

Allorquando la dichiarazione dei giurati è stata affermativa sul fatto principale alla semplice maggioranza di sette voti, ed i giudici della Corte siano all'unanimità convinti che i giurati, quantunque abbiano osservate le formalità, si sono ingannati sul fatto principale, la Corte sospende la sentenza e rimanda la causa alla seguente sessione per essere sottoposta ad altri giurati, esclusi tutti quelli che intervennero alla deliberazione.

511. Nessuno ha il diritto di provocare tale provvedimento: la Corte non può ordinarlo che d'ufficio.

Dopo la dichiarazione dei secondi giurati, la Corte è tenuta a pronunziare la sentenza, quand'anche essa dichiarazione fosse conforme alla prima.

== La deliberazione della Corte tendente ad annullare il verdetto dei giurati con rimandarsi la causa alla seguente sessione, non può esser presa che immediatamente dopo la lettura del verdetto fatta dal Capo dei giurati, e prima che si proceda ad altri atti processuali. Cass. Napoli, 27 aprile 1864 — Cannito

È irrecevibile il ricorso fondato sopra il non uso della facoltà, per parte della Corte d'assise, di rinviare la causa ad altri giurati nel caso di pronunzia a semplice maggiorità di 7 voti. Cass. Firenze, 30 aprile 1864 — Ghetti.

Tuttochè l'accusato sia dichiarato colpevole alla semplice maggioranza di 7 voti, il Presid. non è tenuto ad invitare la Corte a decidere sulla sospensione e rinvio ad altra sessione della causa. (Così opina anche Legraverend; ma Carnot e la Cass. Francese dissentono; occorre l'impulso spontaneo di tutti i membri della Corte).
Cass. Palermo, 5 maggio 1868 — Fichera e Bentivegna.

Il beneficio concesso agli accusati da quest'art., siccome è preordinato a salvarli dai pericoli di un errore giudiziario, è tale per loro e di tanto valore che tutte devono essere scrupolosamente osservate, e tutte chiaramente ed espressamente accertate, senza bisogno di ricorrere a presunzioni o a sottili ed industriose argomentazioni le forme che la legge e la giurispr. prescrivono, all'effetto che siffatto beneficio non rimanga nè tutto, nè in maniera alcuna diminuito o pregiudicato.

Quando il fatto principale costituente il reato si compone di più elementi, non è vietato separarli e proporli in altrettante questioni, dove ciò si reputi utile a meglio chiarire i giurati e meglio provvedere ai bisogni della giustizia; ma in tal caso si deve, pena nullità, istruire con particolare avvertenza i giurati, acciocchè l'accusato non perda il beneficio di quest'articolo.
Cass. Firenze, 17 agosto 1868 — Brozzi.

La facoltà concessa alle Corti d'assise dalla seconda parte di quest'art. nel caso di semplice maggioranza di 7 voti, è tutta a favore dell'imputato, e non può mai essere esercitata a suo danno. Perciò se la Corte ritenne essersi ingannati i giurati sopra una data dichiarazione di colpevolezza, ed abbia quindi rimandata la causa alla seguente sessione con altri giurati, in tale sessione non può procedersi che rispetto a ciò su che la Corte ritenne caduto l'errore, non già rispetto alle altre imputazioni dal verdetto disconosciute. (La prima accusa era di *omicidio* come mezzo a *furto*. Il giurì ammise il primo, negò il secondo. La Corte si persuase dell'errore, e rinviò. Nella seconda discussione il P. M. voleva che tutta la causa fosse discussa!).
Cass. Firenze, 27 ott. 1868 — Blottò e P. M. ric.

Ove siasi esposta la premeditazione qual circostanza aggravante, e sia stata omessa dai giurati la menzione voluta dall'art. 509 sulla maggioranza di 7 voti, il verdetto è nullo, per essersi così privato l'imputato del beneficio accordatogli dal detto articolo. Dec. 1869 della stessa Corte supr.

Il rinvio ad altra sessione è rilasciato al prudente arbitrio della Corte di assise giudicante, la quale per non essersi valsa della sua facoltà, non può essere censurata in Cassazione. Cass. Napoli, 12 dicembre 1870.

---

281 n. 8, 282, 291.

510. Principiati i dibattimenti, debbono, sotto pena di nullità, essere continuati, senza che la Corte possa deviare ad altri atti, sin dopo la deliberazione dei giurati.

342. R. gen. g

Possono però i dibattimenti essere sospesi, d'ordine del presidente, negli intervalli necessari pel riposo dei consiglieri della Corte, dei giurati, dei testimoni, o degli accusati, o per altre circostanze relative alla causa. Dell'ordine del presidente sarà fatta menzione nel verbale.

I giurati non possono essere congedati finchè la Corte non abbia pronunziata la sentenza.

120 O

310. = Cominciati i dibatt. debbono sotto pena di nullità esser continuati senza che si possa deviare ad altri atti, sì che unico contesto si formi che non dissipi e snaturi le impressioni primitive che sogliono esser le vere. (Il dibatt. ebbe principio il 12 agosto, fu proseguito il 13, rinviato per la continuazione al 30 sett. ed infine ricominciato e compito il 1 ott.)

Così è che il dibatt. con manifesta violazione di legge non venne sospeso, ma interrotto da non poter più guarentire legalmente la rettitudine del giudizio emesso. Ciò viola altamente la unità richiesta dalla legge.
Cass. Napoli, 20 febb. 1863 — Castigliego.

Altro è *interruzione*, altro è *sospensione* dei dibatt. Il 1° caso é quando si devia ad altri atti, locchè è assolutamente vietato, onde non vengano alterate e confuse le impressioni che i dibatt. han prodotto. Il 2° caso è deferito alla prudenza del Presid. purchè soltanto non si devii ad altri atti.
Cass. Napoli, 15 aprile 1863 — Di Lorenzo.

La Corte ha il potere di sospendere il dibatt. per *altre circostanze relative alla causa*, e lo ha tuttavolta che l'interesse della verità e della giustizia richieggano il rinvio, quando sorga un vero ostacolo alla definizione del giudizio. Se l'ostacolo sorge dallo stato di mente dell'accusato, spetta alla Corte e non ai giurati, conoscerne con giudizio sovrano. Lo stato di pazzia affermato dai periti é uno di quei *fatti nuovi relativi alla causa* per cui la Corte può pronunciare la sospensione. Cass Milano, 31 maggio 1865 — P. M. ric.

Letto il verdetto, ogni attribuzione dei giurati è finita; perciò, meno il caso in cui il Presid. debba rivolgere ad essi la parola, o che le parti facciano speciali istanze e reclami, essi ponno esser licenziati.

(La massima non regge più di fronte al variato disposto dell' art. 510).
Cass. Milano, 2 giugno 1865 — Ghio.

La sospensione del dibatt. anche per circostanze *non relative alla causa* senza deviazione ad altri atti, non infirma il giudizio.
Cass. Palermo, 19 luglio 1866.

Quest'art. 318, scritto fra le regole generali dei giudizj penali, che impone la non interrotta continuazione fra il fine del dibatt. e la pubblicazione della sent. si applica a tutti i giudizj, anche quelli presso le Corti d'assise.
Cass. Napoli, 28 genn. 1868 — Fiscarelli.

Non induce nullità l'essersi qualche giurato allontanato di proprio arbitrio mentre la sent. si pubblicava. Cass. Palermo, 2 aprile 1868 — Emanuele.

La interruzione del dibatt. anche per alcuni giorni, prodotta dalle esigenze del processo e senza la deviazione della Corte ad altri atti, non induce nullità. Cass. Napoli, 11 maggio 1868 — Jannone.

L'assenza del Capo dei giurati, al momento in cui si pronuncia la sent., causata da motivi di salute, e perciò da *forza maggiore*, non può qualificarsi abbandono del posto, ed importare nullità della sent. stessa.
Cass. Firenze, 31 marzo 1869 — Zanobini.

Non costituisce deviamento ad atti estranei alla causa nel corso del dibatt. il provvedere che faccia la Corte, pria di chiedere agli accusati le loro generalità, e quindi pria del dibatt., sulla istanza di due giurati per esser dispensati dal turno. In ogni caso la mancanza di protesta delle parti al dibatt. quando fu letta la ordinanza sana la irregolarità (359 Reg. gen. giud.)
Cass. Napoli. 15 giugno 1869 — Pagio.

Se durante il dibatt. vien chiesto alla Corte che si rediga verbale e si proceda al giudizio per reato commesso nella sala d'udienza, la Corte annuendo a tale istanza ottempera alla legge e non può esser censurata di essere passata ad atti estranei (621) Cass. Palermo, 6 sett. 1869 — Purpuro.

La formazione del giurì, essendo un atto preparatorio e distinto dal dibatt., non interrompesi la *continuità del dibatt.* se dopo formato il giurì per una causa, procedesi all'estrazione dei giurati necessari per una seconda causa, che deve discutersi nella stessa udienza. Cass. Palermo, 9 nov. 1869 — Gagliardo.

Non può violarsi arbitrariamente il diritto acquistato dagli accusati al giurì già costituito. In tal senso si è anche spiegata la giurispr. francese.
Cass. Napoli, 7 genn. 1871 — Paola.

* L'art. 510 prescrive bensì la *continuità del dibattimento* e ne proibisce la *interruzione* consistente nella deviazione ad atti estranei, ma non vieta, anzi espressamente permette, la *sospensione* dei medesimi, fosse anche col *rinvio* ad altra udienza immediatamente successiva; (art. 291, n. 8), e ciò sia per la ne-

cessità del riposo dei giudici, dei testi, delle parti, sia per altre circostanze relative alla causa. Però, oltre la facoltà di sospendere a brevi intervalli i dibatt. evvi pur quella del *rinvio* della causa ad altra sessione, il che è cosa affatto diversa dalla semplice sospensione. Il rinvio ad altra sessione dopo cominciato il dibatt. é una misura gravissima che importa quasi per necessità l'annullamento di tutti gli atti anteriori, compresa la costituzione del giurì, e il bisogno quindi di ripigliare *ex integro* il nuovo dibatt. e giudizio. — Quindi, se la sospensione può essere ordinata dal solo Presid. in virtù del suo potere direttivo, il rinvio della causa ad altra sessione dopo già aperto il dibatt., o anche solo costituito il giurì, non può invece essere ordinato se non che dalla Corte e soltanto per motivi di una provata imperiosa imprescindibile necessità. La sentenza che ordina tal misura, sebbene abbia nome e figura d'*interlocutoria*, è però nei suoi effetti *definitiva*, in quanto annulla irrevocabilmente il fatto precedente, talchè è suscettiva d'immediato ricorso in cassazione.

Uno dei casi in cui può, anzi deve, aver luogo il rinvio (oltre quello di cui agli art. 291, 314 e 509) è quello in cui, nell'atto stesso del dibatt. o nel giudizio, *l'accusato si trovi avere smarrito l'uso della ragione*, perchè la demenza o mania togliendo issofatto all'accusato ogni possibilità di difendersi, rende impossibile la prosecuzione del giudizio. Laonde, in qualunque momento della discussione o del giudizio si manifesti il mancamento di senno dell'accusato, il giudizio si arresta *ipso jure*, nè può progredire finchè la causa non sia manifestamente cessata. Quindi *la questione sullo stato di mente* dell'accusato, in quanto ha rapporto alla sua condizione di giudicabile, è di esclusiva competenza dei giudici legali, siccome quelli cui incombe per legge di provvedere alla piena e perfetta regolarità e integrità del giudizio, a differenza dell'altra ben distinta questione sullo stato mentale dell'accusato in relazione al commesso reato per dedurre il criterio misuratore della di lui imputabilità; questione questa che è di esclusiva competenza del giurì. La detta questione sullo stato di mente dell'accusato, in quanto mira ad accertare la di lui capacità giuridica a subire il giudizio penale, è di sua natura *pregiudiziale*, e deve perciò risolversi prima d'ogni altra. E non è mai *tardiva*; in qualunque stato di causa può essere proposta, e non proposta eziandio, può esser sollevata d'uffizio, essendo d'ordine pubblico che non si proceda a giudizio contro chi non è in istato di difendersi, e tale non è per la più compassionevole delle infermità, quella che lo priva del bene dell'intelletto. La *demenza* o *mania* è un malore che può incogliere l'accusato, e può manifestarsi in qualunque momento del giudizio, ed è sempre circostanza atta a sospendere il corso della causa *qualora sia riconosciuta vera e non simulata*. (La eccezione della non giudicabilità dell'accusato per demenza era stata sollevata dalla difesa dopo il verdetto dei giurati, i quali avevano ritenuto che avesse ucciso in istato di pazzia da non togliere affatto la imputabilità. — La Corte respinse la eccezione e condannò a 12 anni di custodia, fondandosi sull'art. 514, dicendo improponibile, estemporaneamente sollevata, assolutamente inammessibile e improcedibile la eccezione stessa). Cass. Torino, 5 sett. 1871 — Branchi.

(Sullo stesso argomento di accusato colpito da mentale infermità, vedi all'art. 199 Dec. della stessa Corte 15 sett. 1869, Roccetti e Genero.)

— È nullo il dibatt. tenuto dalle Corti d'assise in giorno feriato, colla relativa sentenza, salvo che non siasi dovuto continuare per ragione di legge. Cass. Firenze, 15 giugno 1872.

Vedi all'art. 493, Dec. della Cass. Torino 13 aprile 1872 Rabajotti, circa la facoltà del Presid. di rinviare all'indomani la continuazione del dibatt. — e vedi pure la giurisprudenza riferita agli art. 464 e 465.

CAPO VI.

DELLA SENTENZA.

da 318 a 324. **511**. Dopo sottoscritta la dichiarazione dei giurati a termini dell'articolo 508, il presidente fa ricondurre nella sala d'udienza

l'accusato; ed in sua presenza il cancelliere dà lettura di questa dichiarazione, ed occorrendo, anche del rinvio di cui negli alinea 1 e 2 dell'articolo 509.

= Non è nullo il verdetto se taluno degli accusati sia stato ricondotto nella sala d'udienza alquanto prima del momento fissato da quest'art., e quindi sia stato presente alla prima lettura del verdetto, massime se fu presente ad una sola parte di questo, ed anco non concernente lui, ma altro imputato.
Cass. Torino, 24 agosto 1867 — Barone.

521. **512.** Se l'accusato è stato dichiarato non colpevole, il presidente lo dichiara assolto: ed ordina che sia posto in libertà, se non è detenuto per altre cause. La dichiarazione di assolutoria fatta dal presidente, e l'ordine di rilascio saranno inscritti nel verbale d'udienza. (344 Reg. gen. giud. e R. D. 6 genn. 1866, n. 2754.)

La Corte statuirà, se occorre, a tenore degli articoli 570, 571, sulle domande delle parti pei danni: e potrà colla stessa sentenza ordinare che si proceda pel fatto di calunnia o di falso contro i denuncianti, i querelanti, la parte civile o i testimoni: in difetto, l'accusato conserverà il diritto di fare le sue istanze in separato giudizio. (706.) (375 Cod. pen.)

Nondimeno le autorità e gli ufficiali pubblici non potranno essere molestati per le notizie od informazioni che avessero date intorno a reati che essi credettero di avere scoperti nell'esercizio delle loro funzioni; salva contro di essi l'accusa di dolo o di collusione, se vi ha luogo. (101.) (194, 217 e seg. Cod. pen.)

= Essendo il giurì chiamato dalla legge a valutare i caratteri materiali e non giuridici del fatto costituente il reato di falsità, il verdetto di assolutoria ottenuto dall'accusato non è per ciò di ostacolo all'ammessibilità dell'incidente di falso civile. Appello Catanzaro, 6 maggio 1868 — Lo Schiavo-Grande.
Vedi all'art. 570 la sent. della Corte di Appello di Parma 7 giugno 1872 circa la responsabilità degli ufficiali pubblici che arrecarono danno altrui per colpa, imprudenza, leggerezza, ignoranza etc., nonchè, all'art. 419 la Dec. Cass. Torino 6 giugno 1872.

513. Se l'accusato è stato dichiarato colpevole, e se la risposta dei giurati fu affermativa sulla questione di cui nell'articolo 496, il Ministero Pubblico fa la sua requisitoria alla Corte per l'applicazione della legge.

La parte civile fa la sua istanza per le restituzioni e pei danni.

= Il P. M. non soddisfa all'obbligo di dare le sue requisitorie e di dimandar al magistrato la condanna o l'assolutoria dell'imputato, se invece di emettere una ragionata e coscienziosa opinione sul merito della causa, sul risultato della discussione, e sulla pena da applicarsi, dichiara di uniformarsi alla legge e di rimettersi alla giustizia del magistrato medesimo (270, 281 N. 10, 282). Cass. Firenze, 7 dic. 1870 — Agresti.
La parte civile può rimanere con tale qualità in giudizio, sebbene abbia limitato le sue conclusioni a chiedere una sola riparazione morale.
Appello Parma, 3 agosto 1872 Cattani ed altri.

1 n. 13. **514.** Il presidente domanda all'accusato se ha qualche cosa a dire per la sua difesa. L'accusato ed i suoi difensori non possono

più sostenere che il fatto o le circostanze aggravanti dichiarate dai giurati non sussistono, ma soltanto che il fatto non è qualificato reato dalla legge, o che non è punibile colla pena della quale il Pubblico Ministero abbia richiesta l'applicazione, o che non dà luogo a risarcimento di danni in favore della parte civile, oppure che è eccessivo il risarcimento preteso.

= Le dichiarazioni dei giurati, inattaccabili quanto al fatto, possono però essere impugnate o non attese in quanto risolvono questioni di diritto aventi per oggetto la determinazione delle qualità giuridiche del fatto stesso, locchè appartiene esclusivamente alla competenza della Corte,
Cass. Firenze, 30 maggio 1868 — Sordi.

Il Presid. che dopo aver annunciato ritirarsi la Corte per giudicare, fa sì ch'essa, appena entrata nella camera delle deliberazioni, ritorni nella sala d'udienza, e d'innanzi alla medesima ed ai giurati, ritraendosi da quell'annunzio, domanda all'accusato « se abbia più nulla da dire pel suo interesse » non commette nullità — egli compie, non riapre, il dibatt., mentre dura tuttora il giudizio, il quale non chiudesi che colla sentenza.
Cass. Firenze, 3 giugno 1868 — Martinati.

L'interpellanza del Presid. all'accusato dopo le conclusioni del P. M. sulla pena « se abbia qualche cosa a dire per sua difesa » non è prescritta a pena di nullità. Basta consti che l'accusato sia stato posto in grado di fare le proprie osservazioni.
Cass. Torino, 29 aprile 1870 — Canna.

250, 393, 642. **515.** La Corte, se il fatto di cui l'accusato è stato dichiarato colpevole non costituisce reato a termini della legge penale, ovvero se la risposta dei giurati fu negativa sulla questione di cui nell'articolo 496, pronuncia non essersi fatto luogo a procedimento; salvo, ove occorra, quanto al minore degli anni quattordici, l'applicazione dell'articolo 88, alinea 1 e 2 del Codice penale.

Parimente la Corte pronuncia non farsi luogo a procedimento se l'azione penale è prescritta, od in altro modo estinta.

= Il principio concernente l'autorità della cosa giudicata delle sent. della Sezione d'accusa non si applica all'eccezioni che tendono alla estinzione od alla sospensione dell'azion penale — sta nella Corte d'assise il diritto di apprezzare tali eccezioni. (434)
Cass. Milano 31 maggio 1865 — P. M. ric.

323, 523, 396. **516.** Se il fatto costituisce reato a termini della legge penale, e la risposta dei giurati fu affermativa sulla questione di cui nell'articolo 496, la Corte pronuncia la pena stabilita dalla legge, anche nel caso in cui, secondo le risultanze del dibattimento, si riconoscesse non essere la causa, pel titolo del reato, di sua competenza.

— La Corte d'assise investita della cognizione della causa in forza della sent. di rinvio deve pronunciare la pena stabilita dalla legge anche nel caso in cui secondo le risultanze del dibatt. si riconoscesse non essere la causa, pel titolo del reato di sua competenza. Le sent. della *Sezione d'accusa* non sono solo designative, ma attributive di giurisdizione.
Cass. Milano, 3 genn. 1861 — Giovanetti.

— Le Corti d'assise non sono punto tenute di attenersi alla qualificazione data ai fatti sottoposti alla loro cognizione dalla Sezione di accusa. Esse devono anzi deliberare sui fatti emersi al dibatt. per fissarne la qualificazione ed applicarne la legge, senza che in tale loro deliberazione possano esse derivare altra regola da quella infuori che loro somministra la legge, ed insinuano i dettami della propria coscienza. (Anche la Cass. francese cogli arresti 19 giugno 1817, Ubert; 24 dic. 1819, Dubernard, e 28 aprile 1820, Giraud, fermò lo stesso principio).
Cass. Napoli, 3 ott. 1862 — Mauro.

Benchè la sentenza della Sezione d'accusa abbia pronunciato il rinvio per crimine tentato, rettamente la Corte applica la pena del crimine mancato, qualora i giurati abbiano dichiarato esistere gli estremi di esso.

Cass. Milano, 28 luglio 1865 — Soavi.

Se in Corte di assise il reato cambia natura, e risulta invece di competenza del Trib. Correz., nel commisurare la pena si deve valutare a vantaggio del condannato il carcere preventivo da lui sofferto oltre la durata di un mese.

Cass. Firenze, 1 giugno 1867 Di Lauro.

La pienezza del potere punitivo risiede nella giurisdizione pei crimini. Questa può conoscere anco dei reati, che, in conseguenza della pubblica discussione, perdono le apparenze di crimini, ed appartengono, avuto riguardo al loro titolo, a minore giurisdizione. Non così viceversa (396).

Cass. Palermo, 25 luglio 1868 Camilleri.

È nulla la sentenza quando nel commisurare la pena la Corte non abbia tenuto conto dell'età minore dell'accusato, e ciò anche se l'accusato e il difensore abbiano mantenuto il silenzio durante il dibattimento. (324 n. 4)

Cass. Palermo, 25 genn. 1871.

Non si può nella condanna dar carico all'imputato, e tener calcolo nel computo della pena, della *recidività*, se questa aggravante non gli fu debitamente contestata, e se non è accertata colla copia, o con regolare estratto della precedente sentenza. Cass. Torino, 13 marzo 1872 Marenga.

Sulla precisa determinazione della pena, e sul computo nella condanna del carcere sofferto in attesa di giudizio, vedi le Decisioni della Cass. Milano 17 maggio 1865, Mattù-Garippa, e della Cass. Torino, 21 febb. 1872, Macciò, riferite all'art. 397.

---

317. **517.** Se nel corso della discussione, il Pubblico Ministero od altra delle parti abbiano fatta instanza perchè si faccia risultare di qualche circostanza speciale del dibattimento, il cancelliere, prima che si sciolga la udienza, dà lettura del verbale nelle parti relative all'instanza. — 371, Reg. gen. giud.

= La lettura del verbale d'udienza nella parte relativa alle istanze del P. M. e della difesa, non è prescritta a pena di nullità.

Cass. Milano, 15 aprile 1864. — Millesi.

L'obbligo che prima *della fine dell'udienza* sia data lettura delle domande fatte dall'una o dall'altra delle parti, non è imposto sotto pena di nullità — basta che tale lettura sia fatta dal cancelliere prima che sia terminato il giudizio. (Questa massima è censurata dai commentatori, che si richiamano all'art. 640 di questo Codice).

Cass. Firenze, 3 luglio 1867 — Cardinali ed altro.

---

540. **518.** L'accusato assolto, o riguardo al quale siasi dichiarato non essersi fatto luogo a procedimento, non potrà più essere sottoposto a processo, nè accusato, pel medesimo fatto.

717. **519.** Qualora nel corso del dibattimento sieno risultati a carico dell'accusato, o per documenti o per deposizioni di testimoni o periti, altri fatti non indicati nell'atto d'accusa, la Corte non potrà pronunziare sui nuovi fatti; ma si dovrà procedere e statuire su di essi conformemente al disposto del presente Codice e del Codice penale.

Se i nuovi fatti sono di natura tale da far aumentare la pena stabilita per i primi, o dar luogo all'applicazione di una pena di genere superiore, si soprassederà dall'esecuzione della sentenza sintantochè siasi statuito circa la nuova imputazione.

= Il divieto per cui la Corte non può pronunciare sopra quei fatti i quali fossero venuti a risultare o per documenti o per deposizione dei testi, o per altri fatti non indicati nell'atto d'accusa, e che costituiscono veramente un

Art. 519. *fatto nuovo*, non ha luogo per rispetto a quei fatti i quali vennero nell'atto d'accusa appositamente riferiti come elementi d'imputabilità a carico dell'accusato. Cass. Milano, 6 marzo 1861 — Chenna.

Non è applicabile l'art. 505 se non venne sostanzialmente alterato il carattere del fatto indicato nella citazione, ma ne sono variate solo le accidentalità. Cass. Milano, 31 marzo 1865 — Deamici.

Si reputano *fatti nuovi* non contemplati nell'atto di accusa, e sui quali la Corte non può pronunciare, solo quelli che sono del tutto estranei al fatto che forma il soggetto dell'accusa, e costituiscono un reato distinto ed essenzialmente differente. Non è così se invece di un atto di libidine *senza violenza*, come stava in accusa, risulti al dibatt. che fu commesso *con violenza*. Cass. Torino, 21 aprile 1866 — Palma.

Sono da annullarsi il dibatt., il verdetto e la sent., se il Presid. dopo aver proposto ai giurati la questione in base all'accusa « *se l'accusato è colpevole di furto* » abbia subordinatamente proposto altra questione « *se l'accusato stesso senza precedente intelligenza con l'autore del furto ha comperato la cosa furtiva* » mentre questo reato non era in nessun modo addebitato dall'atto di accusa. Cass. Palermo, 16 luglio 1866 — Sciara.

La Corte può interrogare i giurati su quei fatti che, sebbene non imputati specialmente all'accusato nell'atto di accusa, pure vi vennero riferiti siccome elementi d'imputabilità ed argomenti essenzialissimi e principali della reità dell'accusato stesso nel crimine che gli è ascritto. Cass. Torino, 30 luglio 1866 — De Bernardi.

Non costituisce un *fatto nuovo* sorto nel corso del dibatt. a carico dell'accusato, su cui debba procedersi a termini di quest'art., l'essersi in corso di dibatt. ritenuto d'altra indole il fatto già fin da principio enunciato dalla Sezione di accusa come un dato reato. Cass. Palermo, 27 luglio 1868, Bonaccorso.

Se nell'intervallo fra un giudizio di una Corte d'assise e la sent. di Cass. che lo ebbe ad annullare si scoperse a carico dell'accusato un altro fatto, che, mentre è previsto dalla legge come un aggravante di quello pel quale fu tratto in giudizio, costituisce alla sua volta un reato per sè stante più grave dell'altro si può far luogo a nuova istruzione, a nuova accusa, e a nuova condanna pel fatto complesso nella figura ch'esso è venuto per la nuova istruzione assumendo, e quindi anche a pena più grave di quella pronunciata nella sent. annullata, benchè da questa non avesse ricorso che il solo condannato (678). Cass. Napoli, 3 agosto 1870, Vilella.

La facoltà del Presid. di proporre ai giurati questioni subordinate, ossia modificative dell'accusa principale, non può estendersi fino al punto di lèdere le guarentigie della difesa, e perciò fa duopo che gli elementi di fatto sui quali le questioni stesse si fondano e che costituiscono i fattori della nuova definizione del reato si riscontrino nella *sent. d'accusa*. Quindi alla dimanda sul reato di *falso* non può subordinarsi l'altra sul reato di *frode consumata*, se nella sentenza d'accusa, di fronte al reato dalla medesima addebitato si accenna ai raggiri fraudolenti e al loro disegno, ma non si fa menzione del fatto che a causa dei medesimi, e solo per essi, siasi raggiunto lo scopo criminoso (516). Cass. Napoli, 12 dic. 1870, Cardamone.

I nuovi fatti a cui accenna l'art. 519 son quelli che pongono in essere un *nuovo reato*, una *nuova* imputazione distinta da quella a cui si riferisce l'accusa e che formò la materia del dibatt. Detto art. non è applicabile al caso in cui i nuovi fatti emersi non abbiano altra portata che di modificare in qualche guisa il carattere giuridico dell'accusa o della responsabilità dell'imputato — locchè dovrebbe dirsi avvenire, se chi è accusato quale autore morale del reato, emergesse al dibatt. aversene invece a ritenere autore materiale. In questo caso la Corte d'assise non deve soprassedere all'ulteriore discussione e compimento del giudicio sul reato che fece l'oggetto dell'accusa e della sent. di rinvio. Cass. Torino, 20 genn. 1871, Sabato Carotenuto.

Per *documenti nuovi*, giusta quest'art., s'intendono anche quelli non dati in nota dal P. M., comunque parte del processo scritto; di essi può il Presid. ordinar lettura all'udienza in virtù del suo potere discrezionale. Cass. Napoli, 22 luglio 1872 — Capasso.

---

520. Se la nuova imputazione non importa nè aumento di pena, nè applicazione di una pena di genere superiore, nè l'aggiunta di

una delle pene prevedute nell'articolo 111 del Codice penale, ma risulta che l'accusato ha complici, la Corte pronunzierà come sopra sul reato che ha fatto il soggetto dell'accusa, ed ordinerà quanto alla nuova imputazione, che si proceda contro i complici; salvo tuttavia alla parte lesa il diritto di agire in via civile contro il condannato pel risarcimento dei danni.

= Il gerente di un giornale, avendo la rappresentanza passiva di questo nei rapporti civili e penali, è conforme a giustizia che tenga la rappresentanza attiva negl'indicati due rapporti a fronte di chiunque, per domandare la riparazione del danno dell'offesa che al giornale potesse essere stata fatta anche in tempo anteriore al giorno in cui egli ne assunse la gerenza. Il principio di ragione penale che chi commette un reato dev'essere punito ove venga scoperto regge anche in ordine ai reati commessi mediante la stampa. Quindi per ciò che l'art. 47 dell'editto 26 marzo 1848 dichiara punibile l'autore che abbia *soscritto* un articolo incriminato, non consegue che non si possa fare indagini per iscoprire l'autore di un articolo non firmato. Lo spirito e la lettera dell'Editto inducono a ritenere che tale indagine si possa fare. Il gerente dev'essere sempre condannato per gli articoli incriminati: come complice, se si conosce l'autore dell'articolo: in caso contrario, come agente principale a sensi dell'art. 37 dell'Editto. Nè può lamentarsi se in quest'ultimo caso fu punito soltanto come complice. Appello Parma, 24 maggio 1872, Cattani-Boschi.

(Vedi Dec. Cass. Torino 7 aprile 1869, Brochiero-Calani riferita all'art. 9 n. 6)

512. **521.** Ove siasi dichiarato non essersi fatto luogo a procedimento, o l'accusato sia stato assolto, la Corte ordinerà che si proceda pel nuovo reato, se di competenza della Corte; in caso contrario, rimetterà la causa al giudice competente.

Nell'uno e nell'altro caso si sospenderà il rilascio dell'imputato, purchè il Pubblico Ministero prima che si chiuda il dibattimento, siasi riservato di procedere contro l'imputato, e il nuovo reato importi pena superiore a tre mesi di carcere, od anche non superiore, ma si tratti di persona annoverata fra quelle indicate nella prima parte dell'articolo 206.

322. **522.** Dopo d'avere pronunciata la sentenza, il presidente potrà, secondo le circostanze, fare all'accusato quelle esortazioni che crederà convenienti.

rt. 318 **523.** Le norme stabilite nel capo V delle *disposizioni generali* di questo libro II si osserveranno anche per le sentenze delle Corti d'assise in tutto ciò che non è contrario alle disposizioni del capo presente.

= (323) Gli art. di legge citati nella sent. d'accusa non impediscono che la Corte d'assise possa applicare anche altri articoli.
Cass. Milano, 27 nov. 1861 — Bajardi e Albera.

• La legge con queste formalità (citazione degli art. ecc.) intende assicurarsi che il giudice nel pronunciare abbia avuto ben presente e ben ponderato la legge che ha creduto applicabile, non appagandosi di quella troppo vaga presunzione della scienza del magistrato, la quale (stante l'umana fallibilità) può sempre far difetto ove al momento del giudicio il magistrato, troppo di sè confidente, sdegnasse di recarsi sott'occhio il testo preciso della legge che reputa al fatto conveniente — la legge mira a far palese a tutti come ai giudizj, e massime ai penali, unicamente la legge e la ragione, e non l'arbitrio dell'uomo presiedono; guarentigie queste di cui ogni popolo libero e civile dev'essere geloso mantenitore. Cass. Torino, 26 marzo 1868 — Jacopino.

CAPO VII.

DELLA PROCEDURA E DEL GIUDIZIO IN CONTUMACIA.

§ 1.

Della citazione.

279, 444, 528, 529, 537, 560, 628, 630, e 542.

524. Allorquando, dopo una sentenza di accusa, non si sarà potuto arrestare l'accusato, — o questi non si costituirà in carcere entro dieci giorni dalla notificazione che gliene sarà stata fatta alla sua residenza od al suo domicilio od alla sua dimora, — o se, dopo essersi costituito, od essere stato arrestato, fosse evaso, — il presidente della Corte d'assise, o chi ne fa le veci, rilascierà un'ordinanza portante che egli sarà tenuto a presentarsi fra un nuovo termine di giorni dieci, e che, non presentandosi, si procederà senz'altro al giudizio in contumacia.

La stessa disposizione si applicherà all' accusato che non comparirà nel termine prefisso nell'ordinanza menzionata nell'articolo 438.

= È contumace colui che citato non comparisce all'udienza; o che, comparendo, risponde alle generali e si allontana senza subire l'interrogatorio — ma non lo è colui che si allontana dall'udienza dopo sostenuto l'interrogatorio. Qualora l'interesse della verità non esiga che l'imputato sia sempre presente, può il giudizio dopo l'interrogatorio proseguirsi in assenza dell'imputato colla sola assistenza del suo difensore. La facoltà d'interrogare i testi, di opporre ad essi eccezioni, e di dir l'ultima parola è concessa a vantaggio dell'imputato, il quale può quindi rinunciarvi. Appello Brescia, 26 luglio 1872.

528.

525. L'ordinanza, di cui nella prima parte dell'articolo precedente, conterrà l'indicazione del crimine o del delitto, e dell'ordinanza di cattura o di comparizione secondo i casi.

528, 170, 296.

526. Quando si tratterà di citare un accusato contro il quale siasi già rilasciato ordine d'arresto in materia civile o commerciale, gli sarà conceduto un salvocondotto nella stessa ordinanza di citazione.

528, 376, 539.

527. L'ordinanza di citazione sarà affissa alla porta principale della casa ove l'accusato ebbe l'ultima sua abitazione, ed a quella della sala d'udienza della Corte che deve giudicare.

Se l'accusato non ha abitazione certa, ed è assente dal Regno, l'affissione si farà solamente alla porta della sala d'udienza della Corte.

= Vedi all'art. 376 Dec. Cass. Torino 18 maggio 1870, Foleo.

528. La violazione delle forme prescritte dai quattro precedenti articoli importa la nullità della citazione.

531

529. Spirato il termine di dieci giorni menzionato nell'articolo 524, si procederà al giudizio in contumacia.

275

Niun difensore potrà presentarsi per l'accusato contumace.

Potrà tuttavia l'accusato far presentare l'atto di sua nascita od altro documento equivalente per comprovare la sua minore età; ed ove già non ne consti dagli atti del processo, la Corte ne ordinerà la verificazione con intervento del Pubblico Ministero.

530. Nel caso in cui fosse provato che il contumace si trova assente dal Regno, e che l'assenza non è seguita per causa del reato di cui è accusato, o che per altro motivo egli è nell'impossibilità assoluta di presentarsi nel termine prefisso nell'ordinanza, la Corte, sulla domanda che gliene sarà stata fatta, potrà accordare all'accusato un nuovo termine, che sarà determinato, avuto riguardo alla qualità della accusa, ed alla distanza de' luoghi. Questo termine potrà essere prorogato, quando l'accusato provasse che l'allegato impedimento non sia ancora cessato.

531. La presentazione dei documenti enunciati nel secondo alinea dell'articolo 529, e nell'articolo 530, e la domanda del nuovo termine, saranno fatte, o per mezzo di un procuratore speciale dell'accusato, o da' suoi parenti od amici.

532. Dopo trascorsi i termini sovra enunciati, se l'accusato non si è presentato volontariamente, o non si è costituito in carcere, o non è stato arrestato, il cancelliere ne stenderà verbale e comunicherà gli atti al Pubblico Ministero.

533. L'intervento della parte civile è ammesso nel giudizio contumaciale nel modo stabilito dall'articolo 537 alinea 3.°

534. La contumacia di un'accusato non sospenderà nè ritarderà di pien diritto la istruzione riguardo ai coaccusati presenti.

§ 2.

Del giudizio in contumacia.

535. Il presidente della Corte, o chi ne fa le veci, sulle requisitorie del Pubblico Ministero, prefiggerà con sua ordinanza l'udienza nella quale si procederà al giudizio in contumacia.

Quest'ordinanza sarà affissa alla porta della sala d'udienza della Corte, e notificata alla parte civile, nella persona del suo procuratore, ventiquattr'ore almeno prima dell'udienza.

536. Nel giorno prefisso la Corte d'assise si raduna in pubblica udienza, senza intervento dei giurati.

537. L'usciere, d'ordine del presidente, chiede ad alta voce se vi sia alcuno che comparisca pel contumace per gli effetti di cui nel 2.° alinea dell'articolo 529 e nell'articolo 530.

In caso affermativo la Corte provvederà in conformità delle dette disposizioni.

Se non si presenterà alcuno, e non sarà il caso della verificazione menzionata nel 2.° alinea dell'articolo 529, o se le scuse addotte sono rigettate, la Corte fa dare lettura della sentenza di rinvio, dell'atto di notificazione dell'ordinanza di cui nell'articolo 524, e de' verbali comprovanti l'affissione.

Il Pubblico Ministero conchiude sulla contumacia; e la parte civile, se si presenta, fa le sue istanze pel suo interesse civile.

Se le formalità prescritte per la procedura in contumacia non sono state osservate, la Corte annulla la procedura, ed ordina che sia ricominciata dal primo atto nullo.

849.

Se la procedura è conforme alla legge, la Corte dichiara la contumacia legalmente incorsa.

538. Dopo avere dichiarata la contumacia, la Corte si ritira in camera di consiglio,

311, 542, e 545.

Ivi il cancelliere legge i verbali, i documenti, e le deposizioni scritte dei testimoni. Il Pubblico Ministero emette le sue conclusioni: indi si ritira, come pure il cancelliere.

419.

Successivamente la Corte delibera sul merito della causa, e sulle istanze della parte civile: rientra nella sala d'udienza, e pronunzia la sentenza.

539. La sentenza contumaciale sarà affissa a diligenza del Pubblico Ministero, ne' quindici giorni dalla sua data, nei luoghi indicati dall'articolo 527, ed anche nel comune del commesso reato, nei luoghi soliti per le pnbblicazioni.

544.

= (545) Se la *sentenza contumaciale* sia un *atto di procedura* che interrompa la *prescrizione* nelle contravv., e sugli effetti della *opposizione* alla stessa, vedi Dec. Cass. Napoli 20 aprile 1870, Napolitano, riferita all'art. 349. Sullo stesso argomento, vedi Dec. Cass. Torino 14 giugno 1872, Bonavino e Treves riferita agli art. 250 e 393. Vedi pure, all'art. 376, Dec. Cass. Torino 18 maggio 1870, Folco.

540. L'accusato che sarà stato assolto colla sentenza in contumacia, od a riguardo del quale si sarà dichiarato non essere stato luogo a procedere, non potrà più essere sottoposto a processo, nè accusato pel medesimo fatto.

518
542

541. Contro le sentenze in contumacia pronunciate dalle Corti d'assise, che importino pene criminali, la via della cassazione non è aperta che al procuratore generale ed alla parte civile per ciò che la riguarda, salvo il disposto dell'ultimo alinea dell'articolo 544.

419 ultimo alinea

= Chi venne condannato in contumacia non può ricorrere in Cass. se non scorso il tempo necessario a che la sentenza contumaciale passi in giudicato. Cass. Milano, 13 genn. 1865, Meloni.

542. Il giudizio in contumacia a norma dell'articolo 538 ha pure luogo senza intervento dei giurati:

536, 626, 544, 545, 674, 792, 453 e 481.

1.° Quando l'accusato non detenuto, dopo di essere comparso nel termine stabilito dall'ordinanza menzionata nell'articolo 438, o dall'ordinanza menzionata nell'articolo 524, non sia comparso all'udienza fissata pel dibattimento:

2.° Quando l' imputato, contro il quale dal presidente della Corte d'assise fu rilasciata citazione diretta, a tenore della legge sulla stampa, non sia comparso all'udienza fissata nell'atto di citazione.

La lettura da farsi in pubblica udienza si limiterà nel primo caso alla sentenza di rinvio e al verbale di notificazione dell'ordi-

nanza, di cui nell'articolo 438 o nell'articolo 524; nel secondo caso, all'atto di citazione notificato nella forma prescritta pei mandati di comparizione.

É applicabile anche a questi casi la disposizione dell'articolo 540.

= La Corte d'assise giudica come Trib. per sè stante, e quindi senza l'intervento di giurati, in tutti i casi nei quali non sia luogo a pronunciare sulla colpabilità o innocenza di un'accusato. Cass. Palermo 20 Luglio 1871.

§ 3.

Del modo e tempo di purgare la contumacia.

543. Il condannato in contumacia ad una pena criminale, in qualunque tempo si presenti volontariamente, o si costituisca in carcere, o pervenga in potere della giustizia prima che la pena sia prescritta, sarà sentito nel merito della causa ed ammesso a fare le sue difese, come se non fosse stato contumace.

389, 599.

La sentenza contro di lui proferita sarà considerata come non avvenuta, e si procederà ulteriormente contro di esso nella forma ordinaria. La sentenza di rinvio e l'atto di accusa, non che gli atti anteriori, conserveranno però tutto il loro effetto.

Nel caso in cui la condanna contumaciale importi la interdizione legale del condannato, essa non produrrà il suo effetto che dopo trascorsi cinque anni dalla pronunziazione della sentenza. Durante i cinque anni i beni del condannato saranno amministrati, e le sue ragioni promosse come per gli assenti presunti.

600.

Se il condannato in contumacia si costituisca in carcere, o sia arrestato dopo i cinque anni, rientrerà per l'avvenire nel godimento di tutti i suoi diritti; rimangono però salvi gli effetti dell'interdizione legale, per l'intervallo decorso dopo la scadenza dei cinque anni, sino alla di lui comparsa in giudicio.

= Arrestato il contumace si ha per non avvenuta la sent. contumaciale, ma l'azione penale dura intatta e conservata in vigore degli atti precedenti, e solo può esser questione di prescrizione di pena, non di prescrizione di azione penale, fuorchè si tratti di contravvenzione.
Cass. Milano, 21 maggio 1864 — Levi.

Si può applicare all'imputato presente una pena maggiore di quella che gli restò inflitta nel giudizio contumaciale, avvegnachè quando il condannato in contumacia si presenta, la sent. contumaciale si ha come non proferita, e la causa si giudica col rito ordinario come se mai il giudizio in contumacia avesse avuto luogo; non vi è quindi giudicato nel vero senso della parola, nè *bis in idem*. Nel caso di nuovo giudizio in seguito di annullamento sul ricorso in cassazione del condannato, é sancito non potersi applicare una pena maggiore della inflitta nel primo giudizio, ma questa benigna disposizione che fa eccezione al principio che la sent. annullata non più esiste, non può estendersi ad altri casi diversi dal preveduto. Cass. Napoli, 28 febb. 1868 — De Carlo.

Quantunque da sent. contumaciale sia stata esclusa una qualità personale dell'imputato aggravante il reato, come quella di domestico, pure, riaprendosi il processo per la comparsa dell'imputato, e così nella sent. di rinvio come nell'atto di accusa la stessa qualità venendo annunciata, vuolsi pure formulare la domanda ai giurati sulla sussistenza di tal qualità.
Cass. Torino, 23 maggio 1868 — Chiodi.

(Il Carrara censura la disposizione del 1. alinea di quest'art. che conserva tutto l'effetto alla sent. di rinvio e all'atto di accusa, mentre l'accusato presentandosi può dare tali spiegazioni e discolpe da demolire l'accusa: Egli vorrebbe che venisse ripristinato il *costituto obiettivo*, tanto in questo caso, che in altri consimili. — Memoria contenuta nell'*Eco dei Tribunali*, febb. 1872, in occasione del discorso inaugurale dell'anno giuridico 1872, proferto dal Proc. Gen. Cesarini all'Appello di Lucca).

— Al condannato in contumacia che comunque pervenga in potere della giustizia, non è necessario di rinnovare la notificazione della sent. di rinvio e dell'atto di accusa; e ciò quand'anche la notificazione precedente siagli stata fatta al domicilio, essendo l'accusato latitante. Neppure la legge fa obbligo di notificargli la destinazione del suo difensore officioso.

Cass. Napoli, 12 dic. 1870. — Marcucci.

(La Cass. Torino 11 nov. 1870, è su quest'ultima parte della Dec. in disaccordo colla Cass. di Napoli).

---

544. La condanna contumaciale che importa la pena dell'interdizione dai pubblici uffizi, produrrà il suo effetto dopo trascorsi tre mesi dall'affissione della sentenza, eseguita ai termini dell'articolo 539.

Se il condannato in contumacia alla detta pena si presenta volontariamente, od è arrestato dopo trascorso il termine di tre mesi, rientrerà per l'avvenire nell'esercizio dei suoi diritti, ma rimarranno salvi gli effetti della interdizione dai pubblici uffizi pel tempo trascorso dalla scadenza del detto termine sino alla di lui comparsa in giudizio.

599, 600. Se il condannato in contumacia alla interdizione dai pubblici uffizi, contro cui non siasi spedito mandato di cattura, dopo essersi volontariamente presentato, non comparisce nella udienza fissata pel secondo giudizio, la Corte pronunzierà, senza intervento dei giurati, sentenza colla quale si ordinerà l'esecuzione di quella proferita in contumacia. Questa seconda sentenza sarà notificata al condannato nei modi prescritti pei mandati di comparizione, e non potrà più essere impugnata. Rimarrà però aperta al condannato la via della cassazione. 541.

= « Qualche utile innovazione venne fatta al *procedimento in contumacia*, « ed in ispecie si è regolata con apposita disposizione la procedura contumaciale contro accusati del reato punibile colla sola interdizione dai pubblici « uffizi (544), essendosi, cioè, ovviato all'inconveniente che un condannato « in contumacia a pena siffatta potesse eludere la pena con successive pre- « sentazioni per ottenere nuova udienza, susseguite poi da altrettante con- « tumacie: e il rimedio consiste nell'essersi ordinato che la seconda sent. « contumaciale sia senz'altro esecutoria, nè possa più essere impugnata ».

Relazione del Guardasigilli a S. M.

---

545. Contro le sentenze proferite in contumacia e portanti pene solamente correzionali o di polizia, sarà aperta al condannato la via dell'opposizione secondo le regole ed entro i termini stabiliti negli articoli 389 e 390. 561, 623.

Il ricorso di opposizione si presenterà alla cancelleria della Corte d'assise.

La Corte giudicherà coll'intervento dei giurati se l'opponente comparisce: se questi non comparisce, la Corte, senza intervento 536.

dei giurati, ordinerà la esecuzione della prima sentenza; salvo i casi di cassazione.

= La sent. contumaciale non è uno di quegli *atti di procedura* che a' sensi dell'art. 140 Cod. pen. non valgono ad interrompere la prescrizione dell'azione penale per le contravvenzioni. *Atti di procedura son propriamente quelli che appartengono alla istruzione* ed hanno per iscopo di preparare il giudizio, e farvi comparire l'imputato ed assicurarsi della sua persona.

La *opposizione* non ha virtù di annullare *ipso iure* la sent. contumaciale, nè di ridurla a mero atto di procedura. Essa non fa che sospenderne gli effetti fino a ragione conosciuta, e dar luogo ad un nuovo termine per la prescrizione, il quale decorre dal giorno in cui essa è stata proposta.

Cass. Napoli, 20 aprile 1870 — Napolitano.

311. **546.** Nel caso in cui il condannato in contumacia sia sentito nel merito della causa, oppure abbia fatto opposizione, secondo il disposto dei tre articoli precedenti, le deposizioni scritte dei testimoni morti, assenti, o resi inabili a deporre in giudizio, e le risposte scritte degli altri coaccusati, saranno lette all'udienza. Lo stesso si osserverà per tutti gli altri documenti dai quali il presidente crederà potersi trarre utili schiarimenti sia sul reato, sia sui colpevoli.

568. **547.** Il contumace, che dopo essersi presentato, od aver fatto opposizione, otterrà una sentenza d'assolutoria, o di non esservi stato luogo a procedere, sarà sempre condannato nelle spese cagionate dalla sua contumacia.

= Veggasi giurispr. riferita all'art. 584.

§ 4.

Disposizioni comuni ai precedenti §§ 2 e 3.

548. Un estratto delle sentenze di assolutoria o di non essere stato luogo a procedimento, pronunziate sì in contumacia che in contraddittorio, sarà trasmesso dal cancelliere della Corte a quello del Tribunale presso il quale si è fatta l'istruzione per essere inserito in apposito registro. (Art. I. del R. D. 6 dic. 1865 sul Casellario giud.)

38, 42, e 192. Il procuratore generale e il procuratore del Re daranno, senza ritardo, avviso di dette sentenze al comandante dei carabinieri reali, che sarà stato richiesto per l'esecuzione dei mandati di cattura rilasciati contro l'accusato o condannato in contumacia, all'oggetto di far cessare contro di essi ogni ricerca. (252 e 253 Reg. gen. del Corpo dei R. Carabinieri)

— *Art. 5 legge 6 luglio 1871 portante provvedimenti di P. S.*
« A cura del P. M. le Autorità di P. S. delle provincie e dei circondari « saranno ragguagliate di tutte le sentenze di condanna emanate dai Trib. e « dalle Corti di appello. »

TITOLO IV.

DELLE PERSONE CIVILMENTE RESPONSABILI (*)

549. Le persone civilmente responsabili per crimini, delitti o contravvenzioni, saranno citate ad intervenire nel procedimento sulla richiesta del Pubblico Ministero, o della parte civile, secondo che l'uno o l'altra vi avrà interesse.

3, 280, 562, 569.

= **Art. 783** e seg. Cod. Proc. Civ. « Le autorità giudiziarie e gli ufficiali « del M. P. sono civilmente responsabili:

« 1. Quando nell'esercizio delle loro funzioni siano imputabili *di dolo,* « frode, o concussione.

« 2. Quando rifiutino di provvedere sulle domande delle parti, o tralascino di giudicare o conchiudere sopra affari che si trovino in istato di es« ser decisi.

« 3. Negli altri casi dichiarati dalla legge. »

— L'oggetto di questa istituzione (osserva il Borsari) non è la revoca o l'annullamento di una sentenza, ma una riparazione, un' emenda contro la persona stessa del giudice o dell'ufficiale del P. M. che con fatti indegni della nobile ed alta sua missione ha prodotto alle parti un danno irreparabile . . . .

All'azion penale corrisponde sempre un' altra azion privata, sostanzialmente indipendente, l'azione del danno patrimoniale. Ecco adunque degli ordinamenti che contengono tutte le esigenze di diritto, contengono l' indirizzo penale a carico del giudice prevaricatore e corrotto, contengono la norma generale di procedere dei danneggiati nell'esercizio dell'azion civile. . . .

L'azion civile non è una istituzione creata dalla procedura civile, *ma è la stessa azione civile attribuita a chiunque è danneggiato da un reato;* indipendentemente dalla penalità, *enunciata generalmente dalla proc. pen.,* ma

---

(*) **CODICE CIVILE**

Dei delitti e dei quasi-delitti.

Art. 1151. Qualunque fatto dell'uomo che reca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno.

Art. 1152. Ognuno è responsabile del danno che ha cagionato, non solamente per un fatto proprio, ma anche per propria negligenza od imprudenza.

Art. 1153. Ciascuno parimente è obbligato, non solo pel danno che cagiona per fatto proprio, ma anche per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali deve rispondere, o colle cose che ha in custodia.

Il padre, e in sua mancanza, la madre sono obbligati pei danni cagionati dai loro figli minori abitanti con essi;

I tutori pei danni cagionati dai loro amministrati abitanti con essi;

I padroni ed i committenti pei danni cagionati dai loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze alle quali li hanno destinati;

I precettori e gli artigiani pei danni cagionati dai loro allievi ed apprendenti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza;

La detta responsabilità non ha luogo, allorchè i genitori, i tutori, i precettori e gli artigiani provano di non aver potuto impedire il fatto di cui dovrebbero essere responsabili.

Art. 1154. Il proprietario di un animale, o chi se ne serve, pel tempo in cui se ne serve, è obbligato pel danno cagionato da esso, tanto se si trovi sotto la sua custodia, quanto se siasi smarrito o sia fuggito.

Art. 1155. Il proprietario di un edifizio è obbligato pei danni cagionati dalla rovina di esso, quando sia avvenuta per mancanza di riparazione o per un vizio nella costruzione.

Art. 1156. Se il delitto o quasi-delitto è imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al risarcimento del danno cagionato.

regolata, disciplinata, e condotta in un modo particolare, quando si tratta di *Autorità giudiziarie e di Uffiziali del P. M.*

(Vedi pel di più *Borsari* Comm. al Cod. Proc. Civ.)

— Nelle *contravv.* per regola generale la *responsabilità penale* è sempre ristretta alle persone degli *autori materiali*, salvo quanto agli *autori morali* le eccezioni espressamente fatte dalla legge. Perciò in tema di *pascolo abusivo* lungo le sponde e le scarpe dei pubblici canali e loro accessorj, nel silenzio della legge, la responsabilità penale cade sulle persone dei guardiani del bestiame e non già del proprietario del medesimo, ch'è tenuto soltanto civilmente al risarcimento dei danni. Cass. Firenze, 7 sett. 1870.

Per aprirsi il varco all'azione per danni-interessi fa d'uopo ch'esista il dolo o la colpa di colui dal quale i danni si ripetono. Questo è canone di diritto e di ragione, consacrato dalla sapienza romana, la quale sentenziò che un errore giusto (*justus error*) o un calore precipitoso (*inconsultus calor*) non aprono l'ingresso alla responsabilità dell'accusatore. Non basta il danno, vi debb'essere la colpa (1151 Cod. Civ.) *qua mente, quo consilio id fecerit.*

Un direttore delle poste che riceve dagli Ufficiali di polizia giudiziaria un verbale di contravvenzione, e con tutta buona fede, anzi in adempimento del suo uffizio, lo trasmette al potere giudiziario, non è tenuto pei danni e interessi se il giudice penale assolve l'imputato (512)

Cass. Napoli, 3 agosto 1872 Maglione e Dir. Poste.

---

550. Se la richiesta è fatta dal Pubblico Ministero, e si tratta di crimine, la citazione si farà durante l'istruzione, ma prima dell'atto di accusa; se si tratta di reato di competenza del Tribunale correzionale, si farà parimente durante l'istruzione, salvo che la causa sia stata portata direttamente avanti il Tribunale, nel qual caso la citazione si farà contemporaneamente a quella dell'imputato. (371.)

Nei predetti casi, se la richiesta è fatta dalla parte civile, la citazione dovrà farsi contemporaneamente alla notificazione menzionata nel 2.° alinea dell'articolo 110.

Nelle cause di competenza dei pretori, la citazione potrà anche farsi dopo quella dell'imputato, ma prima dell'udienza. (331.)

551. Nei procedimenti per crimini o per delitti, nei quali siavi stata preliminare istruzione, la citazione si farà in virtù di un decreto rilasciato nella forma prescritta pei mandati di comparizione. (188.)

Nel caso di citazione diretta avanti il Tribunale, o di reato di competenza del pretore, si osserveranno rispettivamente le disposizioni degli articoli 332, 372 e 373.

Il termine per comparire sarà quello di cui negli articoli 188, 334 e 375.

552. La citazione sarà notificata nella forma prescritta pei mandati di comparizione. (189.)

553. Nei procedimenti per crimini, la parte civilmente responsabile sarà in qualunque stato di causa, sino al termine del dibattimento, sentita sul fatto e sulle sue circostanze.

Comparendo essa durante l'istruzione, le si notificherà, se vi è luogo, la sentenza di rinvio e l'atto di accusa, come pure l'ordinanza che avrà prefisso il giorno dell'apertura del dibattimento; la notificazione si farà nelle ventiquattr'ore dalla data di essa ordinanza, a diligenza del procuratore generale.

554. Nei procedimenti per delitti nei quali sia seguita una

preliminare istruzione, la parte civilmente responsabile sarà similmente sentita come sopra, ed avrà luogo la procedura ulteriore colle norme che si osservano rispetto agli imputati.

371. Nel caso di citazione diretta all'udienza nelle cause per delitti o per contravvenzioni di polizia, la parte civilmente responsabile proporrà i suoi mezzi di difesa nei modi determinati per gli imputati.

555. Nei procedimenti per contravvenzioni di polizia, si osserveranno inoltre, in quanto concerne la parte civilmente responsabile, le disposizioni degli articoli 272, 336 e 341.

273 e seg. 632 e seg. **556**. Tutti i benefizj della legge competenti agli imputati od accusati, relativamente alla difesa, sono comuni alle persone civilmente responsabili, per tutto ciò che riguarda il loro interesse civile.

557. Si pronunzierà una sola sentenza per gli imputati od accusati e per le persone civilmente responsabili.

= La determinazione della quantità del danno è rilasciata pienamente all'arbitrio del giudice, locchè non dispensa l'attore dal presentare la sola specifica dei danni che reclama (Vedi pel di più all'art. 569 Sent. dell'Appello di Ancona 31 luglio 1871).

399, 353. **558**. Le parti civilmente responsabili potranno appellare, pel solo loro interesse civile, dalle sentenze dei Tribunali e dei pretori, in tutti quei casi nei quali una tale facoltà è conceduta all'imputato.

556. **559**. Ogni altra disposizione relativa ai giudizi d'appello nei procedimenti sovr'indicati, in ciò che riguarda agl' imputati, si applicherà alle persone civilmente responsabili.

524, 537. **560**. Se la parte civilmente responsabile non comparisce, sarà giudicata in contumacia.

545 e seg. **561**. Le forme ed i termini prescritti per l'opposizione alle sentenze contumaciali pronunziate contro gl' imputati o gli accusati, sì dalle Corti che dai Tribunali e dai pretori, sono egualmente applicabili alle sentenze contumaciali pronunziate contro le parti civilmente responsabili.

TITOLO V.

DEI DANNI E DELLE SPESE.

4, 109, 117, 217, 229, 549. **562**. Le spese di procedura pei reati di azione pubblica sono anticipate dal pubblico erario.

Se vi è parte civile in causa, essa è tenuta di anticipare quelle spese che si fanno a sua istanza e nel solo di lei interesse civile. Art. 3 Tar. R.D.

Tanto l'erario, quanto la parte civile, hanno diritto di ripetere le dette spese dai condannati e dalle persone civilmente responsabili del reato.

= In caso di più correi per diversa responsabilità, la condanna nelle spese di procedura va limitata in relazione alle speciali imputazioni.
Cass. Firenze 27 novembre 1872 — Nardi.

Vedi Dec. riferite all'art. 569.

7
35.

563. Nelle cause per reati di azione privata, le spese per gli atti da farsi ad istanza della persona offesa o danneggiata che si è costituita parte civile, sono da essa anticipate, salvo ricorso contro i condannati e le persone civilmente responsabili.

Art. 3 Tariffa penale

Se nelle stesse cause la parte privata non si costituisce parte civile, le spese sono anticipate dall'erario, salvo ricorso, terminato il giudizio, contro la parte privata nel caso di dichiarazione che non si fa luogo a procedere, oppure di assoluzione dell'imputato, o contro questo nel caso che sia condannato. Non è tuttavia ammesso il detto ricorso contro la parte privata, che non si è costituita parte civile, allorchè si è dichiarato non farsi luogo a procedere perchè l'azione penale è prescritta, se la prescrizione non era ancora decorsa il giorno in cui la parte ha fatto l'istanza.

13,
17,

= È ammessibile la costituzione della parte civile fatta da chi, procedendosi oggi per un reato consumato in tempi in cui tal modo d'intervento nei giudizj penali non era ammesso, è in condizione di chiedere l'indennizzo dei danni derivatigli da quello stesso reato (110).

Cass. Torino, 17 maggio 1873 — Fenati.

564. L'uffiziale che a termini dell'articolo 116 deve avvertire il querelante del diritto che gli compete di desistere dall'istanza, dovrà pure avvertirlo che, persistendo nella querela, egli è tenuto, nel caso in cui si dichiari non essere luogo a procedere, o si assolva l'imputato, a rimborsare le spese anticipate dell'erario.

568,
70.

Art. 4 Tariffa pen.

= La condanna in materia penale al pagamento delle spese giudiziali può soltanto pronunziarsi contro l'imputato, le persone civilmente responsabili e la parte civile, non contro il semplice querelante, il quale, se non si è costituito parte civile, non può nel giudizio essere considerato qual parte. La sent. che pronunci tal condanna costituisce un eccesso di potere (568).

Cass. Torino, 30 aprile 1873 — Erculiani.

565. Ogniqualvolta vi sia parte civile in causa, essa dovrà depositare nella cancelleria la somma presunta necessaria per le spese menzionate nell'articolo 563, salvo che essa giustifichi la sua indigenza nelle forme prescritte dai regolamenti (*) nel qual caso le spese sono anticipate dall'erario.

656,
58.

Art. 3 Tariffa pen.

La somma da depositarsi sarà determinata o dal pretore, o dal giudice istruttore, o da un consigliere della Corte delegato dal presidente, secondo che la costituzione della parte civile ha luogo avanti il pretore, o il Tribunale, o la Corte.

566. Le citazioni e notificazioni fatte ad istanza degl' imputati od accusati, non ammessi al beneficio dei poveri, saranno a loro carico, come anche le indennità dei testimoni sentiti a loro instanza. Potrà però il Pubblico Ministero far citare a sua richiesta quei testimoni che gli saranno indicati dagl' imputati od accusati, ove egli credesse che la loro dichiarazione possa essere utile allo scoprimento della verità.

214.

329, Reg. gen. giud.

(*) Vedi art. 102 della legge comunale e provinciale, dove al n. 8 è stabilito, che il Sindaco quale capo dell'amministrazione comunale rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, e *certificati di povertà*.

Vedi l'art. 10 del R. D. 21 nov. 1865 sul gratuito patrocinio dei poveri.

= Se l'imputato non fece il deposito per le spese di citazione dei testi, non può querelare alla suprema Corte il rifiuto che gli fu fatto di un rinvio fondato sopra la non citazione di quelli. Cass. Milano, 12 marzo 1864, Leonardi.

567. Le spese di esecuzione (*) delle sentenze portanti pena corporale sono a carico dell'erario, senza regresso.

547, 352, 229, 390 ultimo alinea, 592 e 615.

568. Nelle sentenze di condanna proferite, sì in contraddittorio che in contumacia, le spese (**) del procedimento saranno dichiarate a carico dei condannati e delle persone civilmente responsabili intervenute nel giudizio.

72, 75, e 136 Cod. pen. 1969, n. 5 Cod. civ. 4 Tariffa pen. 314 Proc. civ.

= A titolo di danni derivanti da delitto non può il dolente esigere la totalità dell'ammontare della notula dell'avvocato che lo assistè come parte civile, ma solamente ciò che effettivamente pagò per tale assistenza. Appello Firenze, 16 dic. 1862, Sadun-Orlandini.

Vedi all'art. 564 Dec. Cass. Torino 30 aprile 1873, Erculiani.

112, 549.

569. Colle stesse sentenze si condanneranno, se vi ha luogo, gl'imputati od accusati, e le persone civilmente responsabili, al risarcimento dei danni verso la parte civile, e verso qualunque altro danneggiato, ancorchè non si fosse costituito parte civile.

136 Cod. pen.

= Per evitare in giudizio civile la condanna al pagamento della indennità dipendente da un reato, non può giovare la mancanza del volume degli atti criminali istrutti, se varie testimonianze fiscali fanno parte degli atti civili, nè da tale smarrimento possa trarsi alcun sospetto. Appello Genova, 10 genn. 1862, Oberti-Ricchini.

La sent. di condanna che tralascia di condannare anche al risarcimento dei danni quando questo è dovuto, è nulla. Cass. Torino, 16 genn. 1862, Merli.

Una condanna penale al risarcimento dei danni induce nel condannato l'obbligo, non solo di rimborsare le spese giuridicamente ripetibili, ma eziandio di porre l'altra parte nello stato in cui si sarebbe trovata se non fosse avvenuto il fatto che diede luogo alla condanna, rifondendo tutte le spese che una persona prudente farebbe per ottenere una sent. che cancelli la ingiuria inferta. Una somma in risarcimento di danni é pur dovuta per la pubblicazione di espressioni ingiuriose, quantunque non sia stata data la prova del danno (562).

(Veggasi però la Dec. Cass. Milano, 26 nov. 1863). Appello Torino, 27 genn. 1866, Incisa Beccaria — Comò.

Non può reclamar la refezione del danno chi in qualche modo gli ha dato causa con la propria colpa. Cass. Firenze, 20 giugno 1865, in causa civile.

Nella valutazione dei danni-interessi, che si domandano per effetto di un giudizio penale, vengono comprese le spese straordinarie che si son dovute per questo giudizio erogare, come altresì la mancanza di lucro, conseguenza immediata e diretta del fatto ingiusto, che diede ragione all'assoluzione nel giudizio penale. Appello Napoli, 5 aprile 1869, De Majo ed altri.

Chi viene condannato per diffamazione ha obbligo di rimborsare al diffamato, a titolo di danni, le spese che questi ha dovuto sopportare per ottenere giustizia e difendere la sua riputazione. Alla liquidazione di questa indennità non sono applicabili le norme tracciate dalla procedura civile per la tassazione delle spese ripetibili nelle cause civili. Appello Torino, 18 dic. 1869, Sodani - Gaffodio.

(*) Circa le spese di esecuzione delle sent., vedi l'art. 114 della tariffa penale portata dal R. D. 23 dic. 1865 in relazione all'art. 1. n. 10 della stessa.

(**) Per le spese ripetibili tanto contro i condannati e le persone civilmente responsabili, quanto contro i querelanti nel caso di desistenza dalla querela a termini dell'art. 116 e 117 di questo Cod., vedi l'art. 4 del R. D. 23 dic. 1865 sulla tariffa in materia penale, e gli art. 13 e 14 della legge 6 maggio 1862 n. 593 sulle tasse ipotecarie.

Viola gli art. 112, 569 e 571 la sent. che aggiudica alla parte civile una somma a titolo d'indennità, senza che la stessa parte avesse neanche allegato alcun danno sofferto nelle sue sostanze o nella sua persona, e senza che avesse somministrato mezzi per accertarne l'ammontare.
Cass. Torino, 24 agosto 1870, Bandini.

Nel caso che siasi dichiarato non farsi luogo a procedimento con sent. proferita in merito a denuncia di un reato di truffa o tentata truffa, il quale si faceva consistere nel fatto di aver l'imputato chiesto il pagamento di una somma risultante da una scrittura simulata, non si può nella sent. stessa pronunciare anche la nullità della detta scrittura per vizio di simulazione (570, 571).
Cass. Torino, 1 dic. 1870, Jannetti.

La determinazione della quantità del danno è rilasciata pienamente all'arbitrio del Giudice: ciò per altro non dispensa l'attore dal presentare la sola specifica dei danni che reclama.

In tema di uccisione, gli aventi diritto ai danni non ponno chiedere il prezzo della vita dell'ucciso; essi però ponno reclamare il rimborso delle spese di cura e dei funerali, nonchè la indennità per la perdita di qualunque vantaggio materiale e morale, che i medesimi potevano ripromettersi dall'ucciso. Per la giusta determinazione di tal perdita l'uccisione di un uomo dev'esser considerata economicamente e moralmente. Appello Ancona, 31 luglio 1871.

Il fallito ha la capacità di promuovere in giudizio penale l'azione civile per il risarcimento dei danni cagionatigli da un reato col costituirsi parte civile, senza bisogno di alcuna autorizzazione (109 proc. pen.).
Cass. Torino, 19 giugno 1872, Vanzina.

Ogni coercizione legale d'un reato commesso è legalmente una pena, e non havvi azione ad indennità senza un danno reale.

Pertanto l'obbligo del risarcimento in ogni caso e con norme fisse determinate dalla legge differisce essenzialmente dal debito dell'indennità, inquantochè quest'obbligo è fondato sulla presunzione legale di un danno, e s'incorre ancorchè il danno non sia per avventura avvenuto, o non rilevi alla misura dalla legge determinata, mentre per lo contrario non è dovuta indennità senza un danno reale, e non si ragguaglia oltre la misura del pregiudizio sofferto. Da che si ha che se la pena può talvolta comprendere la indennità, non si deve per altro confondere in essa, e non muta per essa la propria natura.
Cass. Torino, 13 febb. 1873, Rossi.

Se la condanna di restituzione agl'imputati di semoventi dati in custodia al querelante si risolve in una riduzione delle cose nel pristino stato, ed è conseguenza dell'assolutoria degl'imputati stessi, e non di una condanna penale del querelante, a questi non costituitosi parte civile non compete diritto di ricorrere in cassazione (564, 568). Cass. Torino, 30 aprile 1873, Erculiani.

(Vedi, all'art. 114, sent. Corte d'appello di Casale, 6 giugno 1868, Solia.)

(La Corte d'appello di Roma, nella causa tra il questore Berti e la *Capitale*, ha di recente ritenuto la massima che il proprietario di un giornale il quale abbia scienza della pubblicazione di un articolo diffamatorio sia tenuto in civile al risarcimento dei danni e interessi in pro del diffamato.)

15, 512, 564.

570. Nel caso di assolutoria o di dichiarazione che non si fa luogo a procedere, le sentenze dichiareranno tenuta, ove occorra, la parte civile a risarcire i danni verso l'imputato od accusato, riservando inoltre a questi ultimi ogni azione che potesse loro competere, da esercitarsi avanti i giudici competenti.

136 Cod. pen.

= Assoluto alcuno dall'imputazione cui dovette sottostare per altrui querela, l'autore di questa deve rifare i danni e le spese. A ciò può venir condannato o colla stessa sentenza che assolvette l'imputato, o posteriormente dai Trib. Civili. Rota di Roma 5 maggio 1862.

Il querelante o denunciante allora solo è tenuto al risarcimento dei danni verso l'imputato, che abbia agito con imprudenza o mala fede, o perchè sapeva non esistere reato, o non esserne autore l'imputato, o perchè con leggerezza e imprudenza, senza dati plausibili, abbia promosso contro di lui il procedimento, non seguito da condanna (art. 1151 e 1152 Cod. civ.) Tale prin-

cipio si applica anche a chi promosse querela di falso e sia risultata la verità della firma o scrittura incriminata. Nè vi fanno ostacolo le disposizioni degli art. 570, 571 e 706 proc. pen. i quali non fanno che applicare alla materia del falso i principii generali sulla responsabilità. A fondare l'azione pel risarcimento nell' imputato non si richiede che la verità della firma o scrittura sia stata dichiarata con sentenza formale — basta anche l' ordinanza emanata in principio d' istruttoria, di non farsi luogo a procedimento. Né vi forma ostacolo la remota possibilità della ripresa del giudizio per successiva sopravvenienza d' indizi.
Cass. Firenze, 21 marzo 1870 Ranni-Martini.

La sentenza penale, che per difetto di prove assolve l'imputato di vendita dolosa di oggetti di provenienza furtiva, non è d'ostacolo allo esperimento contro di costui dell' azione pei danni, a sensi degli art. 1151 e 1152 Cod. civ. per parte del derubato; nè il derubato può essere obbligato in tale giudizio a fornir la prova del dolo del convenuto, bensì questi é tenuto a provare l'opposta sua innocenza.
Cass. Napoli, 19 ott. 1870 Novelli e D'Apuzzo.

È in colpa colui che fa un atto che non avea diritto di fare. Ogni perdita ogni danno che può accadere per il fatto di qualunque persona, sia che avvenga per colpa, imprudenza, leggerezza, ignoranza di ciò che ciascuno deve sapere, sia per altre consimili colpe, deve essere indennizzata da colui che n' é stato l'autore. Chi non esercita un diritto e produce un danno *viola il* diritto altrui di non essere danneggiato.

Tale regola senza eccezione abbraccia la responsabilità di tutti, compresi gli Ufficiali pubblici, quando nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate, arrecano danno ad altrui.

Per costituire in colpa gli agenti doganali e renderli responsabili del danno arrecato, basta che ignorino la legge che devono eseguire.

Quindi in caso di assolutoria della contravv. di contrabbando perchè il fatto non costituiva reato, le dogane sono tenute ad indennità.
Appello Parma, 7 giugno 1871.

---

571. Nello stesso caso di assolutoria o di dichiarazione che non si fa luogo a procedere, ed altresì in quello di condanna, saranno liquidati nella sentenza i danni domandati dalla parte civile, o dall' imputato o dall'accusato, se il processo offre gli elementi necessari per determinarne la quantità.

112, 512, 577, 664.

Altrimenti si procederà nelle forme prescritte per la liquidazione dei danni dal Codice di procedura civile, avanti la *Sezione* civile della Corte, o del Tribunale, od avanti il pretore, che pronunziarono la sentenza.

I giudici potranno intanto aggiudicare colla stessa sentenza a favore di chi ha diritto una somma che sará imputata nella liquidazione definitiva.

616.

= Pel danneggiato che non siasi costituito parte civile non può aver luogo l'aggiudicazione di una somma da imputarsi nella definitiva liquidazione dei danni, di cui all'art. 556, n. 3. (571)
Cass. Palermo, 28 luglio 1864 Bucceri.

Non può censurarsi una sentenza che aggiudicò al danneggiato una indennità non chiesta, perchè condannò il colpevole nella pena incorsa, *più nelle spese e nei danni si e come possa essere di ragione*, non essendo questa che una formula usuale ch'enuncia un obbligo generale nascente da ogni reato o fatto illecito che rechi ad altri un pregiudizio.
Cass. Milano, 28 dic. 1864 Franconi.

(84, 103, Proc. civ.) In causa penale di diffamazione per la quale il Trib. abbia dovuto occupare due sedute, è ragionevole che la parte civile *si valga* di un distinto avvocato nel quale essa abbia fiducia, estraneo al luogo ove verte il procedimento. L'onorario che in tal caso il cliente paghi all'avvocato non dev'essere sopportato dal soccombente se non che in ragione di una metà (Vedi art. 294 della tariffa approvata col R. D. 23 dic. 1865).
Appello Torino, 17 dic. 1869 Ramati Santini.

La Cass. Torino con sentenza 25 agosto 1866 dichiarava che la liquidazione dei danni allora appartiene al giudicio civile, quando quello penale abbia condannato ai danni senza liquidarli. (*Annali di giurisprudenza italiana* 1866-67, I, 2, 331).

La Cass. di Napoli con sentenza 11 dic. 1869 dichiarava: Per le sentenze di condanna non vi può esser alcun dubbio che esse servono di base alle domande in via civile, poichè constatato una volta il fatto, e dichiarato solennemente che l'imputato o accusato ne sia l'autore, alla parte offesa non può certamente essere imposto l'obbligo di provarlo da capo.» (*Annali di giurisprudenza italiana* 1870, I, 1, 57)

Se nel giudizio civile per il risarcimento dei danni abbisognasse di riprovare il fatto criminoso, il legislatore non avrebbe conferito ai giudici del processo penale la potestà di liquidare i danni nella stessa sentenza di condanna. Un contrario sistema potrebbe in giudizio civile far dichiarare innocente chi fu già convinto colpevole e come tale a pena gravissima condannato. (*Giornale delle leggi* 1872, n. 19, pag. 151.)

Trattandosi di processo incoato per azione pubblica e di risarcimento preteso dall'imputato, il quale ottenne dichiarazione che non si fa luogo a procedere, la causa non può essere colle forme civili proseguita in grado di appello fuorchè in confronto di un legittimo contradditore, e quindi in contesto della parte civile (570-571); e se nessuno siasi costituito parte civile rimane libero all'imputato l'esercizio delle credute sue azioni davanti al Trib. Civ. ordinario, se e come sarà di ragione, nella stessa guisa che la legge riserva egual diritto alle persone offese o danneggiate che non siano intervenute come parti civili nel procedimento penale. (573)

Appello Brescia 22 nov. 1872 Pellizzari.

Veggasi la giurisprudenza all'art. 112 — la Dec. Cassaz. Torino 6 giugno 1872 Processo del Tombolo, all'art. 419 — nonchè, all'art. 569, la sentenza dell'Appello di Ancona 31 luglio 1871.

---

572. Le sentenze dei Tribunali o dei pretori, portanti liquidazione dei danni, sono appellabili secondo le regole rispettivamente stabilite negli articoli 353 e 399.

Per ciò che riguarda la competenza, la interposizione e la citazione d'appello, ed il modo di procedere in questo giudizio, si osserveranno le regole tracciate nell'articolo 370.

573. Allorquando le persone offese o danneggiate non saranno intervenute come parti civili nel procedimento, esse s'indirizzeranno al Tribunale civile competente per far liquidare i danni ed interessi. (4, 114, 600.)

574. In caso di sentenza contumaciale per crimini, la parte offesa o danneggiata che avrà fatta l'istanza di cui nell'articolo precedente, potrà essere astretta, secondo le circostanze, a prestare cauzione (*) anche riguardo alle persone civilmente responsabili, per l'esecuzione della sentenza ottenuta. (81, 600.)

La stessa disposizione avrà luogo nel caso in cui i danni sieno stati liquidati davanti alla stessa Corte che ha pronunciato la sentenza contumaciale.

575. La cauzione predetta non avrà effetto che per cinque anni dalla data della sentenza contumaciale proferita nel giudizio penale; salvo i casi di una nuova sentenza, come è prescritto dagli articoli seguenti. (600.)

576. Allorchè il contumace si presenterà o sarà arrestato nel termine di cinque anni stabilito nell'articolo precedente, si pronunzierà colla nuova sentenza anche sul risarcimento dei danni. (543, 600, 580, 582.)

(*) Vedi circa la *cauzione* gli art. 212, 214, 217 e seguenti *usque* 230 di questo Codice, nonchè l'art. 1969, n. 5, del Cod. civ., e l'art. 226 della tariffa penale 23 dic. 1865.

580, 600. **577.** Se la persona offesa o danneggiata è intervenuta come parte civile nel nuovo procedimento in contraddittorio, e l'accusato è stato assolto, o si è dichiarato non essere stato luogo a procedimento, le si ordinerà colla stessa sentenza, ove ne sia il caso, di restituire a quest'ultimo ciò che egli avesse di già pagato a titolo di danni.

Se l'accusato è di nuovo condannato, e i danni sono già stati liquidati, egli potrà nulladimeno chiedere nello stesso giudizio la rettificazione della liquidazione, ed il rimborso del di più che egli avesse già pagato: a quest'effetto la corte pronunzierà in conformità del disposto dell'articolo 571.

600. **578.** Se la persona offesa o danneggiata non è intervenuta come parte civile nel nuovo procedimento, la domanda di restituzione, di rettificazione e di rimborso di cui nell'articolo precedente, si farà in via civile avanti il giudice competente.

600. **579.** L'obbligo di restituire non comprende che la somma principale: la Corte potrà nondimeno, secondo i casi, estenderlo agl' interessi, in tutto od in parte.

600, 635. **580.** Se il condannato in contumacia muore nei cinque anni indicati nell'articolo 576, i danni saranno liquidati in contraddittorio degli eredi; e, se la liquidazione è già seguita, questi saranno ammessi a chiederne la rettificazione ed il rimborso secondo le norme prescritte dall'articolo 577; il tutto in esecuzione della sentenza contumaciale e avanti la stessa Corte che l'ha pronunziata.

600 Vedi note all'art. 574. **581.** La cauzione prestata a termini dell'articolo 574 continuerà ad avere il suo effetto anche in ciò che concerne l'esecuzione della nuova sentenza che sarà pronunziata sui danni, e sulla loro liquidazione, come si è detto superiormente.

600. **582.** Se il condannato in contumacia muore dopo la scadenza del termine stabilito nell'articolo 576, o se, essendosi presentato, od essendo stato arrestato dopo il detto termine, è condannato con una nuova sentenza, la liquidazione che già avesse avuto luogo non potrà più essere impugnata; se egli invece colla nuova sentenza è assolto, o si è dichiarato non essersi fatto luogo a procedere, non sarà più tenuto al pagamento della indennizzazione, o di quella parte di essa che fosse rimasta insoluta.

569, 383, 463. **583.** La parte offesa o danneggiata che, non essendosi costituita parte civile, vorrà valersi di una sentenza colla quale le fossero stati aggiudicati danni, potrà prendere copia o ispezione degli atti della procedura, ancorchè sia stata istrutta in contumacia. questa copia non sarà però accordata che in ciò che può servire di fondamento alla domanda della parte, e dopo avere sentito il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni.

= Il P. M. è autorizzato a ricorrere in cassazione contro una ordinanza di rilascio delle copie di atti e documenti contenuti in un processo penale fuori dei casi previsti dagli art. 383 e 463 Proc. Pen.

Gli atti e documenti del processo scritto appartenenti alla istruzione preparatoria, essendo formati e destinati al solo ed unico scopo di preparare l'istituzione del giudizio penale, non ponno, e non debbono, di regola servire ad altro uso: e quindi in massima generale non può spettare al privato ragione alcuna sui medesimi.

È pel fine della difesa, e non altrimenti, che gli art. 383 e 463 di questo Cod., e gli art. 393 e 398 del Reg. Gen. Giud. autorizzano *durante il giudizio* il rilascio della copia di atti e documenti della causa.

Dopo *ultimato il giudizio* la facoltà di prender copia di atti della procedura non é espressamente riconosciuta fuorchè nel caso previsto dall'art. 583, e colle limitazioni ivi stabilite.

Quand'anche si potessero ammettere altri casi eccezionali, non si potrebbe però mai ammettere per principio generale ed assoluto che si debba sempre far luogo di diritto al rilascio di copia degli atti e documenti di qualsivoglia natura contenuti in un processo penale, che venisse chiesta da un imputato od accusato assolto, o riguardo al quale siasi dichiarato non esser luogo a procedimento. Cass. Torino, 13 sett. 1872 — P. M. ric. in causa Magnalbò.

TITOLO VI.

DELLA ESECUZIONE DELLE SENTENZE. (*)

188, 586, 329, 194.

584. Le sentenze proferite in materia criminale, correzionale o di polizia, saranno eseguite entro le ventiquattr'ore successive ai termini mentovati nell'articolo 649, se non vi fu ricorso per cassazione: oppure nel caso di ricorso entro le ventiquattr'ore dopo ricevuta la sentenza della Corte di cassazione che avrà rigettata la domanda.

144 Ord. giud. e 344 Reg. gen. giud.

= (543). Non può considerarsi *definitiva* la sent. contumaciale contenente condanna a pena criminale. Per le sole pene pecuniarie e pei danni, non mai per le spese, si può provvisoriamente eseguire una sent. contumaciale portante pena criminale. Appello Genova, 16 febb. 1864. Ansaldo-Mazzini.

(71 Cod. pen.). La sent. della Corte d'assise essendo costituita di due parti, la dichiarazione dei giurati e l'applicazione della pena, ne segue che, se la Corte di Cass. cancella questa seconda parte lasciando stare la prima, il con-

(*) Giusta l'art. 144 Ord. giud., il P. M. promuove la esecuzione delle sent. in materia penale, e quelle nelle cause civili che interessano l'ordine pubblico. Per l'art. 42 il P. M. fa eseguire le ordinanze delle Corti, dei Trib. e dei Giud. Istr. nella formazione dei processi. L'art. 344 Reg. gen. giud. dice che le sent. e ordinanze che prescrivono la scarcerazione dell'imputato si eseguiscono a diligenza del P. M., e che l'ordine di rilascio è rispettivamente dato dal Proc. Gen. e dal Proc. del Re, salvo il disposto dall'art. 512 di questo Cod., relativo agli assolti per verdetto di giurì, i quali sono messi in libertà d'ordine del Presid. delle Assise.

L'art. 412 determina che durante i termini per appellare e presentare i motivi, e durante il giudizio d'appello, è sospesa l'esecuzione della sentenza, e così pure nel caso di condanna capitale pendente il giudizio di cassazione. (650-652). Invece le suppliche per grazia non sospendono la esecuzione delle sent. (art. 826). Il P. M. promuove la esecuzione dei decreti di grazia.

Art. 5 *Legge 6 luglio* 1871 *portante provvedimenti di P. S.*

« A cura del P. M. le Autorità di P. S. delle provincie e dei circondari saranno « ragguagliate di tutte le sent. di condanna emanate dai Trib. e dalle Corti d'ap« pello ».

— Il Ministero di Grazia e Giustizia con Circ. in data 3 luglio 1872 n. 387 diramata ai Proc. Gen. presso le Corti d'appello disponeva che « gli uffici del P. M. e le cancel« lerie delle Preture, qualora innanzi alle Corti, ai Trib. e alle Preture avvenga un « procedimento contro un militare, debbano inviare copia della sent. sia di condanna « che di assoluzione, dopo tre giorni dalla pubblicazione al comandante del Corpo o del « Distretto militare ov'è inscritto, e, nel caso che non si abbia questa notizia, al Mini« stero della Guerra ».

Il Ministero della Guerra poi con Circ. 12 nov. 1872 n. 224 ordinava ai comandanti di Corpo o di Distretto militare di trasmettere immediatamente le sopra cennate sent. che loro fossero per pervenire al sig. Avvocato generale militare in Roma.

cetto di sent. sparisce. Perciò la esecuzione della medesima in ordine alla pena non può retrotrarsi alla data della prima sent., ma comincia solo dalla seconda pronunciata in sede di rinvio. Cass. Napoli, 18 maggio 1866, Di Lorenzo.

Le sent. in materia penale, siano di assolutoria, siano di condanna, passano sempre in cosa giudicata rimpetto a tutti, ed anche contro coloro che non presero parte al giudizio penale (335-361-578-697). Cass. Torino, 17 giugno 1870, Imbrico.

---

778. **585.** Allorchè si tratterà di condanna alla pena del confino o dell'esilio locale, si osserverà per l'esecuzione della sentenza quanto è disposto nel titolo VI, libro III del presente Codice.

586. L'esecuzione delle sentenze passate in giudicato sarà sospesa nei casi seguenti:

1. Quando una donna condannata a morte sarà riconosciuta incinta: in questo caso si differirà l'esecuzione della sentenza sino a tanto che sia seguito il parto;

2. Se il condannato ad una pena corporale si trova in istato di demenza o di malattia grave.

90 **587.** Nessuna esecuzione della pena di morte avrà luogo nei giorni festivi, (*) od in quegli altri giorni nei quali sia ciò vietato.

= La regola ammessa in alcuni casi dalla legge per la quale il mese si computa sempre di 30 giorni, è inapplicabile al caso in cui non trattisi di un qualunque periodo mensile, ma della determinata metà di un mese certo ed indicato (art. 70 Cod. pen.). Cass. Torino, 2 maggio 1872. Magnatti.

Vedi giurispr. riferita all'art. 188.

---

588. Il cancelliere della Corte che ha pronunziato la condanna alla pena di morte, dovrà assistere alla esecuzione della sentenza: egli stenderà verbale della esecuzione, e lo trascriverà entro le ventiquattr'ore in fine dell'originale della sentenza; la trascrizione sarà da lui sottoscritta; ed egli farà del tutto menzione in margine del verbale.

787 e 820, Vedi giurispr. all'art. 291. **589.** Le disposizioni dell'articolo precedente saranno parimente osservate, allorquando in seguito alla fuga del condannato, o alla sua morte violenta, la esecuzione della sentenza dovrà avere luogo in conformità del disposto dall'articolo 15 del Codice penale.

822. **590.** Se il condannato vuol fare qualche rivelazione, essa sarà ricevuta dal giudice istruttore, o dal pretore del luogo in cui si trova il condannato, o da quello che sarà a questo effetto delegato, coll'assistenza del cancelliere.

786, 779. **591.** Le sentenze portanti condanna alla sorveglianza della pubblica sicurezza saranno trasmesse per estratto dal Pubblico Ministero al ministro dell'interno per la loro esecuzione.

(*) Con R. D. 17 ott. 1869, n. 5342, venne esteso, per gli effetti civili, a tutto il Regno il calendario dei *giorni festivi* già in uso nelle antiche provincie dal 6 sett. 1853.

I *giorni festivi* in detto calendario segnati come tali sono:

Tutti e singoli i giorni di domenica, il giorno di Natale, della Epifania, dell'Assensione di N. S. G. C., della Concezione della B. V. M., della Natività id. id., dell'Assunzione id. id., del SS. Corpo di Cristo, dei BB. Apostoli Pietro e Paolo, e di Ognissanti, del celeste Patrono di ciascuna diocesi, città o terra.

eg. **592.** Le condanne a multe, ammende, e spese saranno eseguite nel modo prescritto dalle leggi e dai regolamenti in vigore. — 61, 63 e 67 Cod. pen. e 136 e seg. Tar. Pen., R. D. 23 dic. 1865.

= La durata del carcere prolungata oltre la espiazione della pena corporale, non assolve il detenuto dalla pena sussidiaria della multa a cui si trova condannato. In diritto la pena del carcere non può confondersi con quella sussidiariamente stabilita in isconto della multa. La distinzione fra le due pene emerge evidente dagli art. 26, 57, 34 e 76 Cod. pen. Sebbene per l'articolo 67 la multa, nel caso di non effettuato pagamento, si commuti, non ha luogo commutazione se non quando la esecuzione della condanna per la ripetizione della multa nel modo prescritto dalle leggi e regolamenti in vigore sia riuscita infruttuosa (art. 592 e 597, e Decr. 12 aprile 1865). La stessa pena sussidiaria può farsi cessare dal condannato, qualora paghi la multa, imputata nel suo debito la somma che secondo il ragguaglio corrisponda ai giorni di carcere già sofferto (art. 598). Se dunque *Tizio* nei 15 mesi di carcere sofferto in espiazione della pena corporale non fece mai istanza di scontare anche la sussidiaria, e se non potea darsi luogo alla commutazione per non essersi ancora iniziata la esecuzione della condanna alla multa, la Corte di merito ritenendo con quel carcere scontata la pena pecuniaria, manifestamente confuse le due pene; la sent. va annullata (1) (594).

Cass. Napoli, 6 dic. 1867, Cacciatore.

---

593. Se il condannato a multa o ad ammenda è in istato di pagarla, non sarà ammesso a scontare la pena corporale sussidiaria. — 67, Cod. pen.

594. Non effettuandosi dal condannato il pagamento della multa od ammenda, se egli è insolvibile, si farà luogo all'applicazione della pena sussidiaria del carcere o degli arresti, col ragguaglio prescritto dall'articolo 67 del Codice penale, anche quando nella sentenza di condanna siasi omesso di far cenno della pena sussidiaria.

596. A tal effetto il Pubblico Ministero presso la Corte o il Tribunale, o lo stesso pretore che avrà proferita la sentenza, indirizzerà al comandante dei carabinieri reali una richiesta per l'arresto del condannato, tosto che avrà ricevuto dall'Amministrazione incaricata delle riscossioni delle multe od ammende i documenti comprovanti l'insolvibilità del condannato.

656. **595.** L'insolvibilità dovrà essere comprovata mediante certificato di povertà rilasciato dall'amministrazione comunale. — Art. 102 n. 8 della legge Com. e Prov.

596. La richiesta prescritta dall'articolo 594 dovrà enunciare il nome, cognome, l'età, la professione, la residenza o il domicilio o la dimora del condannato, non che il nome del di lui padre; la sentenza di condanna; la somma della multa od ammenda; il nome, cognome e la residenza dell'agente demaniale incaricato di farne la riscossione; l'insolvibilità del condannato; la durata della pena sussidiaria e il luogo destinato per espiarla.

192. **597.** I carabinieri reali, nel procedere all'arresto del condannato, gli daranno lettura della richiesta sovra menzionata, e lo tradurranno avanti l'uffiziale del Pubblico Ministero od il pretore richiedente; il quale, dopo avere verificata la sua identità, lo farà, col mezzo degli stessi carabinieri reali, consegnare nel luogo destinato per espiare la pena sussidiaria. — 252, Reg. gen. Corpo Carab.

594. **598.** Se il condannato, arrestato per non avere pagato la — 67 Cod. pen.

multa od ammenda, vuole liberarsi pagandola, si imputerà nel suo debito la somma che, secondo il ragguaglio, corrisponde ai giorni di carcere od arresto già sofferto.

599. Allorquando una sentenza contumaciale porterà, congiuntamente ad una pena criminale, la condanna ad una multa od ammenda, e non vi sarà stato ricorso per la cassazione, essa potrà, quanto alla multa od ammenda, eseguirsi provvisoriamente dopo sei mesi dalla notificazione al condannato, se in questo termine non si è presentato o non è stato arrestato.

La sentenza contumaciale divenuta definitiva ai termini dell'articolo 544, 2.° alinea, si eseguisce immediatamente dopo la notificazione.

Nondimeno questa esecuzione provvisoria non priverà l'accusato del diritto di purgare la contumacia in conformità di ciò che è stabilito dall'articolo 543 del presente Codice.

600. La sentenza di cui è menzione nell'articolo precedente, e salvo il caso previsto dall'articolo 544, 2.° alinea, sarà parimente esecutoria in ciò che riguarda il risarcimento dei danni, dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione al condannato, e nelle forme stabilite dagli articoli 573 e seguenti sino al 583 inclusivamente del presente Codice, senza pregiudizio di ciò che è stabilito dall'alinea dell'articolo 182 del Codice penale. Lo stesso avrà luogo relativamente agli effetti civili di cui è menzione nel Codice penale, salvo ciò che è prescritto dagli ultimi due alinea dell'articolo 543 e dall'articolo 544 del presente Codice.

601. Il Pubblico Ministero presso le Corti e i Tribunali è incaricato di promuovere la esecuzione delle condanne penali; potrà richiedere a questo effetto l' assistenza della forza pubblica. 38, 42.

Se però la pena risultasse prescritta, il Pubblico Ministero presso il Tribunale o la Corte che l'ha proferita chiederà senza altro, anche d' uffizio, la relativa dichiarazione, la revoca del mandato di cattura, e la scarcerazione del condannato che fosse stato arrestato. Tale provvedimento sarà preso in camera di consiglio con ordinanza motivata. 548.

= « Nulla di nuovo sostanzialmente venne introdotto nelle norme sulla « esecuzione delle sentenze, provveduto solo affinchè se la pena siasi nel frat- « tempo prescritta, cessi il bisogno di formale giudizio per dichiararlo. »
Relazione del Guardasigilli a S. M.

---

602. I pretori, sulla richiesta del Pubblico Ministero, faranno eglino stessi eseguire le sentenze che avranno pronunziate, uniformandosi al disposto dall'articolo precedente. 623, 584.

603. Gli ascendenti potranno, relativamente alle offese che loro fossero recate dai discendenti od affini in linea retta, ancorchè costituiscano un reato di azione pubblica, rimettere la metà della pena correzionale o di polizia pronunziata contro di essi. La stessa facoltà è accordata al coniuge per le offese della stessa natura recategli dall'altro coniuge; salvo il disposto dall'articolo 487 del Codice penale. 48. 287, 7. 117.

Ogni domanda a quest' effetto sarà presentata al pretore, al

Tribunale od alla Corte che ha pronunziato la condanna; vi si provvederà sulle conclusioni del Pubblico Ministero in camera di consiglio.

= « È debito notare che in Toscana riescirà non meno nuova che gra-
« dita la disposizione che accorda agli ascendenti di rimettere ai discendenti
« la metà della pena correzionale o di polizia loro inflitta per offese recate
« ad essi, sebbene di azione pubblica: combinata così la necessità della tutela
« sociale colla benevolenza del sangue. » Relazione del Guardasigilli a S. M.

Art. I. del R. D. 6 dic. 1865 sul Casellario giud.

604. Allorchè con ordinanza o sentenza divenuta irrevocabile l'imputato sarà stato assoluto, o si sarà dichiarato non farsi luogo a procedimento, o perchè il fatto non costituisce reato, o perchè consta non essere avvenuto il fatto che formò l'oggetto della imputazione, o è provato che l'imputato non l'ha commesso o non vi ha avuto parte, l'imputato potrà domandare che si abbia per cancellata dai registri penali la imputazione iscritta a suo carico.

La Camera di consiglio, la Sezione d'accusa, il Tribunale o la Corte d'appello da cui fu pronunziata l'ordinanza o la sentenza, esaminati gli atti e sentito il Pubblico Ministero, pronunzierá sulla domanda; ed ove creda dover esser accolta, ordinerà che nei certificati penali al nome dell'imputato venga omessa quella imputazione.

Se l'ordinanza fu pronunziata dal giudice istruttore, provvederà sulla dimanda la Camera di consiglio.

Se la sentenza sarà stata proferita dalla Corte d'assise, provvederà sulla domanda la Sezione d'accusa.

323, Reg. gen. giud.

Il detto provvedimento della Camera di consiglio o del Tribunale non andrà soggetto ad opposizione od appello, e sarà annotato in margine dei registri penali.

= « Improntata di benevolenza e di giustizia è la disposizione che l'im-
« putato assolto per non essere provato o non punibile il fatto, o per asso-
« luta eliminazione di ogni responsabilità, abbia diritto di chiedere che l'im-
« putazione sia cancellata, ed egli ne apparisca scevro come per lo innanzi. »
Relazione del Guardasigilli a S. M.

La cancellazione di un'azione dal novero dei reati dopo condanna passata in giudicato e pena espiata non è compresa nei casi pei quali l'art. 604 ordina la cancellazione della rubrica nei registri penali.
Cass. Napoli, 29 agosto 1870 De Martiis.

TITOLO VII.

DEGLI OGGETTI FURTIVI ED ALTRI POSTI SOTTO SEQUESTRO.

1, 145, 16, 147, e 148.

103 Tar. pen.—346, 386, 387 e 388 Reg. gen. giud.—291 Cod. Pen.

605. Gli oggetti furtivi ed altri posti sotto sequestro sono affidati alla custodia dei cancellieri. (*)

(*) Sulla custodia dei sigilli, animali ed altri oggetti sequestrati che possono servire alla istruzione dei procedimenti, vedi gli art. 102, 103, 104 e 105 della Tariffa penale approvata col R. D. 23 dic. 1865.

Nondimeno il giudice incaricato d' istruire potrà sulle requisitorie del Pubblico Ministero, o sull' istanza dell' accusato o di altri interessati, ed anche d' uffizio, ordinare che i detti oggetti sieno altrimenti custoditi, semprechè giusti motivi lo esigano.

= Le cancellerie giudiziarie sono luoghi di pubblici depositi, e il cancelliere è custode temporaneo delle somme depositate.

Per i nuovi ordinamenti esse sono anche uffici di ricevitoria dei redditi appartenenti allo Stato. I depositi fatti nelle medesime in adempimento di obblighi imposti in virtù delle leggi, costituiscono il contratto di deposito necessario.

Il cancelliere non è responsabile della perdita della somma depositata, quando risulti che non solo non ha colpa alcuna, ma che adempiè il debito *suo* di avvertire l'amministrazione della insufficienza della custodia dei depositi.
Appello Palermo, 3 marzo 1872 Oddo-Ansielli.

(Nella stessa causa la Cass. Palermo con Dec. 30 agosto 1872 disse che: « i « Cancellieri giudiziari devono considerarsi come agenti contabili dello Stato – « e dei depositi fatti presso di loro in tal qualità, è responsabile l'Amministra- « zione dello Stato. »)

606. Gli oggetti furtivi, od altrimenti derivanti dal reato, od aventi in qualsiasi modo relazione col medesimo, si riterranno sotto sequestro sino a che la istruzione della causa lo richiederà: dopo la sentenza sì in contraddittorio che in contumacia saranno restituiti al legittimo proprietario.

Ciò nondimeno, se vi è stata condanna, tale restituzione non sarà fatta, se non quando il proprietario provi che il condannato ha lasciato trascorrere i termini senza ricorrere per la cassazione, o che, se ha ricorso, la causa è definitivamente terminata; salvo il *disposto* dell'articolo 148.

Se lo stato della causa lo permette, gli oggetti suddetti *potranno* anche essere restituiti al proprietario prima della sentenza, coll'obbligo di presentarli, se occorre, ad ogni richiesta della giustizia.

= (4 e 465 Cod. pen.). Il colpevole del reato di porto d'arma da fuoco lunga senza permesso dev'essere condannato alla confisca dell'arma, tanto se questa sia di sua proprietà, quanto se appartenga ad altri. È nulla la ordinanza che ne ordina la restituzione al proprietario dopo che il Trib. ne pronunciò la confisca (615).
Cass. Torino, 24 aprile, 1866, Minzolini.

Sono suscettive di confisca le armi che giusta la sent. di rinvio e *l'atto* d'accusa servirono a commettere il reato, che come tali furono esposte all'udienza e presentate agli accusati e ai testi, benchè dal verdetto non consti che il reato sia stato commesso precisamente con armi di quella natura.
Cass. Torino, 7 luglio 1866, Germanetti.

Le giurisdizioni punitive mancano di poteri per conservare l'efficacia di un sequestro di denaro operatosi nel periodo inquisitorio, allorchè è sopravvenuta un'amnistia che ha abolito il reato per cui si era proceduto a quell'atto, sopratutto se dalle tavole processuali non consta che fosse parte di *quello* tolto dalle pubbliche casse.
Appello Catanzaro, 15 dic. 1870, Pellegrino.

Gli art. 606 e 616 di questo Cod. avendo unicamente per iscopo di provvedere a quelle restituzioni che sono conseguenza diretta e naturale del procedimento penale, suppongono il caso in cui non esista questione civile circa la proprietà degli oggetti reclamati.
Cass. Torino, 10 agosto 1872, Marisi.

Vedi all'art. 646 Dec. Cass. stessa 24 ott. 1872, Dubbini.

607. Se gli oggetti non sono della specie indicata nell'articolo precedente, e non appartengono all'imputato od accusato, saranno restituiti senza spesa a colui che giustificherà di esserne legittimo proprietario.

708 e 709 Cod. civ.

= La regola che il possesso di buona fede equivalga a titolo rispetto ai mobili, subisce bensì eccezione se la cosa sia stata smarrita dal proprietario o gli sia stata rubata; ma ad incarnare tale eccezione non basta la semplice allegazione dello smarrimento o del furto, bensì occorre provare davanti al magistrato competente non solo l'uno e l'altro di quei fatti, quanto anche il precedente dominio, o legittimo possesso della cosa. Epperò sino a quando una sent. irrevocabile non ebbe a riconoscere il diritto del rivendicante, non se ne può togliere al terzo il possesso, e massime quando il rivendicante debba rimborsare il prezzo, giusta l'art. 709. Cod. civ. Quindi nel caso che siasi denunciato il furto di titoli di rendita specificati, che uno di questi sia stato depositato presso il Giud. Istr. da chi l'avesse comperato in buona fede, e che il derubato abbia spiegata l'azione di rivendicazione dinanzi al magistrato civile contro quest'ultimo, se avviene che la sent. assolva gli accusati del furto, il terzo ch'ebbe a depositare il titolo di rendita può domandarne la restituzione a sensi di quest'art., senza che gli si possa opporre dal derubato la pendenza del giudizio civile. Cass. Napoli, 20 agosto 1870, Amendola.

608. Se il proprietario degli oggetti sequestrati è ignoto, se ne pubblicherà un elenco per mezzo di manifesto che dovrà affiggersi nel luogo del reato, in quello della residenza o del domicilio o della dimora dell'imputato, accusato o condannato, nel luogo ove si fa l'istruzione, ed in quello ove siede la Corte, il Tribunale od il pretore a cui appartiene la cognizione della causa.

La indicazione degli oggetti si farà però in modo che, bastando ad avvertire il vero proprietario della loro esistenza, si prevengano nel tempo stesso le frodi di chi volesse appropriarseli senza diritto.

609. Il manifesto conterrà l'avviso che gli oggetti saranno custoditi per lo spazio di un anno, dopo il quale, se non si presenterà alcuno per reclamarli colle opportune giustificazioni, saranno venduti all'asta pubblica in conformità delle leggi sulla procedura civile, e che il prezzo resterà in deposito a disposizione del legittimo proprietario sino allo spirare del termine stabilito dall'articolo 617 per la prescrizione.

623 e seg. Cod. proc. civ.

Eguale avviso sarà inserito nel giornale della provincia riconosciuto come ufficiale del Governo; questo mancando, la inserzione si farà nel giornale ufficiale del luogo in cui ha sede la Corte d'appello, e, in difetto, nel giornale ufficiale del Regno.

610. Se alla scadenza dell'anno dalla pubblicazione del manifesto nessuno sarà comparso per reclamare la restituzione degli oggetti, o se non venne giustificato il diritto alla medesima, si procederà alla vendita nel modo indicato nel manifesto.

Il termine della vendita potrà però essere abbreviato, e la vendita aver luogo immediatamente senza precedente manifesto, quando gli oggetti sono di tenue valore e di natura tale da non potersi conservare senza pericolo di deterioramento o senza notabile dispendio.

611. Il cancelliere stenderà verbale della vendita di oggetti posti sotto sequestro: vi farà una descrizione esatta di ciascun oggetto,

colla indicazione del prezzo della vendita, e del nome del compratore: una copia del verbale sarà unita agli atti.

Il prezzo degli oggetti sarà quindi depositato nella cassa dei depositi e prestiti.

612. Presentandosi il legittimo proprietario prima della scadenza del termine stabilito per la prescrizione dall'articolo 617, gli oggetti od il loro valore gli saranno restituiti.

613. Se gli oggetti appartengono all'imputato, e non hanno relazione col reato, si restituiranno al medesimo immediatamente, od a quella persona che lo rappresenterà legittimamente, a meno che sulla richiesta del Pubblico Ministero, o della parte civile, l'autorità designata nell'articolo 616 ordini la continuazione del sequestro a cautela dei danni e delle spese giudiziarie, multe od ammende. 44.

Tuttavia l'imputato potrà in questo caso chiedere la restituzione degli oggetti, mediante cauzione.

614. Gli oggetti appartenenti all'imputato, i quali hanno relazione col reato, saranno ritenuti in custodia sino a tanto che la procedura sia terminata e la sentenza sia divenuta irrevocabile: lo stesso avrà luogo riguardo agli oggetti pei quali sarà stata ordinata la continuazione del sequestro nel caso preveduto dal precedente articolo.

615. Se l'imputato è stato assolto, o si è dichiarato non farsi luogo a procedere contro di lui, gli oggetti saranno al medesimo restituiti senza spesa, purchè essi non siano tali che debbano essere confiscati a termini delle leggi penali. La stessa disposizione è applicabile al caso di condanna, detratto però prima l'importo delle spese di procedura, dei danni, delle multe ed ammende. 568.

= Le *bombe all'Orsini* devono riputarsi armi insidiose, non ponno formare soggetto di proprietà, e una volta venute in potere della pubblica Autorità, non può ordinarsene la restituzione.

Cass. Firenze, 16 marzo 1864, Palmerini — e Cass. Milano 30 giugno 1864, Spreafico.

La confisca è una pena, e nel vero suo senso importa non solo perdita di oggetti e valori, ma devoluzione degli stessi a vantaggio o nel dominio dell'erario dello Stato. (Vedi pel di più all'art. 399).

Appello Brescia, 27 aprile 1872, Raineri.

616. Le vendite, le pubblicazioni e le restituzioni menzionate nel presente titolo si faranno per ordinanza della Corte, del Tribunale, o del pretore al quale appartiene la cognizione della causa. 613.

Ove si tratti di causa di competenza della Corte d'assise, se questa non abbia provveduto nella stessa sentenza di condanna o di assoluzione dell'accusato o di non farsi luogo a procedimento, provvederà la Corte d'appello nella Sezione degli appelli correzionali.

Durante il corso della istruzione le dette vendite, pubblicazioni e restituzioni saranno ordinate dalla Camera di consiglio, e, dopo che questa avrà pronunziato la trasmissione degli atti al procuratore generale, dalla Sezione d'accusa. 255.

Sarà sempre sentito il Pubblico Ministero.

611. La restituzione degli oggetti dovrà risultare da verbale, nel

quale si farà una indicazione esatta della qualità e del numero degli oggetti restituiti, e vi si farà pure menzione della ordinanza sovra enunciata.

═ La Corte d'assise davanti a cui verti la causa è competente a provvedere per la continuazione del sequestro di oggetti furtivi (nella specie fucili) giusta l'art. 600 (616).

È giustificato l'ordine della continuazione del sequestro quando ha il carattere di provvedimento preventivo inteso a conservare le traccie del reato. Il P. M. ha diritto di chiedere questa continuazione di sequestro. Alla ordinanza che lo prescrive non si riferisce il principio di pubblicità della difesa.

Non è applicabile l'art. 599 (615) laddove la ordinanza ritenga che nessuno abbia la proprietà degli oggetti sequestrati.

Nè la proprietà stessa impedisce la continuazione del sequestro, quando serva di traccia ad un giudizio penale che sta ancora aperto per altri.

La ordinanza é abbastanza motivata se accenna alla mancanza di giustificazione di proprietà. Cass. Milano, 17 maggio 1865 — Antongina e Müller.

(228) Pronunciandosi l'annullamento di sent. di Corte d'assise, ma non trattandosi di giudicare di un reato, il rinvio non può farsi ad altra Corte d'assise, ma va fatto alla Sezione Correz. della Corte d'appello, per argomento desunto dagli art. 616 e 667 « *nam ut Poedius ait, quotiens lege aliquid unum est constitutum, bona est occasio caetera quae tendunt ad eamdem utilitatem interpretatione, vel certe jurisdictione suppleri* » (fr. 13 Dig. *De legib*).
Cass. Napoli, 16 ottobre 1868 — Tammaro.

Gli art. 606 e 616 di questo Cod. avendo unicamente per iscopo di provvedere a quelle restituzioni che sono conseguenza diretta e naturale del procedimento penale, suppongono il caso in cui non esista questione civile circa la proprietà degli oggetti reclamati. È certo che se la legge in quest'art. volle conferire alla Corte d'appello, Sezione degli appelli correzionali, l'officio di disporre per le restituzioni ordinarie e dipendenti dal seguito processo e non involventi contestazioni di carattere civile, non intese però mai di trasformare la stessa Sezione penale in giudice civile di prima ed ultima istanza, per fare da essa decidere questioni di proprietà nella forma portata da questo art., e così senza pubblica discussione, e senza alcuna delle garanzie prescritte dalle leggi di procedura nell'interesse dei litiganti. Cass. Torino, 10 agosto 1872 — Marini.

, 612. **617.** Il prezzo, tanto degli oggetti dei quali il proprietario è stato ignoto per lo spazio di anni dieci dalla pubblicazione del manifesto, quanto di quelli che non debbono essere restituiti secondo il disposto dall'articolo 615, sarà devoluto all'erario dello Stato.

618. Le spese che occorressero per la custodia e conservazione degli oggetti sequestrati saranno anticipate dall'erario, salvo il diritto di rimborso con privilegio sui detti oggetti. 1 e 3 Tariffa pen.

TITOLO VIII.

DELLA POLIZIA DELLE UDIENZE.

18, 479. **619.** La polizia delle udienze è affidata al presidente o pretore rispettivamente; tutto ciò che essi prescriveranno pel mantenimento del buon ordine sarà eseguito puntualmente. 336 e 356 Reg. gen. giud.

Nel tempo in cui la Corte o il Tribunale trovasi raccolto nella camera di consiglio, la polizia delle udienze è affidata al Pubblico Ministero.

620. Coloro che assisteranno alle udienze staranno a capo scoperto, con rispetto ed in silenzio. È vietato di dare, durante l'udienza, segni pubblici di approvazione o di disapprovazione, di cagionare disturbo, o fare tumulto in qualsiasi modo.

627. In caso di trasgressione, il presidente o il pretore, e, nel caso preveduto dall'alinea dell'articolo precedente, il Pubblico Ministero ammonirà e farà anche uscire i trasgressori dalla sala d'udienza, se lo crederà conveniente: ove questi resistano a' suoi ordini, o rientrino nella sala, egli li farà tradurre agli arresti per ventiquattr'ore. Del tutto sarà fatta menzione nel verbale d'udienza.

= Se il pubblico turba l'udienza con segni di approvazione o disapprovazione, e malgrado il Presid. abbia più volte biasimato tal contegno, prorompe in applausi alla difesa, il Presid. usa delle sue facoltà se fa uscire quella moltitudine di gente, e dispone che le porte rimangano aperte perchè la discussione, continuando ad essere pubblica, non sia più turbata, lasciando libero l'ingresso agli avvocati e alle persone civili, e vietandolo a coloro che avean turbata l'udienza (268). Cass. Napoli, 3 maggio 1869, Tuglie e Catalano.

Vedi all'art. 636 Dec. Cass. Torino 1 Dic. 1871 circa la competenza a reprimere disciplinarmente le trasgressioni commesse dai difensori o da altri alla pubblica udienza.

---

621. Allorquando il tumulto sarà stato accompagnato da ingiurie o vie di fatto che potessero anche dar luogo all'applicazione di pene o correzionali, o di polizia, potranno queste essere pronunciate nella stessa udienza o nella successiva, ed immediatamente dopo che i fatti saranno stati provati, cioè: (623, 624.)

Quelle di semplice polizia dalle Corti, dai Tribunali o dai pretori, senza appello;

E le correzionali dalle Corti, o dai Tribunali; in quest'ultimo caso con appello.

11. Se i reati sovra menzionati importano pene correzionali, i pretori pronuncieranno, salvo appello, la pena, quando i reati non eccedano i limiti della loro competenza; in caso diverso, dopo aver fatto arrestare il colpevole, quando ne sia il caso, stenderanno verbale dei fatti, e lo trasmetteranno immantinente al procuratore del Re.

= Se durante il dibattimento vien chiesto alla Corte che si rediga verbale e si proceda al giudizio pel reato commesso nella sala d'udienza, la Corte annuendo a tale istanza, ottempera alla legge, e non può esser censurata di aver deviato ad atti estranei (510). Cass. Palermo, 6 sett. 1869, Purpuro.

---

622. Venendo commesso un reato portante pena correzionale nella sala delle udienze di un Tribunale, e durante le medesime, il presidente farà stendere un verbale dei fatti e sentirà l'imputato ed i testimoni; ed il Tribunale applicherà immediatamente le pene stabilite dalla legge; salvo appello, se vi è luogo. (623, 628. — 397.)

345. Lo stesso si farà dal pretore, salvo appello se vi è luogo, ove il delitto commesso alla sua udienza non ecceda i limiti della sua competenza; in caso diverso, il pretore stenderà verbale e lo trasmetterà al procuratore del Re, come è detto nell'ultimo alinea dell'articolo precedente.

623. Nei casi preveduti nei due articoli precedenti, se il col-

seg.
5.
pevole non può essere subito arrestato, la Corte, il Tribunale od il pretore pronuncierà nondimeno la sua sentenza nella stessa udienza, o nella udienza successiva, uniformandosi per la esecuzione a quanto venne prescritto nel titolo VI del presente libro. Contro questa sentenza non è ammessa la opposizione.

624. Se si tratta di un crimine commesso alla udienza di un Tribunale o di un pretore, il Tribunale od il pretore, dopo avere fatto arrestare il colpevole, se vi è luogo, e steso verbale dei fatti, rimetterà gli atti e l'imputato al giudice istruttore, acciò si proceda contro di esso nella forma ordinaria.

47.
625. Riguardo a quelle vie di fatto, che avessero degenerato in crimini, come pure riguardo a qualsivoglia altro crimine o delitto flagrante commesso alla udienza della Corte di cassazione o di altra Corte, si procederà tosto al giudizio nella stessa udienza.

La Corte sentirà i testimoni, l' imputato ed il difensore che egli avrà scelto, o che gli sarà destinato d'uffizio dal presidente; e provati i fatti, e sentito il Pubblico Ministero, il tutto in pubblica udienza, applicherà la pena.

Qualora però il fatto non sia di tale natura da poter essere provato nella stessa udienza, e sieno necessarie più ampie informazioni, o qualora trattisi di reato commesso alla udienza della Corte d'assise e punibile con pena maggiore del carcere, la Corte, dopo avere disteso l'opportuno verbale, ordinerà che si proceda nelle forme ordinarie.

= (626) Trattandosi di reato commesso alla udienza della Corte di assise e punibile con pena maggiore del carcere, la Corte non è competente a giudicarne, ma deve limitarsi a redigere l'opportuno verbale e ordinare che si proceda nelle forme ordinarie (trattavasi d'individuo che al dibattimento avea commessa una grassazione con ferita grave e per la quale, seduta stante, venne condannato a 20 anni di lavori forzati.)

Cass. Torino, Trombetta ric. — *Mon. Trib.* 1871 n. 10.

269.
626. Nel caso che si pronunzi sentenza a tenore dell'articolo precedente, se i giudici presenti alla udienza sono in numero di cinque o di sei, dovranno concorrere quattro voti per proferire la condanna;

67 e 127 Ord. giud.

Se il numero sarà di sette, dovranno concorrere cinque voti per la condanna;

321.
Se otto o più sono i giudici, la sentenza di condanna sarà pronunziata col concorso dei tre quarti dei voti, in modo però che nel computo di questi tre quarti, se si trovano frazioni, siano esse applicate per l'assolutoria.

3, 542, 545.
La Corte d'assise pronunzia senza l' intervento dei giurati; e per la condanna deve concorrere l'unanimità dei voti.

75, 79, 6, 123.
627. I giudici incaricati della istruzione, le autorità, e gli altri uffiziali dell'ordine giudiziario, od amministrativo, quando eserciteranno pubblicamente qualche atto del loro ministero, potranno prevalersi della facoltà accordata nei casi preveduti nell'articolo 620. In tutti gli altri casi potranno soltanto far arrestare il colpevole, e rimetterlo col verbale al Tribunale competente.

631, 524, 823, 824.

628. Se l'imputato od accusato che comparisce all'udienza ingiuria i testimoni o qualunque altra persona presente, o se egli turba in qualunque modo il buon ordine della udienza, il presidente ed il pretore potrà ordinare che sia allontanato dalla udienza o che sia ricondotto nelle carceri, se é in istato d'arresto; e si proseguirà il giudizio colla sola assistenza del suo difensore.

Nel caso di reato più grave si farà luogo all'applicazione delle pene stabilite dal Codice penale, osservato il disposto dagli articoli 622 e seguenti del presente Codice.

= Per l'imputato che all'udienza desse segni di alienazione mentale, vedi note all'art. 510 — devesi sospendere issofatto il dibattimento.
Cass. Torino, 5 sett. 1872, Braschi.

Quando l'imputato od accusato viene allontanato dall'udienza pei motivi contemplati in quest'art., non può dirsi che in tal caso il giudizio non sia fatto in contraddittorio, comunque l'imputato non sia presente a tutto il dibattimento; essendo indifferente che questa disposizione si legga nella parte che tratta della polizia delle udienze, mentre in fatto con essa si ammette che un giudizio contraddittorio può aver luogo senza la presenza dell'imputato. (Vedi pel di più all'art. 271). Appello Brescia, 26 luglio 1872.

273.

629. Nel giorno prefisso per comparire all'udienza, se gl'imputati od accusati in istato d'arresto, od alcuno di essi, ricusano di comparire, sarà loro fatta intimazione in nome della legge di ubbidire agli ordini della giustizia, per mezzo di un usciere commesso a questo effetto dal presidente ed assistito dalla forza pubblica. L'usciere stenderà verbale della intimazione e della risposta degl'imputati od accusati.

273.

630. Se gl'imputati od accusati non ubbidiscono alla intimazione, il presidente potrà ordinare che siano tradotti dalla forza pubblica avanti la Corte o il Tribunale: egli potrà egualmente, dopo fatta lettura alla udienza del verbale comprovante il loro rifiuto, ordinare che, non ostante la loro assenza, si proceda oltre al dibattimento; osservate del resto le forme ordinarie.

Terminata ciascuna udienza, il cancelliere della Corte o del Tribunale darà lettura agl'imputati od accusati non comparsi del verbale del dibattimento; indi sarà loro notificata copia delle requisitorie del Pubblico Ministero, e delle sentenze proferite dalla Corte o dal Tribunale; le quali cose tutte si reputeranno fatte in contraddittorio.

631. La disposizione dell'alinea del precedente articolo, nei casi preveduti nell'articolo 628, è applicabile agl'imputati od accusati detenuti.

TITOLO IX.

DEI DIFENSORI. (*)

632. Gli avvocati o procuratori patrocinanti presso le Corti o i Tribunali dovranno prestare il loro ministero agl'imputati od accusati, sia che questi li scelgano per difensori, sia che vengano destinati d'uffizio; osservate le distinzioni di cui nell'articolo 278.

276, 456, i.

La destinazione a difensori d'uffizio avrà luogo per turno di ruolo, quando le circostanze non esigono altrimenti.

633. Allorquando i difensori nominati avranno giusti motivi di scusa, o riconosceranno incompatibilità nelle difese a loro commesse, dovranno senza ritardo farne la dichiarazione al presidente, il quale, ove occorra, procederà alla nomina di altri difensori, come è detto nell'articolo 275.

276.

Nel caso che i motivi di scusa addotti sieno rigettati, il presidente ingiungerà ai difensori di prestare il loro ministero: se questi persistono nel rifiuto, egli ne farà rapporto alla Corte o al Tribunale, che darà, ove ne sia il caso, quei provvedimenti in via di disciplina che crederà convenienti, a termini dell'articolo 635, senza però ritardare la nomina di un altro difensore.

— Se il Presid. trova ammessibile la scusa addotta dal difensore eletto dall'accusato, non può d'ufficio nominare un altro difensore, a meno che l'accusato avvertito di far una nuova scelta, vi si sia rifiutato.

Cass. Palermo, 18 ott. 1862 — Alfio Spoto.

Rinunciatasi da un difensore la difesa dell'imputato per giuste ragioni di scusa, se l'imputato, malgrado eccitamento del Presid. a scegliersi altro difensore nol faccia, di guisa che giunga il giorno della udienza in appello, e il Presid. gli assegni allora un difensore d'ufficio, non può l'imputato impugnare di nullità la sent. allegando che nel frattempo sia rimasto privo di difesa, e non abbia avuto chi aggiungesse ai primi motivi di appello altri motivi nel tempo intermedio, come di diritto (634-275).

Cass. Firenze, 1 maggio 1867 — Funajoli.

(634 e seg. 275, nonchè art. 307, Cod. pen.). — Il valutare la giustizia dei motivi di scusa o di dispensa dallo assumere o dal continuare la difesa non può spettare al difensore stesso, ma sì al Presid., alla Corte od al Tri-

(*) *Reg. decr. 6 dic. 1865 n. 2627, che istituisce il patrocinio gratuito dei poveri.*

« Art. 1. Il patrocinio gratuito dei poveri è un ufficio onorifico ed obbligatorio della classe degli avvocati e procuratori.

Art. 24. Gli avvocati e procuratori deputati alla difesa delle persone ammesse al gratuito patrocinio, non possono sotto le pene prescritte dai rispettivi regolamenti di disciplina, ricusare l'incarico senza grave e giustificato motivo, riconosciuto tale dalla Commissione istituita presso il Tribunale per le cause pendenti avanti al medesimo, o alle Preture del circondario, o da quella istituita presso la Corte d'appello o di Cassazione per le cause pendenti innanzi ad altre giurisdizioni.

Art. 25. L'avvocato ed il procuratore deputati all'ufficioso patrocinio, devono trattare la causa secondo la propria scienza e coscienza. — Per gravi motivi il Procuratore Generale o il Procuratore del Re può provocare la destinazione d'un altro avvocato o procuratore in sostituzione di quelli già deputati all'officioso patrocinio. »

— « Pubblice interest neminem indefensum condemnari. »

— Gli art. 170 e 171 del Reg. gen. giud. prescrivono le divise che gli avvocati e i procuratori devono indossare nelle pubbliche udienze delle Corti e dei Tribunali.

bunale secondo i casi; e quando il giudizio è negativo sulla scusa o dispensa, rimane fermo il dovere dell'avvocato di assumere e proseguire nell'incarico avuto.

Si verifica il caso di difesa trascurata quando il difensore si rifiuta di compiere la difesa già assunta e cominciata all'udienza, quantunque la Corte avesse respinto i motivi da lui addotti per essere dispensato dal continuarla.

Il rimborso delle spese occasionate nel caso di rinvio del dibatt. può essere ingiunto anche senza il concorso della recidiva.

L'avere il Presid. della Corte fatto osservare all'imputato-difensore « come « egli abbia inteso il tenore della sent. e le parole che costituiscono l'ammo- « nizione disciplinare cui è stato sottoposto, ragione per cui esso Presid. si « dispensa dal ripetergliele » non dimostra che siasi propriamente ed immantinente posta in esecuzione la sent., ad onta del diritto dell'imputato di ricorrere in cassazione. Cass. Torino, 3 febbr. 1869 — Angeloni.

Le disposizioni, con cui la legge nelle cause per crimini e delitti esige sotto pena di nullità e disciplina la persona e l'ufficio di un difensore, non si applicano anche al condifensore che l'accusato o l'imputato si fosse nominato. Tanto meno poi se l'accusato o l'imputato durante le operazioni tutte ed il corso del dibatt. non ebbe a sollevare verun incidente sulla non assistenza dell'uno o dell'altro dei difensori eletti (634).
Cass. Torino, 26 ott. 1872 — Crippa.

---

634. Se, per sopravvenuto impedimento legittimo, un difensore non può occuparsi della difesa o comparire all'udienza, l'imputato od accusato ne sarà avvertito dal presidente, ed interpellato a scegliere altro difensore: in difetto, gliene sarà nominato uno d'uffizio, e la causa potrà, secondo le circostanze, essere rimandata ad altra udienza. 632.

= Ogni qualvolta per sopravvenuto impedimento il difensore non possa occuparsi della difesa, il Presid. non può nominare d'ufficio un altro difensore, senza *prima avvertirne* l'imputato od accusato, ed *interpellarlo* se intenda scegliersi lui un altro difensore, e ciò a pena di nullità.
Cass. Torino, 10 giugno 1869 — Bechis.

Non essendosi presentato il difensore eletto dall'accusato, se questi accetta senza eccezione il difensore deputatogli all'udienza dal Presid., non può più invocare la nullità del dibatt. per omessa notificazione in tempo utile della nomina al difensore eletto. Trib. supremo Guerra, 26 dic. 1870 — Carollo.

Non é necessario, a pena di nullità che al difensore surrogato sia notificata la sua nomina otto giorni prima del dibatt., quando la nomina del difensore primitivo sia ad esso notificata in tempo utile.
Trib. supr. Guerra, 21 nov. 1870 — Scotta.

La Corte può rifiutarsi di rinviare il dibatt. al dì seguente per la mancanza, benchè giustificata, di un difensore, quando altro assista al dibattimento; in ogni modo poi l'ordinanza di rifiuto resta pure sanata dal silenzio della parte interessata. Cass. Napoli, 18 dic. 1872 — De Rosa.

La delegazione che il difensore scelto dall'accusato faccia ad un altro difensore per sopravvenuto impedimento non basta per dire che l'accusato sia legittimamente rappresentato in giudizio. È necessario a pena di nullità (giusta la giurispr. della Cass. di Firenze) che l'accusato venga avvertito, ed invitato a dichiarare se vi consente. Circ. 25 luglio 1872 del Proc. Gen alla Cass. di Firenze.

---

635. Se la difesa degl'imputati od accusati fosse trascurata, la Corte od il Tribunale potrà, secondo i casi, ed in via di disciplina, ammonire i difensori nominati; ed in caso di recidiva potrà anche sospenderli dall'esercizio delle loro funzioni per tempo non minore di giorni quindici, nè maggiore di tre mesi, salvo inoltre il rimborso delle spese che il ritardo avesse occasionate. 633, 650.

Gli stessi provvedimenti, in via di disciplina, potranno aver

luogo contro gli avvocati e i procuratori, i quali nelle loro arringhe o negli atti si allontanassero dal rispetto dovuto alla dignità dei giudici, od in qualunque altro modo si rendessero riprensibili nell'esercizio del loro ministero; ferme le disposizioni dell'articolo 580 del Codice penale, e salvo a procedere nella forma ordinaria se le mancanze costituiscono un reato speciale.

319, 20.

Nel caso di sospensione pronunziata dal Tribunale, il presidente ne informerà la Corte d'appello.

= Il teste non può essere interrotto (305). — È vietato ai difensori d'interrompere il P. M. (340 Reg. gen. giud.).

Il Presid. avverte le parti e i loro difensori di nulla permettersi contro il rispetto dovuto alle leggi, e di astenersi da ogni inutile discussione (366 Regol. gen. giud.). — Gli avvocati patrocinanti e procuratori, avuta dal Presid. la facoltà di parlare, arringano in piedi e a capo scoperto (112 Regol. gen. giud.). Nelle pubbliche udienze delle Corti e dei Trib. indossano le divise prescritte dagli art. 170 e 171 dello stesso Regolamento.

— La *prerogativa parlamentare* di cui all'art. 45 dello Statuto non si estende ai processi disciplinari incontrati dai deputati nello esercizio della professione di avvocato. La competenza pel procedimento contro un avvocato in ragione di scritti o parole ingiuriose di lui nella difesa di una causa è del Trib. avanti a cui la causa ha luogo (805).

La decisione sulla *competenza* può essere unita a quella sul merito, non essendo prescritto che ne sia separata e che vi sia provveduto prima.
Cass. Napoli, 5 aprile 1869 — Minervini.

Il Presid. può togliere la parola all'avvocato che si permette interromperlo mentre fa il riassunto — e se il difensore dopo ciò si allontana dalla udienza, deve attribuire a sè stesso ove la Corte d' assise, ed oggi la Cass. sul suo ricorso, non sieno in grado di poter estimare e far valere le sue ragioni (494).
Cass. Napoli, 13 agosto 1869 — Saccomanno.

« In materia penale l'avvocato non può ricusare il suo patrocinio; egli deve « difendere l'innocente ed il reo. Nulla dirò della difesa del primo, perocchè è « facile e piana; ma pel secondo, forsechè l'avvocato, scusandosi con la imposta difesa, potrà sfrontatamente negare la evidenza dei fatti, con artifici fo- « rensi intralciare la già difficile tela giudiziaria, affinchè ne sorgano nullità « di rito e di sentenze; con le più assurde e antisociali teorie di una pazza e « impossibile scienza sconvolgere le leggi della imputazione, niegare il libero « arbitrio; ove è reato, non vedere che demenza e pazzia di specie ognor più « strana e più pazza, e peggio ancora, col pretesto della necessità della difesa, « potrà egli rivendicare la legittimità della rivolta contro la pubblica forza, il « diritto d'insurrezione e di resistenza, i violenti abusi del gius di associazione, « la ribellione alle istituzioni e alle leggi dello Stato, e alle sacre leggi che « tutelano la proprietà e la famiglia? Non mai: io lo dichiaro altamente, « non mai! Queste declamazioni immorali, questi insulti, queste aggressioni « contro l'ordine pubblico, la pubblica coscienza e le leggi fondamentali dello « Stato, l'avvocato che sa di essere cittadino, che ha coscienza ed onore, che « vuol conservare pura e splendida la integrità della sua fama, non ardirà di « farsene colpevole mai — i magistrati lo impediranno.

« Di sì funesti abusi del gius di difesa, che convertono il tempio della « giustizia in teatro di scandalo, ed impuniti, pervertono il senso morale del « popolo, una grande ed infelice nazione ne ha dato per lunghi anni l'esempio, « e or ne soffre nelle sue sventure la pena: sì fatale esempio trovò finora in « Italia timidi e pochi imitatori; l'opinione pubblica ne sentì ribrezzo e spa- « vento; i magistrati adempirono lodevolmente al loro dovere. »

(Dal discorso 18 nov. 1872 di S. E. De Ferrari Primo Presid. della Cass. di Torino).

— « Intimo, ed antico sodalizio accomunò in ogni tempo Magistratura e Foro. « Comuni le origini e gli studj; comuni gl'intenti, le opere, e le consuetudini « della vita rivolte con nobile gara al trionfo della giustizia; comuni e indi- « visibili del pari le glorie, e le sconfitte, la fama e la decadenza, la stima, o

« il disprezzo pubblico. Se questo è vero, com'è verissimo, potremo noi
« portare in pace, e lasciar passare senza una parola di riprovazione severa
« il pessimo vezzo di chi si consigli per isfogo di astj personali di lanciare
« inconsultamente l'epigramma, il vilipendio, il libello sul magistrato? Smet-
« tiamo in nome di Dio la rea consuetudine che torna a comune disdoro! Vor-
« remo forse pretendere che negli animi dell'universale tengasi viva la fede
« alla giustizia, la riverenza ai depositarj del potere giudiziario, l'ossequio al
« principio d'autorità, tolto il quale la libertà stessa è ironia e pericolo, se
« non si teme di porgere il triste spettacolo del propagarsi lo scredito e il di-
« spregio della magistratura dagli uomini del Foro (io non parlo che dei po-
« chi) dai commilitoni stessi della sacra falange cui va affidato il deposito della
« buona giustizia nella varietà degli uffizj, e delle rispettive funzioni? Rispet-
« tiamoci adunque, e non abdichiamo al sentimento della reciproca stima, se
« non vogliamo che tocchi a tutti davvero lo scredito, e l'onta ».

Vacca, Proc. Gen. alla Cass. di Napoli, Prolusione 1873.

268 e 637.

636. Le sentenze proferite in via disciplinale contro gli avvocati e i procuratori non saranno precedute che dal verbale comprovante la mancanza: esse saranno pronunziate in contraddittorio od in contumacia se i citati non si presentano all'udienza per produrre i loro mezzi di discolpa; il Pubblico Ministero sarà sempre sentito nelle sue conclusioni.

La discussione avrà luogo a porte chiuse.

= La competenza a reprimere disciplinarmente le trasgressioni che dai difensori o da altri si commettono in pubblica udienza appartiene esclusivamente a quei giudici che assistevano alla discussione, quando la trasgressione fu commessa. Nessun altro Magistrato, che non sia stato presente al fatto, e che non avesse la polizia della udienza quando il fatto fu commesso, può assumerne la cognizione. Cass. Torino, 1 dic. 1871.

La sentenza proferita in via disciplinare contro un avvocato è nulla se non fu pronunciata in concorso dell'imputato presentatosi all'udienza per produrre i propri mezzi di discolpa. La deputazione di un difensore d'ufficio non può nè deve aver luogo se non quando l'accusato o l'imputato non faccia o non abbia fatto la scelta di difensore alcuno. Quindi dal momento che esiste, o sopravviene la scelta di un difensore di fiducia, cessa la deputazione del difensore ufficioso (275-456). Cass. Torino, 27 genn. 1873 Serra-Lara.

637. Si potrà appellare alle Corti dalle condanne portanti la pena della sospensione pronunziata dai Tribunali.

La dichiarazione d'appello si farà alla cancelleria del Tribunale che pronunziò la sentenza nei tre giorni successivi a quello in cui venne pronunziata, se in contraddittorio: e, se in contumacia, nei tre giorni dopo la sua notificazione al condannato, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza.

Il cancelliere trasmetterà immediatamente gli atti, la sentenza e la dichiarazione d'appello alla cancelleria della Corte; la quale pronunzierà, o dopo aver sentito l'appellante in persona, o sopra le memorie che egli avesse consegnate alla stessa cancelleria nei dieci giorni successivi alla dichiarazione. Il Pubblico Ministero sarà sentito nelle sue conclusioni.

268, 636.

La discussione avanti la Corte avrà parimente luogo a porte chiuse.

☞ AVVERTENZA. « Non essendo stato votato che dal Senato del Regno, nella tornata « del 21 maggio 1872, il progetto di legge sull'*ordinamento della cassazione*, e non potendo prevedere se sarà, e senz'altre modificazioni, approvato anche dalla Camera dei « deputati, non ci è dato di qui inserire per intero, come speravamo, il testo di quel « disegno di legge. »

TITOLO X.

DELLA CASSAZIONE (*) E DELLA REVISIONE.

638. Le sentenze proferite inappellabilmente in materia criminale, o correzionale, o di polizia, e gli atti d'istruzione che le avranno precedute, potranno essere annullati, sopra ricorso, nei casi, e secondo le distinzioni dei due capi seguenti. 722.

(*) « Art. 122 Ord. giud. — La Corte di cassazione è istituita per mante- « nere la esatta osservanza delle leggi.

« Art. 123. La Corte di cassazione conosce:

« 1. In materia civile e commerciale dei ricorsi per annullamento delle « sentenze pronunciate in grado di appello.

« 2. In *materia penale* dei casi di annullamento delle sentenze inappel- « labili, o in grado di appello proferite dalle Corti, dai Tribunali e dai pretori, « e degli atti d'istruzione che le abbiano precedute.

« Pronuncia inoltre negli altri casi che le sono deferiti dalle leggi. Vedi gli articoli successivi da 124 a 128.

= La trasgressione della legge di rito giudiziario civile fatta dal causidico è punita con pena disciplinare a tenore del Regol. per la proc. civ.; perciò la Sezione criminale della Corte di Cass. è incompetente a conoscere del ricorso contro le ordinanze in tale materia pronunciate.
Cass. Milano, 23 genn. 1864 — P. M. ric.

Deve per difetto d'interesse respingersi il mezzo di ricorso il quale alla sent. attribuisce un vizio che sarebbe ridondato in vantaggio del ricorrente.

Deve cassarsi la sent. che pecca di perplessità, incoerenza e contraddizione nella qualificazione giuridica del reato.
Cass. Firenze, 20 febb. 1864 — Perraymond.

È degno di biasimo l'avvocato che, riprovevolmente abusando del ricorso in cassazione, propone mezzi da cui l'imputato non può ragionevolmente sperare migliorata la sua condizione. Cass. Milano, 3 marzo 1864 — Cocciu.

Il P. M. può produr ricorso per cassazione avverso una sent. renduta sulle sue uniformi conclusioni. (Egual principio venne fermato, relativamente alla interposizione d'appello, colla Dec. della Cass. Milano, 16 giugno 1865, Cugini, e con altra della Cass. Palermo, 14 sett. 1865, Maimone).

Motivo: « Anche se lo stesso Proc. Gen. ricorrente, e non il sostituto, « avesse assistito di persona alla Sezione d'accusa, e nelle sue dimande fosse « stato pure uniforme alla sent. impugnata, non perciò, meglio considerata « la cosa, gli sarebbe interdetto di domandar la cassazione contro quella pro- « nuncia alla quale egli era stato conforme, anche perchè le requisitorie del « P. M. non sono irretrattabili, nè legano le parti nei giudizj di pubblico in- « teresse ». Cass. Napoli, 11 genn. 1865. — Bilwiller.

— I mezzi di nullità delle sent. sono regolati dalla legislazione in vigore al tempo in cui le sent. furono pronunciate.

Se perciò questa legislazione non riconosce il ricorso in nullità per alcuni mezzi, le sent. non si possono impugnare con tali mezzi, sebbene la legge nuova li riconosca, e sebbene la sent. per pendenza del ricorso, non sia ancora passata in giudicato. Trib. supr. Guerra, 13 giugno 1870. — Sfondrini.

Per determinare l'appellabilità, o meno, di una sent. in materia correzionale devesi guardare alla punibilità astratta del delitto, e non alla pena effettivamente applicata pel concorso di circostanze scusanti o attenuanti (Vedi pel di più all'art. 399). Cass. Firenze, 6 agosto 1872 — Riva.

CAPO I.

DEI CASI NEI QUALI SI PUÒ RICORRERE IN CASSAZIONE.

§ 1.

Materie criminali.

284, 369, 420, 541, e 671.

639. Il Pubblico Ministero potrà ricorrere per cassazione contro le sentenze proferite dalla Sezione d'accusa nei casi preveduti dagli articoli 434, 435 e 436, per le cause espresse nei numeri 2, 3, 4, 5 dell'articolo 460.

La stessa facoltà competerà al Ministero Pubblico contro qualsivoglia sentenza della Sezione d'accusa, che, ai termini del detto articolo 434, avesse dichiarato non essere luogo a procedimento perchè il fatto imputato non costituisce nè crimine, nè delitto, nè contravvenzione, o perchè l'azione penale è prescritta od in altro modo estinta.

= La giurispr. è ora costante nel ritenere che sieno incensurabili in Cass. le dichiarazioni delle Corti e dei Trib. racchiudenti un mero apprezzamento del fatto materiale e delle prove ossia di criterio, ovvero escludenti la intenzione di delinquere, lo stato di mente, la conseguente imputabilità, o non, del fatto — ma la cosa procede ben altrimenti al riguardo delle qualificazioni che siansi date, o siasi ricusato di dare ai fatti dichiarati costanti e non disconosciuti, ed in riguardo alle conseguenze legali e giuridiche a quei fatti attribuite, dappoichè l'esame di siffatte qualificazioni e conseguenze rientra necessariamente nelle attribuzioni di questa Corte, la quale essendo appunto istituita per reprimere e riparare le violazioni della legge e per mantenerne l'uniforme applicazione, deve di necessità essere investita della facoltà, non già d'investigare o verificare i fatti stessi, ma sì bene di determinarne i veri caratteri e la moralità nei rapporti loro colla legge penale; la qual cosa costituendo una vera e mera apprezzazione giuridica dei fatti già stabiliti, non può a meno di formare una delle primarie e principali attribuzioni di una Corte regolatrice, chiaro essendo che l'esame dei rapporti fra i fatti stabiliti e la legge racchiude una questione di diritto, e che una sent. la quale ritenga fatti costituenti reato appresso alla legge, e poi ricusi di punirli, adducendo non essere i medesimi colpiti da veruna sanzione repressiva, viola la legge. Cass. Milano, 2 giugno 1864 — Minelli.

Trattandosi di stabilire il vero titolo di un reato, la questione assume il carattere di questione di diritto che può portarsi alla decisione del Trib. supremo.

La ricerca se nei fatti giudicati costanti si riscontrino i caratteri della ipotesi figurata dalla legge, non debbesi confondere con la disamina intorno alla esistenza ed al valore degli elementi probatorii; l'una costituisce una vera e propria questione di diritto, e l'altra una indagine tutta di fatto. Trib. supr. Guerra, 3 ottobre 1870 — Perelli.

Non sono soggetti a censura in Cass. le dichiarazioni sulla esistenza o inesistenza tanto della materialità, quanto della moralità dell'azione, perchè di fatto; ma la Corte suprema ha diritto di esaminare se questa stia in equazione con la ipotesi della legge, perchè indagine di diritto; e la Cass. falli-

rebbe alla propria missione quando non annullasse il pronunciato del giudice che ai fatti ritenuti avesse ricusato di dare la qualificazione legale.
Cass. Napoli, 22 luglio 1872 — Chivizzani.

É ammessibile in Cass. il ricorso del P. M. che denunzia una sent. di assoluzione basata su argomentazioni nelle quali il *fatto imputato non costituiva reato*. Cass. Torino, 3 aprile 1873 — Massa.

15,
).

640. In caso di condanna dell'accusato, se nella sentenza della Sezione di accusa che avrà ordinato il suo rinvio avanti una Corte, o negli atti successivi, o nella istruzione e nella procedura che saranno state fatte avanti la detta Corte, o nella stessa sentenza di condanna vi sarà stata violazione od omissione di qualche formalità che il presente Codice prescrive a pena di nullità, questa omissione o violazione darà luogo, sulla istanza della parte condannata o del Pubblico Ministero, all'annullazione della sentenza di condanna e degli atti che l'hanno preceduta, a cominciare dal primo atto nullo, purchè la nullità non sia, o non possa essere, sanata dal silenzio.

381 Reg. gen. giud.

Lo stesso avrà luogo:

1.° Quando siasi omesso o ricusato di pronunziare, sia sopra una domanda dell'accusato, sia sopra una requisitoria del Pubblico Ministero, dirette a prevalersi di una facoltà o di un diritto accordato dalla legge, ancorchè la pena di nullità non sia testualmente annessa alla mancanza della formalità di cui si è domandata o richiesta la esecuzione: in questi casi il ricorso non sarà ammesso se non quando ne sia stata fatta la riserva;

ι. 4.
6.

2.° Quando si sarà contravvenuto alle regole di competenza stabilite dalla legge;

478. 3.° Quando siavi stato eccesso di potere.

= *Violazione di legge* è la negazione del suo precetto sostanziale — *falsa applicazione* è la sconvenienza di rapporto che passa fra la legge e il fatto. La violazione di legge può essere anche negativa; la falsa applicazione é sempre positiva, é un vero scambio che sposta il diritto e lo colloca sopra una base arbitraria.

(Sull' istituto e l'ufficio della Cass., veggasi il *Borsari* nel Comm. al Cod. di proc. civ. all'art. 517).

— Chi non può sperare applicazione di minor pena, anche dato l'annullamento della sentenza, non ha interesse, nè quindi può ricorrere (643).
Cass. Milano, 27 nov. 1862 Sannibali.

Non si può dar corso alla domanda in Cass. dei condannati per crimine, i quali, dopo averla presentata, siansi sottratti al carcere con la fuga.
Cass. Milano, 11 luglio 1863 Pambianchi e C.

La eccezione d' incompetenza è tardivamente allegata in Cass. se l' incolpato non l'abbia dedotta nel termine dei 5 giorni stabilito dalla legge, nel quale stadio di giudizio si ha la facoltà di dedurre le eccezioni di nullità e d'incompetenza. Cass. Napoli, 8 gennaio 1864 Cristiano.

La sentenza della Sezione d'accusa che rigetta la domanda di prescrizione presentata in nome dell' imputato assente, se non viene impugnata co' rimedi legali, acquista forza di giudicato irretrattabile, e la eccezione di prescrizione non è più discutibile in via di ricorso alla Cass. Cass. Napoli, 16 sett. 1864 Valerii.

(281 n. 4.). Per nullità di procedimento, benchè gravissime, non può esser permesso mover reclamo col rimedio straordinario della cassazione al P. M., il quale diconoscendo la sua principale missione, che è di esercitare avanti le autorità giudiziarie (colla impassibilità del magistrato, senza osteggiare la difesa, e sempre senza pregiudizio alcuno della indipendenza e della libertà del voto dei giudici) una costante attenzione che le leggi sieno intese ed osservate in

Art. 640. piena conformità del loro disposto, colla sua oscitanza o inavvertenza cooperò a quelle nullità medesime, contro le quali poteva e doveva insorgere coi rimedi ordinari, opponendo e protestando immediatamente nella contestualità e continenza del giudizio, anche mediante apposita scrittura da inserirsi negli atti del giudizio medesimo, previa presentazione al Trib. seduta stante. (Il P. M. si lagnava che alcuni testi ad accusa fossero stati uditi senza giuramento).
Cass. Firenze, 10 marzo 1865 P. M. ric.

A torto il P. M. obietta in Cass. la *violazione di forme*, alla osservanza delle quali era nell'obbligo di richiamare, e non richiamò, il Trib. ordinario.

Il P. M. non può dedurre in Cass. vizi di forma che interessano gli accusati.
Cass. Firenze, 1 aprile 1865 P. M. ric. causa Forti ed altri.

È inammessibile la domanda di cassazione per parte del P. M. contro una sentenza che pronunciò non farsi luogo a procedimento, quando la domanda non si fondi ad eccesso di potere — nè questo vi può essere in una dichiarazione d' irrecevibilità d'appello per vizio di forma.
Cass. Torino, 15 dic. 1866, P. M. ric.

Il Proc. del Re che sostenne l'accusa presso la Corte d'assise ha presunzione di mandato per poter ricorrere in Cass. Occorre conoscere i termini della delegazione di cui all'art. 81 Ord. Giud. per potere affermare il contrario (515).
Cass. Firenze, 27 dic. 1866 P. M. ric. causa Gaggioli.

La sentenza d'appello, che riformando quella di prima istanza condanna l' imputato, senza nulla addurre contro la eccezione *pregiudiziale* da questi opposta « che il rappresentante del P. M. presso il giudicio d'appello non « potesse ricorrere con tale azione penale e per tal titolo a cui avesse già « rinunciato il rappresentante del P. M. presso la prima istanza » viola questo art. e incorre nella cassazione.
Cass. Firenze, 2 marzo 1867 Rossi.

Non può dirsi che siasi *denegata giustizia* se non quando l' imputato nel proprio interesse, e per esso la difesa, abbiano elevato speciali questioni dinanzi al giudice, e questi, richiamato espressamente a risolverle, non l'abbia fatto.
Cass. Firenze 3 febb. 1869 Polidori.

La difesa è sempre libera di presentare alla Sezione di accusa le memorie che crede opportune e nelle forme che meglio le piace, nè le è impedito di fare in esse istanze e provocare provvedimenti; ma se non è denunciata alcuna violazione od omissione di forme sostanziali, come per esempio, se è dimandata soltanto una maggiore istruzione del processo, la Sezione stessa non ha l'obbligo di farne oggetto di speciale esame; nè pel suo silenzio, nè pei suoi apprezzamenti in proposito può andar soggetta a censura in Cass. (427, 432 e 460).
Cass. Palermo, 13 nov. 1871 Militello.

Il *difensore non ha facoltà di rinunciare* in pregiudizio dell' imputato ad un mezzo formale e sostanziale, come sarebbe quello tendente a stabilire l'allegata impossibilità di difendersi in primo giudizio per mancanza d' intimazioni e citazioni e la conseguente nullità dell'appellata sent. Che se detta rinunzia fu subordinata alla condizione che si lasciasse adito all' imputato di fornire in appello la prova che non avea potuto far valere in primo giudizio, commette un *eccesso di potere* la Corte d'appello, che nel mentre ricusa di occuparsi di detto mezzo di appellazione, non fa luogo neppure all'ammessione delle prove instate. (417, 363).
Cass. Torino, 13 sett. 1871 De Vecchi.

Non può elevarsi a ragione di nullità la trasgressione degli art. del Regol. Giud. relativi a qualche forma accessoria ed accidentale.
Cass. Napoli, 14 maggio, 1872, in causa civile.

Il diritto accordato dalla legge al P. M. di ricorrere in Cass. non può essere paralizzato da qualsiasi imputato e condanato con una sua dichiarazione di volersi acquietare alla sent. e subire la pena infittagli. Il ricorso in Cass. del P. M. può giovare anche a quei condannati, i quali, o non siano essi ricorrenti in Cass., o dei quali siasi per qualunque motivo dichiarato irrecevibile il ricorso, tuttavolta che la Corte Suprema, in seguito all'esame della causa e dei proposti mezzi, riconosca la legale sussistenza di qualche nullità, la quale debba condurre all'annullamento della denunciata sentenza. (641).
Cass. Torino 8 nov. 1872 Papantoni.

---

641. L'annullazione della sentenza potrà anche chiedersi tanto dal Pubblico Ministero, quanto dalla parte condannata, allorchè la

643, 646.

nullità procederà dall'avere la sentenza pronunciata una pena diversa da quella applicata dalla legge alla qualità del crimine, o quando si sarà ritenuto come punibile un fatto che non lo era, o che aveva cessato di esserlo.

= I giudici non sono obbligati a dar i motivi pei quali nella latitudine della pena abbandonata alla loro prudenza, si son determinati ad applicarla più in una che in altra misura — e non lo sono a dar i motivi pei quali non credettero computare il carcere imposto per il reato, ammenochè l'imputato non avesse invocato la computazione come un diritto. (694)
Cass. Torino. 21 febb. 1872 Macciò.

Anche se il P. M. nell'interesse della legge chiedesse, a tenore degli art. 641 e 646, l'annullamento della sentenza, e l'annullamento fosse favorevole all'accusato, dovrebbonsi osservare le disposizioni degli art. 651 e 654 relativamente al termine a ricorrere e alla notificazione del ricorso. In difetto il ricorso é inammessibile. Cass. Firenze, 11 maggio 1872.

L'evidente equivoco nell'applicazione della pena non costituisce la nullità contemplata da quest'art. per la irrogazione di una pena diversa da quella comminata dalla legge al reato.

Alla rettifica dell'errore può provvedere la Cass. pur rigettando il ricorso.
Cass. Firenze, 19 agosto 1872 Bellotti.

(Di opposto avviso fu la Cass. di Torino nella sentenza Argelli 27 agosto 1866 (*Annali di giurisprudenza italiana*, 1866-67, 2, p. I, pag. 123) colla quale, per l'errore manifesto nell'applicazione della pena, avrebbe cassato la sentenza denunciata. — Non è senza importanza, pendente la discussione sullo schema di legge per la Cass. unica il responso della Corte regolatrice di Firenze, che in qualche modo aggiunge un autorevole giudizio a rinfrancare i legislatori nel proposito di eliminare il subbietto dei rinvii dispendiosi e superflui per eccessiva deferenza al rito della istituzione.)

642. La stessa azione apparterrà al Pubblico Ministero contro le sentenze che non fecero luogo a procedere, menzionate nell'articolo 515, allorchè sono state pronunziate perché il fatto di cui l'accusato è stato dichiarato colpevole non costituisce reato, o perchè l'azione penale è prescritta od in altro modo estinta. [646.]

Fuori di questo caso, l'annullazione di una sentenza che non ha fatto luogo a procedere, o che ha pronunziato l'assolutoria, non potrà essere promossa dal Pubblico Ministero se non nell'interesse della legge, e senza recare pregiudizio alla parte assolta, o riguardo alla quale si è dichiarato non essere stato luogo a procedimento. [684.] [379 Reg. gen. giud.]

= Il P. M. non ha diritto a ricorrere contro una sentenza per ciò che rechi pregiudizio alla parte civile. Cass. Milano 17 marzo 1865 P. M. ric.

Il P. M. valendosi delle facoltà di cui in quest'art. di domandar l'annullamento delle sentenze che non fan luogo a procedere se pronunciate sul fondamento della non esistenza della legge penale la quale per altro esistesse, può a buon dritto impugnare anche quella sentenza che in base a considerazioni dalla ragione, dalla scienza e dalla legge riprovate non punisce un fatto che ha i caratteri di reato. (Applicazione al caso di accusati di grassazione che non riuscirono a depredare (*ma tentarono*) perchè non trovarono denaro sulla persona aggressa). Cass. Torino, 6 febb. 1866 P. M. ric. causa Bocchi.

(312, 318). È sacra ed irrevocabile la dichiarazione dei giurati quando neghi la colpa di un accusato, rispetto a tutti i reati a lui addebitati. Il P. M. può *nel solo interesse della legge* ricorrere per cassazione contro la sentenza, senza però recare alcun pregiudizio all'accusato assoluto. Laonde eccede la linea de' suoi poteri, se produce il ricorso anche nel riguardo della parte di-

cui era stata già proclamata la innocenza, e ne prolunga ingiustamente la detenzione. (Qualche Commentatore aggiunge che un tale eccesso di potere è punito dagli art. 229 e 194 Cod. pen.) Cass. Napoli, 21 sett. 1868 Mistori e P. M. ric.

Il dolo è in *re ipsa* nel reato contemplato dall'art. 210 Cod. pen.

Il dolo in *re ipsa* non esclude la prova contraria della buona fede, che elimina quello, e che rientra nello apprezzamento del giudice del merito. — Il giudice del merito per il debito della motivazione non ha mestieri di giustificare il proprio convincimento sulla reità dell'imputato mediante una critica di ciascuna deposizione dei testimoni.

Cass. Napoli, 18 marzo 1868 Schisani e P. M. ric.

Il P. M. non è autorizzato a ricorrere in Cass. in pregiudizio dell'imputato contro una sentenza che non fece luogo a procedere, a motivo non già che il fatto non costituisse reato, ma perchè mancasse la prova della esistenza del fatto stesso. Ai giudici del merito spetta valutare il maggiore o minor peso e credibilità da attribuirsi alla deposizione di ciascun teste secondo le circostanze dei singoli casi ed in confronto con tutti gli altri processuali risultamenti. (646) Cass. Torino, 22 agosto 1872 P. M. ric. in causa Galassi.

Il P. M. é autorizzato a ricorrere in Cass. contro una ordinanza di rilascio delle copie di atti e documenti contenuti in un processo penale fuori dei casi previsti dagli art. 383 e 463 di questo Cod. (Vedi, per lo sviluppo della massima affermata in questa Dec., all'art. 583.)

Cass. Torino, 13 sett. 1872 P. M. ric. in causa Magnalbò.

È inammessibile il ricorso del P. M. contro sentenza di non farsi luogo emanata sul fondamento non già che la sanzione penale non esistesse, ma bensì che, pur esistendo, non fosse applicabile al fatto in questione.

Cass. Torino, 24 ott. 1872 Manservisi.

Vedi, all'art. 400, Dec. Cass. Napoli 12 aprile 1872 Lagravinese, e la giurisprudenza riferita all'art. 684.

---

643. Qualora la pena pronunziata fosse eguale a quella che la legge applica al crimine, niuno potrà chiedere l'annullazione della sentenza pel pretesto che sia occorso errore nella citazione dell'articolo della legge. (641, 646.)

644. La parte civile sarà pure ammessa a ricorrere per cassazione contro le sentenze di condanna, ma soltanto rispetto alle disposizioni relative ai suoi interessi civili. (399 n. 3, e 571.)

In nessun caso potrà chiedere l'annullazione di una sentenza di assolutoria, o che avesse dichiarato non essersi fatto luogo a procedere: ma se la sentenza ha pronunziate contro di essa condanne civili superiori alle domande dell'accusato assoltó, o riguardo al quale si è dichiarato non essere stato luogo a procedimento, questa disposizione della sentenza potrà essere annullata sulla domanda della parte civile.

= Non potendo la *parte civile* interporre ricorso, non può neppure spiegar mezzi suoi propri che la costituirebbero vera ricorrente, eludendo così manifestamente il disposto della legge.

Cass. Milano, 22 giugno 1864 P. M. ric.

Trattandosi di delitto perseguitabile con *pubblica azione*, alla parte lesa, benchè intervenuta come parte civile al giudizio avanti il Trib. di prima istanza o davanti la Corte d'appello, non è dato ricorso in Cass. se non quando la sentenza abbia dichiarato reo l'imputato od accusato, od abbia taciuto sulla rifusione dei danni benchè richiesta, o l'abbia negata.

Cass. Firenze, 1 aprile 1865 P. M. ric. causa Forti ed altri.

Essendo stato il ricorso prodotto dalla sola parte civile, l'annullamento della sentenza non può far rivocare l'azione penale, ma si circoscrive ai soli fini civili (645). Cass. Napoli, 29 maggio 1868 La Cecilia.

L'art. 644 il quale nega alla parte lesa da un reato, costituitasi parte civile in giudizio penale, il diritto di ricorrere in Cass. quando l'accusato

sia stato assolto, ovvero quando siasi dichiarato non essersi fatto luogo a procedimento, tranne il caso in cui la stessa parte civile sia stata condannata ai danni in somma superiore a quella domandata dall'accusato, riflette le materie puramente criminali, e non può estendersi alle correzionali cui provvede l'art. 645.

Vedi all'art. 646 Dec. Cass. Torino 24 ott. 1872 Dubbini.

§ 2.

Materie correzionali e di polizia.

645. Le vie di annullazione espresse nell'articolo 640 sono aperte, in materia correzionale e di polizia, rispettivamente all'imputato, al Pubblico Ministero ed alla parte civile pel solo interesse civile, contro ogni sentenza in ultima istanza, senza distinzione tra quelle che hanno pronunziata l'assolutoria, o dichiarato non esser luogo a procedere, e quelle che portano la condanna.

644.

Nondimeno, se la sentenza porterà l'assolutoria o la dichiarazione non essere luogo a procedere, essa non potrà più essere impugnata per violazione od omissione delle forme prescritte per assicurare la difesa dell'imputato.

= La enunciazione nella sentenza dei fatti formanti il soggetto dell'accusa è una prescrizione d'ordine pubblico; perciò non fa parte di quelle disposizioni per la mancanza delle quali il P. M. non ha diritto di ricorrere giusta il 2.º alinea di questo art. Questa forma sostanziale e integrante comandata dalla legge sotto pena di nullità in tutte le sentenze definitive, non riguarda solamente la garanzia dell'imputato od accusato, ma è una forma d'ordine pubblico, la quale interessa il buon andamento e la retta amministrazione della giustizia penale. È perciò che la violazione o l'omissione di questa forma può esser dedotta in linea di ricorso in Cass. anche dal P. M., fra le cui attribuzioni è pur quella di vegliare e richiedere che siano osservate le leggi e le regole di procedura. Cass. Firenze, 1 febbr. 1868 Nicolaj.

In caso di assoluzione o di non luogo il P. M. non può ricorrere in Cass. perchè l'imputato, dopo interrogato sulle generalità e sul merito, si ritirò dalla sala del dibattimento, rinunciando così alla facoltà d'interrogar testimoni, di opporre eccezioni, di dire l'ultima parola, essendo questi presidii istituiti ad assicurar la difesa degl'imputati. Cass. Torino, 24 ott. 1872 Artisoni.

646. Le disposizioni degli articoli 641, 642 e 643 sono applicabili alle sentenze in ultima istanza proferite in materia correzionale e di polizia.

In tale materia l'imputato assoluto, o riguardo al quale si sarà dichiarato non esservi luogo a procedere, sarà immediatamente messo in libertà, non ostante il ricorso in cassazione del Pubblico Ministero.

13, 419.

= Anche una sentenza assolutoria può essere denunciata in Cass. dall'imputato che si gravi di una disposizione accessoria in essa contenuta. (trattavasi di una sentenza che assolvette l'imputato di una contravvenzione di caccia, ma pronunciò la confisca della selvaggina sequestrata perchè proibitane la ritenzione in tempo di caccia divietata.) Cass. Torino, 24 ott. 1872 Dubbini.

Vedi all'art. 400 Dec. Cass. Napoli 12 aprile 1872 Lagravinese — e, all'art. 641, Dec. Cass. Firenze 11 maggio 1872.

§ 3.

Delle domande di cassazione.

647. La domanda per la cassazione contro le sentenze preparatorie o d'istruzione inappellabili, non sarà ammessa che dopo la sentenza definitiva. La esecuzione volontaria di dette sentenze non impedirà la domanda per cassazione.

281, 284, 484, 681.

La presente disposizione non si applica alle sentenze della Sezione d'accusa colle quali siasi dichiarato non essere luogo a procedimento per difetto d'indizi sufficienti di reità a carico dell'imputato, quando queste ultime vengano impugnate per le cause indicate nei numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 460.

= Il termine perentorio delle 24 ore fissato pel ricorso della parte civile deve intendersi per quella che tale sia stata riconosciuta nel corso del giudizio; non può applicarsi alla specie in cui ai querelanti quella qualità non fu riconosciuta legittima, e quando la parte civile in quest'ultimo *stadio di* giudizio nè rappresentata, nè quindi difesa, cadde nella condizione comune di quelli che subiscono una condanna. In tal caso è legale il ricorso contro la sentenza preparatoria dopo la notificazione della definitiva (651).

Cass. Milano, 19 febb. 1864 Mattei e Cocchi.

Il ricorso, benchè interposto contro la sola sentenza definitiva, ha efficacia d'investire un decreto incidentale precedente, quantunque non nominalmente rammentato, quando sia stato emanato dopo l'apertura del dibattimento e nella continenza del pubblico giudizio. Cass. Firenze, 18 maggio 1864 Mei.

È una vera sentenza preparatoria quella con cui si dichiara valido l'atto di citazione dell'imputato e si ordina di procedere ulteriormente al dibattimento; non è perciò ammessibile contro di essa il ricorso in Cass., se *non* dopo la sentenza definitiva. Cass. Milano, 23 agosto 1864 Berri.

La sentenza della Corte, che, annullata quella del Tribunale Correz. per vizio della citazione, dichiara di ritenere la causa e giudicare nel merito, e a tal effetto la rinvia ad altra udienza, non è già meramente preparatoria e d'istruzione, ma definitiva; epperò la dichiarazione di ricorrere contro di essa deve esser fatta entro tre giorni (647, 649). Cass. Torino, 10 aprile 1872 Longoni.

648. La dichiarazione di ricorrere per la cassazione sarà fatta al cancelliere della Corte, del Tribunale, o del pretore che ha pronunziato la sentenza, dalla parte condannata, e sarà sottoscritta da questa e dal cancelliere: se il dichiarante non può o non vuole sottoscrivere, il cancelliere ne farà menzione.

457, 459, 658.

La dichiarazione potrà farsi nella stessa forma dal procuratore della parte condannata, o da persona munita di mandato speciale: in quest'ultimo caso il mandato sarà annesso alla dichiarazione.

402.

Essa sarà inscritta in un registro a ciò destinato. Questo registro sarà pubblico; e chiunque avrà diritto di farsene dare estratti.

41 Reg. 53

= Una dichiarazione spedita alla Segreteria, non sottoscritta, nella quale il condannato dice essere sua intenzione ricorrere in Cass., non supplisce alla prescritta dichiarazione. Cass. Milano, 16 genn. 1861. — Castagna.

La Corte suprema non può tener conto dei mezzi dedotti nell'interesse del ricorrente da un avvocato, il quale a prova del suo mandato non adduca se non una lettera pervenuta alla Corte senza data, sottoscritta bensì da un nome eguale a quello del ricorrente, ma non rivestitá di alcuna autentica forma per accertare della esistenza del mandato.

Cass. Milano. 21 dic. 1864 Cecchini.

18. Non è ammessibile quale ricorso un atto in forma di dichiarazione di voler ricorrere in Cass. trasmesso colla posta alla Segreteria della Corte di appello, e ad essa pervenuto 5 giorni dopo pronunciata la sentenza.
Cass. Milano, 17 marzo 1865 Bonaiti.

(Vedi all'art. 402 Dec. Cass. Milano 10 maggio 1865, Mazzoni, circa il mandato speciale al difensore per aver veste a ricorrere.)

— Non ha efficacia alcuna la dichiarazione fatta da uno degli *accusati* di aderire al ricorso in Cass. presentato da altro di essi, quando l'adesione non sia stata preceduta da dichiarazione di ricorso fatta in tempo utile e legalmente.
Cass. Torino, 26 genn. 1866 Penneta e Virgili.

Inammessibile è il ricorso in Cass., se la dichiarazione di voler ricorrere venne fatta alla cancelleria del Trib. che giudicò in prima istanza, e non a quella della Corte d'appello che pronunciò la sent. che si vuol denunciare in Cass.; nè ripara a questa irregolarità la dichiarazione ripetuta alla cancelleria della detta Corte, se non seguì nel termine di tre giorni stabiliti dall'art. 649.
Cass. Torino, 19 maggio 1866 Giannini.

É irrecevibile il ricorso in Cass. se fu trasmesso alla cancelleria del Trib. che pronunciò la sent. in piego suggellato e in forma di nota per parte di un'Amministrazione pubblica ricorrente.
Cass. Torino, 21 dic. 1866 Dir. Gabelle Milano.

Questo art. prescrivente che la dichiarazione di ricorrere in Cass. sia fatta nella cancelleria dell'autorità giudicante concerne i casi ordinari, e non può estendersi a quelli in cui l'accusato fu condannato, o senza chiamata, o senza sua comparsa, o di suo procuratore, o sia detenuto da lungi, od ottenuto il piede libero, abbia altrove stabilito il suo domicilio; mentre la ragione e lo scopo di detta legge non sono altri se non quelli, che da un lato risulti da atto autentico la volontà di ricorrere, e dall'altro il magistrato giudicante ne abbia notizia.
Cass. Torino, 13 aprile 1867 Carrese.

Per investire la Sezione penale della Cass. della cognizione di una causa è condizione imprescindibile la dichiarazione di ricorrere fatta nei termini e modi indicati da quest'art. A questa regola non si può far eccezione per cagione qualsiasi, eccetto l'impedimento di forza maggiore, nel qual caso tuttavia deve provvedersi mediante equipollenti. Perciò, se prodotto in origine ricorso alla Sezione civile della Cass., la quale lo abbia per ragioni di competenza rimesso alla penale, questa non può prendere su di esso alcun provvedimento, se manca la dichiarazione di ricorrere fatta come sopra.
Cass. Torino, 19 maggio 1869 Fasola.

Il ricorso in Cass. dev'essere proposto dal condannato senza che gli sia d'ostacolo la qualità di minorenne. Non ponno proporlo i genitori per sola virtù della patria potestà, occorrendo, ove non ricorra personalmente il condannato, che agisca per lui od il suo procuratore, o persona munita di mandato speciale (361).
Cass. Firenze, 1 dic. 1869 Franchetti.

L'avvocato incaricato della difesa di un accusato ha veste legittima per interporre ricorso in Cass. nell'interesse del medesimo.
Cass. Palermo, 13 nov. 1871 Militello.

L'avvocato che fu difensore del condannato non può proporre ricorso in Cass. se non è munito di mandato speciale *ad hoc*. Cass. Firenze, 31 genn. 1872.

Pel conciliato esame degli art. 356, 402, 408 e 648, l'appello da sent. del Trib. Correz. può essere validamente interposto anche avanti il Vice Cancelliere del Trib. medesimo (Vedi pel di più all'art. 356).
Appello Venezia, 25 maggio 1872.

Il procuratore munito di mandato speciale di procura alla causa ha diritto di fare in nome del suo mandante dimanda di cassazione contro la sent. definitiva pronunciata in appello (Vedi in confronto Cass. Firenze 31 gennaio 1871 Badolati e Bozzoni, nonchè Cass. Palermo 13 nov. 1871 Militello).
Cass. Napoli, 7 giugno 1872 Bona.

L'avvocato difensore non può proporre ricorso in Cass. se non previo mandato speciale di procura.

Non vale come autorizzazione, nè come ratifica della dichiarazione di ricorso, un mandato speciale il quale abbia una data certa, attestata dal rogito notarile, posteriore alla dichiarazione medesima.
Cass. Firenze, 17 agosto 1872 Rizzon, e 29 agosto 1872 Bertinelli.

649. Il condannato avrà tre giorni intieri per fare la dichiarazione menzionata nell'articolo precedente. Questo termine decorrerá dal giorno successivo alla pronunciazione della sentenza, o da quello successivo alla notificazione, secondo la distinzione stabilita nel 1.° alinea dell'articolo 322.

584.

= Se di diversi individui condannati per un reato a tutti comune, alcuni hanno interposto utilmente ricorso, altri tardivamente, trattandosi di causa unica ed individua, il ricorso dei primi giova anche ai secondi.
Cass. Napoli, 3 giugno 1864 — Baldini.

Vedi all'art. 647, Dec. Cass. Torino 10 aprile 1872 Longoni.

(*) **650.** Se la condanna è di morte, il difensore dovrà, sotto la sua personale responsabilitá, produrre il ricorso nel termine voluto dalla legge, quando anche il condannato nol volesse.

Ove il ricorso non sia stato prodotto dal difensore, o sia stato prodotto fuori del termine indicato dalla legge, il Pubblico Ministero, restando intanto sospesa la esecuzione della sentenza, manderá d'ufficio gli atti alla Corte di cassazione, la quale destinerà un avvocato, ed esaminerà i mezzi d'annullamento che egli produrrà, salvo al Ministero Pubblico presso la Corte di cassazione ed alla stessa Corte la facoltà di elevarne altri d'uffizio, e salvo alla stessa Corte, se vi è luogo, il pronunziare pene disciplinali contro il difensore che omise di produrre entro i termini legali il ricorso.

635.

(*) Col progetto di legge sull'*ordinamento della Cassazione* approvato dal Senato del Regno nella seduta del 21 maggio 1872, e che trovasi tuttora alla Camera dei Deputati in attesa di discussione, quest'art. 650 verrebbe modificato nel modo seguente:

« Art. 650. Se la condanna è di morte, il difensore dovrà sotto la sua re-
« sponsabilità, produrre il ricorso nel termine voluto dalla legge, quand'anche
« il condannato non lo volesse.

« Ove il ricorso non sia stato prodotto dal difensore, o sia stato prodotto
« fuori del termine indicato dalla legge, il Pubblico Ministero, restando intanto
« sospesa la esecuzione della sentenza, manderà d'ufficio gli atti alla Corte di
« Cassazione la quale destinerà un avvocato ed esaminerà i mezzi d'annulla-
« mento che egli produrrà, salvo al Ministero Pubblico presso la Corte di
« Cassazione ed alla stessa Corte la facoltà di elevarne altri d'ufficio, anche
« per nullità di forme non dedotte o sanate dal silenzio delle parti, e salvo
« alla stessa Corte, se vi è luogo, il pronunciare pene disciplinari contro il
« difensore che omise di produrre, entro i termini legali, il ricorso ».

= Il P. M. può d'ufficio ricorrere in nullità contro le sentenze per violazione di legge a pregiudizio dell'inquisito anche quando questi non ricorra.
Trib. supr. guerra, 29 nov. 1860 Mecocci.

A pena d'inefficacia del ricorso in Cass. la scrittura dei motivi in appoggio al ricorso, come quella che sta ad accertare la volontà nel ricorrente di persistere nel fatto reclamo, deve essere esibita o dal ricorrente stesso, o da un suo speciale mandatario, o da quello che fu suo difensore nel giudizio precedente; ciò per altro traendo origine dalla possibilità che il nuovo giudizio aggravi la sorte del reo, non è necessario relativamente al condannato alla pena suprema.
Cass. Firenze, 23 agosto 1865 Mearini.

La mancanza della età di anni 30, requisito indispensabile pei giurati, può proporsi e provarsi per la prima volta anche in Cass., nè vi chiude l'adito il silenzio mantenutosi dinanzi ai giudici del merito, trattandosi di nullità d'ordine pubblico. Può la Cass. ordinare il richiamo degli atti idonei ad escludere il dubbio sulla età del giurato e a distinguerlo da omonimi, anche determinando quali sieno questi atti (84 Ord. giud.).
Cass. Torino 20 nov. 1867 Bubbola.

651. Il Pubblico Ministero e la parte civile potranno nello stesso termine, a contare dal giorno della pronunziazione della sentenza, dichiarare nel modo sovra prescritto che chiedono la cassazione.

= Il ricorso del P. M. è ricevibile se prodotto nel giorno successivo a quello della pubblicazione della sentenza, benchè dopo scorse le 24 ore da quella in cui la sentenza fu pubblicata. Cass. Milano, 17 luglio 1863 Malaguzzi.

Malgrado il recesso del P. M. da una domanda da lui prodotta in Cass. la Corte suprema deve emettere sulla stessa le proprie deliberazioni. Cass. Milano, 24 luglio 1863 Mondaini.

(651 e 652). — Questi articoli combinati sospendono la esecutorietà delle sentenze in materia penale contro la parte civile, quando essa abbia dichiarato di ricorrere in cassazione. Appello Genova, 2 dic. 1869 Sivori.

Vedi, all'art. 641, Dec. Cass. Firenze 11 maggio 1872.

(*) **652**. Durante i tre giorni, e se vi è stata domanda di cassazione, sino alla ricevuta della sentenza della Corte di cassazione, sarà sospesa la esecuzione della sentenza. 584.

Se la causa è individua, la domanda di cassazione di uno dei condannati sospende la esecuzione della sentenza anche riguardo agli altri. 403.

(*) Col progetto di legge sull'*ordinamento della Cassazione* approvato dal Senato del Regno nella seduta del 21 maggio 1872, e che trovasi tuttora alla Camera dei Deputati in attesa di discussione, quest'art. 652 verrebbe modificato nel modo seguente:

Art. 652. « Durante i tre giorni, e se vi è stata domanda di cassazione, « sino alla ricevuta della sentenza della Corte di cassazione, sarà sospesa la « esecuzione della sentenza.

« Se la causa è individua, la domanda di cassazione di uno degli accusati o « condannati sospende la esecuzione della sentenza anche riguardo agli altri, e « l'annullamento giova a tutti ».

= In causa penale *individua*, quand'anche il ricorso speciale in Cass. d'uno fra i condannati sia stato reietto senza esame, perchè prodotto dopo il termine, o senza requisiti necessari per ammetterlo a discussione, se poscia sul ricorso di altro imputato regolarmente prodotto, la Cass. abbia annullato la sent. rinviando ad altra Corte d'assise il processo, l'annullamento giova anche al primo. Cass. Napoli, 20 nov. 1867 Janelli e Mele.

Anche nelle *cause individue*, se di più condannati da sent. di una Corte d'assise alcuno ricorse, altri no, l'annullamento della sent. non giova che a chi ricorse in cassazione. Cass. Firenze, 21 luglio 1869 Ferri.

La domanda di cassazione, sospendendo la esecuzione della sent., impedisce anche il decorso della *prescrizione dell'azione penale* fino al ricevimento della decisione suprema. Appello Milano, 4 aprile 1872 Mongiù.

653. Nel caso di assoluzione dell'accusato od imputato, o quando non si sarà fatto luogo a procedimento, il Pubblico Ministero o la parte civile non avranno che ventiquattr'ore per domandare la cassazione.

= Il termine di 24 ore per la dichiarazione di cassazione, accordato al P. M. ed alla parte civile, si riferisce anche alle sent. della Sezione d'accusa. Cass. Milano, 21 aprile 1864 P. M. ric.

Fino a prova contraria vige la presunzione che il ricorso del P. M. contro una sent., prodotto il giorno appresso alla pronunzia, sia prodotto entro le 24 ore volute da questo articolo. Cass. Firenze, 1 febb. 1869 Niccolai.

Non spetta al magistrato che pronunciò la sent. denunciata lo statuire se

la dichiarazione di ricorrere in Cass. sia stata fatta, o non, nel termine utile, ciò appartenendo alla decisione della suprema Corte.
Appello Genova, 2 dic. 1869 Sivori.

Il termine delle 24 ore prescritto al P. M. è di rigore — quindi è irrecevibile il ricorso prodotto nel giorno successivo alla pubblicazione della sent., ma dopo le 24 ore. Cass. Firenze, 13 luglio 1872 Bof.

Si presume eseguita nelle 24 ore di cui in quest'art. la dichiarazione di ricorrere in cassazione fatta dal P. M. nel dì susseguente a quello della chiusura del dibatt. avvenuta dopo il mezzodì, ed essendosi notificata nello stesso giorno la dichiarazione all'imputato. Cass. Torino, 17 aprile 1873 Meri.

---

654. La domanda di cassazione fatta dalla parte civile o dal Pubblico Ministero contro una sentenza inappellabile in materia criminale, correzionale o di polizia, sarà notificata entro il termine di tre giorni alla parte contro la quale essa è diretta, a pena di decadenza.

Se l'imputato a cui deve farsi la notificazione trovasi detenuto, l'atto contenente la domanda di cassazione gli sarà letto dal cancelliere, il quale riceverà nello stesso tempo la sua dichiarazione circa la scelta di un difensore; l'imputato lo sottoscriverà; e, se non può o non vuole sottoscriverlo, il cancelliere ne farà menzione. 658.

Se l'imputato trovasi in libertà, la domanda di cassazione gli sarà notificata, per mezzo di un usciere, od in persona od al domicilio da esso eletto, od in difetto alla sua residenza od al domicilio reale od alla dimora: il termine stabilito per la notificazione sarà in questo caso aumentato di un giorno per ogni tre miriametri di distanza.

= È irrecevibile il ricorso del P. M. se la domanda di cassazione fu notificata all'imputato nel quarto giorno dopo quello in cui fu fatta, qualora non si dimostri essere il caso di aumento di termine in applicazione dell'art. 639.
Cass. Milano, 19 genn. 1865 Pelliccia.

Il termine di tre giorni fissato da quest'art. per la domanda di cassazione della parte civile e del P. M. è successivo a quello, pure di tre giorni, fissato dall'art. 651 per la relativa dichiarazione.
Cass. Torino, 24 luglio 1866 Dir. Gab. Milano.

Non puossi prendere in considerazione il ricorso del P. M. allorchè non consti della sua tempestiva notificazione all'accusato.
Cass. Firenze, 20 luglio 1868 Marroncini.

Il ricorso del P. M. contro una decisione, che non sia stato intimato alla parte, può essere esaminato solo nell'interesse della legge.
Cass. Napoli, 14 maggio 1869 Padula.

(Vedi all'art. 665 Dec. Cass. Palermo, 23 giugno 1870 Broggi).

— La domanda di cassazione di un giudicato proferitosi nell'interesse esclusivo della parte civile, dev'essere a questa notificata nella forma delle citazioni, e coerentemente al combinato disposto degli art. 654, ultimo alinea, e 658, n. 2. Quindi trattandosi di una ordinanza proferitasi nell'interesse di un minorenne soggetto alla patria potestà, costituitosi parte civile, la relativa domanda di annullamento dev'esser notificata al detto minore nella persona del padre, nè può supplirvi la notificazione eseguitasi in persona di altri indicati quali *consulenti* del minore. Cass. Torino, 10 dic. 1870 Garrone.

Al P. M. ricorrente in cassazione spetta fornir la prova del preciso e regolare adempimento della formalità prescritta da questo art., e non basta a supplirvi un semplice cenno appiè della copia della dichiarazione.
Cass. Torino, 24 febb. 1871 Garelli e Scotto.

La regola stabilita dall'art. 43 Cod. proc. civ., che nel computo dei termini misurati a giorni o a periodi maggiori non si comprende il giorno della notificazione, è applicabile per analogia anche ai termini portati dal Cod. di proc. pen. Cass. Torino, 13 sett. 1871 Massei.

Le disposizioni di questo art. per le quali è comminata la pena della decadenza contro il P. M. e contro la parte civile che non hanno notificata la lor domanda di cassazione alla parte contro la quale è diretta, non si estendono contro il semplice querelante, ricorrente alla suprema Corte.
Cass. Torino, 30 aprile 1873 Erculiani.

Vedi pure, all'art. 641, Dec. Cass. Firenze 11 maggio 1872, e all'art. 222 Dec. 20 luglio 1870 Ruffo-Scilla (ciò che debba intendersi *per domicilio eletto*).

---

655. Nella dichiarazione della domanda di cassazione dovrà sempre indicarsi la sentenza contro cui è diretta: e qualora s'intenda chiedere l'annullamento anche di anteriori sentenze preparatorie o d'istruzione, queste pure dovranno essere nella domanda indicate.

284.

La parte civile che ha domandata la cassazione è tenuta, a pena di decadenza, di unire agli atti una copia autentica della sentenza o delle sentenze impugnate.

= Non può aversi riguardo ai mezzi dedotti contro una sentenza preparatoria se la dichiarazione della domanda di cassazione fu diretta soltanto contro la sentenza di condanna.
Cass. Milano, 24 genn. 1862 Barbarossa.

La sentenza che, statuendo unicamente sovra un incidente di procedura, nulla giudicando in merito circa la esistenza e i caratteri e la imputabilità del reato, manda proseguirsi il dibattimento, è d'istruzione *preparatoria*.
Cass. Milano, 9 marzo 1864 Enria e Clara gerenti di giornali.

Quando nell'atto di dichiarazione non si fa cenno dell'ordinanza contro cui si ricorre, non può la suprema Corte (640) riconoscersi rivestita di giurisdizione per pronunziare nel merito del mezzo proposto.
Cass. Milano, 11 e 12 maggio 1864 nelle cause Floris e Codia.

Ogni singola ordinanza contro cui s'intende di ricorrere deve essere chiaramente designata dal ricorrente.
Cass. Palermo 16 maggio 1864 Cavallaro.

È sentenza *preparatoria* contro cui non si può ricorrere se non dopo la definitiva quella proferta in appello da un'ordinanza del Trib. con cui si dichiara valido l'atto di citazione notificato agl'imputati, e si manda a procedere all'ulteriore dibattimento avanti lo stesso Tribunale.
Cass. Milano, 15 febb. 1865 Canzio.

Per ricorrere contro una ordinanza non basta una *semplice riserva* verbale fatta dalla difesa prima o dopo la emanazione di essa, ma occorre una precisa dichiarazione fatta in modo conforme alle dichiarazioni prescritte dalla legge pel ricorso contro le sentenze preparatorie o d'istruzione.
Cass. Milano, 27 aprile 1865 Rovighi.

È precetto di legge e costante giurisprudenza che qualora s'intenda chiedere l'annullamento anche di anteriori sentenze emanate nel corso del dibattimento devono queste pure essere indicate nella dichiarazione, e che in difetto è chiuso l'adito ad impugnarle.
Cass. Torino, 17 aprile 1866 Lazzaro.

La riserva presa dal difensore di ricorrere in Cass., contro un'ordinanza della Corte d'assise non produce effetto se la dichiarazione si limitò a chiedere la cassazione della sentenza definitiva di condanna.
Cass. Torino, 12 maggio 1866 Dadone.

L'ordinanza, colla quale, in tema di ferimento volontario agguagliato all'omicidio, si respinse la istanza tendente ad ottenere l'ammissione di una domanda ai giurati «*se il successo abbia sorpassato la intenzione*» od altra simile questione, essendo una ordinanza influente al merito, va compresa nella dichiarazione di ricorrere in Cass. contro la sentenza di condanna. (*Motivi* — In questo art. parlandosi unicamente e tassativamente di *sentenze preparatorie* o d'*istruzione*, che sono evidentemente quelle destinate ad apparecchiare la discussione e la decisione della causa in merito, nonché quelle che riguardano l'ordine e la materia della istruttoria orale delle prove che si svolge e si compie nel dibattimento, non può la disposizione di esso art. estendersi a quelle altre sentenze al tutto differenti, che, decidendo un punto controverso di diritto afficiente al merito intrinseco della causa, si compenetrano necessariamente, e fanno una cosa sola colla sentenza terminativa e finale del giudizio.

Tali sentenze sono vere sentenze *decisorie* e *definitive* (in parte almeno) del merito principale della causa, e quindi non si possono, nè si debbono mai separare dall'ultima sentenza che pone termine al giudizio. Investita la Cass. della piena cognizione del giudicato definitivo, e perciò di tutto il merito dell'accusa e della condanna, non potrebbe *ex continentia causae* non recare il suo esame e giudizio anche sull'altra sentenza decisoria in parte.)
Cass. Torino, 18 marzo 1868 Lattanzi.

Quando non fu protestato in corso di processo contro la ordinanza rejciente la proposta di un nuovo teste a difesa, e molto più se, dichiarando di ricorrere in Cass. contro la sentenza si omise di dichiarar altrettanto rispetto alla ordinanza, non può farsene tema di cassazione.
Cass. Firenze 7 aprile 1868 Cocci, e Cass. Palermo 23 maggio 1868 La Barbera.

Se la parte civile che ha domandata la cassazione non unisce agli atti una copia autentica della sentenza impugnata, il ricorso è inammessibile.
Cass. Napoli 4 maggio 1868 Caporale.

Se nel corso del dibattimento non fu pronunciata che una sola ordinanza, anche una indicazione generica può essere sufficiente per ritenere ch'essa fu investita dal ricorso. Cass. Firenze, 3 dic. 1870 Benedetti.

La disposizione di questo art. prescrivente l'obbligo della dichiarazione quando s'intenda chiedere l'annullamento di anteriori sentenze ed ordinanze, non può, nè deve estendersi a quelle che, decidendo su un punto di diritto afficiente il merito della causa, come sarebbe la ordinanza che respinge la istanza della difesa che i giurati siano rinviati nella sala delle deliberazioni affinchè si pronuncino sulla domanda di scusa, di cui all'art. 267 Cod. pen. lasciata senza risposta, si compenetrano necessariamente e formano una cosa sola colla sentenza finale. Cass. Torino, 8 febb. 1872 Vancini ed altri.

Non è ammessibile il ricorso per cassazione contro una ordinanza della *Corte* d'assise che rigettò la opposizione della difesa alle domande formulate dal Presid. e l'istanza per l'audizione di un teste o la rinuncia alla medesima, quando non sia stata denunciata unitamente alla sentenza definitiva, sebbene al momento che fu letta all'udienza la difesa protestasse di voler ricorrere. (284)
Cass. Firenze, 27 febb. 1872 Francalanci.

Vedi pure la giurisprudenza riferita all'art. 648.

---

656. Ad eccezione del Pubblico Ministero, chiunque abbia domandato la cassazione è tenuto, a pena di decadenza, di depositare a titolo di multa una somma di lire centocinquanta, se la sentenza di cui si chiede la cassazione fu pronunziata da una Corte, di lire settantacinque se fu pronunziata da un Tribunale, e rispettivamente della metà di queste somme se la sentenza fu pronunciata in contumacia. 680.

Trattandosi di sentenza di un pretore, il deposito per la multa sarà della metà della somma come sopra determinata riguardo alle sentenze dei Tribunali.

Basta un solo deposito, quand'anche, insieme alla cassazione della sentenza definitiva, si chiegga la cassazione di una o più sentenze preparatorie o d'istruzione.

Sono dispensati dalla multa i condannati a pene criminali.

Qualsivoglia altra persona, se la domanda è rigettata, incorrerà nella multa a favore dell'erario dello Stato. 679.

Nondimeno saranno dispensati dal deposito della multa coloro i quali uniranno alla domanda di cassazione, od al ricorso di cui nell'articolo 659, i documenti comprovanti la loro indigenza nella forma prescritta dai regolamenti. 595, 667.

= Le Amministrazioni dello Stato non hanno obbligo di fare il deposito a titolo di multa quando vogliano ricorrere in Cass. poichè non sarebbe rag-

giunto lo scopo della legge, se lo Stato con la multa pagasse a sè stesso per mezzo di due diverse Amministrazioni.

Cass. Napoli, 30 genn. 1864 — Amministrazione delle Gabelle ric. causa Olivieri.

La parte civile per ricorrere deve fare il deposito — se è ammessa al beneficio della gratuita clientela per una causa in cui è imputata, l'ammessione non può estendersi ad altra in cui sia parte querelante.

Cass. Milano, 31 marzo 1864, Krivascky.

Il deposito di cui in quest'art. dev'esser fatto a *titolo di multa*, affinchè questa dichiarazione serva di vincolo capace d'impedire al ricorrente di ritirarlo prima che la Corte suprema abbia stabilito sul suo ricorso. Quindi se dalla dichiarazione dell'agente del Tesoro al quale si fece il deposito non appare in veruna guisa tal titolo per cui venne effettuato, si ha come non avvenuto, e devesi pronunciare la decadenza del ricorrente dal presentato ricorso.

Cass. Torino, 30 giugno 1866, Callegari.

La legge non prescrive che il documento comprovante la indigenza di chi ricorre in cassazione sia contemporaneo alla domanda di cassazione o al ricorso; può essere anche di data anteriore, e in questo caso spetta alla Corte di valutare gli eventuali indizi sul miglioramento di fortuna del ricorrente.

Cass. Palermo, 16 luglio 1866 Sciara.

La dispensa dal deposito per la multa, accordata dalla legge ai ricorrenti contro una condanna criminale, estendesi anche ai ricorrenti contro la sent. della Sezione di accusa per crimine, sussistendo per l'uno e per l'altro caso la stessa ragione della legge.

Cass. Torino, 26 marzo 1868 Polizzi e Bracco, e Cass. Firenze, 7 febb. 1872.

Quand'anche di più condannati per lo stesso reato alcuni fra i ricorrenti in Cass. abbiano prodotto gli attestati di loro povertà per la esenzione dal deposito della multa, gli altri pur ricorrenti, che ciò non abbiano fatto, sono decaduti dal diritto del ricorso, il quale perciò rispetto ad essi è irrecevibile.

Cass. Palermo, 18 aprile 1868 Bonafede-Mulè.

L'unità del fatto e la individualità della causa non tolgono che essendo più i ricorrenti contro la stessa sent., ciascuno di essi debba adempiere al deposito della multa nel proprio interesse.

Cass. Napoli, 26 nov. 1869 Tagliatella.

Inattendibile e di niun effetto è il deposito di una somma a titolo di multa, quando fu fatto presso il cancelliere del Trib. in cui venne emessa la dichiarazione di ricorrere, anzichè presso i ricevitori del registro, od altri agenti contabili del pubblico denaro.

Cass. Firenze, 30 nov. 1870 Capra.

L'imputato che ricorre in Cass. dalla sent. di rinvio decade dalla domanda se non giustifica di aver fatto il depòsito di L. 150 a titolo di multa, o non comprova la propria indigenza.

Cass. Torino, 2 aprile 1873 Mascarello.

---

657. I condannati alla pena del carcere eccedente tre mesi con sentenza in contradditorio od in contumacia non saranno ammessi a domandare la cassazione, allorchè non siano costituiti in carcere, oppure non siano in istato di libertà provvisoria.

7, 733.

Coloro che non si trovano ditenuti, nè in istato di libertà provvisoria, potranno, nel termine prescritto per presentare il ricorso, farne la domanda al Tribunale o alla Corte che ha pronunziato la condanna. Il Tribunale o la Corte deciderà sulla stessa. Qualora la condanna fosse stata pronunziata da una Corte d'assise la quale avesse chiusa la sua sessione, la domanda di libertà provvisoria sarà fatta alla Corte d'appello, nella Sezione degli appelli correzionali, e da questa decisa.

Se la condanna è stata pronunziata dal pretore nel caso previsto dall'articolo 346, la domanda dovrà esser fatta al Tribunale correzionale da cui il pretore dipende.

= La libertà provvisoria, senza la cui regolare concessione non è ammessibile il ricorso in Cass., dev'essere conceduta dalla Corte d'appello quando in secondo grado ebbe cognizione della causa: conceduta dal Trib. in primo grado, non giova allo scopo.

Cass. Milano, 26 febb. 1864 Cattaneo.

Per concedere la libertà provvisoria a colui che, condannato per reato correzionale, vuole ricorrere in Cass., non è già competente il Giud. Istr., sì bene il Trib. che ha proferito la condanna definitiva.
Cass. Milano, 17 marzo 1864 Gaist.

Il beneficio della libertà provvisoria concesso esclusivamente in pendenza d'appello non può giovare pel giudizio in cassazione.
Cass. Milano, genn. 1865 Capomazzi.

La libertà provvisoria è da accordarsi anche agl'imputati di crimine, quando poi non furono condannati che a pene correzionali, se pendente il giudizio di cassazione a cui abbiano ricorso, ne abbiano fatto domanda, e non siavi ricorso del P. M. In nessun caso questi (art. 678) ponno essere condannati a pena criminale.
Cass. Firenze, 23 nov. 1867 Falconieri.

Pendente il ricorso per cassazione non può accordarsi la *libertà provvisoria* ad un accusato di crimine, condannato a pena correzionale per circostanze attenuanti o scusanti (205).
Cass. Napoli, 16 sett. 1868 Girone e 9 aprile 1869 D'Onofrio.

(*) Anche colui che, rinviato alle Assise con accusa di crimine punibile con alcuna delle pene stabilite nei primi cinque numeri dell'art. 13 del Cod. pen., ne fu condannato a pena correzionale, non può avanzare la domanda di cassazione altrimenti che detenuto (652-678).
Cass. Napoli, 21 genn. 1870 Nicoletti.

È ammessibile il ricorso del P. M. contro la sent. della Sezione d'accusa ch'ebbe ad accordare la libertà provvisoria (205).
Cass. Napoli, 18 luglio 1870 Marsico.

Per ferma giurispr. di questo supremo Collegio, chi è stato inviato innanzi alla Corte d'assise sotto accusa di crimine, punibile con una delle pene stabilite nei primi cinque numeri dell'art. 13 Cod. pen., non può avanzar domanda di cassazione se non è detenuto. E tanto più nella specie devesi mantener questa giurispr., perchè il P. M. ha pur esso ricorso in cassazione e non si può far valere l'argomento dedotto dall'art. 678 Cod. proc. (437).
Cass. Napoli, 12 dic. 1870 Cardamone.

Gli accusati di crimine, i quali sono stati condannati dalla Corte d'assise a pena correzionale nella pendenza del loro ricorso in Cass., ponno esser ammessi al beneficio della libertà provvisoria.
Cass. Firenze, 11 nov. 1871.

Il termine legittimo per far la domanda di libertà provvisoria nel caso preveduto in questo art. non può mai essere illimitato, ma è quello dei giorni dieci, computabili dal dì della dichiarazione di ricorrere in Cass. fatta a tenore dell'art. 659.
Cass. Torino, 13 nov. 1872 Capra e Massa.

---

665. **658.** La scelta di un avvocato presso la Corte di cassazione, nel caso di domanda proposta dall'accusato o condannato o dalla parte civile, si eseguirà dai ricorrenti nell'atto di dichiarazione mentovato negli articoli 457, 459 e 648, ovvero nel ricorso indicato all'articolo 659.

Se la domanda è proposta contro l'accusato o condannato, la scelta di un avvocato presso la Corte di cassazione avrà luogo, sia nella forma stabilita dal primo alinea dell'articolo 654, sia per atto consegnato alla cancelleria della Corte, del Tribunale o del pretore da cui fu proferita la sentenza impugnata, o presentato direttamente alla cancelleria della Corte di cassazione entro cinque giorni dalla notificazione prescritta dallo stesso articolo.

Se la domanda è diretta contro la parte civile, questa farà la scelta dell'avvocato nello stesso termine di giorni cinque dalla notificazione della domanda.

Gli avvocati scelti dalle parti le rappresenteranno in tutti gli atti occorrenti presso la Corte. Per quanto concerne tali atti, il domicilio delle parti s'intenderà eletto presso i rispettivi avvocati.

(*) La mole che va assumendo il volume c'impedisce di riprodurre testualmente la magistrale Dec. della Cass. Napoletana, come fu fatto nella prima edizione.

Allorchè l'accusato o condannato non avrà scelto alcun avvocato a sostenere il suo ricorso, il presidente della Corte di cassazione gli destinerà un avvocato d'ufficio.

65. Il presidente destinerà pure un avvocato d'ufficio alla parte civile, qualora ne faccia domanda e la sua indigenza sia provata nelle forme prescritte.

= Quando la dichiarazione per ricorso è stata fatta dal condannato senza indicare la scelta di un difensore presso la Corte suprema, può l'avvocato stato eletto difensore pel dibattimento considerarsi qual difensore del ricorrente eziandio in Cass., e per conseguenza è ricevibile il ricorso del medesimo presentato a nome del ricorrente; ma non può nello stesso ricorso deputare alla difesa un altro avvocato, perchè a ciò non autorizzato; sicchè il difetto di apposita regolare nomina rende irrecevibile l'aggiunta fatta da quest'ultimo al ricorso che fu già presentato. Cass. Milano, 15 genn. 1862 Macarri.

Il segretario o cancelliere che riceva dal condannato la dichiarazione di ricorso non è obbligato ad interpellare il dichiarante se intenda eleggersi un difensore, o rimettersi alla designazione d'ufficio per parte del Presid. della Corte suprema. Cass. Torino, 26 genn. 1866 Rabozzi.

Vedi, all'art. 665, Dec. Cass. Palermo 23 giugno 1870 Broggi.

661. (*) **659.** Chiunque domandi la cassazione deve, o nella sua dichiarazione, o nei dieci giorni successivi, depositare nella cancelleria della Corte, del Tribunale, o del pretore che ha proferito la sentenza impugnata, il ricorso motivato; nel quale dovranno indicarsi con precisione le formalità omesse e gli articoli della legge violati.

Il cancelliere ne spedirà ricevuta, e consegnerà o restituirà immediatamente il ricorso all'ufficiale incaricato delle funzioni del Pubblico Ministero.

(*) Col progetto di legge sull'*ordinamento della Cassazione*, approvato dal Senato del Regno nella seduta del 21 maggio 1872, e che trovasi tuttora alla Camera dei Deputati in attesa di discussione, quest'art. 659 verrebbe modificato nel modo seguente:

Art. 659. « Chiunque domandi la cassazione, deve, o nella sua dichiarazione, « o nei dieci giorni successivi, depositare nella cancelleria della Corte, del Tri- « bunale o del pretore che ha proferita la sentenza impugnata, il ricorso mo- « tivato, nel quale dovranno indicarsi con precisione le formalità omesse e « gli articoli della legge violati.

« Nello stesso termine dovranno essere depositati nella cancelleria, nei « casi preveduti dall'art. 656, i documenti comprovanti l'eseguito deposito della « multa o la indigenza del ricorrente, e, nei casi preveduti dall'art. 657, i do- « cumenti comprovanti la costituzione in carcere del condannato, o la di lui « ammessione alla libertà provvisoria, o la domanda presentata al Tribunale « o alla Corte per la costituzione in carcere o per l'ammessione alla libertà « provvisoria Il cancelliere ne spedirà ricevuta e consegnerà, o restituirà « immediatamente, il ricorso ed i documenti all'ufficiale incaricato delle fun- « zioni del Pubblico Ministero.

« Se i documenti designati nel precedente capoverso non sono stati de- « positati nei dieci giorni successivi, la domanda per cassazione si ha per ri- « nunziata, e la sentenza sarà eseguita. »

= Merita censura l'avvocato difensore che, mancando al proprio dovere, asserisce nel *ricorso* fatti insussistenti. Cass. Milano, 2 luglio 1862 Antonelli.

Non possono esser dedotti per la prima volta alla suprema Corte fatti riguardati come scuse al reato — essi devono proporsi alla Corte del merito perchè gli comprenda fra gli elementi del suo giudicato (495). Cass. Milano, 21 genn. 1864 Maldorno.

Non rileva per la inefficacia del ricorso che il ricorrente non abbia de-

dotta nominativamente la *violazione dell'articolo di legge* ove contiensi la regola di cui deduce la violazione, ognorachè il ricorso lamenta con bastante chiarezza la violazione della regola sanzionata espressamente dall'art. predetto.
Cass. Firenze, 21 genn. 1865 Lippi.

Le sentenze ponno essere annullate, non solo per le loro contraddizioni agli art. della legge, ma altresì quando sono in opposizione a un principio di diritto, che, sebbene non espresso nella legge, s' intende sempre sanzionato.

Tale è il principio di diritto che nessuno può essere condannato se non dopo esauriti tutti i mezzi che la legge gli accorda per la *difesa*, principio che anche quando non abbia la sanzione della legge positiva, deve tuttavia essere rigorosamente osservato sotto pena di nullità.
Cass. Firenze, 20 marzo 1870 Giornale *La Riforma*.

É inammessibile il ricorso di chi alla relativa dichiarazione non fece susseguire entro il termine di 10 giorni anche i motivi.
Cass. Palermo 21 marzo 1870 Migliorati.

Quando la presentazione dei motivi del ricorso non avviene nel termine di legge, ma per causa che non può ascriversi a colpa dell'accusato nè del suo difensore, l'accusato non può dichiararsi decaduto dal diritto di produrli.
Cass. Firenze, 4 maggio 1870 Viani.

Finchè il termine per ricorrere in Cass. non è trascorso, è lecito supplire alla lacuna occorsa nello svolgimento della domanda di cassazione, e proporre nuovi mezzi omessi mediante un nuovo ricorso nelle forme stabilite *dalla* legge; ma, scaduto che sia il termine, è solo lecito con un'aggiunta di ricorso ampliare i ragionamenti svolti a sostegno dei proposti mezzi, chiarire e rettificare ciò che nel primo ricorso fosse oscuro ed incerto.

Scaduto il termine per ricorrere, non sarebbe neppure proponibile con un secondo ricorso un nuovo mezzo tendente a dimostrare la inesistenza legale della sentenza per violazione di formalità estrinseche, quali quelle dedotte da chè la sentenza sia firmata da un giudice che non ha assistito alla discussione della causa. Cass. Torino, 22 maggio 1872.

Vedi pure giurispr. riferita agli art. 456 e 457.

---

660. Trascorsi i dieci giorni dalla dichiarazione, l'ufficiale incaricato delle funzioni del Pubblico Ministero trasmetterà direttamente alla Corte di cassazione gli atti e documenti del processo, il ricorso e i documenti che dal ricorrente fossero stati depositati.

Il cancelliere della Corte, del Tribunale o del pretore che ha proferita la sentenza impugnata, formerà senza spesa un elenco dei documenti che unirà agli atti insieme colla copia della dichiarazione, sotto pena di cento lire di multa, la quale sarà pronunciata dalla Corte di cassazione.

I condannati potranno anche trasmettere direttamente alla cancelleria della Corte di cassazione sia le loro memorie, sia le copie notificate tanto delle sentenze, quanto delle loro domande di cassazione. La parte civile non potrà prevalersi del benefizio di questa disposizione se non col ministero di un avvocato presso la Corte di cassazione.

661. I ricorsi e i documenti trasmessi alla Corte di cassazione saranno dal cancelliere annotati in apposito registro, e immediatamente ne sarà data notizia agli avvocati scelti dalle parti o destinati d'ufficio dal presidente.

Questi avranno il termine di dieci giorni per esaminare nella cancelleria della Corte gli atti e i documenti in essa depositati, e presentare, o un ricorso contenente la indicazione delle formalità omesse o degli articoli di legge violati, o un'aggiunta al ricorso

presentato secondo il disposto dell'articolo 659. Potranno nello stesso termine presentare le memorie e i documenti che crederanno opportuni.

663.

= La Cass. non deve occuparsi dei mezzi nuovi presentati dopo la fissazione della udienza e la designazione del relatore.

L'appendice al ricorso dev'essere presentato nel termine di cui all'art. 647, esso é perentorio, e può solo essere prorogato sopra ricorso dal Presid., giusta gli art. 648 e 649. Cass. Milano, 12 maggio 1865 Salvi.

Il ricorso presentato oltre il termine di dieci giorni manca di giuridica efficacia. Cass. Firenze, 7 aprile 1866 Rigani.

662. Trascorso questo termine, il cancelliere comunicherà gli atti i ricorsi e i documenti presentati al Pubblico Ministero, il quale li esaminerà e li restituirà alla cancelleria nel termine di giorni cinque. Il cancelliere noterà sul registro il giorno di tale restituzione.

378 Reg. gen. giud.

663. I termini rispettivamente stabiliti nei due precedenti articoli potranno, a richiesta del Pubblico Ministero o delle altre parti, essere dal primo presidente della Corte per giuste cause prorogati.

378 dello stesso.

661. Potranno le parti produrre nuovi documenti, o proporre nuovi mezzi di cassazione, fino a due giorni prima di quello stabilito per la discussione del ricorso.

= Non si può proporre un mezzo di cassazione proprio solamente di un coaccusato che non ricorre. Cass. Milano, 15 aprile 1864 Martinengo.

In sede di Cass. non si ponno di regola ammettere prove o produzioni nuove, e tanto meno far luogo ad ulteriore istruzione in dipendenza di esse, qualora non si tratti di cosa attinente all'ordine pubblico, e tale da doversi rilevare ed accertare anche d'ufficio. Cass. Torino, 6 maggio 1870 Ferraris.

664. In ogni causa criminale, correzionale o di polizia, la Corte di cassazione potrà pronunziare sulla domanda di cassazione subito dopo spirati i termini espressi nel presente §, ma non più tardi di giorni trenta da quello in cui i termini suddetti saranno spirati.

665. Nel caso di domanda per cassazione proposta dall'accusato o condannato contro la parte civile, o da questa contro di quello, se la parte contro di cui la cassazione è chiesta non avrà fatto la scelta di un avvocato nei termini e modi stabiliti nella prima parte e nei due primi alinea dell'articolo 658, sarà giudicata in contumacia, e senza che possa farsi luogo ad opposizione.

= Le persone civilmente responsabili sono del tutto pareggiate agl'imputati od accusati nei diritti e nei benefizi della difesa, e perciò, come costoro, non hanno l'obbligo di notificare al P. M. e alla parte civile (specialmente poi sotto pena di decadenza) la dimanda di cassazione. La omissione di tal notificazione non produce altro effetto che quello di non poter considerar contumace la parte civile che non si presenta in giudizio, e di dover riconoscere in essa il diritto di opposizione da farsi valere innanzi la Cass., non già al giudizio di rinvio (654-658). Cass. Palermo, 23 giugno 1870 Broggi.

666. Il cancelliere darà avviso del giorno stabilito per la udienza della Corte di cassazione al Pubblico Ministero ed agli avvocati delle parti; e ne farà annotazione nel registro indicato nell' articolo 661.

268. (*) **667.** Le udienze della Corte di cassazione sono pubbliche.

Le parti non vi compariscono in persona. Possono comparirvi 271. per mezzo dei loro avvocati; e possono anche farvi depositare soltanto le loro memorie sottoscritte da un avvocato patrocinante.

Nel caso preveduto dall'articolo 657 dovranno essere presentati all'aprirsi della udienza, se non fossero stati depositati prima nella cancelleria, i documenti comprovanti la costituzione in carcere del condannato o la di lui ammessione alla libertà provvisoria.

Parimente all'aprirsi della udienza dovrà essere presentato, se se non fosse stato depositato prima nella cancelleria, il documento comprovante l'eseguito deposito della multa; salva la eccezione di cui nell'ultimo alinea dell'articolo 656.

La Corte di cassazione, sentita la relazione fatta da uno dei 722. consiglieri deputato dal presidente, visti i documenti e le memorie delle parti, e sentiti i loro avvocati, se sono presenti, e il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni, o rigetterà la domanda, od annullerà la sentenza.

Vedi giurispr. all'art. 663.

Le sentenze, sia che rigettino la domanda, sia che annullino 323, 322. la sentenza impugnata, saranno motivate e pronunziate in pubblica udienza.

(*) Col progetto di legge sull'*ordinamento della Cassazione* approvato dal Senato del Regno nella seduta del 21 maggio 1872, e che trovasi tuttora alla Camera dei Deputati in attesa di discussione, quest'art. 667 verrebbe modificato nel modo seguente:

Art. 667. « Le udienze della Corte di cassazione sono pubbliche.

« Le parti non vi compariscono in persona. Possono comparirvi per « mezzo dei loro avvocati, e possono anche farvi depositare soltanto le loro « memorie sottoscritte da un avvocato.

« Nel caso preveduto dagli art. 657 e 659 dovranno essere presentati « all'aprirsi della udienza, se non fossero stati depositati prima nella cancelleria, i « documenti comprovanti la seguita costituzione in carcere del condannato o « la ottenuta ammessione alla libertà provvisoria.

« La Corte di cassazione, sentita la relazione fatta da uno dei consiglieri « deputato dal Presidente, visti i documenti e le memorie delle parti, e sentiti « i loro avvocati, se sono presenti, e il Pubblico Ministero nelle sue conclu- « sioni, o rigetterà la domanda, o annullerà la sentenza.

« Le sentenze, sia che rigettino la domanda, sia che annullino la sentenza « impugnata, saranno motivate e pronunziate in pubblica udienza ».

---

668. Ogniqualvolta la Corte di cassazione annullerà una sentenza proferita da una Corte d'appello o da un Tribunale o da un pretore in materia correzionale o di polizia, essa rimetterà gli atti del processo e le parti avanti una Corte diversa da quella che avrà proferita la detta sentenza, od avanti un altro Tribunale o pretore nella giurisdizione della Corte da cui dipende il Tribunale o pretore che avrà pronunziata la sentenza annullata.

= La Corte d'appello giudicando in secondo grado una causa correzionale, e trovando un motivo di nullità, non deve limitarsi ad accogliere il me-

desimo ed a rinviare il processo ai primi giudici. — A differenza della Corte di Cassazione, essa deve esaminare anche le altre eccezioni state dedotte, massime se hanno tratto all'esito del giudizio. Cass. Torino, 10 luglio 1867 Migliavacca.

Viola la legge per eccesso di potere la Corte di rinvio che non limita la cognizione del giudizio ai soli mezzi di Cassazione accolti dalla Corte suprema, ma li estende anche ai mezzi da questa reietti, salvo che di necessità l'un giudizio implichi l'altro. — Non è infetto di nullità il ricorso in cassazione che non citi col loro numero gli art. su cui basano i mezzi proposti, quando chiaro risulti quali siano le disposizioni di legge che affermansi violate.
Cass. Torino, 15 luglio 1868 Picosso, Negrotto, causa civile.

669. Allorquando la Corte di cassazione annullerà una sentenza pronunziata in materia criminale, od una sentenza pronunziata in materia correzionale da una Sezione d'accusa, o da una Corte d'assise, si procederà come è detto negli articoli seguenti.

670. Se una sentenza della Sezione d'accusa con cui si dichiarò non farsi luogo a procedimento è annullata perchè il fatto imputato costituisce un crimine, o un delitto di competenza della Corte d'assise, la causa sarà rimandata alla Sezione d'accusa della stessa Corte, composta però di giudici diversi da quelli che hanno pronunziata la sentenza annullata.

Se la sentenza della Sezione d'accusa che dichiarò non farsi luogo a procedimento è annullata perchè il fatto imputato costituisce un reato di competenza dei Tribunali o dei pretori, la Corte di cassazione rimanderà la causa avanti il Tribunale correzionale, od avanti il pretore, che designerà; e se l'azione penale non può essere esercitata che sulla istanza della parte lesa, e tale istanza non sia stata fatta, non sarà pronunziato alcun rinvio. 672.

Se la sentenza della Sezione d'accusa che dichiarò non farsi luogo a procedimento viene annullata perchè l'azione penale non è prescritta nè altrimenti estinta, la causa sarà rimandata, secondo i casi, avanti la Sezione d'accusa della stessa Corte, composta però di giudici diversi, od avanti un Tribunale o un pretore, come è detto di sopra.

671. Se una sentenza della Sezione d'accusa è annullata nei casi e per le cause enunciate nella prima parte dell'articolo 639, la Corte di cassazione rinvierà la causa avanti la Sezione d'accusa della stessa Corte, composta però di giudici diversi da quelli che proferirono la sentenza annullata.

672. Se la sentenza della Sezione d'accusa che ha fatto luogo a rinvio davanti la Corte d'assise è annullata perchè il fatto non costituisce crimine o delitto di competenza della Corte d'assise, ma costituisce invece un delitto o una contravvenzione di competenza dei Tribunali o dei pretori, sarà applicabile il disposto dal 1° alinea dell'articolo 670.

Se la sentenza della Sezione d'accusa è annullata perchè rimandò la causa avanti giudici incompetenti, la Corte di cassazione rimetterà il processo avanti i giudici che ne dovranno conoscere, facendone la designazione.

Se la sentenza della Sezione d'accusa è annullata soltanto per uno dei motivi espressi nell'articolo 460, la Corte di cassazione pronunzierà il rinvio degli atti del processo avanti la Sezione d'accusa

della stessa Corte, composta però di giudici che non saranno concorsi a proferire la sentenza annullata.

673. Se una sentenza della Corte d'assise e la relativa istruzione sono annullate per nullità commesse o nella procedura successiva alla sentenza d'accusa, o avanti la Corte d'assise, la Corte di cassazione ordinerà il rinvio della causa avanti una Corte d'assise diversa da quella che pronunziò la sentenza annullata; e si procederà a nuovo dibattimento. 469.

L'atto d'accusa e gli atti successivi, sino a quello annullato, conservano la loro forza.

Se la sentenza e la procedura sono annullate per incompetenza, la Corte di cassazione rimanderà il processo avanti i giudici competenti, che designerà. Se però il Tribunale competente fosse quello al quale appartiene il giudice che avrà fatta la prima istruzione, la causa sarà rimandata ad un altro Tribunale della stessa giurisdizione. 79

= Meritano censura il M. P. e la Corte che in causa di più correi già ricorsi in Cass. dietro rinvio ordinatosi dalla Corte suprema quanto agli uni, e rigetto puro e semplice quanto agli altri, a vece di curare in ordine a questi ultimi la esecuzione della sentenza fatta in loro riguardo definitivamente ed irrevocabilmente, sottopongono la stessa a nuova deliberazione quanto a tutti li correi stessi, con aperta violazione così dei principj che regolano la cosa giudicata. Cass. Napoli, 3 ott. 1862 De Carlo.

Venendo annullata una sentenza, non è vietato per legge, che avanti la Corte di rinvio assista quel Proc. Gen. che intervenne nel primo dibattimento. Il P. M. sebbene sia il rappresentante del potere esecutivo presso l'Autorità giudiziaria, esso non giudica però le cause e non pronunzia sentenze (270) Cass. Milano, 12 dic. 1862 Gasparini e Laghi.

Commette un eccesso di potere la Corte di rinvio la quale, in seguito all'annullamento di una sentenza pronunciata nell'interesse d'un solo degl'imputati, emette il suo giudizio anche nell'interesse degli altri. Cass. Milano, 31 luglio 1863 Severi.

La cassazione di una sentenza produce l'annullamento delle sentenze e d'ogni posteriore provvedimento a cui essa avesse servito di base, ma non influendo essa punto sugli atti e provvedimenti anteriori, la Corte di rinvio può attingere da questi gli elementi del suo criterio pel giudizio ch'è chiamata a proferire. Cass. Milano, 3 giugno 1864 Omodeo ed altri, causa civ.

Annullatisi il dibattimento e la sentenza, il Trib. di rinvio non può nè deve tener conto di ciò che seguì dinanzi al Trib. che pronunciò la sentenza annullata.

Può quindi ritenere che nel reato concorsero circostanze più gravi ed infliggere una pena maggiore. Trib. supr. Guerra 7 febb. 1870 Cozzari.

Se anche per effetto dell'annullamento del dibattimento e della sentenza l'accusato viene rinviato ad altre Assise per uno solo, ad esempio, dei varj reati pei quali era stato giudicato colla sentenza cassata, egli non può pretendere che gli venga notificato un nuovo atto d'accusa, nel quale non si tratti che del reato per cui è stato rinviato al nuovo giudizio. Cass. Torino 4 maggio 1870 Basset.

Se di due accusati di un unico reato l'uno fu condannato e l'altro assolto, e, sul ricorso del primo annullata la sentenza, fu rinviato ad altra Corte d'assise, il P. M. ha il diritto di prevalersi dei testi sentiti nel precedente giudizio ad istanza della parte assolta, e riprodurli nel suo proprio nome ed istanza. Cass. Napoli, 4 luglio 1870 Di Cola.

(Circa la competenza della Corte di rinvio, vedi all'art. 14 le Dec. Cass. Palermo, 25 aprile e 4 giugno 1868, nelle cause D'Angelo e Arrigo, e 14 dicembre 1868 Tuttoilmondo).

— Avanti il Tribunale di rinvio, sempre e quando questo non sia stato espressamente limitato e circoscritto, ponno proporsi tutte le azioni ed ecce-

zioni che si sarebbero potute produrre avanti il Trib. di cui fu annullata la sentenza — quindi in sede di rinvio ponno proporsi per la prima volta l' eccezioni d'inappellabilità e d'irregolarità di appello, che, nel silenzio della parte, devono anco rilevarsi d'ufficio. Cass. Torino, 25 maggio 1870 Grandi.

Quando la sentenza sia annullata, la pena decorre dalla data di essa, quand' anche la nullità abbia portato l'altra del verdetto; per lo chè il tempo passato in carcere pendente il ricorso in Cass. devesi computare nella espiazione della pena inflitta. (674) Cass. Torino 17 aprile 1872.

674. Se la sentenza è annullata perchè siasi pronunziata una pena diversa da quella stabilita dalla legge pel reato, la Corte di cassazione rimanderà la causa avanti una Corte d'assise diversa da quella che pronunziò la sentenza, la quale, senz' altro intervento di giurati, giudicherà sulla dichiarazione già fatta dai primi giurati, dopo avere sentito la parte civile, se ve ne ha, il Pubblico Ministero, l'accusato ed i suoi difensori. 542.

Lo stesso si osserverà se venga annullata una sentenza, con cui siasi dichiarato non farsi luogo a procedimento perchè il fatto, di cui l'accusato è riconosciuto autore o complice, non costituisce reato, o perchè l'azione penale è prescritta od in altro modo estinta.

= Vedi all'art. 268 Dec. Cass. Milano, 22 genn. 1864 Otta, concernente le formalità del nuovo giudizio.

— (584). Annullata una sentenza di Corte d'assise per erronea applicazione della pena, la nuova condanna temporaria pronunciata dalla Corte di rinvio decorre dalla data della sentenza stata annullata, e non già da quella della nuova sentenza (71 Cod. pen.). Cass. Torino, 23 genn. 1871.

(Osservazione): La massima di far decorrere la pena dalla prima sentenza e non dalla nuova, é stata ritenuta dalle Cass. di Torino e Napoli anche nel caso avesse la Cass. annullata la sentenza di Corte d'assise non solo per erronea applicazione della pena, ma anche per violazione di forme, rimandando ad altra Corte l'intero pubblico dibattimento.
Cass. Torino, 23 genn. 1871.

La Corte d'assise giudica come Tribunale per sè stante, e quindi senza l'intervento dei giurati in tutti i casi nei quali non sia luogo a pronunciare sulla colpabilità o innocenza di un accusato. Cass. Palermo, 20 luglio 1871.

675. Allorchè la sentenza sarà annullata perchè il fatto che ha dato luogo alla condanna non è qualificato crimine o delitto o contravvenzione dalla legge, o avrà cessato di essere punibile, la Corte di cassazione non ordinerà alcun rinvio, se non vi è parte civile in causa: nel caso contrario, rimanderà la causa per fare statuire sugl' interessi civili, se vi ha luogo, avanti un pretore, o un Tribunale diverso da quello a cui appartiene il giudice istruttore, posti nel distretto della stessa Corte d'appello. 370.

Quest'ultima disposizione si osserverà pure se la sentenza e la istruttoria sono annullate nei capi soltanto che riguardano gl' interessi civili.

= Deve decretarsi la cassazione, *senza rinvio*, della sentenza, quando la procedura colla quale venne iniziato il giudizio fu nulla fino dal suo principio. Vedi giurispr. all'art. 848. Cass. Firenze, 5 luglio 1865 Mazzotti ed altri.

Quando la Cass. annullando la sentenza di una Corte d'assise per un complice, abbia rinviato la causa ad altra Corte, questa per connessione di causa diventa pur competente a conoscere quella dell'autor principale.
Cass. Palermo, 14 dic. 1868 Tuttolimondo

Spetta al Tribunale, anche d'ufficio, applicare il decreto di amnistia 28 aprile 1868, quando sia da esso riconosciuto che al reato non potea applicarsi pena maggiore di tre mesi. Tale obbligo incombe del pari alla Corte di appello confermando la sentenza del Trib. Se ciò non fece, e sia denunciato il giudicato alla suprema Corte, è il caso che pronunci essa stessa a sensi di quest'art. 675. Cass. Torino 5 maggio 1870 Prato.

Se la pena sia già espiata pendente il ricorso in Cass., in caso di annullamento per essere stata applicata una pena maggiore, è questo a pronunciarsi senza rinvio. Cass. Torino, 18 maggio 1870 Rebasti.

Vedi giurispr. all'art. 403.

676. La Corte di cassazione non annullerà la sentenza che in parte, quando la nullità non riguarderà che una od alcune delle sue disposizioni.

677. In tutti i casi in cui la Corte di cassazione è autorizzata a scegliere un Tribunale, o a designare i giudici che dovranno conoscere di una causa rimandata in conformità di quanto è detto di sopra, la scelta o la designazione sarà fatta nella stessa sentenza con cui si dichiara farsi luogo alla cassazione.

L'accusato che dovrà essere sottoposto ad un nuovo giudizio penale in seguito all'annullamento della sua condanna, sarà tradotto, od in istato d'arresto, od in esecuzione della ordinanza di cattura, avanti i giudici ai quali sarà rimandata la causa, e dovrà presentarsi davanti i medesimi qualora non siasi rilasciato che un mandato di comparizione, o si trovi in istato di libertà provvisoria.

= Sulla competenza del magistrato a cui fu rinviata la causa, vedi, all'articolo 14, Dec. Cass. Palermo, 25 aprile 1868, D'Angelo.

419.

(*) **678.** L'accusato che avrà domandato la cassazione non potrà essere condannato ad una pena che, o per la durata, o pel genere sia superiore a quella statagli inflitta colla sentenza impugnata, tranne il caso che vi sia stata domanda di cassazione per parte del Pubblico Ministero.

(*) Col R. Decreto 29 genn. 1866 n. 2782, questo art. venne corretto nel modo che leggesi qui sopra. — Un *non* inseritovi per errore tipografico toglieva al testo il suo vero significato.

= Inattendibile, perchè contrario al suo interesse, è il reclamo del ricorrente, quando porterebbe alla conseguenza di poter egli essere condannato a pena più grave di quella cui è stato sottoposto.
Cass. Firenze, 4 febb. 1865 Favati.

L'accusato che ottenne la cassazione della sentenza di condanna, non può essere condannato dal magistrato di rinvio a pena superiore a quella statagli inflitta colla sentenza denunciata, anche se si tratti di pene accessorie. La sentenza che viola tale principio va in tal parte annullata senza rinvio, riducendosi la pena dalla stessa suprema Corte alla prima misura.
Cass. Torino 30 genn. 1866 Artusio.

Il Tribunale supr. di Guerra fermò la massima contraria colle sentenze 27 ott. 1864, Tuozzo, e 7 febbr. 1870, Cozzari, nelle quali il motivo principale del giudicato sta in che, il Cod. pen. per l'esercito non ha riprodotto il disposto dell'art. 678 proc. pen. Riportiamo qui appresso altra decisione dello stesso Trib. supr. nello stesso senso.

L'unico limite imposto al Trib. di rinvio dal Cod. pen. mil. è quello stabilito dall'art 483, per cui esso Trib. deve pienamente uniformarsi all'art. di diritto dal Trib. supr. di Guerra deciso.

Per conseguenza, il Trib. di rinvio può applicare una pena più grave di

quella inflitta dai primi giudici, quantunque la loro sentenza sia stata annullata sulla istanza del detenuto per motivi di forme.

Se nelle disposizioni analoghe per ispiegare ciò che è oscuro ed ambiguo nel Cod. pen. mil. può prendersi lume da quanto è più chiaramente o più diffusamente espresso nel Cod. di proc. pen., non può però mai essere lecito di trasferire, per mera interpretazione, una disposizione dell'uno, che non sia egualmente inserita nell'altro. (Il P. M. non era ricorrente).

Trib. supr. Guerra, 14 giugno 1865 Marzio.

Se nell'intervallo fra un giudizio di una Corte d'assise e la sentenza di Cass. che lo ebbe ad annullare si scoperse a carico dell'accusato un altro fatto, che, mentre è previsto dalla legge come un'aggravante di quello pel quale fu tratto in giudizio, costituisce a sua volta un reato per sè stante più grave dell'altro, si può far luogo a nuova istruzione, a nuova accusa e a nuova condanna pel fatto complesso nella figura ch'esso è venuto per la nuova istruzione assumendo, e quindi anche a pena più grave di quella pronunciata nella sentenza annullata, benchè da questa non avesse ricorso che il solo condannato (678). Cass. Napoli, 3 agosto 1870 Vilella.

Quando sopra la domanda di cassazione per parte del M. P., sia stata annullata una sentenza di condanna, l'Autorità giudiziaria investita per effetto del rinvio della cognizione della causa, ha facoltà di spaziare nella commisurazione della pena entro i limiti segnati dalla legge, senza trovarsi inceppata dalla considerazione della pena stata dapprima inflitta colla sentenza annullata. E ciò vale anche nel caso che il ricorso del P. M. fosse diretto, non già contro la misura della pena, ma contro altre parti della sentenza.

Cass. Torino, 13 genn. 1871 Calzolari.

Per applicare esattamente questo art. é mestieri non solo di non infliggere una pena superiore a quella pronunciata dalla sentenza cassata, ma eziandio di partire per la dichiarazione della pena da una misura che non sia più gravosa all'accusato di quello che fosse il grado da cui ebbe a partire la prima sentenza.

Epperò non basta che la sentenza di rinvio pronunci una pena inferiore a quella inflitta dalla sentenza cassata, se, avendo il giurì nel nuovo giudizio escluso alcuno dei reati ritenuti a carico dell'accusato nel precedente dibatt. ed ammesse le attenuanti in quel primo dibatt. escluse, la diminuzione nella pena dichiarata dalla Corte di rinvio sia inferiore a quella che sarebbe portata e dall'ammessione delle attenuanti, e dalla riduzione dei reati. La durata della pena temporaria decorre dalla sentenza annullata, ed anche nel caso che insieme con questa sia stato annullato eziandio il verdetto.

Cass. Torino, 17 aprile 1872 Bellagente.

Vedi all'art. 694 Dec. della Cass. Firenze 3 aprile 1872 Mariani sul computo della carcere sofferta in pendenza del ricorso di cassazione e del giudizio di rinvio.

---

679. La parte civile, se la sua dimanda di cassazione è rigettata, sarà condannata ad una indennità di lire centocinquanta e nelle spese verso la parte che sará stata assolta, od a cui favore venne dichiarato non farsi luogo a procedere: e ciò oltre la multa verso l'erario dello Stato, come è detto nel 4.° alinea dell'articolo 656.

= La parte civile recedendo dal ricorso non può essere condannata nella pena della multa. Però deve rimborsar le spese legittimamente sostenute dalla parte contro cui fu diretto il ricorso in cassazione.

Cass. Torino, 20 maggio 1870 Talu.

---

680. Allorchè la sentenza sarà stata annullata, la multa depositata in conformitá della prima parte e del primo alinea dell'articolo 656 verrà indilatamente restituita in qualunque modo sia concepita la sentenza che avrà statuito sul ricorso, e quand'anche si fosse omesso di ordinarne la restituzione.

683.

681. Quando una domanda di cassazione sarà stata rigettata, la parte che l'avrà fatta non sarà più ammessa a rinnovarla contro la stessa sentenza, per qualunque pretesto e motivo.

38, 42, 584.

682. La sentenza che avrà rigettata la domanda di cassazione sarà rimessa fra tre giorni per estratto sottoscritto dal cancelliere al Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione, il quale la trasmetterà al Pubblico Ministero presso la Corte o il Tribunale che avrà proferita la sentenza impugnata; se la sentenza fu pronunziata dal pretore, il cancelliere gli trasmetterà l'estratto della sentenza per mezzo del procuratore del Re presso il Tribunale da cui il pretore dipende.

681.

(*) **683**. Allorquando, dopo la cassazione di una prima sentenza pronunziata inappellabilmente, la seconda sentenza proferita nella medesima causa fra le stesse parti che agiscono nella medesima qualità, sarà impugnata per gli stessi motivi proposti contro la prima, la Corte di cassazione pronunzierà a sezioni unite.

Se la seconda sentenza è annullata per gli stessi motivi per cui fu annullata la prima, la Corte, il Tribunale, o il pretore al quale è stata rimandata la causa, si uniformerà alla sentenza della Corte di cassazione sull'articolo di diritto da essa deciso.

(*) Col progetto di legge sull'*ordinamento della Cassazione* approvato dal Senato del Regno nella seduta del 21 maggio 1872, e che trovasi tuttora alla Camera dei Deputati in attesa di discussione, questo art. 683 verrebbe modificato nel modo seguente:

Art. 683. « Se la sentenza pronunciata dai giudici di rinvio è conforme « alla decisione della Corte di cassazione, non è ammesso, sul punto di diritto « deciso, ricorso per annullamento.

« Quando dopo l'annullamento di una sentenza, la seconda pronunciata « dall'Autorità a cui fu rinviata la causa, tra le stesse parti che agiscono « nella stessa qualità, sia impugnata per gli stessi motivi proposti contro la « prima, la Corte di cassazione pronuncia a sezioni riunite.

« Se la seconda sentenza sia annullata per gli stessi motivi per cui fu an- « nullata la prima, la Corte di cassazione applica al fatto stabilito nella sen- « tenza il punto di diritto deciso, e ordina il rinvio in conformità della legge ».

= La Corte di rinvio deve interpretare la decisione della Corte regolatrice come un mandato. e dichiarando, ove d'uopo, qual parte della sent. fu annullata, e quale no, sopra quest'ultima rispettare la regiudicata (676).

Cass. Milano, 5 maggio 1864 Mattei - Mazzoli, in causa civile.

La giurispr. di questa Corte suprema fu sempre ferma nel decidere che non si ammette un secondo ricorso in Cass. quando la Corte di rinvio, accettando i principj di diritto sanzionati dalla sent. che le rinviava la causa, pronunciava di conformità ai medesimi. Il nuovo Cod. del 1866 contenendo disposizioni sostanzialmente identiche a quelle dei Cod. precedenti, nè dovendosi credere che il legislatore ignorasse quella giurispr., non può non ammettersi ch'egli non ne volesse la conferma tosto che nulla immutava in proposito.

Cass. Torino, 11 luglio 1867 Vola, causa civile.

642.

684. Allorchè sarà stata proferita da una Corte o da un Tribunale correzionale o da un pretore una sentenza inappellabile soggetta a cassazione, senza che alcuna delle parti abbia contro la medesima reclamato nel termine stabilito dalla legge, il Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione potrà d'uffizio, e non ostante la scadenza del termine, denunciarla alla Corte di cassazione, la quale ne farà l'esame e ne pronunzierà, ove sia il caso, l'annullamento nell'interesse della legge.

= « Nelle norme relative alla cassazione venne fatta una importante in-
« novazione col rendere efficace e proficuo l'annullamento proferito nello *inte-
« resse della legge*; in quanto che fu disposto, che la sentenza della Corte di
« cassazione venga notificata anche al condannato, il quale, se la sentenza fu
« annullata perchè erasi inflitta a lui una pena maggiore di quella stabilita
« dalla legge, ha il diritto di chiedere che con nuovo giudizio gli sia applicata
« la pena più mite, ferma però la dichiarazione di reità; e se la sentenza fu
« annullata per violazione od omissione di forme essenziali, ha il diritto di
« scegliere fra la esecuzione del primo giudizio o l'esperimento di un secondo.
« Cesserà così l'anomalia che una sentenza venisse annullata nello interesse
« puramente scientifico, e rimanesse sussistente anche a danno dell'imputato,
« al quale era vietato di giovarsene ». Relazione del Guardasigilli a S. M.

(*Cause individue — gravame — estensione.* Vedi la giurispr. all'art. 403).

— La sent. che, ammessi certi dati di fatto, erroneamente ne deduce essere inapplicabile al caso la legge invocata dal P. M., non può esser denunciata alla Corte suprema se non dal Proc. Gen. presso la medesima e nel solo *interesse della legge.* Cass. Milano, 19 genn. 1865 Locatelli.

Il Delegato di P. S. non ha facoltà di domandare d'ufficio e nello interesse della legge la cassazione di quelle sent. nelle quali egli intervenne qual P. M. Cass. Milano, 31 genn. 1865 P. M. ric. in causa Arienti.

É inammessibile il ricorso del Proc. del Re presso un Trib. di Circondario, col quale egli chieda l'annullamento *nel solo interesse della legge*, benchè la dichiarazione sia stata fatta in termine, e legalmente notificata alle parti contro cui era diretta. Cass. Milano, 16 marzo 1865 P. M. ric.

---

685. La sentenza della Corte di cassazione che avrà, nei casi contemplati dall'articolo precedente, pronunziato l'annullamento nell'interesse della legge, sarà fra venti giorni notificata al condannato coll'avvertimento del diritto che gli accordano le seguenti disposizioni:

1. Se la sentenza è stata annullata per violazione della legge, per essersi applicata a suo danno una pena maggiore di quella stabilita pel reato, il condannato avrà diritto ad un nuovo giudizio per l'applicazione della pena, ferma rimanendo la dichiarazione di reità a suo carico;

2. Se l'annullamento è stato pronunziato per sola violazione od omissione di forme essenziali della procedura, sarà nella facoltà del condannato di scegliere tra lo esperimento di un nuovo giudizio, o la esecuzione della prima sentenza benchè annullata.

686. Il condannato ha il diritto di far pervenire direttamente alla Corte di cassazione la sua dichiarazione non più tardi di due mesi dal dì della notificazione ricevuta.

Se la dichiarazione contenga la domanda di un nuovo giudizio, la Corte di cassazione designerà il pretore, il Tribunale o la Corte a cui dovrà rinviarsi la causa.

Ove poi la sentenza sia stata annullata perchè il fatto che ha dato luogo alla condanna non è qualificato reato, o ha cessato di essere punibile, la Corte di cassazione non ordinerà alcun rinvio. La sentenza di annullamento sarà in questo caso rimessa direttamente per la esecuzione al Pubblico Ministero presso il Tribunale o la Corte che ha pronunziata la condanna, o presso il Tribunale nella cui giurisdizione si trova il pretore che ha giudicato.

687. In ogni caso di annullamento di una sentenza, il Pubblico Ministero trasmetterà copia della sentenza di cassazione al Pub-

383 Reg. gen. giud.

blico Ministero presso la Corte o il Tribunale che avrà pronunziato la sentenza annullata, e se la sentenza fu pronunziata dal pretore, al Pubblico Ministero presso il Tribunale da cui esso dipende. Il Pubblico Ministero la comunicherà immediatamente al primo presidente della Corte, od al presidente del Tribunale, od al pretore, il quale provvederà acciocchè ne sia fatta dal cancelliere annotazione in fine od in margine della sentenza annullata.

CAPO II.

DELLA REVISIONE.

693, 692, 682, 584.

688. Quando due persone saranno state condannate per uno stesso crimine, con due sentenze che non possono conciliarsi, e sono la prova della innocenza dell'uno o dell'altro condannato, la esecuzione delle due sentenze sarà sospesa, quand'anche la domanda di cassazione dell'una o dell'altra sentenza fosse stata rigettata.

Il ministro di grazia e giustizia, sia d'ufficio, sia sulla domanda dei condannati, o di uno di essi, o del Pubblico Ministero, incaricherà il procuratore generale presso la Corte di cassazione di denunciare alla medesima le due sentenze.

La Corte, dopo avere verificato che le due sentenze non possono conciliarsi, le annullerà, e rimetterà gli accusati per un nuovo giudizio sugli atti di accusa, che si riterranno per sussistenti, avanti una Corte diversa da quelle che avranno pronunziate le due sentenze. (*)

— « Le norme sulla revisione, per quanto fosse vivo il desiderio di condurle a quel punto che richiedevano i voti generosi della scienza, non poterono però essere essenzialmente innovate; poichè le introduzioni di nuovi casi, oltre quelli stabiliti dal Codice, o la creazione di una formula che mettesse in forse i giudicati anteriori, parvero eccedere il mandato del coordinamento, e contenere il germe di molte e gravissime difficoltà pratiche nel conflitto colle norme che regolano il giudizio per giurati ».

Relazione del Guardasigilli a S. M.

— Quando una condanna cade su tre imputati dello stesso crimine, e poscia, per denunzia di due fra essi diretta ad escludere il terzo dal fatto criminoso e ad incolparne invece altro individuo, apresi nuovo processo, il cui risultato è la condanna ad un tempo del nuovo imputato e la conferma della circostanza che gli autori del reato erano tre, nè più nè meno, ha luogo la revisione delle due sent. per relativa incompatibilità fra esse, a tenore e nelle forme dell'art. 688 di questo Codice. Cass. Torino, 28 luglio 1866 Tagliazucchi e Santurione.

693, 692, 129.

689. Allorchè, dopo una condanna per omicidio, saranno, per ordine del ministro di grazia e giustizia, diretti alla Corte di cassazione documenti presentati dopo la condanna, i quali siano di natura tale da somministrare indizj sufficienti sulla esistenza della persona la cui supposta morte avesse dato luogo alla condanna, la

(*) Come casi di annullamento in sede di revisione di due sentenze criminali tra loro contradditorie, vedi la Dec. 18 dic. 1872 della Cass. Torino in causa Bustacchini. — Sull'istituto poi della revisione dei processi penali trattarono l'egregio avv. Frizzi e il rimpianto Ambrosoli. (Vedi *Mon. Trib.* 1865 a pag. 409, 649 e 695).

Corte di cassazione potrà, prima d'ogni cosa, designare una Corte d'appello, acciò riconosca la esistenza e la identità della persona supposta uccisa, coll'interrogatorio di questa, coll'esame dei testimoni, e con tutti gli altri mezzi di prova atti ad escludere il fatto che diede luogo alla condanna.

In conseguenza dell'ordine del ministro di grazia e giustizia, sarà di pien diritto sospesa la esecuzione della sentenza sino a tanto che la Corte di cassazione abbia pronunziato.

La Corte d'appello, a cui la causa è rimandata, pronunzierà soltanto sulla identità o non identità della persona. La sentenza sarà trasmessa cogli atti del processo alla Corte di cassazione, la quale potrà, secondo i casi, annullare la sentenza di condanna, ovvero rimandare la causa ad una Corte d'assise diversa da quella che pronunziò la sentenza annullata.

312, 584, 693.

690. Quando, dopo una condanna contro un accusato, uno o più testimoni che hanno deposto nel processo saranno imputati di falsa testimonianza o di reticenza a suo carico, e l'accusa per questo reato sia stata ammessa, o siasi soltanto rilasciato contro i testimoni mandato di cattura, la esecuzione della sentenza di condanna sarà sospesa di pien diritto, quand'anche la Corte di cassazione avesse rigettato il ricorso del condannato.

Se i testimoni sono in seguito condannati, il ministro di grazia e giustizia, sia d'uffizio, sia sulla domanda della persona condannata colla prima sentenza, o del Pubblico Ministero, incaricherà il procuratore generale presso la Corte di cassazione di denunciare il fatto alla medesima Corte.

La Corte di cassazione, dopo avere verificata la dichiarazione dei giurati sulla quale è emanata la seconda sentenza, annullerà la prima sentenza, semprechè per tale dichiarazione i testimoni risultino colpevoli di falsa testimonianza o di reticenza a carico del primo condannato; e rimetterà l'accusato avanti una Corte d'assise diversa da quelle che pronunziarono sia la prima che la seconda sentenza, acciò si proceda ad un nuovo giudizio, ritenuto l'atto di accusa per sussistente.

Se gli accusati di falsa testimonianza o di reticenza sono assolti, oppure si dichiara non essere luogo a procedere, la sospensione sarà tolta di diritto, e la sentenza verrà eseguita.

= Va annullata la sent. che ha condannato un imputato sopra una deposizione a suo carico riconosciuta falsa per sent. resa in un processo di falsa testimonianza istituito contro il teste; ed è rimesso il leso condannato a far valere le sue ragioni di merito davanti una Corte designata.
Cass. Milano, 5 maggio 1865 P. M. rappresentante.

La disposizione dell'art. 3 Cod. pen. si applica anche alle cause pendenti in revisione. Appello Roma in sede di revisione 25 febb. 1871 Meloni.

5 e 693.

691. I testimoni condannati per falsa testimonianza o per reticenza non potranno più essere sentiti nel nuovo dibattimento.

692. Allorchè vi sarà luogo a revisione di una condanna nel caso preveduto dall'articolo 689, e questa condanna sarà emanata contro una persona morta in seguito, la Corte di cassazione nomi-

nerà un curatore alla di lei memoria, in contraddittorio del quale si procederà alla formazione del processo. Egli vi eserciterà tutti i diritti del condannato.

Se dal nuovo processo risulterà che la prima condanna sia stata proferita ingiustamente, la Corte d'assise riabiliterà le memoria del condannato.

In tal caso gli eredi del defunto potranno intentare l' azione per risarcimento dei danni contro chi di ragione.

3-109.

Lo stesso si praticherà nel caso preveduto dall'articolo 688, allorchè uno dei due condannati fosse morto.

= « Si è creduto di poter ammettere un provvedimento che valga ad impe-« dire il rinnovarsi di casi ben noti per lagrimevole celebrità, che suscitarono « generale commozione. Venne ammesso pertanto, che non solamente nel caso « di chi fu condannato quale omicida possa riassumersi il processo quando il « creduto ucciso si trova esser vivo, deputato al supposto omicida, se già « morto egli stesso, un curatore che ne possa rivendicare la innocenza; ma « che ciò possa farsi eziandio nel caso di due condannati per un identico fatto « con sent. inconciliabili, se uno di essi sia morto; con che venne aperto « l'adito alla riabilitazione della sua memoria, e alla cancellazione di una pal-« mare ingiustizia ». Relazione del Guardasigilli a S. M.

693. Le disposizioni degli articoli 688, 689, 690 e 691 sono comuni alle sentenze inappellabili pronunziate in materia correzionale.

Nondimeno, se ne' casi preveduti dagli articoli 688, 689 e 690 la causa dev'essere rimandata, la Corte di cassazione designerà, secondo i casi, un'altra Corte d'appello, od un Tribunale correzionale che si trovi nella giurisdizione della Corte in cui sono posti il Tribunale od i Tribunali che avranno proferite le sentenze annullate.

785.

694. In qualunque caso di condanna ad una pena corporale a tempo, la detenzione sofferta dal condannato, sia in dipendenza della sentenza, sia durante la sospensione della esecuzione di essa sarà computata nella durata della pena.

56 e ..
Cod. p..

(*) = La pena dev'essere precisa e determinata, e non è tale quando la sent. non ne fissa la misura, ma si riferisce in genere alla carcerazione sofferta — tanto più quando la misura della pena da infliggere era inferiore alla durata del carcere sofferto (323 n. 4). Cass. Milano, 17 maggio 1865 Mattù-Garippa.

(640 n. 1, 281 n. 4). Nessuna legge comanda ai giudici di addurre i motivi pei quali nella latitudine della pena abbandonata alla loro prudenza si sono determinati ad applicarla più in una che in altra misura. Quindi essi non sono neppur obbligati a dar i motivi pei quali non credettero di computar il carcere sofferto dal condannato prima della sent. nella pena del carcere imposta pel reato, ammenochè l'imputato non avesse invocato la computazione come un diritto. Cass. Torino, 21 febb. 1872 Macciò.

La carcere sofferta nella pendenza del ricorso per cassazione e del giudizio di rinvio deve considerarsi, non già come prolungamento illegale di custodia preventiva soggetto alle diminuzioni ed ai ragguagli dei quali parlano gli art. 69 e 75 Cod. pen. toscano, ma invece come vero e proprio tempo di pena a cui il ricorrente sia stato condannato nel giudizio di rinvio (678). Cass. Firenze, 3 aprile 1872 Mariani.

La disposizione di questo art. si applica anche nel caso di ricorso per cassazione. Cass. Torino, 17 aprile 1872 Bellagesta.

(*) Per sovrabbondanza si è creduto di riportare anche a questo luogo le quattro decisioni che si leggono qui sopra, comunque abbiano altrove la loro sede.

LIBRO III.

DI ALCUNE PROCEDURE PARTICOLARI E DI ALCUNE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

TITOLO I.

DELLE FALSITÀ

CAPO I.

DELLA FALSITÀ NELLE SCRITTURE.

3, 41, 1, 79, 1, 698 8.

341 e seg. Cod. pen. 296 e seg. Cod. proc. civ.

695. Le querele e denuncie per falsità od alterazione di scritture potranno sempre essere ricevute, ancorchè le scritture che ne sono l'oggetto avessero servito di fondamento ad atti giudiziari o civili, od anche a sentenze proferite in giudizio civile.

e 700.

La scrittura impugnata per falso, nell'atto che viene presentata, sarà sottoscritta in tutte le pagine dal giudice che procede, dall'uffiziale incaricato delle funzioni del Pubblico Ministero, se interviene, dal cancelliere e dalla persona che l' avrà presentata, se sa scrivere, del che sarà fatta menzione.

Il giudice stenderà immediatamente verbale dello stato materiale della scrittura; descriverà le cancellature, abrasioni, interlinee, aggiunte; enuncierà tutte le altre circostanze che possono indicarne la falsità od alterazione; e ne ordinerà successivamente il deposito nella cancelleria.

Il verbale sarà sottoscritto come sopra.

= Dedotto il falso contro un' istromento in cui sono riportate dichiarazioni contenute in altri documenti, sono questi implicitamente compresi nella querela del falso civile e nelle relative procedure d' istruzione (31)

Cass. Napoli, 23 maggio 1872.

Per l'accertamento dell' ingenere in un caso di falso vedi all' art. 121 Dec. Cass. Firenze, 23 nov. 1867 Falconcini.

700.

696. Se la scrittura impugnata per falso od alterazione si trova in uno stato che non permetta di apporvi le sottoscrizioni accennate nell'articolo precedente, si osserverà quanto è disposto dal 2.° alinea dell'articolo 144.

697. Se la scrittura non è stata presentata o trasmessa dal denunciante o querelante, ma da altri, il querelante od il denunciante sarà citato a comparire avanti il giudice all' oggetto di riconoscere la scrittura che gli sarà presentata: esso dovrà sottoscri-

vere tanto la scrittura quanto il verbale, nel modo prescritto dagli articoli precedenti.

Il giudice sentirà parimente tutte le altre persone che possono avere interesse nella scrittura per dare quelle notizie ed indicare quei testimoni che credessero opportuni per la verificazione del fatto e prendere anche, ove lo stimino, parte nella causa pel loro interesse civile. (109)

698. Qualunque depositario pubblico o privato di scritture impugnate per falso è tenuto di presentarle al giudice istruttore, par l'effetto indicato nell'articolo 695, in seguito ad ordine del medesimo, sotto pena, in caso di rifiuto, dell'arresto personale, sentito però il Pubblico Ministero. (797, 707)

Quest' ordine, ed il certificato di deposito che gli verrà rilasciato, gli serviranno di scarico verso tutti coloro che avessero interesse nella scrittura.

699. Appartiene al giudice che procede di procurarsi le scritture che debbono servire di comparazione · se queste scritture sono ritenute da notai o da altri pubblici depositari, si osserverà quanto è prescritto dall'articolo precedente. (152, 157, 702 e 707.)

700. Le scritture che dovranno servire di comparazione saranno sottoscritte, come è disposto dagli articoli 695 e 696.

701. Allorchè fosse necessario di levare dal suo posto una scrittura autentica, se ne lascierà al depositario una copia collazionata, la quale sarà verificata sulla minuta o sull'originale dal presidente del Tribunale nella cui giurisdizione trovasi il depositario; e ne sarà steso verbale.

Questa copia sarà riposta dal depositario in luogo dell'atto originale, e, se il depositario è persona pubblica, egli potrà rilasciarne altre copie facendo in esse menzione del verbale suddetto.

Tuttavia, se la scrittura facesse parte di un registro in guisa da non poterne essere nemmeno per breve tempo separata, il giudice potrà ordinare il trasporto del registro.

Ove sia stato ordinato il trasporto del registro, non avranno luogo le formalità prescritte dal presente articolo.

702. Le scritture private possono anche essere presentate per scritture di comparazione, se le parti interessate le riconoscono. (699.)

Non potranno però le scritture suddette essere ammesse per servire di comparazione, se non nel caso in cui il giudice non possa facilmente procurarsi scritture pubbliche o tratte da pubblici archivi.

Si farà uso preferibilmente delle scritture che portano una data prossima a quella delle scritture impugnate per falso.

Le persone private, che ritenessero presso di sè le dette scritture, non possono essere immediatamente costrette a presentarle; ma se, dopo essere state citate avanti il Tribunale ove ha luogo la istruzione per fare questa consegna o dedurre i motivi del loro rifiuto, soccombono nella lite, potrà il Tribunale ordinare che vi siano astrette coll'arresto personale.

703. Le perizie nei casi di falsità saranno fatte da notai, da calligrafi, od altre persone, secondo le regole prescritte dall'articolo 154 sino all'articolo 158 inclusivamente.

704. La scrittura impugnata per falso sarà presentata all'imputato nell'atto del suo interrogatorio affinchè dichiari se la riconosce, ed esso sarà richiesto di sottoscriverla in tutte le pagine: ove non possa, o non voglia sottoscriverla, ne sarà fatta menzione.

Potrà parimente essere richiesto di produrre uno scritto di sua mano, ed anche di formare un corpo di scrittura sotto la dettatura del giudice istruttore; in caso di rifiuto o di silenzio, se ne farà menzione.

705. Quando siano stati dichiarati falsi in tutto od in parte atti autentici, la Corte o il Tribunale che avrà giudicato sul falso, ordinerà che gli atti sieno ripristinati, cancellati, o riformati; e ne sarà steso verbale.

Se l'atto fosse stato estratto da un deposito, sarà restituito al suo luogo unendovi copia del verbale suddetto; e se ne farà menzione nello stesso verbale.

= *Atto pubblico* è quello rivestito di tutti i caratteri che sono richiesti a costituire l'atto pubblico. Primo requisito di un atto pubblico essendo l'*autenticazione* del pubblico ufficiale che lo sottoscrive, all'intento di far fede che le cose si passarono come in esso viene narrato, egli è evidente che non potrà applicarsi questa sanzione alla distruzione di atto non munito della firma del pubblico ufficiale (Applicaz. al caso di testamento ricevuto, ma non sottoscritto dal notajo). Cass. Torino, 28 luglio 1870 Clerico.

706. Se non consta della falsità o dell'alterazione delle scritture, la Corte o il Tribunale ne ordinerà la restituzione.

l, 720. arispr. t. 570 571.

Il querelante, e chiunque avesse preso parte nel giudizio per sostenere l'accusa nel suo interesse civile, potrà essere condannato ad una multa estensibile a lire cinquecento ed al risarcimento dei danni verso chi di ragione; salvo il prescritto dall'alinea 1. dell'articolo 512.

1151 e 1152, Cod. civ.

= Se in seguito a querela sporta senza plausibile fondamento per alterazione di documenti prodotti in causa civile, la Camera di consiglio emani ordinanza di non luogo a procedimento, l'imputato ha diritto al risarcimento dei danni verso il querelante (1151 Cod. civ.). Nè si devono calcolare unicamente i danni materiali, e cioè le perdite pecuniarie, a cui l'imputato possa in modo inconcusso provare di aver realmente soggiaciuto per effetto immediato e diretto della querela, ma si valuterà anche il danno morale che ragionevolmente può ritenersi sofferto dall'imputato per l'offesa recata al suo buon nome, e alla integrità della sua fama da una tal querela. Questo danno morale quale congrua riparazione, sarà dal giudice determinato in una somma di denaro, con prudente criterio, avuto riguardo alle circostanze speciali di persone e di cose. Appello Torino, 3 ott. 1872.

707. Le scritture di comparazione saranno, entro quindici giorni dalla data della sentenza, rimandate dal cancelliere al deposito d'onde furono estratte, o saranno restituite alle persone dalle quali furono presentate, sotto pena di un'ammenda di lire cinquanta.

699

CAPO II.

DELLA FALSIFICAZIONE DI MONETE, DI EFFETTI PUBBLICI, DI SIGILLI DELLO STATO, DI ATTI SOVRANI, DI PUNZONI O BOLLI DEL REGIO GOVERNO.

708. I giudici istruttori ed i pretori potranno fare, anche fuori del loro distretto, le perquisizioni e visite necessarie nelle case delle persone sospette d'avere fabbricato, introdotto o distribuito falsa moneta, false cedole od obbligazioni dello Stato, od altri effetti pubblici emessi dal tesoro dello Stato, o di avere falsificati atti Sovrani, sigilli, punzoni o bolli del Governo del Re inservienti ad improntare atti, carte, mercanzie od altri oggetti. (142, 30)

La presente disposizione avrá parimente luogo pei reati relativi alla falsificazione di effetti pubblici emessi da un Governo estero.

Essi procederanno in tali casi a quelli atti di conservazione od istruzione che la urgenza richiederà secondo le regole stabilite nel capo III, e nelle sezioni III, e IV del capo V del titolo II, libro I. (71, 121, e 142)

709. Nella istruzione per reati di falsa moneta, di falsi punzoni o bolli del Governo, la verificazione si farà per mezzo degli impiegati delle regie zecche a ciò destinati, a meno che si tratti di verificazione che possa farsi per mezzo di altri periti. (152)

710. La verificazione si farà davanti il giudice coll' intervento del Pubblico Ministero e del cancelliere; e ne sarà steso verbale nella forma ordinaria. (82)

711. Se la verificazione dovrà farsi nelle regie zecche, e non n'esisterà alcuna nel luogo in cui si fa la istruzione, il giudice, previa una esatta descrizione delle monete, o degli altri oggetti sospetti di falso, li trasmetterà (*) in un involto chiuso o sigillato al giudice istruttore presso il Tribunale del luogo in cui è stabilita la regia zecca colla richiesta per la opportuna verificazione. (81)

L'involto che contiene le monete o gli altri oggetti non sarà aperto che nell'atto della verificazione, previa la ricognizione della integrità de' sigilli. (22)

La verificazione si farà come è detto nell'articolo precedente.

Il verbale di verificazione sarà trasmesso per originale, chiuso e sigillato, in un col corpo del reato al giudice che ha fatta la richiesta.

712. Pei reati di falsificazione di cedole, obbligazioni dello Stato, od altri effetti pubblici del tesoro dello Stato, o di sigilli, o di atti Sovrani, si procederà secondo le forme stabilite nel capo I di questo titolo. (695)

713. Allorquando si tratterà di cedole o di obbligazioni dello

(*) Per la trasmissione a mezzo postale od altrimenti, vedi le disposizioni riferite all'art. 54.

81, 82.

Stato sospette di falsità, il giudice istruttore trasmetterà senza ritardo, colle cautele opportune, il verbale che avrà formato unitamente alle carte munite delle prescritte sottoscrizioni, al procuratore generale presso la Corte d'appello della città dove risiede l'amministrazione del debito pubblico. Il procuratore generale richiederà che si proceda immantinente, colla sua assistenza, da quel consigliere della Corte che sarà dal primo presidente designato, alla verificazione delle dette carte: questa verificazione si farà dagl'impiegati dell'Amministrazione del debito pubblico; e ne sarà disteso apposito verbale.

Se il giudice istruttore dipende dalla suindicata Corte d'appello, il procuratore generale gli trasmetterà una copia del verbale colle carte, e gli darà ad un tempo tutte le direzioni che occorressero: se invece dipende da un'altra Corte, il procuratore generale presso la Corte suindicata trasmetterà le carte al procuratore generale del distretto a cui appartiene il giudice istruttore, perchè le faccia pervenire a quest'ultimo colle direzioni di sopra menzionate.

TITOLO II.

DELLA ISCRIZIONE IN FALSO NEI PROCEDIMENTI PENALI.

717, 722.

341 e seg. Cod. pen. 308 Cod. proc. civ.

714. Se nella istruzione di un procedimento penale l'imputato vuole impugnare per falso un documento, egli dovrà fare la sua dichiarazione avanti il giudice che procede.

Se il documento è impugnato per falso dopo la sentenza di accusa, la dichiarazione si farà nella cancelleria della Corte che deve giudicare.

Nel caso che il documento sia impugnato per falso nel dibattimento, il presidente farà stendere verbale della dichiarazione dell'imputato od accusato.

= 722. La dichiarazione di volersi provvedere con iscrizione in falso contro il verbale d'udienza può aver efficacia solo allora che sia proposta in conformità dell'art. 697 (714). Tale dichiarazione dev'esser fatta dall'accusato, o da un suo procuratore, in virtù di mandato annesso alla dichiarazione stessa, e non è valida se fatta dal difensore in appendice al ricorso di cassazione. Rinnovata avanti il segretario con atto autentico firmato da questo o dall'accusato non vale, se furono omessi i motivi di falsità, le circostanze e prove onde s'intende stabilirla, e se non si fecero conoscere all'accusato le conseguenze a cui si espone venendo a soccombere nella querela. È poi anche irregolare e inammessibile quando sia fatta contro il verbale, in una parte di esso in cui è confermato dalla ordinanza della Corte, se non è fatta insieme contro quella parte della ordinanza che afferma il fatto riferito nel verbale. È ammessibile sol quando è intesa a dimostrare la falsità del verbale nella constatazione di fatti, prove e mezzi prescritti dalla legge a pena di nullità. Qualora ammessa la sussistenza della falsità si abbia una sola irregolarità, come nel caso dell'art. 493 (507) o per altri titoli, la dichiarazione d'iscrizione dev'esser rigettata. Cass. Milano, 7 aprile 1865 Mangano.

Il verdetto negativo dei giurati sull'accusa di falso non è ostacolo a produrre l'incidente di falso dinanzi al magistrato civile (308 e 317 Cod. proc. civ.). Cass. Napoli, 5 maggio 1871 Lo Schiavo-Pittimada.

La Corte non può sospendere la istruzione o la pronuncia in merito per allegazione di falso contro un atto introduttivo del giudizio (nella specie quello attestante la notificazione della citazione all'imputato) se non nel caso che siavi una formale ed espressa dichiarazione con indicazione dei motivi, dei fatti, delle circostanze, e delle prove. Cass. Palermo, 11 luglio 1872 Bonaventura.

371, 452, 717. **715.** Se l'imputato è citato direttamente alla udienza, la dichiarazione suddetta si farà avanti il cancelliere, o prima che scada il termine della citazione, od alla stessa udienza.

271. **716.** L'imputato od accusato potrà anche fare la sua dichiarazione per mezzo di procuratore speciale: il mandato sarà unito alla dichiarazione, la quale sarà sottoscritta, secondo i casi, dall'imputato od accusato, o dal procuratore speciale.

Si dovrà in essa esprimere se s'intende d'impugnare per falso il documento intieramente, od in qualche parte soltanto, che s'indicherà; e si addurranno i motivi della pretesa falsità, i fatti, le circostanze e le prove per mezzo di cui s'intende di stabilirla.

720. Si faranno conoscere all'imputato od accusato le conseguenze a cui si esporrebbe se non riuscisse nella proposta prova; e si farà di ciò menzione nell'atto, nonchè della risposta.

314, 519, 721. **717.** Nei casi preveduti dagli articoli 714 e 715, la Corte o il Tribunale innanzi cui trovasi pendente la causa, sentito il Pubblico Ministero, deciderà preliminarmente se vi è luogo o non a sospendere la istruzione.

719. Se pronunzia la sospensione, si procederà sul falso incidente nelle forme prescritte pel falso principale; nel caso contrario, si passerà oltre alla istruzione ed alla sentenza, senza avere riguardo al documento impugnato per falso, salvo il diritto alla parte che ha impugnato il documento, ed al Pubblico Ministero di promuovere l'azione penale avanti i giudici competenti.

104 e 109. **718.** Le disposizioni degli articoli precedenti, relativi alla iscrizione in falso per l'imputato od accusato, sono comuni alla iscrizione in falso chiesta dalla parte civile.

341. **719.** Se l'incidente di falso sarà insorto avanti un pretore, egli dovrà primieramente assicurare la identità del documento impugnato per falsità, e quindi lo trasmetterà colle carte relative al procuratore del Re presso il Tribunale correzionale, per le istanze che crederà opportune.

In questo caso la causa principale sarà sospesa, a meno che il pretore creda potersi questa decidere indipendentemente dal documento impugnato per falso; fermo nel resto il disposto dall'alinea dell'articolo 717.

716. **720.** Se la Corte o il Tribunale a cui spetta di pronunziare sull'incidente di falso dichiarerà non constare della falsità del documento, l'imputato od accusato o la parte civile che si è inscritta in falso potrà essere condannata in conformità dell'alinea dell'articolo 706.

721. Ogniqualvolta il Pubblico Ministero vorrà impugnare per falso un documento prodotto nella istruzione o nel dibattimento, egli

dovrà fare la sua dichiarazione negli atti del processo od alla udienza della Corte, del Tribunale, o del pretore.

In questi casi si procederà come è detto nell'articolo 717.

318, g. 677.

722. Se nel ricorso di cassazione contro una sentenza definitiva in materia penale è fatta la dichiarazione d'inscrizione in falso o contro la sentenza, o contro il verbale di udienza, o contro l'atto di notificazione della sentenza, la Corte di cassazione deciderà preliminarmente se vi è luogo, o non, a sospendere il giudizio; e nel caso che pronunzi la sospensione, rinvierà la causa al giudice competente.

= Contro la fede dovuta al segretario per quanto certifica nel verbale d'udienza non si ammettono prove, fuorchè quelle prescritte dalla legge, e previa iscrizione in falso. Cass. Milano, 22 genn. 1864 Panico.

Il giudizio avanti la Corte di cassazione non può esser sospeso quando la dichiarazione della *iscrizione in falso* non sia diretta contro la sent. definitiva, o contro il verbale d'udienza, o contro l'atto di notificazione della sent. medesima. Cass. Milano, 13 luglio 1864 Segre.

Vedi all'art. 714 Dec. Cass. Milano 7 aprile 1865 Mangano, sulla iscrizione in falso contro il verbale d'udienza.

TITOLO III.

DEL MODO DI RICEVERE LE DEPOSIZIONI DI ALCUNI TESTIMONI.

, 384, 168.

723. Non si potranno citare come testimoni, sia nella istruzione, sia nel dibattimento, avanti le Corti, i Tribunali o i pretori, i Principi Reali.

, 728.

724. Non si potranno citare come testimoni, sia nella istruzione, sia nel dibattimento avanti le Corti, i Tribunali o i pretori, i grandi ufficiali dello Stato.

= Giusta il Calendario generale del Regno sono *grandi ufficiali dello Stato* (R. decreto 19 aprile 1868 n. 4349):

I cavalieri dell'ordine supremo della SS. Annunziata, i Presidenti del Parlamento Nazionale, i Ministri segretari di Stato, i Ministri di Stato, i Generali d'armata, il Presidente del Consiglio di Stato, i Primi Presidenti delle Corti di cassazione, i Procuratori generali delle Corti di cassazione, il Presidente della Corte dei conti, il Ministro della real Casa, il Prefetto del real Palazzo, il Primo Aiutante di campo del Re, il Primo Segretario del gran magistero dell'Ordine Mauriziano, il Presidente del Tribunale supremo di Guerra.

E conservano *ad personam* la dignità di grandi ufficiali dello Stato i Primi Presidenti delle Corti d'appello del Regno, il già Presidente del Tribunale d'appello in Venezia, e i Vice-ammiragli, ch'erano in carica prima della pubblicazione del R. Decr. 19 aprile 1868, *ai quali tutti compete il titolo di Eccellenze.*

Vedi all'art. 282 Dec. Cass. Torino 14 giugno 1872, Bonavino e Treves.

727.

725. Se occorrerà di esaminare alcuna delle persone indicate nei due precedenti articoli, le loro deposizioni saranno ricevute dall'istruttore o dal pretore del luogo in cui esse risiedono, o dove si trovano accidentalmente; ed a questo effetto la Corte, il Tribu-

nale o l' istruttore avanti cui pende la causa indirizzerà al pretore delegato uno stato dei fatti e delle interrogazioni sovra cui si richiede la testimonianza.

L' istruttore od il pretore delegato si concerterà colle persone di cui si tratta per recarsi col cancelliere alla loro abitazione ed ivi riceverne le deposizioni.

727, 728. **726.** I regii ambasciatori od incaricati di una missione all'estero, durante la loro residenza fuori del Regno, non potranno essere citati come testimoni avanti le Corti, i Tribunali od i pretori, nè nella istruzione, nè nel dibattimento.

35. Occorrendo di esaminare nella istruzione alcuna di dette persone. il giudice che procede trasmetterà al Pubblico Ministero presso la Corte da cui dipende un prospetto dei fatti colle interrogazioni principali da farsi al testimonio. La Corte, sulla rappresentanza del Pubblico Ministero, richiederà l'autorità giudiziaria estera del luogo ove risiedono gli ambasciatori od incaricati regii, secondo le forme stabilite nell'articolo 853.

81. **727.** Nei casi preveduti negli articoli 725 e 726, le deposizioni saranno immediatamente consegnate alla cancelleria, o rimandate, chiuse e sigillate, alla cancelleria della Corte, del Tribunale o del pretore richiedente, e quindi comunicate senza ritardo all'uffiziale incaricato delle funzioni del Pubblico Ministero.

311. Le suddette deposizioni saranno lette in pubblica udienza nel dibattimento, sotto pena di nullità.

38. **728.** Se le Corti od i Tribunali per gravi motivi giudicheranno indispensabile, ne' procedimenti per crimini o delitti, che alcune delle persone indicate negli articoli 724 e 726 siano sentite avanti a loro o nella istruzione, o nel dibattimento, ne informeranno per mezzo del procuratore generale il ministro di grazia e giustizia, il quale promuoverà gli opportuni provvedimenti.

65, 101, 479. **729.** Qualora nella istruzione o nel dibattimento sia necessario di chiamare ad esame un uffiziale pubblico fuori del luogo della sua residenza, la citazione sarà trasmessa al capo del dicastero da cui dipende, acciò dia gli ordini opportuni per la comparizione personale del citato.

162, 384, 468 e 299. **730.** Riguardo alle persone ecclesiastiche che occorresse di esaminare nella istruzione o nel dibattimento, si osserveranno i regolamenti e gli usi attualmente in vigore.

= Non è violata la legge per ciò che il teste prete, anzichè giurare *tacto pectore more sacerdotali*, abbia giurato alla guisa dei laici; nè si può desumere la forma del giuramento dal verbale d'udienza se questo enuncia che venne prestato a mente di legge (299).

Cass. Palermo, 23 maggio 1868 La Barbera ed altri.

Non è motivo di nullità che il *sacerdote* nel prestare il giuramento, usando le forme di legge, abbia preferite quelle proprie del suo carattere sacerdotale.

Cass. Napoli, 20 marzo 1868 Giorgini.

TITOLO IV.

DEI CONFLITTI IN GIURISDIZIONE. (*)

731. Vi è conflitto di giurisdizione quando due o più Corti, Tribunali, giudici istruttori o pretori prendono nello stesso tempo, o ricusano di prendere, cognizione della stessa causa.

Il conflitto può essere denunciato dal Pubblico Ministero, dall' imputato od accusato presente in giudizio, e dalla parte civile.

In tutti i casi di conflitto si procederá secondo le norme infra stabilite.

= Il conflitto di giurisdizione provocato da due Trib., uno comune e l'altro militare, spetta alla cognizione della Corte di Cass. che ha giurisdizione nel luogo ove hanno sede i Trib. medesimi, benchè il Cod. mil. quando fu pubblicato mirasse alla Cass. di Torino. Cass. Firenze, 17 dic. 1862 Sbrolli.

(La Cass. di Milano con sent. 20 luglio 1861, avea fermato il principio opposto, del quale si ricredè con l'altra sent. 26 marzo 1863, Gallinaro).

— È principio generale che predomina la materia, che non possa elevarsi conflitto se non pendente giudizio. Dopo la cosa giudicata non vi è più luogo

(*) **Legge 21 dic. 1862 n. 1014, sui conflitti di giurisdiz. fra magistrature supreme diverse, fra Trib. dipendenti da diverse magistrature supreme, e fra Trib. ordinarj e Trib. militari e marittimi.**

« Art. 1. Provvisoriamente, e fino a nuovi provvedimenti definitivi, sarà designata « con Decreto Reale quale suprema magistratura giudiziaria debba decidere il conflitto « che sorgesse:

« *a*) Fra due o più Corti di cassazione, Tribunale di terza istanza di Lombardia, « Corti d'appello, quando adempiano le funzioni di Corti di revisione, e Tribunale su- « premo di Guerra.

« *b*) Fra una di queste magistrature supreme ed una o più Corti d'appello o di as- « sise, Tribunale o giudici che non siano sottoposti alla di lei giurisdizione, o fra due o « più Corti d'appello o di assise, Tribunali o giudici dipendenti da diverse magistrature « supreme.

« *c*) Fra due o più Tribunali marittimi, fra Tribunali marittimi e militari, o fra un « Tribunale marittimo o militare, ed un giudice, Tribunale o magistrato ordinario. La « magistratura giudiziaria da designarsi con Decreto Reale dovrà essere *fra quelle non « interessate nel conflitto.*

« Per gli effetti di questo articolo gli atti, sentenze e documenti delle cause saranno « trasmessi al Ministero di grazia e giustizia dalla parte più diligente, o dal Pubblico « Ministero se vi è posto in causa.

« Art. 2. La Magistratura chiamata con Decreto Reale a decidere pronuncierà sen- « tenza in seduta plenaria od a sezioni riunite, quando il conflitto a risolversi sia sorto « fra due magistrature supreme, o fra una di esse e qualche magistratura sottoposta ad « altra magistratura suprema.

Art. 3. Soltanto in materia penale pei conflitti che si elevassero fra le Corti d'ap- « pello, Tribunali o giudici di Lombardia, e Corti d'appello, Tribunali o giudici delle al- « tre provincie soggette alla Corte di cassazione sedente in Milano, nulla è innovato al « disposto dell'art. 22 della legge 27 marzo 1862 sull'ordinamento giudiziario in Lombardia.

La legge 20 nov. 1859 contiene le norme di procedimento davanti il Consiglio di Stato nei casi di conflitto positivo o negativo di giurisdizione fra l'Autorità amministrativa e l'Autorità giudiziaria.

La legge 20 marzo 1865 contiene le disposizioni transitorie circa i conflitti fra le Autorità giudiziarie ed i già Tribunali del contenzioso amministrativo.

Coi R. Decr. 18 giugno 1865 e 17 novembre 1870 venne pubblicata la legge 20 nov. 1859 nelle provincie in cui non era ancora in vigore, e in quella di Roma.

a conflitto. Questo principio è rigorosamente implicito nella definizione che la legge stessa dà del conflitto, il quale suppone in atto nell'*istesso tempo* il doppio esercizio di giurisdizione. Che se per caso una sola Autorità prende cognizione della causa e la porta a compimento senza alcun contrasto con *sentenza definitiva* avverso la quale non siavi luogo ad alcun rimedio nè ordinario, nè straordinario in tempo posteriore, non può sulla stessa causa da altra Autorità elevarsi conflitto, poichè osta la santità della cosa giudicata, bene o male che siasi giudicato *(res judicata pro veritate habetur)*. A ciò fa eccezione il caso che il provvedimento non fosse *definitivo* e che si potesse quindi *ob noviter repertà* riaccendere la procedura. Ma anche in questo caso non vi è conflitto se non sono due le autorità giudiziarie che nello stesso tempo riassumano il processo per sopravvenienza di prove.

Le informazioni preliminari non danno luogo a conflitto.
Cass. Milano, 27 giugno 1863 Trib. ord. e mil. di Perugia.

La suprema magistratura da designarsi con Decr. Reale per decidere il *conflitto di giurisdizione* a termini della legge sui conflitti, non può essere alcuna di quelle da cui dipendono le Autorità giudiziarie fra le quali il conflitto è sorto. Cass. Milano, 27 aprile 1864 Dinner, Damiani ed altri, parte civile, ric.

Il testo della legge 21 dic. 1862 non avendo determinato ciò che renda *interessata* una Corte di Cass. nel dirimere un conflitto, implicitamente se ne rimette al criterio ed alla prudenza dello stesso Augusto Delegante. Non è questione di territorio, propria del diritto internazionale, un conflitto elevatosi fra magistrati di provincie o regioni diverse dello stesso reame, non per incertezza de' rispettivi territori, ma per incertezza e disputa di nesso e di gravezza di crimini. Cass. Palermo, 17 nov. 1864 D'Annunzio.

Si fa luogo al *conflitto di competenza* per diversa definizione di reato, anche quando questa dipende da diverso apprezzamento, non già dei caratteri esteriori legali del fatto, ma de' suoi elementi morali, come, per esempio, se si tratti di colpa ovvero di dolo. Cass. Napoli, 3 agosto 1870 Franceschini.

Allora soltanto si verifica conflitto negativo di giurisdiz. quando due o più Trib. nello stesso tempo ricusano di prendere cognizione della stessa causa. La causa non altrimenti può dirsi la stessa salvo che si presenti colle medesime circostanze e contenga identità di fatti giuridici da definire. Quindi non havvi conflitto negativo di giurisdizione nel caso in cui intervengano due sent., l'una della Commissione d'inchiesta che, ritenendo varj fatti come una prevaricazione continuata commessa da un militare di complicità con un borghese, rimanda la causa ai Trib. ordinarj, e l'altra dei Trib. ordinarj, che separa in conformità di legge i fatti, e giudicati quelli di loro competenza, rimanda il militare ai Trib. mil. pei reati esclusivamente militari.
Trib. supr. Guerra, 14 nov. 1870 Uggini.

---

732. Allorquando due o più pretori conosceranno dello stesso reato o di reati connessi, la decisione sul conflitto apparterrà al Tribunale dal quale dipendono gli uni e gli altri; e se sono dipendenti da Tribunali diversi, la decisione spetterà alla Corte da cui essi dipendono; salvo il ricorso, se vi ha luogo, alla Corte di cassazione. (30, 71 e seg.)

Se il conflitto si eleverà tra due o più Tribunali compresi nel distretto della stessa Corte d'appello la decisione apparterrà parimente a questa Corte; salvo il ricorso, se vi ha luogo, alla Corte di cassazione.

733. Se il conflitto non cessa in virtù di dichiarazione emessa da una delle autorità, o sulla richiesta che le ne sia stata fatta, o d'uffizio, la parte che ha diritto di promuoverne la decisione presenterà al Tribunale od alla Corte d'appello il suo ricorso motivato coi relativi documenti. (739.)

L'imputato che non sarà in istato d'arresto dovrà, ove ricorra, eleggere domicilio nel luogo in cui risiede una delle autorità in (657.)

conflitto, indicandolo nel suo ricorso. Lo stesso obbligo è imposto alla parte civile.

In mancanza di tal elezione, non potranno opporre il difetto di notificazione contro gli atti che avrebbero dovuto esser loro notificati.

734. La Corte o il Tribunale, sentito il Pubblico Ministero, ordinerà che il ricorso ed i documenti siano comunicati alle autorità giudiziarie in conflitto, ingiungendo all'una ed all'altra di dare il loro avviso motivato sul conflitto, e di trasmettere le carte.

745, 738. Queste comunicazioni si faranno per mezzo del Pubblico Ministero.

Esse faranno sospendere di pien diritto gli atti di giurisdizione, ma non quelli conservatorii o d'istruzione.

735. Nella ordinanza di comunicazione si farà menzione sommaria degli atti dai quali è nato il conflitto, e si prefiggerá, secondo la distanza dei luoghi, il termine entro cui i pareri motivati e le carte dovranno depositarsi nella cancelleria.

Questa ordinanza sará notificata, a diligenza del Pubblico Ministero, alle parti interessate che non avranno ricorso; esse potranno presentare le loro osservazioni alla cancelleria della Corte o del Tribunale nel termine di otto giorni.

736. La Corte o il Tribunale pronunzierá in camera di consiglio sopra il conflitto, in seguito alla relazione della causa che si farà dal giudice a ciò deputato, e sentito il Pubblico Ministero.

La sentenza dovrà dichiarare se, ed in qual parte, debbano conservarsi gli atti formati dal Tribunale o pretore riconosciuto incompetente.

737. La sentenza proferita sul conflitto sarà comunicata a diligenza del Pubblico Ministero, ai Tribunali o pretori tra i quali esisteva il conflitto, e notificata alle parti.

Gli atti del processo saranno trasmessi al Tribunale od al pretore competente.

= Nei casi di conflitto non può l'autorità cui è rinviato il procedimento scinderlo ed accettare in parte la competenza, in parte elevare il conflitto negativo. Cass. Milano, 2 aprile 1864 Beraissoni e Vietti.

738. L'imputato, la parte civile ed il Pubblico Ministero potranno ricorrere per la cassazione, se vi ha luogo, nel termine di tre giorni e nelle forme prescritte nel § 3 del capo I del titolo X del libro II, *Delle domande di cassazione.* (25, 742.)

Questo ricorso farà sospendere di pien diritto la prosecuzione del giudizio, come è detto nel 2. alinea dell'articolo 734.

739. La disposizione dei due alinea dell'articolo 733 è comune all'imputato od accusato ed alla parte civile che non avranno prima, o nel termine stabilito dall'articolo precedente, eletto domicilio nel luogo in cui siede l'una delle autorità giudiziarie in conflitto.

740. Se il conflitto ha luogo tra due o più giudici istruttori, la decisione apparterrà alla Corte d'appello da cui essi dipendono, salvo il ricorso, se vi ha luogo, alla Corte di cassazione. (30, 79.)

Non si reputa che siavi conflitto tra essi, allorquando non si tratta che di assumere informazioni preliminari, o di procedere a semplici atti conservatorii.

= Quando due Giud. Istr. si dichiarino incompetenti a procedere per lo stesso reato, il conflitto deve dirimersi dalla Corte d'appello da cui quelli dipendono, quand' anche la Sezione d'accusa abbia conosciuto di già della causa e della competenza, ma per altro non in linea di conflitto. (742)

Cass. Napoli, 21 dic. 1870.

741. La Corte, sul rapporto circostanziato che le sarà trasmesso dai giudici istruttori in conflitto, pronunzierà senza ritardo, a chi debba appartenere la istruzione. Prima di pronunziare potrà anche ordinare la trasmissione degli atti.

742. La decisione della Corte sarà notificata, a diligenza del Pubblico Ministero, ai giudici istruttori, all' imputato, ed alla parte civile.

Nel caso di ricorso per cassazione si osserveranno le disposizioni contenute nell'articolo 738.

743. Quando il conflitto si eleverà fra due o più Corti d'appello, o fra due o più Tribunali, istruttori o pretori dipendenti da Corti diverse, la decisione apparterrà alla Corte di cassazione. Se il conflitto si eleverá tra Corti, Tribunali, istruttori o pretori, ed altre autorità esercenti una giurisdizione speciale, la decisione apparterrá parimente alla Corte di cassazione.

= La Cass. è competente a decidere dei conflitti di giurisdizione fra Trib. ordinarj e militari, anche quando il conflitto sorga da due opposte sentenze di Commissioni militari d' inchiesta.

Cass. Milano 14 giugno 1862 Cerioni.

(Art. 565, 541 Cod. pen. — e 154, 245, 317, 240 Cod. pen. mil. Non importa competenza del Trib. Correz. l'essersi dalla Commissione d'inchiesta del Trib. militare spediti gli atti pel giudicio della Corte di appello tenuta per competente, non ispettando alla detta Commissione il decidere sulla competenza fra varj Trib. ordinarj, quand' anche gl' imputati appartengano alla milizia.

Cass. Palermo 30 marzo 1868 Adolfo e Santagata.

La Cass. decidendo un *conflitto di giurisdizione*, appena siavi possibilità che per le circostanze del fatto sia inflitta una pena criminale, statuisce la competenza maggiore e il rinvio alla Sezione d' accusa, acciò nella pienezza de' suoi poteri apprezzi i fatti e designi il giudice.

Cass. Torino, 26 agosto 1869 Ceriana.

Perchè si verifichi *conflitto di giurisdizione* fa d' uopo che lo stesso procedimento penda simultaneamente avanti a diverse giurisdizioni, ma tutte soggette a quella cui si ricorre per chiederne la risoluzione; e che queste stesse giurisdizioni investite della medesima causa, affermino o neghino a un tempo la propria competenza. Allorchè si verifica il conflitto di giurisdizione, l'autorità competente a risolverlo non può essere la Sezione d'accusa presso la Corte d'appello, ma soltanto la Cassazione.

Per ciò non esiste conflitto tra la giurisdizione ordinaria e la militare allorchè il solo Trib. mil. ha preso cognizione ed ha dichiarata la propria competenza a giudicare di un reato addebitato ad un militare e contemplato dal Cod. pen. per l'Eserc., sebbene per i fatti stessi, che hanno dato vita a questo medesimo reato, penda un altro procedimento dinanzi l'Autorità giudiziaria ordinaria a carico di semplici cittadini.

Trib. supr. Guerra, 16 agosto, 1870 Pernice e Barsanti.

744. La Corte di cassazione nel pronunziare sul conflitto dovrà dichiarare se, ed in qual parte, debbano conservarsi gli atti che

fossero stati fatti dalla Corte, dal Tribunale, o dal pretore, che avrà riconosciuto incompetente.

756, 774. **745.** Sono considerati atti (*) di giurisdizione i mandati di cattura e di comparizione, il decreto di citazione dell'imputato, gli interrogatorj nel merito della causa, l'atto di accusa, il dibattimento ed il giudizio.

Potranno però le autorità in conflitto, nei casi preveduti dall'articolo 74, dopo la comunicazione sovraccennata, ordinare l'arresto dell'imputato, facendone risultare da verbale in conformità del detto articolo.

= La sentenza contumaciale non è uno di quegli *atti di procedura* che a sensi dell'art. 140 Cod. pen. non valgono ad interrompere la prescrizione dell'azione penale per le contravvenzioni. *Atti di procedura* son propriamente quelli che appartengono alla *istruzione*, ed hanno per iscopo di preparare il giudizio e farvi comparire l'imputato, ed assicurarsi della sua persona. La *opposizione* non ha virtù di annullare *ipso jure* la sentenza contumaciale, nè di ridurla a mero atto di procedura. Essa non fa che sospenderne gli effetti fino a ragion conosciuta, e dar luogo a un nuovo termine per la prescrizione, il quale decorre dal giorno in cui essa è stata proposta.
Cass. Napoli, 20 aprile 1870 Napolitano.

Sono atti del processo interruttivi della prescrizione dell'azion penale la requisitoria del P. M. fatta al pretore per la conferma della querela, l'atto di tale conferma, la requisitoria del P. M. per la fissazione della udienza e per la citazione dell'imputato, il decreto del Presid. che accoglie tale requisitoria.
Appello Parma, 3 agosto 1872 Cattani ed altri.

TITOLO V.

DEL MODO DI PROCEDERE NEI CASI DI RICUSAZIONE, O DI RIMESSIONE DELLE CAUSE DA UNA AD ALTRA CORTE, TRIBUNALE O GIUDICE.

CAPO I.

DELLA RICUSAZIONE.

237. **746.** Ogni consigliere della Corte, ogni giudice di Tribunale correzionale, ed ogni pretore deve astenersi, e può essere ricusato, per gli stessi motivi preveduti nelle leggi di procedura civile in materia di ricusazione. (116 Cod. proc. civ.)

= (78 Ord. Giud.) È nullo il dibatt. se della Corte di assise fece parte qual giudice chi in qualità di Proc. del Re fece atti processuali nella causa (750). Opposta la ricusazione di un membro della Corte d'assise, questi si fa giudice in causa propria se concorre a rendere la ordinanza che su quella ricusazione statuisce.
Cass. Torino, 20 dic. 1866 Nieddu.

Ai giurati non sono estensibili le cause di ricusazione concernenti le persone dei giudici. Ad ogni modo le ricusazioni devono proporsi prima della

(*) *Atti d'istruzione* vedi all'art. 81. *Atti di procedura*, vedi all'art. 9 N. 6, 318 e 545.
Atto pubblico autentico, vedi all'art. 705. *Processo*, vedi all'art. 246.

prolazione della sent., nè giova l'allegare ignoranza del fatto che si adduce aver potuto dar luogo alla ricusazione. Cass. Torino, 6 maggio 1870 Ferraris.

Nei procedimenti penali è inammessibile la ricusa di un'Autorità giudiziaria qualsiasi che non sia giudice del fatto, se non ricorra una delle cause autorizzate, specializzate e riconosciute dalla legge.

(*) È inammessibile la ricusa di un giudice per inimicizia personale, quando non sia provata. — Nell'atto di ricusa i fatti d'inimicizia non devono essere esposti in genere, ma specificatamente determinati. — La inimicizia, onde possa esser causa di ricusa, dev'esser grave. (Vedi pel di più questa stessa sent. all'art. 767). Trib. Firenze, 28 sett. 1872 A. S. e F. R.

La ricusazione, nel mentre si collega coi diritti della difesa che la legge mantiene salvi in ogni modo ed inviolabili, concerne ad un tempo alla dignità del magistrato, il quale, allorquando si accinge a giudicare, dev'essere e presentarsi onninamente scevro da ogni sospetto di parzialità e di riguardi verso tal altra delle parti; deve non solo portare in sè stesso il sentimento della più esatta e scrupolosa giustizia, ma eziandiò apparire come tale, onde l'obbligo imposto dall'art. 747 a tutti i giudici, ove conoscano di trovarsi nel caso di poter essere ricusati, di dichiararlo essi stessi alla Corte od al Trib. a cui è mandato il decidere in proposito.

Posta in sodo la giuridica possibilità che la sent. del Trib. che dichiarava inammessibile la ricusa sia in appello riparata e venga ammessa la ricusazione, vuolsi conchiudere che in pendenza di tale appello, e sempre quando il giudice, nell'atto che si accinge al giudizio della causa principale, viene ad essere giudizialmente diffidato della *ricusazione contro di lui proposta e pendente*, debba egli intanto astenersi dal prender parte a quel giudizio, sospendendosi la spedizione della causa, o, nel caso di urgenza, mediante la surrogazione di lui con altro giudice. Già aveva statuito l'imperatore Giustiniano (legge 16, cod. *de judiciis*): *quia sine suspicione omnes lites procedere nobis cordi est, liceat ei, qui suspectum judicem putat, ante quam lis incohetur, eum recusare, ut ad alium curratur, libello recusationis ei porrecto* ».

Ripugna infatti alla economia dei giudizj e non meno alla dignità dei giusdicenti, il supporre che in oggi sia ammesso a dirimere una controversia quel giudice, che, già ricusato, sarà (possibilmente) dimani dichiarato sospetto ed incapace: il quale gravissimo inconveniente, e si può dire scandalo, non di rado in consimili casi si potrebbe verificare, posto chè la legge soltanto richiede che l'atto di ricusa si presenti 24 ore prima della udienza prefissa per la spedizione della causa (752), e che se può accadere che nemmanco il Trib. abbia potuto in quello spazio provvedere sul medesimo, certamente in caso di appello non può esser definito il giudizio di secondo grado (761). Cass. Torino, 24 ott. 1872 Cattani ed altri.

---

747. Quando un membro di una Corte, o di un Tribunale, od un pretore incaricato della istruzione, conosca di trovarsi nel caso di poter essere ricusato, sarà tenuto di dichiararlo alla Corte o al Tribunale, il quale, sentito il Pubblico Ministero, deciderà in camera di consiglio se debba astenersi.

Nel caso sovraccennato il pretore dovrà trasmettere la sua dichiarazione al presidente del Tribunale correzionale, il quale ne farà rapporto al Tribunale in camera di consiglio per la sua decisione.

(*) Le leggi romane quando cominciarono ad esigere che si spiegassero le cause di ricusazione, ne prefissero qualcuna più a mo' di esempio, che tassativamente. Quindi la inimicizia « *si quis judicem inimicum sibi esse adfirmet* » di cui parla la L. 9, D. *de liberali causa*, non era l'unica. Giustiniano nella L. 16, C. *de jud.* riconobbe con qualche restrizione la ricusa senza motivi (Cicero pro Cluentio, c. 43 — Filangeri, scienza della legislazione, lib. 3, I. — Ferrarotti, Comm. al Cod. di proc. pen. Sardo, sull'art. 729; ma il diritto canonico stabilì diversamente: poi Bartolo la vinse sulla legge). Il Cod. di istr. crim. francese nulla stabilisce sulle cause di ricusa dei giudici, ma la dottrina e la giurispr. sono unanimi nel ritenere che sieno quelle stesse dettate dal Cod. di proc. civ.

270. **748.** Gli uffiziali del Pubblico Ministero non possono essere ricusati; possono però astenersi, qualora si trovino in alcuno dei casi di ricusazione preveduti nelle leggi di procedura civile relativamente ai giudici. — 118 e 119 Cod. proc. civ.

= Colui che in un processo ha sostenuto le parti di P. M. dinanzi la Sezione d'accusa, non può poi nel processo stesso seder come giudice alla Corte d'assise. Cass. Napoli, 13 aprile 1864 Cascavilla.

760. **749.** La ricusazione può essere proposta dal Pubblico Ministero, dall'imputato od accusato presente in giudizio, e dalla parte civile.

750. La ricusazione dei membri di una Corte o di un Tribunale sarà discussa e decisa dalla Corte o dal Tribunale a cui essi appartengono senza il loro intervento.

Quando per la ricusazione dei giudici di un Tribunale, non ve ne rimanga un numero sufficiente per pronunziare sulla ricusazione, apparterrà alla Corte di designare il Tribunale avanti al quale dovrà essere portata la causa. — 48 e 71 Ord. giud.

763. **751.** Nel caso di ricusazione di un giudice istruttore o di un giudice incaricato della istruzione, conoscerà della ricusazione la Corte o il Tribunale che deve giudicare del reato per cui si procede. — 49 Ord. giud.

757 Giurispr. art. 753. **752.** La ricusazione di un membro della Corte o del Tribunale che abbia a giudicare, dovrà proporsi con atto da presentarsi alla cancelleria, al più tardi, ventiquattr'ore prima della udienza prefissa per la spedizione della causa.

L'atto conterrà i motivi di ricusazione e la indicazione dei mezzi di prova, e sarà sottoscritto dalla parte o da persona munita di speciale mandato, che si unirà all'atto stesso.

755. **753.** Il cancelliere presenterà immediatamente l'atto originale di ricusazione al presidente, il quale deputerà un relatore per farne il rapporto alla Corte o al Tribunale, previe conclusioni del Pubblico Ministero.

Se la ricusazione è inammessibile, la Corte o il Tribunale la rigetterà.

Se è ammessibile, ordinerà la comunicazione dell'atto di ricusazione, e dei documenti che vi fossero annessi, al giudice ricusato, acciò faccia appiè dell'atto la sua dichiarazione sulla verità dei fatti che ne sono l'oggetto, nel termine che sarà prefisso nella stessa sentenza.

= Un'atto di ricusazione non può produrre l'effetto di sospendere il giudizio nel quale ha parte il giudice ricusato, se non dal momento in cui questi ha ricevuto comunicazione di un tale atto mediante la cancelleria. Epperò non devesi avere alcun riguardo alla dichiarazione fatta in udienza da un imputato al Presid. della Sezione giudicante, di avere nel di innanzi portato atto di ricusa contro di lui (123-124 Proc. civ.). Appello Parma, 24 maggio 1872 Cattani Boschi.

La sentenza del Trib. che dichiara *inammessibile* la ricusazione (753 alinea 1°) è appellabile (art. 761), e propostone l'appello, resta sospeso il suo effetto, e la questione si deferisce alla Corte d'appello.

Il diritto di ricusazione tocca ad un tempo la ragione della difesa e la dignità del giudice.

Quando è stata proposta la ricusazione di un membro del Trib. stesso che disse la *ricusa inammessibile*, il giudice ricusato, se nell'atto in cui si apre il giudizio per la causa principale è giudicialmente diffidato della ricusazione data e pendente, e viene a conoscerla, deve astenersi dal prendere parte a quel giudizio medesimo; la spedizione di questo si deve sospendere, ed in caso di urgenza si deve quel giudice surrogare *intanto* con altro giudice. La nullità degli atti e del giudizio a cui prendesse parte nell'accennato caso il giudice ricusato, non viene sanata di poi per la sentenza della Corte di appello, la quale confermasse poscia quella del Trib. che disse la ricusa inammessibile.
Cass. Torino, 24 ott. 1872 Cattani ed altri.

---

754. Se il giudice ricusato ammette i fatti addotti in appoggio della ricusazione, o se questi fatti sono provati e valgono a stabilire l'allegato motivo di ricusazione, la Corte o il Tribunale ordinerà che il giudice abbia ad astenersi.

755.

Se il giudice non ammette i fatti di ricusazione, o se la parte ricusante non presentò una prova scritta, o non somministrò un principio di prova scritta delle cause di ricusazione, è lasciato alla prudenza della Corte o del Tribunale di rigettare la ricusazione, o di ordinare la prova per mezzo di testimoni.

In quest'ultimo caso i testimoni saranno sentiti dalla Corte o dal Tribunale in camera di consiglio, o da uno dei giudici a questo effetto delegato.

755. Se la ricusazione del giudice istruttore, o di qualunque altro giudice incaricato della istruzione è proposta dal Pubblico Ministero o dalla parte civile, l'atto di ricusazione dovrà presentarsi alla cancelleria nella forma designata nell'articolo 752, e prima della ordinanza di cui nella sezione XI, capo V, titolo II, libro I; e si procederà nel resto come è stabilito superiormente.

751. 246.

L'imputato che vorrá, nel caso predetto, proporre la ricusazione, dovrá farne la dichiarazione nel primo suo interrogatorio a meno che giustifichi di non avere prima avuto notizia dei fatti che danno luogo alla ricusazione, o si tratti di fatti sopravvenuti posteriormente.

L'istruttore stenderà verbale della fatta dichiarazione, il quale sará immediatamente trasmesso alla cancelleria della Corte o del Tribunale che deve conoscere della ricusazione.

L'imputato dedurrà i motivi della ricusazione con atto presentato alla cancelleria della Corte o del Tribunale in conformità dell'articolo 752; e si osserverà nel resto il disposto degli articoli 753 e 754.

756. Le disposizioni degli alinea dell'articolo 734 e dell'articolo 745 sono applicabili alla ricusazione.

757. La ricusazione di un pretore nelle cause di sua competenza dovrà proporsi mediante un atto che sará steso nella forma prescritta dall'articolo 752.

71, 330, 764.

L'atto sarà presentato alla cancelleria della Pretura in doppio originale sottoscritto dal ricusante. Un originale sarà restituito alla parte dal cancelliere, che vi apporrà il suo *visto* e la data.

L'altro originale sarà comunicato immediatamente dal cancelliere al pretore, il quale dovrà fare in fine dello stesso atto, nel termine di due giorni, la dichiarazione portante, o la sua acquie-

scenza alla ricusazione, od il suo rifiuto di astenersi, colle sue risposte ai motivi di ricusazione.

758. Entro tre giorni dalla risposta del pretore, o tosto spirato il termine di cui nell'articolo precedente, se il pretore non avrà dato alcuna risposta, il cancelliere dovrà trasmettere l'atto di ricusazione e la dichiarazione del pretore, se ve ne ha, al procuratore del Re presso il Tribunale correzionale, il quale promuoverà la decisione nel modo prescritto dagli articoli precedenti.

759. La ricusazione sarà decisa in camera di consiglio senza intervento delle parti, sul rapporto del giudice deputato, e sentito il Pubblico Ministero.

Le parti possono presentare memorie scritte, senza però ritardare il corso del giudizio.

La sentenza sarà notificata alle parti, a diligenza del Pubblico Ministero.

760. L'imputato, l'accusato ó la parte civile, la cui ricusazione sarà stata dichiarata non ammessibile per difetto di legittime cause o di prove, potranno essere condannati in una multa estensibile a lire trecento, e salve al giudice, se vi è luogo, le ragioni per la riparazione della ingiuria e pei danni: in questo caso però il giudice dovrà astenersi dal giudicare, o dal proseguire la istruzione, se n'è incaricato.

127 Cod. proc. civ.

761. Dalle sentenze dei Tribunali proferite sulla ricusazione si potrà appellare, ancorchè, per ragione della materia, il Tribunale potesse pronunciare inappellabilmente nella causa principale.

398.

L'appello dovrà interporsi nel termine di tre giorni dalla notificazione della sentenza, con dichiarazione fatta alla cancelleria del detto Tribunale, contenente i motivi d'appello e la indicazione dei documenti prodotti all'appoggio.

Questa dichiarazione sarà immediatamente trasmessa dal cancelliere, cogli atti e documenti relativi, alla cancelleria della Corte.

La disposizione dell'articolo 759 è applicabile al giudizio d'appello.

= La sentenza del Trib. che dichiara inammessibile la ricusazione (753 alinea 1.º) è appellabile; e, propostone l'appello, resta sospeso il suo effetto e la questione si deferisce alla Corte di appello (Vedi pel di più agli art. 746 e 753). Cass. Torino, 24 ott. 1872 Cattani ed altri.

762. Se la ricusazione è ammessa, ed i giudici del Tribunale non sono perciò più in numero sufficiente per pronunciare nella causa principale, la Corte rimetterà la causa ad altro Tribunale del suo distretto.

48 e 71 Ord. giud.

Se, nel caso sovraccennato, i consiglieri di una Corte non restano in numero sufficiente per pronunziare, il Pubblico Ministero trasmetterà gli atti al procuratore generale presso la Corte di cassazione, il quale promuoverà da questa la designazione di un'altra Corte per conoscere della causa.

= Se il Trib. conosce di una data causa in concorso di un giudice ricusato, è a ritenersi viziato nella sua composizione, ma non incompetente; quindi la Corte alla quale viene interposto appello deve giudicar la causa nel merito.
Cass. Torino, 27 marzo 1873 Cattani.

---

751. **763.** Venendo ammessa la ricusazione di un giudice incaricato della istruzione, la Corte od il Tribunale ne delegherà un altro, e dichiarerà in pari tempo se debbano conservarsi in tutto od in parte gli atti formati dall'istruttore ricusato.

= L'art. 78 della legge sull'Ord. Giud. non concerne che la composizione delle Corti d'assise, ed è informato al concetto di assegnar giudici liberi da qualsiasi preoccupazione proveniente dalla istruzione scritta, e sancisce il divieto di farne parte a chiunque abbia atteso alla istruzione del processo, o concorso a pronunciare l'accusa di cui è giudizio. Non è nulla quindi la sent. della Sezione correz. presso la Corte d'appello per esservi intervenuto un consigliere che aveva fatto parte della Sezione d'accusa, e votato nella ordinanza di rinvio al Trib. Correzionale. Cass. Napoli, 7 febb. 1868 De Lucia.

---

757. **764.** Venendo ammessa la ricusazione di un pretore, egli sarà surrogato dal vice-pretore. In mancanza del vice pretore, o quando questi fosse stato parimente ricusato, la causa si devolverà al pretore più vicino nella giurisdizione del Tribunale.

386, 486. **765.** Se alla udienza di una Corte o di un Tribunale intervenisse un consigliere od un giudice che, a seconda del decreto reale, non fosse applicato alla Sezione giudicante, la ricusazione potrà essere fatta all'aprirsi del dibattimento. La indicazione dei motivi e la relativa discussione avranno luogo a porte chiuse. Se la ricusazione venisse ammessa, la causa sarà rinviata ad altra udienza nel solo caso che il consigliere o giudice ricusato non possa essere immediatamente surrogato, in conformità degli articoli precedenti e della legge sull'ordinamento giudiziario. (282, 510, 416.)

Dalle sentenze sulla ricusazione pronunziate nei casi contemplati da questo articolo non avrà luogo appello o domanda di cassazione, se non dopo la sentenza definitiva.

= La legge permette di parlare di ricusazione in pubblica udienza *pel solo caso* che il giudice facente parte della Sezione giudicante non fosse alla medesima applicato a seconda del decreto reale (vedi all'art. 752).
Appello Parma, 24 maggio 1872 Cattani-Boschi.

CAPO II.

DELLA RIMESSIONE DELLE CAUSE DA UNA AD ALTRA CORTE, DA UNO AD ALTRO TRIBUNALE, PRETORE OD ISTRUTTORE.

766. In materia penale la rimessione di una causa da una ad altra Corte, o da uno ad altro Tribunale, pretore, od istruttore, può, oltre i casi di ricusazione, aver anche luogo per motivi di sicurezza pubblica o di legittima sospezione.

= Le condizioni deplorabili di pubblica sicurezza del luogo ove il dibatt. dovrebbe seguire, il modo non lodevole con cui i giurati adempiono all'ufficio

loro, la condizione e posizione sociale della famiglia cui appartiene la parte lesa, son motivi che ponno autorizzare la rimessione della causa ad altra Corte. Non sono motivi di legittima sospezione per cui l'imputato di assassinio possa ottenere la rimessione della causa ad altra Corte l'avere l'ucciso coperto eminente carica, e la influenza che avea nel paese in ogni ramo della pubblica amministrazione. (Si trattava della causa dell'assassinio del generale Escoffier a Ravenna).
Cass. Torino, 8 aprile 1870 Cattaneo.

Il fatto che i giudici di un Trib. abbiano provocato, mediante deliberazione collegiale, un procedimento correzionale per diffamazione a loro carico, quand'anche in tale deliberazione essi abbiano esposto i motivi della incolpazione e confutati i mezzi presunti di difesa, non costituisce un motivo sufficiente di rimessione del procedimento stesso ad altro Trib. per causa di legittima sospezione (!!!).
Cass. Parigi, 5 maggio 1870 Paysant e Besy.

---

177. **767**. La domanda di rimessione per motivo di sicurezza pubblica non può essere promossa che dal Pubblico Ministero.

Nel caso di legittima sospezione la domanda può anche essere promossa dall'imputato od accusato, o dalla parte civile.

= È fuor di dubitazione che l'istituto del M. P., in onta dei nuovi vincoli, pur conservò intatto il carattere elevato di rappresentante della legge e della società. Chi per avventura ne dubitasse non avrebbe che a tener d'occhio alla grave discussione agitata nel Consiglio di Stato nella tornata del 15 ottobre 1804, in proposito della questione elevata, se cioè il P. M., eccitato dal Governo a spiegare una domanda di rimessione per motivi di sicurezza pubblica, rimanga o pur no vincolato non solo dall'obbligo di proporre la domanda, ma eziandio di concludere nel senso favorevole alla domanda stessa, ove ancora l'opinar suo dissentisse. Or bene! fu ricordato opportunamente raccogliersi nel M. P. il duplice e complesso carattere di agente del potere esecutivo e in una di rappresentante della legge, ond'è che il Treilhard avvertiva, che se a quel funzionario corre l'obbligo di soddisfare al mandato e dar corso alla dimanda, segnatamente in tema di rimessione per ragioni di pubblica sicurezza, delle quali ragioni al Governo solo va attribuita la estimazione e la responsabilità, d'altra parte, quando si venga al requirere e dare avviso, riapparisce allora nell'agente del P. M. l'uomo della giustizia e della legge, la cui opinione non piglierà norma che dal suo libero sentire, sciolto da ogni preoccupazione o influenza governativa. Così sentenziava il Consiglio di Stato, rendendo omaggio alla indipendenza e alla dignità dell'organo della legge.
Vacca, Proc. Gen. alla Cass. Napoli. Prolusione 7 genn. 1870.

Quando si tratti di sospicione di un giudice per ispirito di corpo o per sentimento d'affezione verso un collega che dall'incolpato si alleghi poter essere stato offeso da qualche articolo da lui stesso pubblicato nella stampa, non è il caso di ricusa, ma del procedimento dinanzi la Corte d'appello, a senso degli articoli 767 e 768. L'allegazione d'inimicizia tra l'incolpato e un giudice comparisce fondata su una mera ipotesi e non sulla realtà, quando vogliasi far risultare dalla possibilità che questi siasi offeso da un articolo pubblicato nella stampa, che investiva l'intero Trib. come collegio. In questo caso, più che un titolo di ricusa per parte dell'incolpato si ha, *previo avviso officioso*, un titolo di astensione del giudice allorchè senta di provare un senso di disgusto o di rancore verso di esso. La pubblicazione di un articolo di giornale contro un giudice non può esser causa di ricusa, se non quando sia provato che ha carattere offensivo, e che tale lo ritenne il giudice attaccato (Vedi pel di più questa stessa sent. all'art. 746).
Trib. Firenze, 28 sett. 1872 A. S e F. R.

---

768. La rimessione delle cause che sono vertenti avanti un Tribunale od un pretore, o che sono in istruzione, si ordinerà dalla Corte dalla quale il Tribunale, il pretore, od il giudice incaricato della istruzione dipendono per ragione delle stesse cause.

= La rimessione delle cause correzionali o di polizia per motivi di sicurezza pubblica o di legittima sospezione, è di competenza della Sezione d'accusa, se si tratti di cause in corso d'istruzione, e di quella degli appelli correzionali, se sono nello stadio del giudizio. (770-777).

Cass. Torino, 28 luglio 1866 Proc. gen. di Parma ric.

769. Nei casi espressi negli articoli precedenti il Ministero Pubblico presso la Corte, o le altre parti, dovranno presentare la loro domanda alla Corte per mezzo di rappresentanza o ricorso motivato, al quale saranno uniti i documenti che giustificano la domanda.

Il ricorso delle parti private sarà sottoscritto da esse, o da persona munita di mandato speciale che si unirà al ricorso.

770. La Corte pronunzierà in camera di consiglio sul rapporto del consigliere deputato dal presidente, e sentito il Pubblico Ministero, se non è egli stesso il richiedente.

La sentenza della Corte non sarà motivata.

771. Se la domanda sarà stata fatta dall'imputato od accusato o dalla parte civile, la Corte potrà ordinarne la comunicazione all'uffiziale incaricato delle funzioni del Pubblico Ministero presso il Tribunale o il giudice istruttore che procede nella causa, affinchè dia il suo parere sulla domanda.

Se la rimessione è domandata per causa di legittima sospezione contro un pretore, la domanda sarà comunicata al Pubblico Ministero presso il Tribunale da cui dipende.

La Corte potrà altresì ordinare la comunicazione della domanda all'altra parte per le sue osservazioni.

772. La Corte, prima di pronunziare, potrà anche ordinare la trasmissione degli atti della causa, e procurarsi tutti gli schiarimenti che crederà necessarj per la verificazione dei fatti a cui è appoggiata la domanda.

773. Se la Corte ordinerà la rimessione della causa, dovrà nella stessa sentenza dichiarare, se ed in qual parte debbano conservarsi gli atti che fossero già stati fatti.

774. Le disposizioni degli alinea dell'articolo 734 e dell'articolo 745 sono comuni al giudizio di rimessione.

775. La sentenza della Corte sarà notificata, a diligenza del Pubblico Ministero, al Tribunale od al pretore avanti cui verte la causa, od al giudice incaricato della istruzione, ed alle parti.

776. La sentenza che rigetta la domanda di rimessione non impedirà alle parti nè al Pubblico Ministero di fare una nuova domanda, se questa è fondata su fatti sopravvenuti posteriormente.

777. La rimessione di una causa da una Corte ad un'altra per motivo di sicurezza pubblica o di legittima sospezione non potrà aver luogo che per decisione della Corte di cassazione, sopra istanza del Pubblico Ministero o delle altre parti.

767

= Nella imputazione di reato di stampa consistente nell'apologia di fatti criminosi, è giusto motivo di demandare il processo ad altra Corte, anzichè a quella che ne sarebbe investita per ragione di luogo, quello che il processo pei fatti stessi criminosi sia pure stato demandato ad una Corte diversa per riguardo alla pubblica sicurezza.

Cass. Firenze, 21 luglio 1869 Polesi.

TITOLO VI.

DELLA ESECUZIONE DELLE SENTENZE DI CONDANNA ALLE PENE DEL CONFINO E DELL'ESILIO LOCALE, ED ALLA SORVEGLIANZA SPECIALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA, E DEL MODO DI PROCEDERE NEI CASI DI TRASGRESSIONE.

29, 30, 44 Cod. pen.

5.

778. Allorquando le sentenze di condanna alle pene del confino e dell'esilio locale saranno esecutorie a norma di quanto è disposto nell'articolo 584, si procederá nel modo seguente:

Nel caso di condanna alla pena del confino, la Corte o Tribunale che l'avrá pronunziata, dovrá, sulle requisitorie del Pubblico Ministero, ingiungere al condannato di recarsi nel luogo destinato per la sua residenza nel termine di giorni quindici al più tardi, e di presentarsi all'autorità incaricata di vegliarne l'adempimento, sotto pena di esser arrestato e tradotto dalla forza pubblica al luogo destinato.

Se si tratta di un condannato alla pena dell'esilio locale, gli si ingiungerá di allontanarsi nello stesso termine dai luoghi indicati nella sentenza, sotto pena di essere arrestato ed espulso dai detti luoghi.

L'ordine suddetto sarà notificato nel modo prescritto negli articoli 188, 189 e 190.

779. Un estratto della sentenza di condanna al confino od all'esilio locale sarà trasmesso senza ritardo dal Pubblico Ministero al presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione sono situati i comuni nei quali è imposto, o interdetto, al condannato di fare la sua residenza.

Il presidente ne trasmetterà una copia ai pretori nella cui giurisdizione i detti comuni sono compresi.

Lo stesso obbligo è imposto ai pretori per riguardo ai sindaci dei medesimi comuni, eccetto quello in cui ha sede il pretore.

780. La vigilanza per la esecuzione della sentenza di condanna al confino od all'esilio locale è affidata:

1. Ai presidenti nelle città in cui risiedono i Tribunali;
2. Ai pretori nelle altre cittá e nei comuni, in cui essi hanno sede;
3. In tutti gli altri luoghi, ai sindaci od a coloro che ne fanno le veci.

Il condannato dovrà sottoporsi agli ordini che gli saranno dati dalle dette autoritá, per la esecuzione della sentenza, nel modo stabilito dai regolamenti.

786.

781. In caso di trasgressione del confino, dell'esilio locale, o degli ordini delle autorità sovraccennate, queste ne formeranno verbale che trasmetteranno al Pubblico Ministero presso la Corte

ò il Tribunale che deve conoscere della trasgressione, il quale farà quelle requisitorie che crederà del caso.

La competenza a conoscere della trasgressione spetta alla Corte o al Tribunale che ha pronunciato la condanna. Nondimeno se la condanna fu pronunziata da una Corte d'assise, il giudizio per la trasgressione apparterrà alla Corte d'appello nella Sezione degli appelli correzionali.

Se la condanna fu pronunciata dal pretore, conosce della trasgressione il Tribunale da cui il pretore dipende.

782. La Corte o il Tribunale nel provvedere sulle requisitorie del Pubblico Ministero, delegherà per la istruzione quel giudice istruttore o pretore che stimerà conveniente.

783. Se il condannato è arrestato, sarà tradotto avanti il giudice delegato, il quale, dopo avergli dato lettura del verbale accennato nell'articolo 781, lo sentirà immediatamente nelle sue risposte, e lo rimanderà avanti la Corte o il Tribunale ed alla udienza che sarà per questo effetto stabilita, come è detto qui sotto. Lo inviterà in pari tempo ad eleggersi un difensore, avvertendolo che, se avrà testimoni da far sentire a sua difesa, dovrá presentarli alla stessa udienza.

Ciò seguito, l'individuo arrestato sarà tradotto nelle carceri stabilite presso la Corte o il Tribunale: gli atti, chiusi e sigillati, saranno trasmessi dal giudice delegato alla cancelleria de' medesimi. Il presidente nominerà un relatore, e prefiggerà la udienza con ordinanza che sarà notificata al detenuto ed al difensore tre giorni prima della stessa udienza.

784. Nella udienza stabilita il relatore farà la relazione della causa; e nel resto, o sia l'imputato presente, o sia contumace, si osserveranno le disposizioni rispettivamente stabilite in questo codice quanto alla istruzione, al dibattimento, alla sentenza, all'appello e alla cassazione.

694. **785.** Il tempo della detenzione in carcere durante la istruzione ed il giudizio sarà calcolato nel computo di quello che ancora rimane pel compimento della pena.

591 **786.** Le regole stabilite negli articoli 781 e seguenti sono applicabili a chi contravviene alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

= Nei casi di trasgressione delle pene della sorveglianza della pubblica sicurezza, del confino o dell'esilio locale, non si può procedere per citazione diretta, ma esclusivamente secondo le disposizioni speciali degli art. 781-786.

Cass. Torino, 13 maggio 1870 Ferrari.

TITOLO VII.

DEL MODO DI PROCEDERE IN CASO DI FUGA E DI SUCCESSIVO ARRESTO DEI CONDANNATI.

(*) **787.** Nel caso di fuga de' condannati, gl'incaricati della loro custodia o traduzione sono obbligati a farne rapporto senza ritardo al procuratore del Re presso il Tribunale correzionale del luogo in cui è seguita la fuga.

589

527 e seg. Cod. pen. per l' Eserc. — 592 e seg. Cod. pen. mil. maritt. — e da 271 a 285 Cod. pen.

Il procuratore del Re trasmetterà immediatamente tale rapporto al giudice istruttore colle sue requisitorie per accertare il fatto e procedere, come sarà di ragione, anche contro le persone responsabili della fuga.

= I Carabinieri che usano violenze o vie di fatto contro alcuni borghesi detenuti mentre stanno per essere condotti nelle carceri civili commettono il reato di cui ai combinati art. 230 e 550 Cod. pen. comune, e così son soggetti alla competenza dei Trib. ordinarj anzichè dei Trib. militari.

Cass. Torino, 21 maggio 1873 Castellani ed altri.

788. Ogni uffiziale di polizia giudiziaria al quale in qualunque modo pervenga cognizione della fuga di un condannato, dovrà farlo inseguire ed arrestare, ed informarne senza ritardo il procuratore del Re.

57

789. Se il fuggitivo è arrestato, sarà condotto nelle carceri del Tribunale nella cui giurisdizione è seguita la fuga.

299 e 300 Reg. gen. dei Carab. Reali

Il giudice istruttore procederà immediatamente al suo interrogatorio a fine di verificare la identità della persona, e scoprire i complici, fautori o conniventi della sua fuga.

790. Se l'arrestato ammette di essere egli stesso il fuggitivo, ed è riconosciuto da due testimoni almeno, sarà con ordinanza del giudice istruttore, e a diligenza del Pubblico Ministero, tradotto al luogo dal quale si evase, od a quello a cui era destinato.

791. Se l'arrestato nega di essere il condannato fuggitivo, il giudice istruttore procederà alle informazioni per accertare la identità della persona, e le trasmetterà alla Corte od al Tribunale che ha pronunziato la condanna.

Se per le assunte informazioni la Corte od il Tribunale riconosce la identità della persona, lo dichiarerà, e rinvierà il con-

(*) Veggasi Reg. gen. per le carceri giudiziarie approvato con R. Dec. 27 genn. 1871 e le disposizioni del o stesso riferite agli articoli 809 e seg.

— *Art. 147 Ord. giud.* — Il P. M. sopraintende alla polizia delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali in conformità delle leggi.

— *Art. 338 Reg. gen. del Corpo Carabinieri* — Qualora la evasione succedesse nell'atto della traduzione nessun'altra maggior premura devono avere i Carabinieri che di tentare ogni mezzo per riavere il fuggitivo; *puo essere maggiore o minore, ma dubbia giammai la colpa dei Carabinieri* dalle mani dei quali si evade un tradotto, e più grave poi quando non ne segue immediatamente il fermo. — L'art. 841 fa obbligo ai Carabinieri di far risultare con processo verbale di tutte le circostanze della evasione.

dannato al luogo dal quale si era evaso, od a quello a cui era destinato.

Nel caso contrario, ordinerà il rilascio dell'arrestato.

536. **792.** Le Corti d'appello e le Corti d'assise, senza intervento dei giurati, ed i Tribunali proferiranno le loro sentenze dopo che avranno sentiti i testimoni chiamati ad istanza sì del Pubblico Ministero che dell'individuo arrestato.

268, 271. La udienza sarà pubblica, e l'individuo arrestato sarà presente sotto pena di nullità.

= La questione sulla *identità di un accusato* tradotto innanzi la Corte d'assise, sebbene questione di fatto, non è sempre di competenza dei giurì, potendo la medesima essere di competenza della Corte.

È propria del giurì se la questione sulla identità dell'accusato si leghi con quella della sua colpabilità in ordine ai fatti formanti subietto dell'accusa. È propria della Corte se una tale questione si rannodi all'altra di una precedente condanna dell'accusato, al fine di stabilire se egli, nel caso venga condannato pel fatto che gli si appone, debba dichiararsi recidivo, e punirsi non colla pena ordinaria, ma con altra più grave per indole o per estensione. (Trattavasi di un condannato ai lavori forzati a vita fuggito dal luogo di pena, arrestato dopo alcuni anni, e sottoposto a giudizio siccome accusato di nuovi reati). Assise Parma, 8 nov. 1871 Tessadri.

793. Le sentenze proferite sulla ricognizione della identità della persona potranno essere impugnate nei modi ordinarj.

794. Se il condannato si sarà reso colpevole di qualche reato nell'atto della evasione o dopo di essa, il giudizio sulla evasione si cumula con quello sul nuovo reato, e si procederà dal giudice competente secondo le regole e forme ordinarie.

795. Nel caso di evasione di condannati che scontano la pena dei lavori forzati, si osserveranno gli speciali regolamenti.

TITOLO VIII.

DEL MODO DI PROCEDERE NEL CASO DI DISTRUZIONE O SOTTRAZIONE DELLE CARTE DI UN PROCESSO O DI UNA ORDINANZA O SENTENZA.

796. Quando per effetto d'incendio, d'inondazione, o per qualsivoglia altra causa fossero stati distrutti, sottratti, o perduti gli originali di ordinanze o di sentenze proferite in materia criminale, correzionale o di polizia e non ancora eseguite, o processi tuttora vertenti; e non sia stato possibile di ricuperarli, si procederà nel modo seguente. 212 Cod. p.

797. Se esiste una copia autentica della ordinanza o sentenza, o delle altre carte del processo, sarà considerata come originale, ed in conseguenza posta nel luogo destinato pel deposito o per la conservazione di esso.

A tal effetto ogni ufficiale pubblico ed ogni depositario della 698 detta copia è tenuto, sull'ordine del presidente o pretore, di rimet-

terla alla cancelleria della Corte, del Tribunale, o del pretore che ha pronunziata la sentenza od ordinanza: il detto ordine servirà loro di scarico verso chiunque vi avesse interesse.

Sará facoltativo al depositario della copia, nel rimetterla, di farsene spedire una copia gratuitamente.

798. La Corte, il Tribunale od il pretore potrà anche costringere coll'arresto personale il depositario della detta copia a conformarsi al prescritto dell'articolo precedente.

799. Quando non esista più alcuna copia autentica della sentenza della Corte d'assise, se la dichiarazione dei giurati esiste ancora in originale o in copia autentica, si procederà in base a questa dichiarazione ad una nuova sentenza, osservate le norme del capo VI, titolo III, libro II.

Se la dichiarazione dei giurati non può più essere presentata, o se trattasi di causa definita senza giurati, ove gli atti del procedimento relativo siano stati conservati, si procederà, allo stato di questi atti, nella forma ordinaria al fine di proferire una nuova sentenza od ordinanza.

» seg.
» 542.

Se i detti atti più non esistono, o sono mancanti in parte, la istruzione sarà rifatta dal primo atto mancante si in originale che in copia autentica.

800. Allorquando, nei casi accennati nell'articolo precedente, si procederà a nuovo giudizio, o a nuove informazioni, il Pubblico Ministero, l'imputato o la parte civile potranno presentare testimoni, e produrre documenti per istabilire la preesistenza ed il tenore delle carte distrutte, sottratte o smarrite; salvo alla Corte, al Tribunale od al pretore di avervi quel riguardo che sará di ragione.

141.

801. In tutti i casi e per tutti gli effetti la sentenza di condanna non eseguita, che non è presentata nè in originale nè in copia autentica, è considerata come se non avesse mai esistito, e non può servire di base per pronunciare la pena di recidiva determinata dalla legge.

584.

= Nel caso di distruzione di atti di una procedura criminale, e, specialmente degli originali di notificazione all'accusato della lista dei testi e di quella del giurì della sessione, la impossibilità in cui si trova la Corte di cassazione di verificare se tutte le condizioni volute a pena di nullità per la validità di questi atti sieno state adempite, importa l'annullamento della sent. di condanna contro cui l'accusato si è regolarmente provveduto.

Cass. Parigi, 22 febbbraio 1872 Bartelmès.

TITOLO IX.

DEL MODO DI PROCEDERE NEI CASI DI ARRESTO, DI DETENZIONE E DI SEQUESTRO ILLEGALE DELLE PERSONE.

802. Chiunque avrà cognizione che una persona sia detenuta in un luogo non destinato a servire di casa di arresto o deposito o di carcere, è tenuto di darne immediatamente avviso al pretore o

, 65, 101.

757 Cod. proc. civ. 78, 197 e seg. Cod. Pen. 299 e 300 Reg. gen. del Corpo R. Carab.

ad altra autorità giudiziaria, od anche ad un uffiziale di polizia giudiziaria.

= Vedi all'art. 809 Dec. Cass. Milano 12 dic. 1862 Campus.

803. Le autorità e gli ufficiali sovra menzionati, sull'avviso ricevuto, o sulla notizia in altro modo acquistata di un atto arbitrario della natura di quelli preveduti nell'articolo 199 e seguenti del Codice penale, dovranno trasferirsi immantinente sul luogo, e far rimettere in libertà la persona detenuta o sequestrata, o se viene allegato qualche motivo legale di detenzione, farla tradurre sull'istante avanti il giudice competente.

Essi stenderanno verbale di ogni cosa.

42. **804.** Le autorità giudiziarie potranno, per la esecuzione del disposto dall'articolo precedente, farsi assistere dalla forza necessaria; e chiunque sia richiesto è tenuto di prestare loro mano forte.

TITOLO X.

DEL MODO DI PROCEDERE NEI CASI IN CUI È NECESSARIA L'AUTORIZZAZIONE SOVRANA.

805. Allorchè, per la natura del reato e per la qualità della persona imputata, è vietato di procedere senza l'autorizzazione del Re, si osserveranno le norme seguenti:

84, 180, 181. Il giudice incaricato della istruzione dovrà anzitutto assumere le prime informazioni e procedere ai primi atti per accertare se sia il caso di rilasciare mandato di comparizione o di cattura.

Se questi indizj non si raccolgono, si potrà senz'altro dal procuratore del Re richiedere, e dal giudice istruttore dichiarare, non farsi luogo a procedimento.

Se invece si verifichi il caso di rilasciare mandato di comparizione o di cattura, si premetterà dal Pubblico Ministero la richiesta dell'autorizzazione Sovrana di procedere contro l'imputato.

= « È stata colmata una importante lacuna collo stabilire le norme re-
« lative al procedimento contro persone per le quali la legge ha introdotta,
« per ragioni eminenti, una tutela o guarentia speciale, sicchè per procedere
« è necessaria l'autorizzazione Sovrana. La mancanza di norme, ed una forse
« troppo spinta idea delle guarentigie aveano fatto sì che nessun atto giudi-
« ziale e neppure la stessa ordinanza di non essere luogo a procedimento si
« credessero permessi, senza il decreto di autorizzazione o di diniego a pro-
« cedere; facendo così intervenire la dignità reale anche quando non solo non
« era il caso, ma eravi eziandio contraddizione nello scopo, giacchè il giudice
« stesso, benchè autorizzato, non avrebbe trovato materia per procedere. »

Relazione del Guardasigilli a S. M.

« *Art.* 37. *Stat. Fond.* Fuori del caso di flagrante delitto, niun senatore
« può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo
« competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.

« *Art.* 45. Nessun deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante « delitto, nel tempo della sessione, nè tradotto in giudizio in materia crimi« nale senza il previo consenso della Camera.

« *Art.* 47. La Camera dei deputati ha il diritto di accusare i ministri del « Re, e di tradurli dinanzi all'alta Corte di giustizia » (art. 36 Stat., e 9 n. 1 Cod. proc. pen.)

« *Art.* 8. *Legge com. e prov.* 20 *marzo* 1865 *n.* 2248. I Prefetti ed i sotto« prefetti e coloro che ne fanno le veci non possono essere chiamati a render « conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore autorità am« ministrativa, nè sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio « senz'autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato.

« *Art.* 110. Le disposizioni di cui all'art. 8 di questa legge sono applicabili « ai *sindaci.* »

— La giurispr. ormai è ferma sul punto che i Sindaci per quanto operano quali agenti del Governo non ponno essere sottoposti a procedimento senza l'autorizzazione Sovrana, tanto se si tratti di giudizio civile, quanto se di giudizio penale. Appello Genova, 15 aprile 1864 — Comune di Massimino. Grillo. — Parere conforme del Consiglio di Stato 14 dic. 1860.

I Trib. sono competenti a decidere se spetti a chi è eletto deputato la inviolabilità di cui all'art. 45 dello Statuto, cioè se possa procedere l'azion penale contro del medesimo senza l'assenso della Camera. Chi è soltanto eletto, non partecipando ancora agli uffici legislativi, non gode di detta inviolabilità. (Il Casanova *Diritto Costituz.* vol. 2.° pag. 289, tiene che la elezione non abbia effetto sul processo in corso). Appello Genova, 17 sett. 1862 Campanella.

---

806. Qualora il Pubblico Ministero abbia richiesto la dichiarazione di non farsi luogo a procedimento, senza premettere la domanda di autorizzazione Sovrana, ed il giudice istruttore riconosca invece doversi rilasciare mandato di comparizione o di cattura, lo dichiarerà, e rinvierà gli atti al procuratore del Re, acciocchè faccia la detta domanda.

Parimente, se il Pubblico Ministero abbia fatto opposizione alla ordinanza del giudice istruttore, con cui si è dichiarato non farsi luogo a procedimento, e la Sezione di accusa stimi che sia il caso di rilasciare mandato di comparizione o di cattura, annullerà la ordinanza del giudice istruttore, e rinvierà gli atti al procuratore del Re, acciocchè domandi la Sovrana autorizzazione, e, venendo questa accordata, si rilasci dal giudice istruttore il mandato suddetto.

[…]7, 60, 64. — 197, 205 e seg.

807. Se l'imputato fu arrestato per flagranza, l'autorizzazione di procedere verrà chiesta immediatamente. Finchè non sia emanato il provvedimento Sovrano, l'imputato rimarrà provvisoriamente in carcere, salvo il disposto nelle sezioni VIII e IX del capo V, titolo II, libro I.

808. La richiesta dell'autorizzazione Sovrana si farà con rapporto trasmesso per via gerarchica dal procuratore del Re al ministro di grazia e giustizia; al rapporto saranno uniti gli atti assunti.

Non venendo accordata l'autorizzazione Sovrana, il giudice istruttore, sulla richiesta del Pubblico Ministero, dichiarerà non farsi luogo a procedimento, indicandone nella ordinanza il motivo.

TITOLO XI.

DELLE CARCERI E DELLE VISITE DEI CARCERATI (*)

809. Nessun custode delle carceri potrà, sotto le pene portate dall'articolo 198 del Codice penale, ricevere nè ritenere qualsiasi persona, se non in forza di un mandato di cattura, o di una sentenza di rinvio avanti la Corte, o di una sentenza di condanna alla pena del carcere o più grave, od anche in seguito ad ordine per iscritto di un'autorità legittima.

(*) « *Art. 147 Ord. giud.* — Il M. P. sopraintende alla polizia delle car- « ceri giudiziarie e degli stabilimenti penali in conformità delle leggi.

« *Art. 2 del Reg. gen. per le carceri giudiziarie* approvato con R. Decr. « 27 gennaio 1861.

« I funzionari incaricati dell'amministrazione delle carceri devono eseguire « e far eseguire immediatamente tutti i provvedimenti dell'autorità giudiziaria « i quali abbiano per oggetto:

« 1. La più sicura custodia degl'imputati.

« 2. La loro separazione o unione nelle camere.

« 3. Il loro passaggio da un carcere giudiziario ad un altro.

« 6. La conservazione e la destinazione di ogni e qualunque oggetto tro- « vato nelle visite all'imputato.

« 7. Le punizioni inflitte in conformità del presente regolamento ai guar- « diani e ai detenuti dagli ufficiali che rappresentano nel carcere l'autorità « giudiziaria.

« 8. Il trasporto agli ospedali posti fuori del carcere, degl'imputati.

« 9. I carteggi e colloqui dei detenuti secondo le speciali norme a tal « oggetto stabilite in questo regolamento.

« 11. La traduzione in qualunque ora degl'imputati al cospetto degli uffi- « ciali che rappresentano l'autorità giudiziaria, mentre attendono in carcere « ad atti del loro ministero.

« 12. L'immediato traslocamento di camera, ancorchè abitata da soli con- « dannati, di uno o più tra essi, che per ragione di località l'autorità giudi- « ziaria ravvisasse poter pregiudicare in qualsiasi modo l'interesse della giu- « stizia riguardo ad uno o più imputati.

« Gli ordini e provvedimenti dell'autorità giudiziaria per la esecuzione di « atti previsti nel presente regolamento o di quegli altri ch'essa stimasse di « prescrivere nel servizio della giustizia si potranno dare verbalmente al capo « guardiano. Ove si tratti di ordini o provvedimenti relativi ad atti non previsti « in questo regolamento, l'autorità giudiziaria ne darà eziandio contemporaneo « avviso per iscritto all'autorità amministrativa; l'obbligo di tale avviso non « sospenderà la esecuzione dell'ordine o provvedimento dato verbalmente al « capo guardiano. Se però tali provvedimenti dessero luogo a qualche spesa, « l'autorità giudiziaria ne farà oggetto di richiesta per iscritto all'autorità am- « ministrativa.

« *Art. 3.* L'autorità amministrativa invigilerà e darà le opportune istru- « zioni perchè sia prontamente recato a cognizione dell'autorità giudiziaria « ogni atto che possa in qualunque modo interessare il corso della giustizia, « e l'istruzione dei procedimenti ».

— Sul trasferimento da un carcere all'altro, e sulla liberazione dei dete- nuti veggansi gli art. da 324 a 332 del Reg. gen. carc., e 299 e 300 del Regol. Gen. pel Corpo dei R. Carabinieri.

— Nel 1871, giusta la statistica ufficiale, la popolazione carceraria eleva- vasi a 46,587, dei quali giudicabili 28,293, e condannati 18,294.

= Nei sensi dell'art. 271 Cod. pen., *detenuto* è colui che cadde e trovasi sotto la custodia e mani della giustizia, qualsiasi il titolo o motivo dell'arresto. La camera di sicurezza della caserma dei Carabinieri è un vero luogo di detenzione per l'individuo arrestato nella circostanza del trasporto del medesimo. Cass. Milano, 12 dic. 1862 Campus.

---

810. Qualunque agente della forza pubblica è tenuto, prima di consegnare al custode la persona arrestata, di far inscrivere l'atto di cui sarà portatore nel registro prescritto nell'articolo 813; l'atto di consegna verrà scritto in sua presenza, e sottoscritto, tanto da esso, quanto dal custode, il quale gliene darà copia per suo scarico. — 153 e seg. Reg. gen. carc.

811. Il custode farà immediatamente il rapporto della consegna al procuratore del Re, ed al giudice istruttore che avrà rilasciato il mandato di cattura. — 155 Reg. gen. carc.

Nelle città di residenza di una Corte d'appello, eguale rapporto si farà al procuratore generale.

812. Nel caso di consegna di più arrestati che sieno correi o complici, si dovranno, per quanto sia possibile, tenere separati gli uni dagli altri in modo che sia impedita ogni comunicazione tra essi, sino avute le direzioni dell'autorità competente. — 143, 174. — 318 Reg. gen. giud. 2.º Reg. gen. carc.

813. I custodi delle carceri sono obbligati di tenere un registro (*) a colonne, nel quale porteranno in numero progressivo i nomi, cognomi, la patria, l'età, lo stato delle persone che riceveranno, non che il nome del loro padre ed i loro contrassegni personali, il giorno della entrata nelle carceri, e il tempo ed il luogo dell'arresto, colla indicazione del mandato di cattura, della sentenza o dell'ordine in forza del quale l'arresto avrà avuto luogo: essi dovranno inoltre fare menzione dell'autorità alla cui disposizione trovasi il detenuto, e del nome degli agenti che ne hanno fatta la consegna. — .0.

Dovranno parimente notare in margine dell'atto di consegna la data della uscita del carcerato, come pure l'ordine o la sentenza che la prescrive.

814. Il registro summentovato sarà numerato, ed in ogni pagina vidimato dal presidente del Tribunale, o dal pretore per le carceri che esistono nella rispettiva loro residenza; si farà risultare in fine del registro il numero delle pagine che lo compongono.

815. I registri, tosto che saranno terminati, si rimetteranno dal custode al cancelliere del Tribunale, il quale gliene darà ricevuta, a cui il presidente apporrà il suo *visto*.

816. Se qualche detenuto, prima della notificazione dell'atto di accusa o della citazione, chiederà di parlare col difensore, o con qualche parente od amico, il Pubblico Ministero presso il Tribunale o la Corte, a norma dei casi, lo permetterà, quando non abbia ragionevoli motivi in contrario. — 632.

« (*) *Art. 29 Reg. gen. per le carceri giudiziarie.* — Il capo guardiano tiene sotto « la propria responsabilità il registro di cui all'art. 813, conservando distintamente gli « ordini di entrata e di uscita, nonchè le copie delle ordinanze e delle sentenze rimesse « dall'autorità giudiziaria.

« *Art. 22.* — Il direttore trasmette il mattino di ogni giorno al capo del M. P. lo « stato del movimento della popolazione delle carceri classificata in imputati, accusati « e condannati, accompagnato dalla indicazione del movimento del giorno antecedente. »

Il permesso sarà dato in iscritto colle cautele che crederà di prescrivere. Il custode conserverà il detto permesso per presentarlo ad ogni richiesta dell'autorità che l'avrà rilasciato.

= *Art.* 29 *Reg. gen. carc.* — Il capo guardiano tiene sotto la propria « responsabilità una rubrica distinta dei permessi di colloquio accordati ai « detenuti dall'autorità amministrativa o giudiziaria.
« *Art.* 18, *n.* 6, — Il direttore delle carceri è incaricato di accordare i « permessi di colloquio, e di visitare i carteggi dei detenuti, sotto la osser« servanza delle norme prescritte nel presente regolamento, e salve l'eccezioni « in esso contenute.
« *Art.* 34. — Il capo guardiano può anche per motivi gravi non ammet« tere qualche persona a visitare un detenuto, se non si sottomette prima ad « essere perquisita. Però rende conto immediatamente dell'uso che avrà fatto « di questo diritto all'autorità che ha rilasciato il permesso di visita, ed a « quella che lo avesse munito del suo non dissenso. » (Altre precauzioni e facoltà gli sono in proposito demandate da questo art.)
— Gli *art. da* 205 *a* 222 danno le norme per le visite, i colloqui e le corrispondenze dei detenuti. I membri del P. M. ponno sempre, senza il nulla osta dell'autorità giudiziaria, visitare i detenuti privi di colloquio per ordine di questa.
« *Art.* 218 *dello stesso.* — I detenuti di qualsivoglia categoria non possono « ricevere nè inviare lettere od altri scritti di qualunque natura senza che « siano stati prima letti e muniti del visto dell'autorità dirigente. Ove però si « tratti d'imputati o di condannati rinchiusi in carceri, dove non siano costante« mente separati dagl'imputati, tal visto verrà apposto dall'autorità giudizia« ria a cui le lettere od altro scritto qualunque saranno dalla Direzione tra« smessi. Trattandosi di condannati rinchiusi in cella, od in camera abitata « da soli condannati, basterà il solo visto della Direzione, la quale prima di « apporlo consegnerà all'autorità giudiziaria lo scritto o lettera, ove in essi « il condannato faccia parola di qualche imputato, o di fatti che possano in« teressare il corso della giustizia. Sono eccettuate da tal disposto le lettere « che dai detenuti sono indirizzate ai ministri dell'interno, e grazia e giusti« zia, all'ispettore generale delle carceri, ai capi del M. P. ai Presid. d'Ap« pello e di Trib. e ai giudici d'istruzione, le quali sono tosto a mezzo del « capo guardiano trasmesse al loro indirizzo. »

817. Dopo la notificazione dell'atto di accusa, o della citazione, il difensore è ammesso liberamente a conferire coll'accusato od imputato, manifestando la sua qualità al custode. 456.

= Dopo la notificazione dell'atto di accusa, la libera comunicazione dell'accusato col suo difensore non può essere vincolata nè sottoposta a restrizioni da una ordinanza del Presid. delle Assise. Al libero ed intero esercizio di questo diritto sì per parte degli accusati, come per parte dei difensori, non ponno venir assegnati altri limiti che quelli contemplati dall'art. 340 Reg. gen. giud. il quale non è applicabile ai colloqui che la difesa crede utile di avere cogli accusati avanti l'udienza o nel tempo del riposo della Corte.
Cass. Firenze 26 ott. 1870 Missiroli.

818. Nessun detenuto potrà essere rilasciato, se non in forza di una sentenza, o di una ordinanza, o per ordine di un'autorità legittima.

In caso di contravvenzione a questa disposizione, il custode sarà punito a termini delle disposizioni del Codice penale, come reo di negligenza o di connivenza nella evasione.

819. I detenuti infermi non potranno essere trasportati agli ospedali stabiliti fuori delle carceri, salvo nei casi di verificata ne-

cessità, e mediante autorizzazione della Corte, del Tribunale o del pretore che deve giudicare, il quale, previo concerto cogli amministratori dei detti ospedali, prescriverá le cautele da osservarsi per la loro custodia.

79

Nondimeno, trattandosi di reato di competenza della Corte o del Tribunale, ed essendovi urgenza, i giudici incaricati della istruzione, senza distinzione se risiedano nella stessa città dove siede la Corte o no, e i pretori, potranno, di concerto col Ministero Pubblico, e col consenso dei suddetti amministratori, ordinare provvisoriamente il trasporto, facendone pronta relazione alla Corte o al Tribunale.

79. seg. 589.

820. I custodi dovranno prontamente informare della malattia, morte o fuga dei carcerati il procuratore del Re, ed anche il giudice istruttore, se i carcerati non sono ancora stati giudicati, od il pretore nella cui giurisdizione sono stabilite le carceri. Nelle città di residenza di una Corte i custodi ne informeranno parimente il procuratore generale.

147 Ord. giud.

35 Reg. gen. carc.

821. Le autorità giudiziarie ed amministrative prenderanno cura, in ciò che loro spetta, perchè le carceri siano sicure e pulite, e tali che la salute dei carcerati non venga alterata, che il loro nutrimento sia sufficiente e sano, e che siano essi riparati dal rigore delle stagioni, ed il loro trattamento sia conforme ai regolamenti.

2, 7 e seg. Reg. gen. carc.

Esse veglieranno particolarmente acciò non si usino verso i carcerati rigori non permessi dai regolamenti (*)

180 dello stesso.

590.

822. Il giudice istruttore dovrà visitare, almeno una volta al mese, le persone sottoposte a giudizio, detenute nelle carceri della città in cui ha sede il Tribunale.

7 Reg. gen. carc.

Una volta almeno nel corso di ogni sessione delle Corti d'assise, il presidente della Corte dovrà visitare le persone sottoposte ad accusa, detenute nelle carceri della città in cui siedono le Corti.

Il giudice istruttore e il presidente delle assise daranno tutti i provvedimenti che credono necessari sia per la istruzione che pel giudizio

628.

823. Se qualche carcerato trascorresse in minacce, ingiurie o violenze, sia verso gli ufficiali dell'autorità giudiziaria od amministrativa, sia verso i custodi e carcerieri, o gli altri carcerati, o qualunque altra persona, potrá, sull'ordine dell'autorità competente, essere rinchiuso da solo, ed anche assicurato con catena in caso di violenza grave, in conformità delle leggi o dei regolamenti.

258 Cod. pen.
47 Reg. gen. carc.
170, 172 e seg. dello stesso.

= *Art.* 51 *Reg. gen. carc.* « In nessun caso i guardiani delle carceri « possono infliggere punizioni ai detenuti, nè servirsi contro di essi delle loro « armi, salvo nei casi di ribellione o di legittima difesa; riferendone però « immediatamente al capo guardiano, il quale ne informerà tosto le Autorità « dirigente e giudiziaria. »

(*) Gli art. da 223 a 235 del Reg. gen. carc. determinano le punizioni disciplinari che ponno essere inflitte ai detenuti. — Oltre la privazione della passeggiata, delle visite, corrispondenze, vitto venale, ecc., sono comminati il digiuno, la cella oscura, la cintura e camicia di forza.

824. Le pene disciplinari menzionate nell'articolo precedente saranno inflitte indipendentemente da quelle in cui il colpevole avesse potuto incorrere a termini del Codice penale.

825. I custodi o carcerieri che contravvenissero alle disposizione summentovate in ciò che li riguarda, potranno essere sospesi dall'esercizio delle loro funzioni, ed anche destituiti dalle autorità da cui essi dipendono, senza pregiudizio delle pene disciplinali stabilite dai particolari regolamenti.

= Le punizioni disciplinari a cui alcuno sia stato sottoposto per fatti puniti dal Cod. pen. (nel concreto un capo guardiano di stabilimento per appropriazioni indebite) non avendo alcun rapporto colla espiazione della pena che la *legge infligge pel commesso reato*, non ponno nè tener luogo, nè sostituirsi alla medesima, nè ravvisarsi comprese in alcuno dei casi contemplati dal titolo III libro I Cod. pen., in cui si estinguono i reati e le relative azioni penali.

Cass. Torino, 29 maggio 1872 De Luise.

TITOLO XII.

DELLE GRAZIE, DELLE AMNISTIE (*) E DEGLI INDULTI.

(*) Amnistie ed altre Sovrane indulgenze elargite dal 5 maggio 1861 a tutto l'anno 1872.

R. Decr. 5 maggio **1861**. — Riserva esclusiva al Governo centrale di concedere le amnistie.

» 6 settembre » — Amnistia per le infrazioni al servizio della Guardia nazionale e condono delle pene pronunciate dai Consigli di disciplina.

» 5 settembre » — Condono delle pene pecuniarie incorse pel ritardo od omissione della consegna dei redditi dei corpi morali e stabilimenti di manomorta nelle provincie delle Marche e dell'Umbria.

» 27 ottobre » — Promulgazione, colla data di Sessa 30 ottobre 1860, del decreto di abolizione dell'azion penale per gli ufficiali ed individui che disertarono dal R. Esercito per arruolarsi nell'esercito dell'Italia meridionale.

» 3 novembre » — Estensione agl' individui della R. Marina delle disposizioni contenute nei due decreti 30 ottobre 1860 e 27 ottobre 1861.

» 15 dicembre » — Amnistia ai renitenti alle leve sulle classi 1838, 1839 e 1840.

» 26 dicembre » — Amnistia ai renitenti alle leve marittime.

» 23 gennaio **1862**. — Amnistia a coloro che omisero o ritardarono di fare le dichiarazioni delle nascite e delle morti nella provincia dell'Umbria.

» 28 aprile » — Condono generale delle pene incorse dai militi della Guardia nazionale del Regno.

« 1 aprile » — Condono di tutte le pene pronunciate per reati di stampa.

» 26 giugno » — Amnistia ai renitenti alla leva operatasi in Sicilia sulle classi 1840 e 1841.

R. Decr.	2 novembre	**1862**	— Proroga del termine concesso col suddetto decreto.
»	10 agosto	»	— Remissione delle pene e dell'azion penale pei reati forestali commessi nelle provincie napoletane e siciliane.
»	10 agosto	»	— Condono delle pene pecuniarie incorse per la omissione della consegna dei beni e dei redditi dei corpi morali nelle provincie napoletane.
Legge	24 agosto	»	— Amnistia condizionata, promulgata in Sicilia col decreto prodittatoriale del 17 ott. 1860.
R. Dec.	17 agosto	»	— Estensione ai renitenti e disertori delle truppe parmensi dell'art. 3 del reale decreto 24 maggio 1860.
»	21 settembre	»	— Amnistia pei militari delle provincie modenesi che seguirono le bandiere di Francesco V d'Austria d'Este.
»	27 settembre	»	— Condono di pene pecuniarie incorse per infrazione alla legge sulla tassa di manomorta.
»	5 ottobre	»	— Indulto agli autori e complici dei fatti e tentativi di ribellione nelle provincie meridionali nell'agosto 1862.
»	30 ottobre	»	— Amnistia ai militari lombardi disertori dall'esercito piemontese.
»	30 ottobre	»	— Maggiore estensione dell'indulto pei fatti succeduti nell'Italia meridionale.
»	2 novembre	»	— Amnistia ai renitenti e disertori alle leve degli anni 1857, 1858, 1859 e 1860 del già esercito delle Due Sicilie.
»	30 ottobre	»	— Condono di sopratasse, aumenti d'imposta ed altre pene pecuniarie incorse e non pagate.
»	30 novembre	»	— Estensione dell'amnistia concessa pei fatti di ribellione commessi nelle provincie meridionali e per quelli che occasionarono lo scioglimento del Consiglio comunale di Casalmaggiore.
»	31 maggio	**1863.**	— Applicazione del decreto d'amnistia del 21 settembre 1862 ai militari e guardie d'onore delle provincie modenesi che seguirono Francesco V d'Austria d'Este.
»	14 giugno	»	— Proroga del termine per fruire dell'indulto per reati forestali accordato con decreto 10 agosto 1862.
»	29 novembre	»	— Remissione delle pene ed abolizione dell'azion penale per le infrazioni alla legge sul nuovo sistema monetario.
»	13 marzo	**1864.**	— Amnistia ai renitenti delle leve di mare.
»	13 marzo	»	— Condono di pene ed abolizione dell'azion penale per infrazioni al servizio della guardia nazionale.
»	9 novembre	»	— Concessione di un nuovo termine di sei mesi ai disertori contemplati nel decreto 30 ottobre 1862.
»	26 febbraio	**1865.**	— Amnistia pei fatti avvenuti in Torino nel settembre 1864 ed in gennaio 1865.
»	1 giugno	»	— Amnistia ai militari lombardi disertori dall'esercito piemontese e dai corpi della marina.
»	16 luglio	»	— Estensione della detta amnistia ai disertori appartenenti alle provincie modenesi e parmensi.
»	11 marzo	»	— Abolizione dell'azione penale e condono di pene per alcuni reati.
»	11 marzo	**1866.**	— Condono di pene e dell'azione penale per infrazioni al servizio della guardia nazionale.

Amnistie ed altre Indulgenze Sovrane.

R. Decr. 16 agosto **1866.** — Estensione ad altri individui dell'amnistia concessa coi decreti 28 aprile e 18 giugno 1859 e 5 ottobre 1862.

» 4 novembre » — Abolizione dell'azione penale e condono delle pene pronunciate per alcuni reati.

» 4 novembre » — Soppressione dei processi pendenti nelle provincie venete e di Mantova per contravvenzioni di finanza, e condono delle pene inflitte.

» 4 novembre » — Condono delle pene pecuniarie incorse per contravvenzioni alle leggi sul registro e bollo.

» 4 novembre » — Amnistia ai militari di terra e di mare originari delle provincie venete e mantovana, imputati o condannati per reato di diserzione.

» 4 novembre » — Amnistia ai militari di terra e di mare che avessero prestato servizio sotto le bandiere austriache, e per reato di renitenza alla leva.

» 20 dicembre » — Condono delle multe incorse per trasgressione al regolamento sulla soppressione delle corporazioni religiose.

» 5 dicembre **1867.** — Amnistia agli autori e complici dei reati d'invasione nel territorio pontificio.

» 31 gennaio » — Amnistia agli autori e complici per reati politici.

» 22 aprile **1868.** — Amnistia per reati di diserzione semplice, renitenza, refrattarietà od omissione sulle leve operate nel Regno e sotto i cessati Governi.

» 22 aprile » — Abolizione dell'azion penale e condono della pena per alcuni reati e contravvenzioni.

» 22 aprile » — Condono delle multe e pene pecuniarie per contravvenzioni alle leggi sulle tasse di bollo registro, ecc.

» 29 novembre » — Amnistia agli autori e complici dei reati di saccheggio, guasti e danni commessi nella casa municipale di Nuoro.

» 14 novembre **1869.** — Abolizione dell'azion penale e condono delle pene pronunciate per reati politici, per reati preveduti dalla legge sulla guardia nazionale, e per reati commessi per causa dell'attuazione della tassa sul macinato.

» 18 novembre » — Condono e riduzione di pene a favore di condannati militari.

» 15 gennaio **1870.** — Amnistia per fatti commessi in Bortigali nel 1869.

» 9 ottobre » — Abolizione dell'azion penale e condono delle pene pronunciate per reati politici, di stampa e della guardia nazionale e per alcune contravvenzioni.

» 9 ottobre » — Amnistia ai renitenti e refrattari delle leve di terra e di mare.

» 27 ottobre » — Abolizione dell'azion penale e condono delle pene pronunciate per alcuni reati commessi nelle provincie romane.

» 3 luglio **1871.** — Condono delle pene disciplinari agli ufficiali ed impiegati assimilati che contrassero matrimonio senza regolare permesso.

» 23 luglio » — Id. id. agli ufficiali ed impiegati assimilati della real marina che contrassero matrimonio senza regolare permesso.

» 27 luglio » — Id. id. ai militari di bassa forza.

» 28 aprile **1872.** — Abolizione dell'azion penale ed estinzione delle pene per tutti gl'individui che anteriormente al 1862 si resero disertori dall'esercito e dalla r. marina, e pei renitenti nati prima del 1842.

R. Decr. 3 giugno 1872. — **Abolizione dell'azion penale e condono di pena per i reati di stampa e contravvenzioni alle leggi e regolamenti sulla guardia nazionale, sullo stato civile, sulla caccia e porto d'armi, sui pesi e misure, sulla pubblica sicurezza e forestali.**

826. Le suppliche per grazia di pene pronunziate dovranno essere dirette (*) al Re, e presentate al ministro di grazia e giustizia: esse saranno sottoscritte dal supplicante o da un avvocato o procuratore esercente.

Le suppliche per grazia, presentate come sopra, o in qualsiasi altra forma, non sospenderanno la esecuzione della sentenza, salvo che venga altrimenti ordinato dal Re, per mezzo del ministro di grazia e giustizia.

Il decreto di grazia non può riguardare che una condanna passata in cosa giudicata.

= La natura del reato è determinata dalla pena applicata dal giudice, anzichè da quella comminata dalla legge al titolo primitivo del medesimo. La pena originaria, e quella che, compiuta la istruzione, sembra applicabile per le circostanze attenuanti e scusanti, additano la competenza ed il procedimento, la pena applicata dal giudice definisce il reato. Onde, se ad un reato originariamente qualificato crimine, viene, pel concorso di circostanze attenuanti, applicata pena correzionale, il reato si trasforma da crimine a delitto Nelle indulgenze Sovrane, nei casi dubbi si deve propendere all'avviso più benigno, si deve presumere che i decreti e le leggi speciali non ponno mai allontanarsi da certe disposizioni fondamentali del Codice, fra le quali è appunto quella che il reato è definito dalla pena (205-440).

Cass. Napoli, 5 giugno 1868 Oliva, su conclusioni conformi del P. M.

827. Coloro che riporteranno decreto di grazia dovranno, nel termine di due mesi dalla spedizione, presentarlo al Pubblico Ministero presso le Corti o Tribunali che hanno pronunziata la condanna: in difetto, decaderanno dal benefizio del decreto.

Se la grazia riguarda un reato di competenza dei pretori, il decreto sarà presentato entro lo stesso termine e sotto la stessa pena al procuratore del Re presso il Tribunale dal quale i pretori dipendono.

Ciò nondimeno, il decreto portante intero condono di una pena corporale pronunziata con una sentenza, ovvero il condono di quanto rimane ancora a scontarsi della detta pena dal dì della domanda del medesimo, sarà, ove il condannato si trovi detenuto, immediatamente trasmesso dal ministro di grazia e giustizia al Pubblico Ministero presso la Corte o il Tribunale che ha proferita la sentenza, acciò si proceda, senza ritardo, in conformità del disposto dall'articolo seguente, e quindi al rilascio del detenuto.

828. Il decreto di grazia sarà annotato dal cancelliere della Corte, del Tribunale o pretore che ha pronunziato la sentenza in fine od in margine della minuta della sentenza.

Margini: Dispr. 830. — 829. — 147 Cod. pen. — 833. — 829.

(*) Il carteggio di S. M. e dei membri della Real Famiglia, dei Senatori e Deputati e dei Ministri gode la franchigia postale illimitata.

Quest'annotazione si farà entro tre giorni da quello in cui il decreto fu comunicato al cancelliere; sotto pena di un'ammenda non minore di lire dieci.

829. Se il decreto non porta che una commutazione od una diminuzione di pena, o l'una e l'altra insieme, o contiene condizioni, il Pubblico Ministero ne promuoverà la esecuzione, e si osserverà, quanto all'annotazione, il disposto dei due articoli precedenti.

830. L'amnistia si concede per decreto reale, sopra proposta del ministro di grazia e giustizia, udito il consiglio dei ministri. Essa abolisce l'azione penale ed estingue le pene inflitte pei reati determinati nel decreto reale.

Se il decreto d'amnistia non prescrive condizioni od obblighi all'imputato, accusato o condannato per essere ammesso a goderne, esso produce il suo effetto di pien diritto. Il procuratore generale presso la Corte d'appello, nel cui distretto sarebbesi dovuto pronunziare o si è pronunziato il giudizio sul reato, promuoverà d'ufficio la declaratoria d'ammessione e l'ordine di rilascio dei detenuti. Pronunzierà sulla di lui richiesta la Sezione d'accusa.

Se dagli atti non risulta ancora abbastanza se il reato, per cui si procede, sia compreso nell'amnistia, il procuratore generale sospenderà tale richiesta, finchè il titolo del reato sia dagli atti sufficientemente indicato.

Se il reato è di competenza dei Tribunali correzionali o dei pretori, il procuratore generale dovrà tosto trasmettere al procuratore del Re od al pretore copia della declaratoria e dell'ordine di rilascio emanato dalla Sezione d'accusa.

L'imputato, accusato o condannato il quale pretenda aver diritto di godere dell'amnistia, ed a cui favore il procuratore generale non abbia fatto richiesta d'ufficio, potrà entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto reale, ricorrere per ottenere la detta declaratoria alla Sezione di accusa, la quale statuirà immediatamente sul ricorso, udito il Pubblico Ministero. 832, 833.

Se il decreto d'amnistia impone condizioni od obblighi per l'ammessione, chi intende goderne dovrà nel termine stabilito dal decreto reale, o, in difetto, entro sei mesi dalla pubblicazione, ricorrere alla Sezione d'accusa del distretto in cui sarebbesi dovuto conoscere, o si è conosciuto della causa, per ottenere la declaratoria d'ammessione. La Sezione provvederà, udito il Pubblico Ministero.

Nei casi preveduti dai due alinea precedenti, se il reato è di cognizione dei Tribunali o dei pretori, i ricorrenti dovranno far constare avanti i medesimi della declaratoria ottenuta dalla Sezione d'accusa fra due mesi dalla data di essa.

= « Furono introdotte alcune innovazioni per regolare, non solo le norme « sulle grazie e gl'indulti, ma anche quelle sulle amnistie, delle quali il Codice « precedente non si occupava, lasciando perfino aperto l'adito al dubbio se « fossero ammessibili secondo la legge. Sebbene il Re non avesse esitato ad « accogliere la opinione più benevola, nondimeno sarebbe stato manchevole « il Codice, se non ne avesse tenuto conto, completando così il concetto istesso « del diritto di grazia, e regolando la procedura opportuna a renderlo ef« fettivo ».

Relazione del Guardasigilli a S. M.

30. — « Beneficium principis quam plenissime interpretari debemus ». (Giavoleno).

L'amnistia, a differenza della grazia speciale, non riguarda soltanto l'interesse individuale dei singoli amnistiati, ma s'intende accordata generalmente per una specie di delitti ad una classe di delinquenti, e per ragione di ordine pubblico e di pubblica utilità, nè quindi può essere ricusata da chiunque vi rimanga compreso, e può esser applicata anche d'uffizio dai Trib. dello Stato. (Decr. 28 aprile 1862 pei delitti di stampa). Assise Firenze, in causa Perracini.

(Taluni opinano che l'amnistia non estingue l'azione penale, se non quando l'imputato dichiari di accettarla, giusta l'aforisma legale « *invito beneficium non datur* » Ma in contrario decideva la Corte d'appello di Palermo, 3 genn. 1863, pel motivo che « il decreto d'amnistia (pei renitenti alla leva) essendo « un'amnistia *piena* importa che sia incondizionata, assoluta, che estingua « *ipso jure* l'azion penale, e perciò non ha d'uopo della dichiarazione dell'im- « putato di accettarla, perchè non può essere rifiutata. »)

— La Sezione d'accusa, incompetente a proferire qualsiasi condanna, non può nemmeno pronunciare la decadenza dal benefizio dell'amnistia.
Cass. Palermo 21 genn. 1864 P. M. causa Judisca.

La domanda per essere ammesso al godimento dell'amnistia deve proporsi alla stessa Corte d'assise alla quale per rinvio della Sezione d'accusa appartiene la cognizione del reato.
Cass. Napoli. 22 febbraio 1864 Campagna e Sammartino.

L'effetto dell'amnistia è quello di abolire il fatto delittuoso e far sì che debba ritenersi come non avvenuto, e gl'imputati *non passibili di alcuna afflittiva sequela di quello*, e quindi nè della *pena principale*, nè *della pena accessoria*, nè del *debito di risponderne in pubblico giudizio*.
Cass. Firenze, 16 marzo 1864 Palmerini.

La Sezione d'accusa è competente a conoscere se un reato è compreso nell'amnistia; la sua decisione però non è mai definitiva e non vincola la Corte d'assise. Cass. Palermo, 11 aprile 1864 Mazzocca.

È inconcepibile un'amnistia che lascia l'arbitrio ai malfattori di continuare nelle loro pravità, e di presentarsi quando meglio loro piaccia per restare impuniti — perciò, non essendo prefisso un termine alla presentazione, coloro che vogliono godere dell'amnistia devono presentarsi sollecitamente.
Cass. Napoli, 11 luglio 1864 Meluso.

Se colui che fu amnistiato per un crimine sotto condizione che non commettesse altri crimini o delitti, ha poi commesso un delitto, spetta al Trib. Correz. di procedere per questo, salvo, dietro il relativo giudizio di condanna, al competente giudice criminale di procedere pel crimine (128 Cod. pen. e 10 di questo). Cass. Palermo, 19 luglio 1864 Gorbesi.

Un'*amnistia pei reati di stampa di azione pubblica* esclude, non soltanto quelli pei quali l'azion pubblica deve essere eccitata dalla *querela* del privato offeso, ma quelli ancora pei quali il P. M. non può procedere se prima non esista *autorizzazione*, o *deliberazione*, o *richiesta* degli enti morali o dei Sovrani esteri, giusta l'art. 56 della legge sulla stampa.
Cass. Milano, 19 luglio 1865 Piazzi.

È impossibile confondere la cospirazione e l'attentato per mutare la forma di Governo con la cospirazione e l'attentato diretto a portar la strage e il saccheggio. Nella comune accettazione della parola, *reato politico* va inteso quello che attacca la forma ed i poteri dello Stato. Perciò da un'*amnistia* politica va escluso ogni reato di brigantaggio.
Cass. Napoli, 16 giugno 1865 Quintiliani.

Legittimo e naturale effetto dell'amnistia pei reati e contravv. ch'essa contempla, quello si è di togliere immediatamente ogni facoltà al P. M. per la persecuzione giudiziaria, di abolire l'azione penale e rimettere la pena, ove questa sia già decretata. Sarebbe una odiosa distinzione che s'introdurrebbe nella legge se si ammettesse che una tale amnistia (*è abolita l'azion penale e son rimesse le pene ecc.*) comprenda soltanto le contravv. scoperte e verificate al giorno della sua promulgazione, ed escluda quelle che, sebbene commesse avanti, vengano a scoprirsi e verificarsi posteriormente. L'amnistia piena e generale, com'è quella di che si tratta, è uno dei modi coi quali si estingue l'azione penale nascente dal reato, ed è principio incontroverso di diritto, che l'amnistia spiega la sua efficacia dal giorno del consumato delitto, sia che questo sia stato conosciuto, od ignorato. Nè vale opporre che l'azion penale non

Art. 830. si potè spiegare che molto tempo dopo la detta amnistia. Imperocchè ogni qualvolta, pei generali principj della vigente legislazione, l'azione per la persecuzione dei reati è stata dichiarata essenzialmente pubblica ed esclusivamente appartenente agli ufficiali del P. M., l'azion penale sorge ed è esercibile fin dal momento in cui il reato è stato commesso, comunque per varie contingenze possa accadere che per qualche tempo esso rimanga occulto alla pubblica giustizia. Cass. Firenze, 27 agosto 1867 Amadori e P. M. ric.

L'ammessione al beneficio dell'amnistia, sia questa assoluta o condizionata, deve sempre pronunciarsi dalla Sezione d'accusa della Corte d'appello, anzichè dal Trib. o giudice che sia competente a conoscere del reato. Nè un concetto diverso può trarsi dagli art. 250 e 393 che autorizzano i Trib. ordinari a dichiarare non esser luogo a procedere quando l'azione penale è *prescritta* o in altro modo *estinta*, perchè questi art. costituiscono la regola a cui si fa eccezione colla disposizione speciale di questo art. per il notissimo principio, che *in toto jure generi per speciem derogatur, et illud potissimum habetur quod ad speciem directum est.* (Legge 80 Dig. *De regul. per.*)
Cass. Firenze, 15 aprile 1866 Viti ric.

I reati d'omicidio, saccheggio, ribellione alla forza pubblica, benchè commessi in bande armate, quando non furono commessi a scopi politici, non cadono nell'amnistia concessa col r. decreto 31 genn. 1867. È questo un concetto di altissima moralità, chè la libertà anche nelle forme sue più pure non raramente è calunniata, quando è pretesto a nascondere, sotto liberali e democratiche apparenze, propositi malvagi di vendette private, di ambizioni, di depredazioni, di avidità delle altrui sostanze.
Cass. Palermo, 23 maggio 1868 La Barbera.

Le circostanze attenuanti, non immutando il carattere e la qualificazione del reato, ma raddolcendo soltanto la pena nel rispetto personale dell'agente, il colpevole dichiarato reo di crimine, tuttochè sia stato condannato per le dette circostanze a pena correzionale, non può godere del beneficio accordato dal Decr. d'amnistia del 22 aprile 1868. (Le altre tre Cass. sono discordi.)
Cass. Palermo, 30 maggio 1868 P. M. ric.

L'atto d'amnistia ripete la sua efficacia dalla sola volontà Sovrana, che da un dato tempo condona reati commessi e pene incorse; perciò devesi aver riguardo alla data del giorno in cui l'amnistia fu concessa, e non del giorno in cui fu pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*.
Trib. supr. Guerra 14 sett. 1868 Maglio.

«(826-831-393) L'amnistia assoluta, senza condizioni, opera per virtù propria, « e produce il suo effetto di pien diritto nel senso che il fatto stesso del « reato resta abolito, si reputa non aver mai esistito, e toglie ogni facoltà al « P. M. per la persecuzione giudiziaria, ed al reo per la difesa; paralizza ed « annienta l'azion pubblica. Il decreto del principe dettato dall'utile e dall'inte- « resse generale porta seco l'obblio del passato. Mal si assume che chi sia « notato in un processo di questo genere ne possa rimaner macchiato. Ciò « può succedere per le *grazie* e per gl'*indulti* che non aboliscono l'azion « penale, ma estinguono od attenuano le pene inflitte con sentenza passata « in giudicato, e fanno rimaner sempre il reato nella sua originaria figura « ed in questi soli casi si avvera — *indulgentia quos liberat notat, nec infa- « miam criminis tollit sed poenam, et gratiam facit.* — Ma le amnistie senza « riserve e condizioni che agiscono di pien diritto (*ministerio legis*) le quali « non dipende dall'imputato accettare o rifiutare, niuna nota ponno irrogare « a chi ne gode, poichè sarebbe ingiustissima cosa che avendo ognuno il di- « ritto alla integrità della sua opinione potesse trovarsi in un caso di veder- « sela giudizialmente tolta o diminuita senza difesa, nè scampo alcuno. La « indulgenza del principe è diretta a rilevare il cittadino, non ad abbatterlo, « per migliorare lo stato e la sorte dello stesso, non mai per cangiar in pre- « sunzione legale di reità la positiva presunzione giuridica d'innocenza che « segue ognuno fino alla condanna irrevocabile, e chi gli volesse rimprove- « rare un reato potrebbe essere tenuto verso lui di calunnia o d'ingiuria. »
Appello Napoli 19 agosto 1869 Tesorone D'Arco.

Esistendo un Decr. d'amnistia che condona i reati politici non connessi a delitti comuni, non è da censurarsi, ma da lodarsi quel Presid. il quale rilascia alla coscienza dei giurati il valutare se concorra, o no, questa connessione stessa, essendo un tal modo di procedere diretto ad una maggiore guarentigia e salvezza dei diritti della difesa.

Se il reato politico ha servito soltanto di mezzo a consumare il reato comune, il primo viene naturalmente a sparire, e resta a giudicarsi il secondo, il quale evidentemente è escluso dal beneficio dell'amnistia.
Cass. Palermo 6 sett. 1869 Purpuro.

(832) Ogni pretore, Trib. Correz. o Corte d'appello, quando siano chiamati a statuire in un giudizio penale, e ravvisino il reato od i reati di cui si tratta essere di loro competenza e compresi nel R. Decr. d'*amnistia*, pronunciano essi medesimi la estinzione dell'azion penale o della pena, ovvero la riduzione di quest'ultima a seconda dei casi. (Diversamente giudicò la Cass. di Firenze, la quale decise pure che la domanda per l'applicazione dell'amnistia non possa farsi in Cassazione. Cass. Torino, 4 e 5 maggio 1870 Basoni e Prato.

L'*amnistia* cancella il fatto stesso del reato facendone sparire gli effetti prossimi e remoti che riguardano la condizione attuale o futura dell'amnistiato sotto il rapporto delle conseguenze del penale procedimento.

Le giurisdizioni punitive mancano di poteri per conservare la efficacia di un sequestro di denaro operatosi nel periodo inquisitorio, allorchè è sopravvenuta un'amnistia che ha abolito il reato per cui si era proceduto a quell'atto, sopratutto se dalle tavole processuali non consta che fosse parte di quello tolto dalle pubbliche casse. Appello Catanzaro 15 dic. 1870 Pellegrino.

La massima punibilità di uno o più reati è fissata, stante l'acquiescenza del P. M., dalla pena inflitta colla sentenza dei primi giudici, non già da quella che fissa la legge come massima. — Il beneficio dell'amnistia 3 giugno 1872 è applicabile non solo ai reati colpiti di carcere e di multa, ma a quelli ancora che sono simultaneamente redarguibili con tutte le due pene. — Parimenti tal beneficio è da estendersi alle persone colpevoli di più reati, quando ciascheduna di esse sia punibile con pena non maggiore di quella contemplata dal Decr. di amnistia. — Qualora il reato di cui si tratta sia fra quelli contemplati nell'amnistia, si deve dal giudice accettare la dichiarazione che non si fa luogo al procedimento. Appello Venezia 27 giugno 1872.

L'amnistia accordata col R. D. 3 giugno 1872 deve ritenersi applicabile anche ai reati redarguibili contemporaneamente col carcere e multa, purchè tali pene stieno entro i confini dal Decr. stesso segnati. Nell'applicazione di una legge di favore il giudice deve usare della più larga e benigna interpretazione. — La punibilità del reato contemplata dal Decr. di amnistia deve ritenersi quella che il reato stesso presenta nelle sue peculiari circostanze oggettive e soggettive, non già quella che in via astratta è dalla legge contemplata.
Appello Venezia, 28 giugno 1872.

Le sole Sezioni di accusa delle Corti d'appello sono competenti a conoscere dell'ammessione al benefizio dell'amnistia e dell'indulto, giusta l'art. 830. Il motivo di cotale disposizione esplicita ed incontrovertibile può ben ravvisarsi nella convenienza di tener separata pel più retto corso della giustizia la funzione del condannare e dell'assolvere da quella del riscontrare se nei fatti criminosi già giudicati, o ancora soggetti a giudizio, concorrano i requisiti e le condizioni necessarie per l'ammessione al benefizio della decretata amnistia od indulto. Cass. Firenze, 16 aprile e 16 agosto 1872 Bissinelli.

(La Cass. Torino decise costantemente in senso contrario, e a tale giurispr. accostossi anche la Cass. di Napoli, la quale colla Dec. 6 maggio 1872 De Marzio, disse « che l'art. 830 contempla il caso ovvio di condanne già divenute irrevocabili, o di azioni tuttora pendenti nel grado istruttorio, e non « comprende la ipotesi del giudizio davanti al Magistrato di cognizione, il « quale essendo giudice dell'azione, lo è pure di qualsiasi eccezione diretta « ad eliderla. »)

Per la distinzione fra reati politici e comuni, vedi all'art. 9 Dec. Cass. Palermo 3 marzo 1870 Buscemi.

---

831. L'indulto si accorda per decreto reale, col quale sono determinati i reati e le condanne che vi sono comprese e le condizioni per l'ammessione.

833. L'indulto non abolisce l'azione penale; esso estingue od attenua le pene inflitte con sentenza passata in cosa giudicata. 147 Cod. pen.

Chi intende godere del benefizio dell' indulto dovrà eseguire il disposto dai due ultimi alinea dell'articolo precedente nei termini ivi prescritti.

= Prodotto in Cass. un ricorso inammessibile per difetto di forma, il ricorrente non può chiedere dalla Corte l'applicazione di un indulto sovrano posteriormente alla produzione del ricorso intervenuto; il condono della pena inflitta dovrà esser chiesto al Trib. che la pronunziò.
Cass. Napoli. 1 giugno 1868 De Principe.

832. Il ricorso per godere dell'amnistia non sospenderà il corso della procedura già cominciata, quando dagli atti del processo non risulti ancora sufficientemente se il reato sia compreso nell'amnistia: in questo caso il ricorso sarà unito agli atti del processo per la decisione da farsene nel corso ulteriore della causa.

Se il titolo del reato è già sufficientemente indicato allo stato degli atti, la Sezione d'accusa statuirá immediatamente sul ricorso.

= Chi è stato ammesso al beneficio dell'amnistia 17 ott. 1860 (ferimenti ecc.) se commette un nuovo delitto o crimine deve espiare la pena condizionatamente rimessagli, ed inoltre subir la pena pel nuovo reato determinata con riguardo alla recidività.
Cass. Palermo, 12 sett. 1862 Ponzio.

Ogni amnistia deve interpretarsi in senso largo e liberale, e quindi estendersi a tutti i fatti di complicità, di cooperazione ed accessorj, i quali ponno considerarsi come traenti la loro criminalità dal fatto principale amnistiato.
Cass. Milano, 29 maggio 1863 Risso.

833. La disposizione dell'art. 147 del Codice penale potrà applicarsi a coloro che hanno ottenuto decreto di grazia o goduto degli indulti per crimini preveduti nel detto articolo.

Sarà applicabile tale disposizione anche a chi abbia goduto dell'amnistia, quando ciò sia stato espressamente prescritto o permesso nel decreto reale con cui l'amnistia venne accordata. In questo caso il decreto d'amnistia non riceverà esecuzione se chi intende goderne non avrà presentato il ricorso prescritto dall'articolo 830, entro il termine ivi stabilito.

TITOLO XIII.

DELLA RIABILITAZIONE DEI CONDANNATI.

(*) **834.** Ogni condannato ad una pena criminale importante la interdizione di cui negli art. 19, 25, 39 del Codice penale, che avrà scontata la sua pena, o che avrá ottenuto decreto reale d'indulto, di commutazione, o di condono per grazia, potrà essere riabilitato. Potrà pure essere riabilitato il condannato alla sola interdizione dai pubblici uffizj.

285

(*) **835.** La domanda di riabilitazione non potrà essere fatta dai condannati ai lavori forzati a tempo, alla reclusione ed alla relegazione se non cinque anni dopo che avranno scontata la loro pena; e dai condannati alla sola interdizione dai pubbliciufficj, se

(*) Questi art. 834 e 835 furono con la legge 28 giugnó 1866, n. 3008, modificati nel modo che leggonsi qui sopra.

non dopo cinque anni a contare dal giorno in cui la condanna sarà divenuta irrevocabile.

Nel caso di commutazione, la domanda di riabilitazione non potrà esser fatta se non cinque anni dopo scontata la nuova pena; e nel caso di condono, cinque anni dopo l'annotazione del decreto di grazia o la declaratoria d'ammessione al godimento dell'indulto.

847.

836. La riabilitazione farà cessare per l'avvenire nella persona del condannato tutte le incapacità risultanti dalla condanna, ad eccezione della interdizione dall'esercizio dei diritti politici, di cui nel primo alinea dell'articolo 19 del Codice penale: salva la disposizione dell'articolo 847 di questo Codice di procedura.

837. Nessun condannato sarà ammesso a domandare la sua riabilitazione se non avrà per lo spazio di cinque anni dimorato nel Regno, e tenuto, per i due ultimi anni almeno, il suo domicilio in uno stesso comune.

843.

Il condannato dovrà unire alla sua domanda gli attestati di buona condotta delle amministrazioni dei comuni, nel cui territorio egli ebbe la sua residenza durante il tempo che ha preceduto la sua domanda.

Nel caso di cangiamento di residenza, gli attestati di buona condotta non potranno essere rilasciati che nell'istante in cui egli abbandonasse un comune per trasferirsi in un altro.

Questi attestati dovranno essere confermati dai pretori dei luoghi in cui avrà risieduto, e vidimati dal rispettivo procuratore del Re.

838. La domanda di riabilitazione, gli attestati sovra menzionati e la copia della sentenza di condanna saranno rimessi alla cancelleria della Corte nel cui distretto risiederà il condannato. Il cancelliere presenterà, senza ritardo, la domanda coi documenti uniti al presidente della Sezione di accusa, il quale nominerà un relatore, ed ordinerà che sia comunicata al procuratore generale.

839.

839. La notizia della domanda di riabilitazione presentata alla Corte, sarà inserita a diligenza del ricorrente nel foglio uffiziale del luogo in cui siede la Corte indicata nell'articolo 838, ed in quello dove siede la Corte che ha pronunciata la condanna, e, in difetto, nel giornale ufficiale del Regno.

840. Trascorsi tre mesi dalla inserzione nel giornale, il procuratore generale darà per iscritto le sue conclusioni motivate; e la causa sarà quindi riferita alla Corte (Sezione di accusa).

841. La Sezione di accusa, sulle conclusioni del procuratore generale, darà il suo parere motivato.

Essa potrà ordinare, ed il Ministero Pubblico richiedere, nuove informazioni in qualunque stato di causa.

Il ricorrente non potrà essere presente alla relazione della causa, alle conclusioni del Pubblico Ministero, nè alla deliberazione.

842. Se la Sezione di accusa è d'avviso che la domanda non può essere ammessa, il condannato potrà ricorrere nuovamente dopo altri cinque anni decorribili dal giorno della deliberazione.

Se però la domanda è stata rigettata per irregolarità di qualche documento, le giustificazioni richieste possono presentarsi immediatamente.

843. Nel caso che la Sezione di accusa sia di avviso che la domanda può essere ammessa, il di lei parere, coi documenti richiesti dall'articolo 837, sarà nel più breve termine dal procuratore generale trasmesso al ministro di grazia e giustizia, il quale ne farà relazione al Re.

844. Se il Re accorda la riabilitazione, il decreto reale sarà indirizzato alla Corte la cui Sezione di accusa avrà dato il suo parere; ed una copia autentica ne sarà trasmessa alla Corte che ha pronunziata la condanna, perchè ne segua la trascrizione in margine dell'originale della sentenza.

844. Queste Corti faranno inoltre dare lettura del decreto in pubblica udienza, e ne ordineranno il deposito nella cancelleria.

835. **845.** Il condannato recidivo non può domandare di essere riabilitato, se non trascorso il doppio termine sovra stabilito.

Nel caso di nuova condanna di un riabilitato, la domanda non sarà più ammessa.

846. La riabilitazione produce il suo effetto dal giorno in cui la Corte che pronunciò la sentenza avrà data lettura del decreto in pubblica udienza, a termini dell'alinea dell'articolo 844.

La riabilitazione ha luogo senza pregiudizio di quanto è stabilito dall'alinea dell'articolo 136 del Codice penale.

847. Il condannato ad una pena che non sia criminale, e che, per disposizione di legge speciale, porti la esclusione di lui dall'esercizio dei diritti di elettorato e di eleggibilità nei comizj per le elezioni amministrative o politiche, o porti un'altra incapacità qualunque, potrà essere riabilitato dopo trascorso il termine prescritto dall'articolo 835.

Saranno parimente in tali casi applicabili le altre disposizioni del presente titolo. La domanda di riabilitazione sarà sempre presentata alla Corte d'appello (Sezione di accusa), anche se la condanna sia stata pronunciata da un Tribunale correzionale o pretore.

Disposizioni generali.

31, 33, 339, 340, 387. **848.** Ogniqualvolta per l'accertamento dei reati debba provarsi la esistenza dei contratti da cui dipendono, si ammetterà a questo fine, in un colle altre prove, anche la prova testimoniale, qualora fosse ammessibile a termini delle leggi civili.

= È regola di ragione fondata sul principio della *non retroattività*, che gli atti e i fatti donde si pretende che scaturiscano diritti ed obbligazioni civili, non possano rimaner provati in giudizio se non con quel *genere di prove* che rispetto ad essi erano ammesse e riconosciute come legittime dalla legge imperante al tempo in cui gli atti e i fatti da provarsi ebbero vita; e ciò quantunque per leggi posteriori e vigenti al tempo in cui gli atti e i fatti vogliansi provare, sieno state introdotte ed ammesse nuove e ancor più larghe maniere di prova.

Cass. Firenze, 10 maggio 1864 — Trinanzi — Bartolini, causa civile.

Trattandosi del reato di falso giuramento in materia civile, per aver l'accusato giurato di non aver ricevuto il pagamento di una somma superiore

48. alle lire 500 a lui dovuta in forza di convenzione, a provare la falsità del giuramento non può ammettersi la prova per mezzo di testimoni, salvo il caso in cui si verifichi una dell'eccezioni contemplate dagli art. 1347 e 1348 Codice civile. Cass. Torino, 7 luglio 1866 Tortarolo.

(675). Non ha luogo falso giuramento quando per la sussistenza di tal reato occorrerebbe l'accertamento di un debito non comprovabile che per documento scritto, e questo manchi. Qualora al momento in cui vorrebbesi sorto il debito, poscia negatosi con giuramento, la prova del fatto fosse concessa anche per testimoni, se poi siasi emanata nuova legge escludente questo mezzo di prova, non può più aver luogo il processo per falso giuramento, essendochè in materia penale la efficacia delle prove deve misurarsi colla legge vigente al momento del giudizio e non con quella del tempo del reato. — Il giuramento decisorio, giusta i principj del diritto romano ed il Cod. civ. vigente, ha forza di transazione di cosa giudicata, e quindi non ammette prova o azione in contrario. *Dato jurejurando non aliud quaeritur quam juratum sit, remissa quaestione an debeat.* (Legge 5, § 2 ff. *De Jurejur*). *Adversus exceptionem jurisjurandi non debet dare replicatio doli.* (Leg. 16, ff. *De except.*) Art. 1370 del Cod. civ. italiano. Cass. Torino, 6 maggio 1868 Ceccaroni.

Il principio che nei giudizj penali ogni mezzo di prova viene ammesso purchè ingeneri convinzione non è assoluto. È invece capace di eccezione, fra le altre quella che i fatti civili non ponno ritenersi provati se non nei modi voluti dalle leggi civili (per l'applicazione a caso speciale, vedi sent. 5 febbr. 1869 della Cass. Torino all'art. 311).

La querela di spergiuro non è ammessibile quando questo cade sopra cosa per la quale, a termini delle leggi, non sarebbe ammessibile la prova testimoniale (art. 1341 Cod. civ.). Cass. Torino, 7 Luglio 1870 Piacentini.

Questo art. suppone il caso che il reato metta capo nella violazione di un contratto: e quindi, cadendo in disputa la esistenza di questo, prescrive che ne sia fatta la prova nelle forme prescritte dalle leggi civili, giacchè, in opposto, si potrebbe fornire nel giudizio penale quella prova che sarebbe vietata in linea civile; e così per indiretto si perverrebbe allo stesso risultamento, e la legge sarebbe frodata. Ma nella specie il contratto è il frutto, il prodotto del reato; e però la prova testimoniale dovea essere ammessa insieme ad ogni altro mezzo di prova, per la stessa disposizione dell'art. 1348 n. 1 del Cod. civile. Cass. Napoli, 12 dic. 1870 Cardamone.

La confessione giudiziale si può dividere solamente, quando i fatti che si allegano non hanno alcun intrinseco e natural legame con quello sul quale la confessione stessa si aggira, per es. nel caso che il debitore affermi bensì la sua obbligazione, ma aggiunga che per tale o tal altra causa abbia alla sua volta dei diritti creditorj verso il suo creditore. Non si può dividere quando il debitore confessando il suo debito aggiunga di averlo soddisfatto. Se il debitore riconosce il carattere di un conto non firmato esibito in giudizio dal creditore, ed aggiunge di avere per la maggior parte soddisfatto il suo debito, questo riconoscimento non dà altra forza al titolo, che quella di un principio di prova scritta, che lascia luogo alla prova testimoniale. Il debitore che afferma essere fusi in un conto non sottoscritto due debiti nascenti da due scritture private legalmente riconosciute, può essere ammesso in linea di riprova a giustificare un tal fatto (1341-1360 Cod. civ.).
Cass. Napoli 28 aprile 1871, Scordino Musitano.

Il reato di appropriazione indebita previsto dall'art. 631, Cod. pen. essenzialmente consiste nella violazione di un contratto, e non si può dire che il contratto sia stato violato, se non si prova che sia stato conchiuso. A questo fine non si ammette la prova testimoniale, se non quando sia ammessibile a termini delle leggi civili. (Art. 1341 Cod. civ.). Cass. Torino, 13 sett. 1871 Mazzei.

Nel caso di accusa per reato di spergiuro in materia civile non si può accertare la esistenza di un tale reato per mezzo di soli testi qualora il fatto su cui ebbe a versare il falso giuramento consista in una convenzione che, per essere di valore indeterminato, devesi presumere di un valore eccedente le lire 500. Assise Parma, 22 febb. 1873 Rocca. [in senso conforme anche la Cass. Torino 1870].

Le prescrizioni di questo art., nonchè del 1341 Cod. civ. riflettono esclusivamente la prova occorrente per istabilire la esistenza di veri ed effettivi contratti che si presentassero violati con un reato, e non già anche quella

prova che avrebbe di mira per una parte la dimostrazione della insussistenza di una valida contrattazione qualunque nei fatti di cui è giudizio, e per altra parte della consistenza delittuosa dei fatti medesimi.
Appello Milano, 19 aprile 1873 Troise.

L'art. 1341 Cod. civ. combinato coll'art 848 proc. pen. non osta all'ammessibilità della prova testimoniale diretta a stabilire i fatti: che durante la unione meramente religiosa l'uomo possedeva una certa somma eccedente le L. 500; che questa somma era custodita nell'abitazione comune della donna in un mobile di sua proprietà; e che la donna, abbandonando la casa, portò via il denaro e lo consegnò a un terzo onde lo convertisse in uso proprio (art. 626 Cod. pen.).
Appello Milano, 15 maggio 1873 Bertoni-Berra.

Non viola questo art. combinato cogli art. 1341 e 1347 Cod. civ. quella Sezione di accusa che in materia di falso giuramento civile, desumendo gli elementi di prova da documenti che esistono in atti, da sequestrate corrispondenze e da scritti ai quali trovasi firmato l'accusato, lo rinvia al competente giudizio.
Cass. Torino, 17 maggio 1873 Fenati.

282, 284, 333, 375, 458, 507, 537, 640 e 645.

849. La inosservanza delle forme che il presente Codice prescrive sotto pena di nullità, invalida l'atto e tutti i successivi dal medesimo dipendenti, ogni volta che la nullità non sia stata, o non possa essere, sanata dal silenzio delle parti.

= Le nullità sebbene non espresse in legge s' incorrono di diritto per la infrazione delle forme costituenti l'essenza del giudizio.
Cass. Torino, 30 dic. 1865 Galassi ed altri.

Non ha luogo la nullità relativa alla irregolare notificazione della sentenza di rinvio e dell'atto di accusa, quando sia altronde dimostrato per prove equipollenti averne avuto conoscenza l'accusato, e posto pure che sussista, rimane sanata dal silenzio (443).
Cass. Napoli, 29 luglio 1870 Viggiano.

È necessaria esplicita protesta alla udienza per la ricevibilità del ricorso contro la ordinanza escludente nuove prove durante la discussione, giusta l'art. 363 e 417 (290).
Cass. Firenze, 18 maggio 1872.

---

850. La Corte od il Tribunale, allorchè annullerà qualche atto di procedura, potrà nei casi di colpa grave, ordinare che l'atto sia rifatto a spese dell'uffiziale che ha commessa la nullità: e potrà eziandio sottoporre il detto uffiziale al pagamento di una multa o di un'ammenda, secondo i casi.

Potrà farsi luogo all'applicazione della multa e dell'ammenda suddetta anche nel caso in cui la Corte o il Tribunale riconosca l'atto irregolare, sebbene le forme omesse o violate non siano prescritte sotto pena di nullità.

82.

851. L'uffiziale pubblico, che, richiesto a termini della legge, ricusa di apporre la sua firma ad un atto, potrà dal giudice stesso che procede essere condannato ad un'ammenda estensibile a lire dieci.

42, 584.

852. Le sentenze ed ordinanze delle Corti, dei Tribunali o pretori, non che le loro richieste per citazioni, notificazioni, informazioni od altri atti d'istruzione saranno di pien diritto esecutorie in tutto il regno, quand'anche la esecuzione debba aver luogo fuori della loro giurisdizione.

35, 163 e seg.

853. Quando occorra nei procedimenti penali di addivenire ad esami di testimoni o ad altri atti d'istruzione col mezzo di autorità giudiziarie estere, o di chiedere l'arresto o la estradizione di un imputato che si trovi in estero territorio, l'istruttore ne

informerà la Corte (Sezione di accusa) da cui dipende, la quale, ove sia d'uopo, ne farà la domanda nelle consuete forme e la dirigerà, per mezzo del Pubblico Ministero, in un coi necessari documenti, al ministro di grazia e giustizia, acciò ne promuova la esecuzione.

723. La estradizione (*) di un'imputato potrà essere chiesta, anche direttamente, dal Governo del Re.

Ove la estradizione dell'imputato non si possa dal Governo estero ottenere che sopra testimonianze giurate, il giudice che procede alla istruzione potrà sentire i testimoni, le cui deposizioni siano a tale scopo necessarie, con giuramento; di queste deposizioni si farà un volume separato che servirà per la domanda di estradizione. Nel dibattimento però questi testimoni presteranno nuovo giuramento nei modi prescritti dalla legge.

172. 300.

= « Riguardi di pubblico interesse consigliarono le facilitazioni introdotte « nelle verificazioni giudiziali pei casi di reato commesso all'estero, e di cui « sia tuttavia ignoto e fuggitivo l'autore, e nel caso in cui si tratta di prepa- « rare le basi per fare o secondare una domanda di estradizione, favorendo « così notabilmente la reciproca assistenza internazionale (853-854) ».

Relazione del Guardasigilli a S. M.

La estradizione è l'atto per cui un Governo fa arrestare nel proprio territorio l'accusato di un delitto commesso in un altro territorio, e lo consegna alla potenza che lo reclama onde sia giudicato e punito. Le nazioni si debbono vicendevolmente assistenza, ed hanno interesse reciproco a che i colpevoli di gravi misfatti non vadano impuniti. Il diritto di asilo, la protezione e l'ospitalità accordate alla sventura son santa cosa quando trattisi di delinquenti politici, ma non quando si estendano a malfattori comuni. Per massima generale la estradizione non è obbligatoria, ma dipende dai trattati speciali che sono intervenuti fra Stato e Stato.

Il solo potere esecutivo ha qualità, sia per proporre una domanda di estradizione, sia per decidere circa quelle che gli venissero indirette da un estero Stato. (*Casanova*, Diritto Internaz., Vol. II. pag. 362 e seg.)

— È competente l'Autorità giudiziaria del Regno a procedere contro un regnicolo imputato di delitto, consegnato dietro richiesta del Governo del Re da un Governo estero, col quale non esista trattato di estradizione.

Appello Milano, 20 luglio 1865 Gandolfi.

Vedi all'art. 384 sent. dell'Appello Milano 19 luglio 1864, Mattei.

(*) Trattati per la estradizione dei malfattori.

Per Malta dall'Italia	Convenzione approvata col R. D.	3 maggio	1863	N. 1230
Col Principato di Monaco	id.	20 maggio	1866	» 2940
Colla Svezia e Norvegia	id.	17 febb.	1867	» 3597
Con Baden	id.	23 giugno	1867	» 3840
Colla Baviera	id.	30 dic.	1868	» 4782
Colla Spagna	id.	24 genn.	1869	» 4833
Coll'America	id.	14 febb.	1869	» 4880
Colla Svizzera	id.	5 maggio	1869	» 5054
Coll'Austria-Ungheria	id.	24 maggio	1869	» 5099
Col Belgio	id.	27 luglio	1869	» 5201
Coi Paesi bassi	id.	31 genn.	1870	» 5444
Col Würtemberg	id.	31 genn.	1870	» 5489
Colla Repubblica Argentina	id.	19 maggio	1870	» 5684
Colla Francia	id.	30 giugno	1870	» 5726
Colla Russia	id.	2 sett	1871	» 467
Colla Repubblica di Guatimala	id.	11 aprile	1872	» 781
Colla Repubblica di S. Marino	id.	28 aprile	1872	» 798
Col Perù	id.	15 maggio	1873	

(Vedi *Gazzetta ufficiale del Regno* 1 luglio 1873).

(Colla Turchia vige un trattato internazionale 25 ottobre 1853 stipulato colla Sardegna ed esteso al Regno d'Italia col trattato 10 luglio 1861 mandato eseguirsi col R. Decr. 29 dic. 1861 n. 405.)

— Tutti i trattati che regolavano i rapporti internazionali tra i diversi Stati e quello di Sardegna, tra i quali il *trattato di estradizione* con la Francia, costituiscono parte integrale del diritto pubblico internazionale del Regno d'Italia per effetto delle annessioni e dei plebisciti. — Un trattato diplomatico ed internazionale deve ritenersi legalmente pubblicato per effetto della comunicazione praticata dal Governo italiano alle Autorità, Corti e Trib. del Regno di tutti i trattati che regolano di presente i rapporti della nazione italiana con le straniere.
Cass. Torino, 1865.

Gli Stati che accordano la estradizione di un accusato esercitano un potere sovrano che implica necessariamente il diritto di restringerla a certi fatti ed escluderne altri; in questo caso lo Stato che ha ottenuto la estradizione non può giudicare l'accusato sui fatti esclusi dai documenti diplomatici. La connessità esistente fra i capi di accusa è insufficiente a giustificare la violazione dei limiti della estradizione; per lo meno vi occorrerebbe una indivisibilità assoluta.
Cass. Parigi, 14 marzo 1873 Pres. Helie.

81 **854.** Quando occorra nelle materie penali di procedere ad atti d'istruzione giudiziaria sopra richiesta di autorità giudiziarie estere gli atti si faranno dalla Corte d'appello (Sezione d'accusa) o dal giudice che verrà dalla medesima delegato. Legge 2…

172. In questo caso i testimoni potranno, secondo le richieste, essere sentiti con giuramento.

14. **855.** Nulla è innovato agli usi vigenti tra le autorità del Regno e quelle dei Governi esteri, per ciò che riguarda il servizio della giustizia in materia penale, e si osserveranno le speciali convenzioni esistenti. Legge 3…

= Le convenzioni e i trattati conchiusi dalla Corte Sabauda con le potenze straniere vanno estesi a tutto il regno italiano, sul quale di presente impera la casa di Savoia: quelli che prima esistevano hanno perduta ogni efficacia.
Appello Napoli, 18 marzo 1865 Trabaud-Martorelli.

Vedi il trattato internazionale 25 ottobre 1853 stipulatosi fra la Turchia e la Sardegna, e confermato ed esteso al Regno d'Italia col trattato 10 luglio 1861 mandato eseguirsi col R. Decr. 29 dic. 1861, n. 405.
Cass. Torino 13 dic. 1870 Finzi.

☞ Stimiamo opportuno di qui riprodurre le principali disposizioni della Legge Consolare 15 agosto 1858, promulgata con alcune modificazioni e resa esecutoria in tutte le provincie dello Stato col R. Decr. 28 *gennajo* 1866 N. 2804.

In margine a sinistra di ogni articolo di questa legge riportiamo la citazione dei corrispondenti articoli di questo Codice di procedura, e a destra quella di altre leggi che vi hanno riferimento, e ciò nello scopo di agevolare ai Signori Consoli e Tribunali consolari l'applicazione di essa legge, nell'articolo 166 della quale è stabilito che:

« *Le leggi dello Stato saranno osservate dai Consoli e dai Tribunali consolari in tutto ciò per cui non sia altramente statuito dai trattati, dalle consuetudini e dalla presente legge.* »

Locchè dimostra quanto debba nella pratica giovare la cognizione della giurisprudenza fermata dalle Supreme Magistrature del Regno per la retta interpretazione ed applicazione delle leggi che riguardano l'amministrazione della giustizia penale.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

Art. 65. In quei paesi ed in quei casi in cui i trattati o gli usi acconsentono ai consolati una giurisdizione riguardo ai nazionali, i medesimi la

5 eserciteranno nei limiti degli stessi trattati ed usi, ed in conformità delle disposizioni che seguono.

Art. 66. La giurisdizione è volontaria o contenziosa, civile o penale, ed è esercitata dai consoli o dai tribunali consolari, secondo i casi e nei luoghi accennati dalla presente legge.

Art. 67. I tribunali consolari saranno soltanto istituiti in quei paesi, nei quali sia, per riguardo ai nazionali, indistintamente concesso l'esercizio di una giurisdizione contenziosa, civile o penale.

SEZIONE III.

Della competenza e della procedura penale.

seg. pen. Art. 111. I reati commessi da italiani in quei paesi nei quali i trattati o gli usi permettono ai consoli l'esercizio della giurisdizione, saranno giudicati secondo le leggi dello Stato.

11. Art. 112. Il console è giudice delle contravvenzioni commesse da italiani nel distretto del consolato, ovvero a bordo di legni mercantili sotto bandiera nazionale.

e 11. Art. 113. I tribunali consolari sono giudici dei delitti commessi da italiani nel distretto del consolato, ovvero a bordo di legni mercantili sotto bandiera nazionale.

9. Art. 114. Il giudizio sopra i crimini è attribuito alle Corti d'assise di Genova o di Ancona rispettivamente secondo le distinzioni stabilite nell'art. 105. (cioè a quella di Genova pei crimini commessi in Africa escluso l'Egitto — ed a quella di Ancona pei crimini commessi in Egitto e in tutti gli altri paesi nei quali i consoli esercitano giurisdizione).

e seg. Art. 115. Il console adempie le funzioni d'istruttore per tutti i reati commessi da italiani nel suo distretto, ovvero a bordo di legni mercantili sotto bandiera nazionale, fermo del resto il disposto dell'art. 439 e seguenti del codice per la marina mercantile. (ov'è prescritto che il capitano procederà ad una istruzione sommaria e preparatoria per ogni crimine o delitto commesso durante il viaggio, e rimetterà nel primo porto di approdo ove risieda un console del Regno le carte processuali e i corpi di reato — riservato al console di praticare gli ulteriori incombenti ecc.)

1 e seg. e seg. } Procede in seguito a querela o denunzia, ovvero d'ufficio.

e seg. e seg. Art. 116. Quando si tratti di contravvenzioni o di delitti, e il console non creda necessari atti d'istruzione, potrà citare senz'altro l'incolpato a comparire innanzi a lui o davanti al tribunale consolare.

e seg. Art. 117. La persona offesa può costituirsi parte civile:

Se non dimora nel luogo della residenza del console, è tenuta ad eleggervi domicilio mediante dichiarazione a farsi nell'ufficio consolare; altrimenti non può opporre il difetto di notificazione di alcun atto d'istruzione.

e seg. 2 e seg. Art. 118. Il console, avuta notizia di qualche crimine o delitto rispetto ai quali sia opportuna una visita locale, si trasferirà tosto col cancelliere od altra persona assunta a farne le veci sul luogo del reato, onde accertarlo mediante processo verbale; sequestrerà tutti gli oggetti che potranno servire alla istruzione; farà le visite e perquisizioni al domicilio, alla dimora od allo stabilimento dell'imputato.

Gli oggetti sequestrati saranno deposti nell'ufficio consolare, e se ne farà descrizione a processo verbale, sottoscritto dal console e dal cancelliere.

125, 131. Art. 119. Nel caso di ferita o di morte il console si farà assistere da un ufficiale sanitario, il quale, previo giuramento a mente dell'art. 99, visiterà le ferite od il cadavere e farà apposita relazione, che, sottoscritta dal medesimo dal console e dal cancelliere, verrà inserita nel processo verbale.

22, 85, 61 e 162. Art. 120. Il console, per quanto sarà possibile, interrogherà sul luogo del reato i testimoni, tanto a carico quanto a difesa, senza che siavi bisogno di citazione.

50, 74, 79, 181 e seg.

Art. 121. Potrà, avuto riguardo alla natura dei fatti accertati, ordinare con suo decreto l'arresto dell'imputato, da eseguirsi nei modi usati nel paese ove risiede.

L'imputato però non sarà posto in istato d'arresto se non nei casi seguenti:

1. Di crimine;

2. Di delitto portante pena del carcere, purchè l'incolpato non sia iscritto come capo o come gerente di uno stabilimento commerciale.

205 e seg.

Art. 122. Potrà l'imputato essere ammesso a libertà provvisoria con ordinanza del console nei casi e alle condizioni stabilite dal codice di procedura penale, purchè offra cauzione di presentarsi ad ogni richiesta, ed elegga domicilio nel luogo ove siede il tribunale consolare.

La cauzione sarà fissata dal console.

Se vi è parte civile, il console nel fissarne la somma avrà riguardo all'indennità presunta.

214.

L'imputato può per povertà essere dispensato dalla cauzione nei casi previsti dalle leggi di procedura penale.

Il solo imputato potrà fare opposizione alle ordinanze emanate a senso di questo articolo, e l'opposizione sarà portata davanti il tribunale consolare.

231 e seg.

Art. 123. L'imputato è interrogato ogniqualvolta il console lo stimi conveniente per l'istruzione.

Se l'imputato è arrestato, l'interrogatorio deve farsi entro le ventiquattr'ore.

180, 188.

Se è libero, viene citato a comparire al giorno ed ora fissata per decreto del console.

145 e 235.

Gli viene fatta ostensione delle scritture e degli altri oggetti sequestrati affinchè dichiari se li riconosce.

163 e seg. 384, 468, 729, 479.

Art. 124. I testimoni, se nazionali, sono citati a comparire a giorno e ora certa; se stranieri, si osserverà il disposto dall'articolo 96 della presente legge. (ov'è detto che se i testimoni non sono nazionali, il console ricorrerà ai mezzi in uso nel paese della sua residenza, onde procurare di farli comparire all'udienza per mezzo dell'Autorità da cui dipendono).

175, 305 e 281 n. 7.

I corpi di reato e gli oggetti che possono servire alla prova del reato saranno loro presentati affinchè dichiarino se li riconoscono.

297 e 298.

Art. 125. I testimoni ed i periti giureranno a norma degli articoli 297 e 298 del codice di procedura penale, e saranno del resto loro applicati gli articoli 96, 98 e 99 della presente legge. (All'articolo 96 è detto che se i testi non sono nazionali, il console ricorrerà ai mezzi in uso nel paese della sua residenza, onde procurare di farli comparire all'udienza per mezzo dell'Autorità da cui dipendono — All'art. 98 sono contemplate le generalità che il teste deve declinare, dopo prestato il giuramento, di cui all'art. 97, ov'è detto eziandio « *che qualora il culto religioso, professato da un testimonio, ostasse alla prestazione del giuramento, si procederà, ciò non ostante, alla sua audizione, facendone menzione nell'atto.* » — All'art. 99 è stabilito sieno pure applicabili ai periti le disposizioni sulla citazione ed esame dei testimoni, nonchè sul giuramento la cui formula leggesi all'articolo 100).

189, 335, 361, 322, 422, 552, 553, 566, 630, 443, 468, 471 — 160, 81, 178 e seg. 294 e seg.

Art. 126. Saranno pure osservate le disposizioni degli articoli 80, 84 e 88 ogniqualvolta occorra d'inoltrare domande o di eseguire citazioni e notificazioni ai querelanti, denuncianti, testimoni, periti, imputati, fideiussori, od altre persone. (All'art. 80 sono indicati i requisiti delle domande — all'art. 84 le modalità della notificazione — e all'art. 88 si contempla il caso che una delle parti trovandosi nella impossibilità di comparire per malattia od altro grave motivo, il console si porti sul luogo, o deleghi altro ufficiale a riceverne le risposte).

246 e seg. 248, 249 e seg. 424 e seg. a 452.

Art. 127. Compiuta la istruzione, il console riferirà la causa al tribunale consolare, perchè a seconda dei fatti e delle prove, siano in camera di consiglio pronunziati i provvedimenti d'istruzione suppletiva, di trasmissione, di rinvio o di non farsi luogo, accennati dalle leggi di procedura penale.

255 e seg.

Art. 128. Quando si tratterà di crimini, e vi saranno sufficienti indizi di reità, la trasmissione degli atti sarà fatta al procuratore generale presso la Corte d'appello competente.

Art. 129. Pronunziata l'accusa ed ordinato il rinvio avanti la Corte, il procuratore generale ne darà tosto avviso al console per mezzo del ministero, affinchè l'accusato venga, se detenuto, tradotto nello Stato, e sieno trasmessi i corpi di reato.

Art. 130. Nei giudizi instituiti davanti al console od al tribunale consolare il giorno dell'udienza verrà fissato per decreto del console, coll'intervallo di tre giorni almeno fra la citazione e l'udienza, se il convenuto risiederà nel luogo in cui è stabilito il consolato. Se non vi risiederà, il decreto fisserà il termine per la comparizione, avuto riguardo alle distanze.

Art. 131. Il citato dovrà comparire personalmente ogniqualvolta si tratti di delitti punibili col carcere.

Negli altri casi potrà comparire per mezzo di mandatario speciale, salvochè il tribunale abbia ordinato il suo personale intervento.

Art. 132. Il console ha la polizia dell'udienza.

Durante la medesima l'ingresso della sala sarà lasciato libero, eccettuati i casi in cui ragioni di moralità o di ordine pubblico richiedano altrimenti.

Art. 133. Si procederà all'udienza nell'ordine seguente:

Fatta lettura dei processi verbali e delle relazioni di visita e perizia, i testimoni di carico e di difesa presteranno giuramento, e saranno sentiti: le oggezioni proposte contro i medesimi saranno giudicate; sarà data lettura delle deposizioni scritte di quei testimoni, i quali, o per la loro lontananza, o per qualche altra legittima causa, non potranno comparire; i testimoni renitenti potranno essere condannati e costretti a comparire, conformemente all'art. 95. Sarà fatta ostensione ai testimoni ed alle parti di tutti gli oggetti che potranno servire all'accusa ed alla difesa; la parte civile sarà sentita; l'imputato e la parte civilmente responsabile proporranno le loro difese; sarà permessa la replica alla parte civile, ma l'imputato o il suo difensore avrà sempre l'ultimo la parola; la sentenza sarà pronunziata immediatamente, o rimessa alla prima udienza, che non potrà essere differita oltre il terzo giorno.

La sentenza farà menzione dell'osservanza delle dette formalità; sarà motivata, e nel caso di condanna vi saranno citati gli articoli della legge applicata, i quali articoli dovranno essere letti all'udienza.

Se l'imputato è assolto, viene immediatamente posto in libertà, e qualora si trovasse in istato di libertà provvisoria con cauzione, questa viene restituita.

Art. 134. Se all'udienza il tribunale riconoscerà che il fatto imputato abbia i caratteri di crimine, e stimerà che non occorrano ulteriori atti d'istruzione, provvederà a termini degli articoli 127 e 128, ordinando ad un tempo l'arresto dell'imputato.

Se invece ravviserà la necessità di atti ulteriori, rimetterà al console il compimento dei medesimi.

Art. 135. Se il tribunale riconoscerà che il reato costituisca una semplice contravvenzione, pronunzierà tuttavia sul medesimo.

Art. 136. Le condanne contumaciali in materia correzionale e contravvenzionale si avranno come non avvenute, se il condannato avrà fatto opposizione per dichiarazione nell'ufficio consolare entro gli otto giorni successivi alla notificazione della sentenza stessa, fatta a lui in persona, od alla sua dimora reale o al domicilio eletto; e qualora non si conosca la sua dimora, alla notificazione fatta mediante affissione alla porta del consolato.

Il tribunale potrà, avuto riguardo alla distanza dell'ultima dimora, ed alla maggiore o minore facilità delle comunicazioni, prorogare nella stessa sentenza il termine utile per far opposizione.

Art. 137. Nei giudizi per contravvenzioni, se vi sarà parte civile, la cui domanda ecceda il valore di lire 500, il console rimetterà la medesima a provvedersi in via civile, ed intanto statuirà sulla contravvenzione.

Art. 138. Le sentenze dei consoli sono inappellabili e contro di esse non si dà nemmeno ricorso in cassazione. (a differenza di quanto è statuito nell'art. 353 e seg. del Cod. di proc. pen.)

Art. 139. L'appello dalle sentenze proferite dai tribunali consolari sarà portato avanti la Corte d'appello di Genova o di Ancona, secondo le distinzioni stabilite dall'art. 105. (Vedi nota all'art. 114 di questa legge consolare.)

Art. 545

389, 390, e 545

Art. 140. Dalle sentenze contumaciali non potrà il condannato interporre appello, dovendo a questo precedere sempre il giudizio di opposizione.

399 e seg.

Art. 141. La facoltà di appellare apparterrà:

1. Al condannato;

2. Al Pubblico Ministero presso la Corte competente a giudicare in appello;

3. Alla parte civile ed all' imputato pei soli danni od interessi civili, quando la somma domandata ecceda le lire 1500.

L'appello sarà però ammessibile, quand' anche la somma proposta per i danni ed interessi fosse minore di lire 1500, ogni qual volta siavi pure appello relativamente all' azione penale per parte del Pubblico Ministero o dell' imputato.

401 e seg.

Art. 142. L' appello sarà interposto per dichiarazione a farsi nella cancelleria del tribunale consolare, che ha pronunziato la sentenza, entro il termine di giorni cinque dalla sua prolazione in presenza delle parti o dei loro rappresentanti: qualora la sentenza sia stata pronunziata in assenza di alcuno di essi, il termine sarà di giorni dieci dalla notificazione fattane personalmente o alla dimora.

402

Art. 143. La dichiarazione d'appello sarà sottoscritta dall'appellante o dal mandatario speciale.

404 e seg.

Art. 144. Qualora contemporaneamente alla dichiarazione d' appello non siano stati dedotti anche i motivi di gravame, verranno i medesimi addotti entro il termine di giorni dieci successivi con apposito ricorso firmato come all'articolo precedente.

Il ricorso o la dichiarazione d'appello conterranno inoltre l' elezione del domicilio in Ancona od in Genova secondo le distinzioni stabilite nell' articolo 105, e potranno anche contenere la nomina di un difensore. (Vedi nota all'art. 114 di questa legge consolare.)

404, 407 e seg.

Art. 145. Il procuratore generale interporrà l'appello per mezzo di una rappresentanza contenente i motivi di gravame, al fine di ottenere dalla Corte stessa la citazione dell'imputato.

414.

Copie della rappresentanza e del decreto di citazione dovranno essere notificate all' imputato entro i sei mesi successivi alla prolazione della sentenza.

408 e seg.

Art. 146. Il ricorso dell' imputato o la rappresentanza del pubblico ministero saranno notificati alla parte civile, affinchè possa, se lo crede, intervenire nel giudizio, nel qual caso farà elezione di domicilio nel luogo ove siede la Corte.

399 N. 3.

La parte civile, quando interponga appello, ha pure lo stesso obbligo quanto all' imputato.

376, 377, 408 409-410 e 527. 411-378

Art. 147. Le citazioni e le notificazioni nel giudizio d' appello saranno esclusivamente fatte al domicilio eletto, e, in difetto, alla porta della Corte.

Al condannato però che si trovi in carcere, saranno ivi fatte le occorrenti notificazioni ed intimazioni.

419

432 e precedenti e seguenti

Art. 148. Qualora nel giudizio d'appello si annulli una sentenza perchè il fatto costituisce un crimine, la Corte delegherà uno de' suoi membri per fare gli atti che si presenteranno ulteriormente necessari all'istruzione della causa, e la causa verrà quindi riferita alla Sezione d'accusa.

371 e seg. 454 e 677.

Art. 149. In caso di rinvio avanti il tribunale per il giudizio, se l' imputato già trovasi nello Stato, od in viaggio per esservi tradotto, la causa sarà portata avanti il tribunale del luogo dove siede la Corte senza necessità di alcun altro provvedimento.

322

Art. 150. Ogni sentenza portante condanna a pena corporale proferita dalla Corte o dal tribunale in caso di rinvio, sarà pubblicata alla porta dell'ufficio consolare nel cui distretto fu commesso il reato.

Art. 151. I tribunali consolari potranno applicare pene di polizia anche ai rei di più reati ed ai recidivi, purchè non si tratti di reati dello stesso genere.

Art. 152. Quando il condannato é capo o gerente di uno stabilimento commerciale od industriale, i consoli ed i tribunali consolari potranno nella stessa sentenza sostituire alla pena del carcere o degli arresti quella della multa o

55. dell'ammenda, e ciò indipendentemente dalle pene pecuniarie che potessero essere inflitte colla sentenza medesima.

La stessa facoltà è accordata ai consoli ed ai tribunali consolari, quando si tratti di donne, di minori, ed in tutti i casi in cui la pena del carcere non ecceda tre mesi.

seg. — 30 Cod. pen.

La condanna alla pena dell'esilio locale importerà l'allontanamento dal territorio compreso nel distretto del consolato, senza pregiudizio delle facoltà concesse dall'art. 172.

562. Art. 155. Le spese di giustizia penale occorrenti nei paesi dove si esercita la giurisdizione saranno anticipate dallo Stato. Se vi è parte civile in causa, essa deve anticipare le spese fatte a sua istanza e nel solo di lei interesse civile. Le indennità dovute ai capitani pei trasporti, di cui all'articolo precedente, od ai consoli pel mantenimento degli arrestati, salvo il rimborso dai condannati, saranno pagate appena seguito l'approdo e la consegna nello Stato, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

n. 4. 101. 62. Art. 156. Gli agenti consolari informeranno i consoli, da cui dipendono, di ogni reato commesso nel loro circondario, ovvero a bordo di un legno nazionale mercantile; riceveranno pure le denuncie e le querele, e le trasmetteranno al rispettivo console.

Redigeranno in ogni caso i processi verbali, sequestreranno gli oggetti che potranno servire all'istruzione, e riceveranno a titolo di semplice notizia le dichiarazioni dei testimoni e di qualunque individuo in istato d'arresto.

e seg. Tuttavia non potranno procedere ad arresti personali od a visite e perquisizioni nel domicilio, nella dimora o nello stabilimento degl'incolpati, se non in caso di flagrante reato o in virtù di una delegazione speciale del console.

SEZIONE V.

Disposizioni comuni alle sezioni precedenti.

857. Art. 166. Le leggi dello Stato saranno osservate dai consoli e dai tribunali consolari in tutto ciò per cui non sia altramente statuito dai trattati, dalle consuetudini o dalla presente legge.

Qualora vi sia impossibilità di osservare le forme prescritte dalle leggi dello Stato, ne sarà fatta menzione nei singoli atti.

640. Art. 167. Non saranno però ammesse altre nullità di forme fuorchè quelle che lasciano assoluta incertezza sulle persone, sull'oggetto delle istanze, sul luogo e sul termine per comparire, ovvero che concernono l'essenza dell'atto.

Art. 168. Per le sentenze e decreti pronunziati in virtù delle disposizioni delle tre sezioni precedenti avrà luogo il ricorso in cassazione a termini delle leggi dello Stato, salvo il disposto dall'articolo 138.

Art. 169. Quando sopravvenute mutazioni od altre gravi circostanze lo richiedano, il governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, potrà con reale decreto da inserirsi nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, modificare le norme di competenza e di procedura stabilite nel capo II della presente legge. (Questa straordinaria facoltà accordata al Governo di modificare con Decreto Reale le norme di competenza e di procedura è una eccezione al principio generale pel quale le giurisdizioni e le competenze non si conferiscono, non si tolgono, e non si mutano che per legge. Vedi Dec. Cass. Firenze 6 novembre 1869 De Matteis, e la giurisprudenza riferita all'art. 9 del Cod. proc. pen.)

Art. 170. I vice-consoli di prima categoria, preposti alla direzione di uffici dipendenti, non potranno nè instituire nè convocare alcun tribunale consolare. Occorrendo di procedere ad atti demandati ai medesimi tribunali, i vice-consoli suddetti rimetteranno le parti al tribunale consolare del distretto.

854, 855 e 856. Art. 171. I tribunali dello Stato possono indirizzare rogatorie ai consoli ed ai tribunali consolari, e, viceversa, possono questi rivolgersi tanto ai tribunali dello Stato, quanto agli altri tribunali consolari italiani, per l'esecuzione dei propri giudicati e provvedimenti.

Art. 855 I consoli sono pure autorizzati ad eseguire le commissioni rogatorie che vengono loro indirizzate da tribunali stranieri, al fine di procedere a visite, perizie ed esami di testimoni, ed a ricevere dichiarazioni di nazionali stabiliti, o di passaggio, nel distretto del consolato.

857 Art. 172. Colla presente legge nulla è innovato riguardo ai regolamenti di polizia ed ai provvedimenti di sicurezza, che, secondo le circostanze, possano i consoli fare e prescrivere nei limiti dei trattati e degli usi vigenti nei paesi di loro residenza.

857 Art. 183. La presente legge entrerà in vigore a partire dal 1° di aprile 1866, e dallo stesso tempo s'intenderà pure abrogata ogni altra disposizione di legge o regolamento, come pure ogni contraria consuetudine, che fosse invalsa negli uffici consolari.

34, 35; 180-181 **856.** Nei casi in cui, a termini del Codice penale, i Tribunali dello Stato sono competenti a conoscere dei reati commessi da un cittadino in paese estero, ove il colpevole rientri nello Stato, potranno farsi gli atti d'istruzione occorrenti per istabilire e conservare le prove della reità dell'incolpato: non potrà per altro rilasciarsi mandato di comparizione o di cattura, sino a chè egli non rientri nello Stato,

= I trattati colla Sublime Porta non vietano l'esercizio della giurisdizione nazionale. Il console perciò deve rinviare l'imputato alla Corte di Genova, non estradare il nazionale italiano alla Sublime Porta.
Cass. Milano 7 genn. 1864 Brunetti.

Le legge consolare 28 gennaio 1866, la quale derogando alle regole generali e di diritto comune stabilite da questo Codice dispose che i crimini commessi dagl'italiani in Egitto o nelle altre parti delle spiaggie d'Africa, siano giudicati dalla Corte di Ancona, è una legge puramente giurisdizionale e non penale (Vedi per le illazioni questa stessa decisione riferita più in disteso agli art. 14 e 15).
Cass. Torino; 22 febb. 1872 Garzelli.

---

857. Sono abrogate col presente Codice tutte le leggi, i decreti, rescritti e regolamenti contrari di procedimento penale, salvo i soli casi in cui il Codice stesso vi si riferisce.

Si continuerà tuttavia ad osservare le leggi ed i regolamenti particolari vigenti, per tutte le materie che non siano da questo Codice regolate.

= Trattandosi di reato commesso sotto la legge anteriore, deve applicarsi per intero quella delle due leggi, antica o nuova, che riesca più mite, e non già l'una di esse modificata con le disposizioni dell'altra.
Cass. Palermo 8 sett. 1862 La Punzona — Cass. Milano, 13 febb. 12 luglio e 3 dic. 1862, Bifferi-Griffoni-Latini e Mancini — Cass. Napoli 7 nov. 1862 Picirillo.

Nonostante il dissenso di pochissimi trattatisti, é ora stabilito per canone inconcusso che il principio della *non retroattività*, non è applicabile che al merito dei diritti acquisiti, e alla punizione dei delitti commessi anteriormente alla pubblicazione di nuove leggi; ma non può estendersi alle norme regolatrici del procedimento, col quale questi diritti e questi reati devono essere portati a cognizione dei Trib. e giudicati. Ciò è una necessità derivante dalla essenza di tali leggi, le quali appartenendo principalmente al diritto pubblico interno delle nazioni, non altro scopo si prefiggono fuorchè la più completa manifestazione della verità nei giudiziali conflitti, e per ciò solo che vengono dal potere legislativo adottate e dall'esecutivo promulgate, devonsi presumere le più adatte a conseguire lo scopo medesimo pel vantaggio generale della società o di qualunque privato interesse, sia pure grandissimo, non paragonabile e superiore. Le norme di competenza e quelle di procedura sta-

7. bilite da una nuova legge, sono applicabili ai casi pendenti al tempo della sua promulgazione, salvo espressa disposizione in contrario. In tema d'ordine pubblico non vi ha ragione di retroattività a pregiudizio di diritti acquistati.

Trib. supr. guerra, 8 genn. e 5 marzo 1863.

Le leggi in vigore sotto i precedenti Governi, sebbene inspirate da massime legislative diverse da quelle che informano i principj del nuovo Governo italiano, non cessano di essere applicabili se non in forza di una espressa abrogazione o derogazione portata da leggi successive.

Consiglio di Stato, 2 maggio 1864.

Perchè la dissuetudine nella osservanza di una legge possa aver potenza abrogativa della legge stessa è necessario che quella sia stata rispettata dal medesimo legislatore e non sia contraria all'interesse pubblico.

Cass. Milano, 12 maggio 1864 P. M. ric.

Una formula derogatoria, la quale non faccia che ripetere la virtù insita in ogni legge nuova, di abolire le precedenti che le contraddicono, non investe le leggi speciali.

E connaturale alla legge avere autorità in tutto lo Stato, alla condizione però che alcuna legge locale e con essa compatibile non ne modifichi il disposto, nel qual caso la universalità potenziale é impedita di attuarsi. — Non è vero che la legge generale lasci salva la speciale, sol quando l'una e l'altra sieno state emanate dallo stesso legislatore pel medesimo Stato. Infatti il principio che la legge generale non deroga alla speciale, ha la sua ragione nella loro compatibilità, nel potere ciascuna essere eseguita senza contraddire ed offendere l'altra. Locchè dipende dalla relazione in cui stanno le loro disposizioni, non dall'avere avuto comune il legislatore, nè dall'essere originariamente fatte per lo stesso Stato, piuttostochè per Stati diversi.

Per regola generale una legge nuova deroga alle leggi precedenti solamente, o per la natura delle cose, quando è incompatibile con quelle e contraddice al loro disposto, ovvero per volontà esplicita o tacita del legislatore; fuori di questi casi le leggi posteriori fanno parte delle antecedenti intorno allo stesso argomento, introducono o trovano eccezione nel disposto di quelle, non si potendo mai presumere la mutazione delle leggi, perchè dalla loro stabilità dipende in gran parte la conservazione dello Stato.

In tesi generale si andrebbe oltre la volontà del legislatore, se una legge, per ciò solo che fosse ordinata a introdurre unità di disposizioni nella sua materia, venisse interpretata come abolitiva delle leggi locali compatibili, le quali hanno la loro ragione in condizioni straordinarie, in interessi riconosciuti meritevoli di una protezione più efficace di quella che loro deriverebbe dal diritto comune.

Cass. Firenze, 24 maggio 1864 Bellucci e Demanio.

Non si può dedurre una tacita abrogazione di una legge dal preteso suo carattere di legge temporanea e di occasione, dicendo che ne sia venuta meno la forza coattiva al cessare delle cause dalle quali fu dettata: poichè la esistenza e la forza obbligatoria delle leggi non sono necessariamente subordinate ai loro motivi, e qualunque legge si ritiene sempre in vigore fino a contraria disposizione del legislatore, nel quale solo risiede il potere di abrogarla quando riconosca cessate le ragioni che lo determinarono a sancirla.

Cass. Milano, 6 luglio 1864 Galvani e Curati.

Un Regol. di polizia municipale che attribuisce a funzionari dell'ordine amministrativo la competenza a conoscere delle trasgressioni alle sue prescrizioni, senza obbligarli alla osservanza delle forme stabilite dalla legge per la ordinaria amministrazione della giustizia penale, viene ad attribuire a tali funzionari il carattere di quei *Tribunali straordinari* che l'art. 71 dello Statuto volle proscritti. — Col solo fatto della pubblicazione dello Statuto nella provincia cui appartiene il comune ove tale Regol. ha vigore, esso rimase abrogato nella parte in cui contiene disposizioni contrarie a quelle dello Statuto; e però la competenza a conoscere delle tragressioni suddette, con quella pubblicazione rientrò senz'altro nella giurisdizione ordinaria. Nè importa il fatto che in questa parte il Regol. sia stato approvato dal potere esecutivo posteriormente alla pubblicazione dello Statuto.

Cass. Firenze, 14 marzo 1866 Carnana.

(Le altre Cass. con Dec. 27 aprile, 13 maggio, e 17 nov. 1864 fermarono eguali principj).

Art. 857. Il Regolamento doganale italiano del 1861, come quello del 1862, conservano in vigore le competenze dei Trib. per le questioni di contrabbando, quali erano costituite per le leggi anteriori di ciascheduna provincia.
Cass. Torino, 15 giugno 1866 Ravaglia — Finanze.

È regola di ermeneutica legale che la legge nuova pei casi omessi prende norma e lume dalla legge anteriore. Trib. supr. di Guerra.

La *legge generale posteriore* non può ritenersi abolitiva della legge speciale precedente, se non quando essa proclami quest'abolizione, o quando essa stessa contempli espressamente quegli identici casi che diversamente erano regolati dalla legge anteriore.
Cass. Firenze, 6 agosto 1866 Bartolini — Baldelli — causa civile.
e Cass. Torino, 7 dic. 1866 Barone e Sem. di Cuneo. causa civile.

« *Constitutiones tempore anteriores potiores sunt nisi quod ipsas praecesserunt* ». (Fram. 4 Dig. *De const. pr.*) Cass. Napoli, 12 luglio 1867 Catalano.

Perchè la legge abbia un effetto retroattivo è necessario che ciò sia apertamente dichiarato in modo esplicito, nè può dedursi da presunzioni ed argomenti. Appello Casale, 1 maggio 1868 Promeo — Salebi, causa civile.

«*Posteriores leges ad priores pertinent nisi contraria sint.*» Paolo L. 28 Dig. De legib.

« *Ius semel recte constitutum tamdiu ius est quoad abrogetur vel mutetur*». Finchè una legge non è abrogata o derogata, deve osservarsi tal quale fu creata dal potere legittimo. « *Minime sunt mutanda quae interpretationem certam semper habuerunt* » (Legge 23 Dig. *De legib.*)
Cass. Palermo, 5 maggio 1868 Bufalino.

(*857 in relazione agli art. 2 e 104. nonchè all'art. 692 Cod. pen.*)
Tutte le leggi ch'erano in vigore negli ex-Stati d'Italia prima della formazione del Regno, sono ancora applicabili nelle materie, rispetto alle quali non provvede l'attuale Cod. pen.

Perciò la legge parmense 27 ottobre 1852 n. 394 per la quale è elevato a delitto il fatto per parte dei genitori o tutori di affidare, dietro pattuita mercede, giovani minori di età a persone onde condurli all'estero per trarne lucro, e il fatto, per parte di altri, di ricevere e di condurre all'estero pel determinato fine i detti minorenni, deve ritenersi ancora in vigore. Nè può dirsi che tal legge sia stata implicitamente abrogata dallo Statuto (Vedi la Legge Guerzoni già approvata dal Parlamento).
Appello Parma, 18 genn. 1872 Basini ed altri.

Il Regolamento 22 febbr. 1826 relativo ai bagni penali, non essendo stato abrogato da alcuna legge, è perciò tuttora in vigore.
Trib. supr. Guerra, 6 maggio 1872.

I furti commessi nei boschi erariali devono considerarsi quali reati a mente degli art. 625 n. 3, 611 n. 2 Cod. pen., non già della legge forestale italica 27 maggio 1811, anche se gli autori siano comunisti.
Sezione d'accusa di Venezia, 15 maggio 1872.

Vedi la giurispr. riferita sotto il R. D. 26 novembre 1865 approvativo di questo Cod. di proc. pen. (a pag. 2 e 11).

VITTORIO EMANUELE

CORTESE.

FINE.

INDICE

DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

TITOLO PRELIMINARE.

LIBRO I.

DELLA ISTRUZIONE PREPARATORIA.

LIBRO II.

DEL GIUDIZIO.

Disposizioni generali.

LIBRO III.

DI ALCUNE PROCEDURE PARTICOLARI, E DI ALCUNE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI.

INDICE

ALFABETICO-ANALITICO

☞ **Avvertenza.** Per non ingenerare confusione nelle citazioni fu necessario, essendo state inserite in questo volume materie diverse, che il presente Indice rimandasse, ora *alla pagina* del libro, ora, e più spesso, *agli articoli* del Codice.

Dove non veggasi indicato espressamente che il rimando è fatto *alla pagina* intendasi adunque che si *rinvia sempre agli articoli* del Codice.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

I.

L.

M.

N.

O.

P.

Q.

R.

S.

T.

U.

V.

Z.